ISTORIA
DELLE
LEGGI E MAGISTRATI
DEL
REGNO DI NAPOLI

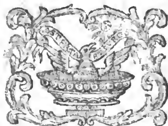
SCRITTA

DA

GREGORIO GRIMALDI

TOMO IV.

In cui oltre de' Riti della G. C. della Vicaria compilati per ordine della Regina Giovanna II. si contiene la polizia delle Leggi, e de' Magistrati di quello Regno sotto al dominio de' Re Alfonso I., e Ferdinando I.



IN NAPOLI MDCCLII.
A SPESE DI RAFFAELLO GESSARI.
Nella Stamperia di GIOVANNI di SIMONE.
Con Licenza de' Superiori.

D E L L'

I S T O R I A

DELLE LEGGI E DE' MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

L I B R O XVIII.

In cui si espongono i Riti, denominati della G. C. della Vicaria, compilati in un corpo per ordine della Reina Giovanna II. da più Giureconsulti; e indi dalla medesima con sua legge pubblicati.



Ovendo Noi, per adempiere alla promessa fatta nel precedente libro, in questo esporre i Riti, che furono introdotti, e costantemente serbati ne' due gran Supremi Tribunali, che in quei tempi tuttavia duravano nel nostro Regno, della Gran Corte, e dell'altra del Vicario; come ancora in quello del Capitano, o sia Governatore di questa Città di Napoli; e che fè dipoi la Reina Giovanna II. da più savj Giureconsulti de' suoi tempi ammendare, e raccogliere, e in un corpo unire, con ordinarne con sua legge l'osservanza; tantochè in oggi in tutti i Tribunali del nostro Regno vengono quelli, come leggi, osservati, formando una principal parte del di lui municipal diritto; ab-

I. Si espongono i Riti della Gran Corte della Vicaria.

2\. *Prima di tale sposizione, si esamina in qual tempo i tre Tribunali, della Gran Corte, dell'altro del Vicario, e del Capitano si fossero in uno uniti.*

abbiam perciò stimato oltremodo necessario, prima d'incominciare una tale sposizione, di andare tra l'oscurità rintracciando, in qual tempo i mentovati tre Tribunali, e da qual Principe si fussero in un solo uniti; poichè egli è al sommo necessario ciò indagare, per potere con chiarezza indi esporre tali Riti, e di fare ad evidenza conoscere, che non fu già la detta Reina, che avesse una tale unione fatta, siccome malamente credettero alcuni de' nostri Autori, che a suo luogo rapporteremo.

Per potere adunque Noi in cotanta oscurezza, e diversità di pareri, avvicinarci al più certo; fa di mestieri rivolgerci alquanto indietro, a ciò, che abbiam nel corso di questa nostra Opera già rapportato, con indagar l'origine di questi tre Tribunali, e farne avvisare la varia di lor fortuna; per poi venirne con maggior distinzione a dilucidare, come si fussero in appresso tutti in uno uniti; tantochè in oggi il Tribunal della G. C. della Vicaria rappresenta quello del Capitano della Città di Napoli, quello della G. C., e l'altro della Corte del Vicario.

3\. *Origine del Capitano di Napoli, e del suo Tribunale.*

Incominciando adunque a divisar dell'origine della Corte del Capitano, il quale sebbene fosse stato di molto inferiore, e di limitata autorità, nondimeno fu il più antico degli altri due; laonde per tal ragione di quello prima a Noi conviene ragionare.

Ben dalla nostra Storia si avvisa *(a)*, che avendo il celebre Imperator Teodorigo Goto questo Regno conquistato, in ciascuna Città di quelle trascelse un proprio Governatore, detto allora Comite; locchè particolarmente praticò egli in questa nostra Città; avvegnachè non vi avesse alterata l'antica forma di governo, che sotto all'Impero Romano ella teneva *(b)*: Indi col correr del tempo dall'Imperator Giustiniano scacciati i Goti da questo Re-

gno,

(a) *Istor. delle leggi, e magistrati tom. 1. lib. 2. n. 3.*
(b) *Cassiod. lib. 6. cap. 23.*

gno, la noſtra Città divenne Duchèa; perchè governata da Duchi; i quali dagl'Imperatori di Coſtantinopoli ſe l'inviavano; ed alle volte dagli Eſarchi di Ravenna l'erano deſtinati (a); e con tutto che aveſſero indi i Longobardi occupata buona parte del Regno, queſta Città tuttavia nella fede degl'Imperatori Greci mantenendoſi, venne nell'iſteſſa maniera governata ſino all'anno 1140. dall'ora in poi Ruggieri I. Re Normanno, eſſendone divenuto aſſoluto Signore, ſebbene in quella non aveſſe mutata in nulla l'antica forma del governo; niente però di manco in vece del Duca, vi ritornò, ſiccome a tempo de' Goti praticato eraſi, a deſtinare un particolar Governatore, chiamato ancora Comite, che di poi fu detto Capitano; il quale principalmente avea la giuridizione criminale su i ſuoi Cittadini. E perchè col correr degli anni una tal Città fu accreſciuta di abitanti, al detto Capitano ſi aggiunſero da' Re Normanni alcuni Giudici, perchè poteſſero più prontamente la giuſtizia amminiſtrare; laonde ſi formò un particolar Tribunale, che del Capitano chiamavaſi. Queſto ſolamente, ſiccome avviſammo, avea la giuridizione non già nelle cauſe civili, ma nelle ſole criminali per gli delitti, che ſi commetteano nel diſtretto di queſta Città, come in quella di Pozzuoli; tantochè ne' Regiſtri de' Re Franceſi leggonſi alcuni nominati Capitani di Napoli, e di Pozzuoli; e tuttavia una tal limitata autorità ſerbava egli a' tempi della Reina Giovanna II. ſiccome in appreſſo nella ſpoſizione de' Riti chiaramente ſi avviſerà.

Paſſiamo ora a ragionare dell'origine dell'altro Tribunale maggiore, denominato della Gran Corte; poichè fu molti ſecoli dopo di quello del Capitano ſtabilito, che per lungo corſo di anni fu riputato il ſupremo in queſto Regno, e in quello di Sicilia. Ebbe quello il ſuo cominciamento dal Re Guglielmo I. Normanno, detto il Malo intor- 4. *Tribunale della Gran Corte, e ſua origine.*

A 2

(a) *D. Iſtor. loc. cit. n. 24.*

intorno l'anno 1162., e non già da Ruggiero, e da Guglielmo il Buono, che fu di lui figliuolo, come per errore scrisse Costantino Papa (a). Vi destinò il detto Principe per Capo il gran Giustiziere, uno de' principali sette officj, istituiti da Ruggiero suo Padre. Questo gran Tribunale nella sua origine ebbe per lunga serie di anni la giuridizione sopra tutti gli altri Tribunali di amendue i Regni; siccome nel corso della nostra Storia avvisammo, e nella sposizione delle Costituzioni chiaramente si è dimostrato.

5. *Corte del Vicario, e sua origine.*

Ragioneremo ora dell'altro maggior Tribunale, che fu denominato, la Corte del Vicario, il quale trasse la sua origine dopo dell'altro della Gran Corte; per cui incominciò questo a perdere la suprema autorità, che prima teneva. Nacque questa Corte del Vicario nel Regno di Carlo I. di Angiò, abbenchè sotto del suo figliuolo Carlo II. ricevette maggiore stabilimento; allorchè questi, per adempiere alla parola data al Re Pier di Aragona, di doversi presentare di nuovo prigione in Ispagna, qualora Carlo di Valois suo fratello non avesse voluto rinunciare all'investitura dell'avvisato Regno, volle di persona portarsi dal detto Principe, per obbligarlo a tal rinuncia. Dovendo adunque Carlo partirsi dal Regno nell'anno 1295. vi lasciò Vicario Carlo Martello, suo figliuol primogenito, al quale stabilì molti Consiglieri, per assisterlo; ed ecco da tal tempo incominciò questo nuovo supremo Tribunale, che divenne superiore a quello della Gran Corte; poichè dalle determinazioni di costui, a esso appellavasi; e indi qualora doveano i Re da questo Regno partire, lasciandovi i di loro figliuoli per Vicarj, questi erano di detto supremo Tribunale i capi, e col medesimo consigliavansi. Veggendosi, che Carlo Martello, allorchè partissi per l'Ungheria, a prendere il possesso di quel Regno, lasciò per suo Vicario Roberto; questi poi divenuto

(a) *Constant. Pap. comm. in princ. Rituum.*

nuto Re, avendo dovuto andare per varie ſpedizioni, vi laſciò Vicario Carlo, Duca di Calabria, ſuo unico figliuolo; e così ancora negli ultimi tempi de' Re Angioini, videſi nell'anno 1426. la Regina Iſabella deſtinata Vicaria di Renato ſuo marito; laonde avvenne, che dovendo un tal ſupremo Tribunale conſigliare i Vicarj de' Re ne' gravi affari del Regno, il primo luogo su di tutti acquiſtò; tantochè, quando i Re quì riſiedeano, vi deſtinavano per capo un primo Miniſtro, che Reggente della G. C. del Vicario chiamarono, come ſi avviſa da un Capitolo di Carlo II. di Angiò, in cui rapportanſi alcuni Capitoli, che ſuo Padre Carlo I. avea deſtinati per lo regolamento di queſto ſupremo Tribunale, che veggonſi indirizzati a Teobaldo di Malobuffone di lui capo *(a)*. E varj altri ſupremi Miniſtri nel corſo di detti Re Angioini leggonſi di avervi preſeduto, ſiccome ſcorgeſi da un altro Capitolo del Duca di Calabria Carlo, figliuolo di Roberto, che leggeſi tra i Riti, che a ſuo luogo eſporremo, diretto a Giovanni dell'Aja, *Regens magnam Curiam*; anzichè dagli ſteſſi Riti di tal Reggente ſpeſſo ragionaſi, locchè dalla di loro ſpoſizione ſi avviſerà; laonde, ſiccome quello della G. C. chiamavaſi, *Curia Magiſtri Juſtitiarii*, così queſto, *Curia Vicarj*, *ſeu Vicariæ*.

6\. *Si eſaminano le varie opinioni degli Autori del tempo, in cui in uno ſi foſſero i detti tre Tribunali uniti.*

Queſti tre Tribunali adunque furono per lungo corſo di tempo tra di loro diverſi e diſtinti; abbenchè foſſe ſtato quello del Capitano ſottopoſto a quello della G. C., poichè de' decreti di quello, e de' ſuoi Giudici al medeſimo ſi appellava; e indi da quelli, che da queſto profferivanſi, a quello della Corte del Vicario; tantochè, ſiccome avviſammo, il primo di tutti venne riputato; nondimeno varia e diſcorde è l'opinione degli Autori del tempo, in cui fuſſero ſtati in uno dipoi uniti. Camillo Tutini *(b)* vuole, che quello della G. C., e l'altro della Cor-

(a) *Iſtor. delle leggi, e magiſtrati tom. 2. lib. 12. n. 179.*
(b) *Tutin. de' Maeſtri Giuſtizieri.*

Corte del Vicario, si fussero in un solo congiunti a' tempi del Re Carlo I. di Angiò; ma quanto egli avesse errato, ben quì sopra da noi si è fatto vedere: oltrechè in tempo della Reina Giovanna II. l'uno era dall'altro affatto distinto; poichè da' Riti della medesima G.C. si fa di loro separata menzione nel di lor proemio; poichè in esso, o per meglio dire, nel Rito primo leggesi: *In nostris Magna Curiæ Curiis, Judices Ipsarum Curiarum*: e nel privilegio dell'anno 1420. che quella concedè a' Napoletani di poter comparire in qualunque Corte loro piacesse, che vien registrato nel Rito trecentoundicesimo, espressamente leggesi: *Quod nulla Curia Civitatis Neapolitanæ, tam scilicet Magna Curia Domini Magistri Justitiarii Regni Siciliæ, sive ejus Locumtenentis, ac Regentis Curiæ Vicariæ, quam Capitaneorum &c.* Oltrechè, siccome di sopra avvisammo, dopo la morte di tal Reina, essendo Isabella madre di Renato di lui Vicaria nel Regno, nell'anno 1436. indirizzò una sua legge a Raimondo Orsini suo gran Giustiziere, di cui nel Rito ducentottantanovesimo leggesi nel Titolo: *Magnifico Raymundo de Orsini, Magistro Justitiario Regni Siciliæ, & ejus Locumtenenti; nec non Regenti Magnam Curiam nostræ Vicariæ*: dal che si ravvisa, che eziandio dopo la morte della Regina Giovanna, eran tuttavia queste due Corti separate.

Costantino Papa (a) ha creduto, che la Reina Giovanna ne avesse una tale unione messa in opera; ma cadde egli in tale abbaglio per poca riflessione, e critica; forse perchè vide per titolo della compilazione di tali Riti scritto: *Ritus M. C. Vicariæ*: ma dovea ben esso pensare, che giustamente quello lor si pose nelle prime edizioni, che di essi si fecero da Cesare de Perrinis, o da altri; poichè questi seguirono ne' tempi, che già era una tale unione succeduta. Ma non sarebbe Costantino Papa dato alcerto in questo abbaglio, se avesse considerato le pro-

(a) *Constantin. Pap. in princip. Rituum.*

proprie parole della Regina già quì di ſopra rapportate nel primo Rito, o ſia ſua legge; con cui dichiarò ella, che una tal compilazione doveſſe aver luogo *in noſtris magnæ, & Vicariæ Curiis, & qualibet earum*; laonde ben di due ſeparati Tribunali ſi fa con quella menzione. Avrebbe potuto egli ancora oſſervare varj Riti; anzichè il mentovato Privilegio conceduto dalla detta Reina a' Napoletani, che nell'ultimo di quei leggeſi traſcritto, da' quali con chiarezza avrebbe egli avviſato l'abbaglio, che prendeva.

Ma Proſpero Caravita (a) più avveduto ed accorto, non cadde già in tali abbagli; poichè eſpreſſamente ei dice: *Secundò quæro, quid eſt, quod hic dicitur in noſtris magnæ, & Vicariæ Curiis; loquendo in numero plurali, breviter, ut aliàs dixi in pragm. per excellentem* §. 1. *n.* 9. *de Senatuſconſult. Macedonian., Tribunal Magnæ Curiæ, quod hodie eſt unum, tempore iſtius Reginæ erat diviſum in duo, & unum appellabatur M. Curia, alterum Curia Vicariæ, quod quidem majoris dignitatis, & præeminentiæ erat, quàm illud.*

Il Reggente Petra (b) credendo di conciliare le varie diverſità di dette opinioni, eziandio egli traviò dal vero; perchè, dopo di aver detto, che a' tempi della Reina Giovanna, che ſi compilavano tali Riti di ordine ſuo, erano Tribunali tra lor diviſi, quello della G. C. dall'altro del Vicario; nondimeno, che indi ella ſteſſa in uno gli aveſſe uniti; allegando per conferma di queſto ſuo ſentimento Gio: Battiſta Toro (c): e intralaſciando, che queſto Autore non già di ciò ragiona, ma ſolo, che a queſti tempi la Corte del Capitano ſi foſſe unita a quella della G. C., nel che prende ancor egli errore; certamente, che una tale opinione del Reggente Petra non è vera, per la

(a) *Caravit. in prim. Rit. n.* 35.
(b) *Petr. Comm. Magnæ Curiæ lib.* 3.
(c) *Thor. in præfat. compend. deciſ.*

la chiara dimoſtrazione di ſopra da noi rapportata, che ancor dopo la morte di tal Reina eran tuttavia le dette due Corti tra di loro diſtinte.

L'opinione nondimeno più certa ſi è quella del Toppi (a), il quale giuſtamente crede, che ne' tempi del ſavio Re Alfonſo I. di Aragona fuſſe una tale unione ſeguita; poichè queſti ſeriamente pensò di dar nuova polizia al Regno; perchè, ſiccome fino allora eran diviſi i due Tribunali, che invigilavano al regolamento del patrimonio reale, l'uno detto della Camera della Sommaria, e l'altro de' Maeſtri Razionali, i quali non però faceano un corpo con quello della G. C. (b); Alfonſo fu quello dipoi, che entrambi in uno gli unì, che oggi chiamaſi la Regia Camera della Sommaria, ſiccome in appreſſo nel decorſo di queſt'opera ragionando di tal Principe, diffuſamente rapporteremo.

Avendo altresì sì ſavio Principe il ſupremo Tribunale del S. C. eretto; al medeſimo aggregò quaſi la ſuprema autorità, che prima quello della Corte del Vicario teneà; anzi molta di quella dell'altro della G. C.; e per tal ragione creder giuſtamente ſi dee, che aveſſe egli dipoi queſte due Corti in una unite; laonde incominciosſi a chiamare la G. C. della Vicaria, eſſendo ella divenuto un Tribunale ſottopoſto a quello del S. C.; tantochè da queſti tempi ſi avviſa ſempre da tutti gli Autori della ſola G. C. della Vicaria fatta menzione.

Ma ſebbene allora foſſe una tale unione avvenuta; non è però vero quello, che ha creduto l'Autore dell'Iſtoria civile (c), e Toro (d), allegando queſti Matteo di Afflitto nella Coſtituzione *Statuimus* in 8., in cui un tale Autore non ſi ſognò di ciò ragionare, che nel tempo iſteſſo la Corte del Capitano ſi foſſe incorporata ancora alla G. C.

(a) *Toppi tom.1.de origin.Tribunal.*
(b) *Iſtor.delle leggi, e Magiſtrati tom.3.lib.15.n.99.*
(c) *Autore della Storia Civil. tom.3. lib.3. cap.8.*
(d) *Thor.in præfat.oper.comp.deciſ.*

G. C. della Vicaria; poichè dalle grazie, che concedè a questa Città, e Regno Ferdinando I. di Aragona, figliuolo di Alfonso, che a suo luogo esporremo, chiaramente si scorge, che in detti tempi era ancor distinta la G. C. della Vicaria da quella del Capitano di Napoli. Tal verità ad evidenza si ravvisa nel Capitolo, in cui questa Città domandò a detto Principe, che tanto il Reggente della G. C. della Vicaria, quanto il Capitano di Napoli, dovessero dare in ogni anno il sindicato, ed essere Italiani; queste sono le parole delle suppliche date dalla Città al detto Principe.

Item supplica la dicta Università a la Vostra Maestà, che lo Regente de la Vicaria, & Judici di essa Corte, nec non etiam lo Capitaneo de Napoli, e li suoi Judici de anno in annum se debbiano mutare, & sindicare; & allo sindicato ce siano dui Sindici Napolitani, secundo contene lo privilegio de la preditta Regina Joanna Secunda, olim concesso alla dicta Università di Napoli; & sic similiter intelligatur de Judice Admiratiæ Curiæ. Placet Regiæ Majestati. *Item supplica essa Università a la prefata V. M. che tutti li sopradetti Officiali de la prefata Corte de la Vicaria, Capitaneo, siano Italiani, & sic de Curia Admiratiæ; e che in le dicte Curie non possano essere Judici, nè Locumtenente, aut Substituti, che sieno de la dicta Città di Napoli.* Placet Regiæ Majestati.

Oltredichè dall'altro Capitolo sedicesimo di dette Grazie chiaramente ancor ricavasi, che la Corte del Capitano era tuttavia da quella della G. C. della Vicaria distinta; e una tal distinzione durò in tutto il tempo de Re Aragonesi; anzichè in quello del Regno di Ferdinando il Cattolico, siccome si ravvisa dal Capitolo sessantesimo delle Grazie domandate da questa Città al Gran Capitano.

Item si digne concedere, che lo Regente, Capitanio, e loro Judici se debbiano mutare anno per anno, e stare al Sindicato, secundo le Costituzioni, & Capituli del Regno;

& dare pregiaria in loro ingresso de stare ad Sindicato. Placet præfato Illustri Domino Locumtenenti generali.

Da tutto ciò deesi conchiudere, che la Corte del Capitano si fusse con quella della G. C. della Vicaria confusa, o negli ultimi tempi del detto Ferdinando il Cattolico, o sotto al Regno del glorioso Monarca Carlo V.; poichè dopo non vedesi fatto più menzione in niuno nostro autore di tal distinta Corte del Capitano dell'altra della G. C. della Vicaria; oltredichè dalle Prammatiche emanate da questo Principe a evidenza deducesi, che questa avesse tutta l'autorità di conoscere de' delitti, che succedeano nella Città di Napoli; la qual cognizione era prima peculiare della detta Corte del Capitano; laonde in oggi il Reggente della Vicaria riputasi Luogotenente del gran Giustiziere, ch'è Capo della G. C. della Vicaria, e Capitano, o sia Governatore di questa Città.

7. *S'indaga l'origine de' Riti, e la cagione di essersi per ordine della Regina Giovanni II. in un Corpo uniti.*

Dopo di aver noi, con la chiarezza, che ci è stata permessa, fatto parola della divisione di detti tre Tribunali tra loro ne' tempi della Reina Giovanna; e quando creder si possa, che si fussero in uno uniti; ne passiamo ora a riflettere, che non già questi Riti, che in tal volume si leggono, la detta Reina avesse ella stabiliti; siccome alcuni malamente han creduto, come tra gli altri, l'Autor della Storia Civile (a), che ragionando di tali Riti, scrisse: *Queste ordinazioni non furono in un tratto stabilite, ma da tempo in tempo, col consiglio de' suoi savj Giovanna le dispose; e si crede, che la maggior parte fossero state emanate dall'anno* 1424. *insino al* 1431., *che furono gli anni, che ebbe qualche tregua, e riposo; poichè in tutto il resto del suo Regno fu per la sua instabilità travagliata tanto, e tanto distratta in altre pericolose cure, ed affanni, sicchè non la fecero pensare, che alla propria difesa, ed alla sua propria libertà*: quando chiaramente da molti Riti apparisce, che fussero stati quelli in detti due Tribuna-

(a) *Istor. Civil. tom.* 3. *lib.* 25. *cap.* 8.

bunali ſtabiliti ſotto de' Re anteceſſori di detta Reina, ſiccome nella di loro ſpoſizione chiaramente ſi avviſerà.

Ebbero quelli certamente la di loro origine dal continovato ſtile di giudicare, conformemente nello ſteſſo punto, e da un certo ſtabile ordine ſerbato ne' giudicj civili, e criminali, o dal Tribunale della G. C., o dall' altro del Vicario; tantochè qualora gli ſteſſi caſi avvenivano, avvenivano le medeſime giudicature, come ſaviamente l'avviſa Proſpero Caravita (a); ma perchè, come ſpeſſo ſuole ſuccedere, o per la malizia de' litiganti, o per l'ignoranza de' copiſti, erano divenuti tali Riti alterati, e corrotti; laonde ſervivano piutoſto di confuſione, che di guida a' Giudici nel giudicare; perciò la ſavia Regina in quel poco di tempo, che viſſe quieta da quei torbidi, in cui per la ſua inſtabilità videſi ſpeſso agitata, diede il penſiero a più ſavj Giureconſulti de' ſuoi tempi; perchè con accuratezza gli proccuraſsero ammendare, e ſpogliare da' cambiamenti, e dalle alterazioni, che aveano ricevuti, e che indi gli doveſſero nel genuino, e vero di loro ſenſo ridurre, e in corpo unire. Adempirono quei a tali comandi; ma per la poca critica, e ſcelta dottrina, che in tali tempi regnava, non badarono, nè a corriggerli, e a rapportarli con chiarezza, nè ad unirli inſieme con ordine, e metodo; veggendoſi ſpeſſo in un luogo un Rito, che tratta di una materia, e indi dopo molti, leggeſi la medeſima in un'altro replicata; ſpeſſe volte ancora ſe ne leggon due in diverſi luoghi tra di loro contrarj; e una tal duplicazione, o contrarietà naſceva, o perchè ciaſcuno da' mentovati due Tribunali alle volte uniformi, e altre volte eran diverſi ſtili nel giudicare, o nell'ordinazione de' giudizj ſerbavanſi; laonde gli uni erano dall'altri diverſi; e perciò leggeſi, per cagion di eſempio, ſpeſſe fiate in una di quelli: *Item quod Curia ipſæ*; e in altro appreſſo: *Item ſervat ipſa Curia*; e per cagion di eſempio,

(a) *Caravit. in Comm. ſuper Rit. M. C. rit. 1. n. 10.*

pio, quello sotto alla rubrica *de Tutoribus*, *& Curatoribus*, *& Mundualtis* incomincia: *Item, quod Curiæ ipsæ, & quælibet ipsarum*; e ragionasi generalmente di tutte le Corti, con determinarsi, che alle donne, che viveano secondo il diritto Longobardo, si dovesse dare il Mundualdo. Il Rito seguente incomincia dipoi: *Item Curia ipsa*; ed ecco come di una sola ragionasi; e in quelli la medesima cosa con diverse parole si stabilisce; dal che chiaramente si avvisa, che il primo Rito era registrato, come comune a tutte le Corti; all'incontro il secondo era particolare di una di loro; laonde dovea essere principal cura di tali Giureconsulti, e di non replicar quei, che dello stesso argomento trattavasi, e i contrarj tra di loro conciliare; tantoppiù, che una tal compilazione la Reina Giovanna facea, per serbarsi inviolabilmente entrambi i due supremi Tribunali; o pure, qualora l'avessero voluto essi registrare, siccome ritrovavansi ivi scritti, dovean distinguere, qual'era comune a tutti e tre i Tribunali, e quali in uno di loro serbavasi, e quale nell'altro, con conciliar quei tra lor contrarj, o pure dichiarare quello, che serbar si dovesse, per togliere in tal guisa a' Litiganti la occasione di potere intorbidare la giustizia; avvalendosi di una tal contrarietà; tantoppiù, che questo era il principal fine, per cui la Reina Giovanna avea una tal compilazione ordinata; oltrechè tra mezzo a tali Riti, veggonsi alcune disposizioni di leggi de' Principi, che già questo Regno signoreggiarono, senza distinguersi quali di loro ne fussero stati gli Autori.

Fattasi adunque cotanto scomposta, e confusa una tal compilazione da detti Giureconsulti, la Reina Giovanna, col parere del suo supremo Consiglio di Stato la pubblicò, facendovi precedere una sua legge, con cui dichiarò: *Quod omnes infrascripti Ritus observantiæ in nostris Magnæ, & Vicariæ Curiis, & quælibet earum de cætero inviolabiliter observentur; omnes vero alios Ritus, & observantias dictarum Curiarum, hactenus observatos, & ob-*

observatas per præsentes, *de dicta certa nostra scientia*, *&* *proprio motu*, *&* *cum dicti nostri Consilii deliberatione matura irritamus*, *cassamus*, *ac viribus*, *&* *efficacia vacuamus*, *nulliusque esse decernimus roboris*, *vel momenti*.

Noi nel precedente Tomo, in cui ragionando della vita di tal Regina, laddove promettemmo, che avressimo nel principio di questo i Riti esposti; dicemmo, che avesse ella una tal compilazione pubblicata nell'anno 1420., e fummo in dir ciò ingannati, siccome nello stesso abbaglio gli altri di loro spositori inciamparono, nell'avvisare nel fine di essi registrata la seguente data: *Datum in Castro novo Neapolis per manus nostræ prædictæ Joannæ II. Reginæ*, *anno Domini* 1420. *die* 19. *mensis Januarii* 12. *Indictionis Regnorum nostrorum*: ma avendo poi ben quella osservata, avvisammo, ch'era posta al fine del privilegio dalla detta Regina, conceduto a' Cittadini di questa Città, che vien rapportato nell'ultimo di tal compilazione; laonde nel tempo istesso, che confessiamo il nostro errore, non ommettiamo di dire, che non può per verità sapersi in qual anno fusse stata quella dalla detta Reina pubblicata.

8. *Autori, che han commentato i Riti.*

Furono questi Riti di tal compilazione cacciati in luce prima nell'anno 1542. da Annibale Troisio, detto il Cavense, per essere stata la Città della Cava sua Patria; indi vi si aggiunsero alcune picciole addizioni da Cesare Perrino di Napoli, da Gio: Michele Troisio, e da Girolamo Lamberti: Dipoi nell'anno 1553. Gio: Francesco Scaglione, avvocato Napoletano, e nobile della Città di Aversa, compose su della maggior parte di loro alcuni Commentarj; ma quello, che più di tutti riuscì in tale intrapresa, si fu il Consigliero Prospero Caravita della Città di Eboli, il quale nell'anno 1560. diede alla luce delle stampe un'ampio, e dotto commento su di quelli, in cui, per quanto di lume potea egli ricevere dalla dottrina de' suoi tempi, gli andò con esattezza, e disposizione esponendo, con esaminare le più proprie quistioni, che in essi sorgeano. L'ul-

L'ultimo Commentatore dipoi si è stato il Reggente D. Carlo Petra, che in quattro ben grossi volumi s'ingegnò di fare un'utile opera; ma quelli, al dir del critico Autore della Storia Civile, sono a guisa di magazzini, per essere ripieni di erudizioni vaghe, e non necessarie; e di materie, che nulla han che fare con i Riti, che intendea di schiarire.

9. *Rito 1. contiene la Costituzione, o sia Capitolo della Regina Giovanna, in cui ordina, che si osservassero i soli Riti raccolti nella compilazione per suo ordine fatta.*

Per venirne or noi dopo tali riflessioni alla sposizione de' Riti, la fanno Prospero Caravita, e gli altri di loro Espositori incominciare dalla Legge, o sia Costituzione, o Capitolo della Reina Giovanna II., quì di sopra da noi rapportata; in cui si ordina, che i soli Riti in una tal compilazione compresi, si dovessero dalla sua G. C., e da quella del Vicario serbarsi; tantochè questa legge portano essi per primo Rito; e se bene ciò non sia proprio, per esservi differenza tra la legge, che ordina l'osservazione de' Riti, e questi; nulla però di manco a noi è necessario serbare l'istesso ordine da coloro tenuto, per poter dipoi andar con essi di concerto, qualora sponendo un Rito, dovrem riportarci a ciò, che consideramo su dell'altro prima da noi esposto: nondimeno seguiteremo noi l'ordine tenuto nell'edizione di Venezia dell'anno 1390. delle Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche del Regno, in rapportare le rubriche, che in essa si pongono ne' principj di tali Riti, le quali da detti Autori si tralasciano.

10. *I Riti, avvegnacchè per ordine di detta Regina fossero stati in un volume raccolti, non mutarono la di lor natura.*

Devesi in primo luogo, pria di passare innanzi, osservare coll'erudito, e dotto Pietro d'Uries (a), che sebene tali Riti fussero stati per ordine della Reina Giovanna uniti in un corpo, e ne avesse ella in tal sua Costituzione ordinata la osservanza, non lasciaron però la di lor prima natura di consuetudini, e di stili particolari di dette due Gran Corti; e vogliam con le parole di sì dotto Autore addurne di ciò la ragione. *Non tamen putes ex eo,*

(a) *Uries ad Rit. M. C. Vicaria 235. p. 1. n. 19.*

eo, quod dicti Ritus in scriptis fuerunt redacti, desinere esse Consuetudines, ut dicit Roch. de Curt. in tract. de consuet. in præfat. n. 6. subdens n. 7. hanc esse communem opinionem, nec dissensit Napodan. in consuetud. Neap. in proæm. n. 14. Cassan. in Consuet. Burgun. in proæm. n. 21. cum seqq. nec te moveat, quod Regina Joanna, quæ hos Ritus in scriptis redegit, habebat potestatem legis concedendæ; & sic videtur, quod Ritus per scripturam desierint esse consuetudines, & transierint in jus scriptum, juxta ea, quæ notant moderni in §. ex non scripto instit. de jur. natur. gentium, & civil., quia respondeo, verissimum quidem esse, Reginam Joannam habuisse potestatem legis condendæ, non tamen constat de ejus voluntate, nempe, quod voluerit dictos Ritus transferre in jus scriptum; quinimmo contrarium colligitur ex eod. tit. 1. ibi Ritus, & observantias vult enim, quod in suis Magnæ, & Vicariæ Curiis de cætero observentur dicti Ritus; sicque eos appellando sub nomine juris non scripti, constat noluisse jus scriptum facere, verba enim declarant animum loquentis can. is autem 22. qu. 2. cum aliis allegatis per Jo: Petrum Surd. in tract. de aliment. tit. 2. qu. 2. n. 4.

Dopo di ciò, tralasciando noi di andar rapportando quello, che da Prospero Caravita, e dal Reggente Petra, per dimostrare la di lor vaga, e non necessaria erudizione, si va considerando su le parole di detta regal Costituzione; ci fermiamo solamente a riferire ciò, che il Caravita (a) acconciamente considera, che sebene la Reina Giovanna avesse in essa detto, che dovesse avere una tal compilazione de' Riti la osservanza nelle due Corti; nulla però di manco intese ella, che lo stesso dovesse aver luogo in tutte le altre Corti del Regno; perocchè essendo queste sottoposte a quelle, quinci ne seguiva, ch'erano obbligate a serbare quegli stabilimenti, che in essi serbavansi. Nè c' impegniamo a recare Autori su di tal pun-

to,

(a) *Caravit. in Rit. 1. n. 1.*

to, avendone molti il Caravita annoverati; vagliaci solo di rapportare le parole di Pietro Uries (a), che un tal giusto, e vero sentimento confermano: *Ritus non solum in ipsa M. C. Vicariæ, sed etiam in omnibus aliis Regni Curiis sunt observandi, ut notant Andr. de Isern. in Constit. in pecuniariis col. 3. Caravit. dict. Rit. 1. n. 3. ubi etiam Constant. Papa ejus addit. Annibal. Troyſ. ibid. nu. 2. & ejus addit. lit. B. cum aliis multis ab eis allegatis; & notabis etiam, quod dum text. noster dicit in ipsa Curia servatum fuisse Ritum nostrum, intelligendus videtur de Mag. Cur. per Reg. in l. quæritur ff. de statu hominum, cum vulgatis*: tanto ciò è vero, che sempre è stata costante la osservanza di tali Riti, non solo in tutte le Corti del Regno, anzichè nello stesso supremo Tribunale del S. C., fin da che fu da Alfonso I. di Aragona istituito.

11. *Rito 2. in cui si determina il numero de' Giudici, e degli altri Uffiziali, che doveano essere ne' due Tribunali, della G.C., e della Corte del Vicario.*

Il secondo Rito, che siegue, leggesi sotto della Rubrica *de ordine, & numero Official. M. C.*, che *In primis* incomincia; ma quì bisogna avvisare, che tanto questo, quanto molti altri in appresso sono una sequela di detta Costituzione della Reina Giovanna; poichè in essi si tratta del regolamento delle due principali Corti, del numero degli Uffiziali, che in esse dovessero essere, della riforma de' varj abbusi, che vi si erano introdotti; il che ordinare, era sol proprio della regale autorità; laonde malamente da Prospero Caravita, e dagli altri Spositori tali disposizioni si comprendono tra il numero de' Riti; essendovi una gran differenza tra le leggi, e le consuetudini, e lo stile di giudicare de' Tribunali; nondimeno noi siam necessitati di seguitare l'istesso ordine da costoro serbato, per la ragione testè in altro luogo di sopra detta, per potere, sponendo gli altri Riti in appresso, laddove di molte di queste istesse cose ragionasi, riportarci co' numeri giusti, secondo vengono da detti Autori designati; per potere con maggior ordine, e chiarezza avvisa-

(a) *Uries loc. cit.*

visare la somiglianza, e la diversità, che fra i Riti s'incontra.

In questo secondo Rito adunque; o per meglio dire; per la tal Costituzione si va rapportando sul principio quella pur troppo certa massima, che laddove manca l'ordine, vengono a cadere i fondamenti più stabili, su de' quali il mantenimento della Città si stabilisce; indi dopo di essersi esaggerato, che non ogni Creatura in una stessa guisa possa vivere, ed essere governata, prendendosi di ciò l'esempio degli Angioli, e degli Arcangioli, i quali, per avvalerci delle proprie parole di tal Rito: *Licet non æquales sint, sed in potestate, & ordine differunt alter ab altero*; si passa a dire, che tanto nella G. C., quanto nell'altra del Vicario, si dovessero ridurre a un certo numero gli Uffiziali (poichè allora molti soverchi ve n'erano) e perciò si stabilisce, che almeno tre Giudici vi dovessero essere in ciascuna di esse, e tre maestri degli atti (nel nostro foro detti Mastrodatti) e tre altri a questi sottoposti, due Fiscali, un' Erario (qual parola si va interpetrando da Prospero Caravita (a) malamente, per voler egli far da erudito, dicendo, che l'Erario s' intendesse per lo danajo pubblico, e dell' Imperio, e del Fisco, e per lo danajo dell'Imperatore); ma questa interpetrazione perchè non cadi giusta al caso nostro, poichè per Erarj s'intendevan quegli Uffiziali, che esiggevano i danaj, che provenivano dalle pene, o da' diritti, o da altre esiggenze, che facevansi in dette due Gran Corti, per occasion de' litigj, che in esse agitavansi, che in oggi chiamasi nel nostro foro tale Uffiziale, Percettore della G. C.

Sieguesi in appresso a dire, che in ognuna di loro vi fusse un'Avvocato Fiscale, e un Proccuratore, un Contestabile (che ancor malamente dal Caravita (b) si crede

(a) *Prosp. Carav. in Rit. 2. in addit.*
(b) *Idem n. 12.*

esserſi inteſo per Conteſtabile colui, che era il Comandante degli eſerciti, dicendo egli, che nel Regno vi era un Conteſtabile, il quale era un de' principali ſette uffizj) ma non poteaſi di queſto ſupremo Uffiziale ſentire; non dovendo quei ſupremi Tribunali avere eſerciti; ma ben s'inteſe con la detta parola *Conteſtabile* di quello Uffiziale, che dovea avere il penſiero d'invigilare alla guardia, e in ciò, che biſognava in ciaſcun di dette due ſupreme G. Corti; poichè, al dir di Dufreſne *(a)*, ancora in tal maniera chiamavanſi quei, che avean ſimil penſiero delle Parrochie, e delle Ville, *Conſtabulorum Parochiarum*; come ancora de' Moniſterj; e un tale Uffiziale oggi diceſi *Caſtellano della G. C.*

Indi ſi paſſa a dire in tal Rito, che vi fuſſe in eſſe un Carceriere, un Trombetta, e uno, che accuſaſſe le contumacie; i quali tutti doveſſero ſervire perſonalmente, e non per ſoſtituti; e che poteſſero eſſere a piacere della Regina rimoſſi.

Si ſoggiugne in appreſſo, che vi doveſſero rimanere tutti quei, che allora vi erano, oltre al detto ſtabilito numero che ſi trovaſſero avere in eſſe G. Corti uffizj, con che fuſſero obbligati perſonalmente, e un ſol di loro per volta eſercitare la carica; ma venendo a morte, non ſi poteſſero altri in di lor luogo ſoſtituire, fino a tanto che non ſi giugneſſe al novero di ſopra ſtabilito; ma che a coloro, che allora vi erano, ſi doveſſero pagare i gaggi all'iſteſſa ragione di ciò, che pagavanſi agli Uffiziali di ſopra ſtabiliti; e deeſi su di queſto Rito avviſare, che la parola *gagia* propriamente ſignificava quella quantità di danajo, che pagavaſi da coloro, che venivano per cagion di pene condennati; poichè al dir di Dufreſne *(b)* tanto è dire *gagium*, quanto *pœna*, *mulcta pecuniaria*; laonde *gagiare*, volea dire *mulctam ſolvere*. In oggi queſte

(a) *Dufreſn. in gloſs. latin. in verb. Conſtabular.*
(b) *Dufreſn. gloſſ. latin. in verbo variare, gagiare.*

ſte ſomme chiamanſi *Proventi fiſcali*.

Ciò ſaviamente ſi ſtabilì in queſto Rito, per non gravarſi i litiganti a pagare ſomme maggiori, per occaſione de' loro litigj; perchè vi erano in dette Corti maggiori Uffiziali di più che in detto Rito, o ſia legge ſi era ſtabilito.

Egli è ancor neceſſario di oſſervare, che ſebene con queſta diſpoſizione ſembra, che ſi dica, che in entrambe le due G. Corti vi doveſſero eſſere tre Giudici, un'Avvocato, e un Procuratore Fiſcale, un Carceriere, un Trombetta, e altri; nondimeno dee ſentirſi, ſiccome noi avviſammo, che in ognuna di eſſe ſeparatamente vi foſſe un tal numero di Uffiziali; poichè altrimenti non ſi avrebbero potuto diſtintamente reggere; o pure ſi avrebbe a dire, che in tempo di tal Regina ſi foſſero entrambe in una unite; il che è contrario a ciò, che abbiam di ſopra dimoſtrato, e dagli ſteſſi Riti ad evidenza ſi ravviſa.

Ma ſebene fuſſero ſtati in ſul principio tre Giudici in ognuno di detti Tribunali; nulla però di manco, coll'andar del tempo, avvegnachè di entrambi ſe ne fuſſe formato uno, che in oggi chiamaſi la G. C. della Vicaria, anzichè a queſto vi fuſſe aggiunto l'altro del Capitano; quando fu dal Re Alfonſo I. eretto il Tribunale del S. R. C., con aggregarli molta della giuridizione, che quei prima aveano, e buona parte ancora ne fuſſe paſſata all'altro della Regia Camera della Sommaria; nondimeno eſſendo ſempre più accreſciuto il Regno di abitanti, e in eſſi avanzato il genio di litigare, quindi ſi fu, che a' tempi di Proſpero Caravita (a), come egli atteſta, ſi era aumentato a ſette il numero de' Giudici; quattro di eſſi eran deſtinati per trattar le cauſe criminali, e tre per le civili; nè laſcia di eſclamare il detto Autore: *Et ne quidem (Dii boni) ſufficiunt omnibus*

(a) *Carav. Comm. in Rit. M. C. Rit. 1. n. 14.*

Tribunale; o pure volesse il Luogotenente (intendendo di colui, che assisteva in vece del G. Giustiziere) fare incarcerare qualche reo, non dovessero nè da loro stessi, nè per mezzo di altri pubblicarlo.

Su di questo Rito non vi è cosa da notare; perchè tuttavia sono obbligati i Ministri a serbare un tal segreto; anzichè nell'entrare nel di loro uffizio, espressamente giurano puntualmente di osservarlo; e nel principio di ogni anno per la Prammatica del Conte di Miranda un tal giuramento ne' nostri Tribunali da Ministri rinnovasi (*a*). Avendo dipoi il glorioso Imperador Carlo V. con sua Prammatica ingiunto (*b*), che i Ministri, i quali a tal di loro giuramento contravenissero, oltre al dover soggiacere alla sua indignazione reale, venissero privati de' loro uffizj, e sottoposti ad altre pene a suo arbitrio.

13. *Rito 4. in cui s' incarica agli Uffiziali, di dover partecipare al Capo della G. C. i delitti, e mancanze commesse dagli altri Uffiziali contro il suo Tribunale.*

Siegue il quarto Rito, o sia altra parte di detta Costituzione, sotto della stessa Rubrica, che *Item, quod si aliquis Officialis dictæ Curiæ* principia; ed ecco, che quì di una sola G. C. ragionasi; si stabilisce dunque in esso, che se qualche di lei Uffiziale sappia, che un'altro del corpo di quella abbia commesso delitti, o mancanze, che toccassero l'onore, o il lecito vantaggio del suo Tribunale, fusse obbligato di parteciparlo al Luogotenente della medesima; il che non facendo, incorresse, oltre alle pene, che in appresso si spiegheranno, a dover'essere riputato, come se egli stesso avesse una tal mancanza commessa.

Questa disposizione, avvegnachè sia molto giusta, e ragionevole, non è però, che si vegga rigorosamente osservata.

14. *Rito 5. in cui s' incarica agli Uffiziali di promuovere il vantaggio del di loro Tribunale.*

Leggesi il quinto Rito, parte ancora di detta Costituzione su della medesima Rubrica, che *Item, quod omnes Officiales* incomincia, in cui s'incarica agli Uffiziali, che a tut-

(a) *Pragm. IX. sub rubric. de Suspicion.*
(b) *D. Pragm. Regn. in rubric. de offic. Judic. c. 5. §. 6. sub rubric. de offic. Mag. Justit. atque de offic. S. R. C. & 10. de cons. decidend.*

a tutto lor potere debbiano far quanto possano per lo mantenimento delll'onore dello stato, e del lecito vantaggio del di loro Tribunale, e de' di lui Uffiziali.

15. *Rito 6. si ordina, che le cause di appellazione dall' apertura del processo incominciarsi.*

Nel sesto dipoi nella stessa rubrica, che *Item quod causa* principia, si determina, che la causa di appellazione debbia dall'apertura del processo incominciare.

Ciocchè determinasi in questo Rito, vedesi replicato nel Rito decimo, e nel ducentocinquantatreesimo, e ducentottantatresimo; ed ecco, che incominciasi a osservare quello, che noi di sopra avvisammo intorno alla poca attenzione, e critica de' Compilatori di tali Riti.

Su di esso nondimeno deesi osservare con Prospero Caravita, che s'intese generalmente parlare tanto delle appellazioni, che si portano dalle sentenze interposte nelle cause civili, come nelle criminali; e ommettiam quì di esaminare altre quistioni, che dall'Autore si promuovono su di tal Rito; poichè si possano presso di esso vedere, essendo un'Autore, che và per le mani di tutti; oltredichè noi nella sposizione di tali Riti solamente rapporteremo ciocchè conduce alla chiara di loro intelligenza.

16. *Rito 7. si vieta agli Uffiziali della G. C. di partirsi da questa Città, senza licenza del di lor Capo, come ancora di servire per sostituti.*

Il settimo Rito, che sotto la medesima rubrica leggesi, che *Item quod nullus Officialis* principia, determina, che niuno Uffiziale possa partire da questa Città, nè andare in altro luogo del Regno, o fuora di esso, senza licenza del Luogotenente, del Gran Giustiziere, o pur di colui, se si trovasse di persona residendo in questa Città; indi si soggiugne, che niuno di detti Uffiziali possa per sostituto in detto Tribunale servire.

Questa seconda parte nell'edizione di Venezia si porta per Rito distinto; ma noi seguitiamo, secondo dicemmo, Prospero Caravita; laonde, come seguela dell'antecedente l'abbiam rapportato.

Questo Rito è conforme al diritto Romano, giusta la chiara disposizione dell'Imperator Costantino (a); e venne

(a) *L. si quis decurio 16. cod. de decurionib.*

ne egli a confirmare ancora un Capitolo del ſavio Re Roberto da noi nel precedente tomo eſpoſto (*a*). Un tal Rito è tuttavia in oſſervanza; perocchè i Miniſtri neppure poſſono oggi ſenza licenza del Principe fuora di queſta Città reſtare a dormire, nemmeno per una ſola notte; ed ancora per la ſeconda di lui parte ſerbaſi; poichè eziandio è in oggi proibito agli Uffiziali de' Tribunali di eſercitare per mezzo di altri i di loro uffizj.

17. *Rito 8. ſi proibiſce agli Uffiziali di potere eſercitare nel tempo ſteſſo nella G.C. due Uffizj.*

Siegue in appreſſo l'ottavo Rito, che *Item quod nullus Officialis* principia, in cui ſi ſtabiliſce, che niuno Uffiziale di eſſa G. C. poſſa nella medeſima due uffizj eſercitare: queſto Rito eziandio è nella ſua oſſervanza.

18. *Rito 9. ſi ordina al Luogotenente, e Giudici della G. C. di dividere in ogni meſe a i di lei Uffiziali i proventi fiſcali.*

Il nono Rito in appreſſo, che incomincia: *Item quod Locumtenens*, ſtabiliſce, che il Luogotenente di eſſa G. C. e i Giudici, i Maeſtri degli atti, e l'Erario (cioè quello, che in oggi diceſi Percettore) ſieno obbligati nel fine di ogni meſe di dividere il danajo de' proventi (cioè di quelle eſigenze, che ſi apparteneano al di lor Tribunale, che chiamanſi nel noſtro foro *proventi fiſcali*) tra ſuoi Ufiziali, col dare a ognun di loro la rata, che gli ſi apparteneſſe, ſiccome anticamente per inveterata conſuetudine ſi è praticato.

Queſto Rito non è in oſſervanza, giacchè in oggi i Miniſtri di eſſa G. C. ſon pagati dal regale Erario, e i Maeſtri degli atti (detti da noi Maſtrodatti) come ancora gli Scrivani, non hanno certa mercede, ma ſolo i diritti, che ricevono da' litiganti per la formazione de' proceſſi, pe' decreti, e per altre ſcritture, che da quei ſi preſentano in occaſion di litigj, o ſien civili, o criminali, ſiccome oſſerva il Reggente Rovito; venendo tali diritti ſtabiliti da taſſe, chiamate Pandette, nelle noſtre Prammatiche regiſtrate (*b*).

Il decimo Rito, che ſiegue incomincia, come gli altri

(a) *Iſtor. delle Leggi, e Magiſtrati tom. 3. lib. 15. num. 38.*
(b) *Pragm. Regni 38. Item diciamo in rubric. Item de Magiſtr. Juſtitiar.*

19.

Rito 10. s'incarica a' Giudici, e a' Fiſcali, di dovere in ogni ſettimana oſſervare le cauſe terminate, e quelle, che ſi han da decidere.

tri di ſopra, e determina, che il Luogotenente, i Giudici, e l'Erario, i Maeſtri degli atti, l'Avvocato Fiſcale, e gli altri Fiſcali (che in oggi chiamanſi nel foro: *Sollicitatori Fiſcali*) ſieno tenuti almeno una volta la ſettimana di ricercare tutti gli atti della Corte, e i proceſſi così civili, come fiſcali, e procedere alla ſpedizione de' litigj, con ordinare l'eſecuzione a quei già determinati; ſecondo l'antico Rito, e oſſervanza di eſſa Corte.

Queſto Rito è ſommamente giuſto, ma in oggi non ſerbaſi da' Giudici della G. C.

20.

Rito 11. ſi proibiſce agli Uffiziali della G.C. di potere in eſſa patrocinare cauſe altrui, eſſendo ciò ſolo permeſſo agli Avvocati Fiſcali, e de' Poveri.

Il Rito undiceſimo, che ſiegue nella ſteſſa rubrica, che incomincia: *Item quod nullus Officialis*, determina, che niuno Uffiziale di eſſa G. C. ardiſſe d'intervenire da Proccuratore, o da Avvocato nelle cauſe, o ſien civili, o criminali, che in eſſa ſi trattaſſero, eccettuandone ſolamente gli Avvocati Fiſcali, e de' Poveri, i quali poteſſero ciò fare, giuſta la forma di ſopra eſpreſſata.

Alcerto non poſſiam dire, qual ſia una tal forma deſignata in queſto Rito; poichè negli altri eſpoſti di ſopra non ſe ne ragiona; e forſe da' Compilatori ſi è intralaſciato di traſcrivere quello, in cui di ciò ſi dava la norma; oltredichè nè da Proſpero Caravita, nè dagli altri Eſpoſitori de' Riti ciò ſi và indagando; poichè queſti ne' loro Volumi badano piuttoſto a dimoſtrare la di lor vaga, e non neceſſaria erudizione, nè ſi ſono applicati, ſiccome ſarebbe ſtato biſogno, alla vera ſpiega del Teſto; nulla però di manco a noi vale il congetturare, che in queſto Rito, che poteſſe l'Avvocato Fiſcale difendere in detto Tribunale quelle cauſe, in cui non entraſſe intereſſe del Fiſco; e l'Avvocato de' Poveri poteſſe patrocinare quelle, che non fuſſero a coſtoro contrarie.

21.

Rito 12. in cui ſi determina l'ora, nella quale i Giudici, e gli altri Uffiziali ſi doveſſero nella G. C. unire.

Il dodiceſimo Rito ſotto della medeſima Rubrica, che incomincia: *Item, quod de pulſatione*; e in eſſo ſi ſtabiliſce, che dal ſonar della campana, che ſi facea nell'ora XVIII. per fino all'ora XIX. nel campanile di S. Lorenzo, ſi ritrovaſſero nella G. C. i Giudici, e gli altri Uffiziali di eſſa inſieme congregati. Que-

Questo Rito, siccome osserva Prospero Caravita (a), è certamente con errore steso, ed impresso; giacchè in quei tempi l'ore si numeravano, come in oggi, nè vi era quest'ora ventinovesima; laonde deve sentirsi, che dall'ore dieceotto, che incominciava il suono della Campana, per insino all'ore diecenove, dovessero i Giudici, e gli altri Ufiziali in essa G. C. unirsi; e in tal guisa cade in acconcio il di lui senso; piucchè dava il giusto spazio di tempo a' Giudici di un'ora da potersi ivi congregare; nondimeno all'avviso dell'istesso Caravita, coll'andare del tempo, andò in disuso un tal Rito, mentre prima con Prammatica del Re Ferdinando I. di Aragona (b), e indi dal Vicerè D. Pietro di Toledo, con altra sua (c), che di poi rinovò il Duca di Alcalà, venne ordinato, che di mattina, dopo corsa un'ora del giorno, dovessero il Reggente, i Giudici, e gli Avvocati Fiscali unirsi in essa G. C. della Vicaria, e il giorno in tempo di està ad ore dieceotto, e d'inverno a ore venti, e in quella fossero obbligati di dimorare tre ore la mattina, e tre il giorno, per ispedire gli affari, nel qual tempo i Mastrodatti non potessero da ivi partirsi.

Devesi eziandio avvertire, che dopochè fu da Alfonso I. Re di Aragona, siccome altrove dicemmo, creato un nuovo Tribunale del Supremo S. C. a tutti gli altri superiori, è per conseguenza quello della G. C. della Vicaria divenuto a questo sottoposto; e indi col correr del tempo, essendosi i Tribunali tutti nell'anno 1540. dal Vicerè D. Pietro di Toledo situati nel Castel Capuano, ove oggi tuttavia dimorano; ne seguì, che tra le grandi preeminenze date al detto Supremo Tribunale del S. C., si fu quella di aver la Campana, che suona, allorchè incomincia a reggersi; laonde nel tempo istesso si

(a) *Caravit.in d.Rit.n.1.*
(b) *Prag.Regn.2.§.3. Item, che i predetti Giudici in rubr. de offic.Mag.Justit.*
(c) *Loc.cit.§.5. Item, che detto magnifico Reggente, e Giudici.*

principia l'altro della G. C. della Vicaria; e ſiccome quello per lo ſpazio di tre ore deve reggerſi, lo ſteſſo pratica queſto; avvegnachè nella Ruota della G. C. criminale, qualora trattanſi le cauſe di delitti gravi, ſogliono per maggior tempo i Giudici rimanervi; e alle volte in occaſioni urgenti ſi ſuole dal ſuo Reggente eziandio il giorno unire; ſebbene per lo ſpazio di molto tempo, ancor ſotto al governo del Vicerè D. Pietro di Toledo, ciò in ogni giorno ſeguiva; poichè erano obbligati i Giudici di ritornare in eſſa G. C. dopo il pranzo, e ſpecialmente quei della Ruota criminale (a), qual coſtume eziandio a' tempi del Reggente Tappia ſerbavaſi (b).

22. *Rito 13. Si ordina agli Uffiziali della G. C. di non partirſi da' loro luoghi, dopochè ſienſi in eſſa i Giudici uniti.*

Il trediceſimo Rito, che ſiegue ſotto della medeſima Rubrica, incomincia: *Item quod nullus ex ſubactuariis*, e ſtabiliſce, che nè i Subattuarj Fiſcali, come ancora gli altri Notaj, detti Scrivani, che ſcrivono in eſſa G. C. poſſano partirſi da' loro luoghi, dopochè i Giudici ſi ſien ſeduti a reggere il Tribunale.

Queſto Rito è molto giuſto; ma al dir del Reggente Tappia: *Item Ritus, ut benè advertit Caravita, ſervit de vento*; poichè nè gli Attuarj, nè i Maſtrodatti, nè gli Scrivani puntualmente l'oſſervano.

23. *Rito 14. Si vieta a' Giudici di ricever ſomma di danajo dalle Parti, fuori di quelle ad eſſi loro permeſſa.*

In appreſſo ſotto della Rubrica, *de officio Judicum M. Curiæ in ſpecie*, incomincia l'altro Rito quattordiceſimo, che *Item, quod Judices ipſarum Curiarum* principia, e in quello ſi proibiſce a' Giudici di dette G. Corti di ricever danajo per le loro ſoſcrizioni, e per la formazion de' proceſſi, come ancora per la deciſione di qualunque ſpecie di cauſe, e per le ſentenze, che da' loro Tribunali ſi proſferiſsero; così anco per ogni altra coſa; con che fuſſe ſolamente loro permeſſo prenderſi le giuſte ſomme, dal lodevole antico Rito di dette Corti conceduto ad eſſi per l'eſame de' Teſtimonj, e per le trigeſime delle cauſe lo-

ro

(a) *Prag. Regn. pag. 4. in rubr. de offic. Mar. Juſtit.*
(b) *Tapp. jus Regn. lib. 2. rub. 12. de offic. Mag. Juſt. annot. in d. pragm. n. 1.*

ro commesse; e s'impone nel fine la pena a coloro, che a tale stabilimento contravengono, di 50. ducati d'oro in ogni volta, da applicarsi tal somma al Regio Fisco.

Prima di passare a riflettere su di questo Rito, egli è necessario di avvisare, che la moneta di ducati è antichissima nel Regno, avendola Ruggiero Normanno nell'anno 1240. fatta coniare, mischurata di molta rame, e poco argento, che fu la cagione della povertà di tutta l'Italia, al riferir di Ugo Falco Beneventano, autore al detto Principe contemporaneo, rapportato dal Dufresne (a). Dipoi coll'andar del tempo s'introdusse il ducato di oro, che si ragguaglia a carlini undici, e mezzo della nostra moneta, giusta l'osservazione di Vergara.

Dopo di tal necessaria ponderazione, devesi su di tal Rito ponderare, che quello confirmò ciò, che fu dal savio Re Roberto con suo Capitolo stabilito, da noi altrove esposto (b). In oggi è tuttavia nel suo vigore, in quanto al divieto a' Giudici, di poter prender somme, benchè picciole, da' litiganti, da' quali non possano essi ricevere nulla, nè per l'esame de' testimonj, nè per le vigesime delle cause, che spediscono; poichè riscuotono essi i salarj dal Principe, come lodevolmente stabilì il glorioso Imperatore Carlo V. nell'anno 1536. (c).

24. *Rito 15. Si determina, che un de' Giudici a vicenda fra loro, dovesse trattenersi di mattina, e sera in casa del Luogotenente della G.C.*

L'altro Rito quindicesimo, che siegue sotto dell'istessa rubrica, che incomincia: *Item quod unus ad minus*, stabilisce, che almeno un Giudice, o tutti, se vogliono, debbiano di continuo personalmente assistere in detta G. C., e innanzi al suo Luogotenente presentarsi di mattina; e dopo di aver pransato, e di sera ad ora conveniente, senza che da ivi potessero partirsi, senza di lui licenza.

Saviamente osserva Prospero Caravita (d), che la parola

(a) *Dufresn. in glosar. in verb. Ducatus.*
(b) *Istor. delle Leg. e Magistrat. tom. 3. lib. 15. n. 39.*
(c) *Pragm. Regn. 3. 4. in rubr. de trigesim.*
(d) *Caravit. Comment. super Rit. in d. Rit. n. 3.*

rola *continuè* debbia intenderſi, *cum temporis intervallo, & debito temperamento*; nondimeno, come queſto Autore giuſtamente avviſa, che ciò era in quel tempo, che ſoleva il Luogotenente della G. C. riſedere nel Palagio di quella; ma in oggi ſolamente un Giudice ſuole nel Caſtel Capuano riſedere di abitazione, che chiamaſi il Delegato delle carceri; e la ſua particolare incombenza è di raggirarſi nello invigilare al regolamento de' carcerati.

25. *Rito 16. Si proibiſce a' Giudici di commettere a loro ſteſſi le cauſe, ancorchè non eccedeſſe la libra di oro.*

Siegue il ſediceſimo Rito ſotto dalla medeſima Rubrica, che *Item quod Judices prædicti*, principia, e in quello ſi ſtabiliſce, che non poſſano i Giudici commettere a loro ſteſſi le cauſe civili, abbenchè non eccedono la libra di oro della noſtra moneta (che vuol dire ſei ducati); ma che queſte debbiano commetterle nel caſo, che ciò doveſſero fare liberamente, e ſenza ſordidezza, *aliis literatis idoneis*.

Riguardo alla prima parte del detto Rito, egli non ha dubbio, che ſebbene i Giudici della G. C. della Vicaria ſieno ordinarj, tantochè ognuno può innanzi di loro comparire, a cui debbon eſſi amminiſtrar giuſtizia, a differenza de' Regj Conſiglieri del Supremo Conſiglio di S. Chiara, e de' Preſidenti della Regia Camera della Sommaria, i quali eſſendo Miniſtri Delegati, non han la facoltà di procedere nelle cauſe, ſe non vengono loro commeſſe; cioè a' primi dal Preſidente del S. C., ed a' ſecondi dal Luogotenente della Regia Camera; nulla però di manco, non poſſano i Giudici della G. C., giuſta tal Rito commettere a loro ſteſſi le cauſe; poichè ſiccome ſaviamente oſſerva il Reggente Tappia (a); da ciò ne avverrebbe un continuo diſordine, e diſcordia tra di loro, come ancora una confuſione di negozj; laonde s'introduſſe, che il Reggente di eſſa G. C. quelle a ſuo piacere loro commetteſſe, ſiccome in oggi tal pratica ancora ſerbaſi;

(a) *Tapp. jus Regn. tom. 1. lib. 2. rubr. 16. n. 4.*

basi; ed una volta, che ha egli una causa, o sia civile, o criminale commessa a un Giudice, deve sempre questi in essa continuare a procedere, siccome con Regia Prammatica *(a)* fu dal Conte di Castilla Vicerè ordinato.

Intorno poi alla seconda parte di un tal Rito, in cui si permette a' Giudici di essa G. C. di poter commettere le cause, che non eccedessero il valore di una libra di oro, *aliis literatis idoneis*; egli è da sapersi, che per questi intendevasi de' Giudici pedanei, che allora vi erano in essa G. C., a' quali da' Giudici della medesima si commetteano le cause di tal picciola somma; qual costume durò per molto tempo, poichè Prospero Caravita *(b)* nel commento a un tal Rito riferisce, che a suoi tempi, per servirci delle di lui parole: *Judices pedanei appellantur, & plures decem esse non possunt, approbati tamen ab ipsa M. C., ut patet ex novis pragm. nuper editis per Illustrem D. Ducem de Alcalà hujus Regni Viceregem in pragm.* 12. §. *item*, che da quà avanti *de offic. Mag. Just. eorum officium est audire causas, dare terminum in eis, examinare testes, & omnia alia necessaria facere; & postea per modum decreti in scriptis referre, quod sibi videtur faciendum in ipsa causa, ut optimè docet dict. Rit.* 126., *qui in hoc est in viridi observantia; de quo quidem decreto, seu relatione appellatur ad ipsos Judices M. C., qui visis actis, si confirmant eorum relationem, licet appelletur ad S. C., non retardatur exequutio; si verò revocent, & appellatur, exequutio retardatur, ut ego practicavi pluries in M. C.; & quia isti Judices pedanei non habent aliquod salarium a Curia, exigunt trigesimas, & sportulas pro sententiis, & decretis interloquutoriis, quæ in causis contingit interponere, ut dicit Afflict. in Const. cum circa in finem prin. ante* 1. *not. ubi etiam de dispositione istius Rit. mentionem facit. Unum tamen adverte, quod licet Ri-*

(a) *Pragm. Regn. 27. §. 39. in rubr. de offic. & his, quæ iis prohib.*
(b) *Caravit. in d. Rit. n. 3.*

Ritus iste dicat, quod debent Judices istas causas committere alicui literato, taliter quod videtur eos necessitati subjicere; tamen intelligitur, si hoc fuerit ab aliqua partium, ut dicit Angel. cons. 140. incip. statutum, quod si statuto cavetur, quod priores teneantur causam committere sub certa pœna, illud quidem intelligitur, si hoc fuerit ab aliquo petitum per l. 1. §. magistratibus ff. de magistrat. conve. & l. 4. §. hoc autem judicium ff. de damn. inf., ut latè per Hyppol. in repet. rubr. de fidejussor. n. 45. cum seqq., & ita practicatur; nam Judices M. C. ipsi cognoscunt, & expediunt causas cujuscumque quantitatis. Verum si pars aliqua dicit, quod committatur alicui ex judicibus pedaneis, statim committitur absque difficultate, & contradictione aliqua. Illis tamen judicibus pedaneis, qui quando Curia regitur, & sedet pro Tribunali, ibidem reperitur sedere in eorum locis, juxta antiquum solitum, aliis verò minimè, ut patet ex dicta pragm. 12. §. Item vogliamo, e ordiniamo.

Questi Giudici pedanei tuttavia a' tempi del Reggente Tappia (a) duravano, benchè poche cause ad essi si commetteano da' Giudici della G. C. della Vicaria, così il detto autore l'attesta: *Hodie judicibus pedaneis paucæ, ne dicam nullæ causæ committuntur, & male, nam Juvenes, qui juri operam dabant per istarum causarum medium instruebantur, dum relationes faciebant, votaque consultiva dabant, quod hodie committi solet calculatoribus; & ideo non possum non supplicare Illustrem Proregem, Dominosque Regentes, ut hujus Ritus observantiam alicui ex sibi ipsis committunt.* Ed in vero vale il credere, che si fussero tali Giudici estinti poco dopo, in cui il detto Reggente Tappia scrisse; laonde incominciarono i Giudici a decidere essi stessi le cause, ancorchè fussero di picciolo valore, il quale costume in oggi giorno serbasi; tantochè

(a) *Tapp. Jus Regn. lib. 2. de pedan. judicib. rub. 16. n. 10.*

chè il nostro augusto Monarca nella sua Costituzione promulgata alli 14. del mese di Marzo dell'anno 1738. al §. 5. per risecare al possibile le dilazioni, e acciocchè non si perdesse molto tempo da' Giudici in cause di picciola somma, si è loro ordinato, che nelle cause, che non eccedono la somma di ducati dodici, debbiano procedere senza forma giudiziaria; *bastando* (parole di detta Costituzione), *che di tutto ciò, che accade avanti il Giudice, lo Scrivano ne stenda l'atto, quale debbia essere cifrato dal medesimo Giudice; e volendosi alcuna delle Parti gravare in Vicaria, si debbia proporre il gravame dal detto Giudice a voce, non impedita frattanto l'esecuzione di ciò, che si è ordinato; e di quello, che dopo si determinerà da' Ministri della Ruota, se ne debbia notare la conchiusione; quale debbia cifrarsi dagli altri due Giudici.*

Devesi non però osservare in questo Rito, che la parola *literatis* era comune in quei tempi a coloro, che aveano studiato; poichè, siccome noi altrove osservammo nella nostra opera (*a*), ragionando del Collegio de' Medici, dalla stessa Regina Giovanna II. fu stabilito, che i *Laici* intendeansi quei, che erano affatto ignoranti; e i *Clerici* quei, che erano istruiti negli studj, i quali ancora chiamavansi *literati*, siccome avvisa Dufresne (*b*).

26. Rito 17. Si vieta all'Avvocato, e Proccurator Fiscale, di poter far cosa senza la reciproca loro intelligenza.

Siegue sotto della Rubrica *de officio Advocati*, & *Procuratoris Fisci in specie* il Rito diecessettesimo, che *Item, quod Procurator Fiscalis* incomincia; e in esso si stabilisce, che il Proccurator Fiscale non possa niente fare, senza lo intervenimento dell'Avvocato Fiscale, e che lo stesso dovesse intendersi di questo riguardo a quello.

Se bene la disposizione di un tal Rito fusse stata confirmata dal Re Ferdinando I. con sua Prammatica (*c*); nulla però di manco a' tempi di Prospero Caravita (*d*) non

(a) *Istor. delle Leg. e Magistr. del Regn. di Nap. tom. 3. lib. 17. n. 55.*
(b) *Dufresn. in glos. latin. in verbo literis.*
(c) *Pragm. Regn. 36. in tit. de offic. S. R. C.*
(d) *Caravit. in d. Rit. n. 4.*

non era più necessario, che nelle cause criminali si dovessero sentire necessariamente e l'Avvocato, e 'l Proccurator Fiscale, bastando, che vi assistesse solo il primo: *Tamen in prattica* (son parole del detto Autore) *servatur, quod Advocatus Fisci, etiam Procuratore non assistente in Tribunali facit actus, & instantias necessarias; bene tamen verum est, quod facit in persona Procuratoris Fiscalis; admittuntur, & valent, quia Fisci privilegia multa sunt*. E non lascia egli di esclamare, soggiugnendo (*& prob dolor*) *majora his, quæ in jure a Doctoribus tanguntur*: e lo stesso riferisce il Reggente Tappia, il quale dice, che soleasi ne' suoi tempi (*ut in S. C. semper advocamus Advocatum Fiscalem pro expeditione causarum, ipso tamen non assistente ob infirmitatem, vel aliam causam, tunc vocatur Procurator Fiscalis*) quel che in oggi tuttavia si pratica, si è, che non può il Proccurator Fiscale far nulla, senza averlo partecipato, e avutone il consenso dall'Avvocato Fiscale.

17. *Rito 18. Si permette all'Avvocato Fiscale di difendere nel suo Tribunale le cause altrui, in cui non vi fosse interesse del Fisco.*

Siegue il Rito dieceottesimo sotto della Rubrica, che *Item, quod Advocatus Fisci* principia, e in esso si stabilisce, che possa l'Avvocato Fiscale difender le cause de' Privati, che si trattano in dette Corti, purchè non vi sia interesse del Fisco, nè di coloro, che han cause con la Corte.

Questo Rito venne dipoi dal Re Ferdinando I. nell'anno 1431. con sua Prammatica abolito; poichè espressamente vietò all'Avvocato Fiscale, di potere patrocinar cause altrui, ancorchè non vi fusse interesse della Regia Corte; qual disposizione fu confirmata dal Re Filippo II. con un'altra Prammatica (a), proibendogli eziandio espressamente di poter seguitare il patrocinio di quelle cause, che si fusse ritrovato difendendo nel tempo, ch'era stata a tal carica promosso; dovendosi egli contentare del salario, che dal Re gli veniva pagato.

De-

(a) *Pragm. Regn. 37. §. 8. in rub. Magist. Justit.*

Devesi non però quì avvertire, che giusta fu la disposizione del Rito; poichè in quei tempi gli Avvocati Fiscali non eran perpetui, nè aveano il salario dal Principe; ma indi essendogli questo dal Regio Erario pagato, giustamente fu loro dipoi dal Re Ferdinando I., e indi dal Re Filippo II. un tal divieto ingiunto.

28. *Rito 19. Si vieta all'Avvocato, e Proccurator Fiscale, come a quei de' Poveri, di ricever nulla da coloro, che patrocinassero.*

In appresso leggesi il Rito diecenovesimo sotto della medesima Rubrica, che incomincia; *Item quod Procurator., & Advocatus Fisci*, e in esso giustamente si determina, che il Proccuratore, e Avvocato Fiscale, il Proccuratore, e Avvocato de' Poveri non potessero ricevere cosa alcuna dalle Parti, i primi per cagion delle cause fiscali, e i secondi per quelle de' pupilli, delle vedove, e delle miserabili persone, dovendo queste difendere, e patrocinare, con esser solamente contenti de' loro gaggi.

Se giusto fu allora lo stabilimento di un tal Rito; che gli Avvocati, e Proccuratori Fiscali, e de' Poveri non avean certo salario, maggiormente in oggi vien serbato, che questi godon di quello, che viene loro dalla Regia Corte pagato.

29. *Rito 20. Si ordina al Proccurator Fiscale, che nelle cause di usura dovesse regolarsi col testo nell'a l. 3. ff. de* appel at.

L'altro Rito ventesimo, che siegue sotto della medesima Rubrica, che *Item, quod hujusmodi* principia, determina, che nelle cause di usure, dovesse il Proccurator Fiscale la sua istanza regolare distintamente, giusta quello che doveasi praticare dagli accusatori, giusta il disposto dal testo nella *l. libellorum 3. ff. de accusationib.* In essa dal Giureconsulto Paolo si stabilisce: *Libellorum inscriptionis conceptio: talis est Consul, & dies apud illum Prætorem, vel Proconsulem Lucius Titius professus est, se Mæviam lege Julia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum Cajo Sejo in Civitate illa, domo illius, mense illo, Consulibus illis, adulterium commisisse. Utique enim, & locus designandus est, in quo adulterium commissum est, & persona, cum qua admissum dicitur, & mensis. Hoc enim lege Julia publicorum Judiciorum cavetur, & generaliter præcipitur omnibus, qui reum aliquem deferunt;*

ferunt; neque autem diem, neque horam invitus comprehendet.

Giuſtamente fu in tal Rito ſtabilita l'eſpreſſa oſſervanza di detta legge; poichè all'avviſo di Proſpero Caravita (a), l'Avvocato, ed il Proccurator Fiſcale ne' delitti ſono riputati in luogo degli accuſatori; laonde vengono obbligati a ciò, che queſti ſarebbon dalle leggi tenuti d'oſſervare.

Intorno dipoi all'eſſere in queſto Rito il delitto dell'uſure pubblico, ci rimettiamo a ciò, che oſſervammo, eſponendo la Coſtituzione del Re Ruggieri, e dell'Imperator Federigo II.; che dell'iſteſſa materia diſpongono (b).

30. *Rito 21. S'incarica a' Proccuratori di proſeguire le cauſe di uſura.*

L'altro Rito ventuneſimo, che ſiegue intorno alla ſteſſa materia, che: *Item quod Procurator Curiæ*, incomincia, ed è poſto nella medeſima Rubrica, determina quello, che il Proccuratore della Corte, cioè fiſcale, poſſa proſeguire le cauſe dell'uſure, con far ordinare la pubblicazione de' beni degl'Inquiſiti di tal delitto, giuſta il diſpoſto dalla Coſtituzione del Regno, già quì ſopra da noi accennata, ſenza, che ſieno quei di altro delitto inquiſiti.

31. *Rito 22. Si ripete il diſpoſto nel dieceſſetteſimo.*

L'ultimo Rito ventidueſimo, che ſotto la medeſima rubrica leggeſi, che *Item Procurator ſine Advocato Fiſci* incomincia, ſi ripete l'iſteſſo nell'altro dieceſſetteſimo di già ſtabilito, che il Proccuratore, ſenza l'Avvocato del Fiſco non poſſa niente operare; e così queſto ſenza di quello.

Ecco, che ſiamo nel principio de' Riti, e già ſi avviſa in luoghi diverſi rapportati due, che lo ſteſſo diſpongono; laonde biſogna dire, che uno di loro foſſe ſtabilito nel Tribunale della G. C., e l'altro in quello del Vicario; poichè ſenza tal diſpoſizione gli hanno i di loro

(a) *Caravit. in d. Rit. n. 1.*
(b) *Iſtor. delle Leg. e Magiſtr. tom. 2. lib. 8. n. 6.*

ro compilatori a caso consarcinati.

32.
Rito 23. Si permette all'Avvocato de' Poveri di difendere le cause altrui, ancorchè fossero contro della Corte, purchè non sieno di persona privilegiata.

Siegue il Rito ventitreesimo sotto della Rubrica, *de Advocato, & Procuratore Pauperum*, che *Item quod Advocatus Pauperum* comincia; e in questo si stabilisce, che possa l'Avvocato de' Poveri patrocinare a sua libera volontà le cause altrui contro alla Corte, e contro a chiunque siesi; ma che solo le cause delle Chiese, delle Vedove, de' Pupilli, e delle persone miserabili debbia necessariamente difendere senza alcuna mercede.

Intanto, all'avviso di Prospero Caravita (a), ciò fu determinato in questo Rito, per dichiarare, che potesse liberamente l'Avvocato de' Poveri difender le cause altrui; poichè per lo Rito diecennovesimo di sopra esposto, eragli stato proibito il difender con danajo le cause delle Vedove, de' Pupilli, e delle miserabili persone, dovendo queste senza mercede difendere, con esser solamente contento de' gaggi assegnatili dalla G. C.; e il detto Caravita attesta, che a suoi tempi era questo Rito, che ora esponiamo, in osservanza; poichè poteano bene l'Avvocato, e Proccurator de' Poveri difender qualunque causa si fusse con la mercede; il che riusciva di molto lor vantaggio per la maggior distinzione, che godevano nella G. C. della Vicaria a riguardo del loro impiego. In oggi ricevendo entrambi il salario dalla Regia Corte, non possono difendere se non se le cause de' Poveri.

33.
Rito 24. In cui s' incarica a' maestri degli atti ciò, che doveranno ne' loro libri registrare.

Leggesi il Rito ventiquattresimo sotto alla Rubrica, *de officio magistrorum actorum, & subactuariorum*, e incomincia, *Item quod magistri actorum*; stabilisce egli, che dovessero i Mastrodatti registrare *in quaterno deputato*, così venivano chiamati quei libri, in cui scrivevansi le pubbliche cose, per tenersene ragione, e conto, come osserva Dufresne (b), tutti gli atti, che si faceano nella G. C. in ogni giorno; e che dovessero ancora fare i qua-

(a) *Caravit. loc. cit. in d. Rit. n. 1.*
(b) *Dufresn. gloss. latin. in verb. quaternio.*

i quaterni *omnium Bandorum*; intendendosi ancora, siccome osserva il medesimo autore (a), delle pene, e delle multe pecuniarie, che venivano astretti a pagare quei, che contravenivano a' bandi, e alle leggi, come ancora a' contravenienti *omnium bandorum tertiariarum*; sebbene tal parola s'intendesse di un dazio detto *Terziaria*, al riferir di Dufres. (b); nulla però di manco in questo Rito intendesi, all' avviso di Prospero Caravita (c), della terza parte de' beni mobili, nella quale venivan puniti i contumaci, o in cause civili, o criminali; abbenchè, siccome osserva il detto autore, non venisse tal pena esatta con tanto rigore nelle prime cause; *Et etiam compositionum*, cioè delle transazioni, che in ogni anno faceansi in detta G. C., essendo così chiamate le composizioni, che si faceano dal Fisco con i Rei, per cagion di delitti, siccome avvisa il pocanzi citato Dufresn. (d), tuttavia nel nostro foro in tal maniera chiamansi. Indi si aggiugne in questo Rito, che dovessero i detti Maestri degli atti conservar simili quaterni, o sien libri in *Cassone comuni*, detta in italiana favella, Cassa, *in dicta Curia pro tempore existente ad id deputato, sive deputando*.

In vece della qual cassa in oggi è destinato in essa G. C. una stanza, chiamata Archivio; il quale a' tempi di Prospero Caravita (e), siccome egli attesta, erasi già formato; e dice questi ancora, che un tal Rito era in osservanza, come nelle seguenti sue parole: *Ritus iste servatur; nam Actuarii omnes in omni Curia faciunt librum, seu quinternum contumacium, & hi duo sunt, alter civilium, & alter criminalium; banda etiam, quæ ipsa M. C. emandat, registrantur, etiam in libro Inferni, ut videre potes ex pragm. filiorum familias incip. Per excellen-*

(a) *Idem loc. cit. in verb. Banni*.
(b) *Idem glos. latin. in verb. tertiaria*.
(c) *Caravit. in d. Rit. n. 2.*
(d) *Dufresn. loc. cit. in verb. componere.*
(e) *Caravit. loc. cit. n. 2.*

lentem, de Sen. Conf. Macedon. quæ per modum bandi, seu edicti fuit emanata per ipsam Curiam; nam in calce ipsius est adnotatum in Inferno 23., liber tertiarium, ut Ritus mandat, non conficitur; e lo stesso dice serbarsi nel suo tempo dal Reggente Tappia (*a*).

34. *Rito 25. si vieta a' Maestri degli atti di ricevere danajo dalle Parti per presentate delle scritture, fuori di quelle in essa distinte.*

L'altro Rito venticinquesimo sotto della stessa Rubrica, incomincia; *Item, quod Magistri actorum nihil in pecunia*; e in esso si proibisce a Maestri degli atti di ricever da chi si sia danajo, o altre robe per iscrivere, e formare gli atti, che si dovessero fare in esso Tribunale, eccettuandone da tal divieto la copia delle scritture della sicurtà (detto dal nostro foro *pleggiarie*) delle comparse, delle lettere, delle scritture, e delle sentenze; *nec non* (parole del Rito) *cassaturis præsentationibus litterarum*. Questa parola *Cassaturis* benchè non venga da niuno Autore, nè da Prospero Caravita, nè dal Reggente Tappia spiegata, che volesse intendersi; nondimeno avendo osservato l'esatto Dizionario del Dufresn. (*b*), neppure abbiam potuto in esso rinvenirne la spiega; ma però non di meno egli il verbo *cassare*, in due sensi lo spiega; nel primo per cedere, e concedere qualche cosa; nel secondo per annullare qualche atto; laonde deesi giustamente pensare, che in questo Rito, per la parola *cassaturis*, siesi voluto sentire per gl' istromenti, che si presentavano dalle Parti di cessioni, o di rivoche, o di annullazioni di atti.

Intorno poi alla parola *literarum* due volte in questo Rito ripetita, deesi intendere per quelle lettere regie, che da' Ministri si spediscono a istanza delle Parti, da noi in oggi nel foro chiamate *Provisioni*.

Termina finalmente un tal Rito, nell'incaricare, che per tali scritture dovessero i Maestri degli atti esigere quei diritti loro permessi dalle leggi, e da una lodevole osservan-

(a) *Tapp. jus Regn. lib. 2. rub. 18.*
(b) *Dufresn. in dict. latin. in verb.* cassasse.

vanza. Questo Rito serbasi in parte presentemente; poichè con molte Prammatiche, e del Re Ferdinando I., e di altri Serenissimi Re (a) successori, furono minutamente, e distintamente stabiliti i diritti, che per ogni atto, e per ogni scrittura dovessero i Maestri degli atti esigere, che secondo l'ordine de' tempi, in cui sono state emanate, le andremo esponendo.

35. *Rito 26. si ordina a' Maestri degli atti, che dovessero tenere in una Cassa comune nella G. C. tutte le scritture, e i processi.*

L'altro Rito ventiseesimo, che incomincia *Item, quod habeant dicti Magistri actorum*, determina, che dovessero questi riporre nella cassa comune, situata nel Tribunale della G. C. tutte le scritture, e processi da essi formati, e ivi sempre tenerli; acciocchè nella di loro assenza, le Parti avendone di bisogno, potessero subito rinvenirle, come se si ricercassero ancor per altra giusta, e ragionevol cagione.

Avvegnachè dal Re Ferdinando I. di Aragona tra le altre lodevoli sue Prammatiche (b) si fosse lo stesso determinato con molte savie determinazioni intorno al buono, e puntuale regolamento de' Mastrodatti, e degli Scrivani; nulla però di manco tutto ciò fin da' tempi di Prospero Caravita non serbavasi; come ancora, allorchè scrisse il Reggente Tappia (c), e in oggi tuttavia nemmeno una tal determinazione si osserva; poichè nell'Archivio, che vi è nella G. C. solamente si serbano le decisioni, che in essa si fanno; e degli atti rimanendone la maggior parte nelle mani degli Attuarj, si sogliono disperdere, o perchè dopo della lor morte i loro eredi poco ne hanno di questi cura, o pure per di loro sciocchezza, o per malizia; il quale abuso è ancora in tutti gli altri nostri Tribunali, con non picciolo pregiudizio degli abitatori di questo Regno; ma per ovviare a un tanto malore, il nostro Sovrano, che il Signore feliciti, nel §. 1. al n. 31. della sua Costi-

(a) *Pragm. Regn. in rubr. de offic. Magistr. Justit.*
(b) *Pragm. Regn. 4. ut res humana in rubr. de Actuar. & Scrib.*
(c) *Tapp. jus Regn. lib. 2. in rubr. de Actuar. Mag. Cur. in d. Rit.*

Costituzione pubblicata addì 14. del mese di Marzo dell'anno 1738. ha espressamente ordinato, che nel tempo, che formansi i giudizj, si dovessero far le copie di tutte le scritture, che in esso produconsi dalle Parti; come ancora di tutti i decreti, e degli altri atti, che in essi si fanno; e che tali copie si dassero alle Parti, volendole osservare, rimanendo i processi originali alle Banche.

36.

Rito 27. S' incarica a' Mastrodatti; almeno, che uno di loro continuamente assista nella G. C.

L'altro Rito ventisettesimo sotto la stessa Rubrica, che *Item quod Magistri actorum debeant*, incomincia, e in esso si stabilisce, che tutti i Mastrodatti debbano assistere nel Tribunale della G. C., o almeno uno di loro; con che non possano dal medesimo partirsi, senza di aver prima ottenuta la licenza dal di lui Luogotenente.

Questo Rito in oggi osservasi in parte; poichè i Mastrodatti, e Scrivani assistono nel Tribunale della G. C. nel giorno, che questa si regge; nè sogliono partirsene, se non terminata l'ora.

37.

Rito 28. S'incarica a' Mastrodatti di partecipare a' Giudici quei, che fussero stati dalla G. C. banditi, e condennati, come contumaci.

Siegue l'altro Rito ventottesimo, che principia, *Item quod teneantur*; e in esso si stabilisce, che sieno i Mastrodatti obbligati di partecipare a' Giudici tutti quei, che fussero stati da essa G. C. banditi, e condennati, e non fussero comparsi nella stessa sera a purgare la di loro contumacia; e che ancora venissero essi obbligati di spedire i mandati esecutivi, secondochè richiedessero i meriti della causa a coloro, che non fussero comparsi, e non avesser forse purgata la di loro contumacia, giusta la lodevole osservanza finora serbata.

Questo Rito, per la seconda di lui parte, è in osservanza; poichè coloro, che son dichiarati contumaci, possono, al dir di Prospero Caravita (a) *eodem die, usque ad primum somnum comparere coram Regente, seu Capitaneo, aut coram Judicibus ipsius, vel Actuario, & sic non remaneant condemnati, & pœnam contumaciæ effugiant*. E indi, soggiugne il detto autore, che intanto si ordina giusta-

(a) *Caravit. in d. Rit. n. 1.*

ſtamente in tal Rito, che doveſſero gli Attuarj notificar ſubito a' Giudici quei, che fuſſero ſtati dichiarati contumaci, affine di evitare le di lor frodi; perocchè, avvalendoci delle parole dell'iſteſſo autore, *poterant poſtmodum aliquo recepto, ſcribere comparuiſſe aliquem coram eis, qui revera non comparuerat*. E tanto fu ſtimata giuſta la diſpoſizione di un tal Rito, che dal Re Ferdinando II. di Aragona nell'anno 1481. in una ſua Prammatica ſi confermò (*a*); oltredichè con altre Prammatiche venne maggiormente, e più diſtintamente la diſpoſizione di un tal Rito dichiarata, che ſecondo l'ordine de' tempi, in cui furon pubblicate, l'andremo eſponendo.

Deeſi quì eziandio avvertire con l'allegato Proſpero Caravita, che per le parole, che leggonſi in queſto Rito, che *nec ipſo die* fuſſero tenuti i Maſtrodatti ſpedire il mandato eſecutivo contro de' contumaci, che non fuſſero comparſi a purgar la di loro contumacia, ſi doveſſe intendere per lo giorno ſeguente di quello, in cui queſta foſſe ſtata loro incuſata; per la giuſta ragione, perchè, come di ſopra fu ordinato, poteano i Rei nel medeſimo giorno fino alla ſera comparire innanzi a' Giudici per purgarla.

Queſto Rito riguardo a tal diſpoſizione è in oſſervanza, al riferir del Reggente Petra (*b*); non di meno debbon coloro, a' quali viene incuſata la contumacia, in oggi comparire innanzi al Giudice, o ſia civile, o ſia criminale, che procede nella cauſa; potendoſi oſſervare il detto autore, il quale promuove altre quiſtioni su di eſſo.

38. *Rito 29. S'incarica agli Scrivani Fiſcali, venendo loro prodotta denuncia contro di alcuno, di procedere, con notificargliela, e regiſtrarla nel libro del Luogotenente.*

L'altro Rito ventinoveſimo, che leggeſi ſotto l'iſteſſa Rubrica, che *Item, quod teneantur Fiſcales* incomincia, ſtabiliſce, che doveſſero i Fiſcali (intendendoſi in eſſo, non già degli Avvocati del Fiſco, ma bensì degli Scrivani, deſtinati per procedere nelle cauſe fiſcali, detti Scri-

(a) *Pragm. Regn. 11. §. 1. in tit. de offic. Magiſtr. Juſtitiar.*
(b) *Petr. Comment. ſuper Ritib. M. C. in d. Rit. n. 1.*

Scrivani fiſcali) qualora veniſſero loro fatte denuncie contro di alcuno, di procedere, e notificarle a coſtoro, con regiſtrarle nel libro del Luogotenente, che forſe era deſtinato, per notarvi tali denuncie, che conſervavaſi dal detto ſupremo Uffiziale. Indi ſi ſoggiugne in eſſo, che ſieno quei obbligati, *in ultimo peremptorio citationum prædictarum facere interlocutorias, ſeu Capitula conſueta, & non permitti ſub terminos conſuetos*.

Per dilucidazione della prima parte di un tal Rito, deeſi avvertire con Proſpero Caravita (*a*), che s' intende in eſſo, non giachè ricevendoſi dagli Scrivani Fiſcali la denuncia contro di taluno, poſſan ſubito citarlo; ma che prima ſi doveſſe procedere a prenderſi l' informazione del delitto, di cui veniſſe quegli denunciato; la quale dopo di eſſerſi ben conſiderata dal Giudice, dal quale conoſcendoſi, che dalla medeſima ne naſceſſe pruova baſtevole, allor ſi doveſſe il medeſimo citare; e tal citazione chiamaſi nel noſtro Foro la citazione *ad informandam*; la quale diſpoſizione venne dipoi confirmata con Prammatica del glorioſo Imperator Carlo V. (*b*). Per iſpiegar indi l'ultime parole di detto Rito, che l'abbiam traſcritte, ſiccome in eſſo ſi leggono, ci avvagliamo dell' iſteſſa ſpiega, che fu di eſſe diſtintamente rapporta il citato Caravita (*c*): *Tertio not. & in ultimo peremptorio, quod Scribæ fiſcales debent diligenter attendere, quando eſt ultimum peremptorium citationum criminalium, ad hoc, ut non comparentes, fiant contumaces, & condemnentur ad pœnam (ut fieri ſolet) in mandato contentam & alio quatenus juris, ut perpulchrè docet Petr. Foller. in practica in verſ. accuſantur contumaciæ num.* 1., *& ut comparentibus poſſint eo die dari Capitula, ſervatur primum indiminutè, & in eo vigilant ſemper, ſecundum*

(a) *Carav.* 8. *in d. Rit. n.* 1.
(b) *Pragm. Regn.* 37. §. 1. *de offic. Magiſtr. Juſtit.*
(c) *Caravit. loc. cit. n.* 2. *& ſeq.*

vero minimè, & inquisiti, quando comparent, carcerantur; & postmodum labuntur menses (& utinam non anni) priusquàm examinentur; Capitula verò, de quibus Ritus dicit, dantur post eorum examen, quando lis contestatur; adeò quod Causæ in concernentibus favorem Carceratorum ferè immortales redduntur; & in his, quæ contra sunt; quàm ocyssimè dilabuntur. Adverte ad hunc Ritum, quia alia litera cujusdam alterius Rit. quem habeo cum Constit. Regni, dicit facere interlocutorias, non interrogatoria, ut hic dicit; Interlocutoria appellatur illud decretum, quod fit in ultimo peremptorio citationum, quando citatus non comparet, in quo dicitur, & vocato dicto tali, quia nemo comparuit, pro eo fuit reputatus contumax, & condemnatus ad pœnam &c. ut dixi, ut sensus sit, prout jam dixi in princip. istius not. quod Scribæ faciant fieri in ultimo peremptorio istas interlocutorias contra vocatos, non comparentes, seù Capitula pro his, qui forte comparent, de quibus & eorum forma non redeat, lector clarissime vide Follerium in d. pract. in vers. dentur Capitula, quoniam satis plenè loquitur; & ita hunc Ritum intelligendo, dictio seu ponitur diversificativè, & augumentativè, juxta text. in l. si quis, ff. de liber. legat., ut dixi ita in Rit. 11., & istud mihi magis placet; intelligendo autem interrogatoria, punitur expositivè, ut denotet identitatem; prout aliquando sic poni solet, secund. Baldum in practic. in tit. de signific. dictio n. 4., & sic appellantur Capitula interrogatoria, eo quia super eis interrogatur Inquisitus. Salerni die 29. Aprilis 1559.

39. *Rito 30. si vieta di riceversi somma dagli Scrivani fiscali, per le Scritture, che loro dalle Parti si producessero.*

Il Rito trentesimo, che leggesi sotto la stessa Rubrica, che nella edizion di Venezia: *Item quod dicti Officiales* principia; (ma in Prospero Caravita leggesi: *Item quod dicti Fiscales*) stabilisce, che i sovramentovati Scrivani Fiscali non ardissero di ricevere qualunque cosa, che fusse per le scritture, fuorchè per la presentazione degl' Istrumenti, fatta a istanza delle Parti; come ancora per

per le ſignificatorie, intendendoſi, al dir di Caravita (a) *Dic, quod ex ſcriptura, in qua M. C. per viam literæ clauſæ, aut proviſionis apertæ ſcribendo alicui officiali inferiori, ſignificat ei, ideſt denunciat per fidem facit de aliquo incidenti; & è converſo, quando alius Judex inferior facit aliquam ſignificatoriam de aliqua re ipſi M. C.* come ancora per le ſcritture, e per le copie, che ſi danno alle Parti, e per le comparſe, *in ultimo termino* (parole del detto Rito) *dato ad probandum, & de aliis, pro ut conſuetum eſt, & de jure eis permittitur, ut ſupra.*

Per intelligenza di queſte ultime parole oſcure, vagliaci di apportare eziandio la ſpiega, che loro dà l' allegato Caravita. *Secundo quæro, quid eſt, quod Rit. dicit de comparitionibus in ultimo termino dato. Ego pluries ſuper bis verbis cogitavi, & credo, quod Ritus ſit depravatus, & quod vult dicere in ultimo termini dati ad probandum; nam ultimo die termini poſſunt produci acta in vim probationis, abſque aliqua citatione Partis, ut dicit Bald. in l. final. Cod. qui admitt. & Bartol. in l. item illa ff. de conſt. pecun. licet ſi producerentur extra terminum, partis citatio requireretur ſecundum Bald. in l. ſi quando Cod. de teſti. Rom. conſ. 176. col. 2. & Marant. in practic. par. 6. art. 8. num. 35. in noviſ. & Petr. Foller. poſt num. 45. & 46. Verùm ex diſpoſitione Rit. in fin. 241. quando iſta acta erant jam in ipſa Curia in aliqua alia Cauſa, & producuntur in vim probationis alterius Cauſæ, requiritur, quod offeratur comparitio, ſive petitio productiva illorum actorum, de quarum comparitionum copia loquitur iſte Ritus.*

Dipoi intorno tal materia de' diritti, che doveſſero eſigere dalle Parti gli Scrivani per la preſentata delle ſcritture, fu dato altro ſtabilimento con le regie Prammatiche, che a ſuo luogo eſporremo, (b) in cui ſi andò par-

(a) *Caravit. in d. Rit. n. 2.*
(b) *Pragm. Regn. 22. in rub. de offic. Mag. ſtr. Juſtitiar.*

particolarmente dichiarando i Capi particolari, ne' quali poteſſero queſti riſcuotergli.

40\. *Rite 31. ſi ordina agli Scrivani fiſcali di aſſiſtere nell'ora ſolita nel Tribunale, e che nelle cauſe Criminali tutti i Capitoli, e denunciazioni doveſſero farle col conſiglio dell' Avvocato, e del Procurator Fiſcale.*

Il Rito trentuneſimo ſotto la ſteſſa Rubrica, incomincia: *Item quod Fiſcales prædicti*, e ordina, che i detti Scrivani Fiſcali debbano aſſiſtere in eſſa G. C. nell'ore ſolite, e ſtabilite, e che *omnia dicta Capitula, & denunciationes facere, & ſcribere de conſilio Procuratoris, & Advocati Fiſci dictæ Curiæ*.

Fino a' tempi di Proſpero Caravita queſto Rito non ſtava in oſſervanza, riſpetto all'ultima parte; poichè detti Scrivani Fiſcali *abſque conſilio dictant, & ſcribunt eas*; lochè da eſſi in oggi tuttavia praticaſi con pregiudizio della giuſtizia.

41\. *Rito 32. s'incarica a' detti Scrivani di partecipare a' Giudici tutti gli atti, che doveſſe fare il di lor Tribunale.*

Siegue il Rito trentadueſimo ſotto della medeſima Rubrica; che *Item quod teneantur Fiſcales*, principia; ed in eſſo ſi ſtabiliſce, che debbiano i detti Scrivani Fiſcali, ſenza alcuna dimora participare a' Giudici tutti gli atti da farſi da eſſo Supremo Tribunale in tutte le Cauſe, che ſi appartengono al Regio Fiſco.

Queſto Rito, al dir di Proſpero Caravita (a), con molta grazia *ſervatur ad unguem, & quando aliquid faciendum pro Fiſco, & Canes Curiarum reperies iſtos Scribas Fiſcales in domibus Judicum*.

42\. *Rito 33. s'incarica a coloro, che riceveſſero la ſicurtà di parteciparlo ſubito, o nel giorno ſeguente a' Giudici del Tribunale, e ad altri di lui Uſiziali.*

Leggeſi il Rito trentatreeſimo ſotto della ſteſſa Rubrica, che *Item, quod teneantur omnes* principia, ove ſi ſtabiliſce, che ſieno obbligati nell' iſteſſo giorno, o al più tardi nel ſeguente, tutti quei, che ricevono la ſicurtà di parteciparla al Luogotenente (oggi detto Reggente) o a' Giudici, o almeno a un di loro, come ancora all' Erario, cioè al Percettore di eſſa G. C., ſiccome altrove avvertimmo; affinchè ſi poſſa mandare in eſecuzione tutto quello, che ſu di eſſe deve eſeguirſi.

Queſto Rito oggi non è oſſervato; poichè le ſicurtà non ſi poſſono ricevere ſenza l'ordine de' Giudici, ciò, che oſſer-

(a) *Caravit. in d. Rit.*

osservavasi ancora ne' tempi di Prospero Caravita (a); oltredichè rapporta il Reggente Petra (b) ciochè ora si osserva in tal materia, perchè le sicurtà tanto nelle cause Civili, quanto nelle Criminali si prendono da i Mastrodatti Civili, i quali sono obbligati di denunciarle a' Mastrodatti Criminali, cioè quelle, che raggiransi intorno le Cause di tal natura criminale, siccome fu stabilito nella Prammatica di D. Pier di Toledo nell'anno 1532. (c).

43. *Rito 34. Si permette a' Mastrodatti di fare scrivere da i loro Scrivani gli atti, che si fanno nel Tribunale ne' giudizj.*

Il Rito trentaquattresimo sotto della medesima Rubrica, che incomincia. *Item quod in eisdem Curiis*, stabilisce che ne' supremi Tribunali il Mastrodatti possa fare scrivere gli atti *per scriptores suos*, cioè da' suoi Scrivani; non di meno, che sieno essi obbligati di proprio carattere scrivere gl' istrumenti delle sentenze.

Questo Rito è in osservanza in quanto alla prima di lui parte; poichè oggidì i decreti, che si fanno da' Giudici, e tutti gli altri atti giudiziarj si scrivono dagli Scrivani, ma si sottoscrivono da' Mastrodatti.

Intorno poi alla seconda di lui parte, in oggi eziandio le sentenze, che si profferiscono da' Supremi Tribunali si stendano dagli Scrivani, e si soscrivono da' Giudici, da' Segretarj di essi, e Mastrodatti; avvegnachè, avvisa Prospero Caravita (d), che allora sieno tenuti i Mastrodatti di scrivere di proprio carattere le sentenze, qualora da colui, che l'ha ottenuta favorevole, vengano ricercati per futura memoria, di averne copia per atto pubblico.

44. *Rito 35. si proibisce agli Scrivani di ricevere sicurtà senza il permesso de' loro Mastrodatti; e ciò, che dovessero essi praticare, qualora senza quelli la ricevessero.*

Il Rito trentacinquesimo sotto la medesima Rubrica, *Item, quod omnes Subactuarii* incomincia, determina, che non possano i Sottattuarj, cioè gli Scrivani, senza la scienza, e volontà de' Mastrodatti ricevere le sicurtà, e le obbliganze; e in tal guisa ricevendole, sieno tenuti di farle

(a) *Caravit. in d. Rit.*
(b) *Petr. in comment. super Rit. tom. 1. in d. Rit. n. 3.*
(c) *Pragm. Regn. 19. §. 7. in tit. de offi. M g. Justit.*
(d) *Caravit. in d. Rit. n. 6.*

farle regiſtrare nel comune libro, ove tali atti regiſtranſi; come ancora ſieno obbligati di ponerle, e ſcriverle negli atti, intendendoſi ne' proceſſi delle cauſe, per occaſione delle quali ſienſi quelli dati.

Si ſoggiugne indi nello ſteſſo Rito da Proſpero Caravita, che noi ſeguitiamo, avvegnachè nelle edizion di Venezia, come ſeparato ſi legge impreſſo; Che lo Scrittore fiſcale doveſſe ſcrivere tutti i proceſſi, e le cauſe, che ſi apparteneſſero al Fiſco.

Sebbene in detto Rito nella ſua prima parte per la parola *Subactuarii* s'intendeſſe degli Scrivani; nondimeno all'avviſo del Reggente Petra (a) in eſſa G. C. vi ſono dieceotto Sottattuarj, oltre gli Attuarj, detti Maſtrodatti; e così quei, come queſti tengono gli Scrivani ſotto di loro; non pertanto non poſſono far tuttociò, che è permeſſo a coloro, venendoli ſpecialmente proibito di ricever le ſicurtà, le quali debbano penderſi da' Maſtrodatti principali, che nel noſtro Foro diconſi *in Capite*; avviſando ancora il detto Autore, che nemmeno queſti poſſano ricevere le obbliganze, che ſi danno *penes acta* ſenzachè ne abbiano la licenza, e ordine da' Giudici.

Circa di poi all'ultima di lui parte intorno allo Scrittore Fiſcale, ſebbene Proſpero Caravita nulla ne dica; nondimeno crediam noi, che queſti ſi foſſe il Segretario della G. C., o pure qualche Uffiziale, che allora era in eſſa deſtinato, per regiſtrare i proceſſi, e le cauſe, in cui vi entraſſe intereſſe del Fiſco.

45. *Rito 36. Si replica il diſpoſto nel trentaquattreſimo.* Nell'ultimo Rito trentaſeeſimo ſotto della ſteſſa Rubrica, che incomincia, *Item in eadem Curia*, ſi ſtabiliſce lo ſteſſo del Rito trentaquattreſimo di ſopra eſpoſto, che il Notajo degli atti, detto Maſtrodatti, poſſa fare ſcrivere da' ſuoi Scrivani gli atti, che ſi fanno ne' giudizj; con che ſien tenuti eſſi ſolamente di ſcrivere di proprio carattere i decreti delle ſentenze.

Que-

(a) *Petr. loc. cit. in d. Rit.*

Questa duplicità di Riti nasce dall'istessa origine altrove da noi avvisata.

Il Rito trentasettesimo leggesi sotto della Rubrica : *Quod Magistri Actorum scribere non tenentur in sententiis, nisi diem manu propria* Incomincia : *Item servat ipsa Curia , quod Magister Actorum* , e stabilisce in esso con parole barbare , e oscure , che il Mastrodatti della G. C. , o almeno colui , che in suo luogo in quella risiede, fosse obbligato di suo proprio carattere notare il giorno, in cui da quel Supremo Tribunale si profferissero le sentenze diffinitive; come quello, in cui queste in esso si leggessero; senza che venisse obbligato di notarvi, nè il mese, nè l'anno ; indi lo stesso si replica con diverse parole; rimettendosi a ciò, che era disposto all'altro Rito in appresso , ove trattavasi delle sicurtà ; ma dipoi questo non si legge ; onde crediamo , che vi era negli antichi originali di tali Riti , che si conservavano dalla G. C. , che poi da' loro Compilatori si sconvolsero. 46.

Rito 37. Si ordina a' Mastrodatti di solamente porre di loro carattere il dì in piedi delle sentenze, che si proferissero dal Tribunale, come l'altro, in cui quelle in esso si leggessero.

Questo Rito fin da' tempi di Prospero Caravita non era in osservanza , poicchè , per avvalerci delle sue parole ; *Judices nec legunt integrè totas sententias (ut juris esset) nec etiam illa verba condemno , vel absolvo , juxtà Consuetudinem Italiæ ; sed solum eorum ordinatione scribuntur , & post (etiam ipsis absentibus) per Actuarios intimantur Partibus , vel earum Procuratoribus , & in earum calce scribitur per eosdem Actuarios , lecta , lata supradicta sententia tali die , talis mensis , anno tali : Nisi sententia esset civilis , & procederetur in contumacia , quoniam tunc Curia sedente , legeretur per Actuarium ; aut esset sententia forjudicationis , quæ similiter Curia sedente per ipsum Judicem hebdomadarium criminalem legi solet , & debet .* E in oggi le sentenze , che si profferiscono da' supremi Tribunali, si registrano da' Segretarj , indi si stendono dagli Scrivani *la lecta lata* ; e nella G. C. della Vicaria si firmano da' Giudici , e nel supremo Tribunale

e da Carlo I. di Angiò in un suo Capitolo *(a)* di sopra esposto, e venne poi confirmato dalle grazie concedute a questa Città dal Re Ferdinando di Aragona, e dal glorioso Imperator Carlo V., riferite dal Reggente Petra *(b)*, che a suo luogo esporremo.

Siegue il Rito quarantesimo sotto della Rubrica: *Quod incarceratus propter crimen non liberetur, nisi post conclusionem, etiamsi allegetur ejus ignorantia*, che incomincia. *Item quod si procedatur*, e in quello si stabilisce, che se dalla G. C. si procedesse *ex officio*, che vuol dire in italiana favella, da se a sola istanza del Fisco, contro di alcuno, o uomo, o donna, che fosse, che si ritrovasse di già carcerato, e costasse del di lui delitto, se bene si fosse fatto l'atto, che dicesi *ad publicandum* nel termine datoli alle difese; non perciò si potesse dal suo Avvocato chiedere, che fosse egli scarcerato, nel dire di essersi in termine provata la di lui innocenza, se non qualora si fosse già fatto l'atto, che dicesi *ad concludendum*, con cui restasse il processo compiuto.

49. Rito 40. Si proibisce a' Giudici lo scarcerare i Rei incarcerati, se non dopo fatto l'atto della Conchiusione del termine datoli alle difese, qualora da quest costasse della di loro innocenza.

Non ci stendiamo su la sposizione di questo Rito, avendone diffusamente ragionato, allorchè sponemmo i Capitoli di Carlo di Angiò *(c)*; qualsia la pratica, che oggi osservasi in tal punto ne' nostri Tribunali.

Leggesi di poi il quarantunesimo Rito nella Rubrica: *Detinetur Inquisitus, si incipit costare*, che *Item, si accusetur aliquis* principia; e in esso si stabilisce, che debba incarcerarsi dalla G. C. quello, che venisse accusato di qualche delitto, o che contro di lui si procedesse da quella *ex officio*, subito che per la deposizione di un testimonio di veduta, o pure per fama pubblica, quello in parte costasse, e la qualità della di lui persona fosse provata; nondimeno ciò dovesse aver luogo in quei casi, in

50. Rito 41. Si ordina alla G. C. d'incarcerare quei, qualora da un testimonio di veduta, o per fama pubblica apparisse del di loro delitto; purchè fosse tale, che dovessero essi esser sottoposti a tortura.

(a) *Istor. delle Leggi, e Magistrati tom. 2. lib. 11. n. 63.*
(b) *Petr. Comm. in Rit. M. C. Vicaria in eod. Rit. n. 1.*
(c) *Istor. delle leggi, e Magistrati tom. 2. lib. 2.*

in cui da esso supremo Tribunale si dovessero sottoporre a tortura i Rei.

Intorno a qesto Rito, ci rimettiamo a quello, che dicemmo nella sposizione del sopradetto, non lasciando di soggiugnere ciò, che parlando de' suoi tempi, disse Prospero Caravita (a), che allor si praticava: *Attamen ipse Ritus est in viridi observantia; & quandoque ex minoribus indiciis carcerantur, & detinentur Inquisiti, etiamsi offerant fidejussiones, prout judici, attenta qualitate causæ, & personæ meliùs visum fuerit, adeo quod hodie in Regno nedum servatur iste Ritus; verùm etiam, & plusquàm ipse ordinet*: Tantocchè il Reggente Petra (b) su dello stesso Rito così dice: *Hodiernus autem usus Judicis arbitrio hæc omnia remittit*.

511

Rito 42. Si proibisce a' Servienti della Corte, di ricevere danajo da coloro, che incarcerano, o per qualunque esame, o esecuzione per ordine della G. C.

Siegue il Rito quarantaduesimo sotto della stessa Rubrica, che *Item quod Servientes* incomincia; e in quello si stabilisce, che i Servienti della Corte, e i Notai, intendendosi de' Mastrodatti criminali, non possan ricever nulla da coloro, che incarcerano per ordine di detta G. C. nè per qualunque esame, o esecuzione, che facciano contro chiunque si sia; sottoponendo i Controvenienti alle pene arbitrarie da stabilirsi dalla predetta G. C.

Questo Rito sembra, che venisse maggiormente a dichiarare ciò, che era stabilito ne' Capitoli del Regno (c); Su di quello concordemente conchiudono i di loro Spositori, che ciò debba aver luogo, qualora le carcerazioni, o le esecuzioni sieguono *ex officio* per ordine del detto Tribunale; nondimeno seguendo ad istanza delle Parti, possano essi ricevere le somme stabilite dalle Regie Prammatiche nelle Pandette, che a suo luogo, secondo l'ordine de' tempi, in cui sono state pubblicate, le andremo sponendo: ma volesse pure il Cielo, che fussero que-

ste

(a) *Caravit. in d. Rit. n. 4.*
(b) *Petr. comm. super Ritib. tit. 1. in d. Rit. n. 4.*
(c) *Istor. delle Leggi, e Magistrati tom. 2. lib. 11. n. 101.*

ſte puntualmente oſſervate; avvegnacchè ſempre mai i noſtri Principi ne aveſſero incaricata l' oſſervanza.

L' altro Rito quarantatreeſimo, che leggeſi ſotto la ſteſſa Rubrica, che *Item quod Carcerarius* incomincia, in eſſo ſi ſtabiliſce, che i Carcerieri non poſſano ricever nulla da i Carcerati, che non pernottino nelle Carceri; e pernottandoci, debbiano ſolamente eſiggere da coloro grana diece, giuſta il diſpoſto ne' Capitoli del Regno; non abbiam potuto mai indagare, quando tal moneta foſſe nel Regno incominciata a correre, non ritrovandoſi di eſſa fatta menzione, nè in Dufreſne, nè nel Vergara nel ſuo appurato Trattato delle monete del Regno. (a)

52. *Rito 43. Si vieta a' Carcerieri di ricevere danajo da' Carcerati, qualora non pernottaſſero nelleCarceri.*

Si volle ſentire in queſto Capitolo di quello del Re Carlo II., altrove da noi eſpoſto; nondimeno dopo con le Regie Prammatiche fu ſtabilito le quantità, che doveſſero i Carcerieri da' Carcerati eſiggere; ma vagliaci il dire con il Reggente Petra (b) *Utinam, & Ritus, & rei veritas id temporis ſtaret; & quæ a Regni Capitibus præſcribitur Cuſtod'bus ſumma ea dumtaxat exigeretur, & nova miſeris vectigalia privata auctoritate ipſi minimè imponerent, cum interim cuſtodiæ eo crudeliores experiantur catenas, quo carius emunt.*

Leggeſi il Rito quarantaquattreſimo, ſotto della Rubrica *de cautelis recipiendis a captivis, quando liberentur*, che *Item ſervat ipſa Curia, quod quando liberatur* incomincia; e in quello figurandoſi il caſo, che ſe mai taluno foſſe da detto ſupremo Tribunale liberato in giorno feriato, in cui non poteſſe congregarſi, e perciò quegli doveſſe in eſſo ritornare di nuovo in altro giorno non feriato, per dar la ſicurtà, la quale non ſi potea in tal giorno della ſua eſcarcerazione ricevere, ſi ſtabiliſce il modo, che doveſſe tenerſi, acciocchè quegli adempiſſe a tale obbligo, cioè, che il Reggente della Corte del Vicario, perchè

53. *Rit. 44. Si dà la norma, che dovea praticarſi nella Corte del Vicario, qualora in giorno feriato ſi liberava taluno dalle Carceri, con conſegnarſi ad altro, che diſſe la ſicurtà di preſentarlo a ogni ordine del detto Tribunale.*

(a) *Idem loc cit. lib. 12. n. 43. & n. 147.*
(b) *Petr. Comment. ſuper Rit. tom. 1. in d. Rit. n. 1.*

di questa ragionasi, per eſſervi ivi quello, come di ſopra dimoſtrammo, *perſonaliter aſſignet*, parole del Rito, *per clamidem liberandum aliquibus vel alicui pro captivo*. Intendendoſi, che doveſſe il Reggente conſignar per la veſte, ſecondo oſſerva Proſpero Caravita, (a) quegli che ſi liberava a una, o a più perſone, le quali doveſſero promettere di preſentarlo nel primo dì giuridico in eſſa G. C., per dare la detta ſicurtà, ſottoponendoſi eſſi, in caſo di controvenzione alla pena, che lor veniſſe dal detto Reggente a ſuo arbitrio impoſta, cioè per ragion di eſempio, di cento once, e che ſe ne doveſſe ſtipulare pubblico iſtromento di tal conſegna tra eſſo Reggente, che come Uffiziale, e perſona pubblica interveniſſe in quello in nome di detta G. C., e colui, al quale foſſe un tal Uomo conſegnato, nel quale ſi aveſſe a regiſtrare una tal conſegna, e la pena, o maggiore, o minore, giuſta la qualità del delitto, a cui ſi foſſe quegli obbligato, nel caſo di controvenzione; con che doveſſe il medeſimo nel primo giorno giuridico volontariamente preſentare il detto Uomo conſignatoli, preſſo gli atti, cioè nella Banca, di detta G. C. ogni qualvolta ne veniſſe dalla medeſima richieſto.

Queſto rito è in oſſervanza nella G. C., all' avviſo del Reggente Petra; poichè ſpeſſiſſimo avviene, che dal detto Tribunale ſi liberano i Rei carcerati, con conſegnarli ad altri, i quali ſi debbiano obbligare di eſibirli ad ogni di lui ordine; ben vero in oggi non ſi pratica un tale iſtromento pubblico di conſegna, ſecondo ſi ſtabiliſce in detto Rito, ma di eſsa ſe ne forma un'atto dal Maſtrodatti della Cauſa; potendoſi oſservare il detto Petra, e Proſpero Caravita, intorno ad altre rifleſſioni, che fanno ſu di tal Rito.

154. Rito 45. S'incarica al Percettore de' proventi Fiſcali, di

Il Rito quarantacinqueſimo leggeſi ſotto alla Rubrica; *De Ærario, ſeù Perceptore proventuum*; Si ſtabiliſce,

(a) *Caravit. in d. Rit. n. 1. e 3.*

lisce, che l'Erario, da noi detto Percettore de' proventi Fiscali, debbia formare un libro, in cui distintamente, e chiaramente sia obbligato di registrare, non solamente i detti proventi, ma tutti gli atti, da' quali possa provenir vantaggio al suo Tribunale: Questo Rito è in osservanza.

registrare questi in un libro; come ancora tutti gli atti, da cui ne provenisse vantaggio al suo Tribunale,

Leggesi dipoi il Rito quarantaseesimo sotto della Rubrica *de jurisdictione, & cognitione M. C.*; ma devesi quì avvisare, che egli è una Costituzione, o sia legge stabilita dalla Regina Giovanna II. siccome chiaramente si desume dal suo tenore; tantoppiù, che dopo di detta Rubrica, vi si vede l' altra di lei peculiare, che è un sommario di ciò che in quella si contiene, leggendosi; *quod omnes Regnicolæ, vel habitantes in Regno, compellantur ad M. C. Vicariæ, non obstante privilegio ejus concesso*. Incomincia una tal Costituzione, o sia Capitolo, *In primis cum non humana*; e dopo di essersi in quello dalla Regina esaggerato, che volendo ella appigliarsi, non solo alle disposizioni umane, ma divine, con le quali viene ordinato, che nell' amministrazione della giustizia non si debba fare eccezione delle qualità delle persone, dovendo esser tanto giudicato il Grande, che il Piccolo; laonde perchè si vegga esser questa legge di detta Regina, rapportiam le proprie parole, *de certa nostra scientia, motuque proprio, matura nostri consilii deliberatione*; stabilisce ella, e ordina, che tutti i Principi, Duci, Conti, e Baroni, e tutti gli altri abitanti di questo Regno, di qualunque stato, grado, condizione, dignità, e preeminenza si fussero; come ancora le Università delle Città, Terre, e Castelli, di ogni altro luogo di esso Regno, come ancora i di lor particolari Uomini, e tutti i Vassalli, e persone, che permanessero in dette Città, Terre, Castelli, e Luoghi, potessero esser convenuti, accusati, e tirati, e chiamati, tanto in essa G. C., quanto nell' altra del Vicario, chiunque fusse, che volesse in esse convenire, e tirargli; con che potessero detti due supre-

55.
Rito 46. Si ordina a tutti gli abitanti del Regno, che chiamati, o accusati nelle due supreme Corti, dovessero in esse comparire.

supremi Tribunali procedere contro di coloro, o per accusa, o per dinuncia, o *ex officio*, siccome veniva stabilito dalle Costituzioni, e Capitoli del Regno, senzachè si potessero avvalere di qualunque specie di privilegj, e indulti, che si trovassero godendo le dette Università, e Uomini, e ognun di loro di non esser tirati, e convenuti in essi supremi Tribunali per concessioni, che ne avessero ottenute dalla chiara memoria del Re Carlo III., e dalla Regina Margherita, e da Ladislao, che fu fratello di essa stessa Regina Giovanna; come ancora dagli altri antecessori Re di questo Regno, senzachè potessero neppure essi allegar pretesto di essere stati loro tali privilegj accordati *pro statu Reipublicæ*, avvalendoci delle proprie parole della Costituzione; *& motu proprio*, *& considerationibus*, *aliis quibuscumque concessis cum quibusvis clausulis derogatoriis*, *etiamsi de illis*, *vel aliqua ipsarum esset hic de verbo ad verbum expressa mentio*, *& notitia facienda*; espressamente dichiarando, che tutti detti privilegj, e indulti di certa sua scienza, e moto proprio, e con matura deliberazione del suo consiglio annullava, e rivocava; eccettuandone solamente da tal sua legge i suoi famigliari, commensali, e domestici, e che attualmente dimorassero al di lei servigio, i quali non potessero essere astretti a comparire ne' detti due supremi Tribunali.

Questa Costituzione, o sia legge della Regina Giovanna venne ad ampliare maggiormente la giuridizione della G. C., e per conseguenza a correggere la Costituzione di Federigo II., altrove nel 2. tomo da noi posta (*a*), in cui da questo Principe venivan distinte le cause, nelle quali direttamente dovea il Tribunale della G. C. procedere; poichè in tutte l'altre, o fossero civili, o criminali, ordinò egli, che dovessero gli Attori convenire i Rei innanzi a' Giudici del di lor domicilio; ed indi

(a) *Istoria delle leggi*, *e Magistrati del Regno di Nap. tom. 2. lib. 7. num. 47.*

di in caso di gravame fusse lor permesso in detto supremo Tribunale ricorrere: dipoi dal Re Ferdinando di Aragona nell'anno 1488. con sua Prammatica, (a) che a suo luogo esporremo, sembra, che di nuovo avesse egli questa Costituzione rinovata; poichè ordinò, che nella prima istanza dagli Attori si dovesse convenire la gente innanzi a' Giudici di lor domicilio; oltredicchè per la giuridizione generalmente conceduta a' Baroni, ancora a di lor riguardo, non possono i di loro Vassalli esser convenuti, se non se innanzi a i Giudici delle di loro Corti; e per quei Baroni, che godono il privilegio delle seconde cause, eziandio nel caso del gravame de' decreti di coloro, devesi ricorrere innanzi a' Giudici, che per la di lor cognizione da essi destinansi.

Nè deesi tralasciare di avvertire con Prospero Caravita (b), che sebbene una tal legge di detta Regina Giovanna, corriggendo la Costituzione di Federigo II., avesse ampliata la giuridizione della G. C., e dell' altra del Vicario; nulladimanco la venne in parte a restrignere, a riguardo di aver sottratti da quella i domestici del Principe, quandochè per la detta Costituzione venivano alla medesima sottoposti; però per la Costituzione pubblicata a' 18. Marzo 1738. dal Re Nostro Signore nel primo §. è stato disposto, che le cause, che non eccedessero la picciola somma, dovessero nelle Regie Udienze terminarsi, per ovviare le spese de' poveri litiganti, a dover essere astretti di venire a patire ne' Tribunali di Napoli.

Siegue dipoi sotto della Rubrica di una tal legge un' altra di lei parte, che numerasi per lo Rito quarantasettesimo, e in essa si dichiarano distintamente le particolari cause, in cui potesse l'una, e l'altra Corte procedere. Incomincia *Item quod Curiæ ipsæ, & quælibet ipsarum*, 56. *Rito 47. Si descrivono altre preminenze che si concedono alla G.C. della Vicaria.*

(a) *Pragm. Regn. 2. in tit. ubi de delicto quis conveniri debeat.*
(b) *Caravit. Comment. in Rit. M.C. in d. Constit. n. 17.*

rum, e stabilisce, che quei supremi Tribunali, e ciascuno di loro, potesse conoscere *de guerra mota* (intendendosi delle private guerre, cioè de' duelli, o pure degli azzuffamenti) del privato carcere, e di tutte l'altre pene fiscali; e che non potesse essere ammesso in tali supremi Tribunali niun delatore di somiglievoli delitti, senzachè si obbligasse sotto certa pena di provar quelli, e di proseguire le accuse; e lo stesso dovesse aver luogo per colui, che qualche azione fiscale lor dinunciasse, dovendosi far da coloro tale obbligo coll'Avvocato, e Proccurator Fiscale.

Egli non ha dubbio, che quegli, che muove guerra particolare a un'altro, fu dalle leggi Romane a gravissima pena capitale sottoposto, stabilita dalle leggi dalle dodici Tavole, rapportate dal giureconsulto Marciano (*a*); e così parimente venne alla stessa disposizione soggettato colui, che tenesse il privato carcere, in cui racchiudesse a suo piacere la gente, siccome si dispose chiaramente dall' Imperator Zenone (*b*); laonde e l'uno, e l'altro delitto, come pubblico, vien permesso ad ognuno denunciarlo; siccome ancora le pene fiscali; poichè queste, al savio riflettere di Prospero Caravita, tra le regalie vengono annoverate (*c*) *Et in Regno isto per C. Reg. contra effrænatas, pœnæ fiscales, earumque compendia, dicuntur esse de regalib. c. 1. quæ sint regalia; in tantum, quod si statutum, vel lex faciat mentionem de pœna pecuniaria, & non dicat cui sit applicanda, ea non alii, quàm Regio Fisco applicatur, ut dicit Bart. in l. agraria ff. de term. mo. & Afflict. in d. c. 1. in ver. pœnarum in principio. Et nedum dicuntur esse de Regalibus compendia pœnarum, quarum appellatio de pœna certa, tam personali, quàm pecuniaria intelligitur.*

Deesi

(a) *L. 3. ff. ad l. Jul. Majest.*
(b) *L. unic. Cod. de privat. carcerib.*
(c) *Caravit. in d. Rit. n. 4.*

Deesi però avvertire sù di tal Rito, che fin da' tempi del Reggente Tappia *(a)* non veniva osservata la pena, che in esso s'ingiugne a coloro, che promovendo le accuse, non le provassero, o non le proseguissero; e piacesse pure al Cielo, che fusse una tal disposizione nel suo vigore; poichè non verrebbe per lo più la povera gente bersagliata da' malevoli, che senza aver commessi simili delitti, o per inimicizia, o per iniquità, ne viene accusata; vero però si è, che dal Re N. S. nel *num.* 9. §. 4. di detta Costituzione si è proccurato di dar riparo, per le dinuncie, che soglion farsi nella Regia Camera, acciocchè nelle medesime non si usi frode.

57. *Rito 48. In cui si ordina, che risedendo fuora detti Supremi Tribunali, non si possa procedere in qualunque causa, o sia civile, o criminale dalle Corti inferiori.*

Leggesi il Rito quarantottesimo, o sia altra parte di tal legge, sotto della medesima Rubrica, che *Item, quod Curia ipsa, & qualibet ipsarum* incomincia. In esso determinasi, che i detti Supremi Tribunali, e ciascuno di loro, mentre risiedessero fuora della Città di Napoli, potessero conoscere ivi di qualunque specie di causa civile, o criminale, ovunque si fosse commesso il delitto; e che s'intendesse quella dalla contestazione del litigio, e non altrimenti; con che dovessero que' Supremi Tribunali continuare in esse a procedere, ancorchè nel di lor ritorno in questa Capitale non fossero terminate; sospendendo eziandio ogni giuridizione, o sia civile, o criminale alle Corti de' luoghi, in cui andassero detti Supremi Tribunali a risiedere, purchè da' medesimi non venisse loro permessa di esercitarla; e chiaramente si avvisa, che una tal disposizione sia parte di tal legge della Regina Giovenna II.; poichè ragionasi in essa con termini imperativi; oltredichè parlandosi di giuridizione, questa solo si appartiene al Principe (che n'è il fonte, da cui tutte derivano), di accrescerla a uno, e mancarla a un'altro; nè ci trattteniamo di ragionar su di esso, poichè il Supremo Tribuna-

 le

(a) *Tapp.jus Regn.tom.2.in Rubr.de offic.Magistr.Justit.in dict.Rit.*

le della G. C., col correr del tempo, non ha ſoluto giammai partirſi dalla Città di Napoli; ſiccome parlando de' ſuoi tempi, Proſpero Caravita atteſta (a); nondimeno il Reggente Petra (b) non laſcia di dire, che quello in oggi ritiene ancora una tal preeminenza, qualora tutto unitamente per qualche affare deve in qualche luogo traſportarſi.

Intorno poi a ciò, che diceſi in tal Rito, o ſia legge, che s' intende incominciare il giudizio dalla conteſtazion della lite, oggi neppure ciò è in oſſervanza nel noſtro Regno; poichè per la Prammatica del Re Ferdinando I. di Aragona (c) vien abolito ciò, che dal diritto Romano ancor fu ordinato (d), poichè in eſſa ſi ordina, che non debbiaſi ne' giudizj procedere con tali ſolennità; ma ſoltanto averſi la mira alla verità de' fatti.

Sieguono in appreſſo altri Riti, ſotto alla Rubrica, *Idem antiquitas*, ove ripetonſi quaſi le ſteſſe coſe negli altri di ſopra determinate; laonde vogliam credere, che fuſſero eſſi ſtati inſeriti nella ſteſſa legge dalla Regina Giovanna II., per iſpiegar più diſtintamente l'autorità di un tal Supremo Tribunale; e vi fecero precedere una tal rubrica, perchè ſi avviſaſſe, che quei da tempi antichi erano in oſſervanza in que' Supremi Tribunali.

58. *Rito 49. Si ordina, che tanto la G.C. della Vicaria, quanto la Corte del Vicario poſſa conoſcere gli eccesſi dagli Ufiziali, delinquẽdo nell'eſercizio de' loro uffizj.*

Il Rito adunque quarantanoveſimo, per ſeguir l'ordine di numerare ſerbato dal Caravita, che è il primo ſotto di tal Rubrica, incomincia, *Item, quod Curia ipſa, & qualibet ipſarum*, e determina, che tanto il Tribunale della G. C., quanto l'altro del Vicario poteſſe conoſcere degli eccesſi degli Uffiziali degli altri luoghi ſolamente, allora quando delinqueſſero nell'eſercizio de' loro uffizj. Queſto Rito è oggi in oſſervanza; ed il Tribunale della

(a) *Caravit.in d.Rit.n.1.*
(b) *Petr.in Comment.ſuper Rit.M.C.in d.Rit.n.2.*
(c) *Pragm.1.in tit.de judic.*
(d) *In tit.Cod.de lit.conteſt.*

la G. C. non ſolamente riconoſce de' delitti, che ſi commettono in tal caſo dagli Uffiziali Regj; ma ancora di que' deſtinati da' Baroni ne' di loro feudi (*a*); e con tuttochè Capece foſſe ſtato di contrario ſentimento, nulla però di manco il Conſiglier de Bottis (*b*) rapporta, che tanto nella G. C. della Vicaria, quanto nel S. C. a di lui relazione non era ſtata l'opinione di Capece ſeguitata; e Proſpero Caravita (*c*) va minutamente, e con dottrina eſaminando le ragioni, per cui non poſſano i Baroni punire in tali caſi i di loro Uffiziali: ſolamente riceve limitazione un tal Rito per quei Uffiziali, i quali per altre particolari leggi, o privilegj vengano ad altri Tribunali ſottopoſti.

59. *Rito 50. Si ordina, che l'iſteſſo Tribunale della G. C. poſſa riconoſcere delle cauſe feudali.*

Siegue ſotto la ſteſſa Rubrica il Rito cinquanteſimo, che incomincia, *Item, quod Curia ipſa, & qualibet ipſarum cognoſcant*; e in eſſo determinaſi, che l'uno, e l'altro Tribunale abbian la facoltà di riconoſcere: *Tam* (ſono proprie parole del Rito, per la ſpiega, che dovremo farne) *de toto feudo, quam de quacumque particula Caſtri, vel alterius feudi quaternati, & quota, etiam tranſeunte ad tripondium; de feudis verò non quaternatis, vel ſingulari re feudi quaternati, Curia ipſa etiam ex privilegio non cognoſcat*. Per *feudi non quaternati* s'intende di quei detti comunemente *ruſtici*, perchè non ritrovanſi deſcritti ne' Regj Quinternioni; nè i Baroni ne pagano adoa, nè rilevj, onde ſono poderi atti a coltura, e a paſcoli.

Per le altre parole dipoi, *vel ſingulari re feudi*, deve ſentirſi, per cagion di eſempio; ſe mai naſceſſe in un feudo la controverſia circa di un corpo particolare del feudo, come ſe ſi trattaſſe di un' Oſteria, di un Boſco, o di altri minuti particolari corpi di quello; deeſi però quì avvertire, che ſebbene ſi dica in queſto Rito, che non poſſa

(a) *Capyc. deciſ. 27. n. 11.*
(b) *De Bottis in annot. ad d. Rit.*
(c) *Caravit. in d. Rit. n. 8. & ſeqq.*

la G. C. procedere in tali piati ; ciò ſi deve intendere ; che non foſſero queſti addetti particolarmente alla di lei giuridizione, perchè di eſſi ne ſtava queſta rimeſſa per le Coſtituzioni del Regno a' Giuſtizieri delle Provincie (a); nondimeno avviſa Proſpero Caravita, che non per tal diſpoſizione foſſe ſtato privato il detto Supremo Tribunale di conoſcere cumulativamente di ſimili cauſe ; però egli ſteſſo avviſa, che dopochè il Re Alfonſo iſtituì il Supremo Tribunale del S. R. C., pure gli paſsò per diſpoſizione del Re Ferdinando di Aragona quell' ampla giuriſdizione, che prima avea la G. C., ſiccome trovaſi regiſtrato nelle noſtre Prammatiche ; avvegnachè dal Reggente Petra (b) nelle eſpoſizioni di tal Rito, ſi va eſaminando, ſe con tali leggi privativamente nel Tribunale del S. C. ſia una tal giuriſdizione paſſata, o pure ſi debbia intendere, che cumulativamente con eſſo la G. C. la goda ; nondimeno nelle cauſe feudali, in cui vi è intereſſe del Regio Fiſco, ſi procede nel Tribunale della Regia Camera.

60. *Rito 51. Si ordina l'iſteſſo, che fu determinato nel Rito 49.*

L' altro Rito cinquantuneſimo, che dopo leggeſi ſotto la ſteſſa Rubrica, che *Item quod, Curiæ ipſæ, & quælibet ipſarum cognoſcant* comincia, ripete ciocchè nell' altro quarantanoveſimo avviſammo ſtabilito, e nell' altro ſeſſantuneſimo di bel nuovo ſi ritorna ad ordinare; dal che ſi avviſa, che ſenza buon' ordine, e criterio fu una tal compilazione da' di lei Compilatori formata; poichè dovendo eſſi rapportar queſto Rito, tra gli altri che furono annoverati in una tal legge della Regina Giovanna, potevano tralaſciare, di traſcriverlo prima ſeparatamente.

61. *Rito 52. Si ſtabiliſce, che la G. C. della Vicaria riconoſca le cauſe delle appellazioni da' Tribunali inferiori.*

Leggeſi dipoi l' altro Rito cinquantadueſimo, che ancora *Curiæ ipſæ, & quælibet ipſarum cognoſcere* principia; e in eſſo ſi ſtabiliſce, che i detti due Supremi Tribunali doveſſero conoſcere immediatamente delle appellazioni, e delle nullità di tutti i proceſſi de' Giudici inferiori, an-

cor-

(a) *Iſtor. delle Leggi, e Magiſtr. tom. 2. lib. 8. n. 39.*
(b) *Petr. in Comment. ſuper Rit. M. C. Vicariæ in d. Rit. n. 3.*

corchè si fussero formati da' Giudici, Uffiziali de' Prelati delle Terre delle Chiese, che queste avessero avuto in feudo dalla Regia Corte, o da altro Principe temporale.

Si stabilisce in tal Rito lo stesso, che fu determinato dall'Imperadore Federigo II. nelle sue Costituzioni del Regno (*a*). Per l'ultima di lui parte, egli non si rivoca in dubbio, che i Prelati, e le Chiese ancora per diritto Canonico non godano niuna esenzione per gli litigj, che nascono intorno a' feudi, che posseggono per concessioni regali, lo che oggi è in osservanza; tanto più, che ciò espressamente fu stabilito nel *cap.* 19. nell'Investitura data da Clemente IV. al Re Carlo I. di Angiò (*a*), potendosi di poi su di tal punto osservare gli Spositori di questo Rito, che varie altre quistioni promuovono.

Siegue in appresso il Rito cinquantatreesimo nella medesima Rubrica, che *Itemque in Curiis ipsis Magister Justitiarius* incomincia. In esso si stabilisce, che possa il gran Giustiziero, o il suo Luogotenente giudicare, e decidere de' litigj, almeno con uno de' Giudici; ma ordinariamente con due, che si ritrovassero in detti Tribunali. 62. *Rito 53. Si stabilisce, che possa il Reggente della G. C. decider le cause con uno, o due de' Giudici.*

Non ci fermiamo su di questo Rito, poichè al presente non ha egli più luogo; poichè nella G. C. della Vicaria criminale sono otto quei, che v' intervengono, comprendendovi i Giudici, e i due Consiglieri Capi di Ruota; rimettendomi alle varie quistioni nate su di tal Rito, che vengono esaminate da Prospero Caravita, e dal Reggente Petra.

Il Rito cinquantaquattresimo sotto la medesima Rubrica, che *Item, quod nulla alia*; stabilisce, che niun' altra, fuorchè la G. C. possa, e vaglia conoscere della presentazione degl' Istromenti, e intorno alle interrogazioni, che debbon farsi su di essi, qualora si volessero dalle Parti liquidare; onde circa tali materie si debbia osservare il Rito di essa G. C. di sopra rapportato. 63. *Rito 54. Si stabilisce, che nessun' altro Tribunale, fuorchè la G. C. possa conoscere della presentazione degl' istrumenti.*

Su

(a) *Idem tom. 2. lib. 10. n. 65.*

Su di questo Rito deesi osservare, e Prospero Caravita (a), e'l Reggente Tappia (b), come ancora il Reggente Petra (c), i quali a disteso esaminano la controversia, se una tal preeminenza fosse solo privativamente alla G. C. conceduta; nondimeno Tappia, e Petra provano, che per una generale, e stabile Consuetudine in tutto il Regno, tanto nelle Corti Regie, quanto nelle Baronali si procede in simili cause di liquidazione d'istromenti, riferendo entrambi decisioni del S. R. C., in cui venne ciò determinato.

64. *Rito 55. Si ordina, che il Capitano della Città di Napoli non possa intrometterfi nelle cause puramente civili.*

Siegue il Rito cinquantacinquesimo sotto la stessa rubrica, che *Item, quod Capitaneus* incomincia, e stabilisce, che il Capitano della Città di Napoli non possa conoscere, nè intrometterfi nelle cause puramente civili.

Questo Rito vien replicato nel trecentoduesimo, che a suo luogo sporremo, e da essi maggiormente confermasi ciò, che nel principio della di loro sposizione osservammo, che tuttavia a' tempi della Regina Giovanna era divisa la Corte del Capitano di Napoli dall' altre due Supreme Corti; benchè col tratto de' tempi furono tutte e tre in un solo corpo unite.

65. *Rito 56. Si ripete l'istesso, che fu disposto nel Rito 47.*

Nel Rito cinquantaseesimo: *Item, quod ipsa Curia cognoscat*; si ripete l'istesso, che avvisammo disposto nel quarantasettesimo; laonde non ci prendiam la briga di ripeterlo; dal che sempreppiù si avvisa con quanto criterio fu una tal compilazione de' Riti formata; poichè i di loro compilatori, qualora voleano in questo luogo rapportarlo, secondo che in detta legge della Regina Giovanna erano annoverati, non doveano prima separatamente trascriverlo.

66. *Rito 57. Si stabilisce, che in esso Tribunale*

Siegue dipoi sotto la medesima Rubrica il Rito cinquantasettesimo, che *Item in Curia ipsa non moventur*, inco-

(a) *Caravit.in Rit.M.C.d.Rit.n.1.*
(b) *Tapp.jus Regn.lib.2.de Offic.Magist.Justit.in d.Rit.*
(c) *Petr.super Rit.M.C.in d.Rit.& seqq.*

incomincia, e in esso stabiliscesi, che in detto Supremo Tribunale non possan promuoversi le cause contro della Regia Corte, o contro del di lei Proccuratore, senza comandamento del Principe.

della G. C. non possano promuoversi cause contro della Regia Corte, e contro del di lei Proccuratore, senza il comandamento del Principe.

Gia noi nel corso di quest'Opera, sponendo la Costituzione del Regno, e di Guglielmo I. Normanno, abbiam dimostrato, che anticamente le cause, in cui vi era l'interesse della Regia Corte, si appartenevano a' Maestri Camerarj delle Provincie; e che qualora eran di grave momento, dovean questi participarle al Principe, e senza il di lui mandato non potessero ingerirvisi; nondimeno dopo che fu stabilita la Regia Camera della Sommaria al dire di Prospero Caravita (a), *Dispositio istius Ritus hodie non est necessaria, quia neque mandato, neque cum eo M.C. cognoscit causas inter Fiscum, & privatum; sed Regia Camera Summariæ, cujus peculiare officium in hoc consistit, ut idem Dom. Frec. latè ponit in præalleg. tit. de offic. Magni Camerarii n. 3.*

67.

L'altro Rito cinquantottesimo, che siegue nella medesima Rubrica, che *Item de donis Curiæ* incomincia, sembra che sia una seguela del primo; poichè in quello si vieta alla G. C. senza speciale ordine del Principe, di procedere nelle cause, che si promovessero intorno le robe da quello ad altri donate; nondimeno che ne dovessero essi presentare il privilegio della donazione, per esimersi dalla giudicatura di quella; ma che non venisse obbligato nè il Proccuratore, nè l'Avvocato Fiscale di assisterlo, dovendosi egli scegliere il difensore con pagarlo di suo proprio danajo, purchè non fosse povero; nel qual caso fossero quegli tenuti di graziosamente patrocinarlo. Ma essendo all'incontro quello dovizioso, volendolo essi difenderlo, potessero indi astrignerlo a pagar ciò, che per una tal difesa potesse loro appartenere.

Rito 58. Si vieta nella G.C. di conoscer delle cause, che nascessero su di robe donate dal Principe; sempre che non ne avesse da questo il permesso.

Giustamente per evitarsi le dilazioni ne' litigj, in questo

(a) *Caravit.Rit.M.C.in d.Rit.n.4.*

ſto Rito fu diſpoſto, che quello, il quale voleſſe sfuggire il giudizio della G. C. su della roba da altri controverſali, nell' opporre, che li fuſſe ſtata dal Principe donata, fuſſe obbligato di preſentare in quella il privilegio di una tal donazione. Non però non è d' uopo su di queſto diſtenderci, dovendo conchiudere con Proſpero Caravita (a): *Quod hodie ipſius proviſio non eſt neceſſaria; quia Magna Curia non tractat cauſas, quæ contra Curiam poſſunt tendere, nec cum mandato, nec ſine, ſed ſolum Regia Cameræ Summariæ.*

68. *Rito 59. Si replica lo ſteſſo diſpoſto nell'altro 48.*

Il Rito cinquantanoveſimo, che ſotto la medeſima Rubrica leggeſi, che *Item Curia ipſa cum eſt in loco*, incomincia, par che ſeguita lo ſteſſo del quarantotteſimo di ſopra ſpoſto, e ommettiam di ripeterlo.

69. *Rito 60. Ancor ſi replica ciò, che fu ſtabilito nell'altro 50.*

Lo ſteſſo ha luogo nel Rito ſeſſanteſimo, che *Item Curia cognoſcit*, principia; poichè in quello diſponeſi ciò, che ſponemmo ſtabilito nel Rito cinquanteſimo, eſſendo tali duplicazioni ſeguite per la cagion di ſopra più volte rapportata.

70. *Rito 61. Si permette alla G. C. di conoſcere intorno la eccezione della ſcommunica, che da una parte ſi opponeſſe all'altra.*

Il Rito nondimeno ſeſſantuneſimo ſotto della medeſima Rubrica, che *Item Curia ipſa cognoſcit, & pronunciat* incomincia; ſtabiliſce, che poſſa il Supremo Tribunale della G. C. conoſcere della eccezione della ſcommunica, cioè ſe da taluno de' litiganti ſi opponeſſe all' altro, che ſia ſcommunicato. Indi ſoggiugneſi come ſeguela di queſto Rito, giuſta la edizion di Caravita, che noi ſeguitiamo, avvegnachè in quella di Venezia come Rito ſeparato rapportaſi; con replicarſi colle ſteſſe parole ciò, che nel cinquantuneſimo avviſammo già diſpoſto.

Sebbene a prima veduta ſembri, che la diſpoſizion di tal Rito venghi a pregiudicare la giuriſdizione Eccleſiaſtica; quaſichè un Tribunale laico doveſſe intrometterſi a conoſcere della validità delle ſcommuniche; lo che ſolo privativamente al foro Eccleſiaſtico ſi appartiene; nulla però di

(a) *Caravit. ſuper Rit. M. C. in d. Ritu.*

rò di manco ciò non è vero; poichè solamente in esso si determina, che possa il Tribunale della G. C. conoscere sommariamente del fatto; cioè se veramente taluno sia scomunicato, qualora ciò se li opponga dal suo contraddittore per ripulsarlo dal giudizio. Prospero Caravita (a) su di questo Rito, dopo di aversi proposta una tale opposizione, in tal guisa saviamente la scioglie: *Respondetur, quod tale dictum limitatur non procedere, quotiescumque Summariè tantùm vult Judex excommunicationem examinare, non ad finem determinandi super ejus validitate; sed solum se informandi de facto ipso, & si verum est excommunicationem subesse, ut dicit Spec. in tit. de rer. conven. §. nunc dicamus n. 2. & ibi bona additio in lit. D. Bald. in l. fin. Cod. de Carbo. edict. in l. quoties C. de Judic. & in d. l. Titia; Abb. in cap. cum sit generale de for. compet. & Lap. alleg. 56. & in hoc casu debet intelligi iste Rit. ut sic concordet cum jure communi Cano, & dictis per Doct. supracitatos, adeo quod dum dicit, quod Magna Curia cognoscit super dicta exceptione, intelligatur de cognitione summaria juxta præfata, & juxta formam alterius Ritus infra 236. ubi latius dicam de hac materia, & dum dicit etiam quod pronunciat super ea, intelligatur de pronunciatione super facto, videlicet, quod ille talis est excommunicatione adstrictus, meritò repellendus ab agendo, juxta juris dispositionem in cap. cum inter in fin. cap. dilecti filii &c. exceptionem de except. cum simil. allegatis per nepotem a Monte Alba in tract. exceptio contra actorem in princ., non autem de pronunciatione super validitate ipsius excommunicationis, quia jura cano refragarentur.*

Nel Rito dipoi sessantaduesimo sotto la stessa Rubrica, che *Item Curia ipsa cognoscit, de appellationibus* incomincia; si ripete lo stesso, che osservammo disposto nel Rito cinquantaduesimo, e perciò ommettiamo di nuovo di rapportarlo. 71. *Rito 62. Si ripete l'istesso disposto nel 52.*

(a) *Carav. Rit. M. C. in d. Rit. n. 2.*

72. *Rito 63. Si ripete lo ſteſſo diſpoſto nell'altro 53.*

Nel Rito in appreſſo ſeſſantatreeſimo, che *Item in Curia ipſa. Magiſter Juſtitiarius* incomincia, replicandoſi lo ſteſſo che avviſammo ſtabilito nel cinquantatreeſimo, intralaſciam di ripeterlo.

73. *Rito 64. Eſſendo oſcuro il di lui ſenſo ſi ſpone colle parole di Proſpero Caravita.*

Il Rito nondimeno ſeſſantaquattreſimo, ultimo di detta Rubrica, che *Item Curia ipſa ante, & in medio* incomincia; egli è molto oſcuro; poichè in eſſo diceſi: *Item Curia ipſa ante, & in medio intelligitur, ubi tantum Magiſter Juſtitiarius, vel ejus Locumtenens mutatur de mutatione Judicum, & Notariorum actorum Magnæ Curiæ*. Laonde noi lo ſpiegaremo colle ſteſſe parole di Proſpero Caravita, il quale con ſomma ragione deſcriſſe: *Ritus iſte ſemper mihi viſus fuit difficillimus, & tempore ſtudii mei in Civitate Neapolis feci hanc apoſtillam ad eum. Adjuro te per Deum vivum, quia neſcio quid dicat. Nunc autem iterum intrepidè juro, quòd multis diebus laboravi in ejus intellectu, & credo, quòd ſi in eo non deficiunt verba (prout valde dubito) Ritus iſte hoc dicit, quòd ubicumque Locumtenens Magnæ Curiæ, qui eſt Regens ipſius ipſe ſolus mutatur de mutatione Judicum, & Actuariorum, ideſt mutatione, quam facit ab eis recedendo antequam Curia regatur, vel in medio Curiæ, dum regitur Curia ipſa intelligitur, ſi ipſe ſolus receſſerit ab ea. Eſt enim demutatio idem, quod mutatio, ut ex Plin. lib. 28. cap. 8. colligitur, ibi nullum animal pavidius eſſe exiſtimatur, & ideo verſicoloris demutationis Chamæleonte, & ſecundum hoc, iſte Ritus probat, quod ſententia dicitur lata in Curia, licet Dominus Regens ibi non fuerit præſens, quod voluit gloſ. in l. cum ſententiis C. de ſentent. & interloquut. omn. judic. licet Aff. in Conſtit. cum nova 3. not. aliter dicat tam in ſententia lata in Magna Curia abſente Regente, quam in Regiis Audientiis abſente Præſide, & ita practicatur*. Ed ecco che qui terminano tutti i Riti, che la Reina Giovanna volle porre in detta ſua legge ſotto della Rubrica di ſopra rapportata: *Idem antiquitus*, per denotare, che queſti da tempo antico ſerbavanſi in dette Gran Corti.

Sie-

74. *Rito 65. In cui si stabilisce, che opponendosi da taluno nella G. C. di esser Chierico, debba questa conoscere della verità di tale eccezione.*

Siegue in appresso sotto della Rubrica *Clericus citatus debet personaliter comparere, & Curia cognoscit de suo Clericatu* il celebre Rito sessantacinquesimo, che *Item si aliquis Clericus* incomincia; e in esso stabiliscesi; che se per ordine della G. C. qualche Chierico, come laico venisse citato, o fosse in causa civile, o criminale, o pure si ritrovasse dalla medesima bandito, o forgiudicato, e volesse egli di poi purgare la sua contumacia; dovesse in tal Supremo Tribunale di persona comparire, da cui si avesse a conoscere del di lui Chiericato; con essere egli obbligato a dimostrare di avere portato l'abito, e la tonsura; il che costato da quello, il dovesse indi rimettere al suo Giudice competente; e si conchiude tal Rito colle seguenti parole: *Et hoc quotidie observatur*; per dimostrare, che tal pratica era stabile, ed inconcussa in quel Supremo Tribunale.

Questo è un Rito reso pur troppo celebre e rinomato per la forte opposizione, che sempremai ha ricevuta dalla Corte Ecclesiastica, nel pretendere, che dal medesimo venisse offesa la Ecclesiastica giurisdizione, a cui privativamente si appartenga il conoscere, se taluno debba Chierico riputarsi. E non han mancato alcuni de' nostri Autori del Foro, non bene illuminati di scrivere, che tanto questo Rito, quanto l'altro che in appresso sporremo, non dovessero osservarsi, come pregiudiziali alla libertà Ecclesiastica; non è però, che questo di lor sentimento abbia apportato menoma impressione negli animi de' nostri Serenissimi Principi, che han signoreggiato per lo corso di tanti secoli con somma pietà questo Regno; poichè ne han voluto stabile l'osservanza di tanti Giudici dotti, che han preseduto per l'addietro ne' Supremi Tribunali di questa Città, e negli altri del Regno; perocchè sempre hanno un tal Rito praticato, essendo stato ancora il medesimo con comune consenso della più sana parte de' nostri Autori per giusto sempre riputato: e tralasciando di allegarne un infinito numero, ci basterà rapportare il Reg-

I 2 gen-

gente Tappia (a) Autore nostro celebre, e pio, che colle seguenti parole ne andò dimostrando la giustizia nel tempo istesso, che ne spiegò la pratica: *Nunc Ritum circa extraordinariam Clericatus cognitionem impugnant aliqui, qui multum jurisdictioni Ecclesiasticæ detrahi putant, si a Judice seculari de Clericatu summaria, & extraordinaria adhibeatur cognitio, quasi multum nobis judicantibus prosit, aut nobis commissam jurisdictionem extendat, si illum, aut alium se Clericum asserentem judicemus, immemores amplissimæ Regis nostri commissæ nobis jurisdictionis, & censurarum, in quas incidunt, qui de Clericorum personis præter sibi de jure commissa cognoscunt. Hi quidem si scrupulosum de hac re nostrum judicium conspicerent, aliter fortasse dijudicarent; sed ille supremus, atque æternus utriusque censuræ, ac rerum omnium Judex videt, & judicabit nostram de Clericatu inquisitionem, non aliò tendere, quàm ut facinorosos homines, non modo laicos, sed irrationales belluas sub Clericatus falso clipeo delinquentes hoc tutamine privare, quemadmodum comperta veritate, statim illos remittimus, & proprio Judici tradimus: nam certissimum, & indubitatum est Canonicis sanctionibus adversari, si intelligamus hunc Ritum procedere in Judice citante aliquem ut Clericum, cum ut alias diximus, sit penitus incompetens, quemadmodum intelligendo hunc Ritum in Judice citante laicum, qui ut laicus nominatur, & reputatur, arbitramur non adversari juri Canonico, si Judex ad remittendum cum suo Judici Ecclesiastico, vellet extrajudicialiter videre bullas, vel ipsis non existentibus, testes audire etiam extrajudicialiter, qui de ipsius Clericatu deponerent; quod secus esset, quando Episcopus haberet eum in fortiis, & peteret remissionem actori, quo casu deberet concedi.*

Ideoque cum aliquis, aut citatus, aut captus Clericum se asserit, & Clericatus legitimè constat, illico remittimus ad suum Judicem: cum vero captus in habitu sæculari se Cle-

(a) *Tapp. jur. Regn. lib. 1. in tit. de Episc. & Cler.*

Clericum dicit, & vel bullas non ostendit, sed illas deperditas allegat, testibusque probare intendit, se exemptum, vel illas minoris ordinis offert; sed alias conditiones in Sacra Tridentina Synodo traditas non habet, aut alias apparenter de ejus Clericatu non docet, tunc, ut Ecclesiasticam tueamur jurisdictionem, non ita festinanter procedimus, sed dilationem concedimus, ut de ejus clericatu legitimè doceat, quem cùm Clericum esse repertum constat, statim remittimus, quam extrajudicialem cognitionem, non modo in Regno isto ex antiquissima, & immemorabili præscriptione habemus, sed a pluribus Doct. admitti demonstrabimus, quod in primis nos docuit Archid. in cap. frequens 54. *dist. Bald. in l. si qua per calumniam C. de Episc. & Cler. Petr. Bellug. in specul. princ. §. videamus rub.* 11. *tit. de proposit. n.* 5. *vers. & hæc videtur veritas, Guid. Papæ dec.* 138. *qui de forensis illius Provinciæ usu testatur, Tiber. Decian. sæpiùs citato tit. Cler. & Religios. trib. jurisd. tract. crim. lib.* 4. *cap.* 9. *n.* 111.

Quod verò ad hunc Ritum attinet, ubi dicitur (quod debet personaliter comparere cum suis documentis) fuit dubitatum, an expedita citatione ad forjudicandum, adversus quam consanguinei, & amici comparent inquisiti ad eum defendendum, possit allegari Clericatus, in quo practica est, ut non admittantur bullæ, & aliæ de inquisiti Clericatu probationes, cum si ipse sit Clericus liberam habeat comparendi facultatem, securus de ejus remissione ad Judicem Ecclesiasticum, recipiuntur tamen extra processum ad instructionem Judicis, ne contra eum mortis inferat sententiam; cum per illam, quæ de forjudicatione profertur, licitum sit occidere; cum ergo de maximo ibi agatur præjudicio, cautius agitur, non sic ubi de citatione simplici agitur. Aliud enim in eo casu servatur, quod servari vidi, & testatur peritiss. S. N. Consil. Præsid. Vincent. de Franch. decis. 329. *C. Tappia*. E con somma ragione scrisse il Reggente Petra (a) di tal Rito ragionando: *Verum si quis rectè, & qua*

par

(a) Petr. in Rit. M.C. lib. 1. Rit. 65.

par est sapientia hujusce Ritus finem examinare velit, fatebitur; sane istiusmodi dispositionem sanctam, justam, & laudabilem esse: qui quidem finis, ac scopus nullus alius fuit, nisi ut fraudes evitarentur, quamplures enim a criminibus patrandis nunquam abstinuissent, si cum Clericos se esse faterentur, a pœnis fuissent immunes, quas sæculares Principes imposuissent. Quamobrem dici potest ex hoc Ritu secularem Judicem de Clericatu posse aliquid summatim cognoscere, cum scilicet cognitio in eo tantum versaretur, ut inquireret secularis nè, an Clericus existat sceleris reus, adeout statim ac in Clericali statu eum esse cognoverit, sine mora Judici suo tradat, de Franch. dec.189. n.1. de Grass. addit. loc. n. 1559. In dubio enim quisque laicus præsumitur, quia talis nascitur Glos. in l. 2. verbo intervenisse C. de error. Advoc. Fulv. Pacian. de probat. lib. 2. cap. 34. n.72. Decian. tract. crim. cap. 9. n. 127. lib.4. p. 3. Reg. Sanfel. dec. 143. n. 4. p. 1. Franc. Mar. Prat. in semic. discept. forens. cap. 35. n. 20. lib. 2. & ad Muscatell. in prax. p. 2. glos. competens ad n. 13. Reg. Sanfel. dec. 143. n. 4. p. 1.

E in vero tra le molte ragioni che si rapportano da' nostri Autori, per dimostrar giusto un tal Rito; tralasciando ciò che si riferisce da D. Pietro Uries, che sù di quello vi compose un' intiero trattato; sembraci la più certa, e chiara quella, che considera il Reggente de Ponte (a), che trattandosi in quello di una quistione di puro fatto; cioè, che se taluno è citato come laico, pretenda di esser Chierico; e dovendo egli dimostrare di esser tale, secondo richiedesi dal Sacro Concilio di Trento; perciò possa bene il Giudice Laico legittimamente vedere, come punto di fatto, se sia stato esso legittimamente ordinato tale, per poterlo con giustizia rimettere al suo Giudice proprio.

Dopo di tal Rito siegue il sessantaseesimo sotto della Ru-

(a) *De Pont. in suo M.S. jurisdict. in d. Rit. in vers. sicut diximus.*

Rubrica, che *Item quod si aliquis citatus* incomincia: disponesi in quello, che se taluno venendo citato per ordine della G. C. in quella compaja, allegando di esser Chierico conjugato; non possa esserli dalla medesima un tal privilegio ammesso; laonde debba continuare contro di lui a procedere come se laico fusse. 75. *Rito 66. Si stabilisce, che il Chierico conjugato non possa godere del beneficio del Foro.*

Questo Rito ha dato occasione a' Spositori di quello, e a' nostri Autori di molte controversie; tanto più che sembra egli apertamente contrario alla disposizione Canonica del Pontefice Bonifacio VIII. (a); poichè in questo disponesi, che quei Chierici, i quali si maritano con una Vergine, e che portano la tonsura, e gli abiti chiericali, non possano per gli di loro eccessi e delitti, nè criminalmente, nè civilmente essere riconosciuti da' Giudici secolari. E da tal disposizione Pontificia n'è nata tra gli Autori di poi altra controversia, che sola possa ella aver luogo nelle cause criminali, non già nelle civili, in cui debbano tali Chierici, come laici riputarsi. Ma di poi venne la general disposizione di un tal Rito ristretto dal Re Ferdinando I. (b) in una sua Prammatica promulgata addì 3. del mese di Aprile dell'anno 1479. che fu indi con altre confermata (c); in cui per appunto si stabilì ciò, che in detto Canone leggesi disposto, che qualora il Chierico conjugato porti la tonsura, e l'abito chiericale, e assista al servigio Divino, non possa essere astretto a venir giudicato pe' suoi delitti da' Giudici laici, a differenza di quando egli commetta quelli, senza serbare tali requisiti, debba come laico essere riputato.

L'altro Rito sessantasettesimo, leggesi sotto della Rubrica: *Quod teneatur Clericus respondere per viam reconventionis*, che incomincia: *Item, quod si Clericus in majoribus* &c. in esso si stabilisce, che se un Chierico, o ne' mag- 76. *Rito 67. Si stabilisce, che il Chierico, e le altre persone privilegiate debba-*

(a) *Cap. Cler. 1. de Cleric. conjug. in 6.*
(b) *Pragm. V. in tit. 31. pragm. Regn. de Cleric. seu Diacon. selvat.*
(c) *Pragm. V. & VII. eod. tit.*

uo nel giudizio di riconvenzione da altri promosso rispondere nello stesso Foro, ove hanno esso quegli prima convenuto.

maggiori, o ne' minori ordini costituito, o vero altra persona privilegiata, come per cagion di esempio, un pupillo, o una vedova elegga per suo foro la G. C. nell' intentare qualche azione contro di altri, debba essere astretto nella medesima a rispondere a costui, qualora con altra azione il riconvenga.

Non ci distendiamo a rapportare nulla su di tal Rito; poichè il medesimo non ha giammai ricevuta contradizione, e disputa dagli Ecclesiastici, avendo egli tutta l' osservanza nel nostro Foro, potendosi osservare gli Spositori di quello per alcune limitazioni, che su di esso fanno; le quali non sono necessarie per lo schiarimento di detto Rito.

77. *Rito 68. Si vieta alla G. C. di procedere contro di coloro, che avessero altri percosso colla pianella, o con un pezzo di cuojo; ma non così se la percossa fosse seguita con un pezzo di legno, o altra cosa simile.*

Leggesi in appresso nella Rubrica: *In quibus denunciationibus proceditur* il Rito sessantaottesimo, che *Item servat ipsa Curia non procedere* incomincia. E in esso siccome si vieta alla G. C. di poter procedere contro di alcuno, o per denuncia, o da se (che si spiega colla parola *ex mero officio*); perchè abbia altri percosso colla pianella del piede, o pure *cum corrigia a luta*, cioè col cintolino di cuojo; poichè in vece di luta vuol porsi *lorum*, nè ha dubbio, che per corregia s' intenda il cintolino, secondo Dufresne (*a*). Indi sieguesi in tal Rito a stabilire, che per contrario fosse permesso al detto Supremo Tribunale di procedere in detto modo, qualora la percossa fusse seguita col bastone, o con altre armi a questo somiglianti, giusta la disposizione del Capitolo del Regno; intendendosi de' due Capitoli pubblicati da Roberto, da noi altrove sposti (*b*). E avvegnachè nella edizion di Venezia nelle Costituzioni, Capitoli, e Riti, un tal Rito quì finisce; nulla però di manco tanto in Prospero Caravita, quanto nel Reggente Tappia, come

(a) *Dufres. Gloss. lat. in verbo corrigia.*
(b) *Istor. delle Leg. e Mag. tom. 3. lib. 15. n. 64. e 65.*

come del Reggente Petra vi si legge in appresso una giunta, forse anticamente postavi da qualche di lui Commentatore, che di poi senza distinguerla dal Testo, l'hanno al medesimo quei che la copiarono, aggregata; e che così fusse, chiaramente si avvisa; cosa che voglian rapportarla colle proprie parole, siccome leggesi impressa: *Sed fuit quæsitum tempore meo de quodam fatuo Judice, qui percussit quendam cum libro tabulato, quem honoris causa, non nomino, sed tunc fuit dictum, quod supersederetur; & quod dictum est de percussionibus supra, idem intelliges de insultu; secus est in Curia Magistri Justitiarii, in qua proceditur per eum in omni crimine.*

Non ci distendiamo a ragionare su di detto Rito; rimettendoci a quanto su di esso ne hanno scritto e Prospero Caravita, e il Reggente Petra, i quali van minutamente distinguendo i casi, in cui abbia quello luogo.

Dopo sotto della Rubrica: *De modo procedendi, & de processibus causarum*, leggonsi molti Riti, che tutti raggiransi intorno al modo di compilare i giudizj nelle cause, tanto Civili, come Criminali e per abbolire alcuni stabilimenti, che forse si eran fatti dal Re Carlo III. di Durazzo, o pure dal Tribunale della Gran Corte, e dall'altra del Vicario sotto del suo Regno; poichè nel fronte di essi leggesi: *Ut dilationem materia præcedatur, & in quantum possit, tollantur quædam aliæ ordinationes de novo factæ, olim anno Domini* 1385. *die* 6. *mensis Octobris octavæ indictionis.*

78.

Rito 69. si stabilisce, che dandosi il termine dalla Gran Corte nelle cause civili, e criminali, tra quali debbansi dalle Parti esaminare i testimonj, il quale scorso, non sia più ciò loro permesso.

Il Rito sessantanovesimo numerandolo come gli altri, che sotto di tal Rubrica primo osservasi, che *in primis detur terminus*, incomincia. In esso si stabilisce, che in qualunque Causa Civile, o Criminale, debbasi da' Giudici dare il termine a' Litiganti per far le pruove, giusta la distanza, e la qualità de' luoghi, ove queste debbansi da coloro fare. Indi si soggiugne, che nel corso di un tal termine, si abbiano da ognuna delle Parti da esaminare due Testimonj giurati, per provare le di loro azioni, o

eccezioni, e che quello terminato, non si dovesse da' Giudici la deposizion di costoro piu ammettere; purchè giusta, e ragionevol cagione lor non movesse a permettere un tale esame, scorsò il detto termine: e in fine stabiliscesi, che dandosi questo nelle cause, si debba commettere l'esame de' Testimonj, dichiarandosi che una tale disposizione dovesse aver luogo, tanto nelle cause già commesse, quanto in quelle che si dovesser commettere.

Ciò che in tal Rito disponesi, venne di poi molto mutato dalle nostre Prammatiche (a), che a suo luogo sporremo; il che noi avvertimmo, sponendo una Costituzione dell'Imperador Federigo II. (b), che intorno la stessa materia raggirasi.

79. *Rito 70. si dà la norma, come debbasi regolare il corso del termine, che si dà alle Parti per farsi da loro scambievolmente la pruova.*

Il Rito settantesimo, ch'è il secondo di tal nome: *Item quod infra ipsum terminum* principia. In esso si ordina, che tra 'l termine datosi da' Giudici per far le pruove alle Parti, debbansi sentir le risposte di costoro; tanto su degli articoli, quanto su delle eccezioni che proponessero nella causa principale, come ancora nella causa de' beneficj; intendendosi di quel nuovo termine che si concede alle persone privilegiate dalle leggi, per far le pruove, qualor nel primo non fosse stato loro permesso di farle.

Si determina in appresso, che producendosi da una delle Parti, o dal di lei Proccuratore con ispecial mandato articoli, che nel nostro Foro chiamansi posizioni, dovesse l'altra tra lo stesso termine su di essi distintamente deporre; con registrarsi tali deposizioni da' sottoattuarj nel fine di ognuno di essi; e che nel caso, che quella tra 'l detto tempo a ciò non adempisce, dovesse incorrere nella pena di tarì quindeci, da applicarsi alla G. C. La qual pena da essa pagata, fossero obbligati i Giudici di assegnarle di poi altro termine, per dare le risposte a tali posi-

(a) *Prag. Regn. in tit. de Ord. Judiciorum.*
(b) *Istor. delle leg., e mag. tom. 2. lib. 9. num. 24. pag. 146.*

posizioni, le quali, se pure ella tra questo tempo non le dasse, si dovesse da quei riputare di aver confessati per veri detti articoli, o stano opposizioni, ed eccezioni dall' altra Parte prodotti; ma che tale stabilimento non dovesse aver luogo, qualora con consenso di entrambi loro si fusse rinunciato a tali articoli, e deposizioni in essa Gran Corte unita, che spiegasi colle parole *Curia pro Tribunali*.

Questo Rito ancora è venuto in parte mutato dalle nostre Prammatiche (*a*), che a suo luogo sporremo, in cui si dà il modo, come debbansi tali posizioni dalle Parti proporsi, e in qual maniera debbasi dall' altre su di esse rispondere.

80. *Rito 71. si dà la norma, che deve serbarsi, chiedendosi dalle persone privilegiate il nuovo termine, detto nel Foro, del primo beneficio.*

Leggesi in appresso il Rito settantunesimo, ch' è il terzo nella stessa Rubrica, che *Item quod in causis* incomincia. In esso stabilisces, che nelle cause, in cui dalle persone privilegiate domandasi la restituzione *in integrum* a far di nuovo le pruove, qualora nel primo termine non siensi da esse fatte, (e potendosi prima di ciò da loro due volte chiedere, che chiamasi da' nostri Forensi tal domanda, di primo, e secondo beneficio, poichè per equità ciò loro si concede) debbasi in tal caso da' Giudici conceder loro la metà del tempo già assegnato nel primo termine corso, tra cui potessero esse esaminare i Testimonj giurati, i quali due termini scorsi, non fosse più lor permesso chiederne altro di nuovo.

Questo Rito ha ancora ricevuto la sua alterazione dalle nostre Prammatiche (*b*); e dal nostro Sovrano che D. G. con sua Real Costituzione pubblicata alli 14 del mese di Marzo dell' anno 1738. per riformare gli abusi introdotti ne' nostri Tribunali, si è tolto alle persone privilegiate il poter domandare il secondo beneficio, espressamente volendo, che un solo possa lor competere.

(a) *Prag. Reg. loc. cit.*
(b) *Idem Prag. Regn. loc. cit.*

81.

Rito 72. si stabilisce gli atti che debbon farsi dopo di esser cōpiuto l'esame de' testimonj nelle cause.

Il Rito settantaduesimo, che è quarto sotto la medesima Rubrica, incomincia: *Item quod elapso termino*, e determina, che dopo scorsi quattro giorni dal dì, che sia compilato il termine, tanto principale, quanto quello del primo, e del secondo beneficio (trattandosi di persone privilegiate), si debba chieder dalle Parti principali, e da' di loro Procuratori a' Giudici l' atto della pubblicazione nella causa, cioè quella della pubblicazione dell'esame (che *actum ad publicandum* nel nostro Foro si chiama); e ciò tra detto tempo da quelle non richiedendosi, si dovesse riputare una tal pubblicazione con di lor comune consenso seguita, con registrarsi nel processo; e che dopo di ciò si dovesse dare da' Giudici l' altro termine proporzionato alla natura della Causa, per avere le dette Parti la copia di un tal processo; il quale scorso, e non avendosela presa, non potessero più chiederla; purchè non dimostrassero di esservi stata negligenza, o colpa del Maestro degli atti, il quale in tal caso fosse tenuto a pagare in pena tarì dieci, da escomputarseli da' gaggi a lui assignati; poichè, siccome altrove avvertimmo, in quei tempi questi esigevano i salarj dalla Regia Corte.

Un tal Rito per lo atto di pubblicazione che si fa, compilato il termine, è in osservanza, potendosi su di esso vedere Prospero Caravita, e 'l Reggente Petra, che varj casi particolari vanno su di esso esaminando.

82.

Rito 73. si stabilisce il tempo, tra cui dalle Parti si possa chieder nuovo termine per la ripulsa de' testimonj.

Leggesi il Rito settantreesimo, ch' è il quinto di tal Rubrica, che *Item quod facta publicatione in causa* incomincia. In esso si stabilisce, che dopo seguito un tal atto di pubblicazione, se mai da entrambe le Parti, o da una di loro si voglia domandare nuovo termine per repulsare i testimonj esaminati nel primo, debbasi tal domanda da loro proporre tra lo spazio di dieci giorni, da computarsi da quello che sia stata loro assignata la copia del processo, rimettendosi all' arbitrio del Giudice di potere questo termine accrescere, o mancare, avendo egli riguardo alla mole del processo; e che dandosi

dal

dal medesimo tal domandato termine della repulsa, debba avere innanzi agli occhi la gravità della Causa, e la distanza de' luoghi, ove risiedessero i Testimonj, che si dovessero esaminare; e che in questo sol termine potessero l'una, e l'altra Parte litigante scambievolmente ripulsare i Testimonj lor contrarj, già nel primo termine esaminati: qual tempo scorso, non fosse più permesso loro di ciò fare, purchè giusta ragione non rappresentassero, per cui facessero al Giudice apparire, di non avere potuto tra lo spazio di esso una tal ripulsa fare.

Questo Rito ancora è tuttavia in osservanza; nondimeno ha ricevuto molte limitazioni da tempo in tempo, come si può osservare presso del Reggente Petra (a). 83.

Rito 74. si stabilisce il tempo, tra cui dalle Parti si possa domandare il nuovo termine di ripulsa.

Siegue in appresso il Rito settantaquattresimo, e sesto di tal Rubrica, che *Item quod elapso termino dato* principia. E in esso si determina, che dopo di essersi compilato il detto termine della ripulsa, tra lo spazio di quattro giorni si debba fare il nuovo atto di pubblicazione di esso; e che domandandosi dalle Parti nuovo termine di ripulsa, debbasi lor concedere da' Giudici tra lo spazio solamente di sei giorni, da correre dal dì che sia stata loro assegnata la copia degli atti fatti in detto termino di ripulsa; e che quei scorsi, e non essendosi tal nuova ripulsa dalle Parti richiesta, si dovesse riputare, come si fusse con di lor consenso fatto l'ultimo atto della pubblicazione nella Causa.

Colle nostre Prammatiche (*b*) fu dato altro ordine al detto termine di ripulsa. Nondimeno saviamente il nostro Monarca, che Iddio feliciti, con sua Real legge affatto ha tolto questo nuovo termine di ripulsa, per evitare al possibile le dilazioni, che da ciò nascevano nella compilazione de' giudizj, ordinando, che in un sol termine si possan dalle Parti i Testimonj ripulsare.

Leg-

(a) *Petr. Comm. super Rit. M. C. tom. 1. Rit. 73.*
(b) *Prag. Regn. 11. in tit. ord. serjudic.*

84.
Rito 75. si dà la norma a' Giudici di ciò, che dovessero praticare dopo della compilazion del termine della ripulsa fino alla decision della causa.

Leggesi in appresso il settantacinquesimo, ch' è il settimo di tal Rubrica, che incomincia, *Item facta publicatione*. E in esso si stabilisce, che dopo di esser seguito un tal atto di pubblicazione in detto secondo termine di ripulsa, si debba tra lo spazio di quattro altri giorni ordinar da' Giudici l' atto della conchiusione, che atto *ad concludendum* nel nostro Foro chiamasi, da correre dal giorno, che siesi tal pubblicazione fatta; e che si debba poscia da coloro dare a' Proccuratori de' litiganti altri giorni quindici, o pure quel tempo, che loro paresse più proprio, avendo riguardo alla natura, e alla qualità della causa, acciocchè quei producono loro le allegazioni in iscritto con brievi reassunti del diritto, che a' loro Principali in tali cause assiste; il qual termine scorso, dovessero essi procedere a dar la sentenza su della causa, ancorchè non si fussero prodotte da' Proccuratori tali allegazioni.

Riguardo alla prima parte di questo Rito dell' atto di conchiusione, è stato il medesimo abolito nella di sopracennata Costituzione del nostro Sovrano (che D. g.) volendo egli, che solamente rimanessero fermi l' atto della pubblicazione, e l' altro della monizione, che si fa da' Giudici, per cerziorar le Parti, che vogliono essi procedere alla decisione della Causa.

Rispetto poi al termine, che si concede da tal Rito agli Avvocati, e Proccuratori a produrre le allegazioni, non è in osservanza.

85.
Rito 76. si stabilisce, che non potendosi terminar nella G. C. le cause la sera, si dovessero nella mattina seguente decidere.

L' altro Rito, ch' è l' ottavo di tal Rubrica, e che è il settantaseesimo, incomincia; *Item quod quandocumque*: si stabilisce in esso, che proponendosi dalla G. C. di sera le cause, o sieno fiscali, o de' particolari; e bisognandovi in esse lunga discussione di ragioni, si potesse nel seguente giorno di mattina differirsene la decisione.

Questo Rito non si osserva, giacchè in oggi si reggono i Tribunali la mattina.

Nel Rito, ch' è il nono sotto di tal Rubrica, e che è il settan-

tan-

tantasettesimo, che *Item quod quolibet sero* incomincia, si determina, che in ogni qualunque sera (intendendosi, che si reggesse il Tribunale della G. C.) dopo di essersi da' Giudici inteso allegare gli Avvocati delle Parti, si dovessero sentire i di lor Procuratori, intorno gli atti, che dovessero essi fare nelle Cause.

16. *Rito 77. si determina, che dopo di essersi nella sera intesi da' Giudici gli Avvocati allegar le cause, si dovessero sentire i Procuratori per gli atti da farsi.*

Questo Rito neppure in oggi è in osservanza, come saviamente avvisa Prospero Caravita (a), giacche è mutato l' ordine, e il tempo di radunarsi il Tribunale della G. C., e vogliam le di lui parole rapportare, che da esso si scorge, come a quei tempi quello regolavasi. *Tempore istorum Rituum M. C. non utebatur ordine, quod hodie utitur, videlicet circa expeditionem causarum morari in una aula Dominum Regentem cum Judicibus criminalibus, & in aula cum Judices civiles, vocando Advocatos (qui foris sedent expectando) quemlibet in sua causa, cum eis opus est, & circa actus contumaciarum., & alios actus solutos fieri Curia pro Tribunali sedente, habere Tribunal separatum in eodem palatio, ubi Curia regitur, ut dixi supra Rit.* 13. *ut arbitror (omni die de sero) regebat Curiam pro Tribunali vocando contumaces, faciendo publicationes in causis, concedendo repulsas, faciendo conclusiones, & alia occurrentia, & etiam expediendo processus, & audiendo Advocatos proponentes causas; adeoque confusè ista faciebat, & tractabat, quo stante, ordinat iste Ritus, quod quolibet sero primo audiantur Advocati in propositionibus causarum, & eis completis, Procuratores ad dictos actus per eos faciendos in causis, quia hi actus ad ipsos Procuratores spectant, non autem ad Advocatos, ut dicit Rit. infra* 100. *ubi dixi, sed quia ut proximè dixi, & etiam dicam infra dict. Rit.* 100. *Hodie Magna Curia expeditiones causarum non tractat Curia sedente pro Tribunali, sequitur consequenter, quod iste Rit. non est necessarius observari, quia Advocati raro accedunt*

(a) *Caravit. in Comm. super Rit. M. C.*

dunt ad locum, ubi Curia regitur, sed ibi tantum astant omnes Procuratores, qui pro his, quæ Curia sedente contingunt, sunt satis idonei, & experti. Bene tamen iste Rit. poterit observari, & practicari in Curiis inferioribus Regni, in quibus tribus vicibus in hebdomada regitur Curia pro contumacibus accusandis, & vocandis, & etiam expediendis causis; & ideo notent hunc Rit. officiales inferiores Regni, qui Curia sedente expediunt processus, seu causas, & primo audiant Advocatos pro causis; demum eis completis, audiant Procuratores pro actibus per eos faciendis, tam in defensionem eorum, qui vocantur uti contumaces, quam in definsionem quarumcumque causarum per actis faciendis in eis.

17\. *Rito 78. si seguita a stabilire i termini che debbonsi dare da' Giudici a' le Parti per esaminare i testimonj.*

L'altro Rito settantaottesimo, ch'è il decimo di tal Rubrica: *Item quod cum datur terminus* incomincia, stabilisce, che dandosi dal Giudice il termine nelle cause, per farsi le pruove da' litiganti, si possa da questi, sieno Attori, o Rei nell'ultimo di lui giorno, o nel seguente chiedere l'altro termine, per fare esaminare i Testimonj, purchè si ritrovassero questi di aver dato il giuramento; il qual tempo scorso, non fusse ciò permesso più lor domandare, tanto se si trattasse delle cause principali, come ne' gradi di appellazione; con che un tal termine per detto esame si dovesse concedere tanto *in Banca*, parole del Rito, intendendosi del banco, posto nella Ruota, ove risieggono i Giudici, quanto fuori di quella in giorno feriato, coll' intervento non però, e col consenso di due Giudici.

Questo Rito non è in osservanza, essendosi mutato un tal' ordine dalle nostre Pramatiche (a) che a suo luogo sporremo.

18\. *Rito 79. si dà la norma, come debbansi da Giudici ricever le deposizioni de' Principali.*

Leggesi il Rito settantanovesimo; che è l'undecimo sotto della medesima Rubrica, e incomincia: *Item quod quandocumque Partes*: stabilisce egli, che qualora vengan da'

(a) *Prag. Regn. in tit. de Ordin. Judic.*

da' Giudici citati, e richiesti tanto gli Attori, quanto i Rei a deporre la verità, come intesi de' proprj fatti, debban subito essi segretamente, e sotto silenzio innanzi a coloro, o ad altri, da medesimi in di lor vece per tal' atto destinati, personalmente senza il consiglio de' di loro Avvocati, e Proccuratori deporre su gli articoli, eccezioni, e posizioni dall' altra Parte prodotti; conche tali deposizioni si debbano da detti Giudici, o da coloro da essi sostituiti, in iscritto registrare; e che tal disposizione dovesse aver luogo tanto nelle cause civili, e criminali, come nelle principali, e in quelle di appellazione, senzacchè fussero quelli che depongono su di tali articoli sottoposti alle pene della varietà, e dello spergiuro. Questo Rito essendosi in qualche parte limitato dalle nostre Prammatiche, (*a*) con dare esse la norma, come si debba da' litiganti rispondere su di tali posizioni, perciò nella di loro spiega di ciò più a minuto ragioneremo. E qui terminano gli atti, o sieno stabilimenti intorno al regolamento de' giudizj, per evitare le dilazioni delle Parti, che sono registrati sotto di detta Rubrica.

Leggesi dopo sotto di altra Rubrica, *Practica, quando actus fiendus cadit in diem feriatum* il Rito ottantesimo, che incomincia, *Item servat ipsa Curia, quod sicut de jure*, e in esso stabiliscesi, che giusta il dritto Romano (intendendosi della legge di Leone Imperatore) (*b*), non potendosi dalla G. C. ne' giorni feriati fare qualche atto giuridico, dovesse posporlo nel seguente, che non fosse tale; con doversi però dalla medesima dichiarare, che in tanto non abbia quello fatto nell' antecedente, per esservi stata una tal festa, in cui ella non siesi congregata. 89. *Rito 80. si stabilisce, che non potendosi dalla Gran Corte fare qualche atto in un giorno feriato, debba eseguirlo nel seguente.*

Questo Rito è in osservanza, non già perchè in oggi debbasi tal dichiarazione far da' Giudici; nondimeno

 mol-

(a) *Prag. Regn. in tit. de Ordin. Judic.*
(b) *L. dies festos C. de feriis.*

molti casi vengono da tal disposizione eccettuati, che si posson leggere in Prospero Caravita (*a*), e nel Reggente Petra (*b*).

90. *Rito 81. si stabiliscono i varj termini che debbonsi dare dalla Gran Corte alle Parti, per compilare i giudizj.*

Sotto della stessa Rubrica leggesi l'altro Rito, ch' è l' ottantunesimo, e incomincia: *Item servat ipsa Curia ante publicationem*. E in esso si stabilisce che innanzi di farsi l'atto della pubblicazione, si debba dare da Giudici il termine intorno alle eccezioni, e agli articoli, dopo di essersi, e l'une, e gl'altri dalle Parti prodotti; ma che dopo di detto atto di pubblicazione si abbia a dare l'altro termine ancora intorno a tutti gl'Istromenti autentici dalle Parti presentati (che intendesi, qualora si volessero dalla contraria impugnare) che termine *ad impugnandum* nel nostro Foro dicesi.

Questo Rito non è in oggi in osservanza, giacchè si dà un solo termine, essendosi dal nostro Sovrano nell' avvisata Costituzione tolto eziandio il termine *ad impugnandum*.

91. *Rito 82. si determina, che spirando in giorno feriale il termine dato al Reo di comparire, possa nel giorno appresso incusarseli la contumacia, dandosi la norma, come ciò debba eseguirsi.*

Sotto della Rubrica *de responsalibus litteris dispensandis* leggesi il Rito ottantaduesimo, che *Item servat ipsa Curia, ut si die quolibet* principia; e per seguitar la giusta osservazione di Prospero Caravita (*c*), dovrebbe esser esso situato dopo del Rito centoventiduesimo, e del seguente; giacchè egli serve per ispiega di questi, e da ciò sempreppiù si avvisa con quanta poca attenzione siesi una tal compilazione de' Riti formata.

In esso adunque, per seguire la propria spiega che le dà il detto Autore, essendo molto oscuro, stabiliscesi che se mai il giorno, in cui spira il termine dato al Reo di comparire in giudizio, sia festivo, come per esempio, l'undicesimo giorno, per esserli diece giorni assignati; giacchè il primo giorno dell' intimazione non si computa nel

(a) *Carav. in d. Tit.*
(b) *Petr. Comment. eod.*
(c) *Carav. Comm. sup. Rit. M. C. in d. Rit.*

nel termine, debbasi in esso dall'Attore presentare al maestro degli atti della causa al suo subalterno il responsale, (che al dir di esso Autore, intendesi per la citazione coll' attestato del Portiero di averla intimata al Reo); e che di poi nel giorno appresso non festivo si debba a questo incusare la prima contumacia, ancorchè in esso non si reggesse il Tribunale della Corte; essendo sol bastevole, che fosse presente a tale incusa il maestro degli atti, o altro suo Subalterno; non importando, che vi assistesse il Reggente, o altro de' Giudici di tal Tribunale (laonde nominandosi in esso il Reggente, dirsi deve che fusse stato tal Rito del Tribunale della Corte del Vicario). Indi si passa in esso a stabilire, che ne' giorni feriali eziandio si possano innanzi del maestro degli atti o de' suoi Subalterni ricever la sicurtà, gli articoli, le eccezioni, e gl' istromenti, che si presentassero loro dalle Parti litiganti nel corso del termine loro assegnato da Giudici, per far le pruove; conchiudendosi di esser tale la pratica antica di essi Tribunali, e di tutte le altre Corti del Regno.

Questo Rito per la prima di lui parte, al dir del Reggente Tappia (a): *Circa observantiam ipsius dic, quod prima contumacia accusatur ex officio, & similiter secunda post lapsum tridui; & adverte, quod servatur, quod respectu primæ contumaciæ accusatur die juridico, nec sumus in vigore observantiæ circa præsentationem juxta dispositionem hujus Ritus.*

La seconda parte di tal Rito osservasi, e ne' nostri supremi Tribunali, e in quei del Regno, giacchè a' maestri degli atti si presentano dalle Parti le scritture, per cui intendono esse di provare la di lor ragione.

Leggesi in appresso sotto della Rubrica, *Ordinationes factæ in Magna Curia in anno Domini M.CCCC. die 6. mensis Septembris 8. indict. Regnante Serenissimo Domino*

L 2

(a) *Tapp. jus Regn. lib. 3. in rubr. de Contumacib. in d. Rit.*

92\. *Rito 32. si ordina al Capo della Gran Corte, che in ciascuna settimana dovesse destinare due Giudici, i quali assistessero sempre in Ruota per lo disbrigo delle cause, che in essa insorgessero, e sentissero gli esami de' Testimonj.*

mino nostro Rege Ladislao*, *Dei gratia &c. Il Rito ottantatreesimo che ***in primis qualibet hebdomada*** incomincia. E in esso stabiliscesi, che in ciascuna settimana si dovessero deputare nella G. Corte, dovendosi intendere dal Gran Giustiziere, o dal Luogotenente, due Giudici, che *Hebdomadarj* si chiamassero, a quali nella Ruota (che *in Banci* dicesi) disbrigassero tutte le cause sì civili come criminali ed estraordinarie, che nascessero in quel tempo; come ancora dovessero loro esser commesse tutte quelle cause, che allora insorgessero, solite a commettersi a'particolari Giudici, giusta il Rito, e osservanza di essa G. Corte; e che quei ancora fusser tenuti ad assistere all'esame de'Testimonj, che si dovessero in quella settimana esaminare, e così si dovesse in appresso eseguire.

Questo Rito in quanto alla prima parte non era in osservanza fin da' tempi di Prospero Caravità (*a*). *Hodie*, parole di tale Autore, ***Iste Ritus non servatur, tum quia unus tantum Judex hebdomadarius eligitur, ut patet ex ordinatione Regis Ferdinandi I. nuper impressa inter nonnullas pragm. Illustrissimi Domini Ducis de Alcalà hujus Regni Viceregis in reformationibus magnæ Curiæ Vicariæ prag. 4. §. item pro expeditione de offic. magistri Justitiarii; & is Judex hebdomadarius, curia sedente, ordinat interloquutiones, & alia ibidem occurrentia, tum etiam, quia causæ solitæ committi juxta dict. Rit. non committuntur judici hebdomadario magnæ Curiæ, sed Judicibus pedaneis ipsius, ut latè dixi in Tit. 16.***

Riguardo di poi all'altra di lui parte, in cui si ordina, che i Giudici debbano sentire l'esame de' Testimonj nelle cause criminali, egli si osserva, essendo state da tempo in tempo profferite varie Prammatiche, che a suo luogo sporremo, colle quali venne un tal giusto stabilimento confermato.

Sot-

(a) *Carav. in Comm. in d. Rit.*

Sotto della stessa Rubrica leggesi l'altro Rito ottantaquattresimo, che *Item quod serventur omnia Capitula* principia; e in esso si stabilisce, che si dovessero osservare tutti i Capitoli, e Costituzioni del Regno dagli antepassati Principi per lo di lui pacifico stato promulgati. Questo Rito, al giusto riflettere di Prospero Caravita, devesi ora intendere di quelle leggi, e Costituzioni, che non fussero state alterate, e corrette da i Riti; giacchè essendo stati questi promulgati per ordine della Reina Giovanna II. ne siegue, che son venuti a derogare alle antiche leggi nelle parti, ove sono alle medesime contrarj. 93. *Rito 84. si ordina l'osservanza delle Costituzioni, e Capitoli del Regno.*

Sotto alla Rubrica: *In processu servitutum non datur copia Partibus* leggesi il Rito ottantacinquesimo, che *Item servat ipsa Curia, quod si proceditur extraordinariè* incomincia; e in esso, dopo di essersi proposto il caso, che se insorgesse lite tra'Cittadini Napoletani, che taluno volesse innalzare un muro, e fare finestre, o altre aperture, o indurre altre somiglianti servitù nella Casa, o nel podere del suo vicino, e per via di estraordinario procedimento dalla G. Corte della Vicaria si fosse commessa la formazione del processo di un tal litigio a due Curiali Napoletani, comunemente dalle Parti litiganti eletti (eran questi alcuni Ufiziali, che allora erano in questa Città, de' quali altrove nell'altro Tomo ne ragionammo) (a); o ad uno Avvocato da esse trascelto; si stabilisce, che per togliersi i sotterfugi, e i cavilli de'Difensori di dette Parti, non si dovessero in questo caso dar loro le copie de' processi da quei formati; ma che alla semplice relazione de'medesimi, dovesse il detto Tribunale ingiugnere i mandati alla Parte, che volesse senza ragione imporre una tal servitù all' altra, con che non fusse a colei permesso di produrre appellazione di un tal mandato. 94. *Rito 85. si stabilisce il modo di procedere nelle cause di servitù, che insorgessero tra' Cittadini Napoletani.*

Que-

(a) *Istor. delle leg. e Mag. tom. 3. pag. 152. lib. 14. num. 73.*

Questo Rito era ancora in osservanza a' tempi di Prospero Caravita (*b*) dicendo egli : *Et iste modus procedendi extraordinariè observatur inter Cives, & incolas ipsius Curiæ Neapolitanæ, ut in hoc Ritu dicitur*. Nondimeno al dì di oggi affatto non osservasi, e fin da' tempi del Reggente Tappia era egli andato in disuso, siccome esso osserva (*c*). Oltredichè neppure vi sono ora i detti Curiali. E in vero in tali cause di servitù dovriasi con via molto breve procedere; giacchè spesso nella nostra Città, e Regno avviene, che volendo taluno nel suo suolo innalzare qualche edificio, subito il vicino per emulazione, o per capriccio glie lo impedisce, su'l pretesto; che viene ad indurre servitù nel suo, e con ciò è questi trapazzato, e sottoposto a grave danno, senza potere l'incominciato edificio proseguire; e il nostro Monarca nel *num.* 10. §. 1. nella più volte mentovata sua Costituzione ha proccurato in gran parte di dar riparo a un tanto malore.

95. *Rito 86. si dà la norma, come debba la Gran Corte regolarsi, qualora nel tempo stesso dalle Parti litiganti non si producessero gli esami de' Testimonj.*

Leggesi sotto della Rubrica : *Quid sit, si attestationes unius Partis veniunt, & aliæ non*, il Rito ottantaseesimo che *Item servat ipsa Curia, quod si examinationes testium*. E in esso stabiliscesi, che se mai da una delle Parti litiganti si presentasse negl' atti l'esame compiuto de' Testimonj da essa prodotti, prima che l'altra all' incontro avesse il suo terminato, possa la Gran Corte, volendolo, e venendone richiesta da quella spedir l'atto di pubblicazione di un tale esame; e indi venendo l'altro dalla sua contraria presentato, possa indi esso un nuovo atto di pubblicazione ordinare; e lo stesso dovesse praticarsi intorno alle posizioni, che si facessero da principali litiganti su delle posizioni scambievolmente da esse prodotte; con che se mai detti esami, o deposizioni in uno istesso tempo fossero prodotti dalle Parti negli atti, si do-

(b) *Carav. loc. cit. in d. Rit. num. 1.*
(c) *Tapp. jus Regni lib. 4. in tit. de comm. Territor.*

dovesse per entrambe lo medesimo atto di pubblicazione fare.

In oggi osservasi ciò che fin da tempi suoi nota il Reggente Tappia che osservavasi (a). *Hic Ritus hodie practicatur hoc modo, si una Partium præsentaverit suas attestationes, & altera non, & terminus est elapsus, tunc fit publicatio in causa, instante illa, cum reservatione, quod quandocumque venerit examen, recipiatur, & habeatur ea ratio, quæ de jure habenda erit.*

96. *Rito 87. si determina, che per citare i testimonj in Gran Corte a comparire sotto certe pene in determinato giorno, essendo contumaci, nel tempo stesso dovesse ella procedere a condannarli a tal pena e spedir la causa principale.*

Leggesi appresso sotto della Rubrica: *Curia ipsa procedit ad ulteriora condemnatis Testibus* il Rito ottantasettesimo, che incomincia: *Item servat ipsa Curia, quod citatis Testibus*, e in esso si stabilisce, che il detto Supremo Tribunale, qualora citati i Testimonj, questi non venissero, nello stesso tempo, procedendo contro di loro alle pene della controvenzione apposta nell' ordine della di lor chiamata; dovesse innanzi procedere nella causa, con tuttochè sembrasse in ciò appartarsi dal disposto delle Costituzioni del Regno. Quì termina nell' edizion di Venezia il detto Rito, e 'l Reggente Tappia (b) ancora in tal maniera rapportasi; nondimeno Prospero Caravita e il Reggente Petra soggiungono nel corpo di esso un decreto, che giusta la di lui determinazione si profferì dalla G. Corte nella causa tra Francischiello Galiotto, e Buffillo Brancaccio; poichè non essendo comparsi i Testimonj, prodotti dal Galiotto nel giorno lor determinato dal Tribunale; dopo di essere stati condennati a quattro once di oro in pena per tal controvenzione, assolvè il Brancaccio dalla pretensione del Galiotto.

In verità la disposizione di un tal Rito sembra in parte opporsi alla Costituzione dell' Imperator Federigo II., che incomincia *in Pecuniaribus litibus*, da noi altro-

(a) *Tapp. Jus Regn. lib. 3. de public. & Repul. in d. Rit.*
(b) *Tapp. Jus Regn. lib. 3. Rubrica de testibus.*

trove esposta (*a*), giacchè in essa si stabilisce tra le altre cose, che dovessero i Giudici concedere alle Parti, conoscendolo giusto, la proroga a produrre nuovi Testimonj, qualora i primi a di loro istanza citati, nel giorno destinato a deporre non comparissero.

Devesi su di questo Rito osservare, che il medesimo per le cause civili non avea luogo, riguardo all'imporre pene a Testimonj, nel caso, che citati non comparissero a deporre; bensì nelle criminali a' tempi di Prospero Caravita, secondo egli riferisce, sponendo il Rito ducentesimo, osservavasi, che non comparendo i testimonj citati, si eseguivano ne' pegni, i quali si vendevano, qualora fussero stati dopo di altri nuovi precetti contumaci a deporre, per ragion del disprezzo del Tribunale; ma in oggi lo stile de' nostri Tribunali è altrimenti.

Rito 88. si permette alle Parti di poter presentare gli esami de' Testimonj fino alla conchiusione del termine, dandosi la norma, come debba quello autenticarsi.

Sotto della Rubrica *Attestationibus præsentandis.* leggesi il Rito ottantaottesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod quando fiunt commissiones*. In esso stabilisceſi, che qualora dalla G. Corte si commettesse ad altri l'esame de' testimonj, si potesse questo dalle Parti, che gli han prodotti, fino alla conchiusione del termine presentare, con che vi fosse apposto il sugello dagli esaminatori, che hanno ricevuto il giuramento da detti testimonj esaminati, giusta il disposto dalle Costituzioni del Regno. Soggiugnendosi in tal Rito, che si dovesse da Sottattuarj nel principio di tale esame registrare il giorno della di lor presentazione.

Questo Rito fin da' tempi di Prospero Caravita (*b*) non era egli rettamente osservato, e la pratica di allora era la stessa, che in oggi serbasi ne' nostri Tribunali, laonde fieci permesso di rapportarla colle di lui proprie parole: *Nota hunc Ritum, quod quotiescumq; commissa est audientia testium Officialibus locorum, ubi desunt testes, & eo-*

(a) *Istor. delle leg. e Mag. Tom. 2. lib. 9. pag. 143. n. 30.*
(b) *Carav. in d. Rit.*

& eorum attestationes tardant venire, proceditur in causa ad ulteriora, quia mora unius alteri non debet obesse, ut dixi supra Rit. 86. in 1. *not. Verùm quandocumque venirent, si testes examinati post terminum, juraverunt infra terminum, possunt produci in causa ipsa usque ad conclusionem in causa, facto actu præsentationis diei, quod præsentantur per Actuarium, vel Subactuarium, ut dicitur, quod bene servatur, quia per Rit. infra* 234. *scriptura usq. ad conclusionem in causa possunt præsentari, ut ibi dicam latiùs; verùm in practica observantur, quod licet facta sit conclusio, recipiuntur attestationes præfatæ & etiam scripturæ in processu, & non extra processum, ut dicitur in Rit.* 238. *Verum cum illa clausula, quod de eis habeatur ea ratio, quæ de jure habenda est, ut in superiore Rit.* 86. 1. *not. diximus, & in d. Rit.* 238. *dicemus.*

Nella rubrica: *In quibus causis ponitur infra biduum*, si legge il Rito ottantanovesimo, che *Item servat ipse Curia, quod in civilibus*. E in esso si determina, che tanto nelle Cause civili, come nelle criminali per tutto il giorno, che siegue quello, in cui siesi prodotto da una delle Parti il libello, in cui venghi proposta l'azione criminale o civile contro dell'altra; debbansi presentare da entrambe loro principali gli articoli, le posizioni, e le eccezioni; ma che nelle Cause civili fosse permesso al Proccuratore del Reo tra due giorni di produrre le eccezioni generali, e a quello dell'Attore gli articoli generali, lo che non dovesse però aver luogo ne' giudizj criminali. 98

98 *Rito 89. si ordina, che tãto nelle cause civili, quãto nelle criminali nel giorno, che siegue alla produzion del libello, si dovessero dalle Parti presentare gli articoli, e le posizioni, ed eccezioni.*

Non ci destendiamo a rapportare ciochè si soggiugne nel Corpo di tal Rito da Prospero Caravita, e dal Reggente Preta, poichè la di lui disposizione non è in oggi osservata ne' nostri Tribunali, perchè per una Prammatica (a) fu altrimenti stabilito, la di cui disposizione altrove rapporteremo, qualor sarem per ragionare de' tempi, in cui fu ella pubblicata.

(a) *Prag. Regn. in tit. de ord. Judic. Prag.* 1.

99

Rito 90. si dichiara, che la Gran Corte di rado concedea il termine al Fisco; e che all'incontro si concedeva alle Parti, qualora glie l'avessero domandato.

Sotto della Rubrica: *Fiso non datur terminus ad examinari faciendum*, leggesi il Rito novantesimo, che principia: *Item servat ipsa Curia raro dare terminum*, si determina in esso, che di rado dal Tribunale della Gran Corte davasi il termine al Fisco, per potere esaminare, dandosi all'incontro alle Parti, qualora l'avesse egli stimato ragionevole; e che alle volte soleasi un tal termine scrivere nel processo, e altre volte nò, secondo le istanze che glie ne avessero fatte le Parti, o che l'avesse egli riputato giusto; conchiudendosi un tal Rito, che'l termine dato a una delle Parti di potere esaminare, dovesse intendersi comune all'altra.

Per chiarezza di tal Rito stimiam necessario rapportare le parole di Prospero Caravita, poichè tutti gli altri di lui Spositori han questo celebre Autore seguitato. (a)

Ritus iste servatur, & de eo ponitur aliquid per Petr. Foller. in pract. crim. prima p. 2. partis in versiculo detur terminus num. 11. Verùm licet non detur terminus Fisco ad examinari faciendum, ut dicit, tamen testes ad instantiam Fisci semper recipiuntur pro maleficio reperiendo, etiam usque ad sententiam, & in Causa supersedetur, ut dicit Bart. in l. 2. §. si publico ver. quaero utrum, ff. de adult. Ang. in tract. male in vers. qui Judex dictum processum Affl. in Const. terminum vitae n. 44. ut dixi latiùs super Rit. 69. in fin., & quoad terminum solitum dari Partibus ad examinari faciendum, prout in hoc Rit. dicitur, scias, quod regulariter, & semper scribitur in actis talis terminus, & testes aliàs non recipiuntur, quandoque tamen ad instantiam inquisitorum, facta publicatione in Causa, recipiuntur testes in ejus favorem, ne veritas pereat, & innocens patiatur, & non datur aliquis novus terminus pro eis, ne causa retardetur, & ipsius cursus impediatur; & sic unico contextu proceditur in Causa ad publicationem, citationem ad dicendum, & ad alia,

(a) *Carav. in d. Rit. num. 1. & 2.*

alia, & recipiuntur ejus testes, ut in d. Rit. 69. diximus. Not. ex hoc Rit. ibi, & quamvis, quod omnes termini dati in Causa ad instantiam unius Partis, intelliguntur etiam dati communiter alteri juxta tex. l. petendæ, C. de temp. in integr. restit. ubi Bart. & alii. Amplia istud procedere etiam si Pars, ad cujus instantiam fuerit datus terminus, eidem renunciaverit, ut dicit Bart. per illum tex. in l. si post §. hi quoque, ff. de bon. possess. contra tab. nisi re integra fuisset renunciatum, ut dicit Lanfran. in repet. C. quoniam contra in vers. dilationes n. 8. de prob. per tex. optimum in arg. l. si Judex circumvento ff. de minor. Secundo amplia, etiam si terminus datus esset minori jure speciali restitutionis in integrum, ut est primum, & secundum beneficium per Const. Reg. obscuritatem, de quibus latè dixi supra Rit. 7. in tantum, quod major potest uti termino dato minori ex causa speciali per tex. d. l. petendæ, ut dicunt Isern., & Affl. in d. Constitutione obscuritatem ille in fine, & iste num. 4. licet Bart. aliter sentiat in d. l. petendæ.

Devesi ancora su di tal Rito soggiugnere ciò, che avvertì su di esso Costantino Papa, rapportato dallo stesso Caravita: *Adde quod Fisco non datur terminus ad repulsam, ita inquit Paris de Puteo tract. sind. vers. inquisitio §. 1., & vide Jo: Ant. de Nigris in cap. Regni plerumque num. 19. & 20., ubi etiam dicit, quod nec eidem datur restitutio in integr. ad pinguius probandum.*

100 *Rito 91. si ripete l'altro 89. con picciole dichiarazioni.*

Sotto della Rubrica di poi: *Practica super ponendo infra biduum*, leggesi il Rito novantunesimo, che incomincia: *Item servat ipsa Curia, declarare in termino*. E in esso ripetendosi lo stesso, che leggemmo disposto nel Rito ottantanovesimo, perciò ommettiam di ripeterlo; solamente rapportiamo, che in questo più dell'altro si soggiugne, che non solamente nel corso di cinque giorni si possa dalle Parti opporre la repulsa de' testimonj, ma eziandio il benefizio della restituzione *in integrum* del corso delle ferie, tra cui non abbiano esse potuto far le pruo-

 ve;

ve; e ciò dovesse aver luogo nel termine, che si dà nelle cause criminali intorno la pruova de' Capitoli delle accuse, non già su le azioni ordinarie; e qui termina questo Rito nell'edizione di Venezia; ma indi si soggiugne nel di lui corpo da Prospero Caravita: *Sed sic servat hæc Curia, ubique tamen sufficit, ubi intervenit Procurator, quando infra prædictum biduum offerantur generalia, ubi Procurator intervenit, qui habet justam ignorantiam, puta, quia contestata est lis per Procuratorem Actoris, vel Rei, vel statim post contestationem litis per Dominum fuit ibidem Procurator constitutus penes acta (ut fit aliquoties), qui Procurator potest intervenire etiam in criminalibus, & ingerentibus pœnam infra relegationem, ut habetur in l. pen. §. ad crimen, ff. de publ. judic., excepto tamen crimine injuriarum, in quo non intervenit Procurator, ut in l. final. C. de injur., & hoc servatur per M. C. V.: Nota, quod hoc biduum est commune adeò continuum, quod etiam Paschalem, vel Dominicum diem comprehendit, ut si volo die sequenti ponere exceptiones, vel articulos, vel positiones, debet eos dare, & offerre Magistro actorum, vel uni ex subactuariis, & in oblatis die feriata, dicitur oblata apud acta, non autem dicitur in judicio, cum ille dies fuerit feriatus*: Non è oggi in osservanza un tal Rito.

101

Rito 92. si ragiona intorno alla pratica, che devesi dal Tribunale serbare, qualora dalle Parti privilegiate si domanda la restituzione in integrum, per non aver potuto esaminare per le Ferie, che sono state tra'l tempo loro dato per tal cagione.

Sotto della stessa Rubrica leggesi il Rito novantaduesimo, il quale incomincia: *Item nota, quod in beneficio restitutionis*, che più tosto può dirsi una spiega dell'antecedente, e vogliamo trascriverlo con le proprie sue parole: *Item nota, quod in beneficio restitutionis dierum feriarum non datur terminus, nec quod ponat per diem totum sequentem, nec ad probandum in petitione, quæ de hoc offeretur; quia notorium est Curiæ ferias indixisse, & terminum datum talem fuisse, de quo termino restituuntur dies, qui fuerunt feriati*. E qui termina egli nell'edizione di Venezia; nondimeno, siccome nell'antecedente si è osservato, e da Prospero Caravita, e dal Reggente Petra, si soggiungono nel di lui corpo le seguen-

guenti parole : *Quando inducuntur feriæ de Mense Julii, & Augusti tantùm , puta , datus fuit mihi terminus ad probandum per duos menses , de quibus duobus mensibus fuerunt feriati quinquaginta dies , certè isti quinquaginta dies restituuntur mihi per restitutionem in integrum ex illa clausula generali , si qua justa mihi causa videbitur ; Et quia terminus est communis , restituuntur etiam adversario , & una petitio sufficit , sive ego primo petam, sivè adversarius ; nam ex una petitione restituuntur mihi, & adversario propter actum , qui fit in ea , quia actus duo fiunt in ea per ipsam Curiam , qui sunt primi duo actus hic in observantia restitutionis in integrum , idest, quod utrique Parti conceditur , quod petit una Pars tantùm propter actum secundum in ordine dictæ observantiæ restitutionis in integrum , quæ incipit forma actorum , & sufficit una petitio , ut dictum est.*

Ma nemmeno un tal Rito quest'oggi è in osservanza ; poichè , essendo state colla Costituzione del 1738. abolite le Ferie , ma rimaste però soltanto ferme a riguardo del beneficio, che per le medesime godono i Debitori , e i Rei assenti , onde è venuto a cessare quel tanto si dispone in questo Rito.

102 Siegue l'istessa Rubrica, in cui leggesi il Rito novantatreesimo, che, *Item servat ipsa Curia*, comincia : Parlasi in questo Rito , che le Parti litiganti possano rispondere su degli articoli, e delle posizioni fino all'atto della *conclusione exclusivè* : Sembra , che ciò sia contrario a quel tanto fu determinato nel Rito 70., e nel Rito 79. poichè nel primo si ordinò, che la deposizione del Principale dovesse farsi fra quel termine , che dato si era a far le pruove ; nel secondo fu disposto, che dovesse farsi in ogni tempo , e quando fosse stata domandata dall'altra Parte : con la Prammatica però 77. *de offic.* S. R. C. §. 7. è stato altrimenti disposto , ed a questo Rito si è soltanto uniformata (a), poichè fino all'atto della conclusione

Rito 91. si determina , che le Parti litiganti possano rispondere su degli articoli , e delle posizioni , fino all' atto della conclusione.

(a) *Petr. in d. Rit.* 93. *n.* 1.

ſione può dimandarſi la depoſizione del Principale.

La detta Coſtituzione però dell'anno 1738. a riguardo ciò, ordina, che la depoſizione del Principale ſopra le Poſizioni, in qualunque parte del giudizio poſſa dimandarſi, *tàm antè*, *quàm poſt litem conteſtatam*, e che giammai ſi poſſa impedire il corſo del giudizio, in qualunque ſtato facciaſi la domanda, ancorchè ſi faceſſe prima del termine; Però, che ſia tenuto colui, che deve deponere, far la ſua depoſizione fra lo ſpazio di giorni diece, e non ritrovandoſi il Principale *in loco judicii*, debba farla il Proccuratore coſtituito negli atti, ancorchè non aveſſe mandato ſpeciale *ad cauſam*, o mandato ſpecialiſſimo *ad ſic*, & *ſic reſpondendum*.

103 *Rito 94. ſi ragiona, che tanto nelle Cauſe civili, quanto nelle criminali s' incuſano le contumacie in quel giorno, che deve il Reo comparire, e nel ſeguente ſi procede alla condanna.*

Su della ſteſſa Rubrica ſi oſſerva il Rito novantaquattreſimo, che *Item ſervat ipſa Curia in principali cauſa* comincia: ordinaſi in un tal Rito, che tanto nelle cauſe civili, quanto nelle criminali, s'incuſano le contumacie in quel giorno, che deve il Reo comparire, e nel ſeguente ſi procede alla condanna.

Più coſe oſſerva su queſto Rito il Reggente Petra (a); dice in primo luogo, che la mancanza della citazione è inſanabile, ancorchè coſtaſſe, che l'Attore aveſſe per se una chiara ed evidente ragione; e in ogni luogo queſta vi ſi ricerca, e deve precedere qualſivoglia atto, che ſi faccia; e il farſi dopo, a nulla giova. Ci dimoſtra il citato Autore in ſecondo luogo, eſponendo un tal Rito, che in ogni citazione deve apporſi il giorno, il tempo, e l'ora. Le varie, e diverſe maniere delle citazioni, che ſi fanno così in Città, come nel Regno, vengono rapportate dal detto Reggente Petra nel detto Rito 94., e da tutti i noſtri Pratici.

104 *Rito 95. ſi ſtabiliſce il modo come debbonſi incuſar le contumacie, dopo ſeguita la citazione.*

Sotto della ſteſſa Rubrica oſſervaſi il Rito novanteſimoquinto, che *Item ſervat ipſa Curia*, *quod illa dies* comincia: Stabiliſceſi in queſto Rito il modo, come debbonſi

(a) *Petra in d. Rit.*

bonsi incusar le contumacie, dapoichè è seguita la citazione; e ciò intendesi così per le cause criminali, come per le civili; diffusamente Lionardo Riccio nella sua pratica civile part. 1. tit. 1. cap. 12. n. 20. e 21. spiega la maniera, che dee praticarsi nell' incusa delle contumacie, a cui rimettiamo il savio Leggitore, perchè ravvisar possa, che questo Rito trovasi tuttavia in osservanza.

105 *Rito 96. si ordina, che tutti i processi originali si conservassero presso gli Attitanti, o nell' archivio; e facendosene la richiesta dalle Parti, dovesse darsi loro la Copia di quelli.*

Siegue il Rito novantaseesimo sotto la stessa Rubrica, che incomincia; *Item, quod processus originales*; Impose la Regina Giovanna in questo Rito, che tutti i Processi originali si conservassero presso la Corte (che oggidì s'intende o presso gli Attitanti, o nell'archivio); E se dalle Parti litiganti si facesse richiesta di quelli, dovesse loro darsi la copia.

Se questo Rito avesse avuta l'osservanza, da noi non si sà; dobbiamo però credere, che per qualche tempo fosse stato nel suo vigore, dopo la pubblicazione di esso; certo è, che ne' tempi a noi vicini giammai è stato in uso; perchè sempre i processi originalmente si sono osservati, e improntati alle Parti; Volendosi però nel governo del Cardinal d'Althaan far la riforma de' Tribunali, fu dal Regio Consigliero D. Costantino Grimaldi mio Padre proposto nel S. R. C. un tale espediente, cioè, che formate si fossero le copie de' processi, e queste improntate si fossero a i Proccuratori delle Parti litiganti; ma ciò non fu abbracciato dalla maggior parte degli altri Consiglieri: Indi l'ultima Regal Costituzione pubblicata nel mese di Marzo dell'anno 1738. ordinò, che osservate si fossero le antiche regie Prammatiche (*a*), e che i processi più originalmente non s'improntassero alle Parti; ma bensì le copie di essi, dovendo ciascuna Parte collitigante, allorchè presenterà una scrittura originale, presenterà eziandio una copia di quella, per formarsi due processi consimili (*b*); onde oggi par che abbia luogo un tal Rito.

Il

(a) *Pramm. 54. e 77. de offic. S.R.C.*
(b) *Constit. ann. 1738. §. 1. n. 31.*

106 Il Rito novantasettesimo sotto della stessa Rubrica; e che incomincia, *Item servat ipsa Curia : in primis citationibus*, ordina, che si faccia ne' giudizj la citazione, che chiamasi *ad publicandum*; siccome ordinano le leggi (*a*); ma dice il Reggente Petra, scrivendo su questo Rito (*b*), che ne' suoi tempi di questo atto *ad publicandum* non si avvalse mai la G. C. della Vicaria; ma bensì il S. R. C. oggi in vigore della Regal Costituzione dell'anno 1738. un tale atto vedesi abolito. (*c*)

Rit. 97. si determina, che ne' giudizj debba farsi la citazione, che chiamasi ad publicandum.

107 Il Rito, che siegue novantottesimo sotto della Rubrica : *Quomodo, & quando Judices ponunt manus in processu*; che incomincia, *Item servat ipsa Curia, quando disputatus est processus*; E in esso si stabilisce, che dopo di essersi nel Tribunale della G. C. (intendendosi di quella del Vicario) esaminato, ed osservato il processo da' Giudici, che debbon profferire la sentenza in quella causa assieme col Reggente; poichè questi con esso presedevano, siccome di sopra osservammo, *ponunt manum suam in processu, hoc modo, in fine processus, videlicet, fiat Sententia condamnatoria, per quam dictus talis conventus condamnetur ad dandum, tradendum, & assignandum dicto tali convento in prædicta Causa domum prædictam*.

Rit. 98. si stabilisce, che dopo di essersi nel Tribunale della G. C. del Vicario esaminato, ed osservato il processo da Giudici, debbon questi profferire la sentenza in quella causa assieme col Reggente.

Indi leggesi presso di Prospero Caravita nel corpo di questo Rito, la pratica, che serbavasi da' Giudici, in sottoscriver le sentenze : *Et ita videtur mihi Francisco Derapolano de Senis legum Doctori dictæ Curiæ Judici, & ego Henricus Aconzajocus Judex dictæ Curiæ concurro, quod nota*.

In oggi tal Rito non è in osservanza ne' nostri Tribunali, essendo stato abolito da più Regie Prammatiche, rapportate dal detto Autore, che a suo luogo sporremo sotto della Rubrica, *de Advocatis practicantibus in M. C., ordine, & silentio ipsorum*.

Leg-

(a) *Auth. atqui semel 107. de probat.*
(b) *Petr. super d. Rit. n. 2.*
(c) *Constit. anni 1738. §. 1. n. 28.*

Leggesi il Rito novantovesimo, che *Item quod in Curiis ipsis fiat*, principia, e in esso si stabilisce, che in tutte le Corti, intendendosi tanto della G. C. quanto delle Corte del Vicario, come di quella del Capitano, per esser queste in tali tempi ancor divise, siccome già in più luoghi avvisammo, si dovessero da' Giudici assegnare alle Parti litiganti gli Avvocati, ancorchè questi non avessero salario dal Pubblico. 108

Rit. 99. si ordina, che tanto nella G. C. della Vicaria, quanto in quella del Vicario, e del Capitano, si dovessero da' Giudici assegnare alle Parti litiganti gli Avvocati, ancorchè questi non avessero salario dal Pubblico.

Questo Rito fa chiaramente conoscere, che ne' tempi, che fu stabilito, vi erano Avvocati, che ricevevano la paga dal Pubblico Erario; tantochè non era loro permesso di prender nulla da i litiganti; ma di ciò non ne abbiamo altra notizia nè dagli Storici del Regno, nè da' nostri Giureconsulti, che sono nel corso di questi secoli fioriti; solamente per la legge Cincia pubblicata sotto il Consolato di Cajo Cilio, fu vietato agli Avvocati di non ricever cosa alcuna da' Clienti, ma venne questa rivocata dall'Imperador Claudio, siccome noi più a lungo ne'abbiam ragionato, spiegando la Costituzione dell'Imperador Federigo II. (a).

Saggiamente però in un tal Rito venne stabilito, che da' Giudici si dovessero assegnare alle Parti litiganti gli Avvocati, che dovean difenderle, per evitare, che la più potente impegnasse per se i più dotti e savj, per togliere all'altra il modo di poterla contrapporre una giusta ugual difesa; e la disposizione di tal Rito è uniforme a ciò che fu stabilito dagl'Impp. Valentiniano, Valente, e Graziano (b). *Providendum est, ne ii, quos in foro, aut meritum nobilissimos fecerit, aut vetustas in una parte consistant, aliam a rudibus, atque tyronibus necesse sit substineri; atque ideò, si in uno adjutorio, duo tantùm præceteris fuerint, vel plures, quorum forma sit hilarior; in judicantis officio sit, ut par causidicorum distributio fiat, & exæquetur* par-

(a) *Stor. delle Legg. e Magistr. del Regn. di Nap. tom. 2. lib. 8. n. 79.*
(b) *L. providendum Cod. de postulando.*

partibus auxilium ſingulorum , & æqua diviſio procedat . Queſte , ed altre coſe furono ſtabilite nel foro romano , come ſi può vedere preſſo Polleto nell' iſtoria del foro romano.

E in vero , ſe mai in oggi un tal coſtume ſi ſerbaſſe ne' noſtri ſupremi Tribunali , ſarrebbono le cauſe con ugual diligenza per l'una , e l'altra Parte trattate , e ſi toglierebbe a' Giudicanti il travaglio maggiore , di dover ſupplicare alle mancanze degli Avvocati ineſperti , per poter così conoſcere a quali delle due Parti la giuſtizia aſſiſte .

109 *Rit. 100. ſtabiliſce, che gli Avvocati non poſſano ſedere in Ruota , patrocinando le Cauſe .*

L'altro Rito centeſimo , che leggeſi in appreſſo ſotto la ſteſſa Rubrica , che comincia : *Ordo per curiam datus*, ſtabiliſce , che gli Avvocati non aveſſero ardire di andare per patrocinar le cauſe nella Banca , intendendoſi della Ruota , ove ſono i Giudici , e ivi ſedere , ſe non ſecondo l'ordine , che ne' Riti appreſſo ſi ſpiega ; dal che , ſeguendo il ſavio avviſo di Proſpero Caravita , ſi ſcorge, che il principio di queſto Rito foſſe una Rubrica de' due ſeguenti , poicchè in eſſi ſi dichiara poi ciò , che in tal principio ſi reaſſume ; e in vero tale oſcurezza avviene per la poca attenzione , e critica de' di loro Compilatori .

Si ſeguita adunque in appreſſo a ſtabilire , che gli Avvocati non ſi doveſſero intromettere negli atti ordinatorj, intorno all' ordine delle cauſe , ſiccome è la pubblicazione del termine , la domanda della repulſa , la conchiuſione di quella , ed altri ſimili ; dovendo queſti farſi da i Proccuratori ; Indi ſi ſoggiugne , che ogni qualvolta l'Avvocato veniſſe chiamato da' Giudici alla Banca , cioè nella Ruota , doveſſe ſolamente proporre due cauſe ; e nel fine ſi ritorna a ripetere ciò , che nel precedente Rito ſi legge determinato ; ma ſiccome in eſſo ſi dice , *in ipſis Curiis*, in queſto ſi legge : *Item in Curia ipſa fiat diſtributio Advocatorum* ; dal che maggiormente ſi oſſerva , che tali Riti particolarmente ſtabiliti furono alle diverſe Corti , che ivi diviſe allora erano .

Queſto Rito , per ciò , che in eſſo diceſi , di eſſer proibito agli Avvocati d'ingerirſi negli atti , che concernono

nono la compilazion de' giudizj, che debbon essere particolari de' Proccuratori, sembra, che sia contrario a ciò, che fu disposto dall'Imperator Federigo II. nella Costituzione (a) *Lite legitimè contestatâ*; poicchè in essa venne permesso agli Avvocati, che potessero proporre tali eccezioni, o fare simili atti; ma la ragione, per cui in questo Rito venne a costoro ciò vietato, la rapporteremo con le parole di Prospero Caravita nel di lui Commento (b): *Ratio hujus Ritus est, quia Advocatorum officium dicitur esse nobile, l. providendum in princip. in verb. nobilissimos, Cod. de postulando, l. Advocati, Cod. de Advocatis diversf. judic. & not. Bald. in rub. extr. de offic. Judic. col. ant. item non possunt esse infames d. l. 1. §. ait Prætor, & C. infames in princip. 3. qu. 8. & propterea nec etiam Judæi, ut dicit Bal. in l. final. per illum textum Cod. de postulando. Et Jason in rubr. ff. de justit. & jure col. 1. Procuratorum verò officium adeò vile, quod nobilitatem amittit, l. universos, & l. si quis procurationem, & utrobique glos. & DD. Cod. de Decur. lib. 10. Dyn. in cap. infamibus de reg. jur. Bald. in præalleg. rubr. de offic. jud. & in d. l. invitus col. 1. & infamibus non denegatur regulariter de jur. civil., ut dicit glos. in l. 1. §. hoc edicto, ubi Bart. & Bald. ff. de postulando, Bart. in l. Pedius ff. de Arbitris; Dyn. in d. cap. infamibus, & Tiraquell. de nobilitate c. 30. n. 2. in tantum, quod si ab eo (qui alias nobilis est) exercetur privilegio nobilium exutus cum plebeis, & ignobilibus contribuit in subsidiis regalibus, ut dicit Guid. Pap. dec. 89. 388. col. 4. versic. & hoc dico, & 399. Cassa. cons. 64. viso processu col. penult. n. 34. & Tiraquell. d. cap. 30. num. 3. licet si postea desistant, nobilitate gaudeant, ut dicit Cassa: ibid. n. 35. & Guid. Pap. decis. 391., & ideò ne eorum officium, & nobilitatem offendant, voluit iste Ritus, quod ab hu-*

N 2 *jus-*

(a) *Istor. delle Leggi, e Magistrati tom. 2. lib. 9. n. 24.*
(b) *Caravit. in d. Rit.*

jusmodi actibus ad Procuratores spectantibus, Advocati abstineant, quod benè servatur, quià Advocati cavent ab his, sicuti ab igne, licet reperiantur, multi dolores legum, potiusquam Doctores, qui etiam unius nummi lucro pejora facerent. E volesse pure il Cielo, che in oggi non vi fusse ne' nostri Tribunali di simil gente, che avvilisce la gravità, e il decoro dell'Avocazia; ma non vogliamo all'incontro ommettere la difesa de' Proccuratori, che fa Costantino Papa nella sposizione di un tal Rito. *Adde, quod lex universos non facit ad propositum; lex si quis Procurationem loquitur de Curiali, qui procurationem facultatum privati suscepit. Officium namque procurationis in judicio non potest dici vile, & infame, ut falsò quidam opinantur, ut latissimè nos ipsos ab hac nota defendendo, disputandoque demonstravimus in tract. de commerc. Magistr. aut vetit, aut permiss. in ampliationibus legis ampliat. 15. respondeo ad q. 9. Guid. Pap. & ad omnia in contrarium adducta, cui opinioni adstipulatur; nam procuratores in judicio dicuntur habere peculium quasi castrense, ut latè per Alex. consf. 26. vol. ut est ritus expressus infra n. 201. quod quidem peculium non dicuntur habere viles, & infames, videmusque Procuratores in Urbe Roma esse legum Doctores, quod neutiquam facerent, si essent viles, & infames*.

E invero noi al sentimento di questo Autore ci uniformiamo, poichè molta differenza vi è tra' Proccuratori, che trattano i negozj particolari, e tra coloro, che sono dalle Parti costituiti ne' giudizj.

110 Leggesi in appresso il Rito centunesimoprimo sotto la Rubrica *super silentio*, che incomincia, *In primis Doctores sedeant*; e in esso si stabilisce, che nel sedere i Dottori, dovesse tra loro il più antico nel Dottorato precede e agli altri, e che lo stesso ordine dovessero serbare gli altri Avvocati; e giustamente in un tal Rito si fa differenza tra Dottori, e Avvocati, poicchè in quei tempi era per-

Rit. 101. si stabilisce, che nel sedere i Dottori, dovesse loro il più antico nel Dottorato precedere gli altri.

permeſſo a taluno di eſercitar l'Avvocazia, ſenzachè fuſſe dottorato; e tantociò è vero, che il Re Ferdinando I. eſpreſſamente in una Prammatica (a) ordinò, che quei, che voleſſero eſſercitare tale impiego, ſenza eſſer Dottorati, veniſſero preventivamente dal Supremo Tribunale del S. R. C., eſaminati, e approvati; ma eccettua quei, che aveſſero ricevuta la laurea Dottorale dal Collegio de' Dottori.

111 *Rito 102. ſi ordina, che neſſuno Avvocato poſſa entrar nella Ruota, ſe non chiamato da i Giudici eddomadarj.*

Nel Rito centeduesimoſecondo ſotto della ſteſſa Rubrica, che nella edizion di Venezia, come ſeguela del primo ſi legge impreſſo, incomincia; *item Nullus Advocatus*, e ſtabiliſce, che niuno Avvocato poſſa aſcendere nella Banca, cioè nella Ruota, ſe non chiamato da' Giudici eddomadarj, intendendoſi di coloro, che in quella ſettimana reggevano la G. C.; indi ſi ſoggiugne, che non poſſa il detto Avvocato proporre, ſe non due cauſe ſolamente o una, ſe ve ne fuſſe moltitudine; nè doveſſe ſedere, ſotto la pena di un tarì, moneta di quel tempo (così dovendoſi ſpiegare le parole oſcure di tal Rito, *non proponat, niſi duas cauſas, vel unam, ſi eſſet multitudo, & ſedeat, ſub pœna unius tareni*) non era pena tenue in quei tempi, che furono ordinati i Riti; poichè non ancora ſi erano ſcoverte le miniere dell'Indie; onde montava molto il valore dell'argento, ed oro. Queſto noi l'argomentiamo dal valore ſtabilito alle coſe nel tempo degli Angioini Re al valore nel tempo noſtro, ſiccome è il prezzo, che ſi ſtabiliſe a letto de' birri, che dimorano nelle oſterie; nel *cap. pro quolibet de palea non auferenda*, che di due torneſi, quando in oggi è un carlino. Il Reggente Petra, nel comentare tal Rito, per togliere la contradizione, che tra il precedente, e queſto ſi avviſa, poicchè in quello daſſi la regola, come doveſſero gli Avvocati ſedere nella Ruota; e in queſto ſi diſpone, che doveſſero ſtare in piedi, qualora propongono le cauſe, ſot-

topo-

(a) *Pragm. 22. de offic. S. R. C.*

toponendosi quei, che a ciò contravvenissero, alla pena di un tarì, và egli osservando; *Verba Ritus* sedeat, *affirmare videntur, ità simpliciter intellecta; sed qui contextum totius Ritus perlegerit, & alia in ejus initio animadverterit, illa nempè, nullus, fatebitur certè jam dicta subsequentia negativam complecti observantiam; namque ex illis sic junctis constat, tria prohiberi in ipso Ritu, ut nullus scilicet Advocatus ascendat ad Bancam, nullus proponat, nisi duas causas, & nullus sedeat; quæ quidem ultima conclusio jure communi non abhorret*; non dimeno una tal contradizione fra detti due Riti si viene a sciogliere con ciò, che più saviamente avvertì su di esso Prospero Caravita (a) nella sposizione di quello; *Not. ibi sedeant, quod Advocati in Curia nedum sedent, verum etiam quilibet locum suum habet, servabatur iste Rit. antiquo tempore, quo M. C. expeditionem caussarum, & vocationem contumacium, Curia pro Tribunali sedente, insimul faciebat, ut dixi sup. Rit. 77. nam eo tempore, quia Curia sedente expediebantur Caussæ, coacti erant Advocati ad Curiam accedere; sed quia hodiè expeditio Caussarum tractatur in una aula per Judices Criminales cum Regente, & per Judices civiles in alia; & quando Curia regitur pro Tribunali, fit in loco separato, licet in eodem Palatio; & tunc temporis, Advocati non accedunt, quia eorum præsentia non est necessaria, sed tantum Procuratorum; sequitur, quod istud hodie recessit ab aula, & in locum eorum sedent Procuratores, qui Curia sedente, astant, ut in d. Rit. Verùm, quando aliquem loqui contingit, se erigit, & capite detecto, loquitur, & postmodum sedet.*

112 *Rit. 103. si stabilisce, che nessuna persona privata possa parlare in Ruota, ove si decidono le cause, se non chiamata, o dall'Avvocato, o dal Proccuratore.*

Sotto della stessa Rubrica leggesi il Rito centotreesimoterzo, che incomincia: *Item, quod nulla privata persona*, e in esso disponesi, che in detta G. C. intendendosi del luogo, ove siedono i Giudici per decidere le cause, da noi or detta Ruota, niuna persona privata possa parlare,

(a) *Caravit. Commentar. super Rit. M. C. V. in Rit. 101.*

lare, se non chiamata, o dall'Avvocato, o dal Proccuratore; sottoponendosi quei, che a ciò contravvenissero, alla pena di diece grana, e di cinque, se è povero; e che ciò che si esigesse da tali pene (intendendosi dell'altra detta di sopra dagli Avvocati) si dovesse convertire in alimento de' Carcerati, e de' Poveri.

Questo Rito venne a moderar la pena imposta in tal caso dall'Imperador Federigo II., che già noi sponemmo; benchè non è egli in osservanza; poichè sebbene sia proibito alle Parti principali di parlare in Ruota, essendovi i di loro Avvocati, ma di ciò fare non si astringono, poichè non vengono a niuna pena sottoposti.

113 *Rito 104. si ordina, che debbano deputarsi quattro Servienti, ora chiamati Portieri, per avvertire il silenzio.*

Nel Rito centoquattresimo sotto della stessa Rubrica, che incomincia: *Item, quod deputentur quatuor*, si stabilisce, che debbano deputarsi quattro servienti della Corte, da noi chiamati Portieri, i quali abbiano a stare in quattro luoghi di essa, ed avvertire il silenzio a coloro, che ivi dimorassero per gli di loro affari, ed esigere le pene sopraddette da quei, che alli detti stabilimenti contravenissero.

In oggi questo è un principal carico, che hanno i Portieri de' nostri Tribunali; ma tali pene sono andate in disuso, con tuttochè sieno state più volte rinovate da molte Prammatiche, che a suo luogo sporremo.

114 *Rito 105. che nelle cause criminali non si ammette il Procuratore del Reo per la difesa.*

Leggesi dipoi il Rito centocinquesimo sotto della Rubrica *de Procuratoribus procurantibus in M. C. V.*, che incomincia; *Quidam tenent ejusdem Curiæ*, e in esso, siccome saviamente avvertisce Prospero Caravita, si rapporta non già la decisione, ma il sentimento, e l'opinione di alcuni, i quali vollero, che nelle cause criminali, in cui non si ammette il Proccuratore alla difesa del Reo; nemmeno possa questi difenderlo, *ad media*, cioè negli atti, che si fanno nel corso del giudizio.

115 *Rito 106 si parla dello stesso, che nell'antecedente*

Nel Rito centoseesimo, che dipoi siegue sotto la stessa Rubrica, che *Item, quod in Causis criminalibus* incomin-

mincia, si stabilisce ciò, che nel passato si rapporta per sentimento di alcuni; laonde poteasi da' Compilatori ommettere il primo; ma una tal confusione avviene dalla ragione da noi di sopra più volte addotta, della poca di loro critica, e diligenza, avendo uniti tali Riti, come forse ritrovansi in qualche antico manoscritto, senza distinguere le leggi de' Principi, i Decreti delle due Supreme Corti, e i di loro Riti.

Deesi su di questo osservare con Prospero Caravita, che ciò deve aver luogo, qualora il Reo è assente, a differenza di quando ritrovasi incarcerato, poichè allora *ad totam caussam*, son sue parole, *posset Procuratorem constituere, præter quam ad sententiam*.

116

Rit. 107. che non possa un Proccuratore sostituire un' altro prima della contestazion della lite, qualora non gli sia stata data con parole espresse tal facoltà dal suo Principale.

Sotto della stessa Rubrica dipoi leggesi il Rito censosettesimo, che *Item, si Procuratori detur*, incomincia, e in esso determinasi, che non possa un Proccuratore sostituire un' altro, innanzi, che sia contestata la lite, qualora non li sia stata data con parole espresse tal facoltà dal suo Principale.

Possono su di tal Rito osservarsi Caravita, e Petra, i quali vanno considerando le limitazioni, che egli riceve; le quali noi ommettiamo, per evitare al possibile la lunghezza.

117

Rito 108. che Uomo, o Donna, che sia, essendo citato a comparire in giudizio nella G. C. dee venire di persona in Napoli, o in altro luogo, ove questa risiede.

Sotto della Rubrica in appresso, *de Procuratore non constituendo ante litem contestatam*, leggesi il Rito centottesimo, che *Item si aliquis, aut aliquis citatus* incomincia; e in esso stabiliscesi, che Uomo, o Donna, che fosse, il quale venendo citato di comparire in giudizio nella G. C.; venghi di persona in Napoli, o in altro luogo, ove questa risedesse; non possa costituirvi Proccuratore, prima, che sia contestato il giudizio; e che lo stesso debba aver luogo per l'Attore, e per l'Attrice; e che una tal disposizione debba intendersi ancora per gli Cittadini Napolitani, o altri, che ivi dimorassero.

Questo Rito intende di parlar de' giudizj criminali, e non

e non già de' civili, ed è egli uniforme alla disposizione del Giureconsulto Papiniano (a); potendosi ancora osservare i di lui Spositori per le limitazioni, che in esso si rapportano.

113. *Rito 109. che nelle cause estraordinarie intorno alla liquidazione degl' istromenti, non si debbano ammettere dalla G. C. Proccuratori de' Rei.*

Nella Rubrica poi, *Quod non admittitur Procurator super tenore instrum.* leggesi il Rito centonovesimo, che *Item servat dicta Curia, quod in caussis extraordinariis* incomincia; determinasi in esso, che nelle cause estraordinarie (ancorchè civili) intorno alla liquidazione degl'istromenti, non si debbano ammettere dalla G. C. Proccuratori de' Rei, nemmeno negli atti, che framezzo di esse si dovesser fare.

Avvegnachè sembri un tal Rito contrario agli altri; poichè nelle sole cause criminali in ciò proibiscesi a' Rei il comparire per Proccuratori; però Prospero Caravita (b) dimostra la giustizia di una tal determinazione, come dalle di lui parole. *Hoc quod in caussis extraordinariis instrumentorum supple, quæ liquidantur, & accusantur, servata forma Rit.* 166. *non admittitur Procurator etiam ad media, quemadmodum in caussis criminalibus diximus supra Rit.* 106. *quod quidem benè servatur in pract. Ratio dubitandi in hoc Ritu esse poterat, quia, ut ipsemet Rit. dicit, caussæ instrumentorum sunt civiles, in quibus regulariter Procurator nedum ad media, verùm etiam ad totam caussam admittitur l.* 1. *§. usus, l. servum quoque in princip., & §. publicè, ubi Glos. magna ff. de Procurat. l. final. Cod. de Procurat., & bona Glos. in Constit. Regni edictorum in vers. aut alium; ratio autem decidendi est, quia antiqua pœna, quæ exigebatur ab his, contra quos accusabantur instrumenta, juxta formam Ritus, erat pœna manus, ut patet ex Rit. infr.* 179. *Sed dicet aliquis ergo hac ratione attenta, Rit. iste hodie servari non debet, quia ex communi omnium Curiarum observantia, recessum est a* pœna

(a) *L. accusatore* 13. *§. ad crimen. ff. de publ. judic.*
(b) *Prosp. Carav. in d. Rit.*

pœna manus, & tantummodo exigitur pœna trium tarenorum, vel duorum ad minus pro uncia, juxta facultatem debitorum, ut in instructionibus, quæ dantur Commissariis, qui quotidie deputantur per M. C., & Regias Audientias ad exigendum contumacias, ut latiùs dico infra in Rit. 132. & 133.; Sed istud nihil est, quia pœna, quæ hodie ex observantia est pecuniaria, successit in locum illius antiquæ, quæ erat personalis, & est ejusdem effectus, & potestatis; l. si eum, §. qui injuriarum, ff. si quis cautio, & l. si donare §. sponsus, ff. de donat. inter virum, & uxorem, & ex consequenti, sicuti quando imponebatur pœna manus, non poterat intervenire Procurator, per not. per Glos. in d. §. publice, & ea, quæ diximus super Rit. præcedenti, eodem modo non debet posse intervenire hodie attenta potius origine pœnæ, quam observantia hodierna.

119. *Rito 110. si ordina, che tutti i Proccuratori dovessero dare le citazioni da farsi da uno degli Scrittori degli atti, oggi detti Scrivani.*

Sotto della stessa Rubrica leggesi il Rito centodecesimo, che *Item, quod omnes Procuratores Curiæ*, incomincia; e in esso determinasi, che tutti i Proccuratori dovessero dare le citazioni da farsi (così spiegandosi da Caravita la parola di detto Rito *interlocutorias*) a uno degli Scrittori degli atti, detti in oggi da noi *Scrivani*, o pure ad altro destinato da essa G. C. con pagarli un grano per ogni una di esse, per consignarlo al Trombetta, il quale non ne dovesse ricevere più da tal somma, ancorchè più persone si dovessero con una di esse citare.

In oggi, al dir di Prospero Caravita, tali citazioni, *hodie assignantur per Procuratores, & per Partes principales ad libitum illi Actuario, qui eas expedivit, & postmodum per omnes Actuarios assignantur uni, qui Curia sedente, legit, Tubicta alta voce vocante, & dicente eadem verba, quæ Actuarius ille submissa vocè dicit; noviter verò post hæc scripta per Pragm. Illustrissimi Domini Ducis de Alcalà, hujus Regni Viceregis pragm. 17. §. quia quod dicitur de offic. Magistr. Justitiar. Sancitum est, quod citationes omnes, Curia sedente, legendæ recolligantur penes Actuarium, qui erit hebdomadarius, per quem postea*

legua-

legantur, Tubicta vocante (ut supra dixi) Curia sedente, & post rectam Curiam dividuntur inter omnes Actuarios æqualiter, ut sic unusquisque habeat suam portionem.

Sotto della stessa Rubrica leggesi il Rito undicesimo, 111.
che, *Item quod nullus Procurator stet in loco Advocatorum*, incomincia; e in esso vietasi a' Proccuratori non solo di dimorare ne' luoghi, ove sieno gli Avvocati, ma di neppure ivi accostarsi, nè nella Banca (da Noi oggi detta Ruota), senzache vengano da costoro chiamati, con licenza de' Giudici, che nella settimana reggessero la G. C.; o pur qualora questi loro chiedessero; in tal caso non possano niente essi proporre; ma solo sia loro permesso in segreto comunicare i di lor sentimenti agli Avvocati; con che taluno di essi ogni volta, che controvenisse a questi divieti, avesse a pagare un carlino in rame: Indi sieguesi in esso a ordinare (che per Rito separato leggesi nella edizion di Venezia), che niun Proccuratore possa condurre nella Ruota, ove risieggono i Giudici, i suoi Clienti, se non qualora sieno questi da quei chiamati; e che a ciò essi contravenendo, debbiano pagare per uno grana diece; conchiudendosi questo Rito nell'ordinare, che solamente un giorno della settimana solamente possano i Proccuratori essere intesi nella Ruota da' Giudici per gli atti ordinarj, che fannosi ne' giudizj.

Rito 111. vietasi a' Proccuratori di stare, ove sono gli Avvocati, e di accostarsi nella Ruota.

Questo Rito non è più in osservanza in niuna delle sue parti, poichè i Proccuratori stanno uniti con gli Avvocati, e nella sala de' Tribunali, e nelle Ruote, ove loro è permesso d'interloquire nelle cause, qualora si debbiano appurare i fatti. Riguardo poi all'altra parola di tal Rito, in cui si vieta a' Proccuratori di condurre con essoloro i Clienti nella Ruota, neppure osservasi; ma fu con ragione in esso ciò stabilito, per evitare le contese, che poteano nascere facilmente tra i Principali litiganti nella Ruota, qualora trattavansi le di loro cause: E finalmente nell'ultima parte di tal Rito, si stabilisce, che in una volta la settimana si dovessero dalla G. C. sentire i Proccu-

ratori per gli atti ordinarj, che dovran farsi ne' giudizj; e neppure ciò osservasi; laonde, dice Prospero Caravita: *Adverte tamen ad id, quod dicitur in fine, quod Procuratores pro actis ordinariis caussarum, audiantur semel in hebdomada, quia contrarium videtur dispositum per Rit.77., ubi, quod quolibet sero debeant audiri; sed utcumque sit iste Rit., in hoc non servatur, quia nedum quolibet die, sed omni momento ipsius audiuntur pro actis ordinariis faciendis in caussis, & pro aliis actis, Curia sedente, faciendis non audiuntur, nisi quando Curia regitur, quandoque tribus vicibus in hebdomada, & quandoque duabus; & licet solitum sit regi Curia tribus diebus hebdomadæ, multoties ob multitudinem, & impedimenta caussarum, regitur duabus, & quandoque minus.*

121\. *Rito 112. si stabilisce, che tutte le citazioni, o altri ordini si dovessero commettere ai Portieri.*

Sotto della Rubrica in appresso, *de Citationibus, & mandatis*, leggesi il Rito centododicesimo, che, *Item, quod litera citatoria* principia; e in esso stabiliscesi, che tutte le lettere di citazioni, o di altri ordini, che si spedissero *per ipsas Curias* (intendendosi delle due supreme Corti, che erano in Napoli separate) si dovessero commettere a coloro *habenti officium publicum*, da noi detti Portieri: Questo Rito tuttavia in oggi osservasi.

122\. *Rito 113. si stabilisce, che dopo incusata la prima contumacia, tutte le citazioni debbano ponersi in una cassa grande di detta G. C., e ivi conservarsi.*

Sotto della medesima Rubrica leggesi l'altro Rito centotredicesimo, che *Item, quod omnes citationes*, incomincia; e in esso determinasi, che dopo di essersi incusata la prima contumacia, dovessero tutte le citazioni ponersi in una cassa grande di detta G. C., e ivi conservarsi, senzache niuno avesse l'ardire da ivi prenderle, se non se i soli Proccuratori, qualora quelle si appartenessero alle loro Cause; con che fussero obbligati essi farne la ricevuta in un quinterno, o sia manuale, il quale dovesse in detta stessa cassa conservarsi.

La disposizione di questo Rito è stata dipoi molto mutata dalle nostre Prammatiche, che a suo luogo sporremo; oltrediche, al dir di Prospero Caravita: *Hodie in locum cassoni communis successit archivius in M. C. Vicariæ, ut*

ut diximus ſupra in Rit. 24., & iſte Ritus non ſervatur, quia accuſata prima contumacia, citationes non ponuntur in archivio, ſed tenentur in faſciculis, vel per noviſſimas pragm. ut dixi ſupra in Rit. 110. aſſignantur Actuario hebdomadario, donec veniat ultimum peremptorium; & Curia ſedente, accuſetur ultima contumacia, qua accuſata, aut ponunt in proceſſu, ſi citatio reſpicit proceſſum, aut conſervantur ſimiliter in faſciculo in Banca Actuarii, vel in Archivio ad ejus libitum: Nota tamen ex hoc Ritu, quod accuſata prima contumacia in citationibus, non poſſunt citationes ipſæ ab inde capi ad inſtantiam alterius, quàm Procuratoris, vel ejus, ad quem ſpectat, factâ tamen prius annotatione receptionis in quinterno exiſtente in dicto coſſono, quod bene ſervatur etiam hodie in citationibus civilibus, quæ multoties Partibus quærentibus aſſignantur, & ad memoriam fit adnotatio in quodam quinterno privato, quem facit quilibet Actuarius, & ipſum in ſua Banca conſervat, non autem in Archivio: Nondimeno egli è neceſſario di ſoggiugnere col detto Autore; *In citationibus verò criminalibus Ritus non ſervatur, ego vidi multoties quæſitum ab officialibus, per eos quorum intererat, quod de citatione traheretur copia, vel ſaltim facultas eam legendi, & non fuit conceſſum; ratio eſt, quia poſtquam illa citatio eſt intimata per nuncium, & reddita Actuario, videtur eſſe de informatione, quæ numquam Partibus demonſtratur, antequam fiat publicatio.*

Sotto della ſteſſa Rubrica leggeſi il Rito cento, e quatterdiceſimo, che non è altro, che una ripetizione con le ſteſſe proprie parole dell' antecedente a queſto da noi eſpoſto; laonde può giuſtamente ben dirſi, che poco attenti i Compilatori han replicato in due volte lo ſteſſo Rito; o pure, che l'uno di eſſi era ſtabilito per una Corte, e l'altro per l'altra; avvegnachè il primo ſembra comune a tutte; giachè in eſſo diceſi *per ipſas Curias*.

123. *Rito 114. ſi determina lo ſteſſo, che fu nell' antecedente Rito determinato.*

Sotto della Rubrica dipoi, *Practica ſuper mandatis fiendis* leggeſi il Rito centoquindiceſimo, che incomincia, *Item*

124. *Rito 115. ſi ordina, che venen-*

do o Uomo, o Donna che sia a fare istanza nella G. C., che abbia a conseguire da taluno quantità di danajo, o roba mobile, debba il Tribunale ordinare a un Serviente di esso, che in suo nome ordini a quello, che restituisca, &c.

Item si aliquis, vel aliqua veniret, e in esso saviamente si stabilisce, se taluno, o Uomo o Donna che siesi, venghi in essa G. C. a fare istanza, che abbia a conseguire da altro o da altra qualche quantità di danajo, o di roba mobile, debba questo Tribunale, per togliere i litigj, ingiugnere a un Serviente (da Noi detto Portiero) che sotto certa pena in suo nome ordini a quello o quella, che restituisca il danajo, o la roba, che tiene, al di lor Padrone, o pure, che nel giorno seguente comparisca in esso, con allegare la giusta causa, per cui ricusa restituirla; ma che nelle cause picciole, ove trattisi di stipendj dovuti a' Servitori, o in altre simili, possa il solo Reggente procedere, ovvero altro Uffiziale a di loro arbitrio a ciò destinato.

Questo Rito è tuttavia in osservanza, siccome avvertisce Prospero Caravita, e 'l Reggente Petra nelle di loro sposizioni, i quali vanno esaminando, quali sieno le cause di picciola somma in esse comprese.

125.
Rito 116. si determina, che le citazioni debbano farsi in giorno feriato, acciocchè il citato possa comparire in giorno di simil natura.

In appresso sotto la Rubrica *de Citationibus fiendis* leggesi il Rito centosedicesimo, che *Item servat dicta Curia, quod citatio* incomincia; e in esso si stabilisce, che le citazioni debbano farsi in giorno non feriato, che per errore di stampa nell' edizion di Venezia non leggesi la particola *Non*, acciochè il citato comparisca in giorno di simil natura; Indi si soggiugne un'esempio, che nell' edizion di Venezia leggesi, come annotammo di sopra; Dicesi adunque, che se in quel giorno, in cui reggesi la G. C. (come per ragion di esempio in Napoli) nella Città di Salerno sia festivo, perchè dal Popolo, e dal Clero ivi si celebrasse qualche festa, non possa ivi citarsi in detto giorno per ordine di detto Tribunale niuno, dovendosi riputar nulla una tal citazione; imperciocchè (parole del Rito) *attenditur locus factæ citationis, & ita practicatum est multotiès, & obtentum per dictam Curiam ad præsens*.

Saviamente ciò si avvertisce, giacchè devesi attendere il luogo, ove risiede quegli è citato; e 'l Reggente Pe-

Petra *(a)* rapporta in conferma la decifione del S. R. C. 126.

In appreffo fotto della Rubrica, *Practica fuper citationibus impetrandis, & exequendis*, leggefi il Rito centodiecefettefimo; che *Item prælibata Curia folet*, incomincia, e in effo riferifcefi, che la G. C. folea ferbare il coftume di fofcriverfi in qualunque forta di commeffe, e di citazioni ne' giorni abbenchè feriati, ancorchè foffe quello della S. Pafqua; ma che non fi poteffe però in effi fare alcun atto giuridico, come per efempio d'intimarfi, fe non in giorno non feriato, le dette citazioni, l'efecuzion delle quali dovendofi commettere dal Tribunale ad altra Corte, fi aveffe da quello offervare, che il giorno, in cui tal commeffa faceafi, non foffe feriato in quel luogo, o nella di lui pertinenza, ove effo rifiedeva, e doveano quelle efeguirfi: Offerva Profpero Caravita *(b)*, che un tal Rito, riguardo all'ultima di lui parte non fi offerva; perchè, *indiftinctè omnes provifiones claufæ, & apertæ in loco judicii, & extra quocumque die expediuntur, etiam feriato in honorem Dei*.

Rito 117 fi dice, che folamente la G. C. folea fofcriverfi in qualunque forta di commeffe, e di citazioni ne' giorni, abbenchè feriati.

Sotto della fteffa Rubrica leggefi il Rito cento dieceottefimo, che *Item quod fi fit mandatum*, incomincia, che più tofto può dirfi una offervazione su del Rito antecedente; e in effo fi ftabilifce, che per antica confuetudine della G. C., ancorchè fi faceffe il mandato a taluno a comparire in effa per caufa eftraordinaria, in cui non foffe incominciato a formarfi il proceffo, doveffe attenderfi lo fpazio di tre giorni, tra quali poteffe quello comparire, ficcome praticavafi nelle caufe ordinarie. 127.

Rito 118. fi determina, che facendofi a taluno il mandato per caufa eftraordinaria, dovea attenderfi lo fpazio di tre giorni a poter comparire.

Profpero Caravita fponendo un tal Rito, faviamente offerva, che debbafi per caufe ftraordinarie fentire, come per cagion di efempio taluno vien citato *fuper tenore inftrumenti*, per procederfi alla liquidazione di quello in virtù de' Riti, che in appreffo fporremo, o pure *ad dicendum*

(a) *Petr. comm. fuper Ritib. M. C. in d. Rit. n. 5.*
(b) *Caravit. in d. Rit.*

dum causam, perchè non dovesse accusarsi l'obbligo da essa stipulato presso degli atti di un'altra Corte, che obbliganza *penes acta* nel nostro foro chiamasi.

128. *Rito 119. si stabilisce, che non debba computar. si il giorno, in cui seguita sia la citazione.*

Sotto della Rubrica dipoi, *non computatur dies citationis in termino*, si legge il Rito cento diecennovesimo, che incomincia, *Observat ipsa Curia, & omnes aliæ*, e stabiliscesi in esso, che qualora taluno viene citato a comparire in esse Corti tra lo spazio di quindici giorni, o tra altro tempo, non debbasi tra questo computare il giorno, in cui sia seguita la di lui citazione.

Questo è un Rito, che tuttavia in oggi si osserva.

129. *Rito 120. si determina, che venendo ciascuno citato, come Principale, per deporre sugli articoli, e non comparisse, debbasi da detto Tribunale riputare, come se avesse confessato quanto in quelli si contiene.*

Nella Rubrica in appresso, *De forma citandi quem, ut legaliorem* si legge il Rito centoventesimo, che incomincia, *Item servat ipsa Curia, quod si quis*, e in esso si stabilisce, che se taluno, che viene citato per ordine della G. C., come principale, e inteso, per deporre su degli articoli, deposizioni, o eccezioni dalla Parte contraria prodotte, e non comparisca, debbasi da detto Tribunale riputare, come se avesse confessato quanto in quelle si contenesse; e si riferisce una di lui decisione in conferma di ciò nella Causa di Antonio di Celano; avvertendosi nondimeno, che nell'ultimo di dette citazioni, dovesse inserirsi tutto il tenore degli articoli, o eccezioni, e che non potesse il contumace appellarsi dal decreto, in cui fosse dichiarato di esser egli confesso di tutto quello, che in esse venisse espresso: Prospero Caravita, e'l Reggente Petra saviamente avvertiscono, che dopo il corso di tre citazioni, qualora il citato persistesse nella contumacia di comparire, debbasi contra di lui interporre il già detto decreto, nè possa del medesimo gravarsi, se non se allora quando producesse chiare, e legittime ragioni, con le quali dimostrasse, di non aver potuto comparire. Dippiù si avvisa da detti Autori, che l'ultima di dette tre citazioni dovesse di persona a colui farsi.

130. *Rit. 121. che ottenendosi da taluno lettere di*

Sotto della Rubrica di poi *De tempore citationis* leggesi il Rito centoventunesimo, che *Item si quis impetrat* inco-

incomincia, e stabilisceſi in eſſo, che non poſſa quegli, che impetra dalla G. C. della Vicaria lettere di citazione contro di altro, tenerſele preſſo di se per intimarle a ſuo piacere; ma debba curare, che ſia queſti ſubito notificato; e trattandoſi di cauſa criminale, che venghi il medeſimo (divenendo contumace) bandito, e indi contumace, giuſta la qualità del delitto; e ſe mai di civile, che ſia queſta dal Tribunale deciſa, con iſtabilirſeli a tuttociò proccurare il termine di ſei meſi, ſe pure il Reo dimoraſſe vicino al luogo, ove reggeſi la G. C., cioè tra lo ſpazio di una dieta, che computaſi per venti miglia noſtre; e di otto meſi, ſe quegli ſtaſſe due diete lontano, cioè quaranta miglia; e di diece meſi, ſe quelle foſſero quattro, e oltre di queſto, ſi ſtabiliſce lo ſpazio di un'anno: nondimeno ſi ſoggiugne, che ſecondo l'opinione di alcuni, e giuſta la deciſione ſeguita nel detto Tribunale nella cauſa di D. Giacomo Barile, ſolamente tra lo ſpazio di ſei meſi ſi doveſſe dall'Attore tuttociò eſeguire, altrimenti ſi reputaſſe eſtinto ogni vigore a una tal citazione.

citazione, non ſi poſſano quelle tenere preſſo di se, per notificarle a ſuo piacere, ma debba procurarne ſubito la notificazione.

In oggi, come avvertiſce Caravita su di tal Rito, e come avviſa su del medeſimo il Reggente Tappia (a), ſi oſſerva, per avvalerci delle parole di coſtui: *ultimam ejus partem; ut tamen tibi liqueat hæc materia citationis, clarius diſtingue, aut loquimur de citatione ſuper tenore inſtrumenti, & hæc ſi fit intra Civitatem, poteſt notificari infra menſem, quo clapſo, dicetur circumducta citatio; ſi non fuerit notificata extra eamdem Civitatem, iſta infra duos menſes circumducitur; quo verò ad alias citationes attinet, ſervatur quod in ultima parte hujus Ritus dicitur, ut ſcilicet infra ſex menſes notificari poſſit citatio, aliàs circumducta dicatur, debetque etiam procedi ad accuſandum primam, & ultimam contumaciam, prout in Ritu ſequenti, & ita practicatur.*

 Nel

(a) *Tapp. jus Regni lib. 3. de citat. pag. 62.*

131. *Rito 122 si spiega l'ultima parte del Rito antecedente.*

Nel Rito centoventiduesimo, che di poi siegue sotto della Rubrica, *Quanto tempore durat citatio*, che incomincia, *Item servat ipsa Curia, quod si aliquis*, si stabilisce ciò, che nell'ultima parte del Rito antecedente si osserva detto, che generalmente tra lo spazio di sei mesi dovesse quegli ottener le lettere di citazione per intimare il Reo, e presentare indi gli atti col documento di aver fatto questi notificare; e che dovesse contro di esso accusare la prima contumacia, e farlo condennare nelle Cause civili alla pena nella citazione stabilita, e nelle criminali bandirlo, giusta le Costituzioni del nostro Regno.

Quì finisce il Rito, giusta l'edizion di Venezia; nondimeno da Prospero Caravita, e dal Reggente Petra si soggiugne nel corpo di esso. *Et hæc observantia facta fuit, quia quidam impetrabant citationes, & eas tenebant longo tempore, antequam facerent citari, & quandoque faciebant citare Reum, & assegnato responsali in actis Curiæ, & accusata prima contumacia, non curabant ad ulteriora procedere; Unde infra istos menses debent hæc omnia facere, seu curare, quod fiant, & computatur a die data dictæ citationis (ut dictum est), & hoc scilicet sex mensibus concedunt omnes antiqui literati, & Procuratores, ac Scriptores dictæ Curiæ, quorum aliqui dicunt, quod non prædicti sex menses; sed dantur alia tempora, secundum hoc, modo tene quod vis, quandoque servatur unum, quandoque aliud de prædictis duabus opinionibus, concordant tamen in prædicta ultima opinione, quod dentur illa tempora limitata*; dalle quali parole si avvisa, che contengono esse più tosto una ragione, per cui venne una tal limitazione di tempo in detto Rito stabilita; non giacchè altra nuova disposizione da esso si ricavasse; laonde sempreppiù convien ponderare alla barbarie de' tempi, in cui fu la compilazione de' Riti fatta, che i di lor compilatori mischiarono insieme la disposizione del Rito, e la dichiarazione degli Autori su di esso.

In appresso sotto della Rubrica, *Practica super citationi-*

tionibus leggesi il Rito centoventitreesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia in citatione*, e in esso determinasi, che si dovesse dal detto Tribunale stabilire il termine certo di giorni nelle citazioni, giusta la distanza de' luoghi, tra quali dovesse il Reo citato comparire, ancorchè quelle servissero per regal ordine; e che il giorno, che tali citazioni si facessero, non si dovesse tra 'l detto termine computare (siccome in altro Rito leggesi stabilito); soggiugnendosi indi un'esempio, che se mai nel primo di Agosto vien citato taluno a dover comparire in giudizio tra diece giorni, debbasi indi nell'undecimo di detto mese, qualora in esso quegli non si presentasse, accusarseli la prima contumacia; locchè non eseguendosi, si dovesse riputare, come spirata la detta citazione, la quale in esso seguendo, possa tal Reo esser condennato alle cause civili alla terza parte de' beni mobili, e nelle criminali non solamente a questa, ma ancora esser bandito nel giorno quindicesimo di detto mese; e si conchiude in tal Rito, che in tal maniera fusse stato praticato da essa G. C. addì 14. del mese di Agosto nella quinta edizione.

132. *Rito 121. che si deve stabilire dal Tribunale il termine certo di giorni nelle citazioni, giusta la distanza de' luoghi, tra' quali dovesse il Reo citato comparire.*

Questo Rito è in osservanza; ma bensì si possono osservare varie considerazioni, che su di esso si fanno da suoi Spositori.

133. *Rito 124. che tutte le Corti possano commettere le cause, che non eccedono sei once di argento, a qualche Dottore, il quale con giusto ordine in esse proceda.*

Sotto della Rubrica, *de causis, & executionibus committendis, ac earum commissariis*, leggesi il Rito centoventiquattresimo; che *Item, quod Curiæ ipsæ, & quælibet ipsarum* principia, e in esso si stabilisce, che tutte le Corti (intendendosi per quelle del Vicario, e per la G. C.) possano commettere le Cause, che non eccedono sei once di argento (che per rapporto alla nostra moneta importano la somma di docati sei, se vogliono, a qualche Dottore) che spiegasi con la parola *alicui literato*, (che leggonsi nell' edizione di Venezia, e mancano in Prospero Caravita) il quale con giusto ordine in esse proceda, e indi loro riferisca il tutto nella forma usata, intendendosi del Rito sedicesimo di sopra esposto; Indi si siegue

a ripetere ciò che di sopra erasi stabilito, che tali cause non potessero eccedere la somma di once sei di argento, dal che sempre più si avvisa la poca critica, e attenzione serbata in detto Rito; non c' intratteniamo in questo, rimettendoci a ciò, che avvisammo nella sposizione dell'altro.

134.
Rito 125. che il Tribunale della G. C. non possa delegar le cause, nè ingiugnere mandato a' Commessarj, che in se contengano cognizione di Causa.

Nel Rito, che siegue centoventicinquesimo sotto della stessa Rubrica, che *Item Curia ipsa, nec causas* incominxia, si stabilisce, che quel Supremo Tribunale non possa delegare le cause, nè ingiugner mandato a' Commessarj, che in se contengano cognizion di causa; ma solo commettere, che sotto certa pena, ordinano a Persone, che non turbino, nè spogliano, nè ingiuriano altri.

Su di questo Rito Prospero Caravita avvertisce, che a' suoi tempi, in esecuzione di più regie Prammatiche, potea ben la G. C. nelle cause criminali inviare per lo Regno i suoi Commessarj, *cum ampla potestate*, parole del detto Autore, *nedum in cognoscendo, sed etiam in sententiando*; Nulla però di manco il Reggente Tappia (*a*) chiosando lo stesso Rito, avvertisce, *Caravita dicit: hic M. C. in caussis criminalibus committere etiam usque ad sententiam, dic hodie aliter servari, id enim non facit M. C., sed Illustris Prorex solet destinare Commissarios cum hac prærogativa*.

135.
Rito 126. si determina ciò che fu spiegato nel Rito diciessettesimo.

Sotto della Rubrica di poi *de relationibus fiendis*, leggesi il Rito centoventiseesimo, che *Item observat dicta Curia committere*, principia; e in esso, quasi ripetendosi ciò, che avvisammo stabilito nel Rito diecisettesimo, cioè, che possa il detto Supremo Tribunale a suo piacere commettere a' Giudici pedanei le cause, che non sormontino le quattro once (intendendosi di oro) giacchè di queste si parla nel sopraddetto Rito, ravvisandosi tra l'uno, e l'altro una differenza, che nel primo si dà tal facoltà fino alle sei once; e in questo dicesi, che non possano tali cau-

se

(a) *Tapp. Jus Regni lib. 2. de offic. Magistr. Justit. pag. 282.*

ſe eccedere le quattro: Si ſoggiugne in appreſſo, che poſſano detti Giudici in eſſe con ordine giuſto procedere, e indi debbano riferire ad eſſa G. C. il di lor giudizio, con che in tali relazioni abbiano prima diſtintamente a riferire quello, che ſi contiene in tutto il proceſſo, e poi nel fine dichiarare, ſe ſia provata l'intenzione dell'Attore, e ſe debba ingiugnerſi mandato da eſſa G.C. al Reo di ſoddisfare alla dimanda di colui tra il termine di due giorni, il quale poſſa da quel Tribunale prolungarſi a ſuo arbitrio.

Queſto Rito non è in oſſervanza, perciò paſſiamo in appreſſo.

Sotto della Rubrica dipoi, *Non conſuevit ipſa Curia aliquem pignorari facere* leggeſi il Rito centoventeſetteſimo, che *Item Curia ipſa non conſuevit* incomincia, e in eſſo giuſtamente dichiaraſi (ſeguendoſi le giuſte orme del Romano diritto (*a*), che non avea giammai coſtumato la G. C. alla ſemplice iſtanza dell'Attore, di far'eſeguire il Reo ne' ſuoi beni, lo che ſpiegaſi con la parola, *aliquem pignorari facere*, ſe non sè qualora vi fuſse preceduta la diffinitiva ſentenza, o pure interlocutoria, con cui ſi fuſse una tale eſecuzione ordinata, o che vi fuſse nella Cauſa intereſse del Fiſco. 136. *Rito 127. ſi determina, che non ſi può ad iſtanza dell' Attore eſeguirſi il Reo ne' beni, ſe prima non vi preceda ſentenza diffinitiva, o interlocutoria, o vi ſia intereſſe del Fiſco.*

Deveſi su di queſto Rito avvertire con Proſpero Caravita su l'ultima di lui parte (*b*): *Secundus caſus eſt, quando aliquid debetur Fiſco, quod tamen intelligi debet pro functionibus fiſcalibus, pro quibus ne dum res, ſed etiam perſona capi poteſt, l. nomen Cod. de exact. trib. & not. Marant. in d. pract. num.* 12. *verſ. limita tamen, adeò quod appellatio non recipitur ad impediendum earum executionem l. abſtinendum, & l. final. Cod. quorum appellatio non recip., & nota Rebuff. in comment. Conſt. Franc. in tract. de appellat. art.7. n.* 14. *verſ. quart. aliàs ſi non eſſet pro functio-*

nibus

(a) *L. ſi cum nulla Cod. de re jud'catâ.*
(b) *Caravit. in d. Rit. n. 3.*

nibus fiscalibus, *secus esset*, *quia Fiscus jure communi utitur in hoc*, *ut non incipiat ab executione*, *vel sequestro*, *l. facultas*, *ubi hoc not. in specie Luc. de Penna col. 4. circa medium Cod. de jur. Fisci*, *invehens contra quemdam Doctorem insigniis fallentem*, *qui dicebat*, *quod Fiscus*, *cum litigat*, *habet privilegium incipiendi a sequestro*; *& idem referendo tenet Niger in cap. Regni*, *Dudum ex præsumptuose n. 10.*

137. *Rito 128. si stabilisce, che può la G. C. senza sentir la Parte, e senza preceder la domāda dell'Attore, eseguir la pena, alla quale alcuno siesi obbligato presso gli atti di esso Supremo Tribunale, di pagare.*

Sotto della Rubrica dipoi, *Executio fit in pœnis accusati*, *etiam Parte non vocata* leggesi il Rito centoventottesimo, che *Item servat ipsa Curia quandocumque principia*, e in esso si determina, che possa bene la G. C. senza sentir la Parte, e senza precedervi domanda dell'Attore, nè in iscritto, nè a voce, e come se vi fosse interposta sentenza, eseguir la pena, alla quale alcuno siesi obbligato presso gli atti di esso Supremo Tribunale, di pagare, che obbliganza *penes acta* dicesi, e lo stesso possa quella praticare, qualora si trattasse di esecuzion di sentenza, siccome nel Rito precedente leggesi stabilito; avvegnachè si soggiugne in questo, che in tal caso non eransi ancor determinate le altercazioni nate tra gli Autori.

Prospero Caravita osserva, che questo Rito abbia luogo non solamente nelle pene, ma ancora in tutte le obbliganze, che trovansi da taluni fatte presso gli atti della G. C.: *Et licet* (parole di tale Autore) *loquatur solùm de pœnis*, *idem dicas procedere in quantitate promissa*, *& omni eo*, *quod in obligatione deductum est*; *quia non solùm pœna est*, *quæ habet executionem*, *sed ipsa obligatio penes acta*, *si tamen liquida fuerit*; E possono indi osservarsi presso di tale Autore, e presso il Reggente Petra varie altre quistioni e limitazioni, che danno a un tal Rito.

138. *Rito 129. si determina, che cōmettendosi esame di Testi.*

Sotto della Rubrica dipoi, *Qualiter detur terminus in Caussis commissis*, leggesi il Rito centoventinovesimo, *Item servat ipsa Curia*, *quod in Caussis*, e in esso stabiliscesi, che commettendosi da sì Supremo Tribunale con

sue

fue lettere a' Commiſſarj, perchè procedono all'eſame de' Teſtimonj, o a fare altre pruove nelle cauſe, debbano queſti dare alle Parti o il termine di quindici giorni, o maggiore, o minore, che loro ſembraſſe giuſto a proporre, e a provare; e che queſte non debbano eſſere aſtrette tra due giorni a dedurre, o ſieno le loro azioni generali, o particolari, ſiccome eraſi ſtabilito dalle Coſtituzioni del Regno, cioè di quella dell'Imperator Federigo II. (a), e dall'altro Rito di eſſa G. C. intendendoſi del Rito ſeſſanteſimo, da noi già eſpoſto.

meni a' Commeſſarj con lettere del Tribunale, debbano queſti dare alle Parti o il termine di quindici giorni, o maggiore, o minore, che loro ſembraſſe giuſto a proporre &c.

Queſto Rito, all'avviſo di Proſpero Caravita, non è in oſſervanza, qualora da' Commiſſarj s'ingiungono tali facoltà, ſi aſſegna anche loro il termine, tra'l quale le debbano eſercitare.

Sotto della ſteſſa Rubrica leggeſi l'altro Rito centotrenteſimo, che *Item, quod Cauſæ committantur*, incomincia, e in eſſo ſi ſtabiliſce, che poſſa la G. C. commettere a perſone dotte e capaci le cauſe; che giungono alla ſomma di dodici once di oro, nel che è egli conforme al Rito ſediceſimo, e contradice al Rito centoventiquattreſimo di ſopra eſpoſto, in cui ſi determina la ſomma di once ſei; onde dopo di eſſerſi in eſſo ripetuto ciò, che fu negli altri ſtabilito, ſi ſoggiugne, che poſſano tali Commiſſarj nel fine delle di loro relazioni, che fanno ad eſſa G. C., ſtabilire il tempo a' Rei, tra cui debban pagare le ſomme domandate dagli Attori, giuſta la di loro qualità, e delle cauſe, purchè non ecceda il termine di quattro meſi. 139.

Rito 130. ſi determina, che poſſa la G. C. cõmettere a perſone dotte, e capaci le cauſe, che giungono alla ſomma di dodici oncie di oro.

Queſto Rito non è in oſſervanza, ſiccome negli altri avviſammo.

Sotto della ſteſſa Rubrica leggeſi il Rito centotrenteſimo, che *Item quod Cauſæ modicæ* principia, e in eſſo ſi ſtabiliſce, che le cauſe, che non eccedono la ſomma di un'oncia (intendendoſi quì giuſta il ſentimento di Cara- 140.

Rito 131. che le Cauſe, che non eccedono la ſomma di un'oncia, poſſano bene dal Cõmeſſario Deputato da eſſa G.C. eſaminarſi ſommariamẽte.

(a) *Iſtor. delle Legg. e Magiſtr. tom. 2. lib. 9. n. 24.*

Caravita di un'oncia di argento) poſsano bene dal Commeſsario Deputato da eſsa G. C. eſaminarſi ſommariamente; e dandoſi da eſso il termine per far le pruove, poſsa procedere ſenza la formola giudiziaria all'eſame de' Teſtimonj dall'una, e dall'altra Parte prodotti (così dovendoſi intendere la parola *de plano audiantur Teſtes*); e indi debba egli fare relazione del tutto a eſso ſupremo Tribunale. Ci rimettiamo intorno la diſpoſizione di tal Rito a ciò, che ne dicemmo nel Rito centoquindiceſimo.

141. *Rito 132. ſi ſtabiliſce, che i Commeſſarj, a' quali dal Tribunale della G. C. veniſſe commeſſa l'eſecuzione della pena nelle cauſe criminali contro de' contumaci, e Banditi, foſſero obbligati di formar pubblici iſtrumenti innanzi a' Giudici, Notaj, e Teſtimonj, &c.*

Sotto della Rubrica in appreſso, *Ritus*, *& practica executionum*, *commiſſionum contra Banditos*, *& condemnatos &c. per Curiam*, *& Commiſſarios ejuſdem Curiæ*, *&c.* leggeſi il Rito centotrentaduesimo, che incomincia, *In primis, quod dicti Commiſſarii*, e in eſso ſi determina, che i Commiſsarj, a' quali dal Tribunale della G. C. veniſse commeſsa l'eſecuzione della pena nelle cauſe criminali contro de' Contumaci e Banditi, foſsero obbligati di formare pubblici iſtrumenti, innanzi a Giudici, Notaj, e Teſtimonj, i quali conteneſsero l'inquiſizione da loro fatta, di tutti i beni mobili de' Contumaci e Banditi, contro de' quali foſse ſtata diretta la di lor commiſſione; e della vendita, che della terza di lor parte legalmente vi aveſsero fatta, con la diſtinzione delle di lor qualità, e quantità, e del prezzo, che ne foſse pervenuto; come ancora doveſsero in eſſi deſcrivere i giorni, in cui aveſsero promulgato tali bandi; annotare i detti mobili, ed eſeguirli, come anco gli ſtabili di detti Banditi e Contumaci; e che tali iſtromenti in cotal guiſa perfezionati, e la ſomma pervenuta da tal vendita, la doveſsero eſſi o mandare, o portare alla G. C. tra il termine prefiſso in detta lettera di commeſſione.

Queſto Rito (per avvalerci delle parole di Proſpero Caravita (*cum quinque ſequentibus........ hodie aliter ſervatur*, *& aliæ extant inſtructiones*, *quæ dantur quotidie Commiſſariis*; perciò non ci fermiamo su di eſſi,

e ſola-

e folamente gli rapportiamo, per non dipartirci dall'istituto della nostra Opera.

Nel Rito centotrentatreesimo, che siegue sotto la stessa Rubrica, che *Item de literis executoriis*, principia, si determina, che qualora tali Commessarj dovessero eseguire le diloro commessioni per le contumacie de' Rei nelle cause Civili, non sieno obbligati di formare tali istrumenti; ben vero debbano con tutta diligenza procedere ad inquirere i beni solamente mobili di detti Condennati; e indi prendere di essi la terza parte, e venderla a quel prezzo migliore, e più giusto, che ne potessero rinvenire; con darsi ancor loro la facoltà di poter con vantaggio componere con tali Rei la somma del valore di detta terza parte; contuttochè quella non fosse stata loro espressamente conceduta nelle lettere commessionali.

142 *Rito 133. Si determina, che qualora tali Cōmessarj dovessero eseguire le di loro commessioni per le contumacie de' Rei nelle cause civili, non sieno obbligati di formare tali istrumenti.*

Nel Rito centotrentaquattresimo, che siegue sotto la stessa Rubrica, che principia, *Item quod super exactionibus pœnarum fiscalium*, si stabilisce nel principio lo stesso, che leggesi stabilito nel Rito precedente a questo esposto, ove ragionammo delle cause Criminali; si determina ciò, che dovessero tali Commessarj fare, qualora venisse loro ingiunto di esigere le pene fiscali; indi si soggiugne, che dovessero essi eziandio eseguire, e registrare in tali stromenti non solamente i beni mobili, ma ancora gli stabili de' Rei; dandosi di nuovo loro la facoltà di procedere alla vendita de' primi; e si determina, che non bastando il di lor prezzo per soddisfare tali pene, possano essi passare alla vendita de' secondi, giusta la disposizione del diritto romano (*a*); e qualora nè gli uni, nè gli altri fossero perciò sufficienti, dovessero essi arrestare gli stessi Rei, con aver riguardo alla di lor condizione, e incarcerati gli mandassero a essa G. C.; e si dà nel fine di questo Rito la facoltà a detti Commessarj, di poter rinvenire i mezzi, per astrignere tali Rei, e per com-

143 *Rito 134. Si determina lo stesso, che si è stabilito nel Rito antecedente.*

(a) *L. a Divo Pio §. in venditione, ff. de re jud.*

comporre con essi la pena, qualora non fossero stati a questa condennati; ma che sempre in far ciò, dovessero avere innanzi gli occhi l' utile, e 'l vantaggio della G. C.

144 *Rito 135. Si determina, che possano i Banditi presentarsi avanti i Commessarj fra il corso di un'anno &c.*

Nell' altro Rito centotrentacinquesimo, che leggesi sotto l' istessa Rubrica, che principia; *Item quod dictus Commissarius ex potestate*: Perchè possa intendersi ciò, che in esso si dispone; bisogna quì prima reassumere la Costituzione del Regno dell' Imperator Federigo II., che *Clementiæ imperialis vestigiis* incomincia, da noi già esposta (a); In essa era permesso a' Banditi tra lo spazio di due mesi, da numerarsi dal giorno del Bando, di potersi liberamente presentare innanzi del Gran Giustiziere, o del Giustiziere della Provincia, senzache venissero molestati da niuno tra detto tempo; quale dipoi scorso, avvegnachè non godessero essi più di tal beneficio, nondimeno si dava loro la facoltà di presentarsi innanzi a un' Ufficiale Regio tra il corso di un' anno, il quale dovesse a di loro spese ciò al Giudice del luogo del delitto partecipare, perchè inviasse loro le lettere di sicurtà.

Or dunque, siccome per tal Costituzione si dava il permesso a' Banditi di presentarsi innanzi a' Giudici del Regno tra il corso di un' anno, così in questo Rito si determina, che potessero ancor essi ciò praticare innanzi a tali Commessarj, i quali dovessero prima da loro esigere per diritto di ogni bando tarì sedici, da doverli conservare per uso della G. C., con assolver quelli dalla pena della terza parte ne' bandi contenuto; con che fusser essi obbligati di ricevere valida sicurtà da tali Rei, perchè si dasse questa da persone idonee e sufficienti, escludendone i Chierici, e i figliuoli di famiglia, e altri, che fussero caricati di altri obblighi.

145 *Rito 136. Si dà la facoltà a' Commessarj di poter comporre con*

Nel Rito centotrentaseesimo, che siegue sotto la stessa Rubrica, che *Item quod dictus Commissarius* principia;

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 9. num. 4.*

cipia; si dà la facoltà a' Commessarj di poter comporre con tali Banditi pe 'l tempo, che sien questi durati nella contumacia; e per detta pena, che averebbono dovuto per altrettanto tempo essi dimorare incarcerati; ma che dovessero in tali composizioni proccurare essi il vantaggio della Regia Corte, a cui inviassero ne' tempi stabiliti le somme, che da tali composizioni riscuotessero.

con i Banditi per lo tempo, che questi sian durati nella contumacia.

Nel Rito controtrentasettesimo, che siegue sotto della medesima Rubrica, che *Item se in prædictis* comincia; s'incarica a tali Commessarj di dovere con attenzione eseguire le di loro commessioni, senza usare estorzioni, e violenze.

146

Rito 137. S'incarica a' Commessarj di dover con attenzione eseguire le di loro commessioni, senza usar delle violenze.

Nell'altro Rito centotrentottesimo in appresso sotto la stessa Rubrica, che *Item quod quando occurrit*, principia; In esso determinasi, che nelle cause, in cui vi fusse preceduta la citazione criminale, trattandosi di materia pecuniaria, che non eccedesse la somma di tre, o quattro oncie, fosse in arbitrio de' Giudici di commetterle ad altri, se mai così stimassero opportuno, ancorchè vi contradicesse la Parte Attrice.

147

Rito 138. Si determina, che nelle cause, in cui vi fosse preceduta la citazione criminale, trattandosi di materia pecuniaria, che non eccedesse la somma di tre, e quattro oncie, che fosse in arbitrio de' Giudici di commetterle ad altri, se così stimassero.

Nell' ultimo Rito centotrentanovesimo nella medesima Rubrica, che *Item, quod instrumenta*, principia, si ripete l'obbligo a detti Commessarj, di dovere attentamente formare i detti istrumenti, e di esigere le avvisate pene, con mandarne il danajo a essa G. C.

148

Rito 139. Si ripete l'obbligo, a detti Commessarj, che hanno di formare gl'istrumenti, e di esigere le divisate pene.

Tutti questi Riti, che si contengono in tal Rubrica, non sono più in osservanza, siccome già di sopra avvisammo.

Sotto della Rubrica poi *de Testibus*, leggesi il Rito centoquarantesimo, che *Item, nisi essent Testes* incomincia, in cui si determina, che si possa da' Giudici concedersi alle Parti, che dicono di volere esaminare i testimonj fuori del Regno, la proroga del termine giusta la distanza de' luoghi, ove questi dimorassero; conche dovessero quelle per nome dichiarare tali testimonj, depositare il danajo, che vi bisognasse per farsi un tale esame,

149

Rito 140. Si determina, che possano i Giudici concedere alle Parti, che dicono di volere esamina-

minare fuori Regno, la proroga del termine giusta la distanza de' luoghi &c.

me, e insieme dare il giuramento, che non abbiano in tale domanda animo di calunniare, o di deferire il giudizio; ma che o sien le Parti principali, o i di lor Proccuratori, che abbiano ciò domandato, se scorso il tempo loro accordato, non siensi da esse fatti esaminare i detti Testimonj da loro nominati, vengano castigati da dette Corti (giacchè, come in più luoghi avvisammo, eran divise la Corte del Vicario dalla G. C.) come calunniatori, e che subito incorrano nella pena di cinquanta fiorini d' oro, da applicarsi a beneficio di essi Tribunali; con essere eziandio obbligati di pagare alla Parte contraria le spese, che si ritrovassero fatte per di lor colpa.

Questo Rito, siccome saviamente avvisa Prospero Caravita, dovrebbe esser posto dopo il Rito ducentoquarantatreesimo, che a suo luogo sporremo; e così dice egli, averlo rinvenuto situato nell' antico suo Codice de' Riti; e che debba esser così, si scorge dallo stesso suo principio, cominciando; *Item, nisi essent testes*; laonde si ravvisa, che sia seguela di altra precedente disposizione; ma tale sconvolgimento tutto è avvenuto per la poco critica, e attenzione di coloro, che tali Riti compilarono, siccome in più luoghi osservammo.

Intorno poi alle pene stabilite nell' ultima parte di tal Rito, elle son molte variate per le disposizioni delle nostre Prammatiche, che vengono dal detto Caravita repilogate; potendosi ancora su di esso osservare il Reggente Petra, che va rapportando varie limitazioni su di esse.

150 *Rito 141. Si stabilisce, che nelle cause criminali non si possa commetter l' esame de' testimonj tra la distanza di una dieta.*

Nel Rito poi centoquarantunesimo, che siegue sotto della medesima Rubrica, che *Item, quod Curiæ, & altera ipsarum non committant*, principia, si determina, che esse Corti nelle cause criminali non possan commetter l' esame de' Testimonj tra la distanza di una dieta (intendendosi di venti miglia nostre) dovendosi quivi da i di loro Giudici esaminare, purchè non fussero essi vecchi, e cagionevoli, o Donne oneste, o altre persone,

che

che patiſsero giuſte eccezioni, o che ſi contentaſsero le Parti, che ad altri ſe ne commetteſse l'eſame.

Queſto Rito a tempo di Proſpero Caravita era in oſservanza; anzicchè ei vuole, che s' intendeſse ciò diſpoſto nelle cauſe civili, e non già nelle criminali; laonde malamente ſi leggeſse *in cauſſis criminalibus*, per cui non ſi poteſse in niun caſo ad altri commettere l' eſame de' Teſtimonj; nondimeno il Reggente Petra (a) nella ſpoſizione di tal Rito fa ſaviamente avviſare, non eſser vero il ſentimento di detto Autore; anzicchè nel num.4 dice, che in oggi non è tal diſpoſizione in oſservanza, giacchè ancora, che ne' delitti commeſsi nella ſteſsa Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali ſi prende dagli Scrivani fiſcali l'informazione, con eſaminarli i teſtimonj, ſenza che vi preceda delegazione dal Giudice a coloro fatta.

Nel Rito centoquarantaduеſimo, che ſiegue ſotto della ſteſsa Rubrica, che incomincia, *Item quod non audeant*, e in eſso ſi ordina a' Giudici di dovere nel di loro Tribunale eſaminare i Teſtimonj dalle Parti prodotti, purchè queſti non ſieno Donne, o perſone contradiſtinte, le quali doveſsero eſaminare in qualche Chieſa; e che trattandoſi di perſone da gravi infermità oppreſse, o per altra giuſta cagione impedite, doveſsero eſsi portarſi alle diloro Caſe, per eſaminare, ove oneſtamente eſse dimoraſsero.

151 *Rito 142. Si ordina a' Giudici di dovere nel di loro Tribunale eſaminare i Teſtimonj dalle Parti prodotti, purchè non ſieno Donne, o perſone contradiſtinte.*

Queſto Rito, ſiccome avviſammo nell' altro, non è più in oſservanza.

Sotto della medeſima Rubrica leggeſi l' altro Rito, centoquarantatreеſimo, che principia; *Item quod ſi detur terminus*, e in eſso ſi ſtabiliſce, che ſe nell' ultimo giorno, che ſpira il termine dato alle Parti, a far le pruove, ſi producano da una di eſse i Teſtimonj, poſsa riceverſi la di lor depoſizione, inteſa l' altra Parte; e che avendo queſti giurato in giorno non feriato, poſsano deporre

152 *Rito 143. Si determina, che ſe nell' ultimo giorno, che ſpira il termine dato alle Parti a far le pruove ſi producano da una di eſſi i Teſtimonj, poſſ' riceve [illegible]*

(a) *Petr. Comment. in Rit.*

ceverſi la di lor depoſizione, i.-teſa l'altra Par-

porre nel ſeguente benchè feriato.

Queſto Rito fin da i tempi di Proſpero Caravita (a) non era in oſservanza; giacchè egli così dice. *Sed quicquid iſte Ritus dicat, non video ſervari ejus diſpoſitionem, & ratio eſt, quia Partes litigantes, dato termino, ſemper faciunt citare Partem adverſam ad videndum juramentu Teſtium (ut omnibus notum eſt), ex quo dico, quod ſi Pars non faceret adverſarium citare ad videndum Juramenta teſtium, verùm teſtes omnes examinaret ultima die termini, valerent eorum depoſitiones, dummodò accuſata eſſet contra eum contumacia, & vocatus eſſet per tubiſtam, ſervata forma præſentis Ritus.*

153

Rito 144. Si ſtabiliſce, che i Chierici iniziati negli ordini minori, o maggiori, prodotti per Teſtimonj, non poſſono eſſere eſaminati, ſe prima non abbiano ottenuta la licenza dal di loro Giudice, e innanzi al medeſimo dato il giuramento di dire la verità.

Sotto della Rubrica dipoi, *Quod Clerici non admittantur ad jurandum, & deponendum in cauſis civilibus, niſi priùs habita in ſcriptis a ſuo Prælato licentia jurandi, & deponendi*, leggeſi il Rito centoquarantaquattreſimo, che *Item quod Clerici* principia, giuſta l'edizione di Venezia; non però in Proſpero Caravita leggeſi, queſto incominciare, *Item quod ſi teſtes*, che in quella portaſi tal principio, come Rito ſeparato nel fine della precedente Rubrica, e in eſso replicaſi lo ſteſso, che nell' altro eraſi detto; nondimeno in ciò vogliam ſeguire la detta edizion di Venezia, la quale fa cominciare un tal Rito dalle parole, da cui veramente ſi principia a ſtabilire quello, che nella Rubrica ſi reaſsume. Determinaſi adunque in tal Rito, che nelle cauſe civili i Chierici tanto ſe ſono iniziati negli ordini minori, quanto promoſsi ne' maggiori, prodotti per teſtimonj, non poſsono eſsere eſaminati, ſe prima non abbiano ottenuta la licenza dal di loro Giudice, e innanzi al medeſimo dato il giuramento di dire la verità; e che nelle criminali non poſſano affatto eſsere a ciò ammeſsi, ſe non qualora si trattaſse di deporre a difeſa de' Rei convenuti.

Su di queſto Rito biſogna prima oſservare, che siccome

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 2.*

come è in osservanza, che non possano i Chierici, o sien Secolari, o Regolari deporre nelle cause civili, senzache prima abbiano ottenuta la licenza da i loro Superiori; così all' incontro, non osservasi ora quello, che si soggiugne in esso, che in tal caso debbano essi prima dare innanzi a coloro il giuramento di deporre la verità. Varie altre limitazioni, ed estenzioni si danno a questo Rito da i dilui Spositori, che possono presso di loro osservarsi.

L' altro Rito centoquarantacinquesimo, che sotto la stessa Rubrica leggesi, incomincia, *Item si detur terminus in caufis*, il quale altro non è, che una repetizione del Rito centoquarantatreesimo quì di sopra esposto, fatto per la poca critica de' Compilatori di tali Riti.

154 *Rito 145. Si ripete ciocchè si determinò nel Rito centoquarantatreesimo.*

Nel Rito centoquarantaseesimo, che siegue sotto la medesima Rubrica, che *Item Curia ipsa non committit*, incomincia, si stabilisce, che debbansi nella stessa G. C. esaminare i testimonj, che si producono dalle Parti nel termine della ripulsa, ancorchè fussero vecchi, e infermi, vietandosi di commettere ad altri un tale esame.

155 *Rito 146. Si determina, che debbonsi esaminare nella istessa G. C. i testimonj, che si producono dalle Parti nel termine della ripulsa, ancorchè fussero vecchi, e infermi.*

In oggi un tal Rito non osservasi, poichè si commettono da' Giudici simili esami a' Mastrodatti, e Scrivani, e dal Supremo Tribunale del S. C. a i di lui Esaminatori.

Nell' altro Rito centoquarantasettesimo, che siegue sotto la medesima Rubrica, che *Item si rubrica Testium* principia, si determina, che qualora nella Rubrica, che si fa de' Testimonj da esaminarsi, non sieno i medesimi un per uno denominati, non si debba aver conto della di loro deposizione, ancorchè prima di essa abbian quelli dato il giuramento innanzi alla Parte collitigante, o che questa fusse assente, purchè dichiarata contumace, e di questa costasse; e che la stessa determinazione dovesse aver luogo nel giuramento della calunnia.

156 *Rito 147. Si stabilisce, che qualora nella Rubrica, che si fa de' Testimonj da esaminarsi, non sieno i medesimi un per uno denominati, non si debba aver conto della di loro deposizione.*

Questo Rito, secondo osserva Prospero Caravita e 'l Reggente Petra, non è più osservato, rapportandosi dal pri-

primo la pratica, che in oggi si osserva (*a*): *Iste Ritus non servatur, quia Actuarii Curiarum, licet faciant Rubricam in testibus, quos examinant ad defensionem Inquisitorum, tamen non faciunt eam modo, quo dicitur in hoc Ritu, sed solùm dicunt testes examinati ad instantiam talis in ejus defensionibus in causa, quam habet cum Regio Fisco super tali, & tali delicto; & ista verba tantùm sufficiunt, & scribuntur communiter, & ita servatur.*

157 *Rito 148. si ripete ciò che fu determinato nel Rito centoquarantatreesimo.*

Nell' ultimo Rito centoquarantottesimo sotto la stessa Rubrica, che *Item si testes jurant*, principia, si ripete quello, che avvisammo disposto nell' altro Rito centoquarantatreesimo.

158 *Rito 149. che qualunque causa civile, che si tratti in essa G. C., se i testimonj, che si producono per parte degli Attori, o de' Rei, sieno citati nel termine loro dato a far le pruove, avvegnachè tra questo non diano il giuramento, si debba concedere a coloro il termine di altri tre giorni immediati.*

Siegue in appresso l' altra Rubrica; *Quando citati infra terminum possunt jurare post infra triduum*, e sotto di essa leggesi il Rito centoquarantanovesimo, che *Item, quod in quibuscumque caussis civilibus*, incomincia; E in esso si stabilisce, che qualunque causa civile, che si tratti in essa G.C., se i Testimonj, che si producono per parte degli Attori, o de' Rei, sien citati nel termine loro dato a far le pruove; avvegnachè tra questo non diano il giuramento, si debba concedere a coloro il termine di altri tre giorni immediati, tra' quali possono quelli dare, e deporre la verità su degli articoli prodotti.

Questo Rito sembra, che corregga il Rito sessantanovesimo di sopra esposto; giacchè in esso allora si dovea concedere da' Giudici alle Parti una tale proroga di termine, quale giusta ragione ne avessero addotta; nondimeno fin da' tempi di Prospero Caravita (*b*) non erano tali Riti in osservanza per le Prammatiche indi da tempo in tempo pubblicate, che a suo luogo sporremo.

159 *Rito 150. Si ripete ciò, che si è detto nel Rito centoquarantottesimo.*

Siegue dipoi sotto della Rubrica; *Quod possunt examinare testes die feriata* il Rito centocinquantesimo, che *Item si Testes* principia, e in esso replicasi ciò, che in tre

(a) *Caravit. in d. Rit.*
(b) *Caravit. in d. Rit. num. 3.*

tre altri Riti di sopra avvisammo stabilito, e specialmente nel centoquarantottesimo.

160 Sotto della Rubrica poi, *Non committitur Audientia infra dietam*, leggesi il Rito centocinquantunesimo, che *Item Curia non committit* incomincia, e si replica in esso quello, che avvisammo disposto nel Rito centoquarantesimo, da noi già rapportato.

Rito 151. Si determina ciò che fu stabilito nel Rito centoquarantesimo.

161 Sotto della Rubrica dipoi, *Quod non possint examinari Testes post terminum ad determinari faciendum*, leggesi il Rito centocinquantaduesimo, che incomincia, *quod si aliqui litigant*, e in esso disponesi, che se le Parti, che litigano nella G. C., non curino di fare esaminare i Testimonj, nè nel primo termine loro dato a proporre le pruove, o gli articoli, nè nell' altro indi lor conceduto per tale esame, non possano più essere intesi a chieder nuovo termine per questo, purchè non sieno Donne, Pupilli, Vedove, Chiese, o Fisco, per appartenersi loro la restituzione *in integrum*.

Rito 152. Si stabilisce, che se le Parti litiganti non curino di far esaminare i testimonj, nè nel primo termine, nè nell' altro a loro conceduto per tale esame, non possano più essere abilitati, purchè non siano, Donne, Pupilli, Vedove, Chiese, o Fisco.

Questo Rito non è oggi in osservanza, giacchè ora si dà un termine, tra 'l quale debbonsi esaminare i Testimonj; oltredicche le persone privilegiate, quando tra questo non possono esaminare, ottengono un nuovo termine, per potere ciò eseguire, che chiamasi il primo beneficio; anzicchè prima dell' ultima Costituzione del nostro Monarca dell' anno 1738., più volte rapportata, poteano essi avere eziandio il secondo.

162 Sotto della Rubrica dipoi, *Quod committitur Commissarius ad examinandum testes*, leggesi il Rito centocinquantatreesimo, che *Item si Episcopus, vel Superior* principia; e in esso si stabilisce, che se mai un Vescovo, o Superiore, o Prelato, o persona contraddistinta promuova contro di altro un litigio in essa G. C., debba, venendo citato, nella medesima comparire, per deporre su le posizioni dalla detta Parte da esso convenuta, prodotte; e non volendo ciò eseguire, si possa da quel Supremo Tribunale a di lui spese mandarli in Casa uno de' suoi Uffiziali

Rito 153. Si determina, che se un Vescovo, o Prelato che sia, o altra persona contraddistinta promuova contro di altro un litigio nella G. C., debba, venendo citato, comparire nella G. C. medesima &c.

ziali con le posizioni suggellate col suo suggello; e fino a tanto, che su di esse egli non risponda, si abbia a differire l'atto della conchiusione del termine nella causa.

Su di questo Rito si possono osservare i di lui Spositori per le varie limitazioni, e sposizioni, che si fanno.

163 *Rito 154. Si essamina, se datosi il termine per far le pruove, o nelle cause civili, o nelle criminali, e non comparendo la Parte citata, per vedere il giuramento de' Testimonj, si possa dare altro termine.*

Sotto della Rubrica poi; *Potest accusari absens citatus ad videndum Testium juramenta*; leggesi il Rito centocinquantaquattresimo, che *Item fuit quæsitum* principia; e in esso si rapporta una determinazione fatta dal Consiglio (che non sappiam vedere di quale si voglia sentire, giacchè in quei tempi non ancora era eretto il S.C. in S. Chiara; nondimeno vogliam credere, che *per Consilium*, s'intendesse quel Consiglio proprio del Principe, da noi detto Consiglio di Stato; di essersi riferito in quelli Riti) che essendo stato richiesto il detto Consiglio di determinare di ciò, come dovesse la G. C. regolarsi nel caso, che datosi il termine per far le pruove, o in cause civili, o criminali, e una delle Parti facesse citare l'altra, di dovere in essa comparire, sotto la pena dalla medesima stabilita, per vedere il giuramento de' Testimonj, e questa non comparisse, se si potesse dare altro termine al di lei Scusatore, per poterli dinunciare una tal citazione, e farla comparire dopo contestato il litigio; si rapporta indi la di lui decisione per l'affirmativa sentenza, che potesse un tal termine a colui concedersi.

Questo Rito, in quanto alla pena, che s'ingiugneva dalla G. C. alle Parti, di dover comparire a vedere il giuramento de' Testimonj, non era più in osservanza fin da' tempi di Prospero Caravita; riguardo poi al concedersi in tal caso agli Scusatori il detto termine, si può osservare il Reggente Petra sul di tal Rito, che rapporta varie ponderazioni su di tal punto.

164 *Rito 155. Si esamina, che se mai taluno faccia citare i testimonj per*

Sotto della Rubrica in appresso; *Quod Testes producti per unam Partium, produci possint per aliam* leggesi il Rito centocinquantacinquesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod si &c.*, e in esso si stabilisce, che se

se mai taluno faccia citare i Testimonj, per esaminarli a suo favore, nell'atto, che quei prestano il giuramento, possa eziandio la Parte contraria farli giurare di deporre a suo pro, senza che vi preceda nuova citazione; Indi si siegue a dire, che sempre i Testimonj debbano esser citati sotto la pena di quattro oncie, o pure alla terza parte de' beni mobili, se questa sia maggior di quella; e debbano incorrendovi, secondo la medesima esser condennati.

per esaminarli a suo favore, nell' atto, che quei prestano il giuramento, possa la Parte contraria far quelli giurare di deporre a suo pro, senza, che vi preceda nuova citazione.

Questo Rito, riguardo alla seconda parte, non è in osservanza, giacchè non si appone più tal pena nelle citazioni.

Sotto della Rubrica in appresso; *Committitur examinatio Testium Senum, & valetudinariorum in criminali*, leggesi il Rito centocinquantaseesimo, che *Item servat ipsa Curia alitui committere*, incomincia, e in esso si riferisce la pratica della G. C. di commettere nelle cause criminali ad altri l'esame de' Vecchi, e de' cagionevoli, giusta la Costituzione del Regno *In pecuniariis*, da noi già esposta (a), e che così era stato deciso nella G. C. 165

Rito 156. Si riferisce la pratica della G.C. di commette renelle cause criminali ad altri l' esame de' Vecchi, e de' cagionevoli.

Sotto della Rubrica dipoi, *Non committitur examinatio Testium in criminali, nisi literatis Curiæ*, leggesi il Rito centocinquantasettesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod quamvis*, e in esso si determina, che sebbene la G. C. regolarmente non potesse commettere ad altri l'esame de' Testimonj nelle cause criminali, se non ne' casi negli altri sopra detti Riti rapportati; nulla però di manco, le fusse permesso solamente di dare tal carico agli Avvocati, e Letterati; e al dir di Prospero Caravita, Annibale Troisio, primo Comentatore di tali Riti, volle, che questi s'intendessero i Notaj, che la seguitassero, ove essa girasse; e che quei fossero non però obbligati di esaminare tali Testimonj nello stesso luogo, ove ella risiedesse, riputandosi, come se essa stessa gli avesse esaminati, 166

Rito 157. Si stabilisce, che quantunque non si potesse commettere l' esame de' Testimonj ad altri nelle cause criminali; nulla però dimanco era permesso di darsi tal carico agli Avvocati, e a i Letterati.

 e che

(a) *Istoria delle leggi, e magistrati tom. 2. lib. 9. num. 30.*

e che per tal ragione diceasi, *literatorum respondentium ad jura loquentia*; poichè quei solamente aveano la facoltà di esaminare, e indi riferire a colei le deposizioni de' Testimonj, ripetendosi di nuovo, che realmente non avesse quel Tribunale il permesso di commettere nelle cause criminali tali esami. Si siegue dipoi in tal Rito a dire, che se il processo fosse estraordinario, cioè, che si procedesse in qualche delitto a istanza solo del Fisco (che *ex officio* dicesi; in tal caso il Reggente di essa G. C. (dal che si ravvisa tal Rito esser proprio della Corte del Vicario, a cui presedeva il Reggente) dovesse eleggere l'esaminatore per tale esame; Se dipoi il giudizio fosse ordinario, composto di Attore, e di Reo, possa ognun di costoro eleggersi un Letterato, che esaminasse i testimonj, che respettivamente da loro si producessero, con dovere essi pagare a coloro i diritti per tali esami; ma se il giudizio, o fosse il processo estraordinario, non possano tali Letterati nulla esigere per Testimonj, che esaminassero a istanza del Fisco; ma solo per quei, che fossero prodotti da' Rei. Si soggiugne dipoi, che tali esami facendosi nel Tribunale, non potessero registrarsi negli atti, nè dichiararsi di esserli commesse alle dette persone, alle quali non fosse neppur permesso di far menzione di avere tali testimonj esaminati; ma solamente si dovesse dire; *Talis de tale loco* (parole del Rito) *Testis juratus, & interrogatus super primo capitulo, vel articulo, dixit, hoc indè scire, & Talis &c.* Indi si conchiude in tal Rito, che ciò, che si è in esso stabilito intorno alle cause criminali, in cui procedesi con giudizio ordinario, debba aver luogo ancor ne' giudizj civili tra le Parti litiganti.

Questo lungo Rito non era più in osservanza fin da' tempi di Prospero Caravita, giacchè fin d' allora praticavasi ciochè in oggi osservasi ne' nostri Tribunali, che nelle cause criminali i testimonj venendo nel Tribunale della G. C., esaminansi dagli Attuarj, o dagli Scrivani Fisca-

Fiscali, e alcune volte in presenza del Commessario della causa, o dell' Avvocato Fiscale.

Sotto della Rubrica dipoi, *Prattica super commissione de examinandis Testibus*, leggesi il Rito centocinquantottesimo, che *Item servat ipsa Curia, quando committitur*, principia; e in esso seguitandosi a ragionare dell' esame de' Testimonj, dicesi, che quando questo si commettesse ad altri da eseguirsi fuori della presenza del Tribunale nelle cause civili, come per ragion di esempio, per Eboli, ovvero nelle criminali, allora nella commessa vi si dovessero inserire gli articoli, ovvero capitoli co' nomi de' Testimonj prodotti, con aggiugnervisi per loppiù la clausola, che se uno degli Esaminatori non potesse assistere a un tale esame (giacchè a due queste commesse incaricansi) dovesse l' altro eseguirla; e qualora una delle Parti a ciò si opponesse, si avesse a togliere tale clausola; giacchè per apporvisi vi fosse necessario il consenso di entrambe le Parti litiganti: ma se mai una di loro la volesse, al che l' altra non acconsentisse; in tal caso, se questa allegasse la giusta ragione di tal contraddizione, se le dovesse imponere il mandato sotto certa pena, che dovesse registrarsi negli atti; ed essendo dipoi ella condennata, la dovesse pagare, senza potersene richiamare, per esser quella notoria; allegandosi di ciò in tal Rito la ragione, che una tal commessione di esame con detta clausola fosse sì necessaria, che si facesse col consenso di entrambe le Parti, siccome doveasi fare l' atto della pubblicazione de' Testimonj, e l' altro della conchiusione del termine, e tutti gli altri atti, ne' quali semplicemente si fa il detto mandato alla Parte, che discrepa: e per fine conchiudesi questo Rito, ripetendo ciò, che di sopra si era di già determinato, che una tal commessa di esame si debba fare con tal clausola o senza, ad arbitrio di essa G. C., e secondo il consenso delle Parti litiganti, giacchè sempre quella, giusta il dilui tenore, si dovesse regolare; ma in ciò intender deesi, non già, che vi fosse

di

167

Rito 158. Si determina, che quando l' esame de' Testimonj nelle cause civili si commette ad altri fuora della presenza del Tribunale, ovvero nelle cause criminali; in questo caso nella commessa vi si debbono inserire gli articoli con i nomi de' Testimonj prodotti.

di bisogno di tal consenso, per commettersi l' esame de' Testimonj; ma bensì per trasciegliersi la persona, alla quale si dovesse dare tal commessione; giacchè tocca al Giudice di vedere, se vi sia di bisogno di tale esame, per appurare la verità nel giudizio, o sia civile, o sia criminale.

Questo Rito tanto lungo, e con tante repliche, per difetto della barbarie di quei tempi, non è più in osservanza, giacchè Prospero Caravita arreca la pratica in ciò, e queste sono le sue parole (a): *Iste Ritus non servatur in eo, quod dicit, quod commissio pro examinandis testibus expeditur cum inserta forma articulorum, quia, aut Commissarius est in partibus, & expeditur sibi litera commissionalis, & articuli in folio includuntur in litera, non autem tenor eorum inseritur in tenore literæ; aut est in loco Curiæ, & inde recedit, & articuli consignantur eid in separatim in alio folio, ultra literam commissionalem: Item non servatur, quoad clausulam in eo positam, quia numquàm committitur audientia pluribus, sed uni tantùm propter quod non est opus in clausula præfata laborare; & quando committitur Capitaneo, & Judici alicujus Terræ, in suprascriptione dicitur magnificis Capitaneo, & Judici talis Terræ, & cuilibet eorum insolidum, in tantum, quod quando sunt duo, quibus committitur, illa verba insolidum idem operantur, quod clausula illa, de qua in hoc Ritu, quæ verba semper, & regulariter opponuntur, licet Ritus dicat, quod illa clausula non apponebatur, nisi ad petitionem Partium.*

163 *Rito 159. Si determina, che coloro, che nelle cause criminali danno la sicurtà per altri, debbono giurare come se fussero Principali, e di presentar quelli ad ogni richiesta.*

Sotto della Rubrica in appresso *De fidejussoribus, ac Ritu Curiæ*, leggesi il Rito centocinquantanovesimo, che incomincia, *In primis, quod fidejussores*, e si determina in esso, che quei, che nelle cause criminali dassero la sicurtade per altri, dovessero giurare, come questi, essendo loro Principali; non così nelle civili, in cui non si richie-

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 1.*

richiedesse tal giuramento da niuno di loro. Sieguesi in appresso a dire, che quei, che danno tali sicurtà nelle cause criminali, debbano obbligarsi di presentare i di loro Principali, ogni qualvolta ne venghino o questi, o essi giudiziariamente richiesti; se tal richiesta fuori del giudizio si facesse, unitamente dovesse esser loro ordinato di presentarsi, da incorrere i primi, contravenendo, alla pena stabilita nella sicurtà da essi data, e i secondi a quella di quattro oncie (intendendosi di oro) o alla mezza parte de' beni mobili, se questa fosse maggiore di tal somma.

Si soggiugne ancora in appresso in tal Rito, che se nelle cause criminali si ricevano tali sicurtà, vi si debba imporre la giusta pena, cioè per lo delitto di omicidio, cento once di oro, se di privato carcere, o di falsità, quindici once, se per altri delitti, once venticinque, oltre dell'obbligo *insolidum* di tutti i beni di coloro, che tali sicurtà dassero, siccome più distintamente si spiega nell' altro Rito in appresso, ove tratterassi delle commessioni, intendendosi di quelle, che si danno dal Tribunale per la esazione di tali pene.

Su di questo Rito a lungo va portando molte savie ponderazioni Prospero Caravita, tra le quali egli solamente è necessario avvertire le parole di detto Autore (a); *Hodiè ex communi observantia, fidejussores jurant, sicut Principalis etiam in civilibus, adeòquod nullibi reperies captam fidejussionem absque juramento utriusque.*

Leggesi appresso sotto la stessa Rubrica il Rito centosessantesimo, che principia, *Item, quod nullus recipiatur fidejussor*, e in esso si vieta di potersi ammettere a dar la sicurtà per altri i Nobili delle Piazze di Capuano, e Nido, e maggiormente i Militi, come ancora i più potenti Curiali, o altri di simili qualità; ma solamente debbonsi ricevere quei, che sieno abili a potersi conve- 169 *Rito 160. Si stabilisce, che i nobili di Capuana, e Nido, e i Militi non possano dar le sicurtà per altri &c.*

nire,

(a) *Caravit. in d. Rit.*

nire, ed eseguire; ma che un Nobile della Piazza di Capuano, e Nido possa dar la sicurtà per altri delle stesse Piazze.

Deesi su di questo Rito avvertire, che fu vietato di riceversi le sicurtà da i Nobili de' Sedili di Capuano, e Nido, non già perchè vi fosse distinzione tra questi, e i Nobili dell' altre Piazze; ma perchè in esse vi erano ascritte le famiglie più illustri, e potenti del Regno, siccome ancora in oggi si ravvisa. Si deve ancora osservare, che la parola *Miles* si prende in tal Rito per coloro, che erano decorati del cingolo militare, all' avviso di Dufresne (a), o pure avean ricevuto tal marca di distinzione da i Re di questo Regno, che solean concederla a Uomini distinti; come ancora la parola, *& alii potentiores*, per gli Principi, Duchi, e Conti, e altri Magnati del Regno, e per *Curiales*, secondo osserva il detto Dufresne (b), si prendono per quegli Uomini addetti alla Corte; e Prospero Caravita (c) all' istesso sentimento si appone; *Curiales dicuntur illi, qui servitiis Curiæ adstricti, sine licentia non possunt recedere, ut patet ex Constit. Regn. M. Curiæ in verb. Curialium, & ibidem not. per Afflictum in fin. num. 9. prout propriè sunt Officiales, Actuarii, & Scribæ eorum; & quod iste Rit. loquendo de Curialibus, intellexerit de Officialibus, patet ex Parid. in d. tract. loc. prox. citat., ubi dicit, quod in M. Curia est observantia, quod Officiales Curiæ, & Nobiles Civitatis, non recipiuntur, & fidejussores.*

Questo Rito non però fin da i tempi di Caravita (d) non era più in osservanza, poichè fu stabilito, al dire dell' istesso Autore; *Quando Reges hujus Regni erant potiùs Reguli, quàm Reges, & timebant Barones, immò indigebant eorum auxilio in bellis. Hodie quià Reges Re-*

gni

(a) *Dufresn. gloss. mediæ infimæ latinitatis in verb. miles.*
(b) *Dufresne in loc. citat. in verb. Curialis.*
(c) *Caravit. in d. Rit. num. 4.*
(d) *Caravit. loc. cit. num. 2.*

gni sunt veri Reges, magnanimi, potentes, & justi, non servatur quod hic dicitur; & Nobiles dictorum Sedilium, etiam quod pro Nobilibus non fidejubeant, recipiuntur; nam cum justitia æqua lance procedat cum Nobilibus, & Popularibus, Potentibus, & Debilibus, isti Nobiles libentiùs accipiuntur, quià plus habent in bonis, quàm alii; immò, (ut vero dicam) hodie plus timent regiam jurisdictionem Principes, Duces, Comites, Marchiones, & alii Barones, quàm privati homines, qui minùs habent in bonis; & istis diebus, quum quidam Nobilis de Sedili Capuano duceretur carceratus pro debito ad M. C. V., a quatuor exemptus esset ordine Illustrissimi, & Excellentissimi Ducis de Alcalà, hujus Regni Viceregis, fuerunt statim capti, & incontinenti ad furcarum suspendia condemnati, & in quatuor partes eorum cadavera divisa: e il Reggente Tappia (a) lo stesso sentimento conferma.

170

Rito 161. Si determina, che ogni sicurtà si possa prendere in qualunque giorno, ancorchè non si reggesse 'l Tribunale della G. C.; ma che quello si potesse unire, benchè feriato, se pur così si volesse.

Sotto della medesima Rubrica leggesi il Rito cento sessantunesimo, che *Item qualibet fidejussio* comincia; e in esso determinasi, che qualunque sicurtà possa prendersi in ogni giorno, ancorchè in esso non si regga il Tribunale della G. C.; non però, che si possa unire, se così volesse, benchè fusse feriato, e che si potesser quelle prendere in ogni ora, o di mattina, o di sera, o con esservi presente, o assente il Reggente, o Giudici della G. C., bastando, che la riceva il Maestro degli atti, e 'l Notajo; con che debbano nell'atto, che questi facessero, attestare, *omnia, & singula solemniter, & legitimè stipulante nomine, & pro parte dictæ Curiæ*; e che eziandio possano i Sottoattuarj prendere tal sicurtà, ancorchè il lor Capo Maestro degli atti non vi fusse presente; ma non però dovessero essi attestare nell'atto, che ne facessero, di essere tutto fatto in presenza di Costui.

Questo Rito, al dir del Reggente Tappia (b). *Ser-*

(a) *Tapp. jus Regn. lib. 3. de fidejussorib. pag. 116.*
(b) *Tappia jus Regni in lib. 3. de fidejussoribus.*

vatur indistinctè, & licet Caravit. hic dicat illud verbum die feriata, accipiendum esse, ut servetur forma Ritus sequentis circa relaxationem Inquisiti, attamen practica est, quod pro captivo liberando, sive non carcerando, fidejussores recipiantur etiam in die Paschatis, & aliis diebus solemnibus, prout de hac praxi, & aliis me informavi a Joanne Laurentio de Ferrariis nostri S. R. C. actorum magistro, rerum M. C., & S. C. magno practico, sicut in dies, quando casus aliquis accidit in S. C., qui debeat judicari secundum practicam, & stylum S. C.

171 *Rito 162. Si determina quel tanto fu stabilito nel Rito 44.*

Sotto della medesima Rubrica leggesi il Rito centosessantaduesimo; che *Item si esset dies feriata* principia; E perchè in esso si replica con diverse parole lo stesso, che avvisammo disposto nel Rito quarantaquattresimo, da noi già di sopra rapportato, perciò ommettiamo quì di nuovo ripeterlo.

172 *Rito 163. Si stabilisce, che per quelli, che vengono accusati di qualche delitto, debbano esser due, che debbono dar la sicurtà, i quali non possono essere nè figliuoli di famiglia, nè Chierici.*

Sotto della stessa Rubrica leggesi il Rito centosessantatreesimo, che *Item de quolibet denunciato* principia. In esso si determina, che per ognuno, che venga accusato di qualche delitto, debbano essere due, che dian per lui la sicurtà, ma che non sieno figliuoli di famiglia, nè chierici; e che sieno obbligati di giurare del vero valore de' beni, che da colui si posseggono, dedotti i debiti, e le doti; e che sebbene tal giuramento si estenda a una certa somma, nondimeno sieno essi obbligati unitamente, che *insolidum* dicesi nel nostro foro; ma che se gli accusati sieno tre, abbiano ad essere quattro, o cinque ad arbitrio della G. C., e Uomini ricchi, che debbiano dare per essi tal sicurtà; se quei sien quattro, debbiano sormontare questi al numero di sei, o di sette; ma se gli accusati sieno molti, allora la G. C. debba per questi ricevere la sicurtà dalle persone a proporzione della metà del numero, e dell'ordine di sopra detto; e che per l'altra metà possano essi denunciati l'un per l'altro dare una tal sicurtà, che *fidejussio Vicaria* denominasi in questo Rito, che quì termina, giusta la edizion di Venezia; ma siegueſi da

da Prospero Caravita, che noi, siccome dicevamo, attendiamo a rapportare in appresso, come seguela di esso, altre disposizioni intorno alla stessa materia, che in tre parti, o sieno Riti separati, si leggono in detta edizione; ma noi vogliamo in ognuna di esse rapportare le nostre ponderazioni per maggior chiarezza, e per non istancare il Leggitore, nel di lor fine, a dover ritornare con la mente indietro. Adunque dee sapersi, che questo Rito non era in osservanza, neppure a' tempi di Prospero Caravita, giacchè attesta questi; *Nam pro uno Inquisito quandoque fidejubet unus, duo vel tres, prout sunt idonei facultatibus; & quandoque pro tribus Inquisitis sufficit unus fidejussor; & ideò est istud in arbitrio Curiæ, vel potiùs Actuariorum, quorum periculo capiuntur fidejussiones; cætera contenta in Ritu, quod fidejussores non sint filii familias, nec Clerici, & quod obligentur insolidum, & quod obligent eorum bona omnia extractis debitis, benè servantur, & sunt in usu, ut dixi supra in Ritu* 160. *Not. ibi, & pro alia medietate, quod Inquisiti aliquando fidejubent inter se unus pro alio, & vocatur Vicaria fidejussio: Adde, quod istæ Vicariæ fidejussiones etiam hodie sunt in usu, quando non reperiunt Inquisiti extraneum fidejussorem, aliàs si possent habere aliquem, qui pro eis fidejuberet, non admitterentur ad Vicariam fidejussionem; & ideò videmus, quod quando ad talem Vicariam admittuntur Inquisiti, facta est omnis diligentia pro habendo fidejussores; adeò quod Curia ipsa certa est, quod veritas ita se habet, & ita servatur.*

Sieguesi in tal Rito a determinare, che quei, che dassero tali sicurtà, non potessero purgare la mora tra sette giorni, siccome veniva stabilito nelle leggi romane, intendendosi della disposizione del giureconsulto Cajo (a), e dal Capitolo del Regno di Carlo Duca di Calabria, fi-

S 2 gliuolo

(a) *L. si post tres 8. ff. si quis cautionibus &c.*

gliuolo di Roberto (*a*), poichè tali leggi erano in osservanza alla G. C. avvegnachè tutte le altre parti del Regno l'osservassero. Su di questa parte di tal Rito ci rimettiamo a ciò, che ne dicemmo, sponendo il Capitolo di Roberto.

Sieguesi indi in esso; con Capitolo separato a determinare, che si dovesse dal detto Tribunale chiamare il principal Reo, e quegli, che per costui avesse data la sicurtà con lettera chiusa col suggello di giustizia, di cui egli servivasi.

Questa disposizione fin da' tempi di Prospero Caravita non si osservava; giacchè si citavan coloro con le citazioni aperte, con inserirvesi la formola della sicurtà data. Deesi però su di questo Rito osservare, che anticamente avea il detto Tribunale diversi suggelli, giacchè in essi di varj di costoro si fa menzione, siccome già osservammo.

In appresso ancor per Capitolo separato, leggesi l'ultima parte di tal Rito, in cui determinasi, che se mai venisse condennato quegli, che ha dato la sicurtà, perchè non avesse presentato il suo Principale nel giorno, in cui veniva questi obbligato di comparire, avvegnachè egli comparisse; non potesse però purgare la contumacia, se unitamente con quello nel tempo stesso non si presentasse; avvisa su di questa disposizione saviamente Prospero Caravita (*b*): *Principali uno præsentato, purgatur contumacia, si fiat eodem die in M. C., & in aliis post paucos dies post condemnationem, ut in 2. notab. diximus, quià aliàs iniquum esset hominem habere, & pænam exigere l. apud Celsum §. Labeo ait. ff. de doli except.*

173 *Rito 164. Viene stabilito, che nella stessa sera, ovvero giorno possono condennarsi coloro, che per altri hanno data*

Nella medesima Rubrica leggesi dipoi il Rito centosessantaquattresimo, che incomincia; *Item eodem sero*, e in esso determinasi, che nella stessa sera, ovvero giorno

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 3. lib. 17. pag. 275. num. 56.*
(b) *Caravit. in d. Rit. num. 4.*

no possano condennarsi coloro, che per altri hanno data la sicurtà, assieme con questi, divenendo contumaci, senzache vi sia di bisogno di nuova lor citazione; indi chiedendosi la ragione, per cui ciò si praticasse, si risponde, perchè nelle sicurtà, che da coloro davansi, espressamente si compromettevano di presentare l'Inquisito a ogni richiesta del Tribunale, senza apporvisi la condizione, che quella dovesse eziandio essere a loro intimata; laonde qualora tale Inquisito, chiamato dal Tribunale a presentarsi, non compariva, venivano essi in esecuzione del di loro obbligo tenuti alla pena nelle sicurtà apposta; conchiudendosi nel fine in tal Rito, che qualora al Reo Inquisito si dava il termine, tra cui dovesse presentarsi, dovesse quello intimarseli, con incorrer egli nella pena, nel caso di contumacia.

data la sicurtà, assieme con questi, divenendo contumaci, senza che vi sia di bisogno di nuova loro citazione.

In oggi, al dir di Prospero Caravita, e siccome di sopra osservammo, sono mutate le formole delle sicurtà; perciò è necessario, che i Tribunali nel tempo istesso, che citano il Reo a comparire, debbano ancora citare quei, che per essi han dato la sicurtà, per poterli entrambi condennare in caso di contumacia.

174

Sotto della medesima Rubrica leggesi il Rito centosessantacinquesimo, che *Item, quod a Banditis* principia, e si stabilisce in esso, che si dovessero dal Tribunale della G. C. prender la sicurtà, sotto la pena di oncie 100. da applicarsi in benefizio della Regia Corte, da coloro, che volessero darla per ognuno, che fosse bandito per delitto di omicidio (siccome nell'altro sotto la stessa Rubrica fu già disposto), e di oncie cinquanta, se fusse bandito, per aver fugata qualche donna, o per delitto di privato carcere, o per qualunque specie di falsità (e in ciò si venne ad aumentar la pena già in detto Rito stabilita, giacchè era ivi di oncie quindici) di oncie 25. poi per coloro, che fussero banditi, come Rei di qualunque altra specie di delitto, dovendo essere obbligati quei, che dassero tali sicurtà di obbligare tutti i di loro beni

Rito 165. Si determina, che si dovessero prendere le sicurtà da quelli, che volessero darla per ognuno, che fosse bandito per delitto di omicidio, sotto la pena di oncie cento, da applicarsi in benefizio della Regia Corte &c.

beni mobili, e ſtabili innanzi a un Notajo pubblico; che ſtipulaſſe tale obbligo in nome della Regia Corte, di dovere eſſi preſentare tali Banditi, o che queſti ſi preſentino ſpontaneamente nel Tribunale, a ogni di lui richieſta, per aſſiſtere ne' giudizj Criminali contro di loro moſſi, per cui fuſſero ſtati banditi.

Indi ſi ſiegue in tal Rito per avvertimento a dichiarare, che ſebbene in eſſo dicaſi con parole alternative, che in tali ſicurtà quei, che le danno, ſi obblighino, o che tali banditi richieſti dal Tribunale, ſi preſentino volontariamente, o che quelli facciano eſſi preſentare; nondimeno debbano eſſere condennati ſenza nuova citazione preventiva, eſſendo quei contumaci; lochè non debba aver luogo nelle cauſe civili, nelle quali, quei, che danno la ſicurtà, non preſtano un tal giuramento; laonde ſi viene in queſta annotazione a ripetere ciò, che negli altri Riti ſi era già diſpoſto; e perchè non ſono eſſi più in oſſervanza, perciò ci rimettiamo a quelcanto di ſopra avviſammo.

175 *Rito 166. Si determina, che qualunque debitore, o quei, che aveſſero data ſicurtà per gli di loro debiti, per cui ne appariſse ſtipulato pubblico iſtromento, doveſſero perſonalmente comparire, eſſendo citati &c.*

Sotto della Rubrica dipoi, *de Inſtrumentis, & eorum præſentationibus*, leggeſi il Rito centoſeſſantaſeeſimo, tanto celebre, e di continuo praticato ne' noſtri Tribunali, giacchè non ſon mancati giammai, nè mancano de' Debitori, che non curano isfuggire di pagare i debiti; Incomincia, *Item quod ſi debitores*, e in eſſo ſi ſtabiliſce, che i Debitori, Uomini, o Donne, di qualunque condizione eſſi ſi foſſero, ovvero quei, che aveſſero dato ſicurtà per gli di loro debiti, de' quali ne appariſſero ſtipulati pubblici iſtrumenti, doveſſero perſonalmente comparire *in dictis Curiis*, parole del Rito, *ſeu altera ipſarum*; giacchè non eraſi allora ancor queſta unita, ſiccome di ſopra avviſammo, qualora preſentatiſi in uno di eſſi da' loro Creditori gli ſtrumenti de' crediti, per eſſerno ſoddisfatti, veniſſero per di lei ordine fra tempo determinato citati, per riſpondere ſul di loro tenore; e che eziandio foſſero gli ſteſſi Creditori nel tempo ſteſſo obbligati

di

di persona ivi ancor essere presentati; per rispondere a ciò che per giustizia da tali debitori si deducesse, per rilevarsi da' di loro debiti; e che comparendo e gli uni, e gli altri in detto Tribunale, datosi prima da' Creditori il giuramento su de' Sacrosanti Vangelj di dir la verità, si dovessero poi i Debitori interrogare *super tenoribus instrumentorum*, intendendosi domandar loro, se abbiano eccezioni giuste, e pronte di opponere alla di loro validità, ed esecuzione; e che confessando essi, o quei che per loro avessero data la sicurtà, di essere vero, quanto ne' medesimi si contenesse, avvegnachè dicessero di aver soddisfatto il di lor debito, nondimeno qualora di ciò non producessero prontamente, e nell'istesso istante documento autentico, se in tali istrumenti vi fossero apposte o pene pecuniarie, o il di loro giuramento, dovessero essere incarcerati; e si avesse indi dal detto Tribunale a dare loro il termine, per provare di avere il di lor debito pagato; come ancora a' Creditori, per dimostrare il contrario; ma che durante una tal compilazione, dovessero essi dimorare nelle carceri; e non proccurando fra detto termine una tal soddisfazione, fossero indi obbligati non solo a pagar le pene pecuniarie, e del giuramento negl' istrumenti contenute (incorrendo nella pena dello spergiuro), ma eziandio il di lor debito a' Creditori: Però se essi avessero opposto di essere tali istromenti falsi, o in altra maniera nulli, e datoli dal Tribunale su di tali opposizioni il terminè, non riuscisse loro di provarla, fussero, oltre alla mentovata pena, tenuti ancora a quelli da esse Corti per tal ragione stabilita, e sempre osservata; ma se all'incontro essi nell'istante, o nelle carceri dimorando, gli riuscisse di provare di aver soddisfatto al di lor debito, o la falsità, o altri difetti di tali istromenti, fossero in tal caso tenuti per contrario i di loro Creditoditori di pagare uno augustale per ogni oncia di quanto importasse il di lor preteso credito; la metà della quale somma dovesse applicarsi al Fisco, e l'altra darsi ad essi

e che

e che subito si dovessero dalle carceri liberare.

Questo è uno de' Riti più rinomato nel nostro foro, giacchè sovente di esso si avvalgono i Creditori per costrignere i di loro Debitori a soddisfargli per via tanto brieve, e privilegiata; e sei noi volessimo quì reassumere tutte le osservazioni, quistioni, e limitazioni, che su di esso da i nostri Autori si fanno, ci sarebbe mestieri di molto dilungarci; laonde ci riserbiamo solamente di rapportarne alcune, che servono per maggior dilucidazione di un tal Rito, acciochè leggendosi da forestieri, possano essi ben' avvisare le fondamenta, su di cui è stato egli appoggiato.

Sembra alcerto questo Rito contrario al diritto romano, giacchè per questo non vien data agli istromenti una esecuzione così pronta, e privilegiata, come chiaramente ricavasi dalla sentenza del giureconsulto Ulpiano *(a)*, su del qual testo Prospero Caravita *(b)* rapporta molti classici Autori, che tal sentimento sostennero. *Ubi not. Bart. Bald. Alberg. Ang. & cæteri DD. Paul. de Castr. Alex. in l. ait Prætor §. si Judex ff. de re judic. Jo: de Anna cons. 16. num. 5. & cons. 50. num. 8. ad idem text. in l. 2. Cod. de execut. rei judic. & in l. 4. §. si ex conventione ff. de re judic. Angel. in l. cum antea Cod. de arbitr. Bald. in l. ubi adhuc Cod. de jur. dotium, idem Bal. in l. 1. Cod. de execut. rei judic., ubi quod nullum genus probationis habet executionem paratam, Angel. in l. tale pactum, §. qui provocavit 2. col. ff. de pact., ubi quod omnia jura mundi fatentur, quod nulla conventio extrajudicialis meretur executionem, quantumcumque redacta in publica documenta; & idem pulchre Rod. Suarez in l. post rem in vers. secutus num. 6. fol. 540. ff. de re judic., sed quià, ut supra diximus in 2. not.* Nondimeno, perchè gl' istromenti, che si stipulano nel nostro Regno hanno la clausola della *guarantigia*

(a) *L. minorem 25. cui fideicom. 41. ff. de minoribus vigintiquinque annor.*
(b) *Caravit. d. Rit. num. 31. & seqq.*

rantigia (termine del nostro foro) cioè, perchè in essi il debitore innanzi al Giudice Cartulario confessa il debito al Creditore, e se l'ingiugne il precetto di doverlo pagare nel tempo convenuto; da ciò ne siegue, che per tal confessione dir si possa conforme al diritto romano un tal Rito, giacchè dal Giureconsulto Ulpiano (a) fu stabilito, che qualora il debitore confessa il debito nel giudizio, deve essere astretto a pagarlo.

Ma secondo saviamente avvisa il Reggente Petra (b): *Oritur etiam guarentigia in instrumento, & illius parata executio deducitur absque strepitu, & figura judicii ex promissione facta cum pœna, & juramento, existente clausula, pro quibus omnibus observandis, ex Gait. de credito cap. 3. tit. 1. num. 33. & hoc esse indubitatum in Regno, testatur D. Consiliarius Rocc. loc. cit. num. 11., immò ex clausula cum potestate capiendi, pactum executivum resultat, Alex. consf. 85. num. 4. lib. 6. etiam contra tertium, & singularem successorem ex Marant. & aliis tradit Rodriquez de ann. redd. lib. 2. cap. 9. num. 57., & in puncto Reg. Sanfelic. decis. 312. num. 14. lib. 2. Gizz. in observ. ad decis. 58. num. 2. Reg. Capyc. latr.*

E tanto è vero, che son soliti apporsi simili patti negl' istromenti, che osserva lo stesso Petra in appresso, che sebbene per ommissione qualche Notajo si dimentichi di trascriverli, si reputano, come se vi fussero apposti. Nondimeno bisogna dire con Prospero Caravita, che un tal Rito è contrario al diritto Romano riguardo all' ordinare, che per qualunque eccezione, che si apponga dal debitore al Creditore, avendo ella bisogno di pruova, non possa questi essere inteso, per provarla, se non se nelle carceri: ma maggiormente sembra a un tal diritto questo Rito contrario, giacchè in esso si ordina, che eziandio le Donne debitrici possano carcerarsi in tal caso; giacchè per quel-

(a) *Ulpian. in l. si debitori 21. ff. de judiciis.*
(b) *Petr. comment. super ritib. M. C. tom. 2. in d. Rit. num. 19.*

lo espressamente fu proibito di potersi queste per debiti incarcerare, siccome si avvisa disposto dall' Imperator Giustiniano (a); e giusta tal disposizione, tutti i DD. concordemente scrissero, rapportati da Prospero Caravita (b), il quale distintamente riferisce la pratica, che serbasi, qualora debbasi procedere dalla G. C. alla liquidazione degl' istromenti contro delle donne, che non è fuor di proposito di riferirla, con le parole dell' istesso Autore. *Verum tamen est, quod si est mulier honesta, & Neapolitana, non tenetur comparere in Tribunali, sed in Ecclesia propinquiori; & tunc Curia cum sedet, mandat, quod accedat Actuarius, & ea ibidem reperta, injungit, quod non recedat; & postmodum recta Curia, Judex accedit ad Ecclesiam præfatam, & ibidem fit liquidatio; qua facta, sive neget, sive affirmet, datur sibi domus propria loco carceris, donec aliter fuerit provisum; & postmodum alia domus, vel Monasterium Monialium cum fidejussionibus, vel ponitur in carceribus mulierum secundum qualitatem personæ, ut plurimum tamen servatur, quod facta liquidatione, fit mandatum mulieri, ut eligat sibi domum, ubi intendit stare carcerata, donec satisfecerit de debito; & ea non eligente, electio fit per Curiam, & sub pœna mandatur ipsi mulieri, quod accedat ad locum electum, qui sibi pro carcere assignatur; Si verò est Mulier Neapolis inhonesta, aut extera, tenetur comparere in ipso Tribunali, ut fiet liquidatio, & postmodum carceratur, & locus carceris ad arbitrium Judicis deputatur, ut latè, & pulchre tradit Gramm. decis.33. num.12. usq. ad finem, & Pirr. in Consuet. Aurelia. de execut. instrum. cap. 19. fol. 161.*

Deesi ancora su di questo Rito osservare, che sebbene sembra dalle di lui parole, che solamente le Parti possano avvalersi di esso, indirizzandosi nella G. C., laonde peculiare di questo Tribunale fusse una tal giuridizione,

(a) *In auth. hodie novo jure Cod. de Custod. reor.*
(b) *Caravit. in d. Rit. num. 1. ad 4.*

ne, nondimeno il Reggente Tappia (a) avvisa: *Est ergo praeminentia M. C. V., ut in ea instrumenta liquidentur; hodiè verò liquidari possunt in Curiis Baronum, in quibus fuerunt communicata privilegia M. C. V.* E indi prosiegue a rapportare due delle allegazioni di Camillo Villani nell'articolo, che si agitò in quel tempo, se innanzi a' Baglivi della Città, e luoghi del Regno si potesse da' Creditori dimandare la liquidazione degl' istromenti, giacchè erasi questa dimandata dall' Università di Catanzaro innanzi al suo Baglivo; e porta egli deciso per la sentenza negativa dalla Regia Camera della Sommaria.

Deesi eziandio coll' istesso Reggente Tappia osservare, che sebbene nel fine di tal Rito si stabilisca, che la pena imposta al Creditore si dovesse dare per metà al Regio Fisco, e l'altra al debitore, qualora da questo si provasse l' Istromento del credito di colui esser falso, o non vero, o che l' avesse soddisfatto del debito in esso contenuto; nulla però di manco a' suoi tempi, *Tota enim* (parlando egli di tal pena) *applicatur Fisco; benè tamen verum est, quod medietatis poenae fatiat gratiam Illustrissimus Prorex, & ejus nomine Domini Regentes cum hac decretatione, dummodo non sit executa, nec exacta.*

170 Sotto della medesima Rubrica leggesi dipoi il Rito centosessantasettesimo, che *Nota quos iste Ritus* principia, che propriamente sembra non nuovo Rito, ma una seguela del precedente; tantochè nell' edizion di Venezia si legge nello stesso corpo; ma Prospero Caravita, e 'l Reggente Petra, e 'l Reggente Tappia, come Rito separato lo trascrivono, laonde noi questi seguiteremo. Disponesi adunque in esso, che possa, secondo un tal Rito, procedersi, con interrogarsi il debitore sul tenore dell' istromento, purchè non sien corsi venti anni dal giorno, in cui per questo sia nata l' azione al Creditore, il quale in tal caso, chiedendo la soddisfazione del suo credito,

Rito 167. Si determina, che possa interrogarsi il debitore super tenore istrumenti, *purchè non sieno decorsi venti anni dal giorno, in cui per questo sia nata l' azione al Creditore &c.*

T 2

(a) *Tapp. jus Reg. lib. 3. in rubr. de instrum. liquidat. in d. Rit.*

to, debbasi procedere per la via ordinaria stabilita dal diritto romano; e si rapporta essere stato così deciso dalla G. C. della Vicaria: *Ita fuit* (parole del Rito, che si leggono in detti Autori, ma non già nell' edizione di Venezia) *denominatio facta die 5. mensis Augusti quintadecima Indictionis, quam determinationem de mandato Curiæ respondit, & fecit Judex Henricus Acconzajocus pro parte totius Curiæ tunc sedentis, & tunc erat Advocatus Partis præsentantis dictum instrumentum Judex Blasius Latius.*

Sieguesi in appresso dipoi a dichiarare, che deve aver luogo il disposto nel precedente Rito, qualora l'istromento è da per se stesso liquido, che non abbia di bisogno di niuna pruova, o di ricerca, per provarsi la di lui liquidità; e sieguesi indi a determinare, che possa eziandio, secondo quello interrogarsi il debitore su del tenore di più istrumenti, qualora uno di essi sia liquido per riguardo agli altri, rapportandosi l' esempio; *Ut si esset hæres, qui de hæreditate apprehensa ex testimonio in promptu constare per instrumentum liquidum; quæ prædicta omnia fuerint determinata per Curiam die prædicto.* Non ci tratteniamo molto a rapportare le varie osservazioni, che si fanno da nostri Autori su di tal Rito, potendosi presso di essi osservare; solamente vogliam riferire le parole di Prospero Caravita (a), il quale ci avvisa la ragione, per cui dopo venti anni non possa il Creditore di tal Rito avvalersi: *Ratio istius Ritus esse potest, quia tempore istorum Rituum debitor ex causa instrumenti liquidati puniebatur pæna manus, adeò quod accusationi Criminali subditus erat, ut per Rit. infra 171. & 179., & accusationes criminales regulariter viginti tantùm annis vivunt, & non ultra per text. in l. querela Cod. de fals.*

Deesi ancora ponderare col Consigliero Agnello de Bottis (b), che le parole, che si leggono in tal Rito, di dover

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 1.*
(b) *De Bottis in d. Rit. edit. Venet. in verbo addictio actionis num. 60.*

dover correre i venti anni *a die nativitatis actionis*, debbansi intendere (parole di tale Autore) *idest a die, a qua intentari potuit, quia verba sunt cum effectu intelligenda*; E rapporta egli, essere stato così deciso dal Tribunale del S. R. C. nell' anno 1518.

Sotto della medesima Rubrica leggesi l' altro Rito centosessantottesimo, che *Item nota, quod assignantur*, principia, che contiene lo stesso al di sopra esposto, anzi una spiega maggiore, e una dilucidazione del primo Rito: stabilisceſi adunque in esso, che qualora il Creditore domanda nella G. C. di procedersi alla liquidazione di uno istromento del suo credito contro del debitore, debba obbligarsi, di non concordarsi con questo senza di lei licenza, ma di proseguire fino all' ultimo un tal giudizio, sottoponendosi, se a ciò controvenisse, alla pena di tarì sei per ogni oncia, che importasse il suo credito, il quale se sormontasse la somma di due, o tremila oncie, allora fusse in arbitrio di essa G. C. di stabilire una tal pena.

177 *Rito 168. Vien disposto, che domandando il Creditore di procedersi alla liquidazione dell' istromento del suo credito, debba obbligarsi di non concordarsi con questo, senza licenza della G. C., ma di proseguire fino all' ultimo un tal litigio.*

Quì termina il Rito nell' edizion di Venezia; ma perchè da Prospero Caravita, e dagli altri Autori si unisce questo col seguente, perciò noi seguitando tali Autori, passiamo a rapportare ciocchè nel medesimo si stabilisce. Determinasi adunque in esso, che possa il debitore impedire al Creditore una tal liquidazione dell' istromento in esecuzione di detto Rito, con prevenirlo nella G. C. della Vicaria, domandando, *ut rumpat instrumentum*, cioè, che lo cancelli, e lo annulli; e che in questo caso debbasi prima trattar questo punto, con essaminarsi, se giusta sia una tal dimanda del debitore; non potendosi frattanto questo interrogarsi su del tenore di detto istromento; ma venendo esso escluso da tale eccezione proposta, si registra in tal Rito la formola, come debbasi procedere dal mentovato Tribunale a una tale interrogazione. Dicesi adunque in primo luogo, che in di lui presenza debbasi da uno Avvocato fiscale leggersi ad alta voce l' istromento; dopo diche si debba questo con gli al-

tri

tri Avvocati del Fiſco ſentire, i quali abbiano a fondare la ragione della Corte, perchè ſi abbi a procedere all' interrogazione; In ſecondo luogo debbonſi ſentire gli Avvocati di colui, che ha preſentato l' iſtromento, e in terzo quei del debitore; i quali inteſi, ſi debba procedere all' interrogazione di coſtui, con domandargli, ſe egli reputa un tale iſtromento vero, e indi ſi pone incarcerato, o che lo accetti, o che lo nieghi, ed impugni: Indi ſi debba paſſare a ricevere il giuramento dal Creditore, il quale ſia obbligato a deporre, ſe abbia ricevuto in conto ſomma di un tal ſuo credito, dopo di che ſi abbia a procedere a darſi il termine, per far le pruove da entrambe le Parti (intendendoſi nel caſo, in cui dal debitore ſi opponeſſe eccezione) il quale o ſia, o non ſia ſcorſo, debba procedere all' atto della conchiuſione, e della pubblicazione, e a darſi infine la ſentenza civile in quanto alla ſorte, non in quanto alla pena pecuniaria, o civile: Indi ſi ripete quaſi lo ſteſſo nel ſopraddetto Rito già diſpoſto, giacchè diceſi, che queſti, che domanda una tal liquidazione, debbaſi obbligare alla pena di tarì ſei in ogni oncia del ſuo credito, di proſeguire queſta cauſa tra lo ſpazio di due meſi, ſenza che li ſia lecito intrattanto di concordarſi col ſuo debitore, ſenza licenza della G. C.; non però, che poſſa indi, ancor paſſati i due meſi procederſi innanzi a un tal giudizio.

Su di queſto Rito molte, e varie ſono le oſſervazioni, e limitazioni, che ſi fanno dagli Spoſitori di quello; ſolamente noi vogliamo quì rapportare, che egli è in oſſervanza in tutte le ſue parti, ſoltanto andò in diſuſo fin da' tempi di Proſpero Caravita la pena, a cui venivano obbligati i Creditori, ſe ſi concordavano con i loro debitori, ſenza licenza della G. C.; laonde volendo eſſi contro di coſtoro liquidare gl' iſtromenti, non furono, ſiccome non ſono più tenuti a dare un tal obbligo; così l'atteſta il detto Autore (a); nè laſcia egli di avviſare, che

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 6. in fin.*

che non solo dopo due mesi possa una tal causa proseguirsi, ma eziandio tra lo spazio di tre anni. *Nono not. in fin. ver.* ibi: *Quandocumque etiàm post duos menses, quod causa executionis instrumenti liquidati durat ultra duos menses (prout de jure est); de jure autem causa executionis instrumentalis durat triennio, quià tanto tempore durant instantiæ in civilibus; & ità tenet Cyn. Bart. Bald. Alberic. Angel. Salyc. & Alex. in l. properandum in princip. & in §. & siquidem Cod. de Judic. Abb. in cap. penult. de jud. Alex. satis pulchre cons. 50. vol. 2. Paul. de Castr. in l. 2. §. quod observari Cod. de juram. calum. Specul. de libell. concept. §. nunc dicendum, meliùs quàm alibi apud Rom. cons. 174. Afflict. decis. 246. Jo: de Amic. cons. 66. num. 3. & 4. & Gramm. in d. Rit. p. 4. declarat. 19.*

178 Sotto della stessa Rubrica leggesi il Rito centosessantanovesimo, che principia; *Ubi autem citatus super tenore instrumenti*, e determina, che se il debitore citato sul tenore dell' istromento, o tra il termine datoli nella prima citazione, o tra lo spazio di tre giorni si presentasse nel Tribunale della G. C., ivi depositando il danajo, o ciocchè ei dovesse al Creditore (se bene in tal caso non si potesse da questo esiger la pena, cioè di tarì sei per oncia del valor del suo credito, già di sopra negli altri Riti stabilita), a cui veniva egli obbligato, presentando l'istromento, con chiederne la liquidazione; che si dovesse una tal somma da esso depositare *in manibus Ærarii* (parole del Rito) detto da noi Percettore delle pene fiscali, il quale fosse tenuto d' indagare diligentemente se vi fusse passata tra le Parti qualche concordia preventivamente senza licenza del Tribunale; e ciò costandosi, se la dovesse ritenere in beneficio del Fisco.

Rito 169. Si stabilisce, che se il debitore citato sul tenore dell' istromento, o tra il termine datoli nella prima citazione, o tra lo spazio di tre giorni si presentasse nella G. C., ivi depositando ciocchè deve in mano del Percettore, sia questi tenuto d' indagare, se vi sia passata qualche concordia preventivamente, senza licenza del Tribunale; e ciò costandosi, se la deve ritenere a beneficio del Regio Fisco.

Varie osservazioni si fanno dagli Spositori su di tal Rito intorno al modo, come debbasi da i debitori il danajo depositare del di lor debito, e come produrre le altre robe, a cui si fussero essi in tali strumenti obbligati; giacchè, siccome nel Rito di sopra avvisammo, che essendo

do andata in disuso la pena imposta alle Parti, di non concordarsi tra di loro, senza licenza del Tribunale, riguardo a tal capo, non è un tal Rito in osservanza.

179 *Rito 170. Viene determinato, che volendo il Creditore chiedere la liquidazione dell' istromento, e provando con testimonj, che il suo debitore, dopo di avere stipulato sia divenuto fuggiasco, e che nulla possegga, possa farne ordinare la carcerazione, purchè non dia altro per quello la sicurtà.*

Nella medesima Rubrica leggesi in appresso l' altro Rito centosettantesimo; che *Item nota, quod quando volens* principia: determinasi in esso, che volendo il Creditore chiedere la liquidazione dell' istromento pubblico, e solenne nella G. C., e provando in essa con la deposizione di due testimonj, benchè non ne assegnino questi la cagione della di loro scienza, che il suo debitore, dopo di avere stipulato il detto istromento, sia divenuto fuggiasco, e che niente possegga di beni stabili nel Regno, possa da esso Tribunale nel tempo istesso, che lo cita, farne ordinar la carcerazione, non dando subito questi la sicurtà di altri *de juri stando*, cioè di assistere a un tal giudizio, dicendosi una tal citazione, *vulgariter* (parole del Rito) *citatio super tenore instrumenti de citando, & capiendo*: Indi si soggiugne, che tale era l' osservanza stabile di esso Tribunale, qualora non però si fosse prima dal Creditore presentato in esso l' istromento del suo credito, con essersi obbligato a ciò, che leggemmo stabilito ne' Riti antecedenti; ma che non chiedendo egli una tal carcerazione del suo debitore, si potesse bene procedersi dal Tribunale alla di lui citazione, ancorchè non avesse in esso quegli ancor presentato l' istromento del suo credito; bastando, che ciò eseguisse, dopo di essere il debitore comparso nel giudizio; il quale non comparendo, divenisse contumace, e dovesse dalla G. C. non solo essere condennato alla terza parte de' suoi beni mobili (pena già stabilita a debitori contumaci ne' precedenti Riti), ma eziandio nel tempo istesso porre in possesso il Creditore di tanti beni di colui, quanto importasse il suo credito: e si conchiude un tal Rito, nel ripetersi, che molte volte si presentavan da' Creditori gli stromenti prima di citarsi il di lor debitore, e molte volte dopo; ma che egli dovesse nell' uno, e nell' altro caso obbligarsi, giusta la disposizione de' precedenti Riti. Que-

Questo è il genuino sentimento di tal Rito molto oscuro, il quale in quanto alla prima sua parte egli è in osservanza , ed è conforme al diritto Normanno ; giacchè fu lo stesso stabilito dal giureconsulto Ulpiano *(a)*, da cui si permise allo stesso Creditore di potere di sua mano arrestare il debitore, qualora fusse sospetto di fuga ; e si possono su di tal punto osservare gli Spositori di quel Rito, i quali vanno esaminando il modo, e la forma , e le pruove, che debban farsi da' Creditori , per ottener da' Giudici la carcerazione de' di loro debitori : Riguardo poi all' altra parte di detto Rito , in cui si determina , che non sia obbligato il Creditore di presentar l' istromento, prima di far citare il debitore , egli non è in osservanza , siccome fin da suoi tempi lo avvisò Prospero Caravita *(b)*: *Hodiè tamen propter novam pragmaticam, quam in principio rit.* 168. *allegari , aliter statutum est , & instrumentum ante citationem præsentari debet , quod benè servatur in M. C. V. , & in aliis Tribunalibus Regni similiter*: Nè dobbiamo ommettere con lo stesso Autore di rapportare, che mutossi l' osservanza di tal Rito riguardo alla condanna della terza parte de' beni mobili del debitore contumace , e al darsi il possesso de' di lui beni al Creditore a proporzione della quantità , che importasse il suo credito, giacchè dice egli : *Hodiè decernitur aliter , & dicitur, quod fuit debitor reputatus contumax , & condemnatur ad pœnam in citatione contentam , & quod exequatur contra ipsum, realiter , & personaliter ad electionem creditoris pro debito in ipsa citatione contento, vigore cujus interlocutoriæ capitur debitor de persona , tam quià fuit ità interlocutum in ultimo peremptorio , tum etiàm, quia tamquam contumax, capi potest de persona , ut dictat Rit.* 172. *inf.*; *& si exequitur in bonis, statim exequitur mandatum ad reluendum, & proceditur ad venditionem non* expe-

(a) *L. ait Prætor quæ* 10. §. *si debitorem enim ff. quæ in fraud. Creditor.*
(b) *Caravit. in d. Rit. num.* 11.

expectato tempore trium mensium; sicut in executione, & primo decreto dicitur in regia pragmatica relat. de ordine judic., ubi dicam latiùs.

180 *Rito 171. Si stabilisce, che se il debitore, che trovasi carcerato, non prova nel termine dato, di avere il debito soddisfatto, debba essere dalla G. C. condennato ad essergli troncata la mano.*

Sotto della medesima Rubrica leggesi l' altro Rito centosettantunesimo, che *Item nota, quod ille*, principia, e in esso determinasi, che se il debitore incarcerato, in esecuzione de' sopraddetti Riti, non pruova nel termine datoli, di avere il debito soddisfatto, debba essere dalla G. C. condennato a venirli troncata la mano; indi si soggiungono le seguenti parole, rapportate nel corpo di esso da Prospero Caravita, che leggonsi nel margine della edizion di Venezia; e forse con più ragione, per contenere ella una osservazione ad un tal Rito: *Ut vidi servari tempore Regis Ladislai, scilicet contra Notarium Andream Burranam de Neap., contra quem præsentaverat quoddam instrumentum Dominus Gualterius Galeota de Neapoli; verùm non fuit facta executio dictæ mutilationis manus, quià habuit concordiam cum Parte, licet in quadam observantia in hoc libro contenta, dicatur, quod non proceditur ad mutilationem manus, nisi via ordinaria, & non via extraordinaria agatur, quod nota.*

Fu data in questo Rito una tal pena a' debitori per lo spergiuro, che vengono a commettere per lo giuramento da essi dato nell' istromento del di loro debito di pagarlo puntualmente a' loro Creditori; e una tal pena fu conforme alla Costituzione dell' Imperator Federigo II. da noi di sopra esposta (a): Ma fin da i tempi di Matteo di Afflitto non era ella osservata, all' avviso di Prospero Caravita (b): *Hodiè verò est consuetudine generali omnium Curiarum Regni usus hæc pœna manus propter jure in instrumento liquidato commisso non servatur; sed solùm certa pœna pecuniaria ad rationem unius caroleni pro ducato debiti contenti in instrumento.*

Nella

(a) *Istor. delle leggi, e magistr. tom. 2. lib. 9. num. 111.*
(b) *Caravit. in d. Rit. num. 12.*

181 *Rito 172. I debitori citati, e non comparendo, essendo sospetti di fuga subito possano incarcerarsi ec.*

Nella medesima Rubrica eziandio leggesi il Rito centosettanduesimo, che principia, *Item, quod si debitores*: Determinasi in esso, che subito possano incarcerarsi, come sospetti di fuga però, i debitori, che citati in una di esse Corti (intendendo in quella del Vicario, o nella G. C. sul tenore degl' istrumenti) diventano contumaci, perchè non compariscano.

Su della pratica dell' osservanza di tal Rito possano osservarsi i di lui Spositori, i quali vanno esaminando, quando, e come possano i Giudici a essa dare esecuzione.

182 *Rito 173. Si determina, che se il debitore vien citato su'l tenore dell'istromento a rispondere, e venga accusato di pagar la pena, se poi si presenta nel Tribunale, offerendo di pagare il debito, non ostantechè sia scorso il termine, non perciò dee procedersi all' esazione della pena, e ciò per equità del Tribunale.*

L' ultimo Rito, che è il centosettantatreesimo sotto della stessa Rubrica, incomincia, *Item quod si aliquis, vel aliqua*; e si determina in esso, che se un debitore, o debitrice, per ordine di detti Tribunali sien citati a rispondere sul tenore degl' istrumenti de' loro debiti, ne' quali si contenga la pena pecuniaria, e 'l giuramento; e vengano perciò accusati di doverla pagare con l' altra dello spergiuro, se nell' ultimo termine loro dato a comparire, si presentino in essi Tribunali, con offerirsi pronti di soddisfare i debiti contenuti in tali istrumenti a' loro Creditori, avvegnacchè fosse scorso il termine, tra il quale si erano essi obbligati di soddisfarli, non si dovesse però per ragione di equità da detti Tribunali procedere contro di loro all' esazione di detta pena.

Su di questo Rito, che è in osservanza non c' intratteniamo, rimettendoci a' di lui Spositori, per le limitazioni, e dichiarazioni, che su di esso fanno; solamente vagliaci ponderare con Prospero Caravita (a), che giustamente dice in esso, che per equità debbasi in tal caso al debitore rimettersi dal Tribunale l' avvisata pena; giacchè *de jure* (parole di detto Autore) *mora purgari non potest, ubi adest dies, juramentum, & pæna, per not. in l. trajectitiæ §. de illo ff. de act. & obl.*, *& in l. si insulam, ubi Bartol. & cæteri DD. ff. de V.O. &c.*

V 2 Sotto

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 1.*

183 *Rito 174. Si stabilisce, che se alcuno sia interrogato dalla G. C. sul tenore dell' istromento, debba esser carcerato, o che confessi, o che nieghi; e dopo darsegli il termine, per provare tali eccezioni.*

Sotto della Rubrica dipoi, *Practica super tenore instrumenti*, leggesi il Rito centosettantaquattresimo, che incomincia, *Item servat ipsa Curia*, *quod si aliquis*: Disponesi in esso, anzichè spiegasi quasi l' istesso del primo Rito di tal materia; giacchè ripetesi nel principio, che se alcuno, o alcuna sia interrogata dalla G. C. sul tenore di qualche istromento, di deposito, d' impronto, o di altro debito, debba esser carcerato, o che confessi, o nieghi di esser quello vero, o dica di avere al suo debito soddisfatto; e che se gli dia dopo il termine per provare tali eccezioni; perchè (ciocchè si soggiugne non fu particolarmente spiegato in tal Rito) in pronto con altro pubblico istromento, o autentica scrittura egli, o ella non pruovi di aver ricevuta la quietanza dal Creditore di ciò, che gli doveva.

184 *Rito 175. Si stabilisce, che se il debitore, che viene interrogato sul tenore dell' istromento, e dimostra la soddisfazione del debito con pubbliche scritture, o con testimonj, non deve essere incarcerato; e il suo preteso Creditore viene sottoposto alla pena di calunniatore, e di spergiuro.*

Sotto della medesima Rubrica leggesi dipoi il Rito centosettantacinquesimo, che *Item in casu præmisso*, incomincia; e in esso spiegasi un' altro caso; che se quel debitore, che venghi interrogato sul tenore dell' istromento, prontamente dimostri la soddisfazione del suo debito con pubblico istromento, con pubbliche scritture, o con testimonj, non debba essere incarcerato, al che sia sottoposto il suo preteso Creditore qual calunniatore, e spergiuro.

Questo Rito ripete quello, che negli antecedenti leggemmo disposto; solamente soggiugne, che non solo basti al debitore di prontamente con iscrittura autentica, ma eziandio con testimonj provare la soddisfazione del suo debito: E' in osservanza una tal dispusizione, ed è conforme a quella dell' Imperator Costantino (a); poichè così questi dichiarò, che *in exercendis litibus eandem vim obtinent tam fides instrumentorum quàm depositiones testium.*

Intorno dipoi alla seconda parte di tal Rito, in cui dicesi, che provandosi dal debitore la soddisfazione del debito, debba il Creditore essere incarcerato, più non si osserva;

(a) *L. in exercendis Cod. de fid. instrum.*

ferva; poichè al dir del Reggente Tappia (a): *Et in quantum detinetur, qui male liquidavit, dic non fervari, fed condemnatur ad pœnam, quam debuiffet folvere debitor; benè tamen fervatur Pragm. Illuftris Comitis Miranda circa illos, qui exigunt pluriès debitum, quando liquidaffet pro debito exacto.* 185

Sotto della Rubrica dipoi, *Practica fuper copiis inftrumentorum* leggefi il Rito centofettantafeefimo, che principia, *Item fervat ipfa Curia, quod quamvis*, e in effo determinafi, che febbene per la pratica, e per lo *testo Canonico* nel *cap. quoniam contra falfam extra de probat.* venghi ordinato, che preffo gli atti doveffero rimanere le fcritture originali che prefentanfi dalle Parti; nondimeno folevа la G. C. reftituirle loro, lafciandofene le copie collazionate ai loro originali.

Rito 176. Si ftabilifce, che quantunque preffo gli atti doveffero rimanere le fcritture originali, che fi prefentano dalle Parti, nondimeno foleva la G. C. reftituirle, lafciandofene le copie collazionate ai loro originali.

Quefto Rito è in offervanza, e poffono vederfi i di lui Efpofitori, che vi fanno alcune limitazioni.

Sotto della fteffa Rubrica leggefi il Rito centofettantafettefimo, che incomincia, *Item quod quæcumque Collationes*, e determinafi in effo, che tutte le citazioni, che fi fanno nelle caufe, non fi pongano ne' di loro proceffi; ma bensì *in fafcio citationum*, cioè in un fafcetto a parte, fempre dicendofi, che quefto era ftato lo ftile della G. C. 186

Rito 177. Che tutte le citazioni, che fi fanno nelle caufe, non fi pongano ne' loro proceffi, ma bensì in un fafcetto a parte.

Saviamente avvifa Profpero Caravita su di quefto Rito (b), che *tempore iftorum Rituum omnes citationes, etiam, quæ proceffus refpiciebant, confervabantur fimul in uno fafciculo; & ideò, ut ifte Ritus dicit, non ponebantur in proceffibus; fed iftud hodiè non fervatur, quià citationes proceffus, & cauffas refpicientes cum ipfis proceffibus confervantur, & ligantur; Citationes verò fuper tenoribus inftrumentorum confervantur fimul in uno fafciculo, & quid ad eos fervatur præfens Ritus.*

Sotto della Rubrica in appreffo, *Fit interrogatio fuper.*

(a) *Tappia jus Regni in lib. 3. de inftrum. liquidat. pag. 141.*
(b) *Caravit. in d. Rit. num. 1.*

187 *Rito 178. Viene determinato, che qualora il debitore sia vivo, e morto sia il Creditore, possa l'erede di costui, costando di esser tale, domandare nella G. C. che sia quello interrogato sul tenore dell' istromento, locchè non può praticarsi dal Creditore contro l'erede del debitore.*

per tenore instrumenti ad petitionem heredis leggesi il Rito centosettantottesimo, che *Item servat ipsa Curia, quod si debitur* principia, e in esso giustamente determinasi, che qualora il debitore sia vivo, avvegnachè il Creditore muoja, possa l'erede di costui, costando di esser tale, domandare nella G.C., che sia quello interrogato sul tenore del suo istromento, con procederne alla liquidazione; locchè non possa per contrario praticarsi dal Creditore contro l'erede del suo debitore, per la giusta ragione, che in questo giustamente si presume l'ignoranza del debito.

Questo Rito si osserva, e decide il dubbio, che potea nascere su dell'altro di sopra esposto, in cui diceasi, che dovesse il Creditore comparir di persona a domandar la liquidazione dell'istromento; laonde lo stesso fosse permesso di praticare al suo Erede, potendosi osservare i di lui Espositori, che varie dichiarazioni, e ponderazioni su di esso fanno.

188 *Rito 179. Si ripete ciocchè fu stabilito nel Rito centosettantunesimo.*

Nella Rubrica dipoi, *Proceditur ad mutilationem manus contra interrogatum super tenore instrumenti*, leggesi il Rito centosettantanovesimo, che incomincia, *Item servat ipsa Curia, quod si aliquis*, e in esso ripetesi quasi lo stesso, che leggemmo disposto nel Rito centosettantunesimo; giacchè dicesi, che se un'uomo, o una donna sia interrogata dalla G.C. sul tenore dell'istromento, e indi carcerato, se nel termine datoli non pruova la soddisfazione del suo debito, debba con sentenza esser condennato al troncamento della sua mano, e rimanere incarcerato, fino a tanto, che non soddisfaccia il Creditore, che l'ha fatto incarcerare.

Già sponendo l'avvisato Rito, osservammo, che in oggi più non si sottopone il debitore a troncarseli la mano; ma bensì è quello in osservanza riguardo al dovere questi rimaner prigione fino a tanto che non soddisfaccia il suo Creditore; potendosi osservare e Prospero Caravita, e 'l Reggente Petra su di tal Rito, i quali vanno esaminando, se un tal debitore incarcerato per esecuzione di detto

Rito

Rito poſſa uſcir dalle carceri con la ceſſione de' ſuoi beni. 189

Sotto della Rubrica dipoi, *de Reſtituendo inſtrumento præſentato*, leggeſi il Rito centottanteſimo, che principia; *Item ſervat ipſa Curia, quod poſtquam*, e in eſſo ſi ſtabiliſce, che dopo di avere il Creditore fatto citare il debitore a deporre ſul tenore dell'iſtromento, e di averlo fatto condennare, per non eſſer comparſo, e di eſſer egli ſtato poſto in poſſeſſo della di lui roba, per quanto importaſſe il ſuo credito, e di eſſere ſcorſi due meſi dal giorno, che aveſſe fatto egli l'obbligo di non concordarſi con quello ſenza licenza della G. C. (quale obbliganza ſcrivevaſi indietro dell'iſtromento) e far ſi dovea nel principio, che tal liquidazione chiedeaſi; e dopoche fuſſe ſtato tal debitore condennato alla terza parte de' beni mobili, poteſſe ben ripigliarſi egli il ſuo iſtromento, e concordarſi con queſto privatamente ſenza eſſere più tenuto a tale obbligo; E nel fine ſi conchiude, ripetendoſi ciò, che pocanzi eraſi detto, che prima ſi doveſſe dal Creditore, preſentato l'iſtromento, con darſi un tal obbligo, che ſi ſcrivea in dorſo di queſto, e indi paſſavaſi all' interrogazione del debitore.

Rito 180. Si ſtabiliſce, che ben può il Creditore, citato il ſuo debitore, e fattolo condennare, per non eſſer comparſo, e poſto ſi in poſſeſſo della roba per la concorrente quantità del ſuo credito, concordarſi con quello privatamente, ſenza il conſenſo del Tribunale.

Queſto Rito avea luogo, allorchè ſi oſſervano gli antecedenti di ſopra eſpoſti; ma eſſendo andati quei in diſuſo, perciò neppure egli ha più la ſua oſſervanza; giacchè, al dir di Proſpero Caravita (a); *ſed cum hodiè ceſſet dicta obligatio* (di non poterſi il Creditore tra due meſi concordare con il ſuo debitore), *ut in dicto Ritu dixi latiùs, teneri poteſt, quod etiam infra duos menſes inſtrumentum reddi poteſt.* 190

Sotto della Rubrica in appreſſo, *Practica ad liquidandum per heredem inſtrumentum præſentandum* leggeſi il Rito centottantuneſimo, che principia; *Item ſervat ipſa Curia, quod ſi fit præſentatio*; determinaſi in eſſo, che ſe mai il Creditore, come erede di Tizio, ſenza produrre nel tem-

Rito 181. Che deve il Creditore provare la qualità ereditaria con pubblico documento, in domandare la liquidazione contro del ſuo debitore.

po

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 2.*

po istesso, pubblico documento di esser tale, presenti un' istromento nella G. C., domandandone la liquidazione contro del suo debitore; prima debba egli in detto Tribunale provare la qualità ereditaria, con farsi da questo dichiarare di esser tale; e indi si abbia a procedere a interrogare il debitore: Si soggiugne, che l'opinione di altri si era, che dovea prima il Creditore per pubblico documento provare tal qualità ereditaria, indi domandare una tal liquidazione.

Questo Rito è in osservanza, giacchè per ogni legge viene stabilito, che se taluno non dimostra di essere erede di colui, che ha stipulato l'istromento col debitore, non possa contro di questo in di lui nome indirizzarsi.

191 *Rito 182. Si determina, che se taluno faccia citare il suo debitore, dichiarando di accusarlo di spergiura, comparendo questi, non deesi procedere con la via ordinaria, ma con interrogarlo sul tenore dell' istromento.*

Sotto della Rubrica in appresso: *Potest præsentari instrumentum contra citatum de perjurio*, leggesi il Rito centottanduesimo, che, *Item servat ipsa Curia, & Procuratores* principia, giusta l'edizion di Venezia; ma in Prospero Caravita leggesi principiare, *Item servat ipsa Curia, quod si multoties*; e in esso si stabilisce, che se mai taluno facesse citare Tizio suo debitore, dichiarando specialmente nella citazione di accusarlo di spergiuro, per aver questi giurato innanzi al Notajo, Giudice a contratti, e testimonj nell'istromento del debito da esso seco contratto, debbasi procedere dalla G. C.; contuttociò contro di colui comparendo, non già con via ordinaria, ma con interrogarlo sul tenore di tale istromento; conchiudendosi questo Rito, nel dire, che tal modo di procedere venghi approvato dal detto Tribunale.

Questo Rito non è in osservanza, giacchè sempre i Creditori domandano nel Tribunale della G. C. la liquidazione degl'istromenti in virtù di detti Riti, senzachè si curino di proponere contro al debitore tale accusa di spergiuro.

192 *Rito 183. Che presentandosi dal Creditore l'istromento per*

Nella medesima Rubrica leggesi il Rito centottantatreesimo, che *Item, quod, ubi aliquod*, principia, e in esso determinasi, che presentandosi nella G. C. dal Creditore

tore l'istromento, per liquidarsi contro del suo debitore, o di colui, che per questo in esso abbia dato la sicurtà, debba nel primo termine perentorio accusare contro dell'uno, o dell'altro la contumacia, non comparendo; e nel secondo istare, che il debitore, o quegli, che ha dato per lui la sicurtà, si era interrogato sul tenore dell'istromento; e se tuttavia non compariscano, sieno condennati, giusta lo stabilimento ne' sopraddetti Riti, purchè giusta cagione non vi sia di escusar loro da tal contumacia, con vietarsi espressamente al Creditore, di potere prorogare a coloro i detti termini, e intorno di essi con coloro pleggiare, o pure per lo pagamento del di lor debito.

per liquidarsi contro del debitore, o di colui, che per questo abbia dato la sicurtà, debba nel primo termine perentorio accusare contro dell'uno, e dell'altro la contumacia non comparendo &c.

Questo Rito non è più in osservanza; giacchè di sopra avvisammo, che in oggi è permesso a' Creditori di potersi concordare con i di loro debitori, in qualunque termine si ritrovi la liquidazione degl'istrumenti da essi domandata nella G. C.

193

Rito 184. Che essendosi dal Tribunale della G. C. proceduto alla condanna del debitore, o di colui, che per esso abbia dato la sicurtà, per esser contumaci, ad istanza del Creditore, debbia quegli una volta la settimana fare istanza, per procedersi alla di loro carcerazione &c.

Nel Rito centottantaquattresimo, che siegue sotto la medesima Rubrica, che *Item, quod facta condemnatione*; principia: In esso determinasi, che essendosi dal Tribunale della G. C. proceduto alla condanna del debitore, e di colui, che per esso abbia dato la sicurtà, per esser contumaci, ad istanza del Creditore, debbia questi una volta la settimana fare istanza in esso Tribunale, per procedersi alla di lor carcerazione, e indi interrogarsi sul tenore dell'istromento; ripetendosi infine il divieto di sopra più volte detto al cennato Creditore, di potersi con coloro concordare.

Questo Rito non è pure in osservanza, per la ragione di sopra da noi già osservata.

194

Rito 185. Che seguita la condanna del debitore, o di colui, che abbia dato la sicurtà, ad istanza del Creditore, non

Nella medesima Rubrica leggesi l'altro Rito centottantacinquesimo, che *Item quod facta condemnatione praedicta*, principia; e in esso si determina, che seguita una tal condanna dalla G. C. contro del debitore, o di colui, che per esso abbia dato la sicurtà ad istanza del Creditore, non debba si a costui restituire l'istromento, se non se scorsi due

non debbaſi a coſtui reſtituire l'iſtromento, ſe non ſe ſcorſi due meſi dal giorno, che l' ha preſentato nel Tribunale.

meſi dal giorno, che l'aveſſe egli preſentato nel Tribunale.

Queſto Rito non è pure in oſſervanza per le ragioni da noi già rapportate.

Nella medeſima Rubrica leggeſi il Rito centottantaſeeſimo, che, principia, *Item, quod facta eſt præſentatio*
195 *alicujus*, e in eſſo determinaſi, che ſe mai nello ſteſſo giorno, che dal Creditore ſi preſenta nella G. C. l'iſtromento chiaro del ſuo credito, domandandone la liquidazione, e dal ſuo debitore per contrario s'iſtituiſce il giudizio di prevenzione; non poſſa però queſti con ciò impedire, che non ſia interrogato ſul tenore di tale iſtromento, e che ſi proceda alla liquidazione di quello; poco importando, che un tal debitore abbia il giudizio di prevenzione promoſſo prima di quello della liquidazione iſtituito dal ſuo Creditore.

Rito 186. Si determina, che ſe nello ſteſſo giorno, che dal Creditore ſi preſenta l'iſtromento, domandandone la liquidazione; e dal ſuo debitore s'iſtituiſce il giudizio della prevenzione; non ſi può impedire, che non ſia interrogato ſul tenore dell'iſtromento.

Queſto Rito è in oſſervanza; e ſaviamente fu ſtabilito, per togliere le ſottigliezze, e le calunnie de' debitori, potendoſi non però vedere gli Spoſitori di quello, per le varie conſiderazioni, che su di eſſo fanno.

196 *Rito 187. Si ſtabiliſce, che per poterſi procedere alla liquidazione degl' iſtromenti, debba il credito ſorpaſſare il valore di un'oncia; ed eſſendo minore, deve il Tribunale ſolamente interrogare il debitore, perchè paghi un tal ſuo credito, con averſi riguardo alla quantità, e alla qualità delle perſone.*

L'ultimo Rito centottantaſetteſimo ſotto di tal Rubrica, che *Item quæcumque inſtrumenta, quæ præſentantur*, principia: In eſſo ſi ſtabiliſce, che per poterſi procedere dalla G. C. alla liquidazione degl' iſtromenti, debba il credito, che in eſſi ſi contiene ſorpaſſare il valore di un'oncia (intendendoſi di oro, che ſormonta il valore di ſei ducati di noſtra moneta); e che qualora queſta non ſormonti, o ſia di eſſa minore, allora debbaſi dal detto Tribunale ſolamente interrogare il debitore, perchè paghi un tal ſuo debito ſotto certa pena tra determinato giorno, con averſi riguardo alla quantità, e qualità delle perſone; ma che ciò abbia luogo, qualora i detti debitori poſſeggano beni, e non vi ſia ſoſpetto della di loro fuga; poichè in queſto caſo ſi determina, che ſieno eſſi obbligati di dar ſicurtà di pagare il di lor debito, ovvero in mancanza di ciò, ſieno dal detto Tribunale carcerati; ma ſe

pur

pur essi oppongano eccezioni contro dell' istromento del di loro debito, o che avessero questo soddisfatto, debba quegli commetterne a uno l'esame de' Testimonj, o delle pruove, che intendessero essi fare, per provare tali eccezioni; siccome praticavasi nelle cause picciole, intendendosi del disposto ne i Riti centotrentunesimo, e negli altri di sopra rapportati.

Questo Rito è in osservanza, nondimeno bisogna osservare i di lui Spositori, quali, siccome dimostrano, che non debba aver luogo, qualora dal Creditore si domandi per la somma di sei ducati la liquidazione dell' istromento per residuo del suo credito maggiore, che si fusse stato dal debitore già soddisfatto.

Sotto della Rubrica in appresso, *Non datur fides instrumentis confectis extra Regnum*, leggesi il Rito centottantottesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod instrumentis*: In esso disponesi, che il Tribunale della G.C. non debba dar fede nè agli Istromenti stipulati fuori del Regno, come ancora a quei stipulati da Notaj appostolici, o da altri, che non avessero avuta tal facoltà dal Re; ma che e nell'uno, e nell'altro caso presentandosi quei dalle Parti in essa G. C., dovesse la medesima prendere estraordinario informo, e del Notajo che l'abbia stipulato, e del luogo, ove ciò fusse seguito, qualora questo fusse conosciuto, nominandosi per cagion di esempio in tal Rito, Firenze; e costandoli, e dell'uno, e dell'altro, il ricevesse; locchè le fusse vietato di eseguire, qualora si presentasse dalle Parti un' istromento stipulato oltramonti (intendendosi fuori d' Italia) e che non si potesse aver cognizione, nè del Notajo, nè del luogo, in cui si dicesse stipulato.

197 *Rito 188. Si dispone, che non debba dar fede il Tribunale della G.C. nè agli stromenti stipulati fuori Regno, come a quelli stipulati da Notaj appostolici, e da altri, che non avessero tal facoltà dal Re; ma che presentandosi istromenti di simil guisa dalle Parti, dovesse prendersi prima straordinario informo, e del Notajo, e del luogo.*

Su di questo Rito egli è necessario osservare i di lui Spositori, i quali varie necessarie riflessioni fanno su di esso, con rapportar le pruove, che debbansi far dalle Parti, per giustificar la validità degl' istromenti, che presentano, quantevolte sono stipulati fuori del Regno.

X 2 Nella

198 *Rito 189. Che istituendosi dal debitore il giudizio di prevenzione, non si possa frattanto procedere dal Creditore alla liquidazione dell' istromento.*

Nella Rubrica, *De præventione* leggesi il Rito centottantanovesimo, che *Item, quod quando contingerit*, principia; e in esso trattasi diffusamente la materia del giudizio di prevenzione, che ne' sopraddetti Riti viene concisamente rapportata; giacchè dicesi, che se mai dal debitore s' istituisca il giudizio di prevenzione contro al suo Creditore, con dirsi, che debba questo restituirgli l'istromento del suo debito, dovendosi il medesimo aver per irrito e rotto, per esserne stato soddisfatto per ordine di una di esse Corti (intendendosi ancora quì per le Corti del Regno, da cui fosse stato forse un tal debitore obbligato a pagare a colui detto debito) debbasi dalla Corte (o sia la G. C., o l' altra del Vicario) in cui si è un tal giudizio da quello promosso, darsegli brieve termine, giusta la distanza de' luoghi, ove deve egli ciò provare; e intanto non procedersi alla liquidazione dell' istromento, che si domandasse dal Creditore; e riuscendo a colui ciò provare, debbasi questi non solamente obbligare a restituirli l' istromento, come rotto e casso; ma eziandio a pagare in pena sei tarì per ogni oncia, da darsene la metà a esso, e l'altra metà alla Regia Corte, giusta la disposizione del Rito, di sopra da noi esposto.

La disposizione di questo Rito venne dipoi moderata con una regia Prammatica (a), in cui si ordinò che dovessero i debitori, che un tal giudizio promuovessero, dar prima la sicurtà, che non avendo il medesimo luogo, dovesser pagare il di loro debito al Creditore, e oncie diece di pena al Fisco.

199 *Rito 190. Che istituendosi il giudizio di prevenzione da Creditori, sia il Tribunale della G. C. privativamente giudice di tal pendenza.*

Nella Rubrica in appresso, *Quædam aliæ ordinationes noviter factæ in eadem Curia*, leggesi il Rito centonovantesimo, che incomincia, *In primis, quod ubi aliquis*, e disponesi in esso, che i Debitori, o quei, che per esso hanno dato la sicurtà, volendo prevenire i di loro Creditori per gli stromenti liquidi, che questi contro di essi abbia-

(a) *Pragm. Regn. titul. de Prævent. moderand. Pragm. malitiis litigantium.*

abbiano, o siano di mutuo, o di deposito, o di altra specie, nel dire di averli in qualsivoglia maniera soddisfatti, debbiano un tal giudizio istituire privativamente nella G. C., e promuovendolo in altre, non abbia nessun vigore; tantochè si possa tuttavia procedere ad istanza de' Creditori alla di loro liquidazione, purchè questi non sieno Chierici; poicchè in tal caso, si possa un tal giudizio di prevenzione da' loro debitori promuovere nel di lor foro ecclesiastico.

Questo Rito non si osserva in quanto a stabilirsi, che solamente nel Tribunale della G. C. si dovesse il giudizio di prevenzione istituire; giacchè dice Prospero Caravita (a): *Sed primum hodie non servatur de generali consuetudine omnium Curiarum Regni, & praeventiones fiunt in omni Curia; credo, quod ista prattica, & observantia ortum habuit a Regia pragmatica, Malitiis hominum; ibi coram quocumque Judice de praeventione moderan.*; e si può eziandio l'istesso Autore osservare, che va giustificando l'altra parte di questo Rito, in cui si determina, che possa un debitore istituire nel foro ecclesiastico il giudizio di prevenzione contro del Creditore chierico.

100 Sotto della Rubrica in appresso, *De accusationibus, denunciationibus, inquisitionibus, & desistentibus, vel se concordantibus*, leggesi il Rito centonovantunesimo, che principia, *Quod nullus admittatur ad accusandum*; e in esso vietasi di potere ad ognuno del Popolo accusare altri per delitti, purchè non si trattasse d'ingiuria a lui commessa, o a suoi Congiunti.

Rito 191. Si vieta ad ognuno del Popolo accusare altri per delitti, purchè non si trattasse d'ingiuria a lui commessa, o a suoi Congiunti.

Questo Rito corregge il diritto romano, per cui ne' giudizj pubblici a ognuno del Popolo era permesso di accusare i Rei: *Publica autem dicta sunt*, disse l'Imperator Giustiniano (b), *quod cuivis ex Populo executio eorum plerumque datur*; designandosi in appresso uno per uno, quali

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 1.*
(b) *Instit. lib. 3. tit. 18. de publ. judic.*

quali fusſero tali pubblici delitti; nondimeno dagl' Imperatori, e da i Giureconſulti ſi eccettuarono alcune perſone da una tal libertà generale di accuſare; giacchè dall' Imperator Coſtantino (*a*) in una ſua legge ſi volle, che nel delitto di adulterio, avvegnachè veniſse tra i pubblici giudizj annoverato, fuſse ſolamente permeſso di promuovere per eſso l' accuſa, *Patri, fratri, nec non patruo, & avunculo, quos verus dolor ad accuſationem impellit*: e dal Giureconſulto Marcello (*b*), e da altri in appreſso ſi dichiararono eziandio varie altre perſone, a cui non foſſe permeſsa una tal generale facoltà di accuſare; ma tali diſpoſizioni del romano diritto, ſiccome avviſammo, vennero da queſto Rito corrette, eſſendoſi generalmente proibito a tutti di accuſar altri di delitti, qualora queſti non foſſero ſtati commeſſi in loro propria perſona, e de' loro Congiunti; ma quali debbanſi ſentire per la parola *ſuorum* in tal Rito eſpreſſa, ſaviamente ce l'addita Proſpero Caravita (*c*): *Dicuntur autem ſuorum appellatione venire omnes illi, qui per l.4. ff. de teſtib. inviti teſtimonium dicere non coguntur, ut dicit gloſ. in l. ſi fœmina Cod. ad Turpil. text. ad literam in l.2. in princip. ff. de accuſat. Bald. in l.1. num.32. in fin. Cod. qui accuſare non poſſunt; Salyc. verò in d. l. fœmina poſt Guid. de Suza dicit, quod latiùs dici poſſunt ſui omnes illi, quibus ſine mandato experiri poſſumus, de quibus in l. ſed hæ cum ſeqq. ff. de procurat., & idem Innoc. in cap. nulli de reſcriptis, ubi addit omnes illos, pro quibus hi, qui ſunt de tertio ordine non poſtulantium poſſunt poſtulare, quos omnes enumerat text. in l. 1. in fin. ff. de poſtulando; excipiuntur tamen ſecundum Jo: Andr. in cap. de cætero de teſti. & in addit. Specul. de accuſat. §. 3. in princip., & Salyc. in loc. prœalleg. pupilli, & furioſi per rationem, quam Salyc. ibidem allegat; Item, & ſpurii, ut dicit Alex. conſ. 60. num. 12.*

(a) *L. quam Cod. ad l. Juliam de adulter.*
(b) *L. qui accuſare, & ſeqq. ff. de accuſat.*
(c) *Caravit. in d. Rit.*

num.12. vol.2. idem verò Bald. sibi contrarius in l. petitionem Cod. de advoc. divers. judic. dicit, quod veniunt omnes conjuncti, qui sunt usque ad quartum gradum, Abb. in d. cap. de cætero enumerat eos, cujus opin. dicit communem, Felin. in cap. dilectus col. final. de accus., & cap. cum oporteat col.2. de accusat. idem Abb. dicit spectandam consuetudinem patriæ; Marant. verò in pract. par.6. in vers. inquisitio num.62. vers. sed hic cadit relatis suprascriptis opin. dicit, quod veniunt omnes conjuncti usque ad sextum gradum, per text. in l. Cornelia in princ. ff. de injur., ubi enumerantur Sobrini, qui dicuntur esse in sexto gradu, ut dixit text. in §. 6. gradu instit. de gradu; & ejus opinio videtur mihi verior per d.l. lex Cornelia, quod not., quià DD. valdè variaverunt, ut patet ex prædictis, ut ex nota. per Guilielm. Benedict. in cap. Raynutius in versic. mortuo itaq. testatore 2. 3. & 4. col. de testib. & Cassa. in Consuetud. Burgund. tit. des successiones rub.7. §.3. in glos. ases urais hæretiers n.3. cum seq.

Nondimeno saviamente avvisa su di tal Rito Costantino Papa (a): *Adde, quod limitatur iste Ritus in crimine lesæ Majestatis, in quo etiam famosi admittuntur, & milites, & servi contra dominos, & liberti contra Patronos, l. famosi ff. ad l. Juliam majestatis; & mulieres, l. in quæstionibus ff. eod. Item in crimine falsæ monetæ, l. penult. Cod. de falsa monet., per quam etiam præmium denunciatori datur*. Ommettiamo dipoi di andar rapportando le altre quistioni, che si promuovono dagli Autori su di questo Rito, per non troppo dilungarci, potendosi presso di essi osservare.

Leggesi dipoi sotto della medesima Rubrica l'altro Rito centonovantaduesimo, che *Item quod nullus laicus admittatur*, principia, in cui con diverse parole si ripete lo stesso nell'altro di sopra stabilito; solamente bisogna osservare, che la parola *Laicus* in esso usata, vuol significare

101 Rito 192. Si ripete [illegible] sta-bilito di s[illegible]

(a) *Pap. in d. Rit.*

ficare Uomo del Popolo, all' avviso di Dufresne (a); E in verità vagliaci pur dire col Reggente Petra (b) ciò, che noi avvisammo in più luoghi. *Ut propterea mirari, ac demirari eorum ingenia, ac diligentiam possimus, quibus Regina Joanna onus istud injunxit compilandi, atque in unum reducendi ejusmodi Ritus, quos nullum ordinem habere conspicimus, multos verbatim repetitos cernimus alios sensu carere legimus, complures ad invicem contradicentes reperimus, omnesque nulla adhibita phrasi compositos percurrimus.*

202

Rito 193. Viene determinato, che se taluno accusi, o denuncii un'altro, nel mentre duri un tal processo, non venga permesso a questo, nè a suoi Congiunti di accusare, o dinunciare il suo accusatore, se pure ciò non seguisse nel giorno medesimo.

Sotto della medesima Rubrica leggesi l'altro Rito centonovantatreesimo, che principia; *Item si quis, vel si qua accusaverit*; Determinasi in esso, che se taluno in dette Corti (intendendosi siccome di sopra osservammo) accusi, o denuncii un Uomo, o una donna di delitto, nel mentre duri un tal processo non venghi permesso a costoro, neppure al di loro Padre, Madre, figliuoli, fratelli, sorelle, e nipoti anco carnali di accusare, o di denunciare in detti Tribunali i di loro accusatori, se non nell'istesso giorno ciò seguisse, in cui questi avessero la di loro accusa, o dinuncia proposta, e per nuovi delitti, che i medesimi avessero commessi.

Questo Rito fu stabilito per maggiormente impedire la malizia degli Uomini, poicchè, siccome l' Imperator Federigo II. restrignendo il diritto romano, e in parte dichiarandolo, avea stabilito in una sua Costituzione (c) di sopra da noi esposta, che l'accusato non potesse impedire di proseguire il giudizio della sua accusa, contuttochè riaccusasse il suo accusatore di maggior delitto; così in questo Rito avvisandosi, che soleano spesso gli accusati far proporre simili accuse de' loro stretti Congiunti, per evitare il disposto in detta Costituzione; perciò vietò eziandio

(a) *Dufresf. Glof. in verb. Laicus.*
(b) *Petr. in d. Rit. num. 1.*
(c) *Istor. delle legg. e magistrat. tom. 2. lib. 9. num. 21.*

dio a costoro di potere tale azione promuovere, purchè non si trattasse di nuovo delitto commesso dall' accusatore; e fu dalla Regina Giovanna II. con sua legge l' istesso stabilito, che leggesi impressa nella prima edizione delle Prammatiche (a), che nel fine di questi Riti la sporremo, assieme con alcune altre di detta Regina, che ivi leggonsi registrate, potendosi osservare Prospero Caravita (b), il quale va saviamente ponderando, quale si debbia per nuovo delitto riputare; oltredicchè sponendo noi le leggi, e Prammatiche (c), ragioneremo più a disteso di tal materia, che più chiaramente spiega questo Rito.

203 *Rito 194. Che non deesi ammettere nessun Chierico ad accusare altri di delitto, ancorchè questo non portasse seco la pena del sangue &c.*

Nella medesima Rubrica leggesi il Rito centonovantaquattresimo, che principia, *Item, quod nullus Clericus in ipsis Curiis*; e in esso giustamente determinasi, che non debbasi in dette Corti ammettere niun Chierico ad accusare altri di delitto, ancorchè questo non portasse seco la pena del sangue, e si raggirasse intorno a ingiuria fatta a lui, o a' suoi Congiunti; ma che potesse solo quegli denunciarlo in detti Tribunali, con che però un Secolare dovesse obbligarsi per lui, intendendosi alla pena, a cui venisse sottoposto, o se non si ritrovasse vera una tale accusa, o che si concordasse egli coll' accusato senza licenza del Tribunale.

Saviamente avvisa su di tal Rito Caravita (d): *Hodiè ista obligatio ad certam pœnam non est in usu, nedum in Clericis accusantibus, sed nec etiam in Laicis, ut dicam latius infra Rit.* 199. & *Rit.* 200., *ubi te remitto; sed solum datur cautio de expensis in casu succumbentiæ, Parte petente, juxta juris communis dispositionem in auth. generaliter Cod. de Episc. & Cleric., in auth. de litigio §. ad excludendas, ut not. etiam Maran. in pract. p.6. membr. 8. num.16. in novis.*

 Nella

(a) *Pragmat. Ædict. &c. ann.1566.*
(b) *Caravit. in d. Rit. num.5.*
(c) *Pragm. Regn. in tit. de accus. pragm.1. legislatoris est proprium.*
(d) *Caravit. in d. Rit. num.2.*

204 *Rit. 195. Si ripete l'istesso.*

Nella Rubrica dipoi: *Non admittitur aliquis tamquam unus de Populo ad accusandum*, leggesi il Rito centonovantacinquesimo, o per dir meglio di nuovo rapportato con le istesse parole il Rito già esposto: *Item quod nullus Laicus*.

205 *Rito 196. Che niuno possa essere ammesso ad accusare, o denunciare altri di delitto di usure, se prima non abbia dato l'obbligo penale; e che l'Avvocato, e Proccurator fiscale dovessero indi procedere contro dell'accusato alla privazione di tutti i di lui beni.*

Nella Rubrica in appresso: *Non potest quis accusare aliquem de usuraria pravitate sine obbligatione*, leggesi il Rito centonovantaseesimo, che *Item quod nullus admittatur per ipsam Curiam ad accusandum*: Determinasi in esso, che non possa esser dalla G. C. niuno ammesso ad accusare, e a dinunciare altri di aver commesso usure, se non prima abbia dato l'obbligo penale, già di sopra spiegato; e che l'Avvocato, e Proccurator fiscale di esso Tribunale dovessero indi procedere contro dell'accusato alla privazione di tutti i di lui beni; riserbandosi all'ofǝficio del Giudice il considerarsi la qualità di dett' obbligo.

Non c'intratteniamo su di questo Rito, avendone a disteso ragionato, esponendo la Costituzione di Federigo II. (a); oltredichè nel fine di questa sposizione de' Riti, rapporteremo un'altra Prammatica, o sia legge di detta Regina promulgata intorno di tal delitto.

206 *Rito 197. Si ...mina, che ... abbia ...r' al- ... in ... ltri di diversi &c.*

Rella Rubrica in appresso; *De eo, qui prius Curiam adivit*, leggesi il Rito centonovantasettesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod accusator*; e in esso si determina, che non possa quegli, che abbia accusato una persona di un delitto in un Tribunale, riaccusarla in altri di nuovi e diversi, nel quale non possa assistere il Proccuratore di costei; purchè questa non voglia a ciò acconsentire; ma che non però sia essa tenuta di dar la sicurtà, che terminata la prima accusa, sia pronta di assistere, e di rispondere in qualunque Tribunale a quella di nuovo dall'Accusatore contro di lei proposta.

Giustamente fu in tal guisa in tal Rito determinato, non dovendo essere una persona nel tempo stesso obbligata

(a) *Istor. delle leggi, e magistr. tom. 2. lib. 8. num. 30.*

bligata di assistere in diversi Tribunali per differenti accuse proposte da diversi accusatori.

207

Rito 198. Si determina, che se il Reo di delitto criminale viene accusato tra il termine perentorio, ed è citato a comparire, o a fare altro atto, e nell'ultimo giorno non comparisca; e comparendo all' incontro l'accusatore, o pure l'Avvocato del Fisco, o il Coadjutor fiscale, che facessero istanza per la contumacia, si dovesse nel giorno appresso condannare alla pena apposta nella sicurtà, e insieme bandirsi, come ancora esigersi la pena di tal sicurtà da quello si trovasse di averla per esso data.

Nella Rubrica appresso; *quod tenetur accusator, & accusatus se præsentare in quolibet termino*; leggesi il Rito centonovantottesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod ubicumque*, e in esso si stabilisce, che se nell' ultimo termine perentorio, che in esso dichiarasi, di doversi sentire di quello, che si dà dal Giudice, con apporvisi determinato giorno, di tale anno, e indizione, siccome praticasi nel termine principale, che si dà ne' giudizj a far la pruova, o nell' altro della repulsa, che concedesi alle Parti, de' testimonj, o quello della Pubblicazione di costoro, o di coloro esaminati in detto della repulsa, o pure, che si concede su la domanda di beneficio proposta da persone privilegiate; indi dopo di essersi portati tali esempli, si soggiugne, che se il Reo di delitto criminale venendo accusato tra detto termine perentorio, citato a comparire, o a fare altro atto, e nell'ultimo di lui giorno non compaja; e comparendo all' incontro l'accusatore, o pure il Coadjutor fiscale, o Avvocato del Fisco (se mai si procedesse in tal causa ad istanza di questo) che dicesi *ex officio*, i quali istassero contro di esso per tal contumacia, si dovesse nel giorno appresso condennare alla pena apposta nella sicurtà, e insieme bandirsi; come ancora esigersi la pena di tal sicurtà da quello si ritrovasse di averla per esso data, e colui, come ancor questi per esso avesse quella data (intendendosi qualora il medesimo non la pagasse; giacchè duplicatamente quella esigerebbe il Fisco).

Questa è la vera spiega di tal Rito molto oscuro, e intrigato, siccome confessa, e Prospero Caravita, e gli altri Espositori.

Deesi però avvertire su di questo Rito, che un tal termine perentorio si dà, qualora citasi il Reo a presentarsi nel Tribunale, o a fare altro atto, che richiedesi da Giudici; ma non già, al dir di Prospero Caravi-

ta (a), qualora trattasi *de dilationibus probatoriis, & nullibi reperies, quod Actuarius dicat illud verbum peremptoriè in terminis, qui dantur in causis ad probandum.*

Intorno poi all'altra parte di questo Rito, in cui dicesi, che spirato l'ultimo giorno del termine perentorio, non comparendo il giorno appresso il Reo, debbasi contro di lui procedere alla pena in esso stabilita, avvisa lo stesso Caravita (b): *Hodiè ab Reo servatur, & accusata prima contumacia, expectatur triduum; & demùm sequenti die fit condemnatio, quibus adde Afflict. in Consil. accusationem num.6. vers. si quid autem, ubi dicit, quod ex generali consuetudine de æquitate expectatur triduum, & ità practicatur.*

208 *Rito 199. Si determina, che venendo taluno accusato di qualche delitto, dovesse l'accusatore dare la sicurtà di provarlo.*

Sotto della Rubrica in appresso, *Non recipitur denunciatio absque obligatione*, leggesi il Rito centonavantanovesimo, che incomincia; *Item servat ipsa Curia, non recipere*; e siccome in uno de' Riti precedenti veniva disposto, che i Chierici non potessero altri denunciare di qualche delitto, se prima un Secolare non avesse dato per loro la sicurtà di provarlo, e di non concordarsi intanto con questi; E in un'altro Rito, che si stabilì lo stesso, si dovesse praticare da' medesimi Secolari, denunciando altri di aver commesso usure: così in questo si determina, che lo stesso si dovesse generalmente praticare per qualunque persona, che altri di delitti denunciasse.

Non ci distendiamo su di questo Rito; poichè siccome negli altri di sopra esposti avvisammo, in oggi non sono più in osservanza, non richiedendosi un tale obbligo nè dagli accusatori, nè da i Denuncianti, allegandone la ragione Prospero Caravita; *ut libentius maleficia accusentur, vel denuncientur.*

209 *Rito 200. Si spiega con più chiarezza il Rito centonovantaquattresimo.*

Sotto della Rubrica in appresso, *Clericus denuncians, debet præstare fidejussorem laicum*, leggesi il Rito ducentesimo,

(a) *Caravit. in d. Rit. num.4.*
(b) *Idem num.3.*

tesimo, che principia; *Item servat ipsa Curia, quod quando aliquis Clericus*; e in esso si spiega maggiormente il Rito centonovantaquattresimo; giacchè in esso dicesi, che volendo il Chierico denunciare nella G.C. altri di delitto, debba un Laico obbligarsi prima per lui, di pagar la pena, qualora egli senza licenza di colei si concordasse col denunciato, o che pure non si provasse il delitto da esso opposto; indi si allega la ragione, che non potendo il Chierico esser convenuto innanzi al Giudice secolare, perciò sia necessario un tale obbligo del laico, il quale non debba darlo in modo di sicurtà, ma di volontaria obbligazione: e nel fine si conchiude tal Rito con le seguenti parole; *Aliquando est miserabilis persona, vel ecclesiastica, & recipitur denunciatio sine aliqua obligatione*: Ci rimettiamo intorno a questo Rito a ciò, che osservammo nell' altro di sopra esposto, tantoppiù, che non è egli in osservanza; solamente ci fa di mestieri riflettere su di queste ultime di parole di quello, che sembrano contradittorie della disposizione precedente, dicendosi con esse, che alle volte si riceveano tali dinuncie senza detto obbligo, o di persona miserabile, o di ecclesiastica; nondimeno scioglie tal difficoltà Prospero Caravita (a): *Non quod malit dicere, quod Clericus non sit persona Ecclesiastica, sed quod aliquando dicta obligatio sibi, vel personæ miserabili remittitur*: All' incontro il Reggente Tappia (b), dopo di avere rapportato il sentimento di Caravita, in tal maniera va egli le oscure parole di tal Rito interpretando: *Ego tamen, ne hanc difficultatem pertranseam legendo literam, prout jacet, dico illud verbum Ecclesiastica persona, posse intelligi de persona ecclesiastica regulari, non seculari; cum enim regulares non possideant bona in particulari ex voto paupertatis; non videtur illum esse admittendum cum illa conditione prastandi fidejussionem*

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 4.*
(b) *Tapp. jus Regn. lib. 9. cap. 1. de accusat.*

sionem ad denunciandum ; quià fidejussor nequaquam posset sentire commodum indemnitatis ab ipso, casu, quo pro ipso solveret; quod secus in Clerico sæculari, qui habet, vel posset habere patrimonialia, & alia: Questa spiegazione di Tappia viene ella appoggiata dal leggersi in detto Rito in primo luogo *Clericus*, e indi in quest' ultimo, *Persona ecclesiastica;* ma va egli errato, giacchè l'uno, e l'altro nome è generale tanto a' Chierici, e Preti, quanto a' Monaci; oltrediche, per la parola *Clerici* espressamente e gli uni, e gli altri s'intendono, come avvisa Dufresne (a): *Clericorum nomine intelliguntur etiàm interdum Monachi*; laonde sembraci più l'intelligenza, che dà al detto Rito il Caravita.

210

Rito 201. Si stabilisce, che se un figlio di famiglia voglia dinunciare taluno di delitto, non possa essere inteso, se altri non si obbliga per lui nella maniera di sopra detta, e che v' intervenga il consenso di suo Padre; contuttochè detto figlio di famiglia abbia beni proprj da poter pagare la pena.

Nella Rubrica, che siegue: *Filius familias non admittitur ad denunciandum sine obligatione*, leggesi il Rito ducentesimoprimo; che *Item servat ipsa Curia, quod quando venit aliquis* principia; e in esso disponesi, che se mai un figliuolo di famiglia voglia dinunciare alcuno di delitto nella G. C., non possa essere inteso, se prima altri non si obbliga per lui nella maniera di sopra detta negli altri Riti, a pagar la pena ne' detti due casi, e che v' intervenga il consenso di suo Padre, con tuttochè egli abbia beni, da cui possa quelli pagare, che fossero da esso aquistati con le armi, con l'avocazia, o con la proccura, detti legalmente, *Bona castrensia, vel quasi*.

In tal maniera spiegò questo Rito Prospero Caravita, essendo egli molto oscuro per errore di Colui, che lo trascrisse, giacchè in esso veggonsi manifeste contraddizioni, poichè nel suo principio dicesi, che debba il figliuolo di famiglia dare tale obbligo, *nisi constet Curiæ, quod habeat de bonis aliis*: e più appresso, dopo di aver detto, che questi avendo, si soggiugne: *Cui similiter obligationi consentiat Pater, & nisi sit aliquis, qui se sponte obligat*; E perciò saviamente conchiude il detto Caravita:

(a) *Dufresn. glos. in verbo Clerici*.

ta: *Ex quo ſequitur, quod iſta conſideratio de bon. caſtrenſibus, vel quaſi parùm ſervit; poſtquàm etiam tunc debet ſe obligare cum conſenſu Patris; & ideò ego indubitanter puto, quod litera ſit depravata in duobus locis; primò, quod illud vel ſit ſuperfluum; ſecundo, quod ubi dicitur, cui ſimiliter obligationi aſſentiat Pater, deficit una negativa, & quod velit dicere, non aſſentiat.*

Egli è neceſſario ancora oſſervare, che ſiccome ſembra, che nel Rito già di ſopra eſpoſto, che *Item quod in Curiis ipſis fiat*, ſienſi avuti i Proccuratori per perſone d'infima condizione riſpetto agli Avvocati; nulla però di manco in queſto ſi hanno in conſiderazione, giacchè dichiaraſi, che fuſſero eſſi capaci del peculio quaſi caſtrenſe, avvegnachè, ſecondo oſſerva il Reggente Petra (a), ciò ſia contro al diritto comune, *cui contradictio* (ſon ſue parole) *jus commune ex unanimi ſententia DD., cujus teſtis eſt Riminald. indic.* §.1. *num.*61. *& Vivius inter comm. opin. DD. lib.*14. *verſic. Procuratores offic.*; *at contrarium conſuluit Alex. conſ.*2. *vol.*6.; nondimeno queſto non è più in oſſervanza, per le ragioni negli altri Riti rapportate.

Sotto della medeſima Rubrica leggeſi il Rito ducentoдueſimo, che *Item, quod ſi Partes noluerint*, principia: determinaſi in eſſo, che volendo le Parti nelle cauſe civili, e criminali tra di loro concordarſi, debbano chieder licenza alla G. C., con pagarle il ſolito antico diritto da eſſa ſerbato; e a ciò controvenendo, ſieno ſottopoſte alla pena di tarì diece.

211 *Rito* 202. *Si ſtabiliſce, che volendo le Parti concordarſi tra di loro così nelle cauſe civili, come nelle criminali, debbano chieder la licēza alla G.C. con pagarle il ſolito antico diritto da eſſa oſſervato.*

Quì termina queſto Rito, giuſta l'edizione di Venezia: e per le cauſe civili, corregge la Coſtituzione dell'Imperatore Federigo II. (b), da noi altrove già eſpoſta; poichè in eſſa da queſto Principe fu permeſſo alle Parti nelle cauſe civili, prima di conteſtarſi il litigio, poterſi

tra

(a) *Petr. in d. Rit. num.*15.
(b) *Iſtor. delle legg. e magiſtr. tom.*2. *lib.*8. *num.*113.

tra loro concordare; locchè non però in oggi è permesso a coloro di eseguire, senza alcuna pena, ancorchè stassero pronti i Giudici a profferir la sentenza.

Intorno poi alle cause criminali ancora un tal Rito è conforme al diritto romano, giacchè dall'Imperator Costantino (a) fu l'istesso stabilito, che dovesse l'accusatore, volendo ritirarsi dall'accusa, chieder licenza a' Giudici, innanzi a cui l'avesse proposta; e l'istesso anco era stato già stabilito dal giureconsulto Marciano (b); ma corregge il detto Rito, non però una Costituzione del Regno (c), e 'l Capitolo di Carlo II. già di sopra ancor da noi esposto (d); poichè in essi si permetteva alle Parti di potersi nelle cause criminali concordare, purchè non vi si fusse acquistata ragione al Regio Fisco; nullaperò di manco in oggi, siccome più volte abbiamo osservato, tutte le dette disposizioni non sono più in osservanza, giacchè si possano in tutte le specie di cause criminali le Parti concordare; rimanendo salva al Fisco la ragione, che avesse acquistata contro de' Rei.

Indi siegue si in tal Rito a disporre; giacchè i seguenti stabilimenti, avvegnacchè come in separato Rito leggonsi nella edizione di Venezia, nondimeno da Pospero Caravita, e dagli altri Spositori, come di lui seguaci si trascrivono; e alcerto chiaramente da essi si ravvisa, che quello, che in appresso si legge disposto, è una seguela della stessa materia, giacchè determinasi, che nell' ultimo giorno del termine, che si dà da' Giudici a far le pruove nelle cause criminali; dovesse tanto l'accusatore, come l'accusato fare annotare, di essere essi comparsi, e con farsi intimare in tutti gli atti, che in tal giudizio indi si facessero; e non comparendo l'accusato in detto ultimo termine, dovesse l'accusatore nel giorno

(a) *L. abolitio 2. Cod. de general. abolitione*;
(b) *L. accusator 1. §. abolitio ff. ad S. C. Turpillianum*;
(c) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 9. num. 16.*
(d) *Ibid. lib. 12. num. 178.*

no ſeguente farli incuſare la contumacia, e di poi condennare alla pena appoſta nella ſicurtà da eſſo data, di aſſiſtere nel giudizio, come ancora di farlo ſottoporre al bando.

Si ſiegue appreſſo con interrogazione a dire, che dovrebbono le Parti pagare, ſe mai deſiſteſſero dal giudizio? Si riſponde, che avanti della conteſtazione di quello doveſſe l'Attore pagare tarì tre, e dopo di eſſa dodici, locchè ſi aveſſe ad eſeguire con licenza della Corte; e che qualora una iſteſſa perſona foſſe Attore, e Accuſatore pur convenuto, e Reo, ſe le doveſſe far dichiarare con libello, ſe voleſſe, o nò deſiſtere dall' accuſa.

In appreſſo, dopo di eſſerſi replicato ciò, che precedentemente eraſi detto, che nell' ultimo giorno del termine datoſi da Giudici a far le pruove nelle cauſe criminali, doveſſe comparire perſonalmente l'Accuſatore, ed il Reo; diceſi, che ſe mai da quello a ciò ſi mancaſſe, poteſſe queſti comparendo far notare la ſua comparſa, con farlo citare a proſeguire quegli atti, che far ſi doveſſero in tal giudizio: indi ſi ripete di nuovo quello, che nell' altro Rito ſi era detto, che mancandoſi di comparire dall' accuſato, doveſſe l'Accuſatore farli incuſare le contumacie, e nel giorno appreſſo condennarlo al bando unitamente con coloro, che aveſſero dato per eſſo la ſicurtà, alla pena in eſſa impoſta.

Queſto Rito non è in oſſervanza, benchè le pene maggiori impoſte dall' Imperator Federico II. *(a)* in più Coſtituzioni, da noi già ſi eſpoſero contro gli Accuſatori, o Accuſati, che conteſtato il litigio non compariſcano: qual ſia non però la pratica in oggi ne' noſtri Tribunali intorno a ciò, che in tal Rito diſponeſi, può bene oſſervarſi Proſpero Caravita *(b)*, ommettendo noi di rapportarla, per non eſſer troppo lunghi, e nojoſi.

Tom. IV. Z Sotto

(a) *Iſtor. delle leg. e magiſtr. tom. 2. lib. 9 num. 12. ad 15.*
(b) *Caravit. in d. Rit. num. 3. ad ultim.*

212. *Rito 203. Si determina, che volendo nelle cause criminali l'accusatore desistere dal litigio prima della contestazione, dovesse pagare tarì sei; e nelle cause civili dovesse l'Attore pagare tarì tre prima di tal contestazione.*

Sotto della Rubrica *de Desistentibus*, leggesi il Rito ducentotreesimo, che *Item servat ipsa Curia, quod si accusator*, principia; e in esso ripetesi ciò, che negli altri di sopra si è ridetto, giacchè dicesi, che volendo nelle cause criminali l'Accusatore desistere dal litigio innanzi la contestazione di esso, dovesse pagare tarì sei, quando nell' altro Rito si era detto tarì tre, e dopo di essa tarì dodici; e nelle cause civili dovesse l'Attore pagare tarì tre prima di tal contestazione, e dipoi tarì sei: Quì termina un tal Rito, giusta l'edizion di Venezia; nondimeno da Prospero Caravita, e dagli altri Spositori nel corpo di tal Rito si soggiugne, che sebbene per lo Capitolo *Ad Audientiam*, che è di Carlo di Angiò, da noi già esposto (a), non venisse il Denunciante tenuto a tale obbligo; nondimeno questa legge non si osservava nella G. C.; giacchè se quello desisteva di proseguir la dinuncia, questa proseguiva a dare i Capitoli (i quali contenessero i capi dell' accusa) e a condennare il Reo, costando del delitto; e detta pena esigevasi prima dal detto Denunciante, e l'obbligo di non concordarsi senza sua licenza col Denunciato, e di provare l'accusa contro di costui proposta; ma che volendo con esso accomodarsi, col chiedere un tal permesso, eziandio essa l'ammettea a composizione, qualora si trattasse di casi compresi nella Costituzione del Regno, intendendo di quelli dell' Imperator Federico II. da noi già esposti (b), da cui veniva permesso ciò fare; poichè negli altri da quelle eccettuati, non solamente non gli componeva, ma procedeva innanzi al processo, e indi a profferir la sentenza, giusta quello, che avesse la giustizia dettato.

In oggi non osservasi tal Rito riguardo alla pena, che in esso imponesi agli accusatori, o denuncianti, di non concordarsi senza licenza del Tribunale con gli accusati;

ma

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 12. num. 178.*
(b) *Caravit. in d. Rit. num. 3.*

ma è in osservanza riguardo all' altra parte, in cui dicesi, che avvegnacchè quei tra loro si concordino, pure dal Tribunale si continua a procedere da se (che dicesi *ex officio*) contro di tali Rei accusati, o dinunciati, siccome già fu disposto dal Capitolo di Roberto (a), da noi già esposto, ove a lungo di tal materia ragionammo.

Nella Rubrica in appresso *de Banditis condemnatis, & condemnationibus*, leggesi il Rito ducentoquattresimo, che principia, *Item plerumque contigit*; e in esso, dopo di essersi detto, che spesso avveniva, che sottoponendosi da una di dette Corti alcuni legittimamente al bando, questi comparivano in esse la sera di quel giorno, in cui erano a quello condennati civilmente, per purgare la di loro contumacia, al che erano usate le dette Corti di ammettergli; ma dipoi non curavano più in esse assistere, dovendosi dalla medesima procedere innanzi al proseguimento de' giudizj; laonde questi rimanevano indiscussi, nè si determinavano; perciò per evitarsi una tal frode, si determina, che dopo di esser tali contumaci comparsi la sera innanzi al Regio (intendendosi ora della Corte del Vicario) e al Maestro degli atti, per purgare la di loro contumacia, dovessero la mattina appresso presentarsi di persona in essa Corte, nel tempo, che questa si reggesse, per procedersi dalla medesima innanzi a' giudizj contro di loro promossi; e che fossero essi eziandio nel tempo stesso obbligati di dare la sicurtà *de stando juri*; la quale, se fosse la causa criminale, dovessero darla fra lo spazio di tre giorni, da decorrere da quello, in cui si era spedito contro di loro il bando; ma se di giudizio civile si trattasse, fossero essi tenuti di produrre le istanze, perchè si spedisse, o pure, che fossero essi licenziati dalla Corte; e che ciò da essi non osservandosi, si dovessero tuttavia riputare per contumaci, con procedersi contro di loro nelle cause, come se tali si fossero.

213. *Rito 204. Si determina, che dopo di essere comparsi i contumaci la sera innanzi al Giudice, o sia Mastrodatti, per purgare la di loro cõtumacia, dovessero la mattina presentarsi di persona per procedersi innanzi a' giudizj contro di loro mossi &c.*

Z 2 Que-

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 3. lib. 15. num. 48.*

Questo Rito per le cause criminali è in osservanza; nondimeno fin da' tempi di Prospero Caravita (a) avea ricevute alcune limitazioni; giacchè può bene ora il Reo comparendo di persona, esser tuttavia riputato contumace, dar la sicurtà *de stando juri*, qualora si tratti di delitto compreso nella Costituzione dell' Imperator Federigo II. da noi già esposta (b); giacchè per gli altri di maggior peso, comparendo egli, rimane incarcerato, e nelle carceri se gli danno da' Giudici le difese.

Intorno dipoi a ciò, che disponesi in tal Rito per le cause civili, non è osservato, giacchè al dir del detto Caravita (c): *Non servatur hodie, & si contumax pro causa civili comparet per se, vel per Procuratorem eadem die usque ad primum somnum, præsentando Actuario Curiæ suam petitionem comparitionis, evitat contumaciam, & non tenetur sequenti die, Curia sedente comparere, & instare, quod proceditur in causa, vel licentietur; & si Actor postmodum vult procedere in causa, tenetur ipsum in omnibus intimare, vel suum Procuratorem. Est tamen verum, quod in caussis præsentationum instrumentorum servatur, quod hic dicitur, ut dixi tibi in Rit.* 166. 4. *not.; & ratio est (ut ibi dixi) quia in his caussis requiritur persona debitoris, qui non potest per Procuratorem comparere l. final. Cod. de Procur. illa practica comparendi postmodum Curia sequenti non est necessaria; & ideò satis est ad evitandam contumaciam, quod reperiatur præsentata petitio pro illa die, qua fuit condamnatus, debet tamen Actuarius in calce citationis, ubi fuit reputatus contumax annotare, qualiter comparuit de sero, & ita servatur.*

214. *Rito 205. Si dispone, che se taluno fosse per ogni sorte di debito contumace, sottoposto al bãdo da qualsivoglia officiale del Regno, che procedesse*

Sotto della Rubrica in appresso, *Quod Banditus semel pro eodem debito potest iterum bandiri per Curiam* leggesi il Rito ducentocinquesimo, che principia, *Item si aliquis*

(a) *Caravit. in d. Rit. num.* 1.
(b) *Istor. delle legg. e magistr. tom.* 2. *lib.* 9. *num.* 10.
(c) *Caravit. loc. cit.*

quis banditus, disponesi in esso, che se taluno Uomo, o Donna, che sia, che fosse per ogni sorte di debito contumace sottoposto al bando da qualsivoglia officiale del Regno, che procedesse per la via ordinaria, o da per se (che dicesi *ex officio*) potesse per l' istessa causa esser di nuovo bandito dalla Corte del Vicario: ed ecco, che quì ragionasi solo della Corte del Vicario, a denuncia o ad istanza di colui, che lo avesse fatto prima bandire dal detto officiale.

cedesse da se, o per la via ordinaria, potesse per l' istessa causa esser di nuovo bandito dalla Corte del Vicario.

Questo Rito, benchè sembri contrario alla ragione, che non possa taluno per una stessa causa essere innanzi a più tribunali accusato; nondimeno è ben giusto, e ragionevole, giacchè prima della di lui contumacia, per non esser comparso innanzi al primo Giudice, per esser citato dall' altro, è dichiarato contumace; laonde tal Rito è in osservanza; nondimeno su di esso varie osservazioni fannosi da i di lui Espositori, a cui ci rimettiamo, per non troppo dilungarci.

215

Sotto della Rubrica, che siegue, *Practica super banditis, & condemnatis* leggesi il Rito ducentosessimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod si aliquis banditus*; In esso si determina, che se taluno, come contumace, viene sottoposto al bando, e condennato alla pena della terza, o sesta parte de' suoi beni, può ben purgar la contumacia, con sospendersi contro di lui il bando, e la sentenza della condannagione, se nella sera di quel giorno, sia stato condennato, comparisca *usque ad primum sonum* (cioè al suono della salutazione angelica) innanzi al Reggente della G. C. o di altro Ufficiale, o innanzi al Maestro degli atti, da' quali debbasi annotare la di lui comparsa, con registrarsi, *quod talis comparuit* (parole del Rito) *dicto die bandi, vel condemnationis adhuc pro ipsa Tribunali Curia sedente*, ancorchè in verità questa non si ritrovasse in quel punto raunata, e che lo stesso dovesse praticarsi in tutti gli altri decreti di simil natura, come per cagion di esempio, qualora venendo citato un testi-

Rito 206. Viene stabilito, che se taluno, come contumace, sia sottoposto al bando, e condennato alla pena della terza, o sesta parte de' suoi beni, può ben purgar la sua contumacia, con sospendersi contro di lui il bando, e la sentenza della condannagione, se nella sera di quel giorno comparisca al suono della salutazione angelica innanzi al Reggente della Vicaria, o altro Ufficiale &c.

testimonio a dover comparire in determinato giorno a deporre la verità, sotto la pena di quattro oncie; e mancandosi da esso di adempiere, venendoli incusata la contumacia, a domanda dell'Avvocato del Fisco, o della Parte, e indi ad istanza di costoro essendo citato, e sussequentemente condennato al pagamento di tal pena, possa da questa esimersi, se comparisca nella sera del giorno di tal condanna: Indi sieguesi a dire, che se nelle cause non si procede *ex officio*, cioè ad istanza del Fisco, o sia civilmente o sia criminalmente, sempre la prima contumacia si debba fare accusare ad istanza della Parte, che ha fatto citare il Reo o i Testimonj, o altri, e la seconda a petizione, e di costei, e dell' avvocato del Fisco, giacchè dopo di essa siegue la condanna, da cui per la pena ne proviene l'utile della Corte; e che lo stesso debbia osservarsi generalmente in tutte le cause di simil natura, come nelle condanne, che si facessero di coloro, che per altri dato avessero la sicurtà, i quali potessero ancor purgar la contumacia, con comparire nella G. C. nella sera di detto giorno, presentando il di loro principal Reo, e con far registrare tal di loro comparsa; ma se soli senza di quello comparissero, dovessero tuttavia soggiacere alla condanna già contro di loro profferita, con registrarsi il tutto distesamente in foglio separato dal detto decreto di condanna, e che lo stesso dovesse praticarsi in tutte quelle interlocutorie, e in qualunque altro decreto.

Si replica dipoi ciocchè dicemmo già disposto nel Rito ducentoquattresimo, che comparendo un tal Reo bandito, dovesse tra lo spazio di tre giorni dopo farsi dare da altri la sicurtà *de stando juri*, cioè di soggiacere alla decisione del principal giudizio, che si profferisse dal Tribunale, il che da esso non adempiendosi, si dovesse riputare tuttavia sottoposto al bando.

Indi si determina in tal Rito nel dirsi, che quando si dispone in esso, dovesse aver luogo, qualora si comparisse

o da

o da Rei, che foſſero per cauſa civile, o criminale condennati, o da coloro, che aveſſero dato per eſſi la ſicurtà perſonalmente, e non già per Proccuratori, ancorchè queſti compariſſero nel tempo, che ſi reggeſſe il Tribunale, dandoſi la formola dell' atto in tal caſo, ſecondo l'antica oſſervanza di quello, che regiſtravaſi; *Si tamen ſcriptus* (parole del Rito) *eſt ille actus, videlicet lata eſt dicta interlocutoria, quia Procurator pro tali comparere illo ſero non poteſt*.

Queſto Rito, riguardo all' ordinare, che poſſa il Reo purgar la contumacia fino alla ſera di quel giorno, in cui ſia ſtato dal Tribunale per eſſa condennato, è conforme alla diſpoſizione del giureconſulto Marcello *(a)*, da cui ſi diſſe: *Itaque ſi citatus non reſpondit, & ob hoc more ſolito pronunciatum eſt, confeſtim autem pro Tribunali te ſedente, adiit; exiſtimari poteſt, non ſua culpa, ſed parum exaudita voce præconis defuiſſe; ideòque reſtitui poſſe*: ed è queſto in oſſervanza. Intorno poi all' altra parte di eſſo, che ordina di poter comparire il Reo a purgar la contumacia per infino la ſera per tutti gli atti interlocutorj, che ſi fanno dal Tribunale radunato, che diceſi, *Curia pro Tribunali ſedente*, è, al dir di Proſpero Caravita *(b)* in oſſervanza ancora; *Practica illa, quæ ſervatur, quod citati poſſunt comparere uſque ad primum ſonum coram Regente, vel Actuario, dummodò alia Curia compareant, ſervatur in omnibus citationibus, & interlocutoriis, quæ Curia ſedente fiunt in contumaciam alicujus, & ità practicatur*.

All' incontro dipoi non ſi oſſerva un tal Rito, perciò, che ſi ordina riguardo alla pena di ſoggiacere i teſtimonj citati, che non compariſcono a deporre nel giorno loro ſtabilito; poicchè fin da' tempi ſuoi atteſta Proſpero

(a) *L. Divus Antoninus ff. de reſtit. in integr.*
(b) *Caravit. in d. Rit. num. 2.*

pero Caravita (a) di esser quella abolita. Intorno poi all' ultima parte di tal Rito, perchè in esso replicasi ciò, che erasi determinato nell' antecedente Rito ducentoquattresimo, perciò ci rimettiamo a quel tanto, che su di esso osservammo, nel far conoscere non essere in osservanza, potendosi leggere il detto Caravita, il quale ancora in questo, che ora abbiamo esposto, fa di nuovo avvisare qual sia la pratica de' nostri Tribunali.

116\. *Rito 207. Si stabilisce, che se in una citazione venissero citati molti, e quello, che gli ha fatto citare, non faccia condennare, e bandire uno di loro, non possa dipoi ne' giorni appresso ottenere, che gli altri vengono alla stessa condanna sottoposti, senza che sieno di bel nuovo citati.*

Sotto della Rubrica in appresso; *Quod si plures continentur in una citatione, uno licentiato, alii licentiantur*, leggesi il Rito ducentosettesimo, che principia: *Item servat ipsa Curia, quod si in una citatione sunt multi*, e determinasi in esso, che se in una stessa citazione vengono molti citati, e quegli, che gli ha fatti citare non faccia condennare, e bandire uno di loro; non possa di poi ne' giorni appresso ottenere, che gli altri vengano alla stessa condanna sottoposti, senzachè sieno di nuovo citati, e si formi nuovo processo (intendendosi nelle cause civili, non già nelle criminali) contro di loro. E così similmente se uno di costoro intimato venghi volontariamente a presentarsi nel Tribunale, con far registrare la sua presentata, e nel seguente giorno condennare l'Attore a tre tarì (trattandosi di causa civile) e l'accusatore in sei, se di causa criminale, intendendosi, qualora quello non comparisse, e contumace si riputasse, debba non solamente esso esser dal Tribunale licenziato, ma nel tempo istesso tutti gli altri citati ancor licenziati s' intendano, nè possa indi da quello procedersi contra di loro al bando, e alla condanna della pena, senza nuova citazione.

Questo Rito, riguardo allo stabilire nella prima sua parte, che facendo l'Attore, o l'accusatore bandire, e condennare uno de' Rei citati, non possa indi contro degli altri procedere, senza nuova citazione, e processo, sembra simile alla disposizione degl' Impp. Diocleziano, e Massi-

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 3.*

Massimiano (a); nondimeno, all'avviso di Prospero Caravita, non ha quello osservanza nelle cause criminali; *Sed quicquid dicat iste Ritus, in criminalibus non servatur; immò video quotidiè fieri contrarium, & Fisco hoc volente aliquos vocari, & alios supersederi, & postmodum cum eadem citatione condemnati infra mensem, antequam citatio circumducatur; & in civilibus similiter fieri video, non tamen habui hucusque in facto, quod fuisset a Parte oppositum, allegando hunc Ritum. Limita hunc Ritum non procedere, quotiescumque ultimum peremptorium non curreret æqualiter contra omnes, puta quià non eodem die citati fuerunt; quoniam tunc cessat ratio præallegata, & ità servatur.*

Indi il detto Autore va rapportando altre limitazioni, e molte altre ne registra il Reggente Petra su del medesimo Rito, specialmente intorno alle cause di liquidazioni d'istromenti.

Intorno dipoi alla pena, a cui uno de' Rei citati possa far condennare l'Attore, non è quello più in osservanza; oltredichè nel Rito in appresso ducentodiciottesimo, nelle cause civili, e criminali leggesi quella aumentata, come a suo luogo faremo avvisare.

217. *Rito 208. Viene stabilito, per solo motivo di equità, non per rigor di legge, la G. C. non condennava nè bandiva niuno in quel giorno giuridico, ancorchè in esso fussero tutti gli atti pronti a ciò procedere, qualora questo era il primo, che seguiva dopo qualunque specie di ferie, cioè di quelle, che*

Nella Rubrica in appresso, *De æquitate, quam servat Curia non condemnando aliquem prima die post ferias*, leggesi il Rito ducentottesimo, che principia; *Item servat ipsa Curia, quod primo die juridico*, e in esso si stabilisce, che per solo motivo di equità, non per rigor di legge la G.C. non condennava, nè bandiva niuno in quel giorno giuridico, ancorchè in esso fossero tutti gli atti pronti a ciò procedere, qualora questo era il primo, che seguiva dopo qualunque specie di ferie, cioè di quelle, che allora davansi ne' Tribunali, o per raccogliere le messi, cioè li grani, e le biade, o per le vendemmie, o per lo S. Natale, o per la S. Pasqua di Resurrezione; di quelli ancora *Carnis pri-*

(a) *L. si Creditores vestros 18. Cod. de pactis.*

che allora davansi ne' Tribunali, o per raccogliere le messi, o per le vendemmie, e per lo S. Natale, o per la S.Pasqua di Resurrezione, &c.

vii, cioè, che incominciavano dalla Domenica seconda dopo quella di Settuagesima, fino alla Quaresima, poichè una tal Domenica così dicevasi in quei tempi, *Dominica Carnis privium*, perchè da quella cominciavano molti fedeli ad astenersi dalle carni, locchè in oggi praticasi da alcuni Ordini di Religioni rigorose, e che così s' intendesse una tal parola, che lo spiega Dufresne, (a) le di cui parole, come molto erudite vogliam rapportare: *Carni privium, & carnis privium, tempus, quo carnibus privari, & ab iis abstineri incipiunt fideles ante jejunia quadragesimæ, Gervasius Tilleberiensis M. S. de otiis imperial. p. 3. c.102. Initium Quadragesimæ, quod vulgò carni privium nominat; ità porrò peculiariter appellata secunda Dominica Septuagesimæ, Beletus cap. 65. obiter notandum est festum B. Luciæ hic adjunctum habere italicè Chartar; quià tunc maximè carnes solent deponi, quemadmodum secunda Dominica Septuagesimæ dicitur vulgò carnis privium; Hanc Dominicam ante carnes tollendas vocat Missa mosarabum, Græci ἀποκρέω appellant, ut & hebdomadam, quæ Dominicam præcedit, quod non ultra eam vescendis carnibus operam dent, sed una cum ea illis edendis finem imponant, uti probat Allatius lib. de Dominicis, & hebdomad. Græcor. cap. 10. maximè autem Clericis; & Sacerdotes jejunium quadragesimale apud nostros auspicabantur ab hac Dominica, ex quo dicitur.*

In oggi duran tuttavia le ferie del S. Natale, della S.Pasqua, e quelle del Carnovale, che cominciano dall' ultimo Giovedì di esso fino al giorno, che siegue quello di Quaresima; non dimeno quelle dette delle vendemmie son mutate per la Costituzione del Re N. S. che Iddio feliciti, pubblicata a 14. del mese di Marzo dell'anno 1738., giacchè incominciano dal primo dì del mese di Ottobre, e durano per tutto il quindicesimo di quello di Novembre: Del resto questo Rito tuttavia è in osservanza, secondo

(a) *Dufresn. gloss. in verb. Carnis privium.*

condo l'attesta il Reggente Petra (a) non solamente ne' nostri Tribunali di Napoli, ma in tutti quei del Regno. 218.

Rito 209. Si stabilisce, che reggendosi ilTribunale di giorno, o di mattina, non possano i contumaci bandirsi, o condennarsi, se prima non vengano ad alta voce chiamati dal Trombetta.

Sotto della Rubrica in appresso; *Quod quando banditur aliquis, debet vocari per tubictas Curiæ*, leggesi il Rito ducentonovesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia in sero*; e in esso si stabilisce, che reggendosi detto Tribunale di giorno, o di mattina, non possano i contumaci bandirsi, o condennarsi, se prima non vengano ad alta voce chiamati dal di lei Trombetta, o da altri in di lui mancanza.

Della pratica di tal Rito, ci rimettiamo a ciò, che ne dicemmo con Prospero Caravita, sponendo il Rito trentottesimo. 219.

Rito 210. Si determina, che non possa taluno esser licenziato dalla G. C. se prima non facci condennare il suo avversario alle pene stabilite in esso Tribunale.

Nella Rubrica dipoi; *Non potest aliquis licentiari, nisi priùs condemnato adversario*, leggesi il Rito ducentodecesimo, che incomincia, *Item servat ipsa Curia, quod numquam*, e in esso si stabilisce, che non possa taluno esser licenziato dalla G. C., se prima non faccia condennare il suo avversario, (intendendosi, qualor fusse contumace) alle pene stabilite in esso Tribunale.

In questo Rito replicasi lo stesso, che si era già detto nel Rito ducentosettesimo; e così l'uno, come l'altro non sono più in osservanza. 220.

Rito 211. Che se taluno si presenta alla G.C. con offerire chi dia la sicurtà per qualche bandito, e paghi il diritto del bando, debbasi allora quegli togliere dal bando, con darseli la lettera, che di ciò l'assicuri.

Sotto della medesima Rubrica leggesi il Rito ducentundesimo, che *Item nota, quod si aliquis* principia, in cui determinasi, che se taluno si presenta alla G. C., con offerire persone, che diano la sicurtà per qualche bandito, *de stando juri*, e paghi il diritto del bando, cioè tarì sedici, debbasi allora quegli togliere dal bando, con darseli la lettera, che di ciò l'assicuri; nondimeno le dette persone debbano solo dar la sicurtà di ciò, non già di rifare le spese alla Parte contraria; ma che nelle cause civili, se taluno, che fosse stato condennato, come contumace alla terza parte de' beni mobili, in cui si sia già posto in pos-

Aa 2 sesso

(a) *Petr. in d. Rit. num. 1.*

feſſo il ſuo contrario (giuſta la diſpoſizione del Rito centotrentacinqueſimo da noi eſpoſto) dando la ſicurtà *de judicio ſiſti*, e di riſare a coſtui le ſpeſe del litigio, doveſſe eſſere ripoſto nel poſſeſſo de' ſuoi beni, con che nelle lettere, che ſe li daſſero, con le quali ſi dichiaraſſe aſſoluto di tal contumacia, doveſſe ſolamente eſprimerſi, che volontariamente tali perſone ſienſi per lui obbligate in eſſa G. C.

Siccome nel Rito centotrentacinqueſimo ſi ſtabilì di potere i contumaci banditi purgare la contumacia, con preſentare altri nella G.C., che per loro daſſero la ſicurtà, *de ſtando juri*: così in queſto diceſi, che ciò poteſse ancor farſi da altri in di lor nome, nondimeno tralaſciando di ripetere ciò, che oſſervammo in tal punto su di detto Rito, ſtimiamo neceſſario ſolamente di rapportare queltanto ſi oſſerva da Proſpero Caravita (*a*) intorno all' oſſervanza delle cauſe criminali: *Iſte Ritus ſervatur ſolùm in hoc, quià ferè omnes contumaces mittunt alios ad purgandum eorum contumaciam, & faciendum ſe caſſari a contumacia, licet ſemper in criminalibus dicatur, quod contumacia remaneat firma, quoad judicium cauſæ principalis, quoad jus bandi hic taxatum nequaquam, ſed ut in d. Rit. 155. diximus, ſolvitur, pro pœna plùs, & minùs (prout cum Judice fieri poterit) & ſemper habetur reſpectus ad valorem tertiæ partis mobilium; nec etiam quoad fidejuſſionem de judicio ſiſti in criminalibus, licet in civilibus ſic; & ideò videmus quotidiè, quod contumaciæ purgantur, & talis fidejuſſio non præſtatur; ratio eſt, ut credo, quià talis purgatio contumaciæ non operatur, niſi redemptionem tertiæ partis bonorum mobilium, pro qua non poteſt ulterius moleſtari, & quoad ipſum factum principale nihil prodeſt, quia adhuc tamquàm contumax capitur, & carceratur, quod fieri non poſſet, ſi præſtatio dictæ fidejuſſionis eſſet in uſu.*

Nella

(*a*) *Caravit. in d. Rit.*

Nella medesima Rubrica leggesi l'altro Rito ducentododicesimo, che principia, *Item nota, quod nullus banditus potest capi*, e si determina in esso, che niun bandito possa esser carcerato, se non dopo esser decorsi due mesi dal giorno del bando, purchè non venghi in presenza della Corte (spiegandosi ciò saviamente da Prospero Caravita) *Credo fortè ratione contemptus*, cioè per lo disprezzo, che egli mostrasse di passeggiar contumace innanzi al Tribunale.

221. *Rit. 212. Che nessuno bandito possa esser carcerato, se non dopo esser decorsi due mesi dal giorno del bando, purchè non venghi in presenza della Corte.*

Questo Rito è conforme a una Costituzione dell'Imperatore Federigo II. (a) da noi già altrove esposta; laonde ci rimettiamo a ciò, che su di essa osservammo.

Nella medesima Rubrica leggesi l'altro Rito ducentotredicesimo, che principia; *Item nota, quod nullus banditus componitur*; e in esso ripetendosi locchè si era già stabilito nel Rito centotrentaseesimo, che quegli ch' è sottoposto al bando, non possa esser transatto della pena, che averebbe dovuto soffrire nelle carceri, se non qualora venisse incarcerato, dimorando bandito.

222. *Rit. 213. Si stabilisce, che colui, che vien sottoposto al bando, non possa esser transatto della pena, che averebbe dovuto soffrire nelle carceri, se non qualora venisse incarcerato, e dimorando bandito.*

Su di questo Rito ci rimettiamo a ciò, che nella sposizione dell'altro avvisammo.

Nella medesima Rubrica leggesi il Rito ducentoquattordicesimo, che principia; *Item quod si banditus veniat*, e in esso ancor ripetendosi lo stesso, che osservammo ordinato nel Rito centotrentacinquesimo, si stabilisce, che se taluno bandito si presenti nella Corte col danajo nelle mani, che importasse il diritto del bando, e con persone, che dassero per lui la sicurtà, giusta la maniera più volte di sopra replicata, non debba essere incarcerato, anzicchè sciolto dal bando; nè possa componersi in quel tempo, in cui sia in questo dimorato; e lo stesso dovesse aver luogo, qualora altri, che *Internuncii* vengono denominati, i quali per lui, essendo civilmente condennato, a ciò adempissero, siccome già nel Rito pocanzi esposto fu stabilito;

223. *Rito 214. Che se taluno, che fosse bandito, si presentasse nella Corte col danajo pronto, per pagare il diritto del bando, o pure altri dasse per lui la sicurtà, non dovesse essere incarcerato, ma sciolto dal bando &c.*

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 9. num. 4.*

bilito; conchè nè esso, nè quello potessero essere costretti a comporre per la terza parte de' beni, a cui fossero stati condennati.

Su di questo Rito molto oscuro, ci rimettiamo a queltanto da noi fu osservato su dell'altro di già esposto.

224. *Rito 215. Si ripete lo stesso, che fu disposto nel Rito ducentoquattresimo, e ducentoseesimo.*

Sotto della medesima Rubrica leggesi l'altro Rito ducentoquindicesimo, che incomincia, *Item quod illi, qui sunt banditi*; e in esso ripetesi ciò, che già avvisammo disposto nel Rito ducentoquattresimo, e ducentoseesimo, che quei, che compariscano nello stesso giorno, che sono stati sottoposti per cause criminali al bando, debbano indi tra lo spazio di tre giorni dar persone, che dassero per loro la sicurtà, cioè *de stando juri*; e che trattandosi di cause civili, per esentarsi dal detto bando, fosse bastevole, che essi *usque ad primum sonum*, cioè al toccar delle campane per la salutazione Angelica, dal giorno, che fossero stati a quello condennati, comparissero personalmente, e non già per Proccuratore, nel Tribunale, con far registrare un tale atto; e indi dovesse esser rivocato da questo la pena della contumacia contro di loro già fulminata: Ci rimettiamo a ciò, che osservammo su di tal materia nella sposizione degli altri detti due Riti.

225. *Rito 216. Si determina, che se uno, o più banditi si volessero estrarre da bandi, con presentarsi o uniti, o separati, dovessero i Commessarj da essi ricevuti contro di costoro con la facoltà loro data ricevere da' medesimi la sicurtà comparendo, e di averla pubblicata.*

Sotto della medesima Rubrica leggesi dipoi il Rito ducentosedicesimo, che principia; *Item quod de quolibet bandito*; e, siccome nel Rito centotrentaduesimo, già da noi esposto si diè la norma a' Commessarj, che deputavansi contra a' contumaci, e Banditi, come dovessero regolarsi per proceder contro di costoro a esiger la pena; così in questo dicesi, che se mai uno, o più banditi si volessero estrarre da' bandi, con presentarsi o uniti, o separatamente, dovessero detti Commessarj da essi ricevuti contro di costoro con la facoltà lor data, ricevere da' medesimi la sicurtà comparendo, e di averla pubblicata; come ancora vi dovessero un per uno i nomi de' detti banditi, e la quantità de' di loro beni mobili, e stabili, che avessero essi eseguiti; e che tali istrumenti assieme col danajo

najo riscosso da coloro l'avessero indi a rimettere al Tribunale.

Questo Rito non è più in osservanza, rimettendoci a ciò, che ne dicemmo nell'altro già esposto di sopra accennato.

226. *Rito 217. Si incarica a' Commessarj, che dopo di aver ricevuto da i Banditi tali sicurtà, dovessero in esecuzione delle medesime far loro ordinare, che fra determinati giorni fussero obbligati di presentarsi, e assistere nella G. C. per proseguirsi il giudizio contro di loro intentato.*

Nell' ultimo Rito ducentodiecessettesimo; che siegue sotto della medesima Rubrica, che *Item quod post repetitionem*, principia, ragionandosi della stessa materia, s'incarica a detti Commessarj, che dopo di aver ricevuto da banditi tali sicurtà, dovessero in esecuzion delle medesime, far loro ordinare, o essendo essi assenti, a quei, che avessero per essi quelle date, che tra determinati giorni fussero obbligati di presentarsi, e assistere nella G. C. per proseguirsi il giudizio contro di loro intentato, con loro sottoporre alle pene imposte in tali sicurtà.

Non ci fermiamo su di questo Rito, rimettendoci a ciò, che ne dicemmo su dell'altro di sopra accennato.

227. *Rito 218. Si stabilisce la pratica da osservarsi, quando il Reo citato comparisce nel giudizio, e l' accusatore all'incontro non vi assiste.*

Sotto della Rubrica dipoi, *Practica super condemnationibus fiendis ad sestam*, leggesi il Rito ducentodiciottesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia ab eo tempore*; e in esso si stabilisce la pratica da osservarsi, quando il Reo citato comparisca nel giudizio, e l' accusatore all' incontro non vi assista. Dicesi adunque in esso, che per pratica immemorabile osservavasi, che se mai taluno facendo citare un'altro, o sia civilmente o sia criminalmente, che per ragion di esempio addì 6. del mese di Maggio comparisca nella G. C., ed egli dipoi non curasse in tal giorno d' ivi assistere; e all' incontro questi si presenti, con portar seco le citazioni intimateli a di lui istanza; possa il medesimo nell' istesso giorno fare colui accusare la contumacia; con che scorsi dipoi tre altri giorni si dovesse a istanza di costui quegli dal Tribunale condennare alla sesta parte de' di lui mobili; e si soggiugne in appresso, che fra un tale spazio di giorni si debba assegnare nelle citazioni a' Rei, per comparire, qualora essi si trovassero fuori del luogo, ove il Tribunale si reggesse;

se; poichè dimorando in esso, avvisa Prospero Caravita la pratica, che oggigiorno anco si osserva: *Quoniam tunc in citatione dicitur, quod prima die post citationis intimationem compareat.*

Si siegue indi nel detto Rito a stabilire, che se mai nel detto stabilito sesto giorno non comparisca un tal Reo, si debba contro di lui accusar la contumacia; e dopo, che sieno scorsi tre altri, condennarlo, se civilmente accusato, alla terza parte de' beni mobili; se criminalmente, a questa, e alla pena del bando, siccome in altro Rito erasi di già ordinato.

Dopo di ciò, ritornandosi a ragionare del primo caso, dicesi, che non solamente dovesse, o sia l'accusatore, o l'attore contumace, esser condennato alla sesta parte de' beni mobili, ma a risare tutte le spese al Reo citato, da trattarsi dalla G.C.; e che all'incontro trattandosi di causa civile, dovesse egli solamente pagare tarì tre, e di causa criminale, tarì sei, qualora assistendo nel giudizio nel giorno, in cui avesse fatto citare il Reo a comparire, questi non fosse allora comparso; ma dopo tra lo spazio di tre giorni, ancorchè contro di lui avesse fatto accusare la contumacia; laonde potesse bene un tal Reo, trattandosi di causa civile, dopo di aver fatto registrare il detto atto di eser comparso, venire licenziato, e dal Tribunale assoluto dalla pena della contumacia; e se di causa criminale, dovesse da questa eser libero, dopochè avesse adempiuto a ciò, che leggemmo disposto ne' Riti precedenti.

Questo Rito così lungo, ed oscuro, altro non è, siccome avvisammo, che una pratica più distinta di ciò, che fu disposto ne' Riti antecedenti; laonde ci rimettiamo a queltanto in essi osservammo.

228. Nella Rubrica dipoi *De contumaciis* leggesi il Rito ducentodiecennovesimo, che principia, *Item quod tum in civilibus*; e in eso si stabilisce, che tanto nelle cause civili, come nelle criminali, che si trattasero in ese Corti, se il termine a far le pruove alle Parti termini in gior-

Rito 219. Che tanto nelle cause civili. quanto nelle criminali, che si trattassero in esse Corti, se il

no

no feriato, si possa nel giorno appresso accusare la contumacia contro di quello, che in esse non comparisca.

il termine a far le pruove alle Parti finisca in giorno feriato, si possa nel giorno appresso accusare la contumacia contro di quello, che in esse non comparisca.

Questo Rito, al dir di Prospero Caravita (a): *Quicquid iste Ritus dicat, in practic. non servatur in terminis datis ad probandum, sed solum in terminis citationum, prout dicebant Specul., & Bald. in dict. locis; & ideò lapso termino dato ad probandum, nemo ex litigantibus examinat die sequenti, prætextu feriæ præcedentis, nisi Judex hoc sibi concedat, ut Bald. dicit, per modum secundæ dilationis, quæ in multis partibus Regni de stylo conceditur, ut supra dixi in Ritu 69. qu.1.*

229\.

Rito 220. Se uno sia stato bandito per causa criminale, e dura tuttavia nella contumacia, venghi poi citato per causa civile; non possa per questa difendersi per mezzo di Proccuratore, se non abbia prima purgato una tal contumacia.

Nella medesima Rubrica leggesi l'altro Rito ducentoventesimo, che principia, *Item si aliquis, vel aliqua banditus*; determinasi, che se taluno, o Uomo, o Donna sia stato bandito (intendendosi per causa criminale) da una delle Corti, e tuttavia durando nella contumacia, venghi per ordine di una di esse citato per qualche causa civile, non possa per questa difendersi per mezzo di Proccuratore, se non abbia prima purgata una tal contumacia; il che gli sia permesso di fare tra lo spazio di un mese, da correre dal giorno di detto bando, il quale scorso, possa essere incarcerato.

Questo Rito è in osservanza, e molte quistioni su di esso giustamente si promuovono da i di lui Espositori, che presso di loro possono osservarsi.

Intorno poi all'ultima parte, che un tal Reo bandito non possa tra lo spazio di un mese essere incarcerato, ci rimettiamo a quel tanto ne dicemmo, sponendo una Costituzione dell'Imperator Federigo II. (b).

230\.

Rit. 221. Che terminando il termine in giorno feriato, a dover comparire, se ciò non adempisca, possa incusarseli la contumacia nel precedente, o seguente giorno.

Nell'altro Rito ducentoventunesimo sotto della stessa Rubrica leggesi il Rito, che principia, *Item si datus terminus*: si replica lo stesso che avvisammo disposto nel Rito ottantesimo, giacchè dicesi, che terminando in gior-

(a) *Caravit. in d. Rit. num.3.*

(b) *Istor. delle leggi, e magistr. tom. 2. lib. 9. num. 4.*

no feriato il termine dato a taluno a dover comparire, se a ciò non adempisca, possa accusarseli contro la contumacia, *præcedenti*, & *sequenti die*.

Queste ultime parole sono molto oscure, e sembrano contrarie a quelle, che leggemmo nell'avvisato Rito; giacchè in esso espressamente dicesi, che nel giorno appresso non feriato si dovesse una tal contumacia intimare, con farsi menzione, *quod tali die* (intendendosi del giorno antecedente, parole di tal Rito, *non potuit fieri per tale festum*, *quibus diebus Curia ipsa recta non fuit*; nondimeno Prospero Caravita, e Costantino Papa vanno filosofando, per ispiegare le dette parole oscure; nondimeno noi non ci tratteniamo in ciò, giacchè il tutto proviene dalla barbarie de' tempi, in cui furono tali Riti scritti, e dagli errori scorsi nelle copie, che prima se ne fecero; oltredicchè la pratica, che in oggi si osserva ne' nostri Tribunali è giusta il Rito ottantesimo.

231.

Rito 222. Si ripete il Rito ducentodiecennovesimo.

Nella Rubrica poi *De contumaciis accusandis*, leggesi il Rito ducentoventiduesimo; che *Item*, *quod causæ tam in civilibus*, incomincia, e replicasi il Rito ducentodiecennovesimo, pocanzi di sopra esposto, che della stessa maniera comincia.

232.

Rito 223. Che la prima contumacia debba accusarsi contro i testimonj nel giorno appresso a quello, in cui fossero stati obbligati di comparire; e che indi si debbano attendere tre altri giorni &c.

Nell'altra Rubrica in appresso, *De contumaciis accusandis*, leggesi il Rito ducentoventitreesimo, che *Item servat ipsa Curia*, *quod contumacia*, e si determina in esso, che la prima contumacia debba accusarsi contro ai testimonj nel giorno appresso a quello, in cui fossero stati obbligati di comparire; e che indi si debbano attendere tre altri giorni; ma che lo stesso non si dovesse praticare contro a coloro, che avessero per altri dato la sicurtà; poichè se in oggi, per cagion di esempio, si accusasse contro di essi la contumacia, ancorchè potessero essi comparir la sera, ciò non eseguendo, nel giorno appresso si dovessero condennare alla pena; e che lo stesso dovesse osservarsi in ogni condanna di contumacia, con procedersi subito innanzi al litigio; fuoricchè in detti casi di sopra considerati de' testimonj.

Non ci tratteniamo su di questo Rito, rimettendoci a ciò, che ne dicemmo, sponendo il Rito novantaquattresimo, e novantasettesimo.

Sotto della medesima Rubrica leggesi l'altro Rito ducentoventiquattresimo, che *Item nota, quod ubicumque* principia; e in esso ripetendosi lo stesso disposto in più Riti precedenti, e sovratutto nell'ottantesimo, dicesi, che se mai dopo il giorno, che spira il termine dato a taluno a comparire, sieguano più giorni feriati, debbansi accusare le contumacie nel primo giorno, che dopo di essi non sia tale, con ispiegarsi espressamente, che prima per cagione di dette feste non siesi tal atto fatto, dovendosi in esso quelle distintamente descriversi. 233.

Rit. 224. Si stabilisce, che se mai dopo il giorno, che spira il termine dato a taluno a comparire, sieguano più giorni feriati, debbansi accusare le contumacie nel primo giorno, che dopo di essi non sia tale &c.

Questo Rito è in osservanza per la prima parte, ma non già per la seconda; poichè in oggi non vi si appone una tale spiega nelle accuse delle contumacie.

Nella medesima Rubrica leggesi l'altro Rito ducentoventicinquesimo, che principia, *Item nota, quod talis*; e in esso, dopo essersi replicato ciocchè leggemmo disposto negli altri Riti di sopra esposti, che si possa ben la prima contumacia incusare in giorno, in cui non si regga la G.C., purchè non sia feriato, ma che si potesse bene in esso asemplarsi: Si passa a proponere un dubbio, che su di ciò era nato; se mai, per cagion di esempio, l'attore potendo oggi far accusare la contumacia contro del Reo, giusta tal Rito, e voglia aspettare il dimane per far ciò, purchè in esso la G.C. reggasi, se debbasi una tal domanda ammettere, o s'intenda spirato il termine della citazione; si risponde (parole del Rito) che *ideò debet*, cioè l'Attore, *accusari prima contumacia die termini, qui non est feriatus, licet Curia non regatur, aliàs spirat citatio, & debet talis contumacia accusari hora, quo solet regi Curia*; e se ne allega prima la ragione, che essendosi introdotto per antica consuetudine del Regno di potersi accusare le contumacie ne' giorni non feriati, ancorchè non si reggesse la G.C., fussero perciò tenuti gli 234.

Rito 225. Che si possa la prima contumacia incusare in giorno, in cui non si regga la G. C. purchè non sia feriato.

 Atto-

Attori in effi di ciò fare innanzi a Notaj degli atti.

Questo Rito non è in osservanza riguardo all'ultima
235. di lui parte.

Rito 226. Che se taluno facendo citare un' altro per causa civile, o criminale, indi faccia incusar la contumacia; Se dopo de' tre giorni, passasse un mese, o due, nè curasse di far condennare il citato alla pena della contumacia, e al bando, e questi si presentasse, con farlo chiamare ad assistere, e non comparendo, potesse farli incusar la contumacia nel giorno seguente della sua presentata, e condennare alla pena &c.

Nel Rito, che siegue sotto della medesima Rubrica ducentoventiseesimo, che *Item nota, quod si feci*, principia; In esso si determina, che se taluno facendo citare un' altro per causa civile, o criminale, e indi contro di esso faccia accusar la contumacia, se dopo de' tre giorni passasse un mese, o due (che per antica osservanza non era permesso a colui di proseguire il giudizio) nè curasse dipoi di far condennare il citato alla pena della contumacia, e al bando, e questi all' incontro si presentasse nella G.C., con farlo chiamare ad assistere, per promuovere la sua istanza, e non comparendo, potesse per contrario farli incusar la contumacia nel giorno seguente della sua presentata, e condennare alla pena, già di sopra negli altri Riti stabilita, e dopo di ciò potesse esser egli licenziato dal Tribunale (intendendosi nelle cause civili): si conchiude indi un tal Rito, replicandosi ciò, che in altri si era detto, che se l'accusa della contumacia cada in giorno feriale, debbasi nel seguente intimare.

Non ci tratteniamo su di esso, giacchè ne abbiamo nella spiegazione degli altri diffusamente ragionato.

236.

Rito 227. Si replica lo stesso del precedente Rito.

Nell' ultimo Rito ducentoventisettesimo sotto di tal Rubrica, che *Item nota, quod in omni casu*, si replica lo stesso, che pocanzi avvisammo disposto nel Rito precedente a quest' ultimo qui sopra rapportato, laonde sempre più ci conviene riflettere alla condizione de' tempi, in cui furono tali Riti compilati, veggendosi in poca distanza le stesse cose ridette, e replicate.

237.

Rito 228. Che nessun privilegiato possa tirare nella G.C. un' altro della stessa sua condizione, se non qualora egli fosse Curiale &c.

Sotto della Rubrica in appresso leggesi il Rito ducentoventottesimo, che incomincia, *Item, quod nullus privilegiatus*; In esso si determina, che niun privilegiato possa tirare nella G.C. altro della stessa sua condizione, se non qualora egli fosse Curiale: e che volendo un tal privilegiato tirare ivi un' altro, che non goda di alcun privi-

privilegio, debba giurare, *quod perhorrescit*, al qual giuramento non si è obbligato il detto Curiale: Sieguesi indi a stabilirsi, che possa il privilegiato tirare nella G.C. quegli, contro di cui voglia istituire il giudizio per roba, o diritti da altri cedutigli per cagion necessaria, non già lucrativa; ma che il Curiale non possa di tal facoltà godere, ancorchè per qualunque titolo avesse una tal cessione ottenuta; e nel fine di esso dichiarasi, che niuno privilegiato possa altri tirare in detto Tribunale per le pene da altri cedutegli, o che nascano da convenzioni, e per disposizione legale, che dicesi in esso *ex pœna sibi cessa conventionali, sive legali*.

In primo luogo deve osservarsi su di questo Rito, che è in osservanza nel foro, che per *Curialis* s' intende di coloro, che servono nella Corte del Principe ne' suoi Tribunali, che senza di lui special licenza non possono da essi partirsi, siccome il dichiarò chiaramente l' Imperator Federigo II. (*a*) in una Costituzione da noi esposta, così spiega tal parola ancor il Dufresne (*b*), avvegnacchè egli la porti comune ad altre specie di persone, e si può osservare il Reggente Tappia (*c*), il quale distingue, quali sieno propriamente quelle persone, che sotto di tal parola intese di comprendere l' Imperator Federigo in detta Costituzione.

In secondo luogo per lo giuramento, che in tal Rito chiamasi con la lingua del foro, *juramentum perhorrescentiæ*, s' intende, che debba il privilegiato dichiarare di voler tirare il suo Contradittore non privilegiato nella G.C., poicchè teme della di lui prepotenza; e saviamente avvisa Prospero Caravita (*d*) su di tal punto, che *Istud juramentum perhorrescentiæ est novum jus in hoc Regno* tan-

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 7. num. 47.*
(b) *Dufresn. in glos. latin in verb. Curialium.*
(c) *Tapp. jus Regn. lib. 2. de offic. Magist. Justit. in Constit. Regni statuimus in verb. Curial.*
(d) *Caravit. in d. Rit. num. 3.*

tantùm per illam Constitutionem, & hunc Ritum, quia de jure communi in l. 1. Cod. quando Imperator inter pupillum, & viduam, & vide non requiritur, ut etiam Afflict. statuit in d. Const. statuimus in 8. notab.

E deesi eziandio osservare su di questo Rito col Regio Consigliero Agnello de Bottis (a), che il Napoletano ancor gode di tal facoltà, perchè *virtute Capitulorum concessorum Neapoli trahit, & non trahitur, quia habet illam prærogativam jure illorum Capitulorum.*

Intorno dipoi al disporsi in detto Rito, che non possa il privilegiato godere di un tal privilegio, se non per quei diritti da altri ceduti li per cagion necessaria, non già lucrativa, egli sembra esser conforme alla disposizione celebre degl' Impp. Costantino, e Giustiniano (b); e in vero chiaramente si avvisa, che per evitarsi le frodi, che si poteano fare da taluni nel cedere a' privilegiati maliziosamente, e simulatamente le loro azioni, perchè questi dipoi venissero obbligati da quei a venire nella G. C.; perciò si ordinò, che potessero i privilegiati godere solamente del privilegio nelle cessioni da altri avute per cagion necessaria; nondimeno Prospero Caravita (c), e il Reggente Petra sostengono, che una tal distinzione non abbia luogo, qualora siensi cedute le azioni a persone miserabili, potendo questo godere di un tal privilegio, ancorchè le cessioni sieno state lucrative, purchè chiaramente si avvisi di non esservi intervenuta frode. Appoggiano essi tal sentimento su la Costituzione dell' Imperator Federigo II. che è stata da noi già altrove esposta (d); poichè in essa generalmente si concede un tal privilegio alle persone miserabili, senza apporvisi veruna limitazione; ma la vera ragione si è, che in tali persone miserabili viene a mancare il fine, per cui fu fondata la disposizione in detto Rito;

(a) *De Bott. in d. Rit. in verb. Additio.*
(b) *L. per diversas, & l. ab Anastasio Cod. mandati.*
(c) *Caravit. in d. Rit. & seqq.*
(d) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 3. lib. 8. num. 47.*

to; perchè non può presumersi, che taluno per trapazzare il suo Contradittore, voglia cedere le ragioni, che egli rappresenta contro di costui a persone, che hanno di bisogno dell' ajuto altrui; giacchè la maggior presunzione, che da' Dottori si ha della frode, che possa commettersi in tali cessioni, si è quella di tali persone potenti; Tanto egli è vero, che per questa istessa ragione si stabilisce in tal Rito, che fosse vietato a' Curiali di potersi avvalere del detto privilegio per le ragioni in qualunque maniera da altri le fussero cedute, considerandosi, come persone potenti; nondimeno il Reggente Tappia (a); *Hoc etiam servatur hodie, non solum quoad Curiales, sed quoad alios, aliquando tamen respectu etiam aliorum ex causa lucrativa ad minus, quando non adest fraus, sed propriè, & realiter fuit facta donatio, ut animadvertit hic Caravita num.6. ad cujus scripta me remitto.* E in vero si può osservare questi, e 'l Reggente Petra, che molte riflessioni van facendo, quando possa dirsi eziandio fraudolente una cessione, ancorchè sia fatta a miserabili persone.

Devesi nondimeno osservare, che vengano ancora da tal limitazione eccettuati i Napoletani, i quali posson chiamare gli altri nella G.C. per ragioni contro di loro in qualunque maniera cedutegli; potendosi osservare il Reggente Petra (b), che infiniti Autori in conferma di ciò rapporta.

238\. *Rito 229. Si stabilisce, che possano i Chierici con dare il giuramento di perorrescenza, tirare nella G. C. quei, contra de' quali indirizzassero qualche giudizio per robe ecclesiastiche.*

Nel Rito ducentoventinovesimo, che siegue sotto della medesima Rubrica, che incomincia, *Item si Clericis de rebus ecclesiasticis*, si determina, che possano i Chierici con dare il giuramento sopradetto di perorrescenza, tirare nella G.C. quei, contra de' quali indrizzassero qualche giudizio per robe ecclesiastiche, non essendoli per altre proprie permesso di godere di un tal privilegio; indi sieguasi a determinare ciò, che per separato nella Edizion di

(a) *Tapp. jus Regn. lib.2.rub.1. in d. Rit. num.4. pag.2.*
(b) *Petr. in d. Rit. num.11.*

di Venezia leggesi, che quei, i quali sono addetti a essa G.C., dalla quale ricevono la corrispondenza, eziandio debbano godere del privilegio Curiale.

Questo Rito per la prima parte è in osservanza, e nasce in esso la ragione di tal distinzione, per essersi un tal privilegio particolarmente da' Principi alla Chiesa, e a' loro beni conceduto; giacchè egli è massima dal Giureconsulto Ulpiano stabilita (a): *Quod Princeps alicui ob merita indulsit, vel si cui pœnam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit personam, non egreditur*: potendosi osservare Andrea d' Isernia, e tutti gli Spositori, e nella più volte allegata Costituzione, e in detto Rito, i quali vanno minutamente osservando li particolari casi, che da esso nascono; e egli comprenda i beni patrimoniali de' Chierici, se quei de' Monisteri, o de' luoghi pij, come per cagion di esempio degli Ospedali, delle Confraternite, de' Monti di Pietà.

Intorno poi all'altra parte di tal Rito, fa d'uopo per rischiaramento di esso rapportare le parole di Prospero Caravita (b): *Secundo not. ibi: item, quod omnes illi, qui sunt in M. Curia sub ejus gagiis, privilegio Curialium possunt eorum adversarios trahere ad ipsam Curiam, & in hoc augetur dispositio Const. Regn. statuimus, ut magnæ, quia per eam hoc privilegium eligendi forum M. Curiæ solùm Curialibus Domini Regis, qui immediatè ei assistunt, concessum est, ut patet in ea; & ibid. not. Afflict. 6. not. num.6. & per hunc Ritum conceditur etiam illis, qui non assistunt in Curia Domini Regis immediatè, sed in ipsa M. Curia sub ejus gagiis, ut etiàm habes inf. in Rit. 223. ubi vide, quæ dicam.*

239. Rito 230. Si determina, che se qualche Vedova, o pupillo venghi citato nella G.C. per qualche debito criminale, po-

Nella Rubrica in appresso; *Quod Vidua, vel Pupillus compareant personaliter ad declinandum forum in causa criminali*, leggesi il Rito ducentotrentesimo; che principia:

(a) *L. 1. ff. de Const. Princip.*
(a) *Caravit. in d. Rit. num. 6.*

pia: *Item, quod si qua mulier*, e in esso si determina; che se qualche Vedova, o Pupillo venghi citato dalla G. C. per qualche debito criminale, volendo declinar da questa ad altro Giudice competente, debba personalmente in essa comparire, per allegare la ragione, che li competa in tal declinatoria di foro.

lendo declinar da questa ad altroGiudice competente, debba personalmente in essa comparire, per allegar la ragione per detta declinatoria di foro.

Questo Rito è in osservanza; e intorno all'ordinarsi, che debba la Vedova, e il Pupillo di persona comparire nella G.C. a domandar tale declinatoria, egli è conforme alla disposizione del giureconsulto Ulpiano (a): del resto varie quistioni, e limitazioni su di esso si fanno dagli Espositori di quello, cioè, che il Pupillo, e la Vedova ancor ricca, godano di tal privilegio, purchè questa non sia disonesta; benchè a ciò si oppongono altri; ma tralasciando di arrecharle una per una, egli è necessario di rapportar quì il sentimento di Matteo degli Afflitti, il quale dice, che un tal Rito non si osserva: *In quantum* (son sue parole) *vult, quod debet comparere personaliter*) intendendosi del Pupillo, e della Vedova, *hodiè non servatur ex Const. Reinæ Johannæ II.*; *nam hodiè sufficit, quod Procurator legitimus compareat, & alleget declinatoriam fori*; non dimeno ciò si oppone fortemente da Prospero Caravita (b), il quale dopo di averlo rapportato, esclama: *Satis miror de tali dicto, cum expressè loquatur contrà hunc Ritum, & alium infra 269. suo tempore forte servabatur, ut ipse dicit, hodiè servatur, ut dixi, secundum hunc Ritum.*

240.

Nella Rubrica, che siegue *de Pupillo, & Vidua volentibus declinare forum*, leggesi il Rito ducentotrentunesimo, che principia, *Item si pupillus, vel vidua*, in esso si determina, che se un Pupillo, o una Vedova conviene nella G.C. civilmente, o criminalmente altro, o altra della stessa sua condizione, la quale volendo declinare il foro, possa avvalersi della disposizione del diritto roma-

Rito 231. Si determina, che se un Pupillo, o una Vedova conviene un' altro della sua condizione civilmente, o criminalmente; e volendo questi declinare il foro, possa avvalersi del diritto romano, che l'attore debba seguitare il Reo.

(a) L. si quis ff. de judic.
(b) Carav't. in d. Rit. num. 3.

romano, che l'attore dovesse seguitare il foro del Reo per la disposizione degl' Imperatori Valentiniano, Teodosio, e Arcadio (a).

Questo Rito è in osservanza, ed è giusto, giacchè è certa la massima, che *Privilegia privilegiis conquassantur*.

241. *Rito 232. si dichiara, che tutti quei, che sono addetti alla G. C. debbano godere del privilegio di portare i loro competitori, o siano nelle cause civili, o nelle cause criminali, in esso Tribunale.*

Sotto della Rubrica in appresso *De immunitate Officialium Curiæ*, leggesi il Rito ducentotrentaduesimo, che principia; *Item quod omnes Curiales*, e in esso dichiarandosi maggiormente il Rito pocanzi esposto, disponesi, che tutti quei, che sono addetti alla G. C. o che ricevono, ò che non abbiano da essa la corrispondenza, che gagia chiamansi, o quei, che la seguitano, ov' ella si regga, come Avvocati, Proccuratori, *& alii Scriptores Curialium*, (intendendosi di Scrivani, che sono sotto i Maestri d'atti) debbano godere del privilegio di portare i di loro Competitori, o sieno in cause civili, o criminali, in esso Tribunale; senzachè possano questi, essendo Rei, tirarli nelle Corti proprie loro.

Questo Rito era molto antico, poichè in esso dicesi, *omnes per dictam Curiam sequuntur*; laonde, o si vuole stabilito dalla G. C. e in tal caso deesi rapportare a quei tempi, che ella seguiva i Re Normanni e Svevi, per consignarli ovunque essi andavano; o pur deesi dire, che fosse proprio della Corte del Vicario, che fu eretta da Carlo I. di Angiò, per consigliar Carlo II. suo figliuolo, che egli lasciò Vicario del Regno, allorchè dovette portarsi in Burdus per duellare con Pietro di Aragona (b); giacchè per questa cagione una tal Corte Vicaria divenne superiore alla G. C. ed ella girava in di lei vece, ove il Principe dovea andare, per consigliarlo.

Ma tralasciando da parte d' indagare l' origine di tal Rito, come molto oscura; egli è certo, che per esso si ven-

(a) *L. actor 3. Cod. ubi in rem actio &c.*
(b) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 11. num. 72.*

venne maggiormente ad estendere altro Rito di sopra esposto, nel comprendersi in un tal privilegio tanto quei, che servissero il detto Tribunale, con ricevere dal medesimo le corrispondenze, quanto senza di queste, come gli Scrivani de' Mastri degli atti, i Proccuratori, e gli Avvocati; volendosi intender quelli, che difendeano i litiganti; e sebbene questi non potessero dirsi *Curiales*, giacchè non erano addetti a un Tribunale; nondimeno s'intese in questo Rito di quegli Avvocati, e Proccuratori, che anticamente erano eziandio da quello stipendiati, siccome avvisammo nel Rito novantanovesimo; e in oggi intender si dee, che per tal ragione godano di un tal privilegio gli Avvocati, e Proccuratori Fiscali, e de' Poveri, venendo essi obbligati a servire in detto Tribunale.

Si promosse da Prospero Caravita, e da altri su di tal Rito la quistione, se un tal privilegio conceduto a detti Curiali dalla G. C., dovesse estendersi a coloro, che servissero le Regie Udienze; e a favor di costoro si decise.

Si pretese non però dalla Città di Napoli, tra le grazie richieste al Re Cattolico nell'anno 1505. e nell'anno 1507. che si dovesse un tal Rito moderare, e solamente si stabilì dal detto Principe, che *Officiales actu servientes non trahantur extra Tribunalia, in quibus serviunt; ita tamen, quod nec ipsi possint trahere alios a suis judicibus*, come ciò avvisa Costantino Papa (a); e noi più a disteso ne ragioneremo sponendo le dette Grazie.

242.

Rito 233. si stabilisce, che il Chierico, il Pupillo, e la Vedova possono tirare il di loro Contradittore nella G. C. della Vicaria.

Nella Rubrica in appresso, *Quod privilegiati trahunt adversarios suos in dicta Curia*, leggesi il Rito ducentotrentatreesimo, che *Item Clericus, Pupillus* comincia; e in esso ripetendosi ciò, che si era detto ne' Riti antecedenti, di nuovo si stabilisce, che il Chierico, il pupillo, la Vedova, *& ac Curiales Regii, & Reginales, & alii regales Curiales*, in virtù del di loro privilegio possono tirare i di loro Contradittori nella G. C., benchè fossero da essi chiamati in giudizio.

 In

(a) *Pap. in d. Rit. in verb. Item quod.*

In questo Rito si spiega maggiormente, che sotto il termine generale di *Curiales*, si dovessero intendere quei, che servivano il Re e la Regina, e erano addetti all'altre cose regali; e in verità la parola *Curiales* propriamente intender devesi per coloro, che assistono alla Corte del Principe, e sono al di lui servigio, siccome di sopra sponendo l'altro Rito, su di tal materia osservammo; varie quistioni si promuovono dagli spositori su di ciò, che possono presso di essi osservarsi.

243. *Rito 234. che il Pupillo venendo citato nella G. C. ad istanza di altri per cagion di qualche uffizio, o contratto paterno, non possa avvalersi del privilegio di poter declinare da tal Tribunale.*

Nella Rubrica dipoi, *Non potest pupillus declinare forum in contractu paterno*, leggesi il Rito ducentotrentaquattresimo, che incomincia, *Item ubi Pupillus*; in esso si determina, che il Pupillo, o Pupilla venendo citato dalla G. C. ad istanza di altri, per cagion di qualche uffizio, o contratto paterno, o materno, non possa avvalersi del privilegio di poter declinare da tal Tribunale.

Questo Rito, avvegnacchè a prima fronte sembri contrario al diritto romano, giacchè dal giureconsulto Cajo (a) fu stabilito; *hæres absens ibi defendendus est, ubi defunctus debuit, & conveniendus, si ibi inveniatur, nulloque suo proprio privilegio excusatur*: Non però saviamente avvisa Prospero Caravita, che questa disposizione non debba aver luogo nel Pupillo, e nella Vedova, per essere il di lor' privilegio di declinare il foro, inserito nel corpo del diritto; laonde giustamente conchiude egli, che debbasi dire, che sia un tal Rito distruttivo, e contrario al detto romano diritto; così egli ragiona (b): *De jure verò communi est secùs, quia licet hæres conventus pro contractu defuncti, non possit proprium privilegium allegare, l. hæres absens in princip. ff. de judic. tamen, ut ibi dicit Bart. post glos. non procedit in privilegio inserto in corpore juris, quià illud non dicitur proprium ipsius hæredis; & ponit exemplum in Clerico, qui*

(a) *L. hæres absens ff. de judic.*
(b) *Caravit. in d. Rit. n. 1. & 2.*

qui si ut hæres conveniatur, potest declinare forum, idem Paul. de Castr. ibid. ponens exemplum in Vidua, & Pupillo, qui cum sint privilegiati, de jure communi possunt forum declinare ubicumque, uti hæredes alterius conveniuntur, & secundum juris communis dispositionem aliàs fuit determinatum in M.C. in causa Viduæ conventæ ob contractum defuncti, ut dicit Bartholomæus de Capua in Const. statuimus, ut magnæ; sed tunc non erat conditus iste Rit. hodiè cum habeamus ipsum jus commune, non reservatur in hoc.

244. *Rit. 235. Si determina, che il Chierico, che volesse nella G. C. domandare la declinatoria del foro, dovesse personalmente comparire, e produrre i documenti del suo Chiericato.*

Nella Rubrica in appresso, *de Clericis volentibus declinare forum*, leggesi l' altro celebre, e rinomato Rito ducentotrentacinquesimo, che incomincia, *Item servat ipsa Curia, quod nullus Clericus*, e in esso si determina, che quel Clerico, che volesse nella G. C. domandare la declinatoria al suo foro ecclesiastico, intendendosi, che fosse stato citato per causa criminale, come laico, all' avviso di Prospero Caravita (a), dovesse personalmente ivi comparire, con produrre i documenti del suo Chiericato, altrimenti non potesse in ciò essere inteso; e che producendosi da esso quei, assieme con una tal domanda, di raro terminavasi un tal processo; poicchè sebbene si dasse su di essa il termine, s' intendea già rimesso, e che molte volte ancora si compilava il detto termine; e dichiarandosi con decreto di esser egli Chierico, rimetteasi all'Arcivescovo, (giacchè parlandosi in tal Rito della Città di Napoli, ove risedea la G. C. perciò farsi menzione di Arcivescovo) senza custodi; ma da questi era accompagnato, se mai si fosse trattato di gran delitto, o vi fosse sospetto di fuga; e che chiedendo l' Arcivescovo copia degli atti, (forse dell' informazione presa contro detto Chierico) se gli dovesse mandare; e indi si termina un tal Rito con le seguenti parole; *Et hæc servantur per ipsam Curiam, quamvis jura canonica his prædictis videntur aliquantulum refragari.*

A lun-

(a) *Caravit. in d. Rit. n. 1.*

A lungo discorremmo Noi, per dimostrare la giustizia di ciò, che si dispone in tal Rito, allorchè sponemmo il sessantacinquesimo, in cui lo stesso si dispone; solamente vogliamo quì rapportare ciò che dicesi da Prospero Caravita (a) della pratica, che osservasi ne' nostri Tribunali, qualora da taluno, che venendo citato come laico, si opponga la declinatoria del foro, come chierico, essendo ella molto necessaria a sapersi non solamente da quei del nostro Foro, ma da i forestieri, che avran piacere di leggere quest' Opera, perchè sappiano con quanta cautela si procede da' nostri Tribunali in tal materia: *Secundò not. ibi, & ipso veniente datur terminus, quod licet de jure Can. clericatus cognitio spectet ad judicem ecclesiasticum, & non ad sæcularem, ut dicit text. in cap. 5. Judex laicus de sentent. excomm. in 6., ubi Gloss. & communiter DD. Anton. de Butr. cap. ex parte tertio in fin. extr. de privileg. Bald. in l. si qua per calumniam vers. sed pone quod iste Cod. de Episc. & Cleric., & Capol. cons. 11. vers. de prim. qu. num. 2.; tamen in hoc Regno per hunc Ritum, allegato clericatu, datur terminus ad probandum clericatum, & eo dato, servantur duæ practicæ ad judicis arbitrium; una est, quod receptis probationibus non finictur processus faciendo publicationem, conclusionem, & alios actus, ac decretum, quod remittatur; sed omnibus omissis, constito de clericatu, remittitur ipso facto, & consignatur suo judici sine decreto, & hoc est, quod Rit. dicit, quod eo ipso, quod datur terminus, intelligitur remissus, quia fit adeò brevitèr, & summariè, quod datio termini cum remissione fit quasi eodem instanti; & hæc pract. minùs quàm alia refragatur juri Canonico, quià, ut dicunt Bald., & Capol. in loc. præalleg. coram Judice sæculari, potest produci probatio Clericatus ad ejus instructionem, & informationem tantùm, & non autem, ut verè, & plenè de eo cognoscatur, quamvis per illam dationem termini præjudicatur adhuc juri Canonico, quià ubi datur terminus, videtur recipi probatio ple-*

(a) *Caravit. in d. Rit. n. 4. & 6.*

plena, ut clarum est. Alia practica, quæ servatur, est finire processum cognitionis clericatus, & interponere decretum remissionis ad suum judicem, quæ pract., quià, ut dixit, & Ritus met dicit, Juri Can. refragatur de directo in d. cap. si Judex laicus, non ità sæpiùs servatur, sicut prima, maximè in M. C. V., & Regia Audientia Principatus Citra, ubi dato termino super probatione Clericatus, & facta publicatione ipsius, absque aliis actis judiciariis, & plurimum sine decreto, remittitur, & consignatur suo Judici, vel legitimæ personæ ad hunc actum receptionis carcerati; Verùm tamen est, quod propter multas difficultates, quas in istis remissionibus faciunt Advocati Fiscales, talis provisio consignationis nimiùm differtur; & ego scio Clericos detentos in M.C. institisse super remissione per annum, & sex menses, & postmodum fuisse remissos.

Indi soggiugne lo stesso Autore, che per evitarsi le frodi, che si potessero fare da' Rei, di opporre maliziosamente una tale eccezione di Chiericato (parole del detto Autore) *Quod postquam super probatione clericatus datur terminus, & quandoque interponitur decretum per Judicem sæcularem in tali probatione citatio Partis est necessaria per vulgatum textum in l. unoquoque ff. de re judic., & licet Bald. & Capoll. in dictis locis aliter firmaverint, arg. leg. Si quis inficiatus ff. depositi, & Hyppolit. in d. l. de unoquoque n. 107. eorum dictum procedit in terminis jur. comm. secundum quod Judex laicus non poterat recipere probationem, sed solùm quamdam jurisdictionem, ut dixi supra, non tamen in termin. nostr. Rit., & ideò servatur in practica, quod semper data petitione remissionis per Clericum, dicitur in ea, quod intimetur Parti, si adest, & Fisco, qui semper est loco ipsius licet cadentis hic num. 3. in terminis nostri Ritus aliter dixerit, & malè.*

Sieguesi indi da Caravita, e da altri a distinguere le pruove, che debbonsi fare da tali persone, per dimostrare il loro Chiericato, che ommettiamo di rapportarle, avendone di ciò ragionato nell' altro Rito sessantacinquesimo.

Nella

245.

Rito 236. Si determina, che in qualunque specie di cause, che sian promosse nella G.C. volendosi da una delle Parti, o prima, o dopo la contestazione della lite opporre all' altra, o a' Testimonj da questa prodotti, o che si volessero produrre, l' eccezion di scomunica, dovesse in quell' istanza provarla.

Nella Rubrica di poi *De exceptionibus*, leggesi il Rito ducentotrentaseesimo, che principia, *Item quod in quibuscumque caussis*, in cui determinasi, che in qualunque specie di cause, o civili o criminali, ordinarie, o straordinarie siansi promosse, o si abbiano a promuovere in essa G. C., volendosi da una delle Parti, o prima o dopo della contestazione del litigio opporre all' altro, o a' Testimonj da questa prodotti, o che si volessero produrre, l' eccezion di scommunica, dovesse prontissimamente, e nell' istesso istante con chiari documenti in detto Tribunale leggittimamente provarla.

Non ci distendiamo su di tal Rito, giacchè ne ragionammo, sponendo un capitolo di Carlo II. di Angiò (*a*), e un Capitolo del Re Roberto (*b*), rimettendoci a ciocchè ne dicono gli spositori di tal Rito, quando il medesimo debba aver luogo.

246.

Rito 237. che nessuno possa accusare altri di usura per via straordinaria di denuncia, ma debba per via ordinaria proponere tale accusa.

Nella Rubrica in appresso *de Usuris*, leggesi il Rito ducentotrentasettesimo, che *Item quod nullus* principia, e determinasi in esso, che niuno possa per via straordinaria di denuncia accusare altri di usura; ma debbia per la via ordinaria proponere tale accusa; e che indi l'Avvocato, e Proccurator fiscale debbono per la stessa strada procedere innanzi, perchè fusse privato l' accusato di tutti i suoi beni.

Non giova diffonderci su di questo Rito, poichè ci rimettiamo a quanto ne dicemmo intorno a tal materia sponendo una Costituzione del Re Guglielmo II. (*c*)

247.

Rito 238. che dopo datosi il termine in una causa, non si possono ricevere nuove scritture; e volendosi presentare, debbano porsi fuora del processo, con notarsi il giorno della di lor presentata.

Leggesi in appresso nella Rubrica *de Præsentationibus* il Rito ducentotrentottesimo, che principia *Item quod post terminum datum*; e si determina in esso, che dopo, che si è dato il termine in una causa, non si possano dalla G. C. riceversi nuove scritture dalle Parti, le quali, se mai si vo-

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 12. n. 179.*
(b) *Idem tom. 3. lib. 15. n. 30.*
(c) *Idem tom. 2. lib. 8. n. 7.*

volessero da queste presentare; si debbano dal Maestro degli atti ricevere, con porle fuora del processo, e notarvi sopra di esse il giorno della di lor presentata, e che ciò sia seguito dopo del termine; e che i Giudici possano indi avvalersi di esse per loro istruzione; dichiarandosi espressamente nel fine, che debba ciò aver luogo, ancorchè non sia fatto l'atto della chiusura del termine.

Questo Rito venne dipoi corretto da una Prammatica (a); nondimeno oggi in qualunque parte del termine si presentano le scritture, si ricevano nel processo, ancorchè sia per profferirsi la sentenza, e se ne tiene conto da' Giudici nel giudicare; la ragione di ciò l' allega Prospero Caravita (b): *Quia in omnibus Curiis Regiis habetur ratio omnium scripturarum præsentatarum, etiam post conclusionem, & recipiuntur etiam usque ad sententiam, ut omnibus clarum est; ratio istius observantiæ est, quia caussæ omnes in hoc Regno sunt summariæ, & in eis proceditur, solâ facti veritate inspecta.*

248.
Rito 239. si determina, che in qualunque causa dovesse così l'Attore, come il Reo presentare gl'istromenti, e l'altre scritture per provare la loro intenzione, tra il termine loro dato nella causa.

Sotto della stessa Rubrica leggesi il Rito ducentotrentanovesimo, che principia: *Item quod in quacumque causa*; e in esso determinasi, che in qualunque causa civile, che si trattasse *in dictis Curiis* (già più volte avvisammo quali queste si fossero) così l'Attore, come il Reo dovesse presentare gl' istromenti, e l' altre scritture, per provare la di loro intenzione tra il termine loro dato nella causa, per far la pruova, purchè non fossero scritture nuovamente da essi rinvenute, le quali, giusta la disposizione del diritto, potessero da essi prodursi fino all' atto della conchiusione del termine, locchè venisse ancor permesso alle persone privilegiate.

Questo Rito neppure è in osservanza per quello nel precedente avvisammo.

249.
Rito 240. Si ripete l' istesso che si è detto nell' antecedente Rito.

Nella Rubrica in appresso *De scripturis recipiendis*

(a) *Pragm. Regn. 11. in tit. de rubric. judicior.*
(b) *Caravit. in d. Rit. n. 1.*

post terminum, leggesi il Rito ducentoquarantesimo, che principia: *Item servat ipsa Curia*, *quod post terminum*, e in esso ripetesi parola per parola il precedente Rito a questo quì di sopra esposto; laonde non ci fermiamo a ripetere le stesse cose; ma non lasciamo sempreppiù di meravigliarci della grossezza di mente delli Compilatori di tali Riti, di replicarli così da vicino; se pure per iscusar loro, non vogliamo dire ciò, che nel principio della loro sposizione abbiam rapportato, che essendo in quei tempi tre Tribunali diversi in questa Città, può ben essere, che le stesse cose in tutti e tre si fossero osservate, perciò Riti separati ne conservassero, i quali di poi senza tal distinzione si fossero da i loro compilatori raccolti.

250. *Rito 241. Si stabilisce, che se taluno avesse formato atti, o civili, o criminali in qualche causa, per poter sene avvalere in altra causa, che promuove nello stesso Tribunale, debba con istanza chiedere, che le sia permesso presso gli atti di tal causa presentarli.*

Nella Rubrica di poi: *Quod debet offerri petitio ad producendum acta*, leggesi il Rito ducentoquarantunesimo, che: *Item servat ipsa Curia*, *quod quando aliqua acta* principia, e in esso si determina, che se taluno avendo in qualche causa civile, o criminale formati atti nella G. C., per potersi indi di essi avvalere in altra causa, che nella medesima promuova, debba con istanza chiedere, che li sia permesso presso gli atti di tal causa presentarli; e si attesta nel fine di esso, che tale era la ferma pratica di detto Tribunale.

Questo Rito, nello stabilire, che gli atti fatti in una causa possano presentarsi nell'altra, sembra conforme al diritto romano, poichè dall' Imperator Giustiniano (a) fu ordinato, che potessero le Parti servirsi ne' giudizj degli atti, che si facessero innanzi agli Arbitri: intorno dipoi al modo, che deve tenersi da colui, che gli presenta, in oggi altrimente è la pratica, poichè o egli produce gli atti originali, e deve espressamente dichiarare, al dir di Prospero Caravita, *quod vult eis in tali causa uti*; & *propterea reproducit*, & *pro reproductis haberi vult*; ma non ha di bisogno di tal dichiarazione, qualora ne presen-

(a) *L. cum autem §. final. Cod. de recept. arbitr.*

ſenti la copia autentica; potendo quella a ſuo piacere preſentare.

251\. *Rito 242. Che in qualunque cauſa, dopo impartito il termine ſi poſſano dalle Parti preſentare tutte quelle ſcritture, che loro piaceſſero, ſenzachè ci fuſſe biſogno di farſene inteſa la Parte contraria.*

Nella Rubrica dipoi: *De productione facienda, Parte adverſa non requiſita*, leggeſi il Rito ducentoquarantadueſimo, che principia: *Item ſervat ipſa Curia, quod dato termino*, e in eſſo determinaſi, che in qualunque cauſa dopoche ſia dato il termine, ſi poſſano dalle Parti, o da i di loro Proccuratori preſentare tutte quelle ſcritture, che loro piaceſſero, ſenzachè vi foſſe di biſogno di farſene inteſa la Parte contraria; e che quelle ſi doveſſero dagli Scrivani della cauſa ricevere, ancorchè in quel giorno la G. C. non ſi reggeſſe, purchè però non foſſe feriato.

In oggi queſto Rito è in oſſervanza.

252\. *Rito 243. Viene incaricato a' Giudici la maniera, che debbono oſſervare, per decidere tra brieve ſpazio di tempo i litigj.*

Nella Rubrica dipoi *De inſtantiis diverſarum cauſſarum*, leggeſi il Rito ducentoquarantatreeſimo, che incomincia: *Item quod cauſæ civiles*; e prima di paſſar noi alla ſpoſizione di quello, egli è neceſſario di avviſare, che quanto ſi ordina in eſſo, e in tutti gli altri poſti nella ſteſſa Rubrica, non già ſono ſtabilimenti particolari, come gli altri Riti della G. C., o di quella del Vicario; ma bensì porzione di qualche legge della Regina Giovanna II., o di altro Principe di lei anteceſſore, con cui veniva incaricato a' Giudici il modo, che dovean tenere per decidere tra brieve ſpazio di tempo i litigj; giacchè in eſſi con parole imperative ſi ragiona, con imporſi a coloro pene, ſe a tali diſpoſizioni contraveniſſero: in tal legge adunque ſi determina, che nelle cauſe civili, purchè non foſſero feudali, che ſi promuoveſſero *in dictis magnæ, & Vicariæ Curiis*, (dal che ſempreppiù chiaramente ſi avviſa, che queſte erano allora ancor diſtinte), ſi doveſſero da' Giudici terminare e decidere, trattandoſi tra Cittadini Napoletani, fra lo ſpazio di tre meſi, da computarſi dal giorno della conteſtazione del litigio principale; e ſe ſi doveſſero trattare in grado di appellazione, da quel giorno, in cui ſi foſſe preſentato il proceſſo: ma ſe i litiganti dimoraſſero una dieta (che vale a dire ven-

ti miglia nostre) lontani da questa Città, tra lo spazio di quattro mesi si decidessero, e di sei, se quei due diete lungi abitassero; se oltre di tal distanza tra otto mesi si dovessero decidere, senzachè maggior dilazione potessero i Giudici prendere, purchè non vi fusse l' espresso consenso delle dette Parti, il quale non potesse estendersi oltre lo spazio di sei altri mesi.

Ciò, che si ordina in tal legge, egli è molto giusto, e conforme al diritto romano (a), e all' altre leggi del Regno già da noi esposte, avendo sempre i Principi badato, perchè le cause con prestezza si terminassero; ma però non è quello osservato.

253. *Rito 244. Si stabilisce, che le cause feudali si dovessero tra il corso di un' anno terminare.*

Nella stessa Rubrica leggesi il Rito ducentoquarantaquattresimo, o per dir più propriamente altro capo di tal legge, che incomincia: *Item quod instantia caussarum*; in esso si determina, che le cause feudali, ancorchè principalmente si trattassero in detti Tribunali, quanto in grado di appellazione, si dovessero tra il corso di un' anno terminare, da incominciare questo dal giorno della contestazione del litigio; e che intorno alla prorogazione dell' istanza, e della produzione de' testimonj dovesse osservarsi ciò, che nel Rito seguente si conteneva.

Questo Rito, o sia legge neppure è in osservanza.

254. *Rito 245. Ch' i Giudici dovessero dar termine giusto, e proporzionato a loro arbitrio alle Parti &c.*

Nella Rubrica in appresso leggesi l' altro Rito ducentoquarantacinquesimo, che incomincia: *Item quod termini dandi*, e si stabilisce in tal Rito, o sia legge, che dovessero i Giudici dare termine giusto, e proporzionato a loro arbitrio alle Parti, purchè non eccedesse quello, tra cui dovesse durare l'istanza già ne' sopraddetti Riti stabilito, a poter produrre i testimonj, e gl' istromenti, e sopra l' eccezioni, e sposizioni, che tra lor si facessero; e che se essi permettessero a petizione di coloro, o di una di esse, che passasse il detto tempo dell' istanza, dovessero esser puniti della pena di cinquanta fiorini di oro, da appli-

(a) *L. properandum, Cod. de judiciis*

plicarsi al Regio Fisco, oltre di altre al regale arbitrio riservate.

Indi si passa a ordinare, che dall' abbreviazione, e modificazione del termine dato da' Giudici, non si potesse dalle Parti in niuna maniera appellare; con che questi ciò facendo, o i di loro Proccuratori, dovessero incorrere nella pena di cinquanta fiorini da applicarsi al Regio Fisco, e riputarsi, come di nessun valore, e frivole tali appellazioni, con procedersi innanzi nelle cause.

Questa disposizione neppure è in osservanza.

Nel Rito in appresso, o sia porzione di tal legge, si osserva il Rito ducentoquarantasesimo, che *Item quod causæ criminales* incomincia; e in esso parlandosi dipoi delle cause criminali, si determina, che promovendosi quelle in una di dette Corti, se fussero di persone dimoranti nella Città di Napoli, o nel di lei distretto, si dovessero tra sessanta giorni decidere, da computarsi da quello, in cui fusse stata presentata l'istanza dell' accusa, o i capi dati dal denunciante contro dell' accusato; e tra quattro mesi, se tali persone stassero per una dieta lontane da detta Città (cioè per venti miglia), e tra sei, se in qualunque parte del Regno quelle stassero; e che oltre di detto tempo, non fosse permesso a' Giudici di prorogarlo, se non qualora si dovessero esaminare i testimonj fuora del Regno, dovendosi da quei in tal caso concedere una giusta, e proporzionata dilazione, con aver riguardo al luogo, ove tali testimonj dimorassero, con sottoporre quei, che a tali ordini controvenissero, alle pene negli altri Riti di sopra contro a i trasgressori stabilite; con eccettuarsi da tal disposizione quelle cause criminali, in cui solamente si dovesse ingiugnere pena pecuniaria a' Rei, per le quali osservar si dovesse ciò, che erasi ancor di sopra stabilito per le civili. Questo Rito, o sia porzione di legge neppure è in osservanza.

255. *Rito 246. che promuovendosi cause criminali di persone dimoranti nella Città di Napoli, o nel di lei distretto, si dovessero tra sessanta giorni decidere, da computarsi da quello, in cui fosse stata presentata l' istanza dell' accusa &c.*

Nella stessa Rubrica leggesi appresso l' altra di lei parte, ch' è il Rito ducento quarantasettesimo, che incomin-

256. *Rito 247. che dovessero i Giudici, dopo segui-*

to l'atto della conchiusione decider le cause tra diece giorni, e profferir su di esse la sentenza, con esser solamente permessi loro di dare brievi dilazioni alle Parti, giusta la distanza de' luoghi, ove esse dimorassero.

mincia: *Item quod teneantur Judices*, e stabiliscesi, che i Giudici, dopo di esser seguito l' atto della conchiusione del termine nelle cause, dovessero tra diece giorni deciderle, e profferir su di esse la sentenza, con esser solamente permesso loro di dare brievi dilazioni alle Parti; giusta la distanza de' luoghi, ove esse dimorassero; E finalmente s' incarica a' Giudici di abbreviare a tutto potere, e risecare i cavilli degli Avvocati, e de' Proccuratori.

Questa disposizione è conforme a una Costituzione dell' Imperator Federigo II. (a) da noi esposta; ma neppure è in osservanza.

257\. *Rito 248. che nelle cause civili per lo passaggio di tre anni, dovessero le istanze riputarsi estinte, e per lo corso di due nelle cause criminali.*

Nella Rubrica dipoi, *Quanto tempore durat instantia*, leggesi il Rito ducentoquarantottesimo, che *Item servat ipsa Curia, ut instantia* principia, in cui si determina, che nelle cause civili per lo passaggio di tre anni dovessero le istanze riputarsi estinte, e per lo corso di due nelle cause criminali, purchè la Regina, che esprimesi con la parola Domina *prorogaret, ut quotidie fit* (intendendosi della Regina Giovanna II.) non prorogasse un tal termine, siccome tuttogiorno praticavasi; con che non fusse necessario di presentarsi negli atti una tal proroga, essendo bastevole, che fosse tra quello seguita.

Questo Rito è conforme al diritto romano, giacchè dall' Imperator Giustiniano (b) lo stesso fu stabilito tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali; e corregge egli i due Riti, o sieno capi di legge quì sopra esposti; nondimeno tuttavia in oggi nel nostro Regno da' Principi si dà una tal proroga, essendo solito nel S. R. C. dal di lui Presidente, domandandosi dalle Parti, concedere in piedi delle suppliche l' insufflazione dello spirito, qualor passato detto tempo, fusse l'istanza estinta; anzicchè anticamente vi si solea apponere, al dir di Costantino Papa, la clausola

(a) *Storia delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 7. n. 47.*
(b) *L. properandum Cod. de judic. & l. crimin. Cod. ut infra certum tempus &c.*

sola *refectis expensis*, le quali, son sue parole, *nec etiam reficiuntur, sed proceditur ad ulteriora, cum provisione, quod de expensis habeatur ratio, quæ de jure habenda erit tempore ferendæ sententiæ*.

258. *Rito 249. che gli ordini di citazioni debbano consegnarsi a uno de' Fiscali, acciocchè si facciano leggere da' Giudici.*

Nella Rubrica in appresso, *De sententiis, rationibus, & interloquutoriis* leggesi il Rito ducentoquarantanovesimo, che principia: *Item quod omnes interloquutoriæ*, e si determina in esso, che tutte le interlocutorie, cioè gli ordini di citazioni debbano consignarsi a uno de' Fiscali, acciocchè quelli faccia leggere da' Giudici.

Questo Rito non è in osservanza, al dir di Prospero Caravita (a), il quale ne porta la pratica, che viene appoggiata alla Pramatica del Vicerè Duca di Alcalà (b), che a suo luogo sporremo.

259. *Rito 250. si determina, che si dovessero a' Giudici della G. C. che in quella settimana in essa assistessero, riferire le cause di picciola importanza da due de' Commissarj di esse.*

Nel Rito ducentocinquantesimo in appresso sotto la stessa Rubrica, che principia: *Item quod relatio*, stabiliscesi in esso, che si dovessero a' Giudici della G. C. che in quella settimana in essa assistessero, riferire le cause di piccola importanza da due de' Commissarj di esse (intendendosi di Giudici pedanei, siccome avvisammo ordinato nel Rito ottantatreesimo) oppure da uno di loro col consiglio del suo compagno; e che la Parte, che si sentisse gravata della di lor decisione, potesse richiamarsene in iscritto agli altri Giudici pedanei di loro colleghi tra lo spazio di quattro giorni, da decorrere da quello, che avesse profferita tal sentenza; con che fossero indi questi obbligati dagli stessi atti, senza niente altro aggiugnervi, o toglierví, decidere su di tal richiamo tra lo spazio di diece giorni, da computarsi da quello, che fusse stato esso proposto.

Questo Rito non è più in osservanza, siccome neppure l'altro di sopra esposto.

260. *Rito 251. si determina, che appellando taluno da una sentenza, dopo di aver presentato nella*

Nella Rubrica, che siegue *De appellationibus, & suppli-*

(a) *Caravit. in d. Rit.*
(b) *Pragm. Regn. 17. §. 9. in Rubric. de Offic. magist. Justit.*

G.C. le copie del processò, o dell' appellazione passando un mese, e non curasse di proseguire l' appellazione, possa la Parte contraria ciò fare, o che quegli insista, o se ne stia &c.

plicationibus leggesi il Rito ducentocinquantunesimo, che *Item si appellans*, principia, e si determina in esso, che se taluno appellando di una sentenza (dovendosi intendere da altro Tribunale inferiore profferita) dopo di aver presentato nella G. C. le copie del processo, e dell' appellazione, passando un mese, e non curasse di proseguire l' appellazione, possa la Patre contraria ciò fare, o che quegli insista, o se ne stia; nè sia ella obbligata di aspettare qualunque tempo, che si dasse al corso dell'appellazione dal diritto canonico, civile o municipale, scritto o non scritto, o sia speciale o comune, intendesi per lo diritto canonico per lo *cap. oblatè in vers. si verò*, e per lo *cap. cum sit romana juncta de appellat.* per lo diritto civile per l'*auth. ei qui Cod. de appellat.* e per lo diritto del Regno per la Costituzione dell' Imperator Federigo II. (*a*), da noi altrove esposta.

Su di questo Rito possono osservarsi i di lui spositori, i quali vanno rapportando le varie limitazioni, che ha ricevuto ne' nostri Tribunali per le Prammatiche indi su di tal punto pubblicate; ma bensì tuttavia quello si osserva, che l'appellante non curando di proseguire il giudizio dell' appellazione, possa la Parte contraria insistere per la discussione di quella.

261.
Rito 252. si dà la norma di ciò, che farsi dovea, qualora taluno gravar si volesse della sentenza de' Tribunali inferiori.

Nella medesima Rubrica leggesi il Rito ducentocinquantaduesimo, che principia: *Item si contingat caussas*; ed essendosi ne' sopraddetti Riti ragionato delle appellazioni, che si portassero dalle sentenze di Tribunali inferiori a i Supremi della Corte del Vicario, o all' altro della Corte; ora in questo si dà la norma di ciò, che dovea farsi, qualora taluno si volesse gravare della sentenza da questo profferita; e perchè quelle dovendosi da essi rivedere, perchè non aveano altri su di loro, avendo la prerogativa di Prefetto Pretorio; perciò era obbligato quegli, che tali gravami producea, di dar supplica al Principe, perchè

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 9. n. 47.*

chè glie li concedesse; laonde tal cagione dicesi in questo Rito, *devolvi per supplicationem*; tuttavia si dovesse procedere innanzi all' esecuzion della sentenza, con che fosse obbligato l' Attore di dar la sicurtà, secondo il disposto dall' *auth. quæ supplicatio* (a); cioè se mai si ritrattasse la sentenza dal detto Supremo Tribunale, *Restituendi*, parole del testo, *cum legitimis augumentis*, *quantum fuerit in condemnatione*., *si legitima retractatione sententia resolvatur*; e indi si passa a ordinare, che se prima una tal causa di reclamazione non venisse con sentenza terminata dagli stessi Supremi Tribunali, non si dovesse procedere ad astrignere il Reo al pagamento delle spese all' Attore, così dovendosi intendere la parola di tal Rito; *tamen in expensis executio non fiat*; *quousque caussa ipsa supplicationis* (cioè di reclamazione) *fuerit per sententiam*, *seù sententias debitè terminata*.

Il disposto in questo Rito avea luogo in detti due Tribunali, quando essi erano i Superiori nel Regno, e specialmente quello del Vicario; tantocchè non poteasi della di loro sentenza produrre appellazione, ma bensì reclamazione, che doveasi concedere dal Principe, siccome praticavasi della sentenza profferita dal Prefetto Pretorio; e perciò prima doveasi eseguire la sentenza da essi profferita, e indi esaminarsi da' medesimi la giustizia del richiamo di quella: ma dapoicchè fu dal Re Alfonzo I. di Aragona istituito il Tribunale del Sacro Consiglio, essendo perciò l' altro della G. C. divenuto a questo subordinato, in oggi della sentenza solo di quello si porta la reclamazione, dovendosi da esso stesso rivedere.

Nella medesima Rubrica leggesi il Rito ducentocinquantatreesimo, che principia, *Item in eisdem Curiis*, e in esso ritornandosi a ragionare dell' appellazione, ripetesi ciocchè nel Rito sesto erasi già detto, cioè, che in dette Corti, intendendosi delle due supreme, in tali cause si pro-

262. *Rito 253. si ripete quel tanto si disse nel sesto Rito.*

(a) *Cod. de precib. Imperat. offerendis.*

procedeva ſenza libello; ma vi foſſe di biſogno di nuova conteſtazione di litigio, però s' incominciava quella dall'apertura del proceſſo, che ſi mandava loro da' Tribunali dalle Corti inferiori, le quali aveſſero il decreto, di cui eraſene prodotta dalle Parti l' appellazione a quelle Corti.

Ci rimettiamo su di queſto Rito a ciò, che oſſervammo, ſponendo il ſeſto.

263. *Rito 254. ſi replica lo ſteſſo.*

Il Rito ducentocinquantaquattreſimo in appreſſo ſotto l' iſteſſa Rubrica, che incomincia; *Item in Curia ipſa in omni cauſa*, ſi replica lo ſteſſo detto più ſopra.

264. *Rito 255. ſi ripete il medeſimo.*

E nell' altro Rito ducentocinquantacinqueſimo, poſto ſotto della Rubrica, *Non datur libellus in cauſſis appellationum*, che principia, *Item in appellationum cauſſis*, di nuovo le medeſime coſe ſi determinano; e non poſſiam trattenerci di eſclamare, quanto foſſe ſtata grande la groſſezza di mente de' compilatori di tali Riti, di regiſtrarne tre un dopo l' altro, che la ſteſſa materia trattavaſi.

265. *Rito 256. ſi vanno annoverando i caſi, quando conceder non ſi debba l' appellazione.*

Nella Rubrica dipoi, *De appellationibus admittendis*; leggeſi il Rito ducentocinquantaſeeſimo, che incomincia, *Item ſervat ipſa Curia, quod appellatio*, e in eſſo con gli altri Riti in appreſſo vannoſi annoverando i caſi, quando conceder non ſi debbe l'appellazione. Determinaſi adunque, che queſta non poſſa aver luogo, quando dalla G.C. ſi ſpediſſe mandamento di aſſoluzione, o di condanna.

Avvegnacchè queſto Rito con gli altri in appreſſo ſotto di tal Rubrica ſembrino contrarj alla diſpoſizione del Giureconſulto Ulpiano (*a*), per cui ſi dà ad ognuno ampla facoltà, di poter richiamarſi da qualunque decreto, o ſentenza de' Giudici; non è però, che per altre leggi venghi in caſi particolari una tal generale facoltà riſtretta; e perciò Proſpero Caravita (*b*) fa chiaramente avviſare,

(a) *L.1.ff.de appellat.*
(b) *Caravit. in d.Rit.n.2.& ſeqq.*

ſare, che il caſo in detto Rito eſpreſſo ſia a ſomma giuſtizia fondato; non però non laſcia nel *num.* 5. di riflettere, che una tal diſpoſizione, *procedere*, *quoad effectum executionis impediendæ*, *non autem quoad tollendam penitus appellationem*.

266. Nel Rito in appreſſo ducentocinquantaſetteſimo ſotto la ſteſſa Rubrica; che *Item in cauſſis duarum unciarum* principia; ſi determina, che nelle cauſe picciole, che importaſſero fino alla ſomma di due oncie con azion civile domandate, non ſi doveſſe concedere l' appellazione.

Rito 257. che nelle cauſe, che importaſſero fino alla ſomma di due oncie con azion civile domandate, non ſi doveſſe concedere l' appellazione.

Queſto Rito è conforme al diritto romano (*a*): Proſpero Caravita va oſſervando giuſtamente, che un tal Rito ha luogo, come l' altro, non già per impedire l' appellazione, ma ſoltanto perchè queſta conceder ſi debba, eſeguita la ſentenza; e ſono ſtate indi pubblicate varie Prammatiche su di tal punto, che a ſuo luogo ſporremo; eſſendoſi ancor provveduto dal noſtro Monarca, che Dio guardi, nel §. 1. della ſua Coſtituzione pubblicata a' 14. del meſe di Marzo dell' anno 1738. giacchè egli ha ſtabilito la ſomma, per cui ſi doveſſe eſeguir la ſentenza, ancorchè ſe ne produceſſe il richiamo.

267. Nell' altro Rito ducentocinquantotteſimo ſotto la medeſima Rubrica, che incomincia, *Item non appellatur ab omnibus*, ſi vieta ancor l'appellazione (intendeſi al Fiſco) di tutte le ſentenze di aſſoluzione, che ſi profferiſſero dalla G. C. nelle cauſe criminali, tanto ſe aveſſe ella proceduto *ex officio*, quanto per dinuncia.

Rito 258. ſi proibiſſe l'appellazione di tutte le ſentenze aſſolutorie, che ſi profferiſſero dalla G. C. nelle cauſe criminali tanto ſe aveſſe ella proceduto ex officio, *quanto per dinuncia.*

Queſto Rito, avvegnachè ſembri, che corregga un capitolo di Carlo I. di Angiò (*b*), da noi già eſpoſto, nondimeno non è in oſſervanza; ma ſebene non abbia l'Avvocato Fiſcale in tal caſo l' appellazione, ſe gli permette nondimeno il ricorſo, di cui diffuſamente parla Proſpero Caravita, ragionando delle Regie Udienze del Regno; ma il

(a) *Auth. niſi breves Cod. de ſentent. ex peric. recitand.*
(b) *Iſtor. delle legg. e Magiſtr. tom. 2. lib. 12. n. 136.*

Reggente Tappia rapporta (a) la pratica, che oggidì si osserva; *Limitatur tamen hujus Ritus dispositio* (son sue parole) *non habere locum, quando Fiscus peteret caussam revideri per viam recursus, quod fit hoc modo; prolata enim sententia, per quam Fiscus se gravatum enormiter cognoscit, supplicationem circumspecto Præsidi S. C. porrigit, a quo fit decretatio, quod caussæ Commissarius relationem faciat, ad finem videndi, an sit deferendum petito recursui, a quo facta relatione, si Judicantibus videtur Fiscum fuisse enormiter læsum, fit decretum, esse deferendum petito recursui; & tunc juxta Fisci instantiam fit provisio: advertant tamen judicantes, non sufficere quodlibet gravamen, sed illud debere esse maximum, atque notorium, prout me docuerunt peritissimi viri Vincentius de Franch. in S. C., & Marthos de Gorostiola, qui erat magnus practicus rerum criminalium in Collaterali Consilio, assistentibus aliis Dominis Regentibus.*

Limita eziandio il detto Autore un tal Rito, nel dire, che possa al Fisco concedersi l'appellazione, qualora nelle cause criminali vi cadesse ancora articolo civile, come per cagion di esempio, se l' inquisito allegasse l' indulto, la sicurtà datali, o l' incompetenza del Giudice.

Limita egli ancora nel caso, che dalla Parte si portasse l' appellazione del decreto; poichè in tal caso, *vigore Pragmaticæ Illustris Principis Petrapersiæ, editæ anno* 1580., *quæ est sequens, Fiscus inherere censetur appellationi; ideoque illam potest prosequi, & Judex eo instante, sententiam proferre, quæ vel pœnam a primo Judice impositam augeat, vel minuat, vel in totum absolvat.*

268\. *Rito 259. si stabilisce di non concedersi l' appellazione nelle sentenze profferite contro degli omicidj.*

Nel Rito ducentocinquantanovesimo in appresso, sotto la medesima Rubrica, che principia, *Item non appellatur vigore certarum*, in esso si determina, che debba negarsi l' appellazione, in esecuzione di lettere Reginali (intendendosi di quelle della Regina Giovanna II.) nelle sen-

(a) *Tapp. jus Regn. lib. 3. in rubr. de appellat. in d. Rit.*

tenze profferite contra degli omicidj: Sieguesi nell'istesso Rito a stabilire (ciocchè nella edizion di Venezia leggesi, come tre altri Riti separati) che non possa appellarsi alla G. C. de' decreti, che si profferissero da' Giudici, per tormentare i Rei; come ancora da quei, che ella stabilisse nelle cause civili, e nelle criminali; e nel fine di esso si deniega ancora l' appellazione in tutti i casi, ne' quali venghi questa proibita dal diritto romano, da' Capitoli, e dalle Costituzioni del Regno.

Questo Rito per la prima parola, venne dipoi corretto dal Rito ducentossessantunesimo, che appresso sporremo, tantochè in oggi si concede una tale appellazione, siccome osserva il Reggente Tappia (a), avvegnachè prima di lui scrivendo su di tal Rito Prospero Caravita (b), dica, che soleasi quella denegare, qualora il Reo fosse convinto, e avesse il delitto confessato; anzichè riferisce; *Cum appellatur a sententiis capitalibus ab Audientiis Regiis, & aliis Curiis ad M. Curiam; ipsa M. C. cum expedit provisiones inhibitoriales, multoties dicit; verum si fuerit convictus, & confessus, non audiatur appellans, ut ego vidi multoties M. C. ita scripsisse in provisionibus.*

Non ci distendiamo intorno alla seconda parte di tal Rito; rimettendoci a ciò, che diffusamente dicemmo, esponendone uno di Carlo II. di Angiò (c), e un'altro del Re Roberto (d), che intorno a tal punto raggiransi.

Per la penultima parte di tal Rito, egli fa mestieri di avvisare col Reggente Tappia (e), che, *Non praestitatur hodie, sed ab omnibus decretis diffinitivis appellatur; non tamen retardatur executio a decretis infra summam ducatorum centum sexaginta*; intendendosi di decreti in cause civili, di che Noi abbiam ragionato, sponendo il pri-

(a) *Tapp. loc. cit. in d. Rit. n. 1.*
(b) *Caravit. in d. Rit. n. 3.*
(c) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 12. n. 208.*
(d) *Idem tom. 7. lib. 15. n. 97.*
(e) *Tapp. jus Regn. lib. 3. in Rub. de appellat. in d. Rit. pag. 221.*

primo Rito sotto di questa Rubrica.

E lo stesso Autore ponderando l'ultima parte di tal Rito, numera un per uno tutti i detti casi, in cui dal diritto romano, da i Capitoli, e Costituzioni del Regno vengono le appellazioni vietate.

269. *Rito 260. che appellandosi alla G.C. di decreto fatto da altro Giudice inferiore, debbasi tra legittimo tempo presentare in essa il libello del richiamo.*

Nella Rubrica dipoi: *Practica super præsentandis processibus appellationum*, leggesi il Rito ducentosessantesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod quando aliquis*, e determinasi in esso, che o sia il Principale, o sia il Proccuratore, appellando alla G.C. di decreto fatto da altro Giudice inferiore, debba tra legittimo tempo, (cioè tra lo spazio di cinquanta giorni stabiliti dall' Imperator Federigo II. (a) in una sua Costituzione da noi già esposta) presentare in essa *Apostolos*, cioè il libello del richiamo (così detta, siccome nell'avvisata Costituzione avvisammo) come ancora il processo, e sia obbligato di ottenere da detta G. C. le lettere di risposta al mentovato Giudice; e indi di persona, o per altri, fargliela presentare.

Questo Rito non ha luogo nel S. R. C. all' avviso di Prospero Caravita (b); *Limita tamen* (son sue parole) *prædicta non procedere in S. R. Consilio Neapolitano, ubi propter stilum, qui est ibidem, non obstante præsentatione processus facta post terminum quinquaginta dierum: si nondum fuerit pronunciatum super desertione, potest in causa ipsa appellationis procedi, revidendo eadem ex eisdem actis, ut dicit Afflict. in decis. 79. & melius in 243. in fin.*

Questo Rito ancora per la Prammatica indi seguita, ha ricevuto altre mutazioni, siccome a suo luogo, quella esponendo, faremo avvisare.

270. *Rito 261. si determina, che chi è stato dinunciato di qualche delitto, non volesse concordarsi con la G. C. dovesse questa procedere innanzi.*

Nella stessa Rubrica leggesi dipoi altro Rito ducentosessantunesimo, che principia: *Ubi verò denunciatus*, e determinasi in esso, che se mai quegli, ch'è stato di qualche delitto denunciato, non volesse concordarsi con la G. C.,

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 9. n. 47.*
(b) *Caravit. in d. Rit. n. 3.*

G. C., questa dovesse procedere innanzi; ma che di rado avveniva, che della medesima si venisse a profferir sentenza, qualora procedeva *ex officio*, cioè senza accusa, o denuncia altrui (volendosi dire, che perloppiù in questo caso il Reo veniva a concordia), ma che se mai tal sentenza era di condannagione, si dovesse concedere a un tal Reo l'appellazione, osservandosi in tutto il diritto comune (intendendosi del Romano) le Costituzioni, e i Capitoli del Regno: se all'incontro era di assoluzione, in qualunque maniera avesse il detto Tribunale proceduto in tal causa, si avesse una tale appellazione a denegare, ancorchè la sentenza venisse profferita contro del Fisco, o che fosse stato solamente il Reo confesso, o convinto: Si soggiugne in appresso da Prospero Caravita nel corpo di tal Rito, l'esempio in ciò praticato da detta G. C. *Et ita pridiè de præsenti anno duodecimæ Indictionis fuit in ipsa Curia servatum in sententia absolutoria lata pro Brusillo Brancacio, qui inquirebatur per ipsam Curiam, facta denunciatione contra eum per Dominum Franciscum Galeta de Neap.*

Questo Rito, come avvisa il detto Autore, dovrebbe esser posto dopo il Rito ducentosettantacinquesimo, giacchè quello è una seguela di questo, e in tal guisa attesta di averlo osservato nell'antico codice, che de' Riti conservava. Del resto ciocchè in esso disponesi è molto giusto, giacchè non si può obbligare il Reo di concordarsi a forza; In oggi però non in tutti i delitti si possono i Rei da i Tribunali comporre, siccome nella sposizione degli altri Riti, e delle Prammatiche anderemo fil filo considerando. Intorno poi, che non si possa appellare dal Fisco delle sentenze di assoluzione de' Rei, ne abbiam ragionato bastevolmente di sopra, sponendo il Rito ducentocinquantottesimo.

271. *Rit. 262. Si stabilisce, che se qualche causa venghi rimessa*

Nella Rubrica di poi, *Executio de appellationibus fit per istam Curiam semper*, leggesi il Rito ducentosessantaduesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quando alia Causa* de-

nella G. C. in grado di appellazione, o che questa rimanghi deserta, o che dal detto Tribunale tacitamente si confermi, o si rivochi la sentenza, prima profferita, sempre l' esecuzione debbasi da esso fare, purchè il Re altrimenti non ordinasse.

determinasi in esso, che se mai qualche causa, o sia civile, o sia criminale, venghi rimessa nella G. C. in grado di appellazione, o che questa rimanghi *deserta* (perchè forse tra legittimo tempo non siasi proseguito da colui, che l' ha prodotta) o che da detto Tribunale tacitamente si confermi, o si rivochi la sentenza, prima profferita, sempre l' esecuzione debbasi da esso fare, purchè il Re altrimenti non ordinasse.

Su di questo Rito avvisa Prospero Caravita (a), che; *Hodie verò observatur in hoc Regno coram quibuscumque Judicibus appellationum, quod quando sententia confirmatur, vel appellatio deseritur, executio ipsius sententiæ fit per Judicem, qui eam tulit, & ita etiam dicit esse de stilo Franciæ Guid. Pap. decis. 436. num. 43. & ideo servatur, quod Judex appellationis cum suam sententiam profert, dicit, bene judicatum, & malè appellatum; & ideo rescribendum esse Judici a quo, quod suam sententiam exequatur, literis inhibitorialibus per ipsam expeditis, non obstantibus; & quando appellatio est deserta, pronunciat ipsam desertam, & similiter dicit esse rescribendum Judici a quo, quod suam sententiam exequatur, ut etiam docet Petr. Rebuff. in comment. Constit. Franc. tract. de appellat. art. 5. glos. unic. num. 40. vers. practica est vol. 3. Demum expeditur rescriptum directum Judici a quo, ubi inseritur tenor decreti lati per Judicem ad quem, quo rescripto habito, Judex a quo expedit literas executoriales cum inserta forma suæ sententiæ, & rescripto Judicis ad quem, & cum illis literis executorialibus fit executio, & ita practicatur: Ubi vero sententia Judicis a quo revocatur in totum, vel reformatur, addendo aut detrahendo, tunc servatur iste Rit. & jus commune; & Judex ad quem exequitur sententiam; ut dicebant præallegati DD. in dictis locis, & Bald. in dict. §. qui provocavit num. 20. vers. considerat, ubi etiam de reformatione loquitur, quæ bene nota in pract.*

Ap-

(a) *Caravit. in dict. Rit. n. 1.*

271.
Rit.263. Si determina, che appelandosi alla G. C. debbasi la Parte contraria citare, per veder l'apertura del processo, e indi darsi il termine ad non posita ponendum &c.

Appresso sotto la stessa Rubrica leggesi l'altro Rito ducentosessantatreesimo, che incomincia, *Item nota, quod quando*, e in esso determinasi, che se taluno appelli a essa G. C. debbiasi la Parte contraria citare, per veder l'apertura del processo, e indi darsi ad entrambi il termine, *ad ponendum* per tutto il seguente giorno, cioè a potere produrre le nuove pruove; Dipoi si conchiude, *& sic ubi debet poni infra biduum, habes hic omnes casus*: Questi poi non si numerano, laonde giustamente avvisa Prospero Caravita (a), che *antiquitus iste Ritus erat connexus cum dict. Rit. 86. quia ibi numerantur omnes casus, in quibus debet poni infra biduum*; laonde semprepiù ci conviene esclamare con quanta poca critica, e accortezza si fussero questi Riti compilati.

Questo Rito per la prima parte è in osservanza, dovendosi citar la Parte nell'apertura del processo; nondimeno riguardo all'altra, non si osserva, siccome da noi si disse nel Rito ottantaseesimo.

272.
Rito 264. La G.C. della Vicaria conosce di tutte le cause, anco delle appellazioni portate delle sentenze di qualunque Ufficiale, non già delle cause feudali.

Nella Rubrica dipoi *De appellationibus*, leggesi il Rito ducentosessantaquattresimo, che principia, *Item servat ipsa Curia cognoscere*; in esso si determina, che la G. C. conosceva di tutte le cause civili, e criminali, e delle appellazioni portate dalle sentenze di qualunque Ufficiale; non però ciò non dovesse aver luogo, come per ragion di esempio, se nelle cause feudali, questi per delegazione del Principe avesse profferita la sentenza, non si potesse dipoi appellare a essa (così dovendosi spiegare, all' avviso di Prospero Caravita, le oscure parole di tal Rito). Sieguesi dipoi in esso a stabilire, che ne' precedenti capi, se mai dal detto Tribunale si dichiarasse l'appellazione deserta, cioè estinta, si dovesse espressamente con decreto dire: *Appellationem esse desertam*, loche non si legge, siccome praticavasi degli altri decreti; ma che ne dovesse quegli fare *Testimoniale in forma Curiæ consueta*, e di

(a) *Caravit. in d. Rit.*

e di darsi questo alla Parte, a cui incumbesse di aver documento autentico di tal decreto.

Questo Rito in quanto alla prima parte, è in osservanza ancora in oggi, potendo la G. C. conoscere dell'appellazione di cause civili e criminali di qualunque Giudice del Regno, ma non già più delle feudali, le quali in oggi trattansi nel Tribunale del S. R. C., e in quello della Regia Camera, qualor vi sia interesse del Fisco.

Intorno poi allo stabilirsi in esso, che qualora non si possa alla G. C. appellare delle sentenze profferite dagli speciali Delegati dal Principe; egli è conforme al diritto romano, e ad ogni ragione, avvisando saviamente Prospero Caravita (a): *Cum in quacumque causa pronuncietur per Delegatum Regium, non conveniat appellari ad Magnam Curiam, ut hic etiam dicitur, & ibi dixi, sed ad ipsummet Delegantem per text. in l.* 1. *ubi etiam Bart. ff. qui, & a quo appellari; & Bald. in cap.* 1. *col.* 4. *num.* 11. *verf. ex præmiis, de allodialib.*

Riguardo dipoi all'ultima parte di detto Rito, che dovesse darsi dalla G. C. alla Parte interessata *testimoniale in forma Curiæ consueta*, per avvalerci delle stesse parole di Prospero Caravita: *Non est in usu illa pars, quæ illud habuit in favorem, expedire facit, unum rescriptum per Judicem, cum inserta forma decreti desertionis, in quo rescripto scribitur Judici a quo, quod suam sententiam exequatur, literis inhibitorialibus expeditis per eum, non obstantibus, ut aliàs dixi supra in Rit.* 262. *in* 1. *notab.*

274. *Rito* 265. *Si stabilisce, che se si alleghi per sospetto un Giudice, o sia ordinario, o Delegato, si dovesse osservare l'editto pubblico della Regina Giovanna II.*

Nella medesima Rubrica leggesi il Rito ducentosessantacinquesimo, che *Item si contingat Judicem* principia, In esso si stabilisce, che se qualor si alleghi per sospetto un Giudice, o sia ordinario, o delegato, si dovesse osservare l'editto pubblicato dalla Regina Giovanna II. nel giorno penultimo del mese di Settembre dell'anno 1417. nel quarto anno dell'Indizione del suo Regno, per mezzo

(a) *Caravit. in d. Rit.*

zo di Francesco Zurlo, Conte di Montedoro; suo Luogotenente e Protonotario, che in appresso s' inserisce.

In esso adunque, dopo di avere la savia Regina esagerato la cura, che a essa appartenea per la felicità de' suoi Popoli; e che perciò dovendo badare, che *in eorum litigiis* (parole di tal legge) *subtiles*, *& magis sophisticas*, *quam veraces Advocatorum*, *& Procuratorum versutias veritatem justitiæ lateat*; E sebbene sempre la Città Napoletana fosse stata ornata di scelti Cittadini, *& specialiter Doctoribus*, *& Jurisperitis tam juris Canonici*; *quam Civilis*, *qui velut lilia pomeriis florescere videbantur*; nulla però di manco per le guerre, che erano indi succedute, era il numero di costoro totalmente diminuito; laonde, perchè spesso avveniva, che dalle Parti, per dilungarsi le decisioni delle cause, in pregiudizio della giustizia, e del suo regale onore, erano allegati generalmente per sospetti tutti i Giudici ordinarj delle sue Corti, come i Delegati, e quei, che stimava ella di delegare, ed eziandio tutti i Giureconsulti, che in questa Città dimoravano, senzachè esse allegassero le cagioni di tali vaghe e generali sospezioni; perciò ella per rimediare a un tanto malore, replicando, *& subtiles Advocatorum*, *& Procuratorum ipsorum in hac parte versutias amputare*; con questa legge avea stimato di ordinare, che sebbene per la disposizione del diritto civile fusse permesso alle Parti di potere allegare il Giudice semplicemente per sospetto, senza essere in obbligo di addurre, nè di provare le ragioni della sospezione (intendendosi per la legge dell' Imperator Giustiniano (*a*)); nondimeno volendo ella seguitare il diritto Canonico, per cui con più equità si provvedeva a tali casi, perciò stabilisce, che d' allora innanzi si dovessero dalle Parti allegar le sospezioni delli Giudici o siano ordinarj, o delegati, con esprimersene le cagioni innanzi al Luogotenente e Protonotario del Regno, o di

(a) *L. apertissimi Cod. de judic.*

o di altro da costui a ciò destinato, i quali estragiudizialmente si dovessero senza scritture informare tra pochi giorni della verità e sussistenza di dette cagioni; e ritrovandole vere, dovessero ammettere una tal sospezione; ma che nel caso contrario ordinassero, che il Giudice malamente allegato sospetto, seguitasse avanti a procedere; con che si dovesse in ciò stare al detto di esso Protonotario o suo Luogotenente, o di altro da esso delegato, rimettendo a di loro arbitrio di tassare, ed esigere le pene contro di coloro, che senza fondamento allegassero tali sospezioni, con non provarne le cagioni: e acciocchè una tal legge fosse a tutti nota, ordinò la detta Regina, che si dovesse quella trascrivere in cartapecora, e affigerla nella porta del Castel nuovo di Napoli, con pubblicarsi a suono di tromba.

Si soggiugne indi, dopo di essersi posta la data della pubblicazione di tal legge, che se mai si volesse dalle Parti nella Città, e in altri luoghi del Regno allegare i Giudici per sospetti, ciò dovessero fare innanzi al Vescovo di quella Diocesi, o al di lui Vicario, i quali in tali cause procedessero nella stessa guisa, ch' erasi in tal legge ordinata al gran Protonotario.

Avvegnachè la Regina Giovanna avesse incominciato a restrignere a' litiganti la facoltà vaga, che prima aveano di allegare le sospezioni de' Giudici; nondimeno questa da tempo in tempo con varie Prammatiche è stata maggiormente ristretta, che secondo l' ordine de' tempi anderemo sponendo.

275. *Rito 266. Che se taluno venghi citato per ordine della G. C., debbasi dalla medesima ammettere la scusa della sua assenza, se da altri per lui si alleghi.*

Nella Rubrica dipoi; *De excusationibus absentium, & aliorum*, leggesi il Rito ducentosessantaseesimo, che incomincia, *Si aliquis civiliter, vel criminaliter*, e si stabilisce, che se taluno venghi civilmente o criminalmente citato per ordine della G. C., o che questa proceda da per se, che dicesi *ex officio*, o per la via ordinaria, debbasi dalla medesima ammettere la scusa della sua assenza, che altri per lui alleghi, o che sia esso andato a visitare S.Gia-

S. Giacomo di Galizia, o il S. Sepolcro, perchè non si presume, che siesi quella maliziosamente allegata.

Questo Rito è conforme alla disposizione del Giureconsulto Papiniano (a), e del Re Carlo II. di Angiò in un suo Capitolo (b), già da noi tra le di lui leggi esposto, dà la norma a' Giudici, come debbano appurare, se l'assenza allegata de' Rei da' diloro escusatori sia giusta, o maliziosa; e Prospero Caravita (c) ne dà la pratica, che deve osservarsi da' Giudici, qualora una tale assenza da' Rei si alleghi; poichè ei dice, che debbasi da coloro designare con decreto il termine, giusta la distanza del luogo, ove dicesi, che quei dimorano, tra il quale debbano essi comparire; il quale scorso, si chiamano, *Curia sedente*; cioè stando unita la G. C., e non comparendo, si dichiarano contumaci, e si bandiscano.

276.

Rito 267. si determina, che venendo taluno, o taluna citata, e si alleghi l' infermità, o la gravidanza, onde non possano comparire, senza di esporsi al pericolo della vita, debbasi dal Tribunale per equità ammettersi una tale scusa.

Nella Rubrica in appresso, *Super excusationibus infirmorum* leggesi il Rito ducentosessantasettesimo, che principia, *Item si aliquis, vel aliqua*, e disponesi in esso, che se mai taluno, Uomo o Donna che sia, essendo civilmente, o criminalmente citata per ordine della G. C., tanto se ella proceda *ex officio*, come per la via ordinaria, e compaja onesto Cittadino, o qualche altro suo congiunto, con allegare, che egli, o ella sia inferma, o pure gravida; e che perciò non possa comparire, senzachè si esponga al pericolo della vita, debbasi per equità dal detto Tribunale ammettere una tale scusa, *quamvis*, parole oscure del Rito, *in instrumento excusationis ipsius, ubi unus Medicus, vel Obstetrix non sit*, dalla quale sembri, che per tal particella, non si voglia dire, che non bastasse la fede di un Medico, e di una Levatrice, da farsi in iscritto; tantochè Matteo degli Afflitti, sponendo tali parole, così l' intende: *Hunc Ritum intellige, & declara, ut pulchrè*

(a) *L. accusatore defuncto §. ad crimen ff. de publ. judic.*
(b) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 3. lib. 15. num. 56.*
(c) *Caravit. in d. Rit. n. 1.*

ehrè per Par. de Syndic. in verb. negligentia in 5. colum., ubi dicit, quod Ritus iste, dicens, quod si quis allegat infirmitatem, debet habere literas duorum medicorum, qui testificantur de ejus infirmitate, debet intelligi, si in illa Civitate poterit haberi duo literas, sufficit unus, vel sufficit ille, qui erit a Comunitate ad hoc deputatus, ut Ritus intelligatur, & interpetratur: Prospero Caravita all' incontro non fa tal distinzione, ma che il senso di tal Rito sia, che basti la fede, *Medici, vel Obstetricis*; e nel sentimento del detto Autore è eziandio il Reggente Petra (*a*), che ciò per general Consuetudine sia ricevuto, avvegnachè per lo diritto romano dell' Imperatore Alessandro (*b*), per ammettersi la scusa dell' infermità a' soldati, la fede di più Medici si richiedeva.

La disposizione di questo Rito è conforme al diritto romano, venendo disposto dal Giureconsulto Giuliano (*c*), che se mai uno de' litiganti aggravato dalla febre, si partisse dal giudizio, e il Giudice contro di lui giudicasse; per nulla si dovesse la sua sentenza riputare; tantochè gl' Imperatori Diocleziano, e Massimiano determinarono (*d*) ancora, che tutto ciò, che si stabilisce contro gli assenti, che non sono contumaci, *judicatæ rei firmitatem non obtinere*.

Ha osservanza questo Rito nel nostro Foro; e l' avvisato Prospero Caravita ne insegna la pratica, che da' Tribunali si osserva, qualora dall' amico, o dal congiunto del citato Reo si esprime in iscritto la di lui infermità, per cui non possa esso comparire; e pone egli la distinzione di ciò, che devesi da' Giudici osservare, allorchè il Reo è in paese lontano dal luogo del Tribunale, da quando ivi dimora; poichè in tal caso, sono parole dell' Auto-

(a) *Petr. in d. Rit. n. 5.*
(b) *L. semel 6. Cod. de re militar.*
(c) *L. quæsitum 6. ff. de re judic.*
(d) *L. ea quæ 7. Cod. quomodo, & quando Judex.*

Autore: *Quoniam tunc etiam, quod non præsentaretur instrumentum excusationis cum fide Medici, admitteretur petitio illius, qui ipsum infirmum diceret; & ita servatur in M. C.; Verùm practicatur isto modo, quod citatus, qui tali modo excusetur, condemnatur tamquam contumax, & in eadem condemnatione dicitur, quod illudit, vel sequenti accedat Actuarius cum Medico, & eo reperto infirmo, deleatur a contumacia, virtute cujus interlocutoriæ, accedit Actuarius, & si ipsum (ut præfertur) invenit infirmum, & delictum est grave, & gravia adsunt indicia, facit sibi caveri de se præsentando, cum primùm convaluerit, absque requisitione facienda, vel de se præsentando infra tot dies, etsi delictum non est grave, facit sibi præceptum pœnale, quod non discedat, vel prout ipsi Curiæ melius visum fuerit, considerata Causa & persona, & aliis considerandis, & demùm ad hoc; ut deleri possit citatus a contumacia, penes acta refert, qualiter accessit, & ipsum invenit, & facit ita, vel ita, prout sibi per Judicem fuerat ordinatum: Si verò invenit non infirmum, tunc tamquam contumacem duci facit carceratum in præsentia Judicis.*

Nella Rubrica in appresso: *Non admittitur aliqua petitio, postquam scripta est, & lata interlocutoria*, leggesi il Rito ducentosessantottesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod petitio excusationis*, e in esso determinasi, che non si possa ammettere l' istanza dello scusatore, in cui alleghi l' assenza del Reo, qualora la presenti quegli, dopochè la G. C. o fosse in causa civile o criminale, lo avesse condennato, come contumace, con decreto, il quale fosse stato già letto da uno de' Giudici, giusta il costume, che allora dal detto Tribunale osservavasi, come ancora si trovasse registrato negli atti; così dovendosi spiegar la parola di tal Rito; *postquam lata est interlocutoria civilis, vel criminalis, & non sufficit, quod est lata, nisi etiam lata sit scripta in actis*: Indi sieguesi in esso a determinare, che qualora non sia in tal guisa il detto

277. Rito 268. *Che non si possa ammettere l' istanza dello scusatore, in cui alleghi l' assenza del Reo, qualora la presenti quegli, dopoicchè la G. C. lo avesse condennato, come contumace, con decreto.*

detto decreto perfezionato, possa sentirsi dal Tribunale lo scusatore, il quale debba giurare, che non con animo di prolungare il giudizio, tale scusa abbia proposta, ma che non sia necessario quello registrare negli atti; dopodichè si abbia a dare a colui un termine giusto, per farne avvisato del tutto il Reo, con aversi riguardo alla distanza del luogo, ove questi dimori. Dipoi si passa a dire in questo Rito, che se mai lo scusatore volendo proporre una tale scusa, giustamente fosse impedito, perchè forse non avesse potuto entrare nel luogo, ove si reggesse il Tribunale; allora ciò venendo a notizia di costui, per detto di una o più persone, le quali si fossero ritrovate in quel tempo presenti, ed a voce attestassero un tale impedimento, fosse eso in obbligo dipoi ricevere una tale istanza; e ricusato dallo scusatore l'avvisato giuramento, dovesse interporre su di esa il decreto di sopra mentovato, tanto se si trattase di causa civile, quanto di criminale.

Questo Rito, riguardo alla sua prima parte, ci rimettiamo a queltanto ne dicemmo, sponendo il Rito ducentosessantaseesimo; oggi però non si oserva più una tal formalità da' nostri Tribunali ne' loro decreti.

Intorno dipoi al giuramento, che deve dare in tal caso lo scusatore, saviamente avvisa Prospero Caravita (a): *Tota datio juramenti in Curiis Baronum observatur; sed in M. C., & in Regia Audientia Principatus Citra non multum est in usu: qui vellet observare, cum maximè suspicatur, quod non est ita, benè potest hoc facere: ego autem numquam servavi, ne sim auctor perjurii, cum certus sim, quod multoties allegentur absentiæ, quæ non sunt veræ.* E alcerto con somma ragione ciò dice il detto Autore; tantochè in oggi non mai richiedesi dal Tribunale della G. C. un tale giuramento dagli scusatori.

Nella

(a) *Caravit. in d. Rit. n. 1.*

Nella Rubrica dipoi; *De petitionibus admittendis in* 278.
caussis criminalibus, leggesi il Rito ducentosessantanovesimo, che contiene un decreto della G. C., che comincia: *Die 21. mensis Julii primæ inditionis*: In esso si riferisce, che a' 21. del mese di Luglio dell' anno 1378. dal Tribunale della G. C. unitamente con la matura deliberazione del Consiglio della Regina Giovanna I. (poichè questa allora il Regno signoreggiava, così dovendosi intendere *cum consilii reginalis matura deliberatione*) si ordinò, che in qualunque specie di cause criminali, che in essa si promovessero da ogni specie di persone, non fosse permesso a' Rei citati, o che si avessero a citare, di promuovere eccezioni per mezzo di Proccuratori, a' quali solamente fusse permesso di allegare la di loro assenza, o infermità, o pure l'impedimento, che si ritrovassero incarcerati.

Rito 269. si stabilisce, che in qualunque specie di cause criminali, che si promuovessero nella G. C., non fosse permesso a' Rei citati, o che si avessero da citare, di promuovere eccezioni per mezzo de' Proccuratori, a' quali fusse permesso di allegare solamente la di loro assenza, o infermità, o pure l'impedimento, che si trovassero incarcerati.

Questo Rito, o sia decreto rinnova ciò, che negli altri antecedenti erasi stabilito; che non fosse permesso a' Rei per mezzo de' Proccuratori, comparire in giudizio; ma siccome negli ultimi di sopra spiegati, dicesi, che si potesse da costoro solamente opporre l'eccezione della di loro assenza, o infermità; in questo si soggiugne l'altra della di loro prigionia; e Prospero Caravita (a) dice, che anche questa si pruovi: *Ut iste exceptionis oppositio practicatur in Regno, hoc modo; quod si inquisitus carceratus ab alio Judice detinetur in eodem loco, in quo citatur per alium Judicem, in ultimo peremptorio sufficit, quod fiat fides de carceratione per fidem authenticam Actuarii Curiæ, vel Officialis; si vero extra illum locum, & extra ejus districtum, sive territorium; tunc fides carcerationis debet esse per publicum, & authenticum instrumentum, aliàs ea non obstante, condemnatur; multoties tamen admittitur, etiam quod non sit per instrumentum publicum, quia per Fiscum non opponitur; & satis est, quod fit fides authentica*: Indi dal detto Autore si vanno portando varie conside-

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 14.*

ſiderazioni su di tal Rito, che ſi poſſono preſſo di quello oſservare.

279. *Rito 270. ſi determina, che piuttoſto per cagion di equità, che di diritto non ſi doveſſe procedere alla forgiudica contro di colui, che aveſſe commeſſo con ſcienza, o ignorantemente lo ſpergiuro, tanto in giudizio, quanto fuora di eſſo.*

Nella Rubrica di poi: *De forjudicatione*, leggeſi il Rito ducentoſettanteſimo, che principia; *Item ſervat dicta Curia, quod pro perjurio*, e determinaſi in eſſo, che piuttoſto per cagion di equità, che di diritto non ſi doveſſe procedere alla forgiudica contro di colui, che aveſſe commeſſo con ſcienza, o ignorantemente lo ſpergiuro, tanto in giudizio, quanto fuora di eſſo, perchè per una legge dell'Imperator Federigo II. (a) venivano gli ſpergiuri condennati alla perdita della mano; e trattandoſi di delitto di leſa Maeſtà, a quello della vita; per conſeguenza eran non ſottopoſti alla pena della forgiudica, giuſta un'altra Coſtituzione di detto Principe (b), e di un Capitolo di Carlo I. d'Angiò (c), per eſſerſi da queſti Principi ordinato, che fuſſero a tal pena ſoggetti quei, che commetteſſero delitti, per gli quali doveſſero tra l'altre pene, a quelle della perdita della mano ſoggiacere: perciò giuſtamente con un tal Rito ſi venne a moderare il diſpoſto in tali leggi, con eſſerſi dichiarato di non dovere gli ſpergiuri eſſere ſottopoſti alla forgiudica.

280. *Rito 271. ſi ſtabiliſce, che ſe l'attore, o l'accuſatore faccia citare un'altro, che fra certo tempo compariſca nella G. C.; e ciò eſeguendoſi nell' ultimo giorno; indi comparendoſi dal citato, e dicendoſi di non aver pronto il libello, allegando giuſta cagione, ſi doveſſe dal Tribunale darſi competente termine.*

Nella Rubrica dipoi: *De libellis dandis*, leggeſi il Rito ducentoſettantuneſimo, che principia, *Item ſervat ipſa Curia, quod ſi actor*; In eſſo ſi determina, che ſe l'Attore, o l'accuſatore faccia citare un'altro, che fra certo tempo compariſca nella G. C., locchè da queſto eſeguendoſi nell'ultimo giorno; e all'incontro da eſſo dipoi eziandio comparendoſi, ſi dica; che non abbia pronto il libello (cioè la principale iſtanza dell'azione, o dell'accuſa) con allegarne giuſta cagione, ſi doveſſe dal detto Tribunale dare un competente termine (che di rado ſi regiſtrava negli atti) a' primi a produrre un tal libello;

e a'

(a) *Iſtor. delle legg. e magiſtr. tom. 1. lib. 9. num. 111.*
(b) *Idem loc. cit. num. 3.*
(c) *Idem lib. 12. num. 117.*

e a' ſecondi; perchè veniſſero ad oſſervare ciò, che in quello contro di lui ſi conteneſſe.

Queſto Rito non è più in oſſervanza, poichè, ſe ſon cauſe civili, deve l' Attore prima produrre il libello, e così ancora l' accuſatore proponere la querela, e indi ſi procede a citare il Reo.

281. *Rito 272. che ſe mai dalla G. C. ſi proceda in qualche delitto* ex officio, *o pure per qualche obbligo penale, o a denuncia di altri, non poſſa da eſſa comporſi il dinunciato del delitto, o di tale obbligo, ſe prima non abbia concordato il dinunciante.*

Nella Rubrica dipoi: *De compoſitionibus*, leggeſi il Rito ducentoſettantaduesimo, che *Item quod ubi proceditur* principia; ſi determina in eſſo, che ſe mai dalla G.C. ſi proceda in qualche delitto *ex officio*, o pure per qualche obbligo penale, o a denuncia di altri, non poſſa da eſſa componerſi il denunciato del delitto, o di tale obbligo, ſe prima non abbia concordato il dinunciante.

Queſto Rito è in oſſervanza; nondimeno biſogna oſſervare con Proſpero Caravita, che debbaſi intendere, *de Denunciante, qui etiam eſt pars læſa, ſive offenſa; non autem de eo, qui nullum intereſſe prætendit, quia aliàs eſſet abſurdiſſimus, & omni actione careret*; e la ragione ſi è quella, che allega prima di ciò il detto Autore, che la denuncia ſia giudiziaria, o pubblica, o privata, poicchè la prima appartienſi a ogni genere di perſone, eſſendo a tutti lecito di accuſare gli altri per delitti pubblici; nondimeno tal facoltà venne riſtretta per lo Rito di ſopra eſpoſto; la ſeconda, ſolamente a coloro, che vi hanno intereſſe, perchè ſono ſtati leſi, e offeſi dal Reo.

Su di queſta materia di compoſizioni ſono nate molte Prammatiche, dalle quali ſono ſtati determinati i delitti, per gli quali poſſano eſſe praticarſi.

282. *Rito 273. che le compoſizioni ſi doveſſero fare da' Rei in preſenza de' Giudici di detto Tribunale, del Maſtrodatti, e del Percettore de' proventi fiſcali;*

Nella medeſima Rubrica leggeſi l' altro Rito ducentoſettantatreeſimo, che incomincia, *Item, quod dictus Locumtenens*; In eſſo dopo di eſſerſi replicato, che non foſſe permeſſo al Luogotenente (cioè a quegli, che in vece del Gran Giuſtiziere, Capo della G. C. ivi aſſiſteſſe) di poter componere i Rei di qualunque delitto ſi trattaſſe, ſe prima non concordato, o il dinunciante o l' accuſatore; Indi ſi paſſa a ſtabilire, che doveſſe egli tali com-

e trovandosi costoro assenti, si dovesse subito parteciparlo, al di lor ritorno e registrarsi nel libro.

posizioni fare in presenza de' Giudici di detto Tribunale, del Maestro degli atti, *& Erario ipsius Curiæ* (intendendosi dell' esattore de' proventi fiscali, da noi detto Percettore) e che se mai questi si ritrovassero assenti da questa Città, facendo egli tali composizioni, fusse obbligato di parteciparlo loro, subito che ritornassero, con farle registrare nel libro de' proventi di detto Tribunale; e che non potesse egli pretendersi per quelle, se non ciò, che veniva per antica consuetudine stabilito in esso.

Questo Rito, siccome l' altro, egli è in osservanza per la prima parte; nondimeno dalle Prammatiche indi emanate, si è stabilita altra forma, come debbansi tali composizioni fare, che a suo luogo sporremo.

283. *Rito 274. Si stabilisce, potersi comporre di qualunque delitto, eccetto quello di Eresia, e di lesa Maestà, salva però la ragione della Parte offesa.*

Nella stessa Rubrica leggesi l'altro Rito ducentosettantaquattresimo, che incomincia, *Item Curia ipsa componit*, e in esso si determina, che il Tribunale della G.C. possa componere qualunque delitto, fuorchè quello di Eresia, e di lesa Maestà; con che s'intende sempre salva la ragione della Parte offesa.

Questo Rito sembra contrario agli antecedenti, e vien corretto dal seguente, poichè non può componersi il Reo, se prima non proceda la remissione della Parte offesa; tantochè dice Prospero Caravita: *In effectu hodie in Regno nullibi fit compositio, salvo jure Partis, sed semper habita prius remissione*.

Intorno poi all' eccettuare di tali composizioni i delitti di Eresia, e di lesa Maestà, egli è in osservanza; oltredichè dipoi con altre Prammatiche sono stati molti altri gravi delitti eziandio da tal privilegio eccettuati.

284. *Rito 275. che il Reo concordandosi, debba presentarsi avanti il Reggente, o a qualunque altro Ufficiale; o pure, qualora per publico istromento*

Nella Rubrica in appresso: *Practica super compositionibus*, leggesi l'altro Rito ducentosettantacinquesimo, che incomincia, *Item servat ipsa Curia, nullum denunciatum*: In essa dopo di essersi di nuovo ridotto, che non si potesse componere il Reo, senza essersi concordato l' accusatore, o il denunciante, dicesi, che in due maniere debba una tal concordia apparire; l'una, se questi si presenti

in,

innanzi al Reggente, e tal Rito era proprio della Corte della Vicaria, di cui era questo Capo, o a qualunque altro Ufficiale, e dica: *Ego nolo* (parole del Rito) *justitiam de tali denunciato per me, ubi Curiæ, & vobis placeat*; l' altra qualora per pubblico istromento apparisca di esserſi tra di loro dette Parti concordate, con avere il denunciante, o l' accusatore rimessa al Reo la sua querela, con che però non si dovesse presso gli atti un tale istromento serbare; Indi si passa a dire, che possa la detta G. C. costandole per uno di detti due modi di esser seguita una tal composizione, ammettere il dinunciato o Reo, qualor questi non però il voglia, e ne'casi permessi dalla Costituzione, e da' Capitoli del Regno. In oggi per le Prammatiche (*a*) si è data altra forma, per cui si debban fare tali remissioni da' denuncianti, o accusatori a' Rei, che a suo luogo sporremo.

apparisca esserſi tra di loro le Parti concordate, con esserſi rimessa al Reo la querela.

285.

Rito 276. si determina, che non possa procedersi dalla G.C. a comporre quei che sono stati accusati di delitto o pubblico, o privato, per cui si possa solamente procedere ancorchè ex officio alla pena personale, o pecuniaria, se non sia detto delitto provato per Testimonj, o per confessione dell' istesso Reo, o ex officio inquisito.

Nella stessa Rubrica leggesi l' altro Rito ducentosettantasesimo, che incomincia, *Item quod nullus accusatus*, e in esso si stabilisce, che non debba procedersi dalla G.C. a componere quegli, che sia stato accusato, o denunciato per delitto o sia pubblico, o privato, per cui si possa solamente procedere, ancorchè *ex officio* alla pena personale, o pecuniaria, se non qualora sia quello provato per Testimonj, o per confessione dello stesso Reo accusato, o denunciato, o *ex officio* inquisito.

Questo Rito è in osservanza, abbenchè abbia ricevuto alcune limitazioni; e si può osservare Prospero Caravita, il quale porta la controversia nata tra' DD., se possa transigersi da' Giudici il delitto, che non sia chiaramente provato; e risolve per la contraria sentenza.

286.

Rito 277. che il Tribunale della G. C. non debba prestar credenza alle lettere suggellate con altro

Nella Rubrica di poi, *De literis*, leggesi il Rito ducentosettantasettesimo, che incomincia, *Item Curia ipsa non credit literis*, e in esso disponesi, che questo Tribunale non dà credito alle lettere suggellate con altrui suggello,

(a) *Pramm. Regn. in tit. de compositionib.*

fuggello, abbenchè autentico &c.

gello ; abbenchè autentico, ancorchè in esse si faccia di ciò menzione.

Questo Rito è in osservanza, giacchè non si dà credenza in giudizio, se non se a quelle scritture, che col suggello regale, o pubblico vengano suggellate.

287. *Rito 278. che nessuna lettera della Regina, o altro di lei rescritto si potesse in essa G.C. spedire, se prima non venisse firmato di propria mano del di lei Reggente, o dal Luogotenente, altrimenti riputar si dovesse, come non ricevuta &c.*

Nella Rubrica di poi : *Quod Regens debet ponere manum in literis* : leggesi il Rito ducentosettantottesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod nulla litera*, e in esso si determina, che niuna lettera della Regina, come per cagion di esempio di delegazione di qualche causa, o altro di lei rescritto, si potesse in essa G. C. spedire, se prima non venisse firmato di propria mano del di lei Reggente, o del Luogotenente, altrimenti riputar si dovesse, come non ricevuta ; e che qualora taluno presentasse una tal lettera, si dovesse scrivere su di essa la presentata, senza spiegarvisi da chi, e come venisse diretta a esso Tribunale, e qual cosa in essa si trattasse.

Questo per la prima sua parte non è in osservanza, poichè quando i Serenissimi Re Austriaci non dimoravano nel Regno, mandando essi qualche ordine al detto Tribunale, si dovea prima eseguire in quello del Supremo Collateral Consiglio, e indi in esso presentarsi ; oggi però, che questo Regno gode la bella sorte di avere il proprio suo Principe, di questi mandandosi qualche ordine per sua Segreteria, si propone in essa, e vi si dà la dovuta esecuzione.

Intorno dipoi al dirsi in tal Rito, che debba scriversi su di tali lettere solamente la presentata, in oggi si osserva.

288. *Rito 279. che nessuno ufficiale potesse spedir lettere, senza licenza del Luogotenente della G.C. il quale vi dovesse porre il suo proprio suggello.*

Nella stessa Rubrica leggesi il Rito ducentosettantanovesimo, che incomincia ; *Item quod nullus Officialis*, e in esso disponesi, che niuno Ufficiale avesse ardire di spedir lettere (intendendosi intorno al suo uffizio) senza la licenza del Luogotenente della G. C., il quale vi dovesse porre il suo proprio suggello, come pure il grande o il picciolo, siccome richiedeva la qualità dell' affare ; poichè

chè allora, ficcome in oggi, il Tribunale della G. C. ha due fuggelli, che fi pongono agli ordini, giufta gli affari, che in effi fi contengono.

Sieguefi in appreffo in tal Rito a ftabilire locchè come altro feparato leggefi nell' edizione di Venezia, che tutti quei, che ricevono la corrifpondenza dalla G. C., debbano affiftere nella lettura di tali lettere.

In oggi tal Rito per la prima fua parte altrimenti fi offerva; giacchè negli ordini, che fi fpedifcono da' Giudici della G. C. della Vicaria nelle caufe criminali, non fi fofcrive il Reggente; per la feconda parte di tal Rito non è quello in offervanza; poichè tali lettere per affari di negozj, leggonfi folamente in prefenza del Reggente, e de' Giudici di detto Tribunale.

Nella Rubrica in appreffo: *De repulfa, & impugnatione teftium, fcripturarum, & facramentalium*, leggefi il Rito ducentottantefimo, che principia, *Item quod Curiæ ipfæ, & qualibet ipfarum etiam*: ftabilifcefi in effo, che in tutte dette Corti (già fapendofi, quali quefte fi fuffero), e in ciafcheduna di efse, non dovefsero ammetterfi la ripulfa de' *Sacramentali*, ancorchè fi trattafse tra Longobardi. 289]

Rito 280. fi ftabilifce, che in tutte dette Corti, e in ciafchedima di effe non doveffe ammetterfi la ripulfa de' Sacramentali, *ancorchè fi trattaffe tra Longobardi.*

Per ifpiegar la detta parola; *Sacramentales*; (termine de' Longobardi) vogliam rapportare Profpero Caravita, (a) che con fomma diftinzione la difcrifra: *Dicuntur autem Sacramentales fecund. Ifer. in tit. præalleg. de cont. inter dom. & fidel. num. 7. & Afflict. in dict. Rubr. illi, qui poftquam delatum eft juramentum alicui in defectum probationis, jurant fe credere, quod ille talis verum juravit, ut etiam patet ex d. l. omnia in Longob. & ut dicit Ifern. in loc. præalleg. num. 7. per l. fi quis alii eod. tit. qualiter quis fe defend. in Longob. antequam jurent, poffunt petere terminum ad certiorandum fe, fi poffunt jurare, quod credunt illum verum juraffe ad hoc, ne ancipites cogan-*

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 1.*

gantur subire perjurium, juxta l. 4. in princip. ff. de in lit. jur.

Da questo Rito si avvisa, che tuttavia in quei tempi, che fu fatto, vi erano luoghi del Regno, che viveano sotto le leggi Longobarde; e al presente ancor negli Apruzzi ve ne sono alcuni pochi; e saviamente avvisa Prospero Caravita, che se mai in oggi si dovessero trattar cause tra persone, che secondo tali leggi vivessero, si averebbe questo Rito ad osservare.

290. *Rito 281. si stabilisce, che non debba denegare la G.C. dapoichè si è compilato il termine, per far le pruove, e seguito l'atto della pubblicazione, alle Parti la repulsa contro gl'istromenti, ed altre scritture, che da' loro contrarj si trovassero tra detto tempo prodotte negli atti &c.*

Nella Rubrica dipoi: *Non conceditur repulsa contra Scripturas*, leggesi il Rito ducentottantunesimo, che incomincia, *Item servat ipsa Curia non concedere*; e in esso si stabilisce, che non debba la G. C. dapoichè si è compilato il termine, per far le pruove, e fusse seguito l'atto della pubblicazione (che atto *ad publicandum* nel foro dicesi) denegare alle Parti la repulsa contra gl'istromenti, e altre scritture, che da i di loro contrarj si trovassero tra detto tempo prodotte negli atti; essendo solamente loro permesso, di presentare l'istanza, perchè sieno false dichiarate, e che sieno puniti quei, che l'avessero presentate, per avvalersene.

Questo Rito dipoi ha ricevuto mutazione nel nostro foro, sì perchè oggi in ogni tempo, fino a che si decide la causa, si possano dalle Parti produrre le scritture; e prima poteano i di loro Contrarj domandare il termine per impugnarle; ma in oggi dalla Costituzione pubblicacata dal nostro Sovrano (che Dio guardi) a' 14. Marzo dell'anno 1738. nel §. 27. è stato tolto questo termine, dandosi la facoltà a' Giudici, di aver ragione di tali scritture, giusta il disposto dalle leggi.

291. *Rito 282. si determina, che tra le eccezioni, e tra gli articoli, che si producono nel termine dato alle Parti,*

Nella Rubrica in appresso: *Non admittantur positiones reprobatoriæ in caussa principali*, leggesi il Rito ducentottanteduesimo, che incomincia, *Item servat ipsa Curia, quod in exceptionibus*; in esso si determina, che tra le eccezioni, e tra gli articoli, che si producono nel termine dato alle Parti, per far le pruove, non si possa da

da alcune di loro riprovarsi i testimonj prodotti dalla Parte contraria, essendoli ciò permesso di fare nell'altro termine, che loro indi si dasse della ripulsa, giusta il disposto del testo Canonico *nel cap. præsentium extra de testibus*; e che solamente si potessero in detti primi articoli, ed eccezioni da esse riprovare i testimonj per cagion d'inimicizia, giusta l'*auth. si dicatur*, *Cod. de testib.*; conchiudendosi tal Rito, che solea eziandio la G. C. alle volte neppur concedere alle Parti l'opponere tale eccezione d'inimicizia da' testimonj, prima del termine della ripulsa.

per far le pruove, non si possano da alcun di loro riprovarsi i testimonj prodotti dalla Parte contraria, essendoli ciò permesso di fare nell'altro termine, che loro indi si dasse della ripulsa.

Questo Rito è in osservanza riguardo alla sua prima parte, ma non già per la seconda, siccome attesta Prospero Caravita (a); poichè in oggi neppure si permette alle Parti nel primo termine a far le pruove, di potere opponere l'eccezione d'inimicizia de' testimonj, che dalle Parti contrarie si producono per deponere.

292.

Nella Rubrica in appresso, *Qualiter datur terminus in repulsa*, leggesi il Rito ducentottantatreesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod dum petitur*, e in esso si stabilisce, che qualora di poi dalle Parti si domandasse il termine per la ripulsa de' testimonj, si dovessero dalla G. C. distintamente destinare i giorni determinati, tra' quali dovessero quelle proponere gli articoli, e altri in simil guisa, per fare su di essi la pruova.

Rito 283. si determina, che qualora dalle Parti si domandasse il termine per la ripulsa de' testimonj si dovessero distintamente dalla G.C. destinare i giorni determinati, tra quali si dovessero quelle proponere gli articoli, e altri in simil guisa, per fare su di essi la pruova.

Questo Rito non è in osservanza, poichè domandandosi dalle Parti di repulsare i testimonj contrarj, si dà loro un solo termine, e per proponere gli articoli, e per far la pruova, essendo su di tal punto promulgate le Prammatiche, che a suo luogo sporremo.

293.

Nella stessa Rubrica leggesi il Rito ducentottantaquattresimo, che incomincia, *Item servatur in petitionibus beneficii*; e in esso si replica lo stesso, che nel Rito novan-

Rito 284. si ripete lo stesso, che fu stabilito nel Rito novantaduesimo.

(a) *Caravit. in d. Rit. num. 3.*

novantaduesimo fu stabilito; laonde ommettiamo di replicarlo.

194. *Rito 285. Che qualora l'Attore, o il Reo domandi il termine della ripulsa, debbasi interrogar l'altra Parte, se il voglia; e chiedendolo, l'abbia dare ad entrambe.*

Nella Rubrica poi; de *Repulsa concedenda*, leggesi il Rito ducentottantacinquesimo, che principia; *Item servat dicta Curia, quod cum Actor*; stabiliscesi in esso, che qualora l'Attore, o il Reo domandi il termine per ripulsare i testimonj, la G. C. interrogar debba l' altra Parte contraria, se eziandio il voglia; e chiedendolo, lo abbia a dare ad entrambe; ma se questa nol chiegga per allora, ma dopochè sieno scorsi per cagion di esempio, quindici giorni, ne faccia l'istanza, quel Tribunale sia obbligato, prima di concederle il termine, maturamente esaminarle; poicchè si può ben credere, che l' avesse quella tanto tempo differita, per allungare il giudizio, giacchè sin dal principio potea ottenere una tal domanda.

Questo Rito non è in osservanza, giacchè in oggi, qualora da una delle Parti si domanda la ripulsa, si notifica una tale istanza all'altra contraria, perchè ne abbia la notizia, indi si dà il termine su di essa; oltredicchè poi per le Prammatiche del Regno (a) si venne ad assignare il tempo certo, tra cui si potesse una tal domanda proponere; quale scorso, non fosse più permesso a niuna delle Parti chiederle.

195. *Rito 286. Si determina, che volendosi da uno procedere alla liquidazione dell'istromento ch' egli abbia, come erede di colui, che l'abbia stipulato, debba dichiarare, quanto sia la somma.*

Nella Rubrica poi, *De Præambulis*, leggesi il Rito ducentottantaseesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia, quod quando creditor*, e in esso si determina, che taluno volendo nella G. C. procedere a liquidare contro di un' altro un' istromento di credito, ch'egli abbia, come erede di colui, che l'abbia stipulato; e perciò presenti in essa istanza per legittimar la sua persona per mezzo dell' esame de' Testimonj, che dicesi in tal Rito *per petitionem præambuli* (così chiamandosi nel nostro foro il decreto, con cui si dichiara una persona essere erede di un'altra), non possa quella dal detto Tribunale ammet-

tersi,

(a) *Pragm. Regn. 11. curs. dilation. in Rubr. de ord. judic.*

tersi, se prima non abbia egli presentato l'istromento del credito, e dichiarare in tale istanza, quanta sia la somma, che in esecuzione di esso domanda dal debitore, e non siesi eziandio obbligato di soggiacere alla pena di un fiorino, per ogni oncia dovutali da questo, sì di proseguire la causa tra lo spazio di due mesi, come ancora se poi nel corso di questo si conoscesse, che non fosse tale la somma da esso richiesta dal debitore, dovesse pagare la detta pena del fiorino per ogni oncia di quella, che apparisse questo non doverli; E si conchiude, con dire in detto Rito, che ciò domandavasi dalla G. C., perchè (son parole di esso), *non intendit vexari Partes, & judicium esset elusorium*.

Questo Rito in oggi non è in osservanza; poicchè prima l'erede del creditore si fa spedire il decreto di preambolo dalla G.C., per rappresentare la qualità ereditaria, e indi s'indirizza in detto Tribunale, per essere soddisfatto del credito, con presentare la copia autentica del preambolo, nè è egli tenuto a fare l'obbligo nel detto Rito enunciato.

Nella Rubrica di poi; *De salvo conducto, & moratoria*, giusta l'edizion di Venezia, leggesi un Rito, che principia, *Nota, quod quando est concessus*, che non si rapporta nè da Prospero Caravita, nè dagli altri; nondimeno noi abbiamo stimato quì di esporlo; e si determina in esso, che qualora vien conceduto al debitore il salvo condotto, o la dilazione a pagare (detta da forensi *moratoria*) debba dar questi sicurtà di pagare dopo un'anno il suo debito. 296. *Si parla della moratoria.*

Siegue sotto la medesima Rubrica il Rito ducentottantasettesimo, secondo leggesi numerato in detti Autori, e incomincia, *Item quia judicia*. Contiene questo una parte di Costituzione di Principe, nè possiam dire, se fusse della Regina Giovanna II., o di altri prima di essa, giacchè dalle di lei parole ciò non ricavasi; ma che fusse porzione di legge di Principe, dalle seguenti parole chiara- 297. *Rito 287. Si parla de' salvia condotti, per cui debbonsi dare le sicurtà.*

mente si deduce: *Item, quia judicia claudicare non debent, & omnibus æqualiter sunt observanda, & iniqua jura concessa tollenda, & jure æquo confirmanda, de certa nostra scientia, ac proprio nostro motu prædictis volumus, mandamus &c.* Indi si ordina a tutte le Università, e persone del Regno di qualunque condizione, che ne' salvi condotti de' di loro debiti, che si ritrovassero da esso Principe, o da suoi Antecessori lor conceduti, e che in avvenire si concedessero, fossero esse obbligate di dare idonea sicurtà a Creditori, qualora questi la richiedessero, di pagar loro i debiti, dopo scorso il tempo della dilazione accordata loro ne' detti salvi condotti e moratorie, i quali si avessero, come non conceduti, qualora esse non dassero una tal sicurtà; tantocchè non se ne potessero giovare, nè in giudizio, nè fuori; contuttochè vi si trovassero apposte qualunque clausole generali a lor favore; e ancorchè vi si trovasse specialmente espresso, che non fussero esse tenute a dare tali sicurtà.

In due guise si posson da' debitori domandare i salvi condotti o le moratorie, o per grazia, e allora debbono essi al Principe chiederle, siccome disponesi dall' Imperator Costantino (a), e di queste ragiona il Rito, giacchè dice, *per nostram Majestatem, seu per nostros Prædecessores salviconductus, seu moratoriæ concessæ fuerint*; o per giustizia, e possano essi domandarlo a' Giudici, innanzi a' quali trovasi da' Creditori chiesta la soddisfazione de' loro crediti; ma per ottenerla da coloro, sono essi prima obbligati di avere il consenso dalla maggior parte de' Creditori, che obblighino la minor parte, che vi debba concorrere; e chiamansi queste dilazioni quinquennali, poicchè per lo spazio di cinque anni si sogliono concedere da' Creditori tali dilazioni, di esser pagati da i loro debitori; e fu già espressamente dall' Imperator Costanti-

(a) *L. quoties Cod. de precib. Imperat. offerend.*

ſtantino ſtabilito (a), che in tal caſo il conſenſo della maggior parte de' Creditori, o di coloro, che formano la maggior ſomma, poſſino obbligare la minore; anzicchè un ſolo Creditore per ciò baſti, qualora (parole del teſto) *aliis omnibus gravior in ſumma debiti inveniatur, ut omnibus in unum, quo a donatis, & debitis eorum computatis ipſe alios antecellet*.

Deeſi nondimeno su di queſto Rito avviſare con Proſpero Caravita, che per aver luogo ciò, che in eſſo ſi ſtabiliſce, i debitori per godere di un tal ſalvocondotto, o moratoria loro conceduta, abbiano a dare certa ſicurtà di pagare i di loro debiti, terminato il tempo in quelle eſpreſſo, qualora da' Creditori queſta ſi richiegga; in tal guiſa ragiona il detto Autore (b): *Intellige tamen iſtud notab., ut Ritus met dicit, dummodò petatur fidejuſſio a creditoribus, ut etiam dixit Gloſ., quam ibi ſequuntur communiter ſcribentes in d. l. univerſa in ver. præbeatur, in tantum, quod clauſula fidejuſſionis præſtandæ, quæ ineſt in moratoriis, habet etiam ſub ſe alium clauſulam, & conditionem, dummodò a Parte petatur (ut dictum eſt) & valdè exclamat Paul. de Caſtr. in ead. leg. univerſa, & ibid. Jaſon in princip. ubi per hanc regulam infert ad multas quæſtiones, idem Alex. conſ. 210. viſis his, quæ narrantur in themate, vol. 2. & Aret. conſ. 137. clariſſime Domine*.

Indi dal detto Caravita ſi promuovono varie altre quiſtioni su di tal Rito, come per cagion di eſempio, ſe ſi poſſan concedere dal Principe tali ſalvi condotti, e moratorie per debiti, che naſcono da iſtromento, in cui ſia intervenuto il giuramento de' debitori per l' obbligo da eſſi fatto di pagare tra determinato tempo i di loro Creditori; e conchiude, che *pluries vidi concedi*, intendendo di tali ſalvi condotti, *in debitoribus per inſtrumenta, & obligationes juratas*; In ſecondo luogo va egli provando, che poſſa-

(a) *L. cum ſolito more in fin. Cod. qui bon. cedere poſſint.*
(b) *Caravit. in d. Rit. num. 5.*

posſano i debitori avvalerſi di tali moratorie, ancorchè vi abbiano eſſi negl'iſtromenti de' di loro debiti rinunciato, qualora nella ſupplica, che han dato al Principe, in domandarle, vi abbiano tali rinuncie eſpreſſe, per la ragione: *quia tunc videtur diſpenſatum per Principem, quod poteſt*.

In terzo luogo va egli eſaminando altra quiſtione in ſaperſi, ſe conceduταſi dal Principe a' debitori tali moratorie, o ſalvicondotti, debbanſi intendere eſſervi in eſſi compreſi quei, che ſono i di lor Creditori per cagion di delitto da eſſi forſe commeſſo; e dopo di aver egli dimoſtrato con l'opinione di varj inſigni autori, i quali per la negativa ſentenza ſcriſſero, appoggiati alla ragione, che in tal caſo ſi dovrebbe credere; *quod Princeps* (parole di detto Autore) *faceret gratiam delinquenti, quod quidem dicere non debemus, non facta mentione de delicto*: Indi ſoggiugne, che viene dal ſentimento di Ripa ampliata una tal conchiuſione; *etiamſi propter paupertatem eſſet conceſſa moratoria, quia delinquentes digni ſunt in paupertate ſemper marceſcere, l. quiſquis Cod. ad l. Juliam Majeſtatis, & l. bona fide ff. depoſiti*; Nondimeno tali opinioni limita egli nel dire: *Niſi ratio moratoriæ eſſet talis, quæ etiam in Creditoribus ex delicto locum haberet, quoniam tunc ſecus eſſet, cum ratio legis, vel ſtatuti debeat legem ipſam, & quamlibet diſpoſitionem ampliare, l. regula §. cum quis ff. de jur. & fact. ignorant., & l. cum Pater §. dulciſſimis ff. de l. 2. Exemplum eſt ſecundum eum; quotieſcumque datus eſt alicui ſalvusconductus ad finem veniendi in Civitatem pro aliqua cauſa, nam tunc, cum ſub illo fine ſubintelligatur etiam data ſecuritas recedendi, ut dicit Bart. in l. utimur ff. de ſepulcr. violat. & l. 3. num. 4. ff. ad l. Juliam Majeſt., & Guid. Pap. deciſ. 418. n. 3. talis ſalvus conductus etiam creditores ex delicto, comprehendet; ut ipſum moleſtare non valeant, & in receſſu impedire, ne alias ſibi de nihilo ſerviat, ut etiam firmat Bart. in propriis terminis conſ. 169. ſtatutum Civitatis Tuderti, qui ſecund. Rip. taliter, & ob hanc rationem intelligi debet conſuluiſſe*.

In

In quarto luogo propone il Caravita altra quistione; e si è quella, se la dilazione a pagare, detta nel foro la *Moratoria*, data a' debitori, giovi a coloro, che per essi abbiano data la sicurtà a' Creditori; tantocchè questi li possan costrignere in vece di principali debitori; E abbenchè egli, dopo di avere allegati molti gravi Autori, che tal dubbio esamina, dice, che sembri, che dandosi a' debitori le moratorie a contemplazione della di loro povertà, queste non giovino a coloro, che per essi abbiano data la sicurtà; nondimeno il Savio Autore una tal sentenza limita nel dire, che possano quei, essendo convenuti da' Creditori, opporre la discussione de' Principali debitori, la quale non è permesso a coloro praticare, a riguardo di tal dilazione della moratoria; e maggiormente, se essi vi avessero dato il consenso; nondimeno soggiugne egli, che non possa tal beneficio giovare a coloro, che abbian dato la sicurtà, qualora una tal moratoria sia generale a riguardo di tutti i Creditori, poicchè debbonsi essi ancor considerare come questi, non potendo contro de' debitori principali indirizzarsi, qualora venghino chiamati, anzicchè obbligati a pagare, da qualche creditore: Altre limitazioni porta indi il cennato Caravita su di tal materia, che ommettiamo di riferirle, per non troppo dilungarci, avendo queste prima in brieve riassunte; giacchè possono tali casi spesso nel nostro foro avvenire; deesi nondimeno su di questo Rito avvisare con lo stesso Autore (a), che *Moratoriæ, & cessiones bonorum non admittuntur contra Neapolitanos, vigore eorum privilegii, de quo in privilegiis Civitatis Neapolis fol.* 41. *verf. magnifici viri, & in pragm.* 1. *incipiente, Regente, de cessione bonorum*; quali grazie, e Pramatiche a suo luogo sporremo.

Nella Rubrica di poi, *De supplendis defectibus caussarum*, leggesi un Capitolo di Carlo Duca di Calabria, figliuolo del Re Roberto, e allor di lui Vicario nel Regno, per 298. *Capit. I. di Carlo Duca di Calabria figliuolo del Re Roberto.*

(a) *Caravit. loc. cit. num.* 2.

per esser questi andato in Genova in ajuto de' Genovesi, siccome noi altrove narrammo *(a)*: Fu da tal Principe quello pubblicato nell'anno 1320. addì 28. del mese di Dicembre nella terza Indizione nell'anno XI. del Regno di suo Padre, che leggesi diretto a Giovanni di Aja, Reggente della Corte del Vicario; è benchè in questo Capitolo non si legga quest'ultima parola, nondimeno ricavasi da altro Capitolo di detto Roberto al medesimo diretto, già altrove da noi esposto *(b)*, che egli era di tal Supremo Tribunale Reggente; e benchè da noi si averebbe dovuto rapportare, allorchè furono esposte l'altre leggi di tal Principe, per seguir l'ordine tenuto in tutta questa nostra Opera; nondimeno perchè in esso si tratta delle medesime materie, intorno a cui la maggior parte di questi Riti si raggira; e ritrovandosi tra essi registrato, perciò noi abbiamo quì stimato di esporlo.

Un tal Capitolo, che numerasi da Prospero Caravita, e dagli altri, come il Rito ducentottantottesimo, e incomincia, *Detestantes quod plurimum*, e in esso il savio Principe, dopo di avere esagerato, che avea egli a cuore di togliere al possibile i cavilli, e i sofismi de' Proccuratori, e delle Parti, per cui si prolungavano i litigj; perciò di certa sua scienza ordinò, che in tutte le cause, o che principalmente, o che per appellazione, o in qualunque maniera in detto Supremo Tribunale della Corte del Vicario si dovessero trattare, volendosi da coloro opponere, che per mancanza di solennità giudiziaria si riputassero nulli gli atti, semprecchè non venisse da ciò pregiudicata la pura sostanza della ragione e della verità, e non se ne dovesse tener conto dal detto Supremo Tribunale, ma procedere alla di loro ultima decisione, avendo innanzi agli occhi Iddio e la giustizia, senzache tal sua determinazione dovesse ricevere ostacolo da qualunque stabilimento

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 3. lib. 15. num. 9.*
(b) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 3. lib. 15. num. 97.*

limento in contrario vi fuſse di legge, o di Coſtituzione del Regno; dichiarandoſi eſpreſsamente nel fine, che non intendea con tal legge egli di pregiudicare a' privilegj, che tanto generalmente, quanto particolarmente ſi ritrovaſsero conceduti a' Baroni.

Dopo della data di ſopra riferita poſta nel fine, ſi ſoggiugne una ſpiega a tal legge dello ſteſso Principe, che colle proprie parole la rapportiamo: *Quas quidem literas declaramus, decernimus, & jubemus intelligi debere de quacumque omiſſione etiam ſubſtantialis proceſſus ſolemnitatis; dummodò aliàs ritè, & rectè ſententia proferatur.*

Queſto Capitolo è in oſservanza, anzichè venne confermato da una Prammatica del Re Ferdinando I. di Aragona (*a*), che a ſuo luogo ſporremo, e in oggi nelle ſuppliche che ſi danno dalle Parti al Preſidente del S. C., in cui ſi deducono le di loro azioni, eſpreſsamente vi ſi pongono le ſeguenti parole, che ſi doveſse procedere, *ſola facti veritate inſpecta, ac nulla figura judicii ſervata, ſummariè, & de plano &c.*; e per tal ragione diceſi da' noſtri Autori, e tra gli altri da Proſpero Caravita, che *Cauſſæ in hoc Regno, omiſſis ſolemnitatibus judiciorum, ſola facti veritate inſpecta, terminantur; ideſt ſummarie, & de plano cognoſcuntur.*

Intorno dipoi al dirſi in tal Capitolo, che non s'intendea dal Principe derogare a' Privilegj conceduti a' Conti, e a' Baroni, deeſi ſentire di quei annoverati da due Coſtituzioni dell' Imperator Federigo II. da noi già eſpoſte (*b*); ma non ſono più quelle in oſservanza, ſiccome già nella ſpoſizione della prima oſservammo.

Varie oſservazioni, e quiſtioni ſi promuovono dagli Autori su di queſto Rito, che preſso di loro poſsono oſservarſi.

(a) *Pragm.Regni, Diſpendia litium in Rub.de ordini.judici*
(b) *Iſtor.delle legg. e Magiſtr.tom.2.lib.3.n.41.& lib.9.n.32.*

Nella Rubrica dipoi, *Litera de supplendis defectibus post literam detestantes*, leggesi non già un Rito, ma altro Capitolo d'Isabella moglie di Renato di Angiò, fratello di Luigi già morto, che fu istituito erede del Regno dalla Regina Giovanna II. nel suo testamento, dopo di aver ella rivocata l'adozione (a). Questa Principessa, nel mentre, come Vicaria di suo marito, per ritrovarsi egli guerreggiando contro di Alfonso, governava il Regno, pubblicò una tal legge nell'anno 1436. addì 14. del mese di Aprile nella prima Indizione del di lui Regno, e la diresse a Raimondo Orsini, Conte di Nola, e Gran Giustiziere del Regno, e al Reggente della G. C. del Vicario; laonde per questa particolarmente fu tal legge stabilita; noi alcerto, per seguitare le orme tenute in tutta quest'opera, dovriamo eziandio una tal legge esponere, allorachè saremo a ragionare de' tempi, in cui visse il detto Principe; ma perchè la stessa materia di questi Riti raggirasi di abbreviare il corso de' litigj, e di risecare la malizia de' litiganti; anzichè l'altra già esposta, conferma e spiega; perciò abbiamo stimato di quì esponerla, secondo leggesi impressa tra' Riti.

299. *Rito 289. che in tutte le cause, che si trattassero nella G.C. del Vicario, si dovesse procedere, sola facti veritate inspecta; lasciandosi ad arbitrio de' Giudici il tassarsi le spese de' processi.*

Comincia adunque una tal legge; *Quantum est possibile*, e vien da Prospero Caravita posta tra' Riti al numero ducentottantanovesimo; in essa eziandio la savia Principessa fa precedere un brieve proemio, in cui esagera, quanto l'era a cuore, che i litigj si terminassero, e che non venissero promulgati dalle calunnie, e cavilli de' litiganti; indi ordina, che in tutte le cause, che nel supremo Tribunale della G. C. del Vicario si dovessero civilmente o criminalmente trattare, o per la via ordinaria, o per delegazione, o per ricorso, o per querela, o per appellazione, si avesse da' Giudici a procedere alla di lor decisione, *sola facti veritate inspecta* (parole della legge) sen-

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 3. lib. 17. n. 42.*

ſenza averſi riguardo a qualunque ſciocchezza, o nullità vi foſse nel primo libello dell'azione, ancorchè queſte tutto il proceſso riguardaſsero, perchè la perſona de' litiganti, o la giuridizone de' Giudici non concerneſsero; e che all'incontro dalla pruova ne' proceſſi fatta coſtaſse della verità, e della giuſtizia delle Parti. *Quoniam ſcriptum eſt* (parole della legge) *veritati ſemper locum fore*; Indi laſciò all'arbitrio de' Giudici il taſsare le ſpeſe de' proceſſi; e ordinò, che queſta ſua legge non ſolo doveſse aver luogo nelle cauſe future, ma in quelle, che già ritrovavanſi in detti ſupremi Tribunali introdotte, e che erano in eſso pendenti.

Deveſi su queſta legge ſeriamente avviſare con Proſpero Caravita (a): *Unum tamen credo, quod addat iſte Rit. præcedenti Ritui, quia loquitur in cauſſis tam civilibus, quàm criminalibus, cum tamen de criminalibus in præcedenti non eſſet expreſſum; credo tamen, quod per Regiam pragmaticam, Diſpendia litium de ordin. judic., quæ ſolum loquitur in cauſſis civilibus, & mixtis, ſit correctus iſte Ritus, quoad cauſſas criminales, propter quod non obſtante ipſius diſpoſitione in ejus locum habet, quæ ſcribit Par. in tract. Synd. in verſic. ſententiam §. an per dict. cap. Afflict. deciſ. 250. Et in Conſtit. Regni lite legitime conteſtata in 6. nota; & procedi debet, attenta diſpoſitione juris communis Conſtit. & Capit. Regni, & ideò videmus in practica ſervari, quod in criminalibus, in libellis, vel querelis apponuntur requiſita in l. libellorum ff. de accuſat., & in eis inquiſiti conteſtantur litem; cum tamen civilibus; ſecus ſit, ut dixi in præcedenti Rit. in 4. notab., & firmat etiam Joann. Anton. de Nigr. in Cap Regni frequens n. 66. v. 3. intellige in fine, ubi dicit, quod de facto iſte Rit. non ſervatur, & quod fuit localis ſolùm in M. C., ut loquitur expreſſè, ſed nec etiam ibi ſervatur.*

Ii 2 Nel-

(a) *Caravit. in d. Rit.*

300\. *Rito 290. si determina, che nessuno debba ammettersi a promuover giudizio per diritto da altri ceduto, se non se per causa necessaria, e non già lucrosa.*

Nella Rubrica dipoi, che siegue, *De jure cesso*, leggesi il Rito ducentonovantesimo, che incomincia, *Item, quod nullus admittatur*, e in esso replicandosi ciò, che leggemmo disposto nel Rito ducentoventottesimo, dicesi, che niuno debba ammettersi a promuover giudizio per diritto da altri ceduto li, se non per cagione necessaria, e non lucrosa.

Ci rimettiamo su di esso a ciò, che noi osservammo, sponendo detto Rito.

301\. *Rito 291. si stabilisce, che domandandosi nella G.C. dal Pupillo il Curatore, se gli debba dare, acciò assista alle liti &c.*

Nella Rubrica di poi, *De Tutoribus*, *Curatoribus*, & *Mundualdis*, leggesi il Rito ducentonovantunesimo, che principia, giusta l'edizione di Venezia; *Pupillo asserenti*, e in esso determinasi, che domandandosi nella G.C. dal pupullo il Curatore, debbasele da questa dare, per assistere a una tal lite, che *Curator ad litem* dicesi: Fin qui leggesi in tale edizione questo Rito, che non leggesi registrato in Prospero Caravita, nè negli altri; ma solamente sotto detto numero viene allogato altro Rito, che incomincia; *Item quod pupillis litigantibus*; e dopo di essersi in esso replicato lo stesso nel precedente Rito, soltanto vi si soggiugne, che si dovesse dare dal detto Tribunale il Curatore al pupillo senza difficoltà, e senza cognizione di causa.

Questo Rito, all'avviso di Caravita, e di tutti gli altri non è in osservanza, poichè, al dir di detto Autore, *Ut isto casu ad istantiam Actoris Judex citet ipsos pupillos, si sint majores infantibus, quod compareant ad sibi petendum Curatorem*, & *eis comparentibus, dat illum, quem petierint, sin autem ipse eliget*, & *constituet eum*.

302\. *Rito 29 si stabilisce, che ciascun Tribunale dovesse concedere i Mundualdi alle donne litiganti, che vivessero secondo il diritto longobardo &c.*

Nella stessa Rubrica leggesi l'altro Rito ducentonovantaduesimo, che principia, *Item quod Curiæ ipsæ*, & *quælibet ipsarum dent*, e determinasi in esso, che questi Tribunali eziandio senza alcuna difficoltà, o cognizione di cause dovessero concedere i Mundualdi alle Donne litiganti, che vivessero secondo il diritto Longobardo.

I Mundualdi erano a guisa di Curatori delle Donne, che viveano secondo le leggi Longobarde, ed erano essi obbligati di assisterle in tutti i giudizj, e contratti; siccome

me in altri luoghi di quest' Opera avvisammo; e deesi quì di nuovo considerare, che ancora a' tempi, che fu tal Rito stabilito, vi erano de' molti luoghi del Regno, in cui con tale diritto viveasi; avvegnacchè coll'andar del tempo quasi tutti lo han disusato, ma solamente alcune picciole Terre in Apruzzo ancora l' osservano; tantochè le Donne, che in queste abitano, volendo litigare, devesi lor dare il Mundualdo; e benchè Prospero Caravita su di tal Rito dice, che in questo Regno usasi di vivere *Jure Romano, non Longobardo, nisi aliter ex adverso allegaretur, & probaretur; quia ei, qui allegaret, incumberet onus probandi*; nondimeno il detto Autore dicea bene de' suoi tempi, non già de'più antichi, e forse non solamente di quei, in cui fu stabilito un tal Rito, ma eziandio, in cui vivea la Regina Giovanna II., poichè in esse dovea far tali pruove quello, che diceva di vivere secondo il diritto romano, non già longobardo, siccome noi lo dimostrammo, sponendo una Costituzione del Re Guglielmo I. (a), e più diffusamente in altro luogo, riferendo un voto del fu Consigliero Costantino Grimaldi nostro Padre nella causa del Conte dell' Acerra col Principe di Cardito (b).

Nella edizion di Venezia leggesi in appresso, come nuovo Rito replicato il precedente, che non si rapporta nè da Prospero Caravita, nè dagli altri; e una differenza vi è solamente tra di loro, che quello incomincia, siccome osservammo, *Item quod Curiæ ipsæ, & qualibet ipsarum*; e questo solamente principia, *Item Curia ipsa dat mulieribus*, laonde vogliam credere, che fosse ciò nato, perchè essendo allora divise le due Gran Corti, un Rito fosse stato stabilito per la Corte del Vicario, comune ancora alla G. C., e l' altro forse prima era particolare di una di esse; altro non possiam pensare in una oscurità cotanto grande.

Indi

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 1. lib. 6. n. 43.*
(b) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 9. n. 74.*

303\. *Rito 293. che non debbasi ammettere dal Tribunale della G. C. la ripulsa de' Sagramentali a coloro, che viveano sotto il diritto longobardo.*

Indi nella medesima Rubrica leggesi l'altro Rito du centonovantatreesimo, che incomincia, *Item Curia ipsa etiam inter Langobardos*, e replicasi in esso ciò, che leggemmo disposto nel Rito ducentottantesimo, già di sopra rapportato, che non si ammetteva dal detto Tribunale la ripulsa de' sagramentali a coloro, che viveano secondo il diritto de' Longobardi.

304\. *Rito 294. si dispone, che i Tutori, e i Curatori debbano essere intesi, qualora in nome de' di loro Pupilli, o Minori contestano il litigio.*

Nella Rubrica di poi, *Practica ad docendum de solemnibus per Tutores*, leggesi il Rito ducentonovantaquattresimo, che principia, *Item servat ipse Curia, quod cum aliquis Tutor*, e in esso disponesi, che i Tutori, e Curatori debbano essere intesi in detto Tribunale, qualora in nome de' loro pupilli, o minori contestano il litigio; o che essendo quei Rei, venghi questo loro dall'altra Parte contestato, avvegnachè essi non abbiano l'istromento della di lor tutela, o cura; e ancorchè ivi non portino seco i di loro Principali; ma indi si soggiugne, che seguita la contestazione del litigio, e datosi dalle Parti il giuramento di calunnie, di cui ragionammo; come ancora da' Giudici il termine a far le pruove, se ne debbe indi da questo dare altro, in cui sieno essi Tutori, e Curatori obbligati di pruovare di esser veramente tali; locchè non riuscendo loro, non debbano più essere intesi in giudizio; in tal guisa dovendosi intendere le parole di tal Rito, *adducendo de solemnibus*, cioè le copie autentiche, da cui apparisca di essere stato loro conferita una tal tutela, o cura.

Questo Rito, all'avviso di Prospero Caravita, è contrario al diritto romano, per cui viene stabilito, che quei, che vogliono comparire in giudizio, debbano prima legittimare la di loro persona: così fu ciò espressamente disposto dall'Imperator Giuliano (a); poichè egli volle, che non potesse la madre chieder la vendetta di suo figliuolo morto, *nisi prius matrem esse se probaverit*; non dimeno

(a) *L. non ignorat Cod. de his, qui accusare non possunt.*

meno, al dire di detto Autore, un tal Rito è in osservanza nel nostro Regno; laonde non possono i Tutori, e i Curatori nel principio del giudizio, che istituiscono in nome de' loro principali essere astretti a presentare i documenti autentici della di loro tutela, e cura.

305. Nella Rubrica dipoi, *de Syndicatu Officialium*, leggesi il Rito ducentonovantacinquesimo, che principia, *Item quod quilibet Officialis*, e si determina in esso, che ogni Ufficiale, Giustiziere, Capitano (da noi detto ora Governatore) Giudice, e Assessore dovesse in fine del suo ufficio dare il Sindicato, giusta il disposto dalle costituzioni, e Capitoli del Regno, intendendosi della costituzione di Federigo II. (a), e de' Capitoli, prima del Re Carlo II. d'Angiò, e indi del Duca Carlo di Calabria, figliuolo di Roberto (b); e che non potessero essi essere ammessi a nuovi ufficj, se non producessero *literas sui Sydicatus*, cioè le dette lettere, che se le spedissero dall' Università; in cui queste dichiarassero, di essersi giustamente negli Officj regolati, (da noi chiamate lettere liberatoriali).

Rito 295. si stabilisce, che ogni Ufficiale dovesse in fine del suo ufficio dare il sindicato.

Non c'interteniamo su di questo Rito, rimettendoci a ciò, che ne dicemmo, sponendo l'accennate leggi del Regno.

306. Nella Rubrica in appresso, *De restitutione in integrum*, leggesi il Rito ducentonovantaseesimo, che principia, *Item, quod in quibuscumque caussis*; In esso disponesi, che in tutte le cause civili, che trattansi in essa G. C. dopo di essersi fatto l' atto della conchiusione del termine, non fusse permesso nè all'Attore, nè al Reo produrre altra istanza di restituzione *in integrum*.

Rito 296. Che nè all' Attore, nè al Reo venga permesso di produrre istanza di restituzione in integrum dopo fatto l' atto della conclusione del termine.

Questo Rito non era in osservanza nemmeno a' tempi di Prospero Caravita.

Nella

(a) Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 8. n. 98.
(b) Istor. delle legg. e magistr. tom. 3. lib. 15. n. 54.

307.

Rito 297. si stabilisce, che nel primo giudizio o sia civile, o sia criminale, che da taluno s'istituisce nella G. C. non venghi condennato alle spese se mai ne riporta la sentenza contraria.

Nella Rubrica dopo, *De expensis*, leggesi il Rito ducentonovantasettesimo, che principia, *Item servat ipsa Curia in prima causa*, e determinasi in esso, che nella primiera causa, cioè nel primiero giudizio, o sia civile o sia criminale, che da taluno s'istituisce nella G. Corte, non venghi condennato alle spese, se mai ne riporta la sentenza contraria; e lo stesso replicasi con le medesime parole nel Rito, che siegue sotto la stessa Rubrica, che giustamente si ommette da Prospero Caravita, e dagli altri Autori; laonde sempreppiù ci confermiamo nell' idea più volte espressata, che l'uno fosse stato stabilito per la Corte del Vicario, e l' altro per la G. C., essendosi in entrambi le stesse cose determinate.

Questo Rito sembra, che corregga il diritto romano, giacchè dal Giureconsulto Ulpiano fu stabilito (*a*), *Eum, quem temere adversarium suum in judicio vocasse constiterit, viatica, litisque sumptus adversario suo reddere oportebit:* E corregge egli ancora la costituzione di Federigo II. da noi già esposta (*b*), la quale a quello si uniforma; ma venne di poi abolito dalla Prammatica di Ferdinando I. di Aragona (*c*), il quale volle riporre in osservanza, ciò che erasi dal diritto romano, e dalla detta costituzione stabilito; nondimeno sebbene ne' nostri Tribunali nelle cause civili fu condennato, che sembrava, che si fosse osservata tal Prammatica, giacchè l' Attore è obbligato, volendo proseguire il giudizio, obbligarsi di pagar le spese al suo contrario nel caso, che ei perda la causa; nondimeno perloppiù mai veniva in detto caso a un tale pagamento obbligato; oggi però il nostro Monarca nella più volte mentovata sua Costituzione dell' anno 1738. al *num.* 33. del §. 1. ha rinnovato una tal Prammatica: nelle criminali di poi è un tal Rito ancora osservato.

Ne

(a) *L. eos qui temere 79. ff. de judic:*
(b) *Istor. delle legg. e Magist. tom. 2. lit. 9. num. 45.*
(c) *Pragm. Regn. Temeritatem in Rub. de expens.*

Nedum in prima causa, al dir di Prospero Caravita (a), *ut loquitur, verum etiam in secunda, ut patet ex Gramm. decis. 39. in princip. ubi dicit, quod dum casus occurrisset, Scribæ fiscales M. C. fidem fecerunt, numquam recordari in ipsa M. C. querelantem fuisse condemnatum in expensis, sicque ubique observari video in hoc Regno, nec unquam in criminalibus factum esse, vel fieri condemnationem expensarum, ratione victoriæ inquisiti liberati, etiam diffinitiva absoluti.*

308. *Rito 298. stabilisce, che domandandosi la soddisfazione delle spese della lite da una delle Parti, dopo commessa la Tassa dalla G. C. a uno de' Mastrodatti, si dovesse astrignere l'altra Parte al pagamento della somma tassata; nè può essere inteso, se prima non avesse adempiuto a un tal pagamento.*

Nella Rubrica dipoi, *De expensis restituendis*, leggesi il Rito ducentonovantottesimo, che incomincia, *Item servat ipsa Curia, quod quando expensæ*, e in esso determinasi, che in alcuni casi, qualora delle spese da una delle Parti fatte, *ante sententiam* (intendendosi della diffinitiva) se ne domandasse da essa la soddisfazione all' altra sua contraria, dopo di essersene dalla G. C. commessa la Tassa a uno de' Mastrodatti, dovesse ella astrignere questa al pagamento della somma tassata, senzachè potesse essere intesa, se prima non avesse adempiuto ad un tal pagamento; portandosi in questo Rito per esempio il caso della contumacia per la disposizione dell' Imperator Giustiniano nella *l. sancimus Cod. de judic.*, in cui si ordinò, che non potessero i contumaci, comparendo, essere intesi, se prima non rifacessero i di lor Contraddittori di tutti i danni loro cagionati; *sive circa* (parole del testo) *ingressus litis, sive circa honoraria advocatorum, vel alias causas, quæ in judicio versantur*: siegueſi indi in questo Rito a determinare, che se mai dette spese provenissero per altra cagione, fattasene della medesima la tassa dal Mastrodatti, precedente esatto informo da esso presone, dall' avvocato, e Proccuratore (intendendosi della Parte, che li chiede) come ancora dal Commissario, e con dichiarazione di costoro della somma ricevuta, dovesse indi la G. C. procedeall' esecuzione di tal Tassa, siccome praticava nelle sentenze.

(a) *Caravit. in d. Rit. n. 4.*

Questo Rito nel suo principio sembra contrario all'antecedente; giacchè in esso avvisammo disposto, che non potessero le Parti chiedere dall'altre le spese da esse fatte nel litigio, fino alla prima sentenza; e in questo dicesi, che fusse ciò permesso per quelle fatte *ante sententiam*; nondimeno una tal contrarietà si concilia, poicchè questo dovesse aver luogo ne' casi particolari, portandosi per esempio quello del contumace; e Prospero Caravita (a) nel Comento di tal Rito ne rapporta molti altri; e indi conchiude; *Scias tamen, quod licet prædicta omnia sint juris, & de jure, peti possint per Partes, & per Judices fieri; nihilominus in hoc Regno non video servari, quod victus in interloquutoria condemnetur in expensis, sed solum victus in diffinitiva; quandoque tamen, si quis vocat aliquem in judicio coram Judice incompetente, & caussa remittitur ad Judicem competentem, condemnatur in expensis, & condemnari vidi multoties; quod nota*. Rimettendoci noi all'istesso Autore perciò, che egli va osservando intorno all'altra parte della disposizione di tal Rito.

309\. *Rito 99. Si determina, che opponendosi da talu o l'eccezione del Chiericato, debbasi dalla G. C. impartirsi termine, se lo stima espediente, per provarsi da quello una tale eccezione, e frattanto non si può procedere ad atto ulteriore.*

Nella Rubrica dipoi, *De Clericis* leggesi il Rito ducentonovantanovesimo, che principia, *Item servat ipse Curia, quod quando datur*, e in esso si determina, che qualora da taluno si opponga l'eccezione di rimettersi la Causa al suo Giudice, per esser egli Chierico, o che sia il processo incominciato (intendendosi di esser seguita la di lui citazione ad istanza della Parte contraria) o che non sia, non debbasi dalla G. C. su di ciò fare altro atto; ma darsi solamente il termine, se lo stima espediente; per provarsi da quello una tale eccezione.

Intorno a questa materia a lungo ne ragionammo nella sposizione del Rito sessantacinquesimo; deesi non però avvertire, che Prospero Caravita (b) ne rapporta i casi simili, che diconsi in questo Rito, ne' quali possa tale ecce-

(a) *Caravit. in d. Rit. n. 3.*
(b) *Idem in d. Rit. n. 4.*

cezione opporsi. Nè vogliam tralasciare di riferire eziandio l'osservazione del Reggente Tappia (*a*) su del medesimo Rito: *Et quod terminum probatorium*, son sue parole, *dic hic servari in Clericis in minoribus Ordinibus constitutis, qui ex S. Concilii Tridentini dispositione non gaudent, nisi probatis requisitis in dicto Canone S. Concilii Tridentini appositis*.

310. *Rito 300. Si riferisce la Pratica, che deve osservarsi da coloro, che sono convenuti nel giudizio di reivindicazione.*

Nella Rubrica, che indi siegue *De rei vindicatione* leggesi il Rito trecentesimo, che incomincia, *Item servat ipsa Curia hanc practicam*; e si riferisce in esso la pratica, che si deve osservare da coloro, che fussero convenuti da altri nel giudizio di reivindicazione; cioè, che questi, che ingiustamente, e indebitamente ritenga, o possegga una casa, o pure, che con dolo malo l'abbia lasciata di possedere: stabilisceſi, che in tal caso si dovesse prima di contestarsi il litigio, da' Giudici interrogare un tal possessore se ritenga tale roba, e la possegga: locchè da questo accettandosi, nel dire, che con giustizia, e con ragione ne goda il possesso, debbasi indi produrre dal suo contrario il libello, con cui intenti *directa rei vindicatio*; ma se all'incontro da quello si dica di non possederla, debbasi allora nel libello indrizzare il giudizio *utilis rei vindicatio*; fin quì termina il Rito, giusta l'edizion di Venezia, e siccome leggesi rapportato dal Reggente Tappia (*b*), nondimeno Prospero Caravita soggiugnendo nel corpo di esso ciò, che nell'una, e nell'altra rapportasi nel margine, come ponderazione, e non come testo; nondimeno noi abbiamo stimato di riferirlo con le proprie parole, giacchè da queste si dà la pratica, che deesi osservare da' Giudici in tali casi. *Et prædicta probantur in l. rem, & in l. qui petitorio ff. de reivindicat.; ubi vero in illo libello non dicitur, seu dolo malo desiit possidere, tunc non procedit libellus. Quod hic dicitur non procedere hoc casu libellum; verum*

(a) *Tapp. jus Regn. lib. 3. in rubr. de judic. eorumque ordin. pag. 4. n. 1.*
(b) *Idem lib. 4. in Rub. 13. de reivindicat. pag. 9.*

rum est, si actor velit, quod ulterius non procedatur in reivindicatione, sed vult dare libellum de mendacio; sed ubi actor velit renunciare beneficio l. final. de rei vindic., quia non vult dare libellum de mendacio, sed vult terminum ad probandum contra negantem, se tenere, & possidere, procedit libellus, & proceditur in causa usque ad decisionem causæ, & hoc est de jure, & hoc etiam ipsa Curia servat; & propterea in ipso instanti debet interrogari actor, an velit dare libellum de mendacio juxt. formam l. final. ff. eod. tit., & si dixerit ita, statuatur ei dies, quo veniat cum libello mendacii, & reo, ut veniat eodem die ad recipiendum eundem, se dixerit non, tunc Curia licentiat ab illa instantia conventum, & servat ipsa Curia, quod quando proceditur inutili rei vindicatione, quando dico te dolo malo desiisse possidere, non compellitur Reus, nisi diceret possidere, vel non, & servat etiam ipsa Curia sic interrogare, Procuratorem conventi, quando comparet per Procuratorem, scilicet ante litis contestationem, ut dictum est, utrum tenet, & possidet; deinde contestando litem, potest respondere ipse Procurator; cætera vero in dicto libello ignorat, prout posita sint, litem contestando super causa prædicta, & nota, quod in causa reivindicationis prædictæ, quando actor vult convincere reum de mendacio, libellus reivindicationis remanet in Curia, & scribitur in eo actus interrogationis ante litis ingressum, si tenet, & possidet, dixit, quod non, præsente tali actore, rem de mendacio convincere volente, & nullus actus fit in dicto libello, nisi quia datur terminus actori, ut veniat, & reo de mendacio.

Nondimeno qualunque fusse lo stabilimento di tal Rito, egli è certo, all'avviso del Reggente Tappia (*a*), che *regulariter tamen hodie non servatur hæc praxis, sed communiter proceditur in judicio reivindicationis per probationes.*

Nel fine de'Riti leggesi dipoi un Capitolo, o per dir me-

(a) *Tapp. jus Regn. lib. 4. de Reis in Rubr. 18. de reivindicat. in 6.*

meglio Privilegio della Regina Giovanna II. conceduto a' Cittadini Napoletani nell'anno 1420. addì 19. del mese di Gennajo nella duodecima Indizione, e nell' anno VI. del suo Regno, che si è stimato da noi in questo luogo di esponere, essendo legge della stessa Regina, per ordine di cui, siccome altrove osservammo, una tal compilazione de' Riti si formò da più Giureconsulti, e indi ne fu da essa ordinata l' osservanza; nondimeno deesi quì da noi avvertire, che leggendosi da' nostri antichi Autori nel capo de' Riti posto tal Capitolo, o sia Privilegio, l' hanno tutti della stessa di lor natura riputato; tantocchè ancora i capi di esso, come gli altri Riti li numerano; anzichè lo stesso Re Ferdinando I. di Aragona, così in una sua Prammatica (a) uno di essi lo nominò; laonde a noi conviene le stesse orme seguire. 311.

Rit. 301. o sia privilegio della Regina Giovanna II. dato a' Cittadini Napoletani.

Passiamo adunque ora alla sposizione di detto Capitolo, che leggesi sotto della Rubrica, *Confirmatio, & nova concessio privilegiorum Neapolitanis facta per Reginam Johannam II.* Incomincia, *Johanna II.* e leggesi numerato per lo Rito trecentunesimo. Dopo di avere la detta Regina dichiarato, che a preghiere de' Cittadini Napoletani, voleva ella confirmar loro tutti i privilegj, e franchigie, e immunità conceduteli *per claros memoriæ dominos Reges, & Reginas prædecessores nostros a tempore scilicet Domini Regis Roberti VIII. nostri citra per eos literas, & privilegia, ac omnia, & singula in eisdem literis, & privilegiis contenta juxta earum, & eorum continentias, & tenores, quos haberi volumus, de certa nostra scientia præsentibus, pro sufficienter expressis, specifice declaratis; nec non, & omnes consuetudines, statuta, ritus, & observantias, & Capitula antiquata tempore Regis Roberti, & successive usque ad præterita tempora observata in dicta Civitate nostra Neapolis, ejus Casalibus, & pertinentiis omnibus, quæ hic etiam haberi volumus pro sufficienter expressis, in quarum,*

(b) *Pragm. Regn. 25. in Rubr. de offic. S. R. C.*

rum, & quorum possessione, seu quasi ad præsens existunt, tenore præsentium de certa nostra scientia, specialique gratia confirmamus, & ad majorem cautelam de dicta certa nostra scientia de novo concedimus, atque damus.

E dopo di aver soggiunto, che con tal concessione non intendeva ella di pregiudicare nè ad essa, nè a' suoi successori nel Regno, nè a' diritti altrui, ne passa a dichiarare una per una le grazie, e i privilegj, che intendea confirmare, e di nuovo concedere.

312. *I Cittadini Napolitani, e coloro, che abitano in questa Città, o nel di lei distretto, non possono esser chiamati, nè tratti da altri a litigare fuori di essa, per qualunque giudizio, o sia criminale, o civile &c.*

In primo luogo dichiarò, che i Cittadini Napoletani, e quei, che in questa Città abitassero, e nel di lei distretto, non potessero essere chiamati, nè tratti da altri a litigare fuori di essa, per qualunque giudizio o fusse civile, o criminale, innanzi ad altro Tribunale, ancorchè da questo si procedesse o per delegazione del Principe, o per ragione della roba, o di contratto, o di delitto.

Questa disposizione è in osservanza, tantochè i Napoletani non solamente non possono essere da altri chiamati a comparire ne' Tribunali fuori di questa Città, o sieno in cause civili, o criminali; ma eziandio possono convenire gli altri in quei, che in essa sono; e in ciò vien derogato al diritto romano, da cui viene stabilito, che l'Attore debba seguitare il foro del Reo.

Varie osservazioni si fanno da' nostri Autori su di tal Capitolo, specialmente a vedersi, come debba sentirsi per la parola *habitantes*, che si possano presso di essi osservare, perchè volendoli noi un per uno esaminare, sarebbe lo stesso, che molto dilungarci, e uscir dal sentiero tenuto in detta nostra Opera.

313. *Rit. 302. Si stabilisce, che la Corte del Capitano di questa Città non potesse conoscere delle cause civili, nè della liquidazione degli stro-*

Nel Capo secondo di tal legge, che viene annoverato per lo Rito trecentoduesimo, che incomincia: *Item, quod Curia Capitanei*, stabilisceſi, che la Corte del Capitano di questa Città non potesse conoscere delle cause civili, nè della liquidazione degl'istromenti, ma solamente delle criminali, giusta gli antichi ordini stabiliti.

Da questo Capo si avvisa, che tuttavia ne' tempi di detta

detta Regina vi era in Napoli la detta Corte del Capitano, diversa da quella della Corte del Vicario, e della G. C.; in oggi essendosi tutti e tre questi Tribunali uniti in uno, siccome nel principio della sposizione di questi Riti avvisammo, non ha più tal Capo la sua osservanza.

menti, ma solamente delle cause criminali.

Nel terzo Capo numerato per lo Rito trecentotreesimo, che incomincia, *Item quod Carcerarius*; si stabilisce, che li Carcerieri di qualunque di dette Corti non potessero niente esigere da' Carcerati, qualora non dormissero nelle carceri; e che per qualunque tempo in quelle dimorassero, dovessero pagar loro un tarì della moneta di Amalfi, giusta il Capitolo del Regno, intendendosi di quello di Carlo II. di Angiò (a), da noi già esposto. 314.

Rit. 303. si determina, che i Carcerieri non potessero esigere cosa alcuna da i Carcerati, qualora non pernottassero nelle Carceri; e per qualunque tempo dimorassero, dovessero pagar loro un tarì della moneta di Amalfi.

Su di questo Capo ci rimettiamo a quel tanto ne dicemmo, rapportando il Rito quarantatreesimo.

Nel quarto Capo dipoi, che numerasi per lo Rito trecentoquattresimo, che incomincia, *Item quod honestatis caussa*, si determina, che in ogni specie di causa civile per ragion di onestà, da qualunque Corte, o da Giudice ordinario, o Delegato, non dovessero essere le Donne Napoletane astrette di ivi portarsi a giurare e deponere, come testimonj, ma che giusta l' antico costume si avesse a mandare nelle di loro case, o in altro onesto luogo uno Scrivano, per ricevere il di lor giuramento, e indi esaminarle; e che lo stesso si dovesse osservare, se tali Donne litigassero in detti Tribunali, e fussero citate ad istanza de' loro contrarj a deponere su gli articoli da questi prodotti. 315.

Rito 304. Si determina, che in ogni sorte di causa, per ragion di onestà, non potessero essere astrette le Donne napoletane, di portarsi a giurare, o a deponere, come testimonj: ma si avesse a mandare nelle di loro Case, o in altro onesto luogo uno Scrivano, per ricevere il di lor giuramento; e indi esaminarle.

Questo capo si osserva non solamente ne' nostri Tribunali, ma in tutti gli altri del Regno; giacchè non è proprio delle oneste Donne di andare in essi a deponere.

Nel primo Capo, che numerasi per lo Rito trecentocinquesimo, che incomincia, *Item quod de accusatione*, si de-

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 11. n. 43.*

316. *Rito 301. Si stabilisce, che nelle accuse delle contumacie nella G. C. si dovesse pagare un solo tornese, e la stessa somma per lo suggello grande che si apponesse nelle citazioni.*

determina, che nell'accuse delle contumacie nella G. C. si dovesse pagare, giusta l' antico di lei ordine, e osservanza, dalle Parti un solo tornese (moneta picciola nostra di rame) e la stessa somma per lo suggello grande, che si apponesse nelle citazioni.

In oggi per la tassa, detta nel foro Pannetta, stabilita nella G. C. sono tali pagamenti alterati.

Nel sesto Capo numerato per lo Rito trecentoseesimo, che principia, *Item quod ubi aliquis citatus*, e in esso si determina, che qualora sia stato taluno in qualunque delle

317. *Rito 306. Si determina, che qualora sia stato taluno in qualunque delle Corti citato per causa civile, o criminale, e indi come contumace bandito, e condennato alla pena della contumacia, presentandosi nell'istesso giorno, che si trovasse essa Corte sedente pro Tribunali, non fosse tenuto di pagar nulla per la sua presentata.*

Corti (intendendosi sempre di quelle di questa Corte) citato, o citata per causa civile, o criminale, e indi, come contumace bandito, e condennato alla pena della contumacia, presentandosi nello stesso giorno, che si ritrovasse essa Corte *sedente pro Tribunali*, cioè unita, non fosse tenuto di pagar nulla per una tal sua presentata, giusta l' antica osservanza di quella.

In oggi non ha osservanza questo Capo, rimettendoci a ciò, che dicemmo su di quel tanto, sponendo il Rito novantatreesimo.

Nel settimo Capo dipoi numerato per lo Rito trecentosettesimo, che incomincia, *Item quod pro præsentatione instrumenti*; si determina, che niente si dovesse dalla G.C. esigere per la presentata dell'istromento, domandandosene da taluno la liquidazione; ma per la citazione, che si facesse al debitore, solamente grana diece per lo decreto interlocutorio, che in tal giudizio s'interponesse.

318. *Rito 307. si stabilisce, che niente si dovesse dalla G.C. esigere per la presentata dell'istromento, domandandosene da taluno la liquidazione; ma per la citazione*

Questo Capo non è in osservanza, essendosi altrimente stabilito dipoi dalla nostra Prammatica (a), che a suo luogo sporremo.

Nell' ottavo Capo numerato per lo Rito trecentottesimo, che incomincia, *Item pro Syndicatione*, e in esso si determina, che ne' sindicati, che debbono dare gli Ufficiali

(a) *Pragm. Regn. susceptl in Rubr. De Actuariis.*

ciali di questa Corte, dovessero eleggersi due persone dall'Università, e uomini di essa.

ne si dovessero soltanto esigere grana diece per lo decreto interlocutorio.

Questo Capo si osserva da tutte le Università, e Città del Regno, dalle quali si eleggono due persone per sindicare gli Ufficiali, che hanno loro amministrata la giustizia, siccome noi in più luoghi della nostra Opera abbiamo ragionato, sponendo le Costituzioni, e Capitoli del Regno; e ne dovremo eziandio ragionare, allorchè rapporteremo, secondo l'ordine de' tempi, più Prammatiche intorno tal materia emanate. E nella nostra Città di Napoli i Giudici della G. C. della Vicaria eziandio debbano in ogn'anno dare il Sindicato agli Eletti di questa fedelissima Città, da' quali per tale effetto deputansi due persone.

319.
Rito 308. viene ordinato, che ne' sindicati, che debbono dare gli Ufficiali di questa Corte, dovessero eleggersi due persone dell'Università, e uomini di essa.

Nel nono Capo numerato per lo Rito trecentonovesimo, che *Item quod Magister Actorum* principia, determinasi, che i Maestri degli atti, e Scrivani della G. C. dovessero di persona in essa esercitare il loro uffizio, e non già per Sostituti; non potendosi giovare di qualunque privilegio, o di esenzione, che si ritrovassero avere ottenuto, o in appresso ottenessero.

320.
Rito 309. che i Mastrodatti, e gli Scrivani della G.C. dovessero di persona esercitare il loro uffizio, e non già per Sostituti; nulla giovando loro qualunque privilegio, o esenzione, che si ritrovassero di avere ottenuto.

Questo Capo conferma ciò, che fu stabilito già col Rito settimo; laonde ci rimettiamo su di quello, che in esso dicemmo.

Nel Capo decimo numerato per lo Rito trecentodecimo, che *Item Judices M. C.* principia, determina, che i Giudici della G. C. nel tempo istesso, che profferiscono le sentenze, giusto l'antico stabile costume, dovessero procedere alla tassa insieme, e a condennare alle spese la Parte, che perdesse; conchè non fusse loro permesso di riservarsi ciò in appresso.

321.
Rito 310. si determina, che i Giudici della G. C. nel tempo istesso, che profferissero le sentenze, dovessero procedere alla tassa insieme, e a condannare alle spese la Parte, che perdesse.

Questo Capo non è in uso, rimettendoci a ciò, che ne dicemmo, sponendo il Rito ducentonovantasettesimo intorno all'istessa materia.

Il Capo undicesimo viene con gli altri seguenti di tal legge, come un solo Rito posto da Prospero Caravi-

322.
Rito 311. si sta-

bilisce, che i Notaj degli atti non potessero ricevere cosa alcuna per le scritture delle sentenze, cioè per estendere le sentenze, che da' Tribunali si profferissero.

ta nel numero trecentoundicesimo; non però noi gli vogliamo sponere separatamente, siccome leggonsi impressi nella edizione di Venezia, giacchè in ciascuno di essi trattandosi materie distinte, possano più chiaramente intendersi da' Leggitori le osservazioni, che su di esse faremo. Incomincia adunque il detto Capo undicesimo, *Item quod Actorum Notarii*, si determina, che i Notai degli atti, non potessero nulla ricevere per le scritture delle sentenze, cioè per stendere le sentenze, che da i Tribunali si profferiscono.

Questo Capo sembra confermare un Capitolo di Carlo II. di Angiò (a) da noi già esposto, in cui si ordinò, che neppure i Giudici non si dovessero pigliare cosa alcuna dalle sentenze, che da essi si profferiscono; e fu ancora dal Re Ferdinando I. di Aragona con sua Prammatica (b) ordinato, che si dovesse osservare: nondimeno avea tuttociò luogo, siccome avvisa Prospero Caravita, qualora i detti Uffiziali ricercano le provisioni determinate dalla G. C.; ma dipoi essendo queste loro tolte, con altra Prammatica fu stabilito, quanto dovessero essi esigere per le scritture, che dalle Parti si presentassero, e per le sentenze, essendo state secondo le tasse da loro fatte in più Prammatiche da Prospero Caravita rapportate (c), che ne anderemo, secondo l'ordine de' tempi sponendo.

323.

Si ordina, che da colui, che si chiedessero le copie de' processi, e d' altre scritture prodotte, si dovesse pagare un tarì d' oro per ogni otto carte.

Il Capo dodicesimo di tal legge principia, *Item pro copiis processuum*, e in esso si determina, che da colui, che chiedesse le copie de' processi, e dell' altre scritture prodotte nella G. C., si dovesse pagare un tarì d' oro per ogni otto carte, con che ogni facciata di quella dovesse contenere venticinque versi, ciascun de' quali comprendesse diece parti.

Que-

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 12. n. 35.*
(b) *Pragm. Regn. 25. in Rubr. de Offic. S. R. C.*
(c) *Caravit. in d. cap. n. 21.*

Queſto ſtabilimento fin da' tempi di Proſpero Caravita non era in uſo, benchè dipoi è ſtato ſtabilito dalle Regie Prammatiche quanto ſi doveſſe eſigere da' Maſtrodatti, qualora dalle Parti ſi chiedeſſero loro le copie delle ſcritture autentiche.

Indi nell' iſteſſo Capo ſi ſiegue a dire dalla Regina, che volendo ella grazioſamente acconſentire alle preghiere fattele, ordinava, che niuna delle Corti di queſta Città, ſpiegandole una per una, *tam ſcilicet M. C. Domini Magiſtri Juſtitiarii Regni Siciliæ, ſivè ejus Locumtenenti* (giacchè il Giudice Giuſtiziere era capo di quello) *ac Regenti Curiæ Vicariæ* (ch' era l' altra ſuperiore) *quam Capitaneorum, vel aliorum habentium merum, ac mixtum imperium*, poteſſe procedere contro all' Univerſità, e Uomini di queſta Città ad eſiger le pene nelle cauſe di omicidj, e a ſoddisfare le Parti danneggiate per gli danni clandeſtini (poichè per le Coſtituzioni, e Capitoli del Regno da noi eſpoſti, veniva quello ſtabilito) ma che doveſſero eſſe procedere a punire i Rei di tali delitti, ſecondo veniva ſtabilito dal diritto comune, intendendoſi del romano, dalle Coſtituzioni, e da' Capitoli del Regno *(a)*.

324. *Si ordina, che niuna delle Corti di queſta Città poteſſe procedere contro all' Univerſità, e uomini di eſſa ad eſiger le pene nelle cauſe di omicidj, e a ſoddisfare le Parti danneggiate per gli danni clandeſtini; ma che doveſſero procedere a punire i Rei di tali delitti, giuſta lo ſtabilimento del diritto comune.*

In oggi tutte l' Univerſità del Regno neppure ſono ſoggette a tali pene, ſiccome noi avviſammo, ſponendo le Coſtituzioni, e Capitoli del Regno di tali materie *(b)*.

Per fine dipoi ſi determina dalla Regina, che da niuno di detti Tribunali di Napoli, ſi poteſſe procedere contro i di lei Cittadini *ex officio*, nè a dinuncia altrui per parole ingiurioſe, che aveſſero quei ad altri dette; ma ſolamente qualora dagli offeſi ſe ne proponeſſe l'accuſa per mezzo del libello, giuſta il diſpoſto dalle Coſtituzioni del Regno, e dal diritto comune, cioè romano, intendendoſi di una Coſtituzione dell' Imperator Federigo II. *(c)*,

325. *Si proibiſce a detti Tribunali di Napoli di procedere contro i di lei Cittadini* ex officio, *e a denuncia altrui, per parole*

(a) *Iſtor. delle legg. e magiſtr. tom. 2. lib. 8. n. 28.*
(b) *Idem loc. cit.*
(c) *Idem tom. 2. lib. 9. n. 86.*

ingiuriose, che avessero quei ad altri dette; ma solamente, qualora dagli offesi se ne proponesse l' accusa per mezzo del libello.

e del §. *pœna instit. de injur.*

Indi si siegue a dire, che negli altri errori e delitti (così intendendosi la parola *criminibus, & delictis,*) neppure dovesse la G. C. precedere *ex officio*, ma a denuncia delle Parti; fuorchè in quelli, a cui si dovesse imponere a' Rei la pena della morte civile o naturale, o di troncamento di membri, per cui avesse ella a procedere, secondo il diritto romano, Costituzioni, e Capitoli del Regno; e che la Corte del Capitano di questa Città in tutti gli errori e delitti, procedendo contro ogni persona, dovesse osservare le leggi romane, e le dette Costituzioni, e Capitoli del Regno, senza tener riguardo a qualunque altre leggi, diritti, Costituzioni, e Capitoli (intendendosi particolari, che vi fussero) Consuetudini, Riti, osservanze, Privilegj, lettere, rescritti, che in qualunque maniera, ancorchè espressamente a dette leggi fussero contrarj; dichiarando, che non si dovesse tenere nessun conto di quelli.

326.
Si stabilisce, che negli altri delitti neppur dovesse la G. C. procedere ex officio, ma a dinuncia delle Parti, fuorchè in quelli, in cui si dovesse imponere a' Rei la pena di morte civile, o naturale, o di troncamento di membri, per cui avesse ella a procedere, secondo il diritto Romano.

E nel fine incarica la Reina a tutti i suoi maggiori, e minori Ufficiali del Regno, e specialmente a coloro della Provincia di Terra di Lavoro, e di questa Città, che dovessero esattamente osservare e fare, che si osservassero tutti i detti Privilegj, e franchigie, conceduti alla medesima, e a' di lei uomini, *eodem modo, quo in ipsorum, in illorum possessione, seu quasi ad præsens existunt; nec non & præfatas omnes alias concessiones, & privilegia, præsentibus nostris literis expressas, & declaratas;* sottoponendo tutti quei, che a tal sua legge controvenissero, alla pena della sua disgrazia.

327.
Incarica la Regina Giovanna II. a tutti i suoi maggiori, e minori Ufficiali del Regno, e specialmente a quelli della Provincia di Terra di Lavoro, e di questa Città, che dovessero esattamente osservare tutti i privilegj, e franchigie concedute alla medesima, e a' di lei uomini.

Quì termina un tal privilegio, o sia Capitolo della Regina Giovanna II., e terminano eziandio i Riti della G. C., che abbiamo proccurato con tutta chiarezza, e brevità esponere; e quì dovressimo ancora noi terminare questo libro; ma perchè nella prima edizione delle Prammatiche del Regno, che per ordine del Vicerè, Duca di Alcalà nell' anno 1566. diedero alle stampe il Consiglie-

ro Prospero Caravita, e l'Avvocato Fiscale Gianfrancesco Manacio, ritrovammo quattro Prammatiche pubblicate dalla detta Reina; perciò abbiamo stimato di quì esporle, giacchè delle di lei leggi abbiamo finora ragionato.

La prima Prammatica adunque di tal Reina leggesi eziandio rapportata nel volume (*a*) nell'edizione di Venezia, delle Costituzioni, Capitoli, Riti, e Prammatiche di questo Regno dell'anno 1590.; ma ivi per errore vi si legge la data della di lei promulgazione addì primo del mese di Giugno dell'anno 1447., quandochè in quest'anno era Giovanna già passata all'altra vita; imperciocchè morì ella nell'anno 1435.; nondimeno in detta prima edizione delle Prammatiche di sopra nominata, avvisasi la giusta data di tal Prammatica, giacchè nel fine di essa leggesi, *Datum Neap. per virum magnificum Franciscum Zurli de Neap. Comitem &c. anno Domini millesimo CCCCXLVII. die primo Junii X. Indictionis Regnorum nostrorum anno XI.*, e quella pubblicata nello stesso anno, in cui da tal Reina si formò altra legge, da noi già tra i Riti esposta, intorno a raffrenare alle Parti lo sfrenato arbitrio nell'allegare la sospezione ne' Ministri; e abbiamo stimato in questo luogo rapportarla, giacchè finora abbiamo delle azioni, e delle leggi di tal Reina ragionato, avendone altre esposte, che tra' Riti rinvenimmo trascritte.

In detta edizione di Venezia leggesi in fronte di detta Prammatica la seguente Rubrica: *Quod in locum testium, & Judicis demortuorum, & quos in contractu interfuisse constat, alii testes, & Judex assumantur per Curiam, qui se subscribant instrumenta, ne fides publicè testificantium mortuorum decidat*. Comincia essa, *ne testificantium personarum defectu*: e dopo di avere la Regina essa-

328. *Si spiega la Pramm. I. promulgata dalla Regina Giovanna II.*

(a) *Pragm. Regn. de anno 1566. pragm. 74.*

esagerato, *ne testificantium personarum defectu fides publica pereat, & veritatis essentia sub modio posita delitescat, rei gestæ memoria documentis publicis seriose redigitur, & in præsentem notitiam cum cautela provida renovatur*, ne passa a rapportare una supplica datale da Verdella Ronchella di questa Città, in cui l'avea rappresentato, che nell'anno 1390. a' 4. del mese di Luglio essa, e suoi fratelli, che uno per uno si leggono nominati, e dall'altra parte si erano innanzi a pubblico Notajo, Giudice a contratti, e testimonj costituiti (così intendendosi la parola di tal supplica *in testimonio publico constitutis*) stipulando un' istromento, in cui per lo matrimonio, che dovea ella con questi contraere l'erano state da' detti suoi fratelli assegnate le doti, e all'incontro a proporzione di queste dal detto suo futuro Sposo, l'antefato, come il tutto era contenuto *in actis, nota, & Protocollo Notarii Andreassi Caccabelli de Neap. Notarii per totum Regnum Siciliæ*, che per la stipula di tale convenzione era intervenuto il mentovato Notajo, e per Giudice a contratti Giovanni Baja, *tunc annalis Judex Civitatis Neapolis* (poichè questi allora in ogni anno creavansi) come ancora certi testimonj in numero opportuno, che un per uno si descrivono. Soggiugnesi in appresso in tal supplica, che prima di essersi formato dal detto Notajo di tal convenzione il pubblico istromento, perchè eran morti Giovanni di Baja, Giudice a contratti, come i detti testimonj; perciò premendo a essa sponente, che quello con tutte le solennità si compisse, per essere cautelata di dette doti, e antefato; perciò domandava, che avesse la Regina dato l'opportuno rimedio ad una tal mancanza, con commettere al Baglivo, e Giudici di questa Città (intendendosi del Tribunale della Bagliva) che chiamate innanzi a essa le Parti con i detti atti, nota, e Protocollo di detto Notajo Caccabella; e costando loro di esser di buona fama tanto questo, come ancora il Giudice a contratti defunto; ed essendo nota la mano, e la scrittura di colui ad altri Giudici,

dici, e Notaj di questa Città, dovessero la mentovata convenzione farla ridurre in forma di pubblico istromento dallo stesso Caccabella, con sorrogare altro Giudice pubblico in vece del Giovanni Baja defunto, come ancora altri testimonj in vece di coloro morti; e che gli uni, e gli altri si dovessero sottoscrivere nel luogo di essi, così dichiarando di essere stato in vece di coloro surrogati, e non già, che fossero essi intervenuti in tal contratto: dopodiche dovessero il mentovato Baglivo, e Giudici ordinare al detto Notajo, che a essa consignasse il mentovato istromento in tal guisa formato, offerendosole pronta di pagarle il dovuto salario, cioè quello, che le si appartenevano per tale stipula; acciocchè (parole della fine di tal supplica) *ut fides publica testificantium non decidat, & veritatis essentia sub latibulo posita præsidio reparata probandis exurgat*.

Indi dopo di essersi dichiarato dalla Regina, che riputando ella giusta una tale supplica, col parere del suo Supremo Consiglio, con le seguenti parole ne incarica l'esecuzione: *Considerantes quod non absque misterio juris norma dictaverit de contractibus, ne pereant prothocolla transumi; & proinde cupientes, quod rei veritas pateat, & fides probatione publica non decrescat: fidelitati vestræ præsentium tenore de certa nostra scientia committimus, & mandamus; statim receptis præsentibus, vocatis coram vobis Partibus, quæ tanguntur, & prædicto Notario Andreasso, qui interfuit pro Notario publico in contractu prædicto, & aliis evocandis; ubi vobis constiterit per acta notam, & protbocollum dicti Notarii Andreassi, quod ipse Notarius Andreassus, & dictus quondam Judex fuerunt homines integræ famæ, & opinionis, ac manus, & scriptura dicti Notarii sit nota aliis Judicibus, atque Notariis dictæ Civitatis Neapolis; & quod dicti Judex, & testes præmortui fuerunt; instrumentum ipsum prædicti contractus de prædictis in formam publicam redigi, & confici mandatis, & faciatis per dictum Notarium Andreassum, adhibito in præ-*

præmissus per vos, & vestram Curiam alio Judice publico de dicta Civitate Neap. in locum, & vicem prædicti quam Judicis Joannis; ac etiam adhibitis aliis testibus in numero opportuno in locum, & vicem dictorum jam præmortuorum; qui Judex assumendus, & testes prædicti se subscribant in instrumento prædicto; dictus videlicet Judex assumendus in locum, & vicem dicti Judicis præmortui; & dicti testes similiter assumendi in locum, & vicem dictorum testium præmortuorum, non quòd prædicto contractui interfuisse se asserant, sed quod se assumptos per vos, & vestram Curiam in prædictis loco, & vice præmortuorum Judicis, & testium fateantur, ipsumque instrumentum, sicut prædicitur solemniter confectum clausulis, & solemnitatibus roboratum assignare mandetis, & faciatis per dictum Notarium expensis prædictis, ut fides publica testificantium mortuorum non decidat, & veritatis essentia, sub latibulo posita, præsidio reparari probandis exurgit, Constitutione Regni nostri Siciliæ si prout circa hoc refragatur in aliquo non obstante.

In oggi qualora un somigliante caso avviene, si dà dalle Parti il memoriale al Presidente del S. R. C., come Vice-Protonotario, domandandoli di ordinare al Notajo che abbia stipolato l'istromento, che sorrogando altro Giudice a contratti (poichè questi in oggi son perpetui, non già annali), e altri testimonj in vece delli defunti, reassuma in carta pergamena l'istromento già prima stipulato; e dopo di avere ottenuto un tal decreto, si procede dal detto Notajo a eseguirlo, e 'l detto nuovo Giudice a contratti, e testimonj debbono sottoscriversi, dichiarando essere stati surrogati in vece de' defunti.

329. *Si spiega la Prammatica 2. promulgata dalla medesima.*

La seconda Prammatica, che in tale edizione leggesi della stessa Regina si è la celebre, detta Filingeria, che già rapportammo, ragionando del motivo, per cui s'indusse ella a promulgarla (a), laonde non ci prendiamo la bri-

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 3. lib. 17. n. 18.*

briga di nuovo quì rapportarla.

La terza Prammatica dipoi, che ivi leggesi di tal Reina, porta la data dal dì 8. del mese di Giugno della settima Indizione, ma non vi si legge l'anno, forse per trascuragine di coloro che la impressero: avvisasi posta sotto della Rubrica, *Pragmatica circa probationes contra usurarios*; fu ella da detta Giovanna diretta al Reggente, e Giudici della Corte del Vicario, e incomincia; *Quia noviter nostræ Majestati*; e in essa si ripete quasi di parola in parola, una lettera della Reina Giovanna Prima, e di Lodovico d'Angiò suo marito, eziandio diretta allo stesso Reggente, e Giudici, che pure ritrovasi inserita in questo volume della prima edizione delle Prammatiche (a), e che noi già sponemmo, della vita di tal Principessa ragionando; e ritrovasi ancora tra i Capitoli del Regno registrata; venne dipoi la Regina Giovanna II. con tal Prammatica a rinovarla; anzichè in essa quasi delle stesse di lei parole servissi: poichè dopo di avere esagerato, che un tal delitto di usura era di difficil pruova; perciò volle, che contro coloro, che fusser di quello inquisiti, fusse bastevol pruova di averlo commesso, per procedere alla di lor condanna, qualora vi concorresse la pubblica fama, e tre testimonj degni di fede, benchè singolari, che attestassero di averli quegli commesso, ancorchè deponessero in causa propria, allegandone la Reina di tal sua disposizione il giusto motivo; avvalendosi dell'istesse parole, che in tal lettera si leggono, che vogliamo quì noi replicarle, come molto espressive; *Illos juris præsidia non defendant, qui spretis SS. Patrum decretis in charitatis opprobrium, & proximi perniciem minime delinquere formidaverunt*; Incaricando ella nel fine al detto Reggente e Giudici, di dovere con tutta esattezza una tal sua legge osservare.

310. *Si spiega la Pramm. III. circa il delitto di usura.*

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 3. lib. 16. n. 24.*

Intorno all'osservanza di questa ci rimettiamo aquel- tanto ne dicemmo, sponendo la costituzione dell'Imperador Federigo II. (a).

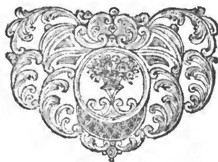
331. Si spiega la Pramm. IV. promulgata dalla medesima Reina.

In appresso leggesi altra Prammatica della stessa Reina, che nel fine porta la data, *Neap. Per Matthæum de Porta de Salerno &c. anno MCCCCXXXVII. mensis Octobris*; ma non però in questa vi è un chiaro abbaglio, giacchè la detta Reina morì quasi due anni prima, e propriamente nel mese di Novembre dell'anno 1435. laonde deve dirsi, che per errore de' copisti si ritrovasse quella in tal maniera registrata, se non vogliamo scioccamente dire, che tal Reina dall'altro mondo avesse questa Prammatica stabilita: Viene ella situata sotto della Rubrica *De accusatione*, e incomincia *Legislatoris est proprium*. In essa confermando Giovanna ciò, che avvisammo disposto nel Rito centonovantatreesimo, dopo di avere ella dichiarato, che *Legislatoris est proprium subditis judicia declarare, quæ varia vetustate legum, diversaque observantia temporum involvuntur, & moderna clara stabilitio ordinet, quod præteriti temporis cursus inordinatum perpenditur reliquisse*; e dopo di avere soggiunto, che *sane licet in Regno Imperialis sanctio stabilitione firmavit*; Intendendo della costituzione dell'Imperador Federigo II. da noi già esposta tra le leggi di quello, che la riassume (b), giacchè fu in essa stabilito, che l'accusato riaccusando l'accusatore di altro delitto, si dovesse con ugual passo, e contro l'uno e contro l'altro procedere; Ella corrigendo adunque una tal legge, e uniformandosi, siccome dicemmo, alla disposizione del mentovato Rito, determina, che se taluno nella Gran Corte dinuncia, o accusi altro, o di delitto pubblico o privato, e lo facci citare, non possa il medesimo, nè la di lui mo-

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 2. lib. 8. n. 6.*
(b) *Idem tom. 1. lib. 9. n. 201.*

moglie, figli, fratelli. e congiunti, ancorchè unitamente con esso abitassero, accusàr quello di altro delitto, o sia pubblico, o privato; tantochè da essi, ciò praticandosi, dando la sicurtà il detto accusatore, o dinunciante *de stando juri*, di assistere in questo nuovo giudizio, dapoichè fusse terminato quello della sua prima accusa, o dinuncia, si dovesse in questa dal Tribunale procedere, con sospenderfi la seconda; dopo di averne la detta Reina di tal suo stabilimento allegata la ragione, che vogliamo con le sue proprie parole rapportare, come molto espressive. *Evidens enim accusatoris, vel denunciatoris talium personarum sanguinis vinculo conjunctarum videtur esse nequitia, & quadam calumnia manifesta, qui non prius valuit adversarium accusare, vel publice personas accusatori, vel denunciatori proximitate conjunctas accusando, vel denunciando reos facere, quam esset accusatus primo, vel denunciatus, vel querimoniam lacessitus, non potest alicujus mens recta concipere, quod aliunde proveniat talis actus; nisi quod provocati confestim, quo possunt modo cupiunt se ulcisci*: ma siegue a stabilire, che dopo di esser terminata con sentenza la prima accusa, o denuncia, si dovesse dal Tribunale, giusta la disposizione delle leggi nella seconda procedere; ma che se mai da detti acccusati, o dinunciati, o da' di loro congiunti si accusasse, o dinunciasse il detto accusatore, o dinunciatore di delitto, che avesse questi commesso, dopo che avesse la dinuncia o l'accusa proposta, si dovesse in tal caso ugualmente in entrambe procedere innanzi allo stesso Giudice, purchè non si reputasse incompetente, allegandone la detta Reina di questa sua seconda disposizione il motivo; *ne valeat delinquentes cognitionem, & punitionem criminum etiam ad tempus fugere commissorum, & subtrahatur talis occasio fortassis prohibita delinquenti*; ed ella conchiude nel fine una tal legge, con ordinare, che fusse la medesima osservata non solamente dalla sua Gran Corte, ma eziandio da tutte l'altre inferiori.

Su di questa Legge , o sia Prammatica non ci distendiamo, rimettendoci a ciò , che avvisammo nelle sposizioni del mentovato Rito centonovantatreesimo; mentre diamo fine al libro decimottavesimo di questa nostra Opera; giacchè nel seguente incomincieremo a ragionare delle gloriose gesta, e delle savie leggi di Alfonso I. di Aragona.



DEL-

DELL'

ISTORIA

DELLE LEGGI, E DE' MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XIX.

In cui si ragiona delle gesta del Re Alfonso I. di Aragona, e delle sue leggi.



Ermatosi adunque Alfonso in Napoli nell'anno 1443. e non già nel precedente, siccome hanno creduto malamente i nostri Autori, nel leggere nel principio degli atti della prima conclusione del parlamento in Benevento le seguenti parole. *In Dei nomine: Pateat Universis, quod die vigesimo mensis Decembris praesentis anni Sextae Indictionis a Nativitate Domini millesimi, quadragentesimi, quarantesimisecundi*; e indi nel principio di esso, allora che lo convocò in questa Città, siccome stiamo riferendo: *Itaque die Jovis XXVIII. mensis Februarii ejusdem anni*, laonde crederono, che si dovesse intendere dello stesso anno 1442., quando doveano avvertire, che essendo stato dal detto Re intimato il primo parlamento nel mese di Dicembre, che era l'ultimo di detto anno, ed essendosi di poi trasferito nel mese di Febbrajo, questo veniva a cadere nel seguente anno 1443. ritrovandosi tutti in questa Città di Napoli uniti i Magnati, e Baroni del Regno, che aveano al suo glorioso trionfo assistiti; convocò egli di nuovo il general

1. *Alfonso convoca il general parlamento nel Chiostro di S. Lorenzo.*

neral parlamento, che già prima, ſiccome rapportammo, avea intimato nella Città di Benevento, nel chioſtro del Moniſtero di S. Lorenzo per lo giorno di giovedì 28. del meſe di Febbrajo di detto anno, il quale giunto, ſi portò sì gran Principe in detto luogo, e propriamente, ove ſi tiene il Capitolo da' Frati di tal Moniſtero; Egli adunque poſto ſu del regal trono, fece nel primo ſcalino a ſuoi piedi ſedere Ferdinando di Aragona ſuo figliuol naturale; indi ſi poſero da entrambi i ſuoi lati baſſi a ſedere i ſette principali uffizj del Regno, poichè dal deſtro ſtavano Giannantonio del Balzo, Principe di Taranto, Gran Conteſtabile, Giannantonio Marzano, Duca di Seſſa, Grande Ammiraglio, Onorato Gaetano, Conte di Fondi Gran Protonotario, e dall'altro ſiniſtro, Raimondo Orſini, Principe di Salerno, gran Giuſtiziere, Franceſco d' Aquino, Conte di Soreto e Satriano, Gran Cancelliere, come ancora tutti quei della ſua Corte, e ſuoi Conſiglieri, intendendoſi quì di quei del Supremo Conſiglio di Stato; indi a piedi del detto Trono negli ſcalini inferiori, ſi poſe Franceſco Zurli, Conte di Nocera, Gran Siniſcalco; e ne' luoghi più inferiori dell' uno e l'altro lato tutti i Magnati, e gli altri Baroni del Regno, che a tal parlamento aſſiſtevano, che uno per uno ſi deſcrivono ne' di lui atti, che furono impreſſi nell' anno 1583. ad iſtanza di Agnello de Bottis, che ebbe il penſiero di raccogliere in un volume tutti li privilegj, e Capitoli, conceduti al Regno, e alla Città di Napoli da i Sereniſſimi Re. Dopo di eſſerſi in tal maniera tutti allogati, incominciò il detto Principe a rappreſentar loro, che avendo egli liberato queſto Reame col di loro ajuto dalle mani de' nimici, con ridurlo in una perfetta quiete; perciò in primo luogo deſiderava, che per poterſi queſto conſervare, era di biſogno, che la giuſtizia aveſſe il ſuo luogo, e che foſſe per lo giuſto ſuo ſentiere amminiſtrata; e perchè in ſecondo luogo poteſſe un tal Regno ſicuramente mantenerſi nella ſua pace, e premunirſi in guiſa, che non

vi

vi fuſſe timore di eſſere eſpoſto a nuove invaſioni de' nimici, domandava a detti Magnati, e Baroni, che doveſſero contribuire una ſomma ſufficiente di danajo, per adempiere ad un tanto giuſto fine.

Uditaſi da coſtoro una tal propoſizione, in di lor nome riſpoſe Onorato Gaetano, Gran Protonotario, il quale dopo di eſſerſi innanzi al Re inginocchiato, incominciò a ragionare, che lo ringraziavano quei di un tanto amore ed affetto, che ad eſſoloro dimoſtrava, e particolarmente intorno al penſiere, che ſi prendeva per la retta amminiſtrazione della giuſtizia; indi gli domandò il permeſſo di poter tra di loro ſeparatamente diſcorrere, per dar dipoi una propria riſpoſta alla domandata ſovvenzione.

Accordata adunque loro dal Re una tal licenza, ſi portarono quei in un angolo di detto Capitolo, e dopo di avere ſegretamente tra di loro ragionato, ritornarono ne' primieri luoghi a ſedere; Indi il detto Gran Protonotario inginocchiandoſi innanzi al detto Principe, gli preſentò in di lor nome un foglio, in cui vi erano ſcritti molti Capitoli, i quali avendo conſignati a Giovanni Olzina ſuo Segretario, ordinò che ad alta voce gli leggeſſe.

Nel primo Capitolo adunque di eſſi, dopo di avere i Magnati, e Baroni augurato a sì gran Principe lunghi anni di ſalute e di felicità, e ringraziatolo inſieme della gran cura che avea dimoſtrato per la retta amminiſtrazione della giuſtizia; perchè la medeſima per le paſſate guerre era ſtata di molto vilipeſa e oltraggiata, lo pregarono, che per poterſi quella nel giuſto ſentiere ponere, doveſſe egli eleggere Miniſtri, tanto nel ſuo regal Conſiglio, quanto negli altri Tribunali di queſta Città, e del Regno, ſavj, zelanti, e giuſti (giacchè dall'elezione di coſtoro la felicità de' Principi, e de' Popoli dipende); indi per la ſovvenzione da eſſo domandata, gli offeriro- no di fargli corriſpondere in ogni anno carlini diece da ogni fuoco dalle Terre di queſto Regno, così chiamata

2. *I Baroni del Regno offeriſcono per donativo al Re Alfonſo carlini diece da ogni fuoco dalle Terre di queſto Regno.*

3. *Chi fosse obbligato il Re di dare a ogni fuoco un tomolo di sale.*

mata quella famiglia, che abita in una stessa casa, in cui unitamente convive, mangiando alla stessa mensa, e con prepararsi al medesimo fuoco il di lor mangiare; con che fusse all'incontro esso obbligato di dare a tal fuoco un tomolo di sale di giusta misura franco, con la distinzione anticamente osservata, di dovere esser questo rosso nella Provincia di Terra di Lavoro, e nell'altra di Principato, e nelle rimanenti giusta l'antico loro uso; e tali pagamenti di carlini diece vennero dipoi chiamati funzioni fiscali.

4. *Che per tal corresponsione fosse tenuto il Re di togliere ai Baroni, e a' fuochi del Regno ogni colletta, e tributo.*

Nel secondo Capo dimandarono essi, che dovesse il detto Principe, riguardo ad una tal corresponsione, togliere a essi Baroni, e fuochi del Regno ogni colta, tanto ordinaria, quanto straordinaria (intendendosi per la detta parola, delle collette, o sian tributi, all'avviso di Dufresne (a): *Colla idem quod Collecta, tributum*, come ogni altro gravame, che in qualunque maniera si chiamasse, poichè già prima sotto i Re Normanni, siccome nel corso della nostra Storia avvisammo, l'entrate del Fisco riscuotevansi per apprezzo, cioè per ogni dodeci marche di entrada si pagavano fiorini tre, che affittavansi a Persone, che la riscuotevano; ma regnando di poi Federigo II., questo savio Principe, per togliere le oppressioni, che da tal modo di pagamenti da ricchi facevansi a' Poveri, nell'anno 1218. in un parlamento generale, che tenne nel Castello dell'Ovo di tutti i Baroni, feudatarj, Sindici della Città, e Terre del Regno, stabilì, che per l'avvenire l'entrade regie si riscuotessero per collette, a proporzione delle robe, che ogn'uno possedesse: furono adunque imposte le prime collette; e dipoi da tempo in tempo, secondo i bisogni de' Principi, si avanzarono al numero di sei, e tale era il di loro numero a questi tempi di Alfonso, e venivan chiamati pagamenti

(a) *Dufresn. Gloss. in verb. Colla.*

gamenti fiscali *(a)*. Si seguì indi in tal capo a chiedere, che per tal pagamento non fussero per l' avvenire essi Baroni tenuti neppure a pagar l'adoa alla Corte (intendendosi di quello, che si dà da coloro in ogni anno al Principe, in vece del servigio personale, che dovrebbono prestarli): e nel fine si dichiarò, che da tal pagamento di carlini diece dovessero essere immuni i fuochi de' Chierici.

5.

I Baroni domandano al Re Alfonso, che si dovesse togliere ogni gabella, o altro pagamento per lo bestiame tanto grosso, quanto piccolo.

Nel terzo capo si domandò da essi, che si dovesse togliere ogni gabella, o altro pagamento per lo bestiame, tanto grosso, quanto piccolo, sì domato, come indomito; e che ad ogni Barone, o altra persona, che si ritrovasse a possedere erbaggi nella Puglia, fusse permesso di poter quelli vendere, e contrattare a suo piacere, siccome era solito nel tempo del Re Ladislao; e che i Padroni de' passi potessero riscuotere le somme, che per essi pagavansi, giusta l'antico solito.

6.

Si domanda, che per l' esazione degli antichi tributi, dovesse ogni Barone pagare per gli fuochi delle di loro Terre i dieci carlini in in tre paghe.

Nel quarto Capo si domandò, che per disgravare i Popoli dal Regno degli aggravj, che tuttogiorno loro s' inferivano dagli Erarj, Commessarj, e Percettori, che esigevano i detti antichi tributi, dovesse ogni Barone pagare per gli fuochi delle loro terre dieci carlini in tre paghe, la prima a Natale, la seconda a Pasqua, la terza nel mese di Agosto, con doversi dal Re Alfonso deputare i luoghi nelle Provincie, ove dovessero tali pagamenti seguire.

Nel Capo quinto esposero, che per quell'anno solamente si dovessero i detti dieci carlini a fuoco, metà a Pasqua, e metà nel mese di Agosto; con che nella prima paga di tal somma si dovesse dedurre ciò, che si fusse da' Baroni, e da' Popoli già pagato in conto delle sei colte (intendendosi delle sopra accennate sei Collette), e della detta mentovata gabella del bestiame, e per lo sale.

Tom. IV. Nn Nel

(a) *Isern. in cap.* 1. *extraordinar. n.* 2. *quæ sint regalia.*

Nel sesto Capo in appresso domandarono, che il Re per tutto il mese di Aprile di detto anno assegnasse a ogni fuoco il tomolo di sale; e qualora ciò non seguisse, si dovesse dedurre il prezzo del valore di quello dalla metà di detto pagamento, che maturava nel mese di Agosto de' dieci carlini; e che negli anni seguenti il detto sale si consignasse nel mese di Ottobre, o al di più tardi in quello di Novembre: e che se mai una tal consegna non seguisse, si dovessero da detta somma di carlini dieci dedurre carlini cinque, e due grana per detto tomolo di sale, con che fusse tenuto solamente ogni fuoco pagare carlini quattro, e otto grana.

7\. *Che per evitarsi le frode nella numerazione de' fuochi, dovesse il Re mandare in giro due persone in ciascuna Terra del Regno: qual numerazione in ogni tre anni si dovesse rinovare.*

Nel settimo Capo dipoi si domandò, che per potersi senza frode numerare tali fuochi, dovesse il Re mandare in giro Terra per Terra del Regno due persone, per fare una tal numerazione, la quale in ogni tre anni si dovesse rinovare.

Nell'ottavo Capo si chiese, che niuno Algozino si dovesse ingerire con alcun uomo del Regno, allegandosi per ragione, parole del detto Capo (*considerato non ce ne fero mai in questo Reame*) forse si volle sentire per qualche nuovo Officiale, che erasi allora introdotto dal detto Re; giacchè di questo non ne ritroviamo fatto menzione in niuno Istorico, nè in altro nostro Autore, che abbia scritto delle cose del Regno.

8\. *Si domanda la conferma del mero, e misto Imperio per tutti i Baroni.*

Nel nono Capo si domandò, che si dovesse confermare a' Baroni il misto, e mero Imperio; giacchè sino allora pochi di loro del medesimo godeano, siccome noi osservammo, sponendo un Capitolo di Carlo I. d' Angiò (*a*).

9\. *Che detti carlini dieci a fuoco si dovessero impiegare per la custodia del Regno.*

Nel decimo Capo espressamente si domandò, che dovesse Alfonso impiegare i detti dieci carlini, che esigea per ogni fuoco, per lo mantenimento e custodia del Regno, senza che li fusse permesso di concederne qualche porzione ad altri. Nel-

(a) *Istor. delle Leggi, e Magistr. tom. 2. lib. 11. n. 130.*

Nell'undecimo Capo dipoi ſi domandò, che non foſſero i ſuoi fedeli vaſſalli tenuti a riſare i danni, che aveſſer cagionati ne' tempi di guerra alle Terre, e vaſſalli de' Baroni, ch'erano ſtati a lui rubelli e nimici.

10.
Che non foſſero tenuti i Vaſſalli del Re a riſare i danni cagionati ne' tempi di guerra alle terre, e vaſſalli de' Baroni, che erano ſtati a lui rubelli.

E per ultimo nel duodecimo Capo ſi domandò, che concedendo tali grazie il Re, doveſſe per pubblica, e futura cautela farle ridurre tutte in iſcrittura autentica.

11.
Si domanda, che tali grazie ſi doveſſero ridurre per futura cautela, tutte in iſcrittura pubblica.

Dopo di eſſerſi letti da Giovanni Olzina Segretario del Re tali Capitoli, ſi riſpoſe da queſto, che volea tempo per potere su de' medeſimi maturamente deliberare, per darvi congrue le riſpoſte; laonde differì egli per altro giorno il Parlamento. Riunitoſi indi queſto per ſuo real ordine nel giorno di Sabbato, ſecondo del meſe di Marzo dello ſteſſo anno, ſedendo Alfonſo nello ſteſſo ſuo ſoglio, e tutti gli altri nella medeſima maniera di già deſcritta, fece egli in primo luogo dallo ſteſſo ſuo Segretario pubblicare i ſeguenti Capi; i primi, che contenevan la riforma dell'amminiſtrazione della giuſtizia, e gli altri le riſpoſte che aveano ſtimato di dare a quei già allora prodotti da' Magnati, e Baroni, con accordare loro in parte le grazie in eſſi richieſte.

12.
Riſpoſta di Alfonſo alle Grazie domandate da' Baroni.

Nel primo promiſe egli in ogni giorno di Venerdì, purchè non fuſſe feriale, di dare pubblica udienza a tutti di qualunque condizione ſi fuſſero; e di vantaggio acciocchè i poveri aveſſero Avvocato, che gli difendeſſe, dichiarò di eleggere uno per tale effetto, con aſſegnarli il ſalario dalla Regia Corte, con che nulla poteſſe da quei riſcuotere per lo patrocinio, che loro preſtaſſe. E già noi ſponendo il Rito ventitreeſimo della Gran Corte, oſſervammo in eſſo ſtabilito, che l' Avvocato de' Poveri doveſſe difendere le cauſe di coſtoro, ſenza riſcuoter da queſti mercede, e avea quegli il ſalario da' proventi, che pervenivano al detto Tribunale; nondimeno Alfonſo perchè maggiormente aſſiſteſſe un tale Avvocato alla difeſa de' poveri, volle ſtabilirli quello, da pagarſeli dalla Re-

13.
Alfonſo promette di dar pubblica Udienza a tutti in ciaſcun Venerdì, purchè non foſſe feriato.

14.
Avvocato de' Poveri iſtituito dal Re Alfonſo.

15. *Alfonso ordina, che in mancanza del Gran Giustiziere dovesse assistere nella G. C. della Vicaria un Reggente assieme con quattro Giudici dotti, a cui v'era assegnato il salario, senza poter quelli riscuotere somma alcuna dalle Parti litiganti, sotto pena di morte.*

Regia Corte; poichè questi dovendolo esiger da detti proventi, potean esser incerti.

Nel secondo Capo dichiarò, che in mancanza del Gran Giustiziere, dovesse assistere in *Magna Curia Vicariæ* un Reggente assieme con quattro Giudici dotti, col consiglio, e parere de' quali dovesse quegli amministrare la giustizia; con che fossero a tali Ministri assignati il di lor salario da' proventi del detto Tribunale, senzachè venisse loro permesso di riscuotere anche piccole somme dalle Parti litiganti sotto di qualunque pretesto, sottoponendo quei che a ciò contravenissero alla pena della morte, e alla confiscazione de'di loro beni. Questa determinazione venne a ristrignere ciò che nel Rito quattordicesimo, già sposto, fu stabilito; poichè sebbene in esso fosse proibito a'Giudici di ricevere danajo da'litiganti; non però in alcuni casi in esso espressi, veniva ciò loro permesso di praticare.

16. *Che il Reggente e Giudici dovessero giurare su de' Santi Vangeli di amministrare la giustizia.*

Nel terzo capo stabilì poi Alfonso, che il mentovato Reggente, e Giudici dovessero giurare su de' santi Vangeli di amministrar la giustizia a coloro, che la domandassero, senza avere riguardo all'amore, e all'odio, o a qualunque altra contemplazione. Giuramento già ordinato dalle antiche leggi del Regno da noi rapportate.

Indi passò il detto Segretario Giovanni Olzina a leggere le risposte date dal detto Principe a'riferiti capi, che gli avean presentati li Magnati, e Baroni del Regno.

17. *Il Re Alfonso accetta l'offerta de' carlini dieci a fuoco, e promette di far consignare il tomolo di sale.*

Intorno al primo di essi, in cui quei l'offerirono dieci carlini in ciascun anno per ogni fuoco, con condizione, che dovesse egli dare a questi il sale nella maniera in essa espressa: Si rispose, che accettava il Re una tale offerta, con ringraziar loro della medesima; e che avrebbe fatto consignare in ogni anno il tomolo di sale a ogn' un de' fuochi, alla giusta misura ne' fondachi antichi, e soliti di ciascheduna Provincia, cioè il sale rosso a' fuochi di Terra di Lavoro, e di Principato Citra, e a quei dell' altre il solito, che davasi in esse, conchiudendosi tal grazia: *Ita scilicet, quod Regia Curia exinde exigere possit, & habere*

bere ex quolibet foculario liliatos decem prædictos. Da che si avvisa venir chiamati i carlini *liliati* in quei tempi nell' idioma latino.

Intorno di poi al secondo Capo, in cui erasi domandato da detti Magnati, e Baroni, che a riguardo di tal' annuo pagamento dovesse togliere il Re qualunque colletta, o fusse ordinaria, o estraordinaria, con che neppure i Baroni fossero tenuti in avvenire a pagar l'adoa; e che dovessero dal detto pagamento di carlini dieci esentarsi i fuochi de' Chierici. Si rispose, parole della grazia: *Placet Regiæ Majestati, quod tollantur omnes collectæ, videlicet tam ordinariæ, quod quævis aliæ extraordinariæ quocumque nomine, seu convocatione dici, seu imponi possent, præter collectas coronationis, maritagii, & redemptionis personæ suæ, quod absit, prout ex constitutione Regni cautum est, quibus in tribus casibus singulæ tamen collectæ exigi possint per Regiam Curiam juxta privilegia reductionum hactenus factarum pro jure autem adohæ, placet etiam sibi nullam collectam imponere, seu eam exigi facere; & placet etiam quod in prædictis non intelligantur focularia præsbiterorum.*

18. *Il Re Alfonso ordina, che si togliessero le collette; e che i Chierici fossero esenti dal pagamento de' carlini dieci.*

Al terzo capo, in cui erasi chiesto, che dovesse il Re toglier le gabelle, e pagamenti de' bestiami, tanto grossi, quanto minuti, sì domati, come indomiti; e che i possessori degli erbaggi nella Puglia, potesser quelli vendere al prezzo solito a' tempi del Re Ladislao; e che i padroni de' passi potessero riscuoterli giusta l'antico stabilimento, si uniformò intieramente a una tal domanda.

19. *Il detto Re Alfonso ordina l'abolizione delle gabelle, ed i pagamenti per gli bestiami.*

Rispetto al quarto Capo, in cui erasi domandato, che si dovessero togliere i Commessarj, e altri Percettori; concche ogni Barone dovesse pagare per gli fuochi delle sue Terre i detti dieci carlini per ciascuno di essi nel luogo che avesse destinato il Principe, si accordò da questo una tal domanda, con istabilirsi detti pagamenti nella Città di Napoli per le Provincie di Terra di Lavoro, e Contado di Molise; quella di Benevento, per le Provincie di Princi-

20. *Ordina l'abolizione de' Commessarj, e de' Percettori per lo pagamento di detti carlini dieci a fuoco.*

cipa-

cipato Citra, e Ultra, e di Basilicata, quella di Cosenza per le Provincie di Calabria Citra, e Ultra; e quella di Trani, per le Provincie d'Otranto, Capitanata, e Terra di Bari; per fine quella di Sulmona, per l'altre due degli Apruzzi.

Prima che noi innanzi passiamo, bisogna qui per poco considerare, che in questi tempi il nostro Regno era già diviso in dodici Provincie, siccome ora tuttavia una tal divisione dura. Già noi ragionando dell'Imperatore Federigo II. (*a*) rapportammo, che questo lo avesse in otto Provincie diviso, destinandovi a ognuna di esse il Giustiziere co' suoi Giudici per amministrarvi la giustizia: Nè dipoi da' nostri Autori si rapporta qual altro Principe avesse maggiormente una tal divisione a tal numero aumentata. L'Autor della Storia Civile (*b*), dopo di avere impugnato Marino Freccia (*c*), il quale veramente per abbaglio scrisse, che Alfonso avesse ristretto le Provincie al numero di sei, va dimostrando, che chiaramente si scorga, che a' tempi di detto Principe eran quelle dodici; siccome ora sono, e che si pruovano colla general tassa delle Collette rapportate da Turini (*d*), che furono imposte per occasion della di lui trionfante entrata nell'anno 1443. in questa Città, da noi già descritta, veggendosi in essa eziandio tassato il Popolo Napoletano; e sebbene in detta tassa non vi si avvisasse compresa la Provincia d'Otranto, crede il mentovato Autore della Storia Civile, che ciò fosse provenuto, o dalla voracità del tempo, o perchè possedendosi quasi quella per la maggior parte dal Principe di Taranto, parente del Re, ne fosse stata però eccettuata: e fa egli altre savie riflessiosu di tal monumento, che noi ommettiamo; solamente rap-

(a) *Istoria delle Leggi, e Magistrati tom. 2. lib. 10. num. 11.*
(b) *Ist r. civil. t. 3. lib. 2. c. 6.*
(c) *Freccia de subfeu. lib. 1. tit. de Prov. constit. Regni n. 16.*
(d) *Turin. dist. Giust. pag. 89.*

rapportar vogliamo, che giustamente eziandio avvertisce l'errore del Guicciardini, (a) il quale scrisse, che avesse Alfonso ridotto il numero delle Provincie a sei per facilitare l'esazione dell'entrade reali, stabilito in questo parlamento; quando non solamente da questo ricavasi, che una tal divisione di Provincie era a' tempi di detto Principe; ma ancora della risposta da esso data al detto quarto Capo delle suppliche dateli dal Baronaggio: nondimeno quello che non può appurarsi si è, che di ciò non ne siegue, che avesse quel Principe in tal maniera il Regno diviso; ma fosse tal divisione seguita da altro che prima di lui signoreggiò questo Regno.

Dopo di questa brieve, ma necessaria osservazione, passiamo a proseguire l'intralasciato cammino.

Riguardo al quinto Capo, in cui si era domandato da' Magnati, e Baroni, che il detto pagamento di carlini dieci a fuoco per lo primo anno si dovesse fare, con togliersene quelle somme, che si ritrovassero i Popoli di questo Regno pagate in conto delle antiche collette, e dazj; Si accordò dal Re una tal domanda; non però, che due parti di tal pagamento di carlini dieci si dovessero per quell'anno fare nella Pasqua di Resurrezione, e l'altra terza per tutto il mese di Agosto.

Al sesto Capo, di cui si era chiesto, che per lo detto primo anno avesse dovuto il Re fare assignare il tomolo di sale ad ogni fuoco nel mese di Aprile, lo che non seguendo, il prezzo di esso si avesse dovuto dedurre dalla rata del pagamento de' detti dieci carlini, che maturava ad Agosto; e che per gli anni seguenti una tal consegna fusse seguita nel mese di Ottobre, o al più tardi in quello di Novembre, la quale non eseguendosi, avesser potuto i fuochi ritenersi per detto tomolo carlini cinque, e grana due da detti dodici, che dovean pagare: Si rispose dal Re, che sperava egli per

(a) *Guicciar. lib. 5. Istor.*

per quell'anno far seguire un tale assegnamento prima del mese di Agosto; locchè non succedendo, potesse egli esigere la rata, che allor maturava; e che negli anni seguenti si sarebbe ancor consignato il sale in detti mesi di Ottobre, e Novembre, *alids*, parole di tal grazia, *ipsius solutio pro futuris annis peti, seu exigi nequeat, donec scilicet ipsum sal primum unicuique foculari, assignatum fuerit in fundicis prædictis*. Dal che si avvisa la gran puntualità del Re Alfonso di non voler esigere i detti carlini dieci, senza che fusse puntualmente consegnato il detto sale.

Al settimo Capo dipoi, in cui si era domandato; che dovesse il Re mandare due uomini probi a numerare i fuochi del Regno, e che tal numerazione si dovesse in ogni tre anni rinovare; vi si uniformò egli intieramente.

Rispetto all'ottavo Capo, in cui si era domandato, che l'Ufiziale, detto Algozino non si dovesse ingerire con niun uomo del Regno, eziandio vi si uniformò il Re.

Al nono Capo, in cui si era chiesto da' Baroni, che fusse a tutti loro confermato il mero, e misto Imperio, non volle allora Alfonso acconsentirvi, giacchè rispose. *Placet Regiæ Majestati observari facere privilegia jurisdictionum concessarum*. Ma indi in appresso nello stesso parlamento concedè loro una tal grazia, come in altrove rapporteremo.

Riguardo al decimo Capo, in cui si era domandato; che le somme, che prevenivano da' detti dieci carlini a fuoco, il Re le dovesse impiegare in difesa e mantenimento del Regno; Rispose il Re, che puntualmente a ciò avrebbe adempiuto; tantochè, *si secus fuerit attentatum aut factum, decernit ex nunc pro tunc irritum, & inanem*.

Rispetto all'undecimo Capo, in cui erasi chiesto; che gli uomini di questo Regno non fussero tenuti a rifezione de' danni da lor cagionati a Terre, e Vassalli de'

ni-

nimici del Re: vi acconsentì questi, con apporvi una giusta clausola, che si dovesse intendere: *pro illatis ante deductionem, seu ademptionem illarum ad Regiam obedientiam*.

Avendo adunque i Magnati, e i Baroni intese le risposte loro date da Alfonso in detti Capi, dopo di averlo fatto ringraziare in di lor nome dal detto Protonotario, di nuovo li replicarono ciò, che l' aveano rappresentato nel duodecimo Capo delle di loro suppliche, che ne avesse di tali grazie loro accordate, fatte stipulare un pubblico, e solenne atto per perpetua memoria, con darsene ad ognun di loro copia autentica.

Dopo di ciò, fecero quei rinovare altra supplica dallo stesso Gran Protonotario ad Alfonso, che vogliamo colle sue proprie parole rapportarla, come molto espressiva; e par che si vegga la maniera di parlare, e di scrivere di quei tempi; tanto maggiormente, che trattasi di un punto principalissimo della nostra Istoria: *Cæterum, Serenissime Regum, li supradicti Principi, Duci, Marchisi, Conti, & altri Baroni, congregati in quisto vostro parlamento, reducendo alla mente le turbatione varie, & tribulatione, che sono state in questo vostro Reame per causa de li successi, & mutatione del Regale Stato per diversi competitori, desideramo prendere quanto humanamente se pò a li casi, che per successo di tempo potesse excadere, supplicano, & domandono de gratia speciale, che considerato, che a Dio have piaciuto non darve figli legitimi, & naturali: sia mente vostra dare, & concederli per vostro primogenito, & futuro Re, & successore, & herede in questo Reame lo illustrissimo Signor figliuolo carissimo vostro D. Ferrando de Aragona, e da mo innante intitulatelo Duca di Calabria, come è solito sempre fare, de li primogeniti heredi, & successori, & farelo jurare in questo parlamento per futuro Re, & successore vostro, nel dicto Reame de Sicilia* citra Pharum, *però che avemo speranza, considerata la bona indole sua, che succedendo in*

la ditta hereditate paterna, anche succederà ne la prudentia, clementia, & justitia vostra; & così in le altre vostre virtute, sempre tamen, & pregamo, & pregare intendiamo lo altissimo Dio, che li vostri felici dì li faccia prolongare, quanto naturalmente se pò: circa lo augumento del honore, Stato, & gloria vostra, & anco de questo atto se faccia instrumento pubblico ad perpetuam rei memoriam *con le cerimonie, & solemnitate consuete.*

21. *Il Re Alfonso dichiara Duca di Calabria Ferdinando suo figlio.*

Rispose a una tal supplica Alfonso, dichiarandosi sommamente tenuto a' Magnati, e a'Baroni; laonde subito dichiarò Ferdinando suo figliuolo, e suoi eredi del suo corpo discendenti per Duca di Calabria, titolo de' primogeniti de' Re di Napoli; promettendo, che nel giorno appresso ne lo averebbe investito colla spada al fianco, e col cerchio in capo; e dichiarollo suo erede universale da succederli in questo Regno, da ora per quando fosse esso morto, col titolo di Re di Sicilia *citra Pharum* (per distinguere questo Regno dall'altro dell'Isola di Sicilia) e che dovessero tutti i di lui abitanti, parole di tal risposta: *ex nunc pro tunc acceptari, & in Regem, e Dominum jurare debere*; e di tal ricognizione, e giuramento se ne dovesse formare atto solenne.

Dopo di tal risposta avendosi Alfonso fatto avvicinare Ferdinando, con farlo sedere a' suoi piedi, il detto Gran Protonotario in nome de' Magnati, e Baroni, lesse pubblicamente per suo ordine ad alta voce il giuramento, che da costoro si dava, in riconoscere quello, e i suoi figliuoli dal suo corpo discendenti per successori in questo Regno dopo della di lui morte; e vogliam noi la formola di tal ricognizione, e giuramento eziandio trascrivere, perchè si avvisi come allora fu da tutti di comun di lor consenso questo dato, giacchè in appresso avrem da rapportare la fiera congiura, che indi contro di esso fu da' Baroni tramata, perchè non seguì egli le giuste, e sagge orme del suo gran Padre. *Perocchè in quisto presente dì, & hora lo Serenissimo Signor D. Alfonso*

22. *Formola del giuramento per riconoscere Ferdinando Duca di Calabria.*

fonso Re di Aragona, & *de Sicilia* citra, & ultra Pharum, *have concesso*, & *intitulato a voi illustrissimo Signore Don Ferrando suo carissimo figlio Duca de Calabria, da mo Signore nostro*, & *Locumtenente generale*, & *poi li soi felici dì suo padre primogenito herede*, & *successore*, & *Signore in questo Reame ve acceptamo de presente per Signor nostro*, & *da hora, per tando, cioè da poi de li dì felici de lo dicto Serenissimo Signor Re vostro padre perpetuo primogenito herede*, & *successore Re*, & *Signore in quisto Reame, per noi, nostri heredi*, & *successori*; & *però juramo a la Croce di nostro Signor Jesu Cristo*, & *per li Santi quattro Evengelj per le nostre mani corporalmente tacte*, & *ancora prestamo homagio*, & *ligio di fedelità, ore* & *manibus, a voi dicto illustrissimo D. Ferrando Duca di Calabria da mo Signor nostro*, & *futuro herede primogenito*, & *successore Re*, & *Signor nostro in questo Reame, che da mo como a Signor nostro*, & *da poi da li felici dì del dicto Serenissimo Signor Re vostro padre, herede*, & *successore suo Re in questo Reame, noi*, & *li nostri heredi*, & *successori universi preditti serimmo, e saranno de voi, e de vostri illustrissimi heredi*, & *successori in questo Reame bene fedeli*, & *legali vaxalli*, & *subditi*, & *ad voi*, & *a le vostre ordinatione*, & *comandamenti con quella subjectione humiltà*, & *reverentia, che se appartene obederimo*, & *obtemperarimo, obederanno*, & *obtempereranno como a nostro Signor presente*, & *futuro*, & *successore Re, Signore naturale; nientedimeno tutto quello*, & *qualunche sia che alla salute de la illustrissima persona vostra*, & *exaltatione de lo vostro Stato*, & *conservatione di questo Regno sia veduto concernere fidelmente*, & *accuratissimamente procurerimo*, & *procureranno*, & *vice versa se alcuna cosa de dolo, insidie, tractato*, & *qualsivoglia altro male sentiremo, che i nimici, emuli, rebelli*, & *inobedienti vostri, o altro contro la persona*, & *Stato vostro*, & *de li vostri predicti machinassero*, & *tractassero, lo revelerimo*, & *riveleranno a voi*, & *a li*

vostri officiali, quanto più prestamente porrimo, & porranno; & amore a li predicti machinatori, emuli, rebelli, & inobedienti vostri, complici adherenti, & seguaci de quelli farimo, e faranno guerra, o tregua secundo la vostra illustrissima excellentia, como Signor nostro, & futuro Re, & successore in questo Reame, poi li dicti felici dì del dicto Serenissimo Re vostro Patre, comandarà, & ordinarà. li amici, adherenti, obedienti, subditi, & fideli vostri haverimo, & havranno per amici, & i nemici, discoli, rebelli, inobedienti vostri, per i nemici vostri, & loro, & finalmente da hora, e per tando promettemo, che farimo, complerimo, & observarimo, & li predicti heredi, & successori nostri compleranno, & exequeranno, & servaranno tutte altre cose, che boni, & legali vaxalli devono fare, & complire, exequire, & servare per loro Re, & Signore naturale.

A voi adunque illustrissimo Signor D. Ferdinando Duca di Calabria, & generale locotenente, da mo como a Signor nostro, & primogenito herede, successore, & futuro Re, da hora per tando, cio è dapoi de li dì del dicto Serenissimo Signore Re vostro Patre simo vaxalli, & huomini Regii altra fidelità ligio, & homagio promettimo a voi contra ogni persona, che possa vivere, & morire.

Lettasi una tal formola di giuramento dal Gran Protonotario, Ferdinando, siccome dicemmo, a piedi del Padre assiso, e tenendo nel seno una Croce assieme co' Santi Vangelj, tutti i Magnati, e Baroni, e altri Nobili, che in quel Parlamento erano, un dopo l'altro inginocchiati innanzi a lui, gli diedero un tal solenne giuramento; e vengono distintamente i di lor nomi registrati nell'atto pubblico, e solenne che ne formò lo stesso Giovanni Olzina Segretario.

23.
Ferdinando fu investito del Ducato di Calabria da Alfonso suo Padre nella Chiesa di S. Ligorio delle Moniche.

Dopo di ciò nella terza Domenica del mese di Marzo dello stesso anno, Alfonso nella Chiesa del Monistero delle Moniche di S. Ligorio con somma pompa in presenza di tutti i Magnati, Baroni, e altri Signori, investì Ferdinan-

dinando del Ducato di Calabria, con porre nel di lui capo un cerchio di oro, corona propria de' Duchi, e nella mano la ſpada; poichè in tal guiſa allora da' Re ſimili inveſtiture davanſi; e ne fe ancora di ciò formare altro pubblico ſtromento dallo ſteſſo Olzina ſuo Segretario in preſenza di molti teſtimonj, che in eſſo deſcrivonſi.

Indi addì 9. dello ſteſſo meſe, giorno di Sabbato dello ſteſſo anno 1443. (che per errore leggeſi nell'edizione di detto Parlamento di Niccolò de Bottis 1463. con abbaco Romano, ponendoſi il num. X. dopo del L. quando prima ſituar ſi dovea) riunitoſi i Magnati, e' Baroni nello ſteſſo luogo, e poſtoſi il Re a ſedere nel ſuo Trono; con avere al ſuo lato i ſette principali Ufiziali del Regno, per dimoſtrare il ſuo animo verſo di coloro, per avere accettato per ſuo ſucceſſore alla Corona Ferdinando, maggiori grazie, e privilegj accordogli, facendoli dal ſuo Segretario Olzina leggere, giacchè ſiccome non avea prima loro conceduta l'eſenzione del pagamento dell'adoa, chieſta nel capo II. dell'avviſate grazie da quei già dimandatala: ora generalmente, e grazioſamente la concedè loro; ed eziandio aderì all'altra domanda da eſſi fattali nell'avviſato nono Capo; laonde accordò generalmente a tutti i Baroni il mero, e miſto imperio ne' feudi, avvegnacchè prima lo aveſſe loro negato.

Dipoi dallo ſteſſo Segretario Olzina ſi leſſe altro Capo ſeparato di ſupplica de' Baroni, preſentata con la riſpoſta al medeſimo data da Alfonſo di quello conteneva, che ſebbene quei aveſſero nel tempo ſteſſo, che domandarono le altre di ſopra mentovate grazie, richieſto, che doveſſe egli confermare, e di bel nuovo concedere le conceſſioni, e le donazioni fatte dalla Regina Giovanna II. che avea eziandio confermate; ma rinunciando a una tal domanda, in vece di quelle domandavano, che doveſſe confirmare i privilegj accordati a i ſette grandi ufizj del Regno, come ancora il ſalario a' medeſimi ſtabilito; la riſpoſta di Alfonſo a una tal domanda ſi fu, che confirmava

va i privilegj di tali Supremi Ufiziali, a' quali avrebbe procurato in ogn'anno, che fussero soddisfatti i detti salarj dalle rendite della sua Real Camera nella maniera più decente e propria; ma che riguardo a' privilegj, che quei prima aveano de'diritti delle rendite, degl'introiti delle segrezie, delle gabelle, e dell'altre esigenze fiscali, riservavasi la facoltà di darvi una giusta provvidenza.

Dopo di essersi tali nuove grazie da Alfonso accordate, con averle fatte pubblicare dal suo Segretario Giovanni Olzina, volle, che il medesimo per suo ordine ad alta voce pubblicasse il seguente ordinamento, in cui per reprimere, ed evitare gli abusi ed estorsioni, che praticavansi da' Tesorieri del Regno, o da' Commessarj, o da altri Ufiziali, destinati per esigere le reali rendite, e spezialmente i carlini dieci per ogni fuoco, commettendo contro di coloro, ch'erano morosi a tali pagementi, scorrerie, ripresaglie, e altre simili violenze; espressamente ordinò, che dovessero quei in tal caso inviare *unum matherium*, *seu virgalium*, *aut pedaticum*, Ufiziali, da noi in oggi chiamati Commissarj, i quali a spese de'detti renitenti a pagare, dovessero ne'luoghi, ove essi abitassero portarsi; con che potessero prendersi da' medesimi i pegni, con venderli per la soddisfazione di tal pagamento, tanto dentro, quanto fuori della Città, e Terre, ove quei abitassero, i quali fossero nel tempo stesso obbligati di pagar loro in ogni giorno per mentre ivi per tale affare si trattenessero, un docato; ma se quei sorpassassero il numero di dieci, si avesse a duplicare un tal pagamento; e se giugnessero al numero di venti, con comprendervisi i detti diece, si dovesse raddoppiare al quatruplo; e se trenta, a otto volte di più. E così maggiormente avvanzandosi una tal mora, sempre nel doppio quello si avvanzasse, fino a tanto che non pagassero tali contumaci il di lor debito dovuto assieme colle mentovate pene, per l'esazione delle quali eziandio fosse promesso a detti Commessarj prendersi da essi i pegni, e vendergli.

Dopo

Dopo di efferfi un tal Capitolo dal Segretario Olzina pubblicato, il medefimo in nome di Alfonfo, domandò a' Baroni, che doveffero all'incontro effi obbligare per le di loro Univerfità, e Vaffalli tutti i di loro beni mobili, e ftabili, ancorchè privilegiati per lo puntual pagamento di tutte le corrifpondenze dovute alla Real Camera, e fpecialmente de' dieci carlini a fuoco.

Avendo adunque un tal obbligo fubito fatto i Magnati, e Baroni, a di loro richiefta ordinò Alfonfo allo fteffo fuo Segretario, che di tutto ciò che erafi da lui accordato e conchiufo, fe ne doveffe formare pubblico e folenne iftromento, il quale fubito fi fece.

Dopo di che poftofi in pedi Gio: Antonio Orfini Conte di Tagliacozzi, e indi inginocchiatofi innanzi al Re, in nome di tutti i Magnati, e Baroni gli prefentò un altra fupplica, che ordinò quegli allo fteffo Segretario, che ad alta voce la leggeffe, e vogliam noi, ficcome ritrovafi regiftrata, trafcriverla:

Prima per fupplicare in ftare, & recercare la Santità Sua, che per bene, & fervizio de la Santa Madre Ecclefia, & anco per meglio perpetuare, & ftatuire in fermo la pace, & quiete de quefto voftro Reame, la Sua Santità fe voglia concordare, & componere fue differenzie con V. Sacra Ma: & confirmando qualunque diritti, & titule voftri nel ditto Reame, & die novo ad majore cautela vi lo conceda, e in feuda, & ne faccia la inveftitura ad V. Ma: & a lo Illuftriffimo Signor primogenito, & herede voftro nel ditto Reame Don Ferrando de Aragona, Duca de Calabria, & a li voftri, & fuoi fucceffori in perpetuum; cum revocatione, caffatione, & annullatione de ogni altre bulle, & littere, che per qualunque altro, & fignanter per quelli de la cafa di Angioja per neffuno tempo fi procedeffe. & che de quefto conceda la Sua Santità così ampla, & baftante bulla, quale, & quanta fe potrà ordinare per li Sapienti de V. Majeftà.

Item, che la ditta Sua Santità non folum in que-

fto,

sto, ma anche in omne altre imprese, & cose vostre se degne essere benivola, & propitia a la ditta V. Maestà como se deve per clemente, & pio Santto Patre ad re obedientissimo, & observantissimo ne li servitii de la Santta Madre Ecclesia; & che li supraditti imbasciatori possano liberamente offerire ad sua Santtità, che essendo di accordo con la ditta Vostra Majestà, & facendo le cose supraditte, le serrite bono, & obediente figlio, & farrite per lo servitio, & bene suo, & de la Santta Matre Ecclesia quanto niuno altro Re, & Principe Christiano.

Item, che li ditti Imbasciatori trovando, & vedendo, che la ditta Sua Santtità le supraditte cose non volesse descendere, con effetto li possano, & debbiano reverenter protestare de omne danno, inconvenienti, & scandali, che da questo incarico de Sua Santtità potesiero seguire; & che possano ricorrere ad debiti remedj de consilio o terzo loco como, & quanto meglio le sarrà visto.

Dapoichè fu una tal supplica dal Segretario Olzina letta, il Re Alfonso, ch' era desideroso di tal pace, siccome tra poco avviseremo, benignamente vi acconsentì; laonde il detto Orsini, e Sanseverino in nome di tutto il Baronaggio, baciandole le mani, lo ringraziarono, e così terminò questo general Parlamento; avendo dato egli dopo a tutti il permesso di ritirarsi nelle proprie case: e dal suo Segretario Olzina in un solo istrumento si registrò, e trascrisse quanto in esso erasi trattato, e conchiuso, essendovi per testimonj intervenuti i principali Ufiziali, e Baroni del Regno, che leggesi distintamente descritto nel primo Tomo de' Privilegj, e Capitoli, e altre Grazie, impresso nell'anno 1588. a istanza di Niccolò de Bottis. Oltre modo restaron contenti i Magnati, e Baroni della somma clemenza, saviezza, e giustizia di Alfonso, praticata in questo general Parlamento; tanto più, che al riferir di Antonio Panormita (a); allorchè questi

(a) *Panorm. de dictis, & factis Alphons. l. 3. num. 21.*

questi il convocò non vi mancaron di coloro; che dissero, di aver egli voluto in un luogo tanti Magnati, e Baroni racchiudere, per poter loro a man franca trucidare; solite voci, che sogliono da' nimici delio Stato pubblicarsi, per porre la discordia tra 'l Principe, e i suoi Vassalli.

Ma prima di passare innnanzi, perchè chiaramente saper si possa, d'onde si fossero i Magnati, e' Baroni mossi a chiedere con tanta istanza ad Alfonso, che permettesse loro di mandare Ambasciatori al Pontefice Eugenio a chiederli, che si pacificasse con esso, dobbiamo in dietro riportarci.

24. *Cagione, per cui si mossero i Baroni a chieder la pace tra Alfonso, e 'l Pontefice Eugenio IV.*

Eran già gravi tra l'uno, e l'altro le discordie, e aperta l'inimicizia; perchè Alfonso mal soddisfatto del Pontefice, avea tenuta, e tenea segreta corrispondenza con Amadeo Duca di Savoja, il quale, sebbene si fosse ritirato per menar vita solitaria nelle solitudini di Ripaglia nella Diocesi di Gineura; nondimeno fu creato nullamente per Pontefice dal Conciliabolo di Basilea, in cui rinovato si era lo scisma dopo la morte di Martino V., e quei Vescovi, e altri che ivi dimoravano, non solo dichiararon nullo quanto risolvea Eugenio nel Concilio di Firenze, ma di vantaggio nell'anno 1429. lo dichiararono contumace, e in di lui luogo elessero il detto Amadeo per Pontefice, che il nome di Felice V. si pose, e incominciò ivi a presedere; laonde si divisero tra di loro i Principi Cattolici; altri riconosceano Eugenio, che tuttavia teneva aperto il Concilio nella Città di Firenze, altri Felice. La Francia venerava come Pontefice il primo, l'Alemagna vacillava. Ma Alfonso poco amico d' Eugenio, per aver questi sempre favorito Renato, e 'l partito Angioino, siccome di sopra rapportammo, inviò Luigi Cescases suo Ambasciatore a riconoscere Felice, e permise, che alcuni Prelati suoi Vassalli il riconoscessero per Pontefice; oltredichè avendo egli inteso, che alcuni Principi di Europa aveano inviati Oratori ricchi, e di stirpe illustre al Conciliabolo di Basilea, egli vi destinò Lodovico Pon-

tano celebre Giureconsulto di quei tempi ; e Niccolò Sicolo Arcivescovo di Palermo, molto dotto nel diritto Canonico , detto l' Abate Panormita , diverso da Antonio Beccatelli Bolognese, cognominato eziandio il Panormita, da noi più volte citato, avendo egli scritto de'fatti, e de' detti di sì gran Principe; e abbiam voluto far tale ponderazione; poichè molti l'uno con l'altro confondono. Avendo adunque quegli Niccolò Sicolo col detto Pontano al Conciliabolo di Basilea per suoi Ambasciatori destinati; venendo rimproverato da' suoi familiari, perchè non avesse dato tal carica a uomini illustri per nascita, siccome aveano gli altri Principi praticato, rispose saviamente (a). *Namque haud decere , quam de jure humano , & divino disceptandum esset , nobilitatem , potentiamve jactare , sed doctrinam , scientiam , atque justitiam .*

Ma accorgendosi Alfonso alla perfine , che il Conciliabolo di Basilea andavasi debilitando, e ch'erasi l'Antipapa Felice addì 10. del mese di Agosto dell'anno 1442. ritirato con pochi de' suoi Cardinali in Lausana , e che tra poco sarebbe in tutto il di lui partito mancato ; senza perdere adunque il prudente Principe di veduta i trattati , che con Felice avea incominciato , volentieri acconsentì , siccome avvisammo , alle suppliche dateli da' Magnati, e Baroni del Regno . Diede perciò il carico al Vescovo di Valenza D. Antonio Borgia , che dipoi divenne Cardinale , e indi Pontefice , detto Calisto III. che avesse trattato segretamente la pace con Eugenio , che allora ritrovavasi nella costa di Siena , la quale fu tra brieve da coloro conchiusa , poichè a costui ancora dispiacea la inimicizia di Alfonso , per essere divenuto potente ; oltredichè non potea egli ajutare Reato ; laonde spinto maggiormente dagli Ambasciatori de' Napoletani, che per quella ancor da esso accudivano, addì 9. del mese di Aprile dell'anno, che allor correva 1443. spe-

(a) *Panorm. de fact. , & dictis Alph. l. 2. n. 11.*

ſpedì una Bolla a Lodovico Scarampo Padovano, Patriarca di Aquilea, Cardinale di S. Lorenzo, e Damaſo ſuo Carmelengo (a), dandoli la facoltà di conchiuder con Alfonſo i Capitoli della concordia.

Giunſe ſubito il detto Lodovico in Terracina, ove queſti allor dimorava; e dopo di qualche dibattimento a minuto deſcritto da Bartolommeo Facio (b), addì 14. del meſe di Giugno di quell' anno, ſi conchiuſero i ſeguenti Capitoli di pace, dal Chioccarelli ancor rapportati, ne' quali ſolamente v' intervennero il celebre Alfonſo Covarruvias famoſo Giuriſta, e cinque Protonotarj, e Giovanni Olzina Segretario del Re.

25. *Capitolazioni da mandarſi al Papa Eugenio IV.*

Si ſtabilì adunque in queſti; che il Re con dimenticanza perpetua di tutte le ingiurie ed offeſe paſſate, e colla di lor remiſſione, riconoſceſſe Eugenio per ſe, e per tutti i ſuoi Regni per unico e vero, e non dubbioſo Pontefice, e Paſtore univerſale di ſanta Chieſa; e che come a tale gli preſtaſſe egli l'ubbidienza; e che lo ſteſſo faceſſe dai ſudditi de' ſuoi Regni praticare.

Che doveſſe tener per Sciſmatici tutti i ſuoi ſudditi Cardinali, aderenti all' Antipapa Amadeo.

Che all' incontro il Pontefice Eugenio doveſſe dar l'inveſtitura ad Alfonſo del Regno di Napoli, colla conferma della adozione, e arrogazione, che la Reina Giovanna II. avea fatta, colla clauſola, che non gli oſtaſſe l' avere acquiſtato il Regno colle proprie armi.

Ch' Eugenio trasferiſſe in Alfonſo tutta quella autorità, ch' era ſtata conceduta da' Pontefici paſſati agli antichi Re di Napoli; e che abbilitaſſe D. Ferrante Duca di Calabria alla ſucceſſione di queſto Regno, dopo la morte del Padre: e dall' altra parte il Re ſi ſarebbe Vaſſallo, e Feudatario della Chieſa, con promettere di ajutarlo, a ricuperare la Marca, la quale ſi tenea occupata dal Conte Franceſco Sforza.

(a) *Chioccar. vol. 1. ms. giuriſ.*
(b) *Facius de rebus, & geſtis ab Alphonſo lib. 8.*

Che quando il Papa voleſſe far guerra contro degli Infedeli, aveſſe Alfonſo da comparire con una buona armata, ed accompagnarſi con quella, che da eſſo ſi formaſſe.

Che il Re doveſſe ritenere in nome della Chieſa la Città di Benevento, e di Terracina in governo per tutto il tempo di ſua vita; e per lo medeſimo tempo rilaſciava egli al Pontefice Città Ducale, Acumoli, e la Lioneſſa, terre importantiſſime della Provincia d'Apruzzo.

Che il Re doveſſe ſervire al Papa con ſei galee per ſei meſi, nella guerra contro al Turco: e per ricuperare le Città e ſortezze, che tenea occupate nella Marca il detto Conte Franceſco Sforza, ſi convenne, che il Re doveſſe inviare quattromila ſoldati a cavallo, e mille a piedi.

Che il Papa doveſſe conceder la Bolla di legittimazione a Ferdinando di lui Figliuolo, perchè foſſe abilitato per l'inveſtitura; in guiſachè tanto queſti, quanto i ſuoi eredi poteſſero ſuccedere al Regno.

Che dal cenſo che dovea pagare il Re per l'inveſtitura, ſi aveſſero da ſcomputare le ſpeſe, cha da eſſo ſi facevano per le ſei galee, e per la gente di arme, che dovevano andare nella Marca.

Che la Città di Benevento, e di Terracina ſi darebbero in governo a D. Ferdinando figliuolo di Alfonſo, e ſuoi ſucceſſori perpetuamente; e dello ſteſſo modo aveſſe la Chieſa in governo la Città Ducale, Acumoli, e la Lioneſſa.

26.

Bolla di Papa Eugenio confermando Alfonſo per Re di Napoli, e i ſuoi ſucceſſori.

Terminatiſi, e conchiuſiſi tali Capitoli dal Legato, ſubito queſti gli communicò al Pontefice, il quale addì 6. del meſe di Luglio del medeſimo anno con particolar Bolla, ancor dal Chioccarelli riferita, non ſolo gli confermò, ma addì 13. dello ſteſſo meſe un altra ne pubblicò, colla quale aſſolvè Alfonſo, e' ſuoi Miniſtri da tutte le cenſure, in cui erano incorſi per la guerra, e offeſe fatte alla Chieſa Romana in tempo dello ſciſma; e di poi incon-

continente spedì altra Bolla, in cui concedè l'investitura al Principe del Reame di Napoli per se, suoi eredi mascoli e femmine, discendenti legittimi dal suo corpo per retta linea: e in questa dopo di averlo il Pontefice al sommo lodato, espressamente ordinò, che i Baroni, e' Popoli di questo Reame non potessero esser gravati di nuove taglie; ma che godessero la libertà, franchigie, e privilegj, che godevano a tempi di Guglielmo II. il Buono: e in fine appresso, (come dalla Bolla chiaramente si vede, stampata nel terzo Tomo del Summonte, e manoscritta nel primo Tomo giurisdizionale del Chioccarelli) che l'investitura gliela concedeva *Pro Regno Siciliæ, & tota Terra ipsius, quæ est citra Pharum, usque ad confinia Terrarum ipsius Ecclesiæ*: laonde malamente scrisse Scipione Mazzella, che avesse il Pontefice ancor conceduta ad Alfonso l' investitura del Regno di Ungaria, per le ragioni di Giovanna, madre adottiva: e molto ancora ha errato il Baronio (*a*), il quale sostiene, che si fusse dal detto Pontefice ancora a colui conceduta l'investitura dell'Isola di Sicilia, per la quale (come abbiam di sopra dimostrato) fin dal tempo del famoso Vespero Siciliano non si era mai più domandata dagli Aragonesi l' investitura a' Pontefici: oltredichè il tutto si rende più chiaro dal giuramento del ligio omagio, che nell' anno dipoi 1445. Alfonso prestò a Eugenio; poichè ivi così si spiega. *Ego Alphonsus, Dei gratia, Rex Siciliæ, plenum omagium ligium, & Vassallagium faciens, Vobis Domino meo Eugenio Papæ IV. & Ecclesiæ Romanæ pro Regno Siciliæ, & tota Terra ipsius, quæ est citra Pharum*: e rende tal verità più chiara la data di questo giuramento. *Datum Neapoli per manus nostri prædicti Regis Alphonsi, Anno a Nativitate Domini 1445. die vero secundo mensis Junii octavæ Indictionis, Regnorum nostrorum trigesimo; hujus vero Siciliæ, & Terræ citra Pharum ann XI.* Pur la vera opinione seguirono

(a) *Baron. annal. Eccl. diss. de Monarch. Sicil.*

rono il Costanzo, il Summonte, e 'l Chioccarelli, e gli Istorici più gravi, che di tali cose scrissero.

27 *Bolla di Papa Eugenio.* Oltre di queste Bolle, ne spedì molte altre Eugenio ad Alfonso; in una spedita a' 4. del mese di Settembre, gli rimise alcune somme, che egli doveva alla Sede Appostolica per cagione della concessione fattali della detta investitura; e in un' altra in data de' 29. del medesimo mese gli rimise ancora tuttociò che gli doveva per gli censi passati del Regno di Napoli; e quelle, che tanto il Re, come i suoi Ufficiali, e Ministri aveano in suo nome fino a quel giorno esatto per ragioni e crediti, che si appartenevano alla Camera Appostolica, ovvero dalle Prelature, dignità, benefizj; e dalle Persone ecclesiastiche; e nell' istesso giorno Eugenio spedì altra Bolla, in cui promise ad Alfonso di mandargli il Cardinale di S. Lorenzo in Damaso, o altra persona per coronarlo, (la qual funzione però non seguì, perchè non fu mai coronato) Indi addì 13. del mese di Dicembre dello stesso anno spedì Eugenio altra Bolla a favore di Alfonso. Nella prima li concedè, che la pena imposta nella investitura della perdita del Regno, nel caso, che quegli mancasse a' patti in essa espresati, si potesse commutare in ducati cinquantamila, da pagarsi da eso alla Camera Appostolica. Nella seconda gli prorogò per due anni il tempo di dare il giuramento per cagione di detta investitura; contuttocchè in essa vi si fusse stabilito il tempo di sei mesi, se il Pontefice fosse in Italia, e di un' anno, se fuora di questa. Nella terza rimise Eugenio ad Alfonso nel tempo di sua vita le ottomila once d'oro l'anno, che si era obbligato di pagare per lo censo di questo Regno. Nella quarta gli diede la facoltà di non ricevere i suoi rubelli nel Regno, e di cacciarli, e di confiscare i di loro beni; avvegnachè per osservanza del patto apposto nell' investitura, venisse quegli obbligato di riceverli, e di restituir loro i beni.

Nella quinta, dopo di essersi detto; che sebbene

ne in detta investitura vi fosse stato espresso patto, che non potesse Alfonso imponer taglie e collette alle Chiese, luoghi pii, Religiosi, e Chierici su i di loro beni, eccetto che ne' casi dal diritto, o per antica consuetudine del Regno permessi; nulla però di manco con essa gli concedè la facoltà di potere ciò fare, semprechè ne avesse avuta la necessità. Nella sesta, dopo di essersi detto dal Pontefice, che erasi a lui dal Re Alfonso esposto, che per antica consuetudine del Regno poteva imponer taglie e collette alle Chiese, Monisterj, luoghi pii, Religiosi, Chierici, e persone Ecclesiastiche, e loro beni; e che non era tenuto ricevere, nè ammettere Prelati eletti, nominati, e provveduti in questo Regno, se probabilmente gli erano sospetti di Stato, espressamente gli concedè, che potesse imporre le dette taglie e collette, e non ricevere i detti Prelati; giacchè per consuetudine del Regno gli era lecito di farlo, contuttochè fosse ciò contradicente a' patti in detta investitura apposti.

E nella settima volle Eugenio estender la successione del Regno ancora a transversali; sebbene nella prima investitura si fosse a' soli discendenti di Alfonso conceduta.

Nella ottava dipoi gli confermò l'adozione, o arrogazione, che per figliuolo e successore di questo Regno aveva egli dalla Regina Giovanna II. ottenuta.

E nella nona finalmente gli rimise i trecento soldati armati, che dovea tenere in campagna a sue spese per tre mesi, per cagione di tale investitura.

Ma nell' anno appresso 1444. addì 15. del mese di Giugno, il Pontefice in esecuzione de'Capitoli della mentovata pace, spedì altra Bolla di legittimazione a favore di Ferdinando, Duca di Calabria, per cui l'abilitava alla successione di questo Regno; e nell' anno avvenire 1445. dipoi commise a D. Giovanni, Abate nel Monistero di S. Paolo in Roma, che venisse a ricevere il giuramento da Alfonso, il quale lo diede con gran solennità, come di sopra abbiamo rapportato. Con

Con somma ragione Eugenio dimostrossi cotanto verso di Alfonso grato, con concederli le descritte Bolle, che abbiamo voluto quì unitamente rapportare, benchè fossero state molte di esse in tempi posteriori di quei, di cui scriviamo, concedute, perchè si potessero sotto gli occhi unitamente avere; poichè ritornando indietro all' anno 1443. si dimostrò quel Principe, conchiusa la pace col Legato del Pontefice, prontissimo dalla sua parte di adempier subito a' patti in essa convenuti; giacchè addì 14. del mese di Giugno subito fece presentargli ubbidienza da tutti i suoi Sudditi, Prelati, ed Ecclesiastici; E perchè il celebre canonista Niccola Sicolo, detto l' Abate Panormita, di cui di sopra ragionammo, per aver seguitato le parti dell' Antipapa Felice nel Conciliabolo di Basilea, era stato da quello creato Cardinale, non solamente lo richiamò, con farlo ritornare al suo Arcivescovato; ma lo fece eziandio alla sua dignità rinunciare.

E non solamente Alfonso in ciò fece conoscere una somma attenzione al Pontefice; ma venendo questi inquietato da Francesco Sforza, Genero di Filippo Visconti, Duca di Milano, per avere per moglie Bianca, di costui figliuola, poichè avea quegli occupate quasi tutta la Marca di Ancona; perciò per discacciarnelo, fece venire in Terracina, ove tuttavia dopo di tal pace per qualche tempo si trattenne, il celebre Capitano Niccolò Piccinino, e lo prese a suo soldo con la di lui gente, perchè si fusse contro del Francesco Sforza impiegato; anzicchè si obbligò egli di persona di unirsi a colui con potente esercito, per conseguire più presto un tal fine; avvegnacchè non fosse a ciò egli obbligato per gli patti nella pace col Pontefice convenuti; ma maggiormente a ciò videsi egli impegnato per aderire al genio di Filippo Visconti Duca di Milano, il quale, avvegnacchè fosse Suocero dello Sforza, siccome avvisammo; era nondimeno di lui nimico; tantocchè mandò Ambasciatori ad Alfonso, mentre era questi nella Città di Gaeta, per ritornarsene in Napo-

li,

li, a pregarlo, che con tutto l'impegno avesse proccurato discacciare il detto suo Genero dalla Marca; nè tardò alcerto Alfonso di eseguire subito gl'impegni, che avea contratto col Pontefice, e indi col Duca di Milano; laonde avendo unito un poderoso esercito di diecemila soldati tra Capua ed Aversa, s'incamminò con questo per gli Apruzzi per congiugnersi col Piccinino, e unitamente discacciare lo Sforza dalla Marca.

Giunto dunque Alfonso nel Campo di Pentima in detta Provincia, contuttochè fosse tanto impiegato ne' pensieri della guerra, non tralasciò quei che gli somministrarono il grande amore, per dar sempre più la quiete a' suoi amatissimi sudditi; poicchè commosso egli dalle querele, che tutto giorno riceveva da costoro per gli litigj, che nascevano su de'beni, e su de'Feudi, che da alcuni di essi possedeansi, nel pretendersi da altri di avere i medesimi occupati ne'tempi delle guerre, o per concessioni, che ne avea ricevuto da' suoi antecessori; perciò addì 2. del mese di Agosto dell'anno, che allor correva 1444. pubblicò una legge, che nell'antica edizione delle Prammatiche dell'anno 1566. leggesi sotto della Rubrica *Editum Pentimæ gloriosissimi, & Divi Alphonsi Regis clementissimi*, che viene registrata la prima della nuova edizione fattane dipoi dal Consigliero Altimare sotto al titolo *De possessionibus non turbandis*. Fu una tal legge diretta da Alfonso a Ferdinando suo figliuolo, Duca di Calabria, che avea egli lasciato Luogotenente in questa Città di Napoli, chiamandolo. *Locumtenenti nostro, Præsidenti in nostro Regio Concilio, nec non illustribus &c.* E qui bisogna avvertire, che da queste parole credè malamente il Summonte (a), ingannato forse dall'aver per errore o di stampa, o di copista, letta la data di tal Prammatica, *Die 2. mensis Augusti Indictionis* 1454. *&c.* giacchè così la trascrive; che s'intendesse in *detta parola* del detto Tribunale del S. C.

 già

(a) *Summont. Istor. tom.3. lib.5.*

già a quel tempo da Alfonſo iſtituito, di cui ne aveſſe dichiarato Preſidente Ferdinando ſuo figliuolo; ma non avvertì egli, che ſcriveva la ſtoria di queſto Regno che in detto anno Alfonſo dimorava in Napoli, e Ferdinando a' 22. del meſe di Luglio era ritornato nell'eſercito da Firenze per la pace d'Italia conchiuſa (come appreſſo rapporteremo) il quale avvenimento nel corſo della detta ſua ſtoria eſſo riferiſce (*a*); laonde dovea avviſare, che era ſcorretta la data di tal Prammatica da eſſo rapportata; ma perchè non fu quegli uomo di neſſuna critica, però cadde in tal groſſo abbaglio. La vera adunque ſi è quella da noi riferita, che leggeſi in detta antica edizione delle Prammatiche; e ſe in eſſa diceſi da Alfonſo *in noſtro Regio Concilio*, nondimeno con tali parole volle quegli ſentire del ſuo Conſiglio di Stato, poichè già prima di eſſo i Re di Napoli, oltre a detti due Supremi Tribunali della G.C. e dell'altro del Vicario, aveano un Conſiglio Supremo, che loro conſigliava, ſiccome di queſto in molte di loro leggi ſi fa menzione; e tra queſti in molte della Regina Giovanna II. da noi già eſpoſte; e di queſto veramente inteſe ragionare Alfonſo, giacchè egli queſto nuovo Tribunale del S. R. C. lo iſtituì molto tempo dopo, ſiccome a ſuo luogo dimoſtreremo.

Dopo di queſte rifleſſioni critiche su dell'abbaglio preſo dal Summonte, egli è bene di avviſare ancor l'altro preſo dall'Autor della Storia Civile (*b*), in rapportar la data di tal Prammatica nell'anno antecedente 1443. per averla così letta nella detta edizione di Altimari, quando in detto anno Alfonſo ſtava in queſta Città di Napoli.

Venendo or dunque alla ſpoſizione di tal legge, in eſſa il ſavio Principe, dopo di avere rapportate le querele propoſteli da' ſuoi ſudditi de' litigj, che venivano tuttogiorno promoſſi ne' Tribunali di queſta Città, nel preten-

(a) *Summont. tom.3. lib.4.*
(a) *Iſtoria Civile del Regno di Nap. tom. 3. lib. 26. cap. ult. pag. 406.*

tendersi da molti, che malamente da altri si possedessero, e Feudi, e altri beni, per averli occupati ne' tempi delle passate guerre; e che alcuni eziandio domandavano di essere rifatti dell' offese e danni, lor da altri cagionati in quei tempi; e dopo di avere egli esagerato, che *licet acceptum* (parole di tal legge, che vogliamo trascriverle, dovendosi tenere innanzi agli occhi da ogni savio Principe, e prudente Giudice) *justumque nobis sit jus unicuique reddere quod suum est; verum quia in ipsa justitia dispensanda tum modus omnis, tum tamen temporum, & reum conditio temporis, qualitas & prælii consideranda est, quæ etiam in distributione ipsa non exiguam sibi vendicat partem*. Ordinò, che non potessero essere inquietati in giudizio quei, che si ritrovassero possedere Terre, Città, ed altri Feudi, de' quali ne apparissero sue reali concessioni o conferme; come pure altri beni, ancorchè mobili, prima di essere stata data la pace al Regno; e che volendo i di lor contrarj promuovere su di essi litigj, col pretesto di averli poi occupati tra i torbidi delle passate guerre, ancorchè apparissero questi giusti, non potesse lo stesso suo figliuolo, nè gli altri Tribunali ne' medesimi procedere, se prima non ne avesser fatto a lui rappresentazione o consulta, con avere indi ottenuto il suo Reale permesso.

18. *Pramm. del Re Alfonso, con cui si ordina, che non potessero essere inquietati coloro, che si ritrovassero a possedere feudi, Terre, e Città, de' quali ne apparissero le sue regali concessioni, o conferme.*

Molto savia e prudente fu una tal legge, per non dar largo il campo a' calunniosi litiganti: e la rinovò egli in appresso con due altre Prammatiche, che le rapporteremo, ragionando de' tempi, che le pubblicò; oltredicchè le sue vestigia seguitò l' altro gran Principe Ferdinando il Cattolico, e l' Imperator Carlo V., avendo questi somiglianti leggi pubblicate, che tutte leggonsi sotto al mentovato Titolo della edizione delle Prammatiche di Altimari *de possessoribus non turbandis*, che eziandio giugnendo noi a ragionare di detti Principi, le rapporteremo.

Ritornando or noi all' intralasciato cammino della storia, non tardò Alfonso subito col suo esercito d'incamminarsi

29. *Alfonso s' incammina per la Città dell' Aquila.*

verso della Città dell' Aquila, ove addì otto del mese di Agosto fu con grande applauso ricevuto (a); Indi unitosi nella Marca con Niccolò Piccinino, in brieve tempo obbligò lo Sforza di abbandonarla quasi interamente. E quì non deesi omettere una gran liberalità di sì gran Principe, rapportata dal Panormita (b), ch' essendoli state offerte dal Pontefice due principali Città di tal Provincia, ricusò l' offerta, nel dire, che non per amor di guadagno, *Sed Dei, & Ecclesiæ gratia expeditionem illam suscepisse*: e rapportasi eziandio una tal savia risposta da Bartolommeo Facio (c).

Nel mentre, che tuttavia Alfonso si adoperava per discacciare affatto lo Sforza dalla detta Provincia, questi rappacificatosi col suo suocero Duca di Milano, il medesimo, mutato il primiero sentimento, destinò nuovi Ambasciatori a colui per pregarlo, che si fosse ritirato, abbandonando il Pontefice: ma quel Principe, sebbene fusse tanto obbligato a Filippo; non però avvisando, che ridondava in sua poca stima un tal passo, rispose agli Ambasciatori, che non potea egli senza gran detrimento di questa abbandonare l' intrapresa guerra; anzichè inviò un celebre Giureconsulto di quei tempi Matteo Malferito a Filippo, per farli avvisare, quanto era necessario per la quiete d' Italia il discacciare affatto lo Sforza dalle Terre del Pontefice: nondimeno quegli non soddisfatto di tali ragioni, conchiuse una lega co' Veneziani, Firentini, e Bolognesi per sostenere lo Sforza; e indi destinò altro Ambasciatore a protestarsi con Alfonso, che dovea egli ajutare il suo Genero; ma non perciò si arrestò il valoroso e savio Principe, nè per tale ambasciata, nè per detta lega di proseguir con maggior vigore la guerra, che viene a minuto dal Facio descritta; anzichè lasciando

(a) *Summont. Istor. di Nap. tom. 3. lib. 5. pag. 24. prima edizione.*
(b) *Panorm. de dict. et fact. Alphonsi lib. 2. n. 42.*
(c) *Facius de reb. gest. ab Alphonso lib. 8. pag. 197.*

do egli nella Marca il celebre Capitano Niccolò Piccinino, per opporsi con maggior vigore alla detta lega nuovamente conchiusa, ed approssimandosi l'inverno, ripartì le sue genti in varie Terre di Apruzzo, e ritornossene in questa Città di Napoli, con avere acquistato maggior gloria di valoroso, e prudente Capitano, in cui dimorando, addì 7. del mese di Aprile conchiuse la pace co' Genovesi (*a*), e non tralasciò d'inviare nuovo Ambasciatore al Duca di Milano per persuaderlo, che non era di sua gloria abbandonare il Pontefice nel tempo istesso, che era di lui vantaggio il discacciare lo Sforza dalla Marca; anzichè per tale effetto mandò ivi nuove genti con Cesare Martinengo ad unirsi col Piccinino.

30. *Alfonso s'inferma gravemente.*

Dimorando in tanto il detto Re nella Città di Pozzuoli, addì cinque del mese di Gennajo dell'anno in appresso 1444. gravemente si ammalò, al riferire del Summonte (*b*), benchè una tal malattia si rapporta nella Città di Capua da Antonio Panormita (se pur non fosse stata altra che il detto Principe avesse, o prima o dopo ivi sofferta) (*c*), il quale dice, che in tale infermità veniva maravigliosamente sollevato dal sentir da esso leggere le gloriose gesta di Alessandro il Grande; tantochè di ciò restando maravigliati i Medici, egli ridendo lor disse. *Avicendam velut parabulanum parvi facere, Curtium laudibus cumulare.*

Ritrovandosi adunque Alfonso gravemente ammalato, anzicchè pubblicatosi in Napoli che fusse egli morto, subito quei, che avea più beneficati, poco di lui curando, altri si ritirarono a'di loro Stati; e i Catalani, e gli Aragonesi, che l'avean seguitato, tosto andavan salvando per le Castella le loro robe più preziose.

Ma ritornato egli nella primiera salute, e conoscendo, che

(a) *Summont. Istor. tom. 3. lib. 5. pag. 36. pr. edition.*
(b) *Idem pag. 45.*
(c) *Panorm. de dict. et factis Alph. lib. 1. n. 43.*

che Ferdinando suo Figliuolo era molto dal suo costume diverso, dimostrandosi uomo superbo, avaro, e poco osservator della fede; perciò, per poterli maggiormente assicurare la successione di questo Regno, pensò di appoggiarlo con Personaggi, che nel medesimo grandi Stati possedessero; laonde il fece sposare con Isabella di Chiaromonte, Figliuola di Tristano Conte di Cupertino, e di Catterina Orsina, Sorella del Principe di Taranto; e in tale occasione avvertisce il Summonte (*a*): *Onde ha visto il Regno due donne di questa Famiglia Regine, la prima di Regina fatta privata* (perchè fu ripudiata da Ladislao) *e data per moglie ad Andrea di Capua Conte d' Altavilla, come si disse, l' altra di privata fatta Regina.* Per tale Sponsalizio adunque furono fontuose le giostre, e l' altre feste, che fece Alfonso celebrare in Napoli.

31. *Alfonso fa prender per moglie Isabella di Chiaromonte a Ferdinando suo figlio.*

32. *Alfonso conferma il privilegio conceduto dal Re Roberto, che nascendo questione tra i nobili de' Sedili, dovessero queste terminarsi da' gentiluomini, e Cavalieri degli stessi Sedili, detti cinque, e sei.*

Essendo indi già il mese di Maggio, per maggiormente accattivarsi egli l' amore de' Patrizj, che godeano ne' Sedili di questa Città, confermò il privilegio, già anticamente lor conceduto dal Re Roberto, che nascendo quistioni tra di loro, dovessero essere le medesime, per evitarsi i rancori, terminare da' Gentiluomini, e da Cavalieri degli stessi Sedili, detti cinque e sei, de' quali altrove ragionammo (*b*).

Addì 15. dipoi del mese di Giugno, il Pontefice Eugenio sempreppiù obbligato ad Alfonso, li concedè la Bolla, di cui di sopra abbiam fatta menzione, nella quale legittimò Ferdinando Duca di Calabria, abbilitandolo alla successione di questo Regno.

33. *Bolla di Papa Eugenio, legittimando Ferdinando, e abilitandolo alla successione del Regno di Napoli.*

Trattanto durando tuttavia la guerra tra lo Sforza, e 'l celebre Capitano Piccinino, e veggendo questi, che sempreppiù Filippo Visconti Duca di Milano seguitava a sostenere quello, come suo Genero, volle personalmente portarsi da esso, per dissuaderlo da tale impegno, lascian-

(a) *Summont. Istoria del Regno di Nap. tom. 3. lib. 5. pag. 46. d. edition.*
(b) *Istor. delle leg. e magistr. tom. 2. lib. 11. n. 41.*

ſciando Franceſco Piccinino ſuo figliuolo al comando dell' eſercito. Da tal partenza ſubito avendo preſo coraggio lo Sforza, diè a colui battaglia, lo ruppe, e l'imprigionò. Tale infauſta novella eſſendo giunta al Niccolò, che in Milano ritrovavaſi, di dolore ne morì; ma non tralaſciò il Duca Filippo Viſconti di fargli ſontuoſe l'eſequie, dovute a un tanto celebre Capitano.

Giunta ad Alfonſo la novella di tal rotta, data dallo Sforza a Franceſco Piccinino, ſubito riunì un nuovo eſercito per ritornar di perſona contro di colui, il quale prendendo vantaggio da tal vittoria, avea ripreſo molte Terre, nel tempo iſteſſo, che mantenea il Pontefice nella ſperanza di pace, con avere liberato Franceſco Piccinino, mandandolo libero al Duca ſuo ſocero.

Ma fu allora Alfonſo diſtratto di portarviſi di perſona, ſiccome avea meditato, per eſſerſeli rivoltato contro Antonio Centiglia, che tenea egli per Vicerè nelle Calabrie per la cagione dal Summonte (*a*) rapportata; laonde egli fu obbligato contro di coſtui portarſi, per ſedare i torbidi nelle viſcere del ſuo Regno; E dopo di avere ripreſe molte Città e Terre della Calabria, che tenea queſti occupate, avendolo aſſediato con ſua moglie nella Città di Catanzaro, l'obbligò alfine nel meſe di Gennajo dell'anno 1445. di venire a buttarſi colla fune al collo a' ſuoi piedi: ma uſando con eſſo il generoſo Principe degli effetti già più volte praticati della ſua gran clemenza, li permiſe, che libero aſſieme con ſua moglie in queſta Città di Napoli ne veniſſe: ma non potendo dipoi il Centiglia menar quì vita privata, ſe ne fuggì in Venegia, ponendoſi a ſervire la detta Repubblica. E quì ſtimiam noi proprio di rapportare un ſentimento di sì gran Principe, riferito dal Panormita (*b*): venendo queſti ripreſo da' ſuoi familiari, come tanta pietà e dolcezza uſaſſe con

34. *Alfonſo ſi porta nelle Calabrie.*

(a) *Summont. loc. cit. pag. 51.*
(b) *Panormita de dictis & factis Alphonſ. lib. 1. n. 47.*

con coloro, che sì gravemente l'aveano offeso: rispose; che sommamente desiderava di potere restituire al Signore Iddio salve le pecorelle (intendendo de' sudditi), che gli avea questi dato in custodia.

Intanto essendosi a istanza del Pontefice proposta una pace generale tra' Principi d'Italia, non tralasciò Alfonso d'inviare in Roma i suoi Ambasciatori: nondimeno non potè la medesima aver luogo; anzicchè maggiormente si accrebbe la guerra, già prima accesa tra' Veneziani, e Fiorentini con Filippo Duca di Milano, avendo quei occupato il Contado di Cremona: laonde avendo questo Principe richiesto Alfonso di soccorso, egli a ciò si accinse, preparando il suo esercito; e gli mandò intanto in suo ajuto D. Innico di Avalos con molti soldati.

35. *Alfonso promulga una Prammatica, con cui stabilisce, che non si potesse procedere contro de' Magnati, e Baroni di questo Regno intorno a derogare li privilegj, e capitoli, e alle conferme da esso concedute di feudi, e di altri beni, fino a tanto, che non ne avesse con suo regal ordine data loro una tal facoltà.*

Ma nel mentre sì gran Principe tutto vivea applicato alla guerra, non si arrettava però di seriamente attendere al governo di questi suoi felici Popoli, perlochè nel mentre egli nel dì primo del mese di Novembre dell'anno 1446. stava col suo esercito in un luogo presso la Terra dello Spedaletto, detto il Mazzone delle rose, proferì un Real Decreto, che vien registrato nella edizione di Altimari tra le Prammatiche (a), in secondo luogo; in cui uniformandosi egli a ciò, che avea disposto coll'altra sua legge di sopra rapportata, che pubblicò nel campo di Pentima negli Apruzzi, ordinò tanto al suo Protonotario, quanto a ogn'altro Presidente nel Regno, *& Regenti Curiam Vicariæ, atque Judicibus magnæ Curiæ*, (dal che si avvisa, che non ancora egli in questi tempi aveva in un solo questi due Tribunali uniti) che non potessero essi procedere contro de'Magnati, e'Baroni di questo Regno intorno a derogare i Privilegj e Capitoli, e le conferme da esso concedute de' Feudi, e di altri beni, che possedessero, fino a tantochè non ne avesse con suo Reale ordine data loro una tal facoltà; e che lo stesso

(a) *Pragm. Regn. tit. 129. de possess. non turband.*

stesso dovesse serbarsi per le dilazioni loro accordate pe' pagamenti dovuti, dichiarando nulli e di nessun vigore tutti i decreti, che senza di un tal suo Real permesso avessero essi su di queste cause interposto.

Questa Reale determinazione fu indi pubblicata per suo Real ordine addì 7. dello stesso mese nel suo supremo Consiglio, che allor si tenea nel Castello Capuano, con ordinarsene da questo la puntuale esecuzione sottoponendosi i Giudici, che a quella controvenissero alla pena di dugento once. Questo atto di esecuzione vien registrato in detta Edizione delle Prammatiche di Altimari in terzo numero come separate. Nondimeno nell' antica edizione di quelle, come nell'altra di Venezia, vedesi più giustamente registrato, come seguela di detto Reale decreto.

Ripigliando ora noi della nostra Istoria il cammino: Essendo adunque Alfonso col suo esercito dipoi giunto addì 8. del mese di Dicembre di detto anno nella Terra di Ceprano, luogo della Chiesa, di là passò in Anagni, ove i Firentini, che temean della sua potenza, li mandarono Ambasciatori per trattar seco la pace; ricevè grata egli tale offerta per distaccar essi da' Veneziani, e in tal maniera poter più agevolmente soccorrere Filippo Duca di Milano. 36. *Alfonso giunge col suo esercito in Ceprano, indi in Anagni.*

Ma giunto il nuovo anno 1447. nel mentre dimorava Alfonso nella Città di Tivoli, addì 23. del mese di Febbrajo morì il Pontefice Eugenio IV.; laonde uniti i Cardinali nel Conclave, perchè da una parte gli Orsini, e dall' altra i Colonnesi voleano costrignerli, che avesser eletto un Pontefice ogn' un di loro a proprio piacere, perciò mandò egli i suoi Ambasciatori a quell' alto Collegio, animandolo a non avere niun timore in tale elezione, con assicurarlo del suo valido patrocinio; ma che avesser quei solo pensato di eleggere un Pontefice, che avesse potuto sostenere con vigore la Chiesa Cristiana, 37. *Alfonso nella Città di Tivoli.* 38. *Morte del Pontefice Eugenio IV.*

accertando, che per maggior loro ficurezza non si sarebbe egli intanto partito col suo esercito da detto luogo.

39. *Niccolò V. è eletto Sommo Pontefice.*

Da tali afficurazioni i Cardinali animati, di comune consenso addì 6. del mese di Marzo dello stesso anno elessero per Pontefice il Cardinale di Bologna, che prese il nome di Niccolò V., Uomo benchè di bassi natali per esser figliuolo di un Medico, nondimeno era egli dotato di somma dottrina, e di tutte le virtù morali, descrivendone in brieve la di lui vita il Summonte *(a)*.

Intesa da Alfonso con sommo giubilo una tale elezione, subito inviò Ambasciatori al novello Pontefice a prestarli ubbidienza; laonde essendo questi non già di animo guerriero come il suo predecessore, ma desiderando la pace d'Italia, scrisse a tutti i di lei Principi, ch'erano in guerra, che avessero inviati Ambasciatori nella Città di Ferrara, per ivi quella conchiudere, avendovi esso destinato il Cardinal di Morrone Francese. Nè tralasciò Alfonso eziandio di destinarvi per suoi Ambasciatori Carrafello Carrafa, e Matteo Malferito celebre Dottor di legge.

40. *Carrafello Caraffa, e Matteo Malferito, Ambasciatori del Re Alfonso presso Niccolò V.*

Nel tempo istesso non mancò sì gran Principe per aderire a Filippo Duca di Milano di ricevere in sua grazia Francesco Sforza, e di crearlo suo Generale, per impiegarlo contro de' Firentini, e de' Veneziani, che tuttavia di giorno in giorno l'occupavano lo Stato di Milano.

Ma sentendosi indi infermo Filippo, scrisse ad Alfonso, che gli avesse mandato una persona fidata per comunicargli affari di somma premura; nè tardò questi d'inviarli il celebre Lodovico Despuch Cavaliero di Montesa, che al rifletter del Summonte *(b)*, *il Facio chiama Poggio per non poter dire nella lingua latina* Despuch, *e così anco* lo

(a) *Summonte dell' Istoria di Napoli Tom. 3. Lib. 5. pag. 77. prim. edit.*
(b) *Idem loc. cit. pag. 79.*

lo chiama Pio II. Giunto questi in Milano, gli disse Filippo, che avea risoluto di consignare tutto il suo Stato nelle mani di Alfonso fuor di due luoghi: il che intesosi dal Despuch, ritornò subito da questi a comunicarli l'offerta; che avendola accettata volentieri, nel mentre rimandava il Despuch dal Duca con assicurarlo, che sarebbe presto venuto di persona per soccorrerlo, questi morì addì 13. del mese di Agosto, con averlo istituito suo erede universale; Non mancò subito Raimondo Bovillo, che in Milano si ritrovava, di prendere in nome di Alfonso il possesso del Castello di quella Città, con aver ricevuto l'omagio da quei Capitani, e da' Milanesi; nondimeno tosto questi dimentichi della fede data al detto Principe, si rivoltarono, chiedendo di voler esser liberi, benchè dipoi rimasero Vassalli di Francesco Sforza, siccome appresso diremo.

Ciò intesosi da Alfonso, subito s'incamminò col suo esercito per lo Stato Firentino per prima questi debellare, e indi sottoporre il detto Stato di Milano, che avea da Filippo reditato. E giunto egli nella Città di Siena, occupò molti luoghi di quei contorni, nè tralasciò intanto d' inviare quattro mila soldati a Cavallo col Conte di Gambatesa in Milano per soccorrere quei del suo partito; nondimeno non gli riuscì di poterlo alla sua ubbidienza ridurre. 41. *Alfonso nella Città di Siena.*

Intanto non lasciò egli di assediar Piombino, che possedeasi da Rinaldo Orsini, il quale erasi collegato co' Firentini; e pensò il savio Principe due grandi vantaggi ricever da questa impresa: l' uno di obbligar quei di soccorrere il di loro amico, e in tal guisa distaccarli da' Milanesi. Il secondo per avere una Città con porto alla marina, ove potesse fare approdare le navi, che dalla Sicilia con soccorsi nel suo esercito fece venire. 42. *Assedia Piombino.*

Non mancarono i Firentini di venir tosto al soccorso degli Orsini; ma attaccatasi la di loro armata navale con quella di Alfonso, fu da questa battuta, che le riuscì

di occupare il porto di detta Città, e l' Isola del Giglio; e già sarebbe indi riuscito al detto Principe di prendere a forza di armi la Città; ma l' Orsino veggendo di non poterla difendere, se li rese tributario, con riconoscerlo per suo Sovrano, obbligandosi in segno di tributo di darli ogni anno un vaso d' oro del valor di 500. scudi; e dipoi, secondo minutamente rapporta il critico Autore della Storia Civile (a), restò ne' successori di sì gran Principe una tal sovranità, avendo i nostri Re conceduto un tale Stato a varie persone coll' andare del tempo.

43. *Alfonso ritorna in Napoli, e a Ferdinando nasce un figliuolo, a cui fu posto nome Alfonso.*

Dopo di ciò Alfonso ritornossene in Napoli, ove ritrovò, che poco innanzi addì 4. del mese di Novembre era nato a Ferdinando da Isabella sua moglie un figliuolo, che gli fu dato il nome di Alfonso; e riferisce il Passaro rapportato dal Summonte (b), che nella notte di tal nascita apparve nell' aere un trave infocato, presagio de' travagli, che aveano a succedere nel Regno di colui, che indi si avverarono.

44. *Trave infocato comparso nell' aria nella notte della nascita di Alfonso.*

Tra questo tempo il savio Pontefice Niccolò tutto attento a riporre non solo la pace tra' Principi d' Italia, ma alla Chiesa, in cui tuttavia durava lo scisma, per estinguerlo, si contentò, a richiesta dell' Imperator Federigo, che l' Antipapa Felice avesse rinunciato all' usurpata dignità di Pontefice, con crearlo il primo tra' Cardinali, e Legato perpetuo della Santa Sede in Alemagna: e avendo egli rivocate tutte le Scomuniche, da' Pontefici predecessori fulminate, accordò altri patti, per ridurre tutti nella unione della Cristianità quei, che aveano il detto Antipapa seguitato; e tra gli altri si fu, che avrebbe egli dopo sette mesi un general Concilio in Francia convocato, il quale di poi non seguì.

45. *Niccolò V. retrocede ad Alfonso le Terre di Accumolo, Civita Ducale, e la Lionessa.*

Si dimostrò ancora il Pontefice con Alfonso grato, poi-

(a) *Autore della Storia Civile tom. 3. lib. 26. cap. 6. pag. 399.*
(b) *Summont. loc. cit. num. 5. pag. 93.*

poichè gli rendè le Terre di Accumolo, Civita Ducale, e la Lionessa, che avea questi a Eugenio già concedute in iscambio della Città di Benevento, e di Terracina, che tuttavia il medesimo ritenne.

46. *Niccolò V. con sua Bolla conferma tutte le grazie, e le concessioni, che tanto ad Alfonso, quanto a Ferdinando suo Figliuolo erano state da Papa Eugenio concedute.*

Addì 14. dipoi del mese di Gennajo dello stesso anno confermò con altra Bolla il Pontefice tutte le grazie, e concessioni, che tanto ad Alfonso, quanto a Ferdinando suo figliuolo erano state da Eugenio concedute; e a' 27. del mese di Aprile del seguente anno, con altra Bolla espressamente confermò, e di nuovo concedè la legittimazione, e successione del Regno di Napoli, già dichiarata dal detto Papa Eugenio, a Ferdinando Duca di Calabria, con ampliarla dippiù, che questo potesse succedere agli altri Regni di suo Padre.

47. *Alfonso stando lontano dalle cure della guerra, non tralasciava di applicarsi allo studio delle buone lettere, e delle Scienze.*

Non tanto Alfonso si fermò in questa Città, che stando lontano dalle cure della guerra, avvegnacchè gli fosse molto piaciuto il dilettevole esercizio della caccia; non tralasciava però ogni giorno di applicarsi allo studio delle buone lettere e delle scienze, e specialmente dell'antica Storia Romana; e riferisce Antonio Panormita (a); che *Diem illum, in quo nihil legeret, se perdidisse dicebat*; tantocchè saviamente diceva, che erano ottimi suoi Consiglieri i libri, da' quali senza timore d'inganno, la verità sapeva; ed era tanto specialmente innammorato della lettura del celebre Istorico Titolivio, che secondo rapporta lo stesso Autore (b), un giorno, che lo stava leggendo, perchè ne veniva divertito dal suono delle trombe, ordinò, che si fossero allontanati quei, che le sonavano, poichè molto più sonora gli era tal lettura, che il di lor suono; e rapporta il Summonte (c), che essendosi egli guarito da una infermità, per averne in tale Autore rinve-

(a) *Panorm. de dict. & fact. Alph. lib. 2. n. 16.*
(b) *Idem lib. 1. n. 61.*
(c) *Summ. nell' Ist. di Nap. t. 3. lib. 5. pag. 123. prima edizion.*

venuto il rimedio; mandò il detto Antonio Panormita nella Città di Padova, ove era quegli sepolto, per averne un di lui braccio, quale avuto, lo ripose in un'onorato tumolo, perchè se ne fosse conservata viva la memoria.

Ma non similmente questo savio Principe si applicava tuttogiorno a leggere i più dotti libri, come pure delli più scienziati; ma eziandio di coloro, che trattavano della Sacra Teologia, riferendo il detto Panormita, che si gloriava egli di aver letto ben quatordici volte la Sacra Bibbia con i di lei Commentatori; tantocchè non solamente dava conto di ciò, che in essa vi era, ma delle di lei parole; e neppure di ciò egli era contento, ma eziandio in ogni giorno voleva conferire ciocchè aveva letto con gli uomini più dotti della sua Corte, giacchè di costoro ella era ripiena, essendovi presso di lui Bartolommeo Facio, Lorenzo Valla, il Trapunzio Greco, Aurispa Siciliano, Antonio Panormita, e altri (*a*); ben' avvisano il detto Principe, che il conferire con gli uomini dotti, ciò che si è letto, oltre al rimanere più impresse nella mente, maggiori lumi questa acquista dalle nuove riflessioni e scoverte, che da coloro si fanno.

43. *Uomini illustri, che teneva presso di se il Re Alfonso.*

Ma non solamente il grande Alfonso avea tutto il desiderio di divenire esso dotto, ma maggiore il dimostrava verso i fortunatissimi suoi popoli; ben considerando, che quando questi son savj, il Principe è felice e grande. Alfonso adunque, perchè fossero savj i suoi, non solo adoperava tutta la sua cura, che nella pubblica Università degli Studj vi fussero trascelti i primi uomini dotti di quei tempi; ma per dare egli l'esemplo a' giovani di ivi andare, non isdegnò, al riferire del citato Panormita (*b*), *scholas, & auditoria, in quibus maxime Theologia publicè legeretur, magnificè adornari curavit; nec* ador-

(a) *Summ. Istor. di Napoli tom. 3. lib. 5. pag. 95. prima ediz.*
(b) *Panorm. loc. cit. lib. 2. n. 39.*

adornari solùm, sed interfuit ipse lectioni; perciò non solamente s'ingegnò d'illustrare questa Città, col promuovere in essa le scienze; ma eziandio d'illustrarla, e renderla maggiormente adorna di nuove fabbriche, e di migliorare i luoghi più cospicui di essa. Tolse egli, al riferir del Panormita (a), il dazio antichissimo, che riscuoteasi dalle meretrici, e dal giuoco: E perchè da' Re suoi antecessori era stato questo conceduto a un particolare Cittadino, per non esser egli generoso con le robe altrui, gli diede in danajo il valor di quello. Rifece ed illustrò il Molo, e la lanterna, ch'era in molte parti diruta; fe ripulire gli aquedotti sotterranei con riporli nell'antico loro stato; ristorò le antiche fontane, avendone delle nuove erette; le acque pubbliche, che da molto tempo erano in parte disperse in detti aquedotti, di nuovo ivi le ridusse; le strade quasi tutte per antichità rotte, e sconvolte, le fece incrostare di nera selce, detta comunemente *vasoli*, siccome in oggi tuttavia si seguitano a mantenere; con ordinare, che i carri non potessero per esse passare: e perchè l'aere di sì bella Città non venisse offesa dall'acque delle vicine paduli, queste diseccò dalle acque stagnanti, che in esse erano; ampliò di molto il Castel nuovo, e quello dell'Ovo; fe maggiore, e più luminosa la grotte, che conduce da Napoli a Pozzuoli, avendola più di 50. palmi innalzata, perchè più luminosa divenisse, veggendosi tuttavia in oggi giorno nell'entrar di quella le armi Aragonesi; ampliò di molto l'Arsenale, e edificò eziandio il Fondaco Reale, siccome tuttociò viene dal Summonte riferito (b).

49. *Alfonso illustra la Città di Napoli di nuove fabbriche, e migliora i luoghi più cospicui di essa.*

Ma non solo sì gran Principe s'ingegnò di migliorare ed illustrare, e nelle scienze e nelle magnifiche fabbri-

(a) *Panorm. lib. 1. n. 61.*
(b) *Summ. Istor di Napoli tom. 3. lib. 5. pag. 110. pr. ediz.*

briche di questa Città; ma nel tempo istesso tutto applicossi a dare miglior sistema al corso della giustizia; avvisando, che qualora questa è bene a' Popoli amministrata, divengon questi felici, e 'l Principe glorioso.

Veggendo adunque Alfonso, che da' Tribunali della G. C. e dall' altro del Vicario, ch' erano allora i più grandi e supremi, che nel Regno vi fossero, le venivano tutto giorno i ricorsi de' gravami, che da' Giudici di quei Tribunali alle Parti s' inferivano; poichè avendo questi la somma prerogativa de' Prefetti Pretorj dell' antica Roma, non si dava appellazione ad altri de' loro Decreti, ma solo la retrattazione (siccome nella sposizione de' Riti osservammo), che ora diciamo reclamazione, laonde spesso avveniva, ch' era obbligato il Re di destinare altri Giudici, che lo avessero dipoi informato della di lor giustizia, perchè egli colla sua autorità gli avesse potuto confermare o rivocare. Venivan per tanto questi, chiamati Giudici di appellazione dalla G. C.; di loro si fa espressa menzione in varie scritture di quei tempi; anzicchè Alfonso spesso, senza eleggere certe Persone, in tali casi mandava somiglianti ricorsi segretamente ora a uno, e ora a un altro Giureconsulto, perchè lo avessero della di lor giustizia informato; quindi avvertiva, che in veduta dipoi degl' informi, che questi li faceano, promulgava egli la decisione, o confermando la sentenza già profferita da' Giudici di detti Tribunali, o a pro di colui, che il gravame gli avea portato (a); ma questo costume arrecava de' grandi disordini e sconvolgimenti, perchè spesso al parere di un solo veniva la cognizione di gravissime cause rimessa.

56. *Istituzione del Tribunale del S.R.C. fatto da Alfonso.*

Per evitare adunque ciò Alfonso, col consiglio del famoso Alfonso Borgia Arcivescovo di Valenza, che fu dipoi

(a) *Tappia jus Regni in Rubr. de off. Sac. Reg. Cons. n. 2.*

poi Pontefice, e preſe il nome di Calliſto III. ch' era ſuo intimo, e principal Miniſtro, riſolvè di formare un nuovo Supremo Tribunale, a guiſa di quello, ch' era nel Regno di Valenza, ove i Re di perſona preſedevano, ed eleggere in eſſo alcuni gravi Conſiglieri, i quali doveſſero riconoſcere di tutti i ricorſi, che al Principe eran portati dalle deciſioni delle due Supreme Corti, e da' Tribunali delle Provincie del Regno. L'Autor della Storia Civile *(a)*, ragionando della creazione di queſto nuovo Supremo Tribunale, rapporta come vero il ſentimento del Cardinal de Luca *(b)*, il quale deſcriſſe, che il detto Borgia nel formare queſto nuovo Tribunale, non ſolo aveſſe avuto l'occhio a quello di Valenza; ma ancora alla Sacra Ruota di Roma; e ſiccome dal primo preſe quegli il nome di Conſiglio, che a queſti diede, così dalla ſeconda denominò Ruota i luoghi, ove ſi univano i Conſiglieri per trattare, e decider le cauſe. E perchè nella Sagra Ruota non vi è l' uſo di formarſi dalle Parti le iſtanze, in formare i giudizj, o in produrre le appellazioni (poichè ſono quelle proprie de' Magiſtrati, ordinarj ſiccome ſi pratica in oggi nella Gran Corte); perciò le ſuppliche s'indrizzano dalle Parti al Pontefice, che per mezzo del Prefetto della Signatura di Giuſtizia le ſegna, e le commette agli Uditori di detta Ruota, così per appunto aveſſe voluto il Borgia, che in queſto Tribunale in oggi detto del Sacro Conſiglio, nel principio delle azioni, che dalle Parti ivi s' introducono, o le appellazioni, che in eſſo ſi portano da' decreti degli altri Tribunali inferiori, ſi doveſſero praticare le ſuppliche dirette al Re, che per mezzo del Preſidente del S. C. le ſegna, e le commette.

Ma nè il Cardinal de Luca ſarebbe caduto in tirare cotanto malamente un tal paragone, facendo da indovino del-

(a) *Iſtor. civ. t. 3. lib. 26. cap. 4.*
(b) *Card. de Luc. relat. Cur. Rom. lib. 15. diſc. 32. n. 15.*

della mente del Borgia, nè l'Autor della Storia Civile in approvarlo, se avessero riflettuto alla Storia, e alle leggi antiche del Regno, e specialmente a' Riti della Gran Corte, e di quella del Vicario; poichè da questi tutti chiaramente si avvisa, che sebbene prima di Alfonso le dette due Corti erano i Supremi Tribunali del Regno: pure i Re aveano presso di loro una unione di grandi uomini, che loro consigliavano, che *Consiglio* lo chiamavano; e ciò si ha in molte di loro leggi, e specialmente in quelle della Reina Giovanna II. da noi già sposte, di questo Consiglio si fa menzione; oltredichè, se vogliamo seguitare il sentimento di Niccolò Toppi (a), dovressimo dire, che prima del Re Alfonso il Tribunale della Gran Corte, e quella del Vicario venivano alle volte chiamate *Regium Consilium*, e i di lui Sindici *Regii Consiliarii.* Così egli dice. *Quando autem ante prædicti Regis Alphonsi I. tempora, tam in Regiis Archiviis, quam apud Auctores, appellatum reperitur in hoc Regno Regium Consilium, Regius Consiliarius, certum est id intelligendum esse de Tribunalibus Magnæ Curiæ, & Curiæ Vicariæ, & eorum Judicibus*; laonde avendo dichiarato Alfonso, che questo nuovo Tribunale fosse il primo nel Regno, e che dovesse eziandio consigliarlo in tutti i gravi affari, perciò *Consiglio* il chiamò, nè però ebbe egli di bisogno di prender tal nome da quello di Valenza. E tanto meno dalla Sagra Ruota di Roma nello stabilire, che per suppliche al Principe dovessero proporre in tal Consiglio dalle Parti le azioni, o i richiami da' decreti de' Tribunali inferiori; poichè già per lo Rito ducentocinquantaduesimo fu stabilito: *Item si contingat, causas per supplicationem devolvi*: ed ecco, che suppliche in esso eran chiamati i memoriali, che davansi dalle Parti al Principe, richiamandosi de' decreti delle due sopraddette Corti.

Do-

(a) *Toppi de orig. Tribunal. de Mag. Cur. Vic. lib. 3. cap. 6. n. 4.*

Dopo di tali giuste ponderazioni critiche, fa d'uopo ripigliare il ragionamento di questo Supremo Tribunale del Consiglio. Fu egli adunque da Alfonso eretto in questa Città di Napoli, principalmente pe' ricorsi delle determinazioni della Gran Corte, o degli altri Tribunali del Regno; laonde come il più supremo, e grande incominciò ad esser riputato; e quindi è, che avendo esso il Re per Capo, nè riconoscendo su di lui altro superiore; perciò non si dà appellazione dalle di lui sentenze, ma solamente retrattazione, o per dir meglio reclamazione, dovendosi questa da' medesimi Consiglieri esaminare, che han quelle profferite: prerogativa, che prima godeano le due Supreme Corti, l'una detta Gran Corte, e l'altra del Vicario, siccome dal citato Rito ducentocinquantesimo ricavasi; perciò gode egli della prerogativa di Prefetto Pretorio: di vantaggio, perchè, siccome dicemmo, il Re era suo Capo, per questo acquistò egli il nome di Sagro; e da ciò ancora è provenuto, che le sentenze col nome di colui si promulgano, e ancora in oggi molte di lui sentenze da Alfonso sottoscritte si leggono: e per la stessa cagione, allorchè i Vicerè governavano in nome de' Serenissimi Re questo Regno, venivano in questo Tribunale nominati solo col titolo, che da quei veniva lor dato (a); onde per tal cagione ancora non fu permesso a' Nobili entrarvi cinti di spada, o di altre armi; e neppure a quei che poteano portarle entro al Gabinetto del Re; e da ciò ancora ne seguì, che 'l detto Tribunale ebbe la prerogativa, che tuttavia gode di tener la Campana, la quale suona, quando esso incominciasi a reggere: e molti altri privilegj egli gode, che rapportansi dal Tassone, dal Toppi, e dal Romano, che ne comprese un grosso volume, che intitolò, *Praemin. Sac. Reg. Conf.* quale altrove una per una le diviseremo nella sposizione delle Prammatiche, giacchè con esse vennero quei stabiliti.

Ss 2 Quel

(a) *Tasson. de antef. v. 3. obf. 7. pag. 3. n. 75.*

51. *Al S.C. si appellava de' decreti interposti dalla Regia Camera.*

Quel che ebbe allora questo Tribunale di maggior prerogativa si fu, che a lui si appellava eziandio da' decreti interposti dalla Regia Camera della Sommaria, come attestano Marino Freccia (a), e anche Gio: Battista Bolvito, che compose un brieve discorso latino intorno a questo Tribunale, che conservasi nella Biblioteca de' Padri Teatini di SS. Appostoli, di cui fe menzione il Summonte (b); e si ravvisa ciò da una lettera del Re Alfonso rapportata dal Toppi (c); in cui si stabilì, che gli articoli di ragione, che nella Regia Camera si avesero dovuto trattare, si fossero rimessi nel detto Tribunale, che per via di appellazione li avesse giudicati.

52. *Alfonso dichiara il Tribunale del S. C. Superiore a tutti gli altri Tribunali di tutti i Regni, ch' egli possedevi.*

Ma non solamente Alfonso dichiarò questo Tribunale del Sacro Consiglio superiore agli altri del Regno, ma eziandio a tutti quei degli altri Regni, che egli possedea, come l'Aragona, la Valenza, Majorca, Sardegna, Corsica, il Contado di Barcellona, il Rossiglione, e la Sicilia di là del Faro, siccome chiaramente ciò apparisce da una real carta di detto Principe del dì 13. del mese di Agosto dell'anno 1449. riferita dal Toppi (d), in cui dice: *Quibus decrevimus, omnes caussas Regnorum nostrorum occiduorum, & Regni nostri Siciliæ ultra Pharum esse remittendas*: e molti processi ancora da noi si sono osservati, da' quali apparisce di aver questo Tribunale riconosciuto in grado di appellazione, e di gravissime cause, prima decise pe' Tribunali di quei Regni.

Nè può aver luogo l'opinione del Sorgente (e), che non già Alfonso, ma Ferdinando suo figliuolo fosse stato di questo Tribunale l'Autore, appoggiandosi nella Prammati-

(a) *Frecc. lib. 1. de subfeud. de offic. Mag. Camerarj n. 5. 15. & 16.*
(b) *Summont. t. 3. lib. 5. pag. 99.*
(c) *Toppi de orig. Tribun. pag. 492. t. 2.*
(d) *Idem t. 2. lib. 5. cap. 4. pag. 496.*
(e) *Sorgent. Neap. Illustr. c. 17. n. 45.*

matica seconda, che nelle compilazioni di Altimari leggesi sotto al titolo *de Offic. S. R. C.*, la quale porta in fronte il nome di Ferdinando scritto. Non ha veramente luogo l'opinione di detto Autore, sì perchè il Toppi (*a*) vuole, che tal Prammatica fosse apocrifa, non avendola rinvenuta nel volume delle antiche Prammatiche impressa; sì ancora, perchè non vi si avvisa data di giorno, nè di anno, in cui fosse stata promulgata; come pure, perchè avendo egli fatta diligenza ne' libri della Real Cancellaria, non vide quella coll'altre Prammatiche ivi registrata. Nulla però di manco parci più sano il pensiero dell' accurato Autore della Istoria Civile (*b*), ove di ciò parlando, va saggiamente riflettendo, che la detta Prammatica fosse vera, e che per errore degli antichi copisti fosse stata a Ferdinando attribuita, quando fu ella da Alfonso emanata; scorgendosi ciò chiaramente dalle stesse di lei parole, che a questo, e non a Ferdinando convengono.

Ma mille altri più certi documenti fan chiaramente scorgere esserne stato di sì gran Tribunale Alfonso l'istitutore. In tre di lui diplomi riferiti dal Chioccarello (*c*), fa egli menzione di aver egli il detto Tribunale istituito; due altri somiglianti a quest ne riferisce il Summonte (*d*); e molti altri, che il Toppi ancora gli trascrive; oltredichè con unanime voce tutti gli antichi Scrittori, e moderni l' istesso han registrato: e Michele Riccio Giureconsulto e Istorico prossimo ad Alfonso, che fu Presidente, e Viceprotonotario di quel Tribunale sotto Ferdinando Primo, nella sua Istoria de' Re di Napoli, e e di Sicilia chiaramente il confessò (*e*). *Alphonsus &c. reddendi juris adeo studiosus, ut Consilium institueret, quod*

(a) *Toppi loc. cit. n. 2.*
(b) *Autor. Ist. civ. c.4. t.3. lib. XXVI. c. 4. fol. 376.*
(c) *Chiocc. de Episc. Neap. in Gaspare de Diano p. 277.*
(d) *Summ. t. 3. lib. 5. n. 69.*
(e) *Ricc. lib. 4. de Reg. Neap. & Sicilia.*

del di lui Presidente, come si legge essersi unito in quella di Oliviero Caraffa Arcivescovo di Napoli, e dipoi nell'altra di D. Giovanni d'Aragona figliuolo di Ferdinando I., che ne furono Presidenti, e ora in altri luoghi, come Matteo d'Afflitto ci attesta (*a*); e 'l riferito Toppi a minuto questa diversa, e varia di lui unione ci riferisce: e finalmente nel 1464. fu nel Monistero di S. Chiara trasferito, ove risedè fino al 1499. quando dipoi il Cardinal Luigi d'Aragona, Luogotenente del Regno lo volle nel suo Palagio; ma fu al fine nel 1501. di nuovo nel detto luogo stabilito, ove durò fino all'anno 1504. che dipoi come appresso diremo, fu da D. Pietro di Toledo nel Castel Capuano cogl'altri Tribunali situato: ma per la lunga dimora, che questo Sagro Consiglio fece in detto Monistero di S. Chiara, ha preso quindi il nome del S. C. di S. Chiara.

Stabilì adunque a questo Gran Consiglio Alfonso un Presidente, che di varie gravi prerogative l'adornò, quali il Toppi (*b*), e 'l Tassone (*c*) descrivono. E in vero il primo Presidente di sì Supremo Tribunale fu il detto Alfonso Borgia Vescovo di Valenza, che dipoi divenne Pontefice, che siccome dicemmo, prese il nome di Callisto III.; e così di mano in mano i primi Prelati e primi Signori ebbero tal carica, nè la sdegnarono: e l'istesso Ferdinando Duca di Calabria, figliuolo di Alfonso, e suo successore; dipoi Giovanni d'Aragona figliuolo di detto Duca, e Cardinale. Vi furono ancora per Consiglieri i primi Giureconsulti, che in quel tempo fiorissero, che dal Summonte (*d*), e dal Toppi (*e*) vengono numerati, a' quali stabilì Alfonso la provisione di cinquecento docati l'anno.

53. Alfonso istituisce il Presidente del S. C.

Ol-

(a) *Affl. dec. 304. in princ.*
(b) *Toppi loc. cit. t. 2. lib. 2. cap. 6.*
(c) *Tasson. de antef. v. 3 Rubr. 3.*
(d) *Summ. lib. 5. tom. 3. pag. 190.*
(e) *Toppi loc. cit. lib. 3. cap. 2.*

54.
Alfonso destina due principali Baroni del Regno, per assistere nel S.C. trattandosi di cause di politica, e di governo.

Oltre al detto Presidente e Consiglieri, vi furono destinati da Alfonso due principali Baroni del Regno, col soldo di docati mille l'anno, i quali erano per lo più uomini militari e di governo, che ivi assistevano, qualora trattavansi cause, che alla politica e al governo si appartenessero; e furon questi da Alfonso, Consiglieri assistenti chiamati, de' quali molti principali Baroni il detto Toppi ne numera.

55.
Il gran Protonotario assistea nel S.C.

Vi assistea ancora in detto Tribunale il gran Protonotario, il quale eziandio a' tempi di quel Re manteneva molto della antica autorità. E perchè ivi di molte cose, che alla di lui giurisdizione si apparteneano, trattar si dovea; perciò volle quel Principe, che vi fusse intervenuto, e che niente la sua carica rimaner dovesse pregiudicata; chiare sono le parole del suo diploma, così dal Chioccarelli (a), come dal Toppi, riferito (b); ove quel Re così dice: *Postquam reformationi nostri S. C. debito libramine moderavimus, in quo salva praeminentia officii Logothetae, & Prothonotarii Regni hujus, & Praesidentiae Rev. in Christo P. Gasparis Archiepiscopi Neapolitani ejusdem S.C. Praesidentis, nonnullos famosissimos U.J.D. fideles nostros elegimus, & deputavimus &c.* Et altrove in un altro diploma del dì tredici del mese di Agosto del medesimo anno nella stessa guisa favellò: *salva tamen in omnibus, & per omnia praerogativa, & praeminentia officii Logothetae, & Prothonotarii citra Pharum Siciliae Regni, vel Reverendo Archiepiscopo Neapolitano cum in Curia praesentes fuerint.*

E per tal cagione, sebbene Alfonso avesse conceduto al Presidente la facoltà di ricever le preci, ch'erano a lui indrizzate, e d'istromentar le sentenze; volle non però, che tal potestà avesse ancora il gran Protonotario ritenuta. Quindi si è, che negli antichi diplomi si ravvisa, per cagion di esempio, che Onorato Gaetano presedè in detto

(a) *Chiocc. de Archiep. Neap. p. 277.*
(b) *Toppi loc. cit. lib. 3. c. 1.*

detto Tribunale, e come gran Protonotario, e dipoi come Presidente di quello; e altri varj esempj ce ne riferisce il Toppi, di essere i gran Protonotarj ancora intervenuti co' Presidenti nelle sentenze, che dal detto Tribunale si profferivano (a); e questo costume durò per molto tempo, finchè dipoi essendo gli stessi Presidenti creati Viceprotonotarj, pria da gran Protonotarj, e indi da' Re a dirittura, tal prerogativa perderono; finalmente nell' istessa persona del Presidente e l' uno e l' altro posto si unì, siccome diremo, allorchè si ragionerà parimente dell' uno, e dell' altro ufizio.

56. *I Consiglieri di detto Tribunale non erano perpetui, ma ad arbitrio del Re si mutavano.*

Erano ancora in quel principio dell' istituzione di questo Tribunale i Consiglieri non perpetui; ma ad arbitrio de' Re si mutavano, e bene spesso erano ancor questi crati Presidenti della Regia Camera; e 'l detto Tribunale del S. C. in questi primi tempi tre volte la settimana raunavasi, il Martedì, il Giovedì, e 'l Sabato (b).

Nè vi furono in quel principio da Alfonso creati, se non che un Presidente, e nove Dottori per Consiglieri; poi nell' anno 1449. riformandolo, gli ridusse al numero di sei Consiglieri Dottori, e vi eliggè i detti due Baroni Consiglieri assistenti. Ma dopo vi aggiunse il settimo: e nel 1483. e nell' altro seguente si vide giugnere il numero di quelli fino a diece, e dodici. Si univano questi tutti in una sala, e unitamente le sentenze profferivano; e perciò spesse volte il Consigliero di Afflitto riferisce essersi le cause concordemente decise *per totum S. C.* perchè di poi Carlo V. fu il primo, come altrove diremo, di questo Principe ragionando, che in due Ruote si divise, e indi gli altri Principi in tre, al fine in quattro, siccome in oggi di noi si avvisa.

(a) *Toppi loc. cit.*
(b) *Idem loc. cit. lib. 2. c. 1. n. 110.*
(c) *Pragm. 6. de offi. S. R. C.*
(d) *Pragm. 2. de offi. S. R. C.*

57. *La G. C., e la Corte del Vicario non ritiene la prima autorità, che avea, e si conferisce da Alfonso nel S. C.; e da quel tempo s'incominciò a chiamare la G. Corte della Vicaria.*

Avendo adunque Alfonso questo nuovo supremo Tribunale creato, e molto della grande autorità, che prima aveano e la G. C., e l'altra del Vicario a questo trasferita, quindi ne succedè, che ravvisando il Principe di non essere più necessario per la retta e brieve amministrazione della giustizia, che quelle tuttavia separatamente si reggessero, in una sola le unì, siccome nel principio de' Riti osservammo; e dall' ora s' incominciò a chiamare la Gran Corte della Vicaria. Ciò ricavasi tra gli altri documenti da un privilegio di Alfonso rapportato dal Toppi (*a*), in cui il detto Principe avendo eziandio in uno uniti i due Tribunali, che prima vi erano, per invigilare al regolamento del Patrimonio reale, di cui tra poco ragioneremo, lo diresse a Ferdinando d' Aragona suo figliuolo, chiamandolo *Locumtenenti nostro generali nostri Sacri Consilii Præsidenti*, e agli altri Consiglieri, e al gran Giustiziere, e suo Luogotenente, *& Regenti*, parole del diploma *Magnam Curiam Vicariæ ac Judicibus ejusdem Curiæ*, facendo di una sola menzione.

E tanto ciò è vero, che in tutti i diplomi, e Prammatiche, che in appresso si leggono pubblicate, e dagli stessi nostri Autori, di una sola Gran Corte della Vicaria si fa menzione; oltredicchè dopo di avere il Summonte (*b*) ragionato della creazione fatta da Alfonso del Supremo Tribunale del S. C., e che per errore leggasi nell' edizion delle Prammatiche di Altimari, la seconda sotto al titolo *de offic. Sacri Regii Consilii*, attribuita a Ferdinando, soggiugne come cosa certa, che quel gran Principe avesse uniti in una le dette due Corti.

Alfonso adunque avendo in tal guisa proccurato di dare miglior sistema al regolamento della giustizia, pensò pochi anni dopo di ridurre eziandio in un Tribunale, siccome poc'anzi avvisammo, i due che prima vi erano da' Se-

(a) *Toppi de Orig. Tribun. monumenti e regestra re*
(b) *Summont. Ist. t. 3. lib. 5. pag. 96. prima edit. g. p. 261.*

Sereniſſimi Re ſuoi anteceſſori iſtituiti per lo regolamento del reale Erario. E perchè ſi poſſa aver ſotto l'occhio l'origine e dell' uno e dell'altro; e l' autorità che ſeparatamente eſſi aveano, ci ſia permeſſo di dare alla sfuggita una occhiata a ciò che ne abbiamo di loro ſepararamente in varj luoghi di queſta Opera per l' addietro ragionato.

Non può averſi certa e diſtinta notizia come ſi fuſſe il Real Patrimonio regolato ſotto a' Re Normanni, nè ſotto a' Svevi; imperciocchè come nella noſtra Iſtoria ſi oſſerva (*a*), Carlo I. d'Angiò, dopochè nell'anno 1269. fe decapitare nella gran piazza di Napoli Corradino, e raſſettò il Regno, ſtabilì in queſta Città il Reale Archivio, detto della Regia Zecca, in cui v' incominciò a far conſervare le ſue reali ſcritture; e così continuarono i di lui ſucceſſori; ed eſpreſſamente ei volle, che quelle de' Normanni e de' Svevi affatto ſi aboliſſero; onde ſi è, che a noi niuno quaſi ce n' è pervenuto.

Ma pure dal lume delle antiche leggi, che promulgò Ruggieri Primo Re di Napoli, ricavaſi, che dopo di aver egli acchetato il Regno dalle gravi guerre, che ſofferſe, incominciò ſeriamente a badare alla di lui polizia; onde in ciaſcheduna Provincia vi deſtinò i Maeſtri queſtori, e altri ufiziali, detti ſegreti, ſimili a quei da Auguſto creati, detti *Procuratores Cæſaris*. Diede egli a coſtoro la cura di eſiger le rendite reali, di darle a fitto, e di amminiſtrarle (*b*); come ancora di eleggere in ogni terra i Baglivi, i quali aveano una limitata, e baſſa giuriſdizione (*c*); e nel caſo di gravame de' decreti di coſtoro, ad eſſi appellavaſi; e ſtabilì ancora Ruggieri, a guiſa della Francia, i ſette principali ufizj del Regno. Fra coſtoro egli eleſſe il gran Camerario, il quale

(a) *Iſt. delle Leggi, e Magiſt. t. 2. lib. 10. n. 17.*
(b) *Idem t. 1. lib. 5. n. 113.*
(c) *D. Iſtor. loc. cit.*

oltre al carico di provvedere a ciò, che bisognava alla sua real persona e famiglia, avea eziandio il pensiere di ricevere (parole di detta Istoria) *tutto il danajo, che alla Camera del Re si mandava: sopraintendere a' Tesorieri, sostituirli, e toglierli, secondo il bisogno; informarsi delle ragioni del Fisco, delle gabelle, e delle rendite Reali, e de' loro ufiziali; di più esercitava egli la giuridizione sopra tutti i Tesorieri, e Camerarj delle Provincie, e Percettori dell' entrate del Regno, Doganieri segreti, Portolani, ed altri inferiori ufiziali*. Dal che ricavasi, che questo principale ufiziale in Napoli sovraintendeva solo a tutti gli altri ufiziali del Regno, alla cura delle le reali rendite destinati. Essendo dipoi succeduto a Ruggieri il Re Guglielmo I. detto il Malo, dimorando questi in Sicilia, creò il Tribunale della Gran Corte, il quale fu il Supremo, che la sua real persona seguiva come suo Consiglio di Stato, e a cui si appellava delle sentenze, che si profferivano da' Giustizieri delle Provincie, e da i di loro Uditori, come da molte di lui Costituzioni ricavasi: Capo di questo Tribunale, ch' era composto di molti Giudici, era il gran Giustiziere del Regno, uno de' sette principali ufizj, già da Ruggiero stabiliti; e fino a' tempi di Carlo I. d' Angiò esso Supremo Tribunale avea la somma cognizione delle cause dell' uno e dell' altro Regno: e dopo seguito il famoso Vespero Siciliano, che la Sicilia passò in mano di Pier di Aragona, Carlo ne stabilì altro diverso da quello per lo Regno di Napoli (*a*).

Il Re Gugliemo I. adunque al detto Tribunale della G. Corte tra le molte grandi autorità, che gli communicò, vi fu quella di sovraintendere a tutti gli ufiziali delle Provincie del Regno; laonde ordinò, che a lui si dovesse appellare da' decreti che faceansi da' Camerarj, da' Regj questori delle Provincie, come da molte leggi

(a) *Istor. delle Leggi, e Magistrati lib.* 11. *n.*67. *&* 68.

gi chiaramente si scorge, riferite in detta Istoria (*a*); e in esse ancora andò egli dichiarando tra' quali confini si estendesse la giurisdizione di tali ufiziali.

Passato dipoi questo Regno sotto al dominio dell' Imperatore Federigo II. da molti Scrittori, come da Freccia (*b*), e particolarmente da Niccolò Toppi (*c*), si volle, che questo Principe avesse formato un nuovo Tribunale, detto della Regia Camera della Sommaria, con destinarvi tre ufiziali, i quali avesser dovuto sommariamente rivedere i conti di tutti gli ufiziali del Regno dal dì della di lui coronazione, così il Toppi ce 'l dice: *Tribunal Regiæ Cameræ Summariæ ab Imperatore Federigo Secundo alii fundatum asseverant; ubi tres officiales constituit, Thomam de Brandusio, Procopium de Matera, & Angelum Marram Barensem: quibus imposuit, ut computa omnium Regni Magistratuum revidérent a suæ coronationis die, quæ fuit vigesima Novembris* 1220, *ut ex singulari Regni ipsius Imperatoris apparet fol.* 400.

Indi il detto Autore va dicendo che continuò in appresso questo nuovo Tribunale, e fu denominato: *Camera Summaria*, *Regia Camera*, *Regia Audientia Summaria*, come ciò si ricava da più diplomi de' Re Angioini, e di esso era il capo il gran Camerario.

Il Regente Moles (*d*) rapporta poscia, che Carlo I. d' Angiò avesse aggiunto alla Gran Corte altri ufiziali, detti Regj Consiglieri, e Maestri Razionali, i quali aveano il pensiere di governare il real Patrimonio, e di rivedere ciò che determinavasi da' detti Persidenti della Regia Camera; e che continuarono quei in tale impiego per tutto il tempo, che i Re Angioini questo Regno signoreggiarono: e il detto Autore rapporta per intiero un di-

(a) *Istor. delle Leggi, e Magistrati lib. 6. & seq.*
(b) *Freccia de subfeu. lib. 1. pag. 40.*
(c) *Toppi de orig. Trib. de Reg. Cap. Sum. lib. 4. c. 1. n. 11.*
(d) *Moles dec. de orig. Tribunal. Regia Camera §. 27. pag. 315. n. 31. & seq.*

diploma della Reina Giovana I., e del suo marito Lodovico, ove di questi Maestri Razionali si ragiona, descrivendosi la di lor giurisdizione: essi sovraintendeano, come dicemmo, a detti Presidenti della Regia Camera: laonde erano di grande autorità, e si trascieglievano a tal posto uomini di molto chiari natali; e nel tempo del Re Ladislao se ne numerano dal Toppi (*a*) nel tempo istesso fino al numero di sessantacinque.

Durarono nel di lor piede fino a' tempi del Re Alfonso I. di Aragona questi due Tribunali, l'uno della Regia Camera della Sommaria, che il detto Autore va riferendo, ove univasi, essendo variata la di lui situazione; e fu così chiamato, perchè in esso sommariamente si discutevano i conti degli amministratori delle reali rendite; e l'altro venne chiamato de' Maestri Razionali, che andava unito a quello della Gran Corte, come di sopra dicemmo; e quasi il primo era dipendente dal secondo; poichè questi rivedeano in grado di gravame le determinazioni di colui, come riferisce lo stesso Toppi (*b*), appoggiato al sopraddetto diploma della Reina Giovanna.

Et postremo in eodemmet vol. fol. 23. reperitur alia provisio ejusdem Reginæ Johannæ, in qua dicit, quod Præsidentes Summariæ Audientiæ præfigant brevem terminum illis, qui computare habent, quo termino elapso, assumerent restas, liquident, & significent; & quod demum computa remittantur ad Magistros Rationales pro discussione, & finali conclusione istorum. E avvisa l'Autore della Storia Civile, appoggiato all'autorità del Sorgente, *che solamente*, parole di detto Autore, *quando occorreva difficoltà intorno al dritto, le comunicavano a' Presidenti, i quali anche sommariamente doveano giudicarle*: Hic evenit (*come bene a proposito scrisse il Sorgente Neap. illustr. c. 7. n. 2.*) *ut Camera Summariæ sit appellata, cum prius Audientia rationum appellaretur*. Al-

(a) *Toppi loc. cit p. 152. n. 11.*
(b) *Idem l.c. n. 7.*

Alfonso adunque nel suo diploma, che diresse al dì 23. del mese di Novembre dell'anno 1450. a Ferdinando suo figliuolo, di cui di sopra abbiamo fatta menzione, rapportata dal citato Toppi, perchè più speditamente potesse il suo reale Patrimonio venir regolato, senzachè vi fusse di bisogno, che prima i conti di coloro, che avean il pensiero di esiger le rendite reali si fossero esaminati da' Presidenti della Sommaria Udienza, e indi dovessero passare alla revisione de' Maestri Razionali; ordinò, che tali conti nella Regia Camera si dovessero da' Presidenti pienamente discutere, trasferendo loro tutta l'autorità, che prima i Maestri Razionali aveano; laonde solo a questi dipoi restò la facoltà di rivedere i detti conti, il riferire i dubbj, che su di essi nascessero; giacchè, siccome s'è detto, la di lor decisione si appartenne a' Presidenti, i quali da inferiori, che prima erano a' Maestri Razionali, divennero a costoro superiori. Oltrediciò volle ancora Alfonso concedere a questo Tribunale molte cause, che prima si trattavano nella G. C. e nell'altro del S. C.; poichè ordinò in appresso, che non solo avesse quello la cura del Patrimonio reale, ma secondo narra il Costanzo (*a*), li concedè la giurisdizione di conoscere dalle cause feudali, ove vi fusse l'interesse del Fisco: indi avvenne, come altrove diremo, che da' Principi successori di Alfonso ampia facoltà se li è data in tutte quelle cause, in cui il Fisco sia, o attore o reo: e narra il detto Costanzo (*b*), che vi avesse perciò il detto Principe destinato quattro Presidenti Giureconsulti, due idioti, e un Capo, che fusse Luogotenente del Gran Camerario, e che il primo fusse Vinciguerra Lanario, gentiluomo di Majuri, locchè discorda dal Catalogo de' Luogotenenti, che tesse il Toppi (*c*), poichè porta questi il Vin-

58. *Alfonso concede la giurisdizione al Tribunale della R. Camera di conoscere delle cause feudali, ove vi fusse l'interesse del Fisco.*

(a) *Costanzo lib. 16.*
(b) *Idem lib. 18.*
(c) *Toppi t. 3. c. 7. & 8.*

Vingeguerra molto prima di Alfonso: E nell'anno 1450. che questi ristabilì il detto Tribunale, riferisce di esservi stato destinato Luogotenente Niccolò Antonio Monti, Patrizio di Capua, che vi assistea in luogo del Gran Camerario Francesco d'Aquino, Conte di Loreto, il quale pretese, come persona illustre, che il suo Luogotenente in quel Tribunale assistesse (a); e dall' ora in poi secondo lo stesso Toppi ne tesse il catalogo, sempre i Luogotenenti nel detto Tribunale assisterono; laonde ne avvenne in appresso, che incominciarono i Re a crear questi. Quindi si fu che i Gran Camerarj ogni diritto su di quel Tribunale perderono.

Fu in tal principio vario non però il numero de' Presidenti, come fu quello de' Consiglieri del Sacro Consiglio di S. Chiara: ma tra poco nell'anno 1495. si videro quelli ascendere al numero di ventisei, uomini tutti insigni, e per sangue e per lettere (b): indi come appresso diremo, il di lor numero in alcuni tempi si avvanzò, e in altri venne minorato da' Principi successori. Vi fu costituito ancora un Avvocato Fiscale Dottore, e un Procuratore; ma dipoi vi si aggiunse l'altro Fiscale de' conti. Questi co' Presidenti adunque in una sala univansi per trattare le cause alla lor cura commesse, come altrove a minuto nel corso di questa nostra Opera rapporteremo, qualor ci converrà ragionare de' tempi, in cui tali mutazioni seguirono.

Dopo di aver noi dell' origine di questi due Supremi Tribunali ragionato, che con tanta cura Alfonso stabilì, e per maggiormente dare uno giusto sistema, e brieve corso alla giustizia, e un più ordinato regolamento al suo real Patrimonio, egli ora è di dovere ripigliare l'intralasciato cammino della nostra Istoria.

Mentre che sì gran Principe a tutto ciò era applicato

(a) *Tass. de antef. v. 3. obs. 3. n. 142.*
(b) *Toppi l. c. 2. lib. 4. n. 3. & 4. n. 1. 2. & 3.*

cato non lasciava di attendere agli altri gravi affari de' suoi Regni; ed essendo stato richiesto dal Pontefice Niccolò, e da altri Principi di volersi concordare co' Fiorentini; non tralasciò di prestarvi l'orecchio con alcune condizioni, che li dovessero consignare molte terre ivi poste; ma perchè quei non vollero acconsentirvi; anzi che avendo assediata la terra di Castiglione nella Pescara, che da esso possedevasi, mandò subito per soccorrerla i suoi Capitani, abbenchè fusse il rigor dell' inverno.

59. *Alfonso conchiude la pace co' Firentini, e si collega con la Repubblica di Venezia.*

Entrato indi il nuovo anno 1450. al fine conchiuse Alfonso co' Firentini la pace, con rimanere in suo potere molte di loro terre; indi non tralasciò ancor di collegarsi colla Repubblica di Venezia adì 24. del mese di Ottobre dell' anno suddetto, con guerreggiare unitamente con quella contro del Conte Francesco Sforza, il quale erasi reso Padrone dello stato di Milano, siccome di sopra rapportammo.

60. *Alfonso s' innamora di Lucrezia di Alagni.*

Ma sebbene Alfonso fusse tutto inteso a tanti gravi affari, e giunto in età matura di anni cinquantotto, nondimeno, quando meno se'l credea, in quest' anno divenne fortemente innamorato di Lucrezia di Alagni, come rapporta l' antico Autore Anonimo del Giornale Napoletano (*a*), al quale si uniforma il Summonte (*b*), e gli altri Autori; laonde sembra non vero ciò che scrisse Angelo di Costanzo (*c*) nella sua Istoria, che nell' anno 1443. si fusse Alfonso di colei innamorato, la quale erronea opinione seguitò l' Autore della Istoria Civile; ma chiaramente quella si riprova, perchè in questi tempi quegli stava applicato a' pensieri della guerra. Questa Lucrezia adunque fu ella (al riferir de' detti Autori, e spezialmente del Summonte) figliuola di Cola d' Alagni. Gen-

61. *Chi fusse detta Lucrezia di Alagni.*

(a) *Giornale Napoletano presso Muratori rerum Italicarum scriptores*, 12. 21. *pag.* 1110.
(b) *Sum. Ist. t.* 3. *lib.*5. *p.* 115. *prima edit.*
(c) *Cost. Ist. lib.* 8. *p.*406

tiluomo Napoletano, che traeva l'origine la sua famiglia dalla Città d'Amalfi: era questi Signore di Rocca Rainola, ed era Capitano in vita del Castel della Torre del Greco, distante otto miglia da questa Città di Napoli. Tanto s' innammorò Alfonso di detta giovinetta molto leggiadra, e spiritosa, facendo avverar quel detto rapportato in verso dall' Ariosto, *che non vi è peggiore, che in vecchie membra pizzicor di amore*; che rapporta il Summonte come cosa avuta per certa, che se fusse morta la Reina Maria sua moglie, si sarebbe con quella sposato; anzicchè Michele Riccio il giovine, prossimo a quei tempi, riferito dal detto Autore, rapporta, che avesse egli mandato Legati al Pontefice Niccolò, perchè avesse disciolto il suo matrimonio con Maria, come sterile, e gli avesse dato il permesso di sposarsi Lucrezia di Alagni.

E tant' oltre si accrebbe in Alfonso tale amore, che creò egli i due fratelli di costei, l'uno Conte di Borrello, e l' altro di Bucchianico, che furono i due primi Cavalieri del Sedile di Nido decorati di Titoli: e dopo di avere maritate le di lei sorelle con gran dote, di molto vantaggiò gli altri di lei parenti (a).

Ma a tanto giunse la potenza di questa giovane presso dell' amante Re, che al riferir del Summonte, *fu causa*, son sue parole, *che l' inducesse, esortata forse dagli altri nobili, a far deroccare il Seggio del Popolo nell'anno 1456. con la Cappella, gionta dedicata a S. Chirico, e poi trasferita nella Chiesa di S. Giorgio, che stavan presti al capo della strada della Sellaria nel principio di quella di S. Agostino; pretesto, che impedisse il corso delle barrere, e de le giostre, che facea fare il Re in quella strada, ove era anco la casa di Madamma Lucrezia, e così erano allora chiamate le donne nobili. Perlocchè quei del Popolo tumultuarono; e fu costretto il Re cavalcare per la Città per sedare il rumore, & in pena del tumulto* nè

(a) *Sum. Ist. di Nap. t. 3. lib. 5. pag. 117. prima edit.*

ne restò il Popolo privo della voce nel governo pubblico, e di portar nelle festività la mazza del Pallio, che fino alla venuta di Carlo VIII. di Francia non le fu restituita, come nota il Mercatante nobilissimo Spagnuolo ne' suoi giornali, che scrisse, venuto allora in Napoli, da Catalogna sua patria con il Re. Questa digressione, da noi fatta per la persona di questa singolar donna, non dovrà dispiacere, per essere stata così rara, e contener anco rarità d'eventi di fortuna, giacchè la di costei memoria, e famiglia resta quasichè spenta in Napoli, non vedendosene successori, se bene in Amalfi lor originaria patria se ne veggono molti adorni di virtù, e nobiltà.

61. *Alfonso si collega con Demetrio Paleologo, Despoto della Romania.*

Ma sebbene Alfonso fusse, siccome abbiam avvisato, tanto innamorato di sì vaga donzella, e per stare presso di lei, dimorasse quasi sempre in detta Torre del Greco, luogo delizioso, e di ottima e salubre aere, nondimeno non lasciava di applicarsi a invigilare a' pensieri della guerra e della pace, e al regolamento de' suoi sudditi; poichè addì 5. del mese di Luglio dell'anno 1451. si confederò egli con Demetrio Paleologo despoto della Romania, e della Morea, fratello dell'Imperatore allora di Costantinopoli, e indi con Giorgio Castrioto Signor di Croja Città principale della Schiavonia; obbligandosi di soccorrer questi contro del Turco, che volea dagli Stati discacciarlo. In quest' anno istesso meditò Alfonso di nuovo romper la guerra co' Firentini, per essere stato avvisato, che questi soccorrevano Francesco Sforza Duca di Milano, contro del quale egli guerreggiava unito co' Veneziani.

Entrato dipoi l'anno 1452. essendo l'Imperator Federigo III. venuto in Italia per incontrarsi con Eleonora sua sposa, figliuola del Re di Portogallo, e di una sorella di Alfonso, lo che seguì nella Città di Siena, e indi per passare con quella in Roma, per esser coronato dal Pontefice, avutane di ciò Alfonso la notizia, mandò Giacomo Gostanzo in detta Città di Siena per incontrare gli Spo-

si, e riverirli in suo nome. Ricevè Federigo, e la sua Sposa il Gostanzo con estraordinarj segni di affetto, e li disse, che dopo di esser coronato in Roma, volea venire in questo Regno per visitare Alfonso, il quale ricevuto da Giacomo tale avviso, subito si applicò tutto per render magnifico il ricevimento, che dovea fare all'Imperatore, e alla sua Sposa; nè mancò nel tempo stesso di assicurare il Pontefice, che non avesse temuto della venuta di colui in Roma, poichè non avrebbe perciò nulla ivi tentato di rinnovare.

63. *Alfonso si prepara a ricevere l'Imperator Federigo III., e la sua Sposa.*

Ma perchè avesse potuto Alfonso meglio apparecchiarsi con magnificenza propria al suo generoso animo, per ricevere Federigo, e la sua Sposa col numeroso seguito, che in di lor compagnia venivano, destinò Niccolò Pisciciello Arcivescovo di Napoli, Marino di Marzano Principe di Rossano suo Genero, Francesco del Balzo Duca d'Andria, Leonello Acconciamuro Conte di Celano, e Antonio Panormita da noi più volte citato, perchè fussero andati in Roma ad assistere in suo nome alla di lui coronazione, e a pregarlo, che si fusse ivi trattenuto a terminar la quadragesima, per indi passare ne' giorni lieti di Pasqua in questo Regno.

64. *Ferdinando figlio di Alfonso va ad incontrare l'Imperator Federigo a Terracina.*

E desiderando l'Imperator Federigo di abboccarsi presto con Alfonso, non tanto fu coronato dal Pontefice, che incamminossi per questo Regno con cinquemila persone di seguito; laonde presto quegli li mandò all'incontro Ferdinando suo figliuolo, Duca di Calabria con molti Baroni, a Terracina, che sotto di un ricco pallio lo riceverono, spesando tutto sì numeroso seguito. E indi essendo unitamente essi coll'Imperatore giunti nello Città di Fondi, furono tutti splendidamente accolti da Onorato Gaetano, che n'era Padrone, il quale fece albergare quel Principe in un suo palagio riccamente adorno; ed egli per dimostrare la sua grandezza, al riferire di Angelo di Costanzo (a), *si vestì di panno vilissimo*

(a) *Costanz. Ist. del Reg. di Nap. lib. 19. p. 841.*

ſimo, con un cappello pure di quel panno, con un cerchio pieno di gioje di valuta di più di centomila ducati, e la moglie ne portò ſopra altrettante, quando andò ad incontrare l'Imperatrice; e in queſto ricevimento di dui dì ſpeſe più di dieci mila ducati, che a quel tempo, che le coſe da vivere valevano vil prezzo, parea gran coſa.

Giunto dipoi l'Imperatore con ſua moglie nella Città di Capua, ſempre magnificamente trattati a ſpeſe di Alfonſo, ivi fu da queſti ricevuto tre miglia fuori di quella ſotto di un ricco pallio; e cavalcando alla di lui ſiniſtra, lo fece con ſomma pompa alloggiare: e indi ſubito portoſſi in queſta Città di Napoli per poterlo con maggior grandezza, e maeſtà quì accogliere. E vogliam noi avvalerci del dotto, ed elegante Angelo di Coſtanzo (a), nel deſcrivere un cotanto grande, e maraviglioſo ricevimento, che maggiore e generoſo e ben ordinato non leggeſi nelle antiche Storie, che foſſe giammai ſeguito.

E' certo fu coſa belliſſima a vedere il Re, che andò fino a Milito tra Napoli, & Averſa, con tutta la Nobiltà non ſolo di Napoli, ma di tutto il Regno; perocchè non è memoria, nè anco a' tempi di Padri, & Avi che fuſſe ſtato altro Imperatore in Napoli, ci vennero dall'eſtreme parti del Regno tutti i Baroni grandi, e piccioli, e tutti i Cavalieri beniſſimo in ordine, perchè ſapeano farne ſervitio al Re, e di molti ſecoli non era ſtata viſta pompa tale. Quando l'Imperatore inſieme col Re giunſero a la porta Capuana, l'Imperatore fu poſto ſotto un ricco Baldacchino di panno d'oro con l'haſte indorate, portate da dodici Cavalieri. Il Re volea andare appreſſo, ma l'Imperatore non volle comportarlo, & diſſe, che non voleva andarvi, ſe il Re non andava inſieme con lui. Non ſi potria credere la moltitudine delle genti, che erano concorſe da ogni parte, per vedere una coſa tanto nuova, e per-

(a) *Coſt. Iſt. di Nap. lib.* 19. *p.* 341.

perchè era solito de' Re passati in queste giornate solenni fare alcuni Cavalieri, quando fu giunto l'Imperatore al Seggio di Capuana, si offersero molti avanti all'Imperatore, che furono tutti fatti Cavalieri, de i quali non ho ritrovato il nome d'altro, che di Beltrano Boccapianola, & di Gasparro Scondito: ma il Re si voltò all'Imperatore, e disse quella usanza, e che quelli erano persone nobili, aspettavano di esser fatti Cavalieri da sua Maestà Cesarea; & l'Imperatore, che portava avanti il grande scudiero con lo stocco se'l fe dare, & li fe tutti Cavalieri: & seguitando per tutti gli altri Seggi, ne fe alcuni altri, & al Seggio di Portanova fe Cavalieri ne la Cuna Spatinfacci di Costanzo, Nepote di Jacomo, del quale è parlato di sopra. E cavalcato in questo modo, per tutta la Città, fu quasi cosa miracolosa, che dapoi, che l'Imperatore fu entrato al Castello di Capuana, in manco di un hora una tanta gran quantità di genti, senza fare strepito alcuno, furono tutti collocati nelli alloggiamenti, che parea, che in Napoli non fusse pur una sola persona forestiera. Il dì seguente il Re uscì colla medesima pompa, & comitiva ad incontrare l'Imperatrice, & per caso la notte avanti la Duchessa di Calabria avea partorito il secondo figlio, il quale si chiamò Federigo, in memoria dell'Imperatore, che già si era designato di fare uscire le donne con grandissima pompa ad incontrarla; però le donne furono divise per li Seggi, & l'Imperatrice ad ogni Seggio si fermava; & le donne andavano, una per una a baciarle le mani; & la sera se ridusse pure al Castello di Capuana, dove era il marito: & perchè era la settimana santa, il Re fece fare nella Chiesa di Santa Chiara alcune rappresentazioni della Passione di Christo nostro Signore, dove fu tanta moltitudine di genti, che molti ne stettero in pericolo di affogarsi. Venuto il dì di Pasqua, il Re convitò l'Imperatore, & l'Imperatrice al Castel nuovo, & dopo un desinare solennissimo, condusse l'uno, & l'altra a vedere il Castello, e'l tesoro Reale, e donò molte gioje, & perle di grandissimo prezzo, al marito, & al-

alla moglie. Appresentò ancora riccamente l' Arciduca Alberto, & altri Principi Germani; ma quello che trapassò tutte l' altre splendidezze fu un ordine, che se che ad ogni strada, ove erano Artefici, stavano quattro huomini di approvata fede, che dimandavano a' Tedeschi quelche desideravano di comprare, & li conducevano per le botteghe, & li faceano dare quelche voleano senza prezzo alcuno, scrivendolo a conto del Re; la qual cosa, quando l'Imperatore la seppe, deputò tanti degli uomini suoi, che avessero cura, che le genti sue non ponessero in abuso la liberalità del Re, & che provedessero, che quelli, che aveano avuta alcuna cosa, non tornassero ogni dì per cose nove. Fu fatto avante al largo del Castello nuovo un' Anfiteatro di legno capacissimo di gran numero di gente, dal quale si videro molte di giostre, dove giostrò il Duca di Calabria, il Principe di Rossano, il Cavalier Orsino, & molti altri Baroni, & Cavalieri nobilissimi. Aguagliò ancora la splendidezza di spettacoli antichi una caccia, quattro miglia lontano da Napoli, dove si dice a li Struni: questo è un luoco piano, di circuito di due miglia, chiuso da ogni parte da un monte, fuorchè dove lo sparte una stretta, & piccola valetta: dietro a questo monte sono due boschi abbondantissimi d'ogni spetie di fiere selvaggie, l' uno si chiama la Corvara, & l'altro il Gaudo. Il Re fe comandare cinque mila villani de' Casali di Aversa, & di Napoli, i quali due di avanti circondaro i boschi, e diero con grandissimi gridi la caccia a le fiere, & ne serraro un numero infinito per quella valetta al piano, e serraro subito l' esito della valetta, ed occuparo tutte le cime del monte, che non potessero uscire. Il dì seguente, nel più bel loco a la falda del monte il Re fe piantare un padiglione reale, nel quale erano sale, camere, e ricamere, ornatissime de panni, & di pitture, & di tutte altre comodità, che si trovano ne i grandissimi palagi: & veramente il dì de la caccia fu di grandissimo piacere, vedendo quanto gira quel monte pieno di paviglioni di Principi illustri,

dove

dove di donne, & di Cavalieri si celebravano suntuosissimi conviti a quelli Signori Tedeschi, & tante tende, & frascate, & sì gran numero di persone dell'uno, & dell'altro sesso, che furono estimati più di settantamila. L'apparato del Re fu maraviglioso, perchè i Vasi d'oro, e d'argento furono stimati ducati centocinquanta mila; ma quelche diede più ammiratione, furono tre fontane di vino pretiosissimo, che scendendo da le cime del monte per diversi canali, faceano infinite altre fontane picciole di passo in passo, che da le quindece hore, fino alle ventiquattro, bastò a tanta moltitudine, senzachè l'uno potesse impedire l'altro. Poichè fu desinato, il Re collocò l'Imperatore, & la moglie in due Sedie Imperiali, & vi lasciò quasi tutti i maggiori Principi, & li più gran Signori del Regno; & egli col Duca di Calabria, & molti Corteggiani principali diede l'ordine alla caccia, la quale si fe in modo che tutte le fiere, che fur cacciate, vennero a morire sotto il palco, dove stava l'Imperatore; & la sera tutti satii di piaceri si ridussero in Napoli. Pochi dì dopo l'Imperatore pigliò la via di Roma per tornarsene in Germania, & il Re accompagnò l'Imperatrice fino a Manfredonia, dove trovò le galee di Venetiani, che la condussero in Venezia, dove aspettò il marito, & con lui se ne passò in Germania.

Prima però di passare innanzi, non dobbiamo ommettere di difendere col Summonte il grande Alfonso dalla malignità di alcuni Autori, e specialmente del Riccio, i quali scrissero, che avesse quegli per tal cagione gravati i suoi Popoli, specialmente i mercatanti Napoletani, obbligando essi di dare le loro mercatanzie a'familiari dell'Imperatore senza riscuoterne da questi il prezzo, che non le fu da esso rimborzato; quando chiaramente dagli Autori, che vissero ne' tempi di questo Principe, il contrario si attesta: e rapporta il Summonte (a), tra gli altri Francesco Tuppo Dottor di legge di quei tempi,

(a) *Summ. dell'Ist. di Nap. t. 3 lib. 5. p. 135.*

pi, il quale nella ſposizione delle Favole di Eſopo nella conferma dell' allegoria al *num.* 57. nelle ſeguenti parole tal verità atteſta; e vogliam noi rapportarla, ſebbene non ſieno giuſta il parlar volgare di quei tempi ſcritte, contengono non però maſſime di ſoda verità.

L'Imperatore Federigo Terzo avendo in legitimo matrimonio pigliata la figliuola del Re di Portogallo per legttima conſorte, volendoſe coronare de lo ſuo Imperio, ne venne in Roma allo Regno de Sicilia a viſitare l'immortale corona d' Alfonſo Chriſtianiſſimo, e Re di tutte virtù ornatiſſimo; ſe de' grandi apparecchiamenti per farle honore, come ſi richiedea a sì fatto Imperatore: erave un Toſoriero, chiamato Meſſer Perotto Mercader, il quale volendo fare l' utilità de lo detto Re, acciò faceſſe proviſione de tutte le coſe de mangiare, & altre coſe, e 'l buono Alfonſo diſſe, che ne li faceſſe preſto memoriale: fu fatto lo memoriale, quale come leſſe lo Re la ſua utilità, e lo danno delli ſuoi Vaſſalli, così allo Teſoriero diſſe, volete fare a me come fecero le mano, e li piedi allo ventre, facendole mala compagnia, e po morſe. Io ſono Re de ſette Regni, e tu ti chiami Mercader; va allo Diabolo: ſe li miei Sudditi non hanno guadagnato cc mico, como pagaranno le mie ratione fiſcale? e ſe loro non hanno, come ſtarò io? Me parterrà lo colore, perderò lo Regno, la roba, e la vita, grandiſſima vergogna reputava lo invittiſſimo Alfonſo, nullo Signore fare mercanzia, e laſſare poveri li ſuoi Sudditi, che come intendono li Signori a teſaurizzare, intendeſſero all' arme, la milizia ſaria ſplendida, e li ſudditi mercatando, ſarriano li Regni ricchi, e pieni di triompho. Chi è Duca nobile vada alla milizia, chi è mercante faccia la mercanzia: o Re Chriſtianiſſimi, a la juſtitia, a le belle impreſe vacate, e triunfarete.

66. *Alfonſo muove nuovamente la guerra a' Fiorentini.*

Non tanto fu dipoi partito l' Imperator Federigo da Napoli, che il grande Alfonſo paſsò ſubito da' penſieri della pace a quei della guerra; poichè fu egli obbligato

gato a istanza della Repubblica di Venezia, colla quale si era collocato, di muover nuovamente la guerra a' Firentini, poichè questi persuasi da Cosimo de' Medici, che li governava, eransi di nuovo in istretta lega uniti con Francesco Sforza, che siccome avvisammo, si era impadronito dello stato di Milano, e tentava di stendere le sue conquiste eziandio su di alcune Terre de' Veneziani.

Avendo adunque sì gran Principe unito un potente esercito nella Città di Capua, ne diede il comando a Ferdinando Duca di Calabria suo figliuolo, giovane già di sommo valore e di spirito: ma prima che questi si fusse incamminato, in tal guisa riferisce il Panormita (*a*), che gli avesse ragionato, portandosi in ristretto tal discorso dal Costanzo; ma vogliam noi a disteso riferirlo, siccome in quello leggesi, scorgendosi da esso il vero carattere di un valoroso Capitano, di un prudente Principe, congiunto a quello di un perfetto seguace del Vangelo.

Ego, Ferdinande fili, cum Florentinorum injurias ferre ulterius nequeam, statui te, quem vita chariorem habeo contra eos cum Imperio, atque exercitu mittere, ut Deo bene juvante, & tua, & tuorum militum virtute injuriam omnem propulsemus, palamque faciamus: tandem illos cum hostibus nostris perperam, & inique fœdus fecisse; neque ob hoc tamen suæ reipublicæ utiliter, & honeste satis consuluisse. Igitur abeunti tibi rem, quam velut pretiosissimam mihi seposueram, & tibi gloriosissima futuram, si ea uti sciveris, trado commilitones meos veteranos ferme omnes, multis maximisque experimentis perspectos, quorum opera, & virtute victorias omnes, & triumphos ad tempus assecutus sum, quibus tandem sociis, & adjutoribus expeditionem Neapolitanam confecimus, atque adeo magnam Italiæ partem ditionis nostræ, ut vides, adjecimus.

(a) *Panorm. de fact. & dict. Alp. lib. 3. n. 51.*

timus. Hos igitur in primis ita commissos facio, ut ne magis quicquam possim ex animo tibi committere non vitam quidem ipsam; quos cum intellexero a te diligi, & observari, nihil ambigam, & tibi quoque gloriam meam cordi esse: sed cave, ne eos temere periculis objicias; non sunt ii quorum opera, aut animus tibi in re gerenda requirendus sit, repellendi tibi potius quam impellendi: idcirco ad eos casus tales tibi viros conserva, si quando dignitatem, & nomen tuum in discrimen necessitas vocabit. Et jam spero fore, ut ipsorum meritis, & hortatu meo charissimos habeas, atque ita tractes, ut non Imperatorem, sed personam sibi mutasse videantur. Nunc quod maxime te moneo, fili charissime, illud est, ne tantum aut tuæ aut commilitonum audaciæ tribuas, ut putes sine Numinis auxilio victoriam ullam haberi posse: victoria, mihi crede, non hominum disciplina, aut industria comparatur, sed Dei Optimi Maximi benignitate, & arbitrio; scientia itaque rei militaris ita demum pro futura est, si Deum nobis pietate, atque innocentia pacatum propitiumque habuerimus. Deum igitur imprimis cole, in eum confide, a a quo tum victorias omnes, tum optima quæque provenire, dubio procul est; quam si quando tibi iratum suspicaberis cave contendas, imo quicquid ab eo tibi accidisse videatur, boni consule, & patientia, ac penitentia eum placa, & tibi benevolum redde. Etenim quos Deus amat, corripit, & affligit: sed si afflictos interim dolentes, ac se metuentes videt, eos postea recreat, reficit, consulatur: preterea Deus, & existimationem tui tibi plurimum commendatam optarim, ut qua nihil in hac vita tibi charius, aut præclarius esse, aut videri debeat; pluris enim dignitas & fama, quam Victoria existimanda est. Victoria enim nonnunquam fama magis, quam viribus acquiritur. Rursus victoria altera res est. At fama quæ ex virtute ac probitate proficiscitur, sicuti ipsa virtus constans, atque perpetua est quæque gloria nobis vera, ac solida accomodari soleat. Honestatem itaque amplectere, sine qua ne-

que summo illi victoriarum datori grati esse possumus, neque inter homines vivi auctoritatem, neque mortui nomen diuturnorum adipisci. Deinde, fili etiam, atque etiam hortor, ac moneo, ut Venetorum Rempublicam haud secus quam meum Regnum, percharam habeas. Pro eaque, & servanda, & agenda, neque tibi ipsi, neque fortunis meis, neque exercitui parcas velim. Eo quidem animo cum his societatem, & fœdus semel inii, ut quoad vivam, eos ne momento quidem destituam; quippe quos inter amicos charos, charissimos, atque amantissimos habeam. Ad hæc te peragenda ne te commoveat, hortor, aut pecuniarum, aut alterius cujusvis rei indigentia. Nam tibi non pecunia modo, sed milites, equi, arma, tormenta affatim subministrabuntur, quin vel unum assem tecum dimidium semper habiturus sum, & generatim, tunc tibi, cum mihi ipse defuturus sum, ut intelligas, nihil tibi ad hanc expeditionem, si modo tibi ipse non defueris, per alios defuisse. Postremo te monitum volo. Si quis ex hostibus tuæ fidei se permiserit, illos benigne suscipias. Si qui etiam obstinatis animis usque ad extremam expugnationem perstiterint, eos cum ceperis, tuæ potius mansuetudinis, quam illorum pertinaciæ memineris. Nec minus progeniem nostram, quam nos ab omni crudelitate, & sævitia longe semper alienum extitisse. Vale.

67. *Ferdinando s' incammina con l'esercito contro i Fiorentini.*

Partissi dopo di ciò il Duca di Calabria Ferdinando con potente esercito in compagnia de' più prodi Capitani, che avea suo padre Alfonso; e prendendo la via degli Apruzzi, indi entrato nello Stato del Pontefice, giunse nella Valle di Spoleto, ove venne Federigo di Urbino, e'l Conte Averso dell'Anguillara con altra gente a unirsi con lui. Indi passarono tutti nella Città di Cortona, la quale non volendo Ferdinando assediare per la fortezza del sito, si accampò cinque miglia lungi dalla Città di Arezzo, e dipoi ne passò a Fogliano, per essere luogo più proprio per mantenere il suo esercito; avendo inviato Diomede Carrafa con molta gente a dare il guasto alle Terre

re

re della Città di Firenze; tantocchè quegli prese più di mille capi di bestiami da' di lei abitatori; e in tanto Marino Antonio Olzina mandato da Alfonso con sette galee, prese Bada di Ulterra, lo che saputosi dal Duca Ferdinando, ivi si pose col suo esercito, perchè non fusse stata ripresa da' Firentini, che vi avean mandato Ettorre Manfredi Signor di Faenza, per ricovrarla: dopodichè approssimandosi l'inverno, il detto Ferdinando ritiratosi in Acquaviva, distribuì a' quartieri il suo esercito.

Ma nel mentre questo Principe ivi guereggiava, il suo gran Padre Alfonso sempreppiù intento in questo Regno, dimostravasi al savio regolamento, e al sollievo de' suoi amati vassalli; poichè dimorando egli nella Torre del Greco, addì 20. del mese di Ottobre di detto anno 1452. pubblicò una Prammatica, in cui ordinò, che dovesse aver vigore nel Regno una Bolla del Pontefice Niccolò V. per lo regolamento de' contratti censuali, da noi dette *vendite di annue entrate*; e ciò affine di evitarsi le contese, che quì appresso sporremo.

68. *Prammatica di Alfonso, con cui si ordina, che dovesse aver vigore la Bolla di Niccolò V. per gli contratti censuali.*

Leggesi tal Prammatica nell'antica di loro edizione del 1566. sotto della Rubrica. *Pragmatica Regis Alphons. I. cum insertione Bullæ Papæ Nicolai V. super Censibus.* E così eziandio nell'Edizion di Venezia dell'anno 1590. delle Costituzioni, Riti, e Prammatiche da noi più volte mentovate; ma in quella di Altimari leggesi registrata la prima sotto della Rubrica *De Censibus*. E prima, che noi passiamo a rapportarla, egli è da ponderarsi, che in tutte le mentovate tre edizioni si avvisa la data di quella per abbaglio posta nell'anno 1451. precedente a questo, in cui noi la rapportiamo, che dal detto Principe fu pubblicata; poichè in essa nella di lei fine leggesi. *Datum in Turris octava die vigesimo mensis Octobris anno a nativitate Domini millesimi CCCCLI. Regni hujus nostri Siciliæ citra Pharum anno XVIII., aliorum vero Regnorum nostrorum &c.* Un

(a) *Prag. an. 1566. p. 77.*

Un tale abbaglio lo ſcuopre non però la mentovata prima Edizione delle Prammatiche di Proſpero Caravita, poichè in eſſa leggeſi la data della Bolla di detto Pontefice Niccolò. *Datum Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicæ. M. CCCCLII. pridie Kalendis Octobris, Pontificatus noſtri anno ſexto.* Ed è queſta data giuſta, e non già quella, che forſe per accomodare la Bolla alla Prammatica, ſi legge nella edizione di Venezia, e nell'altra di Altimari, ponendoſi nell'anno precedente 1451.; giacchè eſſendo ſtato Niccolò aſſunto al Ponteficato nel meſe di Marzo del 1447. al riferire dell'appurato Angelo di Coſtanzo (a), e del Summonte (b), ne ſiegue, che nel meſe di Ottobre dell'anno 1452. correa il ſeſto anno del ſuo Ponteficato; perciò confeſſar ſi dee, che per abbaglio degli ſtampatori ſi fuſſe poſta la data dell'anno precedente 1451. a tal Prammatica; perchè non potea Alfonſo inſerire in eſſa una Bolla, che il Pontefice nell'anno appreſſo pubblicò; tanto più che quegli in eſſa dichiara, che nel giorno precedente a quello, in cui queſta legge pubblicava, avea ricevuta: e tanto maggiormente un tale errore ſi ſcorge, dal leggerſi eziandio nel fine di tal Prammatica, ſiccome rapportiamo regiſtrato: *Regni hujus noſtri Siciliæ citra Pharum anno XVIII.*; Laonde numerando Alfonſo gli anni del ſuo dominio in queſto Regno dall'anno 1435. che morì la Reina Giovanna II. (c); ne ſiegue che facendoſi il giuſto conto, l'anno 1452. correa il deciottesimo del ſuo Regno. Noi adunque per tal cagione in queſt'anno, e non nel precedente abbiamo giuſtamente ſtimato di regiſtrare, e ſporre una tal legge di detto Principe, per ſeguitare al poſſibile la eſatta cronologia de' tempi, che abbiamo nel corſo di tutta queſt'opera ſerbata.

Nel

(a) *Coſt. Iſt. Nap. lib. 18. p. 411.*
(b) *Summ. Iſt. Nap. t. 3. lib. 5. p. 74.*
(c) *Iſtoria delle Leggi, e Magiſtrati tom. 3. lib. 17. num 42.*

Nel di lei principio adunque Alfonſo dichiara, che avea nel giorno precedente ricevuto una bolla del Pontefice Niccolò, che da parola in parola s' inſeriſce. In eſſa dopo di avere eſagerato il penſiere, che gli era da Dio commeſſo di governare il ſuo Gregge, va dicendo, che gli era per mezzo di perſone degne di fede pervenuto a notizia, che in queſti due Regni l' avarizia, e l' ambizione delle ricchezze aveano in tal guiſa ocecati gli occhi della gente, che ſpeſſo avveniva, che la malvagità uſuraria era praticata; tantochè, parole di tal Bolla: *Incolæ, & habitantes partium illarum pecuniis indigentes, eas vix aliter, quam fœneratorum opera quaſi inauditum fædus exercentium, conſequi poſſent; & cum eas acceperint, ſi in tempore percepta non reſtituent, brevi eorum bona inſatiabili uſurarum voragine miſerabiliter conſumuntur.* 69. *Si ſpiega detta Prammatica.*

Indi ſoggiugne, che negli altri dominj di detto Principe, come ne' Regni di Aragona, di Valenza, di Majorca, nel Principato di Catalogna, e nel Contado di Roſſiglione, qualora le Univerſità, e le particolari perſone, tanto Eccleſiaſtiche, quanto Secolari aveano di biſogno di danajo, con minor loro incomodo lo rinvenivano *per venditiones annualium cenſualium* (da noi in oggi dette vendite di anune entrate) *quæ mortua nuncupantur* (perchè non ſi può dal compratore, che dà il danajo, chiederſene la reſtituzione) *ſuper omnibus domibus, poſſeſſionibus, & proprietatibus, ſpecialiter, vel etiam generaliter ſuper omnibus bonis, redditibus, emolumentis, juribus, & rebus eorum mediante tantum inſtrumento gratiâ redimendi onera eorum, ſibi utplurimum proſpicere, & conſulere conſuerunt*: e che una tal ſpecie di contratti, oltre di eſſerſi introdotta in detti Regni per antica conſuetudine, di cui non vi era memoria di Uomo in contrario, era ſtata confermata per le di loro leggi municipali promulgate da' di loro Re, come ancora dall' iſteſſo Alfonſo col conſenſo del braccio Eccleſiaſtico, militare, e reale; perciò riputando egli giuſti tali contratti, perchè poteſſero gli abitanti di queſto

ſuo

suo Regno per mezzo di essi rinvenire il danajo, che lor bisognasse, senza di esser soggetti alle rapacità degli usuraj. E volendo a di lor richiesta, e preghiere assicurare la coscienza di coloro, che volessero il danajo per mezzo di tali contratti, con dichiarar quelli giusti, permessi, ed approvati, perciò ordina egli, che tanto gli Ecclesiastici, quanto ogni altro abitante di questi Regni, intendendosi delle due Sicilie, potessero tali contratti censuali praticare *super rebus & proprietatibus suis ac facultatibus, & emolumentis*; con apporvisi il patto di esser loro lecito di ricomprare tali vendite per lo stesso prezzo, per cui le avessero fatte: con che il censo annale, che si dovesse da loro corrispondere a' compratori, i quali dassero il danajo, non dovesse eccedere la decima parte del di lor prezzo; e fusse eziandio loro permesso per la sicurezza di esse di obbligare nel tempo istesso tutti i di loro beni stabili, e mobili, con apporvisi ogn'altra cautela si convenisse, conchiudendosi tal Bolla. *Decernentes, & declarantes eosdem Incolas, & habitatores, ac civitatum, & terrarum Universitates censualia prædicta modo præmisso in Regnis ipsis Siciliæ citra, & ultra Pharum libere, & licite contrahere ac emere, & vendere posse: neque propterea usurariam pravitatem committere. Dummodo alias, quam ut præmittitur quodlibet annuum censuale decimam partem recepti seu pretii venditionis ipsius non excedat, & pensionibus, seu annualitatibus illorum in sortem non computatis pro totali redemptione, præter principalem summam, nihil ultra percipiatur ab emptore, vel exhibeatur a venditore: non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus ac privilegiis Apostolicis; nec non etiam municipalibus, vel regalibus, & consuetudinibus Civitatum, & Terrarum Regnorum prædictorum Siciliæ citra, & ultra Pharum juramento, confirmatione apostolica, vel quacumque firmitate alia roboratis: etiam si de eis facienda esset specialis mentio, quæ his haberi volumus, & habemus pro sufficienter expressis; cæterisque contrariis quibuscumque non obstantibus.*

Do-

Dopo della data di questa Bolla da noi di sopra rapportata, soggiunse Alfonso, espressamente dichiarando (parole della Prammatica da ponderarsi): *scienter deliberate, & consultè hujusmodi apostolicas literas, & singula in eis contenta, tenore præsentium laudamus, & acceptamus, decernentes, & declarantes tanti roboris, & autoritatis existere, quanti ea quæ a nostræ Maestatis providentia legem condendo decreta, & statuta sunt.* E dopo di tali parole, il savio Principe dichiara, che volendo egli stabilire una pronta, e celebre esecuzione a tali contratti censuali, come ancora le giuste eccezioni, che contro di essi si potessero opporre, perciò ordina (e vogliam noi rapportare eziandio le proprie parole di questa Prammatica; perchè in volerle reassumere, ci dovriamo di molto dilungare, giacchè contengono esse molti, e varj provvedimenti; oltredichè sono elleno chiare, nè han bisogno di spiega).

Hac edictali lege perpetuo valitura sancimus, hujusmodi censualium contractus, seu instrumenta, tanquam res judicatas nulla provocatione suspensas, promptam, & paratam executionem habere: & non solum contra personas, res, & bona illorum, qui originaliter censualia hujusmodi vendiderint, nec non eorum fidejussorum hæredum, seu universalium successorum; sed etiam absque aliqua bonorum principalis debitoris discussione contra personas, & bona quorumcumque singularium detemptorum rerum, jurium, vel bonorum, super quibus censualia ipsa fuerint specialiter ordinata, quamdiu apud eos illorum detentio fuerit. Quæ quidem executio nullo falsitatis, nullitatis, aut alterius cujusvis exceptionis objectu impediri valeat quomodolibet, vel differri, præterquam realis solutionis, si de illa ante captionem personæ debitoris, vel ejus bonorum judicialem distinctionem legitime constiterit authenticis documentis, vel aliis scripturis plenam fidem facientibus; sed in caussa executionis hujusmodi, in qua solum de allegata realis solutionis exceptione, de qua supra diximus constare habeat: tractari volumus, & super causa invicem provisionis judicia

dicialis, contra quem instabitur, non audiatur appellans supplicans, vel recurrens, cognitione tamen ipsius allegatæ solutionis; si ea non obstante ad ulteriora executionis processum fuerit; & aliarum quarumvis exceptionum, seu jurium utrique Parti in alia judicii instantia reservata. Pensiones quidem hujusmodi censualium neque apud debitores, neque penes curiam ad cujusvis instantiam emparare, vel sequestrari possint, nisi, qui sequestrum vel emparam instituerit, de debito prius docuerit authentico documento. Neque aliqua ex censualibus hujusmodi, quæ pro redemptione rerum demanialium quovis modo alienatarum: aut pro subsidio vel dono; nobis vel nostris successoribus facto, & de cætero faciendo vendita seu onerata fuerint. Neque illorum annualitates seu pensiones propter quævis illorum emptorum, vel eorum etiam in rem successorum crimina, vel delicta; præterquam pro crimine læsæ Majestatis in primo capite confiscari, sequestrari, aut in causam pignoris, vel aliter Fisco etiam instante deferri, apprehendi, aut publicari possint. Et si forte a nobis, vel a nostris successoribus, Officialibus seu ministris nostris, seu eorum quovis officio aut potestate fungentibus aliqua supersedimenta, guidatica, elongamenta, moratorias, salvos conductos, mandata, inhibitiones, embaras, commissiones, evocationes, reservationes, provisiones, jurisdictiones, abdicationes, vel suspensiones; aut alia quævis rescripta, sub quavis forma, seu colore etiam pro quibuscumque causis publicam utilitatem Regnorum nostrorum, aut commodum Curiæ nostræ quomodolibet concernentibus; etiam pro eis, qui nobiscum, aut pro nostra republica personaliter militarent, aut alias actu servirent, aut pro aliis quibusvis considerationibus, sive causis, quæ dici, exprimi, & excogitari possint, quantumcumque urgentibus ad alicujus instantiam impetrari, vel metu proprio concedi contingerit; quibus executionibus vigore contractuum hujusmodi censualium faciendis directe, vel indirecte impeditiva esse possent: hanc nostra hujusmodi edictali lege volumus expresse decernentes per pro-

proterva sic vel aliter impetrata, vel concessa executiones hujusmodi minime impediri, differri, aut retardari possint. Quinimo eis non obstantibus executiones ipsæ suum debitum sortiantur effectum, pena unciarum auri centum, quæ neque remitti, neque componi possint pro virilibus inter fiscum, & creditorem hujusmodi executionem prosequentem dividendam: tam impetrantibus, quam præsentantibus, & etiam judicibus, si illa forsitan omiserint, vicibus singulis imminente. Præterea dispositionibus Apostolicis superius insertis inhærentes volumus, atque decernimus, res, bona, vel jura ad præstationem hujusmodi censualium obligata propter pensiones eorum statutis terminis non solutis, vel hujusmodi rerum, jurium, vel bonorum deteriorationem, aut eorum alienationem, vel alias minime incidere in commissum quibuscumque pactionibus in contrarium initis, etiam pœna, aut juramento firmitatis obstantibus nullo modo.

Questa Bolla di Niccolò, perchè fu da Alfonso in tal Prammatica racchiusa, con ordinarne l'esecuzione, è tra di noi osservata in questi contratti, e non già la Bolla del glorioso S. Pio V.; poichè non stata ricevuta nel nostro Regno; tantocchè quegli riputansi validi, ancorchè in essi non apparisse, che dal compratore del censo siesi numerato il danajo al venditore, siccome S.Pio per la fermezza quelli contratti espressamente ordinò, potendosi tra di noi dal debitore per un suo debito certo stabilire vendita di annue entrate col suo creditore. Su di tal materia Maradei, (a), e gli Scrittori del nostro Foro varie quistioni vi promuovono, che le ommettiamo come troppo note.

70. *Bolla di S. Pio V. non è stata ricevuta nel nostro Regno.*

Dopo di aver noi esposta una tal Prammatica del grande Alfonso, ci convien ritornare all'intralasciato cammino della Storia. Correa già l'anno 1453. quando giunta la Primavera, il Duca di Calabria Ferdinando ripigliò l'incominciata guerra contro a' Fiorentini; ma il di lui gran Padre, sentendo, che questi aveano un forte eser-

(a) *Marad. in tract. præs. inst. c. 4. n. 446.*

cito, dichiarò di volere andarvi di persona con numeroso accompagnamento di truppe; e in tanto scrisse a suo figliuolo, che si fusse regolato in guisa di non venire a battaglia con sì potenti nimici; ma si sostenesse in maniera, che avesse potuto con onore sfuggirla.

Ma nel tempo istesso, che Alfonso raunava il suo esercito per andare in soccorso di Ferdinando, avendo inteso, che la Città di Costantinopoli veniva strettamente assediata da Maometto II. Imperatore de' Turchi, standovi entro racchiuso Costantino Peleologo Imperatore di Oriente; avisando egli di quanta gran conseguenza si fusse, e per la Religione Cristiana, e per la quiete, e sicurezza de' Popoli ivi vicini, anzicchè della stessa Italia, che non venisse quella nelle mani di cotanto barbara gente; scrisse calde lettere al Pontefice Niccolò, avendogli eziandio un suo Ambasciatore inviato, insinuandoli, che l'avesse presto soccorsa assieme cogli altri Principi Cristiani, i quali a sì gloriosa intrapresa si accignessero: ma nel mentre ancora Alfonso insinuava ciò al Pontefice; ecco, che Maometto addì 29. del mese di Maggio di quell'anno espugnò la Città, dopo ventiquattro giorni di fiero assedio; e rapporta il Cipiniano riferito dal Summonte (a), che fusse a quello ciò riuscito per lo tradimento di Giovanni Longo Giustiniano Genovese, il quale gli aprì una porta di quella, che avea in custodia. Furono troppo barbare le crudeltà, che usò il fiero Maometto, avendo fatta l'empia stragge non solo dell'infelice Imperatore Costantino, essendosi appena salvati Tommaso, e Demetrio di lui fratelli, ma anche d'infinita miserabil gente: e in tal guisa terminò l'Imperio d'Oriente, ch'era per tanti secoli durato: E avvertisce il citato Summonte, che siccome fu egli fondato da Costantino il Grande figliuolo di Elena; così venne meno sotto di Costantino Paleologo, la di cui madre ancora lo stesso nome di quella avea. Uden-

71. *La Città di Costantinopoli assedìata, e poi resa a Maometto II.*

(a) *Sum. Ist. del Regn. di Nap. t. 3. l. 5. p. 145. p. ediz.*

Udendo frattanto in questo mentre i Firentini, che Alfonso già volea con numeroso esercito unirsi a Ferdinando suo figliuolo, per maggiormente opporsi a questo Principe sì valoroso, e di loro aperto nemico, chiamarono in ajuto Renato; che, siccome altrove rapportammo, in Francia erasi ritirato, il quale sempre desiderando di potere un giorno questo Regno ricuperare, non tardò di accettare l' invito; laonde subito in Firenze ne venne trasportato dalle galee de' Genovesi: nondimeno non dopo molto tempo disgustatosi con coloro, ritornossene in Francia. Ma nel mentre si guerreggiava con varia sorte in Firenze, il Pontefice Niccolò avendo intesa, ch' era la Città di Costantinopoli venuta nelle mani de' Turchi, e considerando ben egli le conseguenze funeste, che da ciò ne poteano avvenire, destinò varj Cardinali per suoi Legati a' Principi Cristiani, perchè si fussero tutti uniti per abbattere contanto fiera, ed orgogliosa gente: e ben considerando il savio Pontefice di esser sommamente necessario, per conseguire un cotanto giusto fine, di porre in pace l' Italia; si affaticò molto per ridurre tra gli altri il Re Alfonso, che già erasi incamminato col suo esercito per unirsi a Ferdinando suo figliuolo, il quale con poca sorte guerreggiava in Toscana; e alla pur fine nell' anno 1454. riuscì al Pontefice di pacificare Francesco Sforza Duca di Milano co' Veneziani, e ancora addì 9. mese di Aprile quegli col Re Alfonso.

72. *I Firentini chiamano Renato di Angiò in loro soccorso.*

Questi non tanto si acquietò da tal guerra con richiamar Ferdinando suo figliuolo da Toscana, per essersi ancora a istanza del Pontefice sospesa tal ostinata guerra co' Firentini, che mandò Raimondo Ortaffa Cavalier Catalano in ajuto di Giorgio Castrioto, detto Scanderberch, Principe di Albania, per potersi difendere da' Turchi. E questo valoroso Principe con tale ajuto vinse più volte questi in battaglia.

73. *Ferdinando figlio di Alfonso entra trionfante in Napoli.*

Giunto dipoi Ferdinando nel Regno, nel mese di Luglio, e propriamente addì 28. di esso in questa Città, lo fece Alfonso

fonſo, qual trionfante, ſotto un ricco Pallio ricevere, tra le liete acclamazioni del Popolo, eſſendoli andato egli incontro con menar l' amata ſua Lucrezia di Alagno con molte altre Dame di ricchiſſime veſti adorne (a). Ecco che Alfonſo, il più ſavio Principe, che forſe ſia ſtato ne' ſecoli traſandati, in queſto amore sì avvilito! laonde biſogna pur confeſſare la miſera condizione umana, perchè non è baſtevole la più gran virtù, a renderci ſuperiori agli ſtimoli de' baſſi ſenzſi, ſenzacchè il Signore Iddio colla potente ſua mano da' di loro aſſalti non ci difende.

74. *Papa Niccolò V. pacifica Alfonſo co' Firentini, e co' Genoveſi.*

Correndo dipoi l' anno 1455. al fine riuſcì al Pontefice Niccolò per mezzo del Cardinal Domenico Capranica di pacificare eziandio il detto Principe co' Firentini e co' Genoveſi, e in tal guiſa ridurre in perfetta pace l' Italia; dopodichè paſsò egli a miglior vita nel meſe di Marzo; Laonde addì 8. di Aprile dopo quattordici giorni fu elevato in ſua vece alla S. Sede di Pietro D. Alfonſo di Borgia, Cardinal di Valenza, che preſe il nome di Calliſto III. uomo tanto diſtinto, e amato da Alfonſo, che gli avea confidata la educazione di Ferdinando ſuo figliuolo; e indi, ſiccome di ſopra avviſammo, lo traſcelſe per Preſidente del nuovo ſupremo Tribunale da eſſo creato del Sagro Conſiglio. E molto eziandio ſi cooperò, perchè a cotanta ſuprema dignità foſſe aſceſo: ma come tra poco vedremo, ſi dimoſtrò Calliſto, e ingrato col ſuo benefattore Alfonſo, ma più con Ferdinando, ancorchè lo aveſſe egli educato.

75. *Morte di Niccolò V. e in ſuo luogo è eletto il Cardinal Borgia, che preſe il nome di Calliſto III.*

76. *Alfonſo invia Ambaſciatori a Calliſto III.*

Inteſaſi adunque dal ſavio Alfonſo una tale elezione, inviò ſubito al Sommo Pontefice Ambaſciatori, perche gli aveſſero rappreſentato il giubilo, che avea egli inteſo per la di lui eſaltazione; e nel tempo iſteſso conſiderando il ſavio Principe quanto fuſse di danno alla Criſtianità l' avere i Turchi preſa la Città di Coſtantinopoli, con differire di giorno in giorno le loro conquiſte, ſi riſolvè di

(a) *Sum. Iſt. Neap. t. 3. lib. 5. p. 166. p. edit.*

di voler di persona fiorito e numeroso esercito contro di loro mandare, e dal Summonte si rapporta la eloquente aringa da esso fatta al suo Supremo Consiglio, in cui dichiarò questa sua giusta intenzione.

77. *Nozze conchiuse tra Alfonso di Aragona, figlio di Ferdinando, con Ippolita Sforza, figlia del Duca di Milano.*

Entrato trattanto l'anno 1456., nel tempo istesso, che sì gran Principe si apparecchiava a questa nuova guerra, se egli con somma solennità celebrar le doppie nozze, che avea prima conchiuse tra D. Alfonso di Aragona suo nipote, figliuol di Ferdinando, con Ippolita, figliuola di Francesco Sforza Duca di Melano; e di Eleonora di Aragona sorella di detto Alfonso con Sforza Maria, terzogenito del Duca: ed ebbe il savio Principe in conchiuder tal matrimonio giusto il pensiere di maggiormente strignersi in lega col Duca di Melano, e in tal guisa lasciar maggiormente bene appoggiato dopo della sua morte Ferdinando suo figliuolo.

78. *Nozze conchiuse tra Eleonora di Aragona figlia di Ferdinando con Sforza Maria, Terzogenito del Duca di Milano.*

Ma correndo in questo anno i giorni di Carnovale, il generoso Principe, e per divertire questo Popolo, e per dar piacere alla sua amata Lucrezia di Alagno, ordinò una sontuosissima giostra nella Piazza della Sellaria, ove quella abitava, avendo fatto diroccare una casa, che impediva all' altre la veduta di tale spettacolo: ma sebbene attendesse egli a tali piaceri, non lasciò in quell'anno di non mandare ajuto al Doce di Genova Fregoso, e di trattar la pace tra Giacomo Piccinino con Senesi; come ancora tra 'l Re di Navarra, e 'l Re di Castiglia.

79. *Giostra ordinata da Alfonso in tempo di Carnovale nella Piazza della Selleria.*

Nel fine dipoi di detto anno addì 5. del mese di Dicembre fu in questa Città di Napoli, e in buona parte del Regno una fierissima scossa di tremuoto a ore undeci, che replicò più veemente e forte addì trenta dello stesso mese all'ore sedici. Il Zurita, il Collenuccio, ma più di tutti S. Antonino Arcivescovo di Firenze nella sua Cronica distintamente il descrisse: e tralasciando di ragionare di molte Città, e Terre, che caddero al suolo, in cui morirono più di quaranta mila persone, in questa Città molti palaggi, e case rovinarono, e molte Chiese. Cadde

80. *Terremoto in Napoli, e in buona parte del Regno.*

de tra le altre la Cattedrale , e quella di S. Domenico ; il Castello di S.Eramo rovinò tutto ; e riferisce il Passaro (a) un'azione molto eroica di Alfonso in tale improvviso accidente praticata, che ritrovandosi a udire la messa nella Chiesa di S.Pietro Martire, sovraggiunto quel tremuoto, ogni persona, che ivi era, fuggì; ma egli stiè fermo co' suoi, ordinando al Sacerdote, che avesse continuata la Messa : domandato dipoi, perchè a tal pericolo non si era commosso, rispose colla sentenza di Salomone: *Corda Regis in manus Domini*.

81.

Carlo Principe di Viana, primogenito di Giovanni Re di Navarra viene in Napoli a ritrovare Alfonso suo Zio.

Nell' anno in appresso 1457. venne in Napoli a ritrovare Alfonso Carlo Principe di Viana suo nipote, Figliuolo primogenito di Giovanni Re di Navarra suo Fratello secondogenito per essersi disgustato con suo Padre ; perchè avendo sua Madre portato a Costui in dote il Regno di Navarra , il medesimo per la di lei morte si era di nuovo maritato colla Figliuola dell'Almirante di Castiglia. Non potendo adunque il Principe Carlo soffrire l'altiera Madrigna in Casa, che avendo acquistato gran dominio nell'animo del marito , poco conto di esso facea, fuggitosene, ricorse ad Alfonso suo Zio, il quale gli assignò un decoroso mantenimento; ma veggendolo il prudente Principe di corpo bellissimo, e di costumi amabili, saviamente pensò, che non era proprio , che fusse in questo Regno dimorato, poichè venendo egli a morte, per esser già vecchio , facilmente potea farsene, acclamare per Re , con iscacciarne Ferdinando suo Figliuolo, per cui avea tanto travagliato, affine di assicurargli la successione; laonde il persuase , che fusse andato a ritrovare il Pontefice Callisto in Roma per pregarlo, che prendesse l' impegno di accomodarlo con suo Padre . Ubbidì il Principe Carlo a tali insinuazioni ; e sebbene avesse tra brieve veduto , che non potea dal Pontefice nulla sperare , per essere di decrepita età;nondimeno accortamente non volle da quel luogo partirsi, per-

(a) *Sum. ist. t. 3. lib. 5. p. 216. p. edit.*

perchè nudriva nell' animo ciò, che già prudentemente Alfonso pensava, cioè d'impossessarsi di questo Regno, allorchè questi fusse venuto a morte.

82. *Alfonso cade infermo.*

Entrato di poi l'anno 1458. nel mentre sì gran Principe era tutto intento ad ajutare la Repubblica di Genova, che veniva da' Fregosi tiranneggiata, in ajuto de' quali era venuto Giovanni Duca di Lorena figliuolo di Renato, giunto all'età di sessantaquattro anni, al riferire del Costanzo (a), stando nella caccia in Puglia, addì otto del mese di Maggio cadde infermo, laonde si fe condurre in questa Città nel Castel nuovo; ma subito intesa la sua infermità il detto Principe di Viana in Roma, ne venne a volo in Napoli, col pretesto di visitare suo Zio infermo.

83. *Il Principe di Viana nuovamente si porta in Napoli per vedere suo Zio, che stava infermo.*

Al savio Alfonso in vederlo, se gli accrebbe il dolore e l'angoscia, ben conoscendo il di lui animo, di occupar questa Città e Regno, con discacciarne Ferdinando; laonde per non morire nel Castel nuovo, ove quegli con esso era, poichè gli sarebbe stato facile di occuparlo, per esservi i Catalani in guardia, Vassalli del Re Giovanni di lui Padre; prese il saggio Uomo la scusa, che i medici li avean consultato di andar nel Castel dell' ovo, ove l'aria l'avrebbe potuto giovare; perciò si fe ivi trasportare, ove addì ventisette dello stesso mese, dopo di aver ricevuti i santissimi Sacramenti della Chiesa, rese l'anima al Signore. Stipulò egli nel giorno precedente il suo Testamento, in cui nominò per suo successore in questo Regno Ferdinando di Aragona già Duca di Calabria, e ne' Regni di Aragona D. Giovanni Re di Navarra suo fratello secondogenito: ordinò, che il suo Corpo fusse seppellito nella Chiesa di S. Pietro Martire, per indi esser trasportato in Ispagna nel Monistero di S. Maria di Pobleto; ma in oggi vedesi quello in una Cassa coverta di

84. *Alfonso stando gravemente infermo, si fe trasportare nel Castello dell' Ovo; ove se ne morì.*

85. *Testamento di Alfonso.*

(a) *Costanz. Istor. di Nap. lib. 9. pag. 428.*

drappo nero nella Sagrestia di S. Domenico maggiore. Lasciò Alfonso varj altri generosi Legati, con ordinare, che fussero molte Chiese edificate, descrivendosi a minuto le disposizioni del suo Testamento, e dal Costanzo, e dal Summonte, e da altri molti autori, che la di lui gloriosa vita scrissero.

86. *Cometa, che si vide comparire prima della morte di Alfonso.*

Non devesi però quì ommettere di rapportare ciò, che scrive il Summonte (a), che pochi dì innanzi alla morte di questo Principe apparve una Cometa nella parte di Occidente nella regione de' segni celesti di Cancro, e di Leone, che si distendeva per lo lungo spazio di questi due segni; da che presero il presagio i Napoletani della morte di sì gran Principe: vano presagio della gente ignorante, che non sa esser le Comete, non già fenomeni, ma Pianeti, che scorrono con certi moti la regione dell'aria; tantocchè sono state dagli Astronomi quelli conosciuti, e numerati.

Non c' intratteniamo a formar carattere, ed elogj a sì gran Principe, giacchè la sua stessa vita, che in brieve abbiam noi tessuta, è una continua serie di azioni grandi ed eroiche, e lo resero illustre e grande; tantocche di quelle ancor viva ne rimane la memoria.

87. *Dogana di Foggia, e sua origine.*

Prima però, che noi passiamo nel seguente libro a ragionare della vita di Ferdinando I. figliuolo di sì gran Principe, ci veggiamo nell'obbligo di dare una brieve e distinta notizia della regal Doana di Foggia, che dalla gran mente di Alfonso la sua origine riconosce, che in oggi forma un principal corpo del patrimonio reale, e viene così denominata, perchè in tal Città risiede.

Ma acciocchè da' forastieri, che leggeranno quest'Opera, e da molti istessi del nostro Regno, che non sono di tal materia intesi, e che non hanno, e non vogliono aver la pena di leggere i molti Autori, che ne hanno ragionato, si possa in brieve aver sotto gli occhi, quanto diffusa-

(a) *Summ. Istor. di Nap. tom. 3. lib. 7.*

fuſamente ci hanno queſti ſcritto, e ſpecialmente come l'aveſſe il grande Alfonſo incominciata a ſtabilire; e ſi poſſa da noi porre in chiaro un ſuo Diploma, con cui maggiormente la confermò, reſtrigniamo in poche parole ciocchè a diſteſo ne hanno quei diviſato, tralaſciando intanto, di fermarci lungamente in rapportare l'opinione di alcuni Autori, riferiti dal Reggente Moles (*a*), e tra gli altri da Marino Freccia (*b*), che vollero, che fin da' tempi de' Romani vi fuſſe ſtato un tal coſtume di portarſi da' Paſtori delle Provincie degli Apruzzi nell'Inverno i loro armenti nella Puglia; per cui fuſſe ſtabilito un determinato dazio, appoggiandoſi egli all' autorità di Marco Varrone, il quale ſcriſſe (*c*): *Itaque Greges ovium longe abiguntur ex Apulea in Samnium exiſtimatum, atque ad publicanum profitentur, ne ſe in ſcriptum penes paverit lege cenſoria committit mulctam*: e a ciò, che diſſe Cicerone nella ſua Orazione contro di Catilina; e al ſentimento del celebre Poeta Lucano; nondimeno egli è pur certo, che nè ſotto il dominio de' Romani, nè ſotto a quelli de' Svevi, e degli Angioini ſi vede fatta menzione alcuna di una tal Dogana, nè dalle di loro leggi, nè dagli Storici, che in quei tempi ſcriſſero; poicchè ſolamente nelle Coſtituzioni, e Capitoli da noi eſpoſte, ſidà ſolamente la provvidenza da quei Principi, perchè non veniſſero occupati dagli animali altrui le foreſte, e i paſcoli loro reali, che nella Puglia erano; con determinarſi ciò, che doveſſero quegli pagare, qualora le portaſſero ivi a paſcolare, e con iſtabilirſi le pene, alle quali veniſſero i medeſimi ſottopoſti, qualora a tali leggi contraveniſſero, ſiccome tuttociò ricavaſi, e dalla Coſtituzione di Ruggieri da noi già eſpoſta, di tal Principe ragionando (*d*), come ancora da tutte le altre leggi de' ſuoi ſucceſſori; e accuratamen-

(a) *Moles deciſ. de Doban. menaepecud. Apuleæ pag.* 185.
(b) *Frecc. de ſubfeud. lib. 2. in 4. de author. Baron. n.* 12.
(c) *Marc. Varro in 2. lib. de re ruſtic. cap.* 36.
(d) *Iſtor. delle legg. e Magiſtr. tom.* 1. *lib.* 5. *n.* 133.

te il Reggente Moles, andandole una per una esaminando (*a*), conferma un tal nostro sentimento. Indi egli ne passa giustamente a riflettere ciò che noi altrove accennammo, ch' essendosi le Campagne della Puglia, e specialmente i pascoli e le foreste reali per le guerre, che avea Alfonso sostenute con Renato, affatto distrutte e sconvolte, e appoggiando tal suo pensiero a una antica consulta della Regia Camera del dì 6. del mese di Luglio dell' anno 1473.; perciò quel prudente Principe, dopo di avere riposto il Regno in pace, subito nell' anno 1443. rivolse la sua mente, a ristabilire nell'antico suo stato i detti pascoli e foreste reali; ma ancora per meglio regolare, e accrescere il trasporto di detti animali dagli Apruzzi nelle Campagne piane, e calde della Puglia, e avanzare in tal guisa la di loro industria, s'ingegnò di animare i di loro Padroni a ciò eseguire; laonde non solamente fece condurre da Spagna la razza delle pecore dette da noi *gentili*; ma nel detto anno 1443. incominciò a stabilire una tal Dogana, di cui n'elesse per Direttore Francesco di Montlober, nobile Catalano, di mente somma dotato, e pratico in tale affare.

83. *Francesco di Montlober eletto da Alfonso per Direttore della Regia Dogana di Foggia.*

Avvisando egli intanto, che gli erbaggi reali non erano bastevoli a simile industria, ne affittò molti altri da' Baroni, e da molte Università, e da altri particolari, che ivi intorno possedeano, con corrisponder loro in ogni anno un certo e determinato prezzo, il quale tutto giorno puntualmente ancora in oggi loro si paga; tantocchè se in qualche anno è mancato il numero delle pecore per pestilenza in esse avvenuta, pure la Regia Corte ha tal pagamento continuato.

Volle Alfonso ciò praticare; poicchè sebbene, siccome saviamente riflette il Reggente Moles (*b*), in sul principio era in libertà de' Re, e de' Padroni di tali pascoli di

(a) *Moles loc.cit.n.3.ad* 11.
(b) *Idem loc. cit.*

di fittarne l'erbe al prezzo, che conveniva a coloro, che volean condurvi gli animali a pascere, i quali all'incontro poteano a di loro piacere andare in quei Campi, che loro era in grado; nondimeno avendo egli il primo stabilito un general divieto, che dovessero necessariamente tutti i detti Padroni degli animali, dagli Apruzzi venire nell' està, e pascerli ne' luoghi della Puglia, loro assegnati dal detto suo Doganiere, gli fu necessario di prendere per conto suo tali campi, perchè quelli armenti potessero agiatamente pascolare.

Fu tanto stretto un tal divieto di Alfonso, che fece egli pubblicare dal detto Doganiere un bando, in cui ordinò agli abitanti delle Provincie degli Apruzzi, che non avessero potuto portare nello Stato della Chiesa a pascere in tempo di està i loro animali, affinchè tutti fossero nella Puglia venuti; e stabilì ancora determinati pagamenti, che dovessero essi fare per quelli, che ivi pascolassero; poichè ordinò, che dovessero pagare docati tredici per ogni cento pecore i Regnicoli, e quei di fuori Regno a ragione di docati sei, e docati venticinque per ogni centinajo di bestiami grossi; benchè a minor somma obbligò alcuni, ch'erano di certi luoghi, come docati sette, per ogni centinajo di quei di Piedimonte, docati sei quei del Contado di Molise, i quali pagamenti chiamò *fida*: E perchè di questi fosse sicuro il Regio Doganiero, i *Locati* (nome di coloro, che professan tale industria) in oggi debbano tutte le lane, che tosano alle lor pecore, portare ne' fondachi, che sono in Foggia, da cui non viene loro permesso di estraerle, o venderle, senzacchè prima abbiano tal *fida* pagata.

89. *Alfonso dichiara franchi, ed immuni dalle cose commestibili, de' passi, e dell' erbe tanto i Padroni, quanto i di loro Pastori, che conducono gli animali nella Puglia.*

E per incoraggiare Alfonso tanto i Padroni degli animali, come i di loro Pastori, che quelli conducevano, a venir di buon'animo nella Puglia, dichiarò loro franchi ed immuni di gabelle delle cose commestibili, de' passi, e dell'erbe; e fece egli accomodar tutte le strade ove dovevano passare, che chiamansi *Tratturi*.

Lo

Lo ſteſſo Principe per maggiormente render fermi e ſtabili tali ſue diſpoſizioni, e ſempreppiù animare i padroni degli animali colà portarli, con tuttochè ſtaſſe applicato alla guerra nella Città di Tivoli, addì primo del meſe di Agoſto dell'anno 1447. indirizzò ſuo regal diploma, che traſcriveſi dal Dottor Marcantonio Coda (*a*), e dagli altri Autori, al mentovato Franceſco Montlober, in cui non ſolamente lo confirmò per Capo di tal Dogana, chiamandolo ſuo Commeſſario e Doganiere; ma volle, che in tutta la ſua vita aveſſe una tal carica eſercitata, con dargli libera la facoltà, di aſſicurare in ſuo regal nome, e di concedere tutti i privilegj da eſſo ſtabiliti tanto agli abitanti del Regno, quanto a' foraſtieri di qualunque condizione ſi fuſſero, che voleſſero menare i di loro animali in detti luoghi; e di ſtabilire con eſſi i giuſti prezzi de' paſcoli, *Fida* volgarmente detta, con render loro certi e ſicuri di poter ſeco condurre tutta la loro gente, beni, e mercatanzie, ſenza alcun timore di eſſerli tolte, o impedite da Conti, e da Baroni, e dalle Univerſità, per dove paſſaſſero.

Diede ancor libera la facoltà di poter comperare a giuſto prezzo tutte l'erbe, e i paſcoli, che fuſſero de' Padroni particolari, perchè poteſſero tutti gli animali, che ivi veniſſero, comodamente nudrirſi: e di deſtinare i ſalarj, a quei, che ſoſtituiſſe, e per eſigere le dette *Fide*; e che doveſſero guardare tali luoghi, e ad altri, che fuſſero neceſſarj per lo regolamento di tal Dogana; e loro aſſignò un giuſto fondo per potere puntualmente adempiere a tali pagamenti; ed eſpreſſamente ordinò, ſotto pena di mille oncie d'oro, che i Padroni di detti paſcòli, fuſsero Eccleſiaſtici, o ſecolari, di qualunque gerarchia, o condizione, non poteſſero moleſtare ſotto di alcun preteſto quei che ivi conduceſſero gli animali; E che ſe que-

(a) *Coda brieve diſcorſo de' Principj, de' Privilegj, e iſtruzioni della Regia Dogana di Foggia*, p. 4.

questi mai per innavvertenza de' Pastori entrassero a pascere ne' luoghi serrati, e proibiti, non fossero in niuna pena i di loro Padroni; ma solamente, chi avessero tali danni patiti, dovessero ricorrere al Commessario, o sia Doganiero, il quale, facendo esaminare da due persone probe un tal danno, ivi ordinasse l'ammenda, con farla subito pagare da detti Padroni.

90. *Doganiere di Foggia ha la giuridizione di conoscere così delle cause civili come delle criminali per coloro, che esercitano industria degli animali, anco per gli loro famigliari.*

Nel fine diede egli al detto Montlober tutta la più ampia, e suprema potestà di conoscere delle cause tanto civili, quanto criminali su di tutti, che tale industria esercitassero assieme con i loro famigliari, esentando essi da qualunque giuridizione de' Baroni dell'Università, e di altro Giudice, tanto nelle cause, ove fossero Attori, come Rei; quali privilegj tutti in oggi da essi si godono.

91. *Credenziere della Regia Dogana di Foggia, oggi chiamato Fiscale.*

Ma perchè avesse potuto il detto Montlober suo principal Doganiere maggiormente invigilare ad un cotanto grave impiego, volle, che dovesse assisterli un' altro uffiziale, che fu chiamato Credenziere, il quale dovesse fare da Fiscale contro di coloro, che commettessero frodi in tale industria: E sebbene da' Principi successori se ne fusse aggiunto un' altro; nondimeno dal Re nostro Signore la di loro facoltà si è unita in un solo Ministro, che porta il giusto nome di Fiscale di detta Regia Dogana.

Alfonso dipoi sempreppiù invigilando, perchè venisse questa Dogana ben regolata, formò altre savie istruzioni, diriggendole allo stesso Montlober, che dal riferito Coda si registrarono, presso di cui possono osservarsi; e nel tempo istesso avvisando il prudente Principe, che per dare i pascoli capaci agli animali, dovea rimaner pregiudicata la coltura e l'agricoltura della Puglia, perciò diede altri savj provvedimenti, con i quali venne l'una, e l'altra cosa ben regolata.

92. *Dogana fu stabilita in Lucera, poi Ferdinando I. la trasportò in Foggia*

Questa Dogana adunque fu, siccome avvisammo, da Alfonso stabilita nella Città di Lucera; ma poi dal Re Fer-

Ferdinando I. si trasportò nell' anno 1468. nella Città di Foggia per maggior comodo di quei, che tale industria professavano; che *Locati* vengono comunemente detti, con istabilire nell'anno 1470., e negli altri seguenti altri provvedimenti per comodo degli animali, e de' di loloro Pastori; e per utile e vantaggio del suo regale Erario, che dal riferito Coda trascrivonsi. Dipoi dagli altri Principi successori altri nuovi regolamenti si diedero; con aumentarsi sempreppiù i privilegj, e l'esenzione a detti *locati*, per vieppiù animarli; e tra gli altri Ferdinando il Cattolico, dopo di aver conquistato questo Regno nell'anno 1508. per maggior utile de' *Locati* stabilì ventiquattro Uffiziali, detti Cavallari, aumentando il detto lor numero, avendone già Alfonso creati cinque, come dalle sue prime istruzioni di sopra mentovate (il nuro de' quali in oggi ancora è molto avvanzato); e volle egli, che questi fussero ripartiti ne' luoghi de' pascoli, ove sommariamente dovessero decidere le quistioni, tanto civili, quanto criminali, che tra *Locati* nascessero; e qualora si trattasse di cause gravi, dovessero essi compilare il processo, e interponerci il loro decreto, con mandare l'uno, e l'altro alla Regia Dogana di Foggia; per ivi esaminarsi; e una tale autorità tuttavia tali uffiziali godono. Diede ancor Ferdinando ad essi la licenza di andare armati con i loro famigliari, e gli assegnò gli Scrivani, per compilare li processi, e per esercitare tal giuridizione; indi, perchè non fossero mai manchevoli l'erbe per gli animali, qualora fusse maggiore il di lor numero, che non capissero negli erbaggi ordinarj, porzione de' quali si suole in qualche anno seminare, ha soluto da tempo in tempo la Regia Corte affittare da altri particolari gli erbaggi, che chiamansi estraordinarj soliti. Gli erbaggi soliti sono in tutta la Puglia, di capacità di miglia settanta di lunghezza, e trenta di larghezza, e vi possono pascere novecentomila pecore in circa.

93. *Cavallari della Regia Dogana di Foggia.*

Quel-

Quelli poi detti *estraordinarj soliti* a locarsi, che chiamansi eziandio *ristoro*, perchè in essi si riposano le pecore, dopo di esser calate dagli Apruzzi per quindici giorni, fino a che entrino nelle locazioni loro assignate, son capaci di più centinaja di migliaja di animali; E quando mai i detti erbaggi straordinarj soliti non bastano, si sogliono dalla Regia Corte affittarne altri, che chiamansi *estraordinarj insoliti*.

La giuridizione principale inoggi di tal Dogana raggirasi quasi in sei Provincie del Regno: principia particolarmente dal giorno, che gli animali cominciano a calare dagli Apruzzi in Puglia, e pe 'l dì 28. del mese di Agosto hanno *i Locati* a ricevere dal Doganiere il ripartimento degli erbaggi delle lor pecore, che debbano nel mese di Ottobre ivi condurre. Molte, e infinite altre cose potressimo rapportare per dar più distinta idea di tal Dogana; ma molto ci bisognerebbe dal disegno proposto dilungarci. 94. *Giuridizione della Regia Dogana di Foggia.*

Sotto di tal Dogana vi è ancora un' altra picciola, addetta a simile industria, che risiede negli Apruzzi per l'erbe, che il Re ivi possiede.

La Dogana di Foggia adunque ella è divisa in ventitrè locazioni ordinarie, oltre le straordinarie, così chiamandosi tali poderi, perchè si locano per lo pascolo delle pecore. Risiede in essa per capo un Doganiere, che per molti anni fu personaggio non Dottore, a cui assisteva un'Uditore per consultarlo nelle materie lagali; indi dall'anno 1581. in poi s'incominciò da i Vicerè a mandarvisi un Presidente della Regia Camera togato, e due Credenzieri, che fanno le veci di Fiscali; ma in oggi, siccome avvertimmo, in luogo di costoro vi è un' Avvocato Fiscale: i Cavallari, che amministrano una sommaria giuridizione *a' Locati* ne' luoghi, ov' essi dimorano, un Segretario, un Percettore, un Cassiero, ed un Mastrodatti. 95. *Locazioni ordinarie, e straordinarie della Regia Dogana di Foggia.*

Nella Doganella dipoi negli Apruzzi di sopra mentova- 96. *Doganella in Apruzzo.*

tovata, vi è un Doganiere, che prima da quello di Foggia eleggevasi; ma in oggi separatamente si vende, o si concede dal Re tale uffizio; però de' di lui decreti al detto Doganiero si porta il richiamo dalle Parti, e ha quegli altri Uffiziali a lui sottoposti; e la sua giuridizione, principale raggirasi circa quei *Locati*, che pascolano le di loro pecore nelle campagne delle poste di Atri, che sono alcuni pascoli posti nel Territorio di detta Città; come ancora ne' *Regj Stucchi*, luoghi di varj pascoli, che erano di alcuni particolari; così chiamati, perchè a guisa dello *stucco*, formato di diverse materie, furono uniti dal Re in un corpo. Sono questi pascoli posti nelle marine; e perciò in aere più calda, e vi sogliono pascere l'està le pecore gentili, che non calano nella Puglia.

Questa è in brieve la più distinta notizia, che abbiam potuto noi dare di tal Dogana, che sebbene dal grande Alfonso riconosca il suo sodo principio, coll' andar del tempo dagli altri Principi di lui successori ha ricevuto il suo aumento; laonde oggidì forma un principal corpo di rendita al patrimonio regale: e quì ancora diam fine a questo Libro; mentre nel seguente ragionar dovremo del Regno di Ferdinando I. ripieno di guerre e di torbidi, tutto diverso da quello glorioso, e felice del suo gran Padre.

Fine del Libro XIX.

ISTO-

D E L L'

I S T O R I A

DELLE LEGGI E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI.

L I B R O XX.

In cui si contiene la polizia delle Leggi, e de' Magistrati del Regno di Napoli sotto al dominio di Ferdinando I. di Aragona.



A morte del grande Alfonso mutò in uno istante l' aspetto felice e prospero, che questo Regno godeva, in un torbido e mesto; poichè sebbene quegli avesse travagliato, siccome nel Libro precedente avvisammo, a stabilire la successione a Ferdinando; questi videsi in un tratto su l'orlo di perderlo; anzicchè durò somma fatica; poichè fu obbligato con la spada alla mano di mantenersi, come narreremo, restrignendo in brieve gli strepitosi e funesti avvenimenti, che nel di lui Regno succederono. 1. *Ferdinando succede ad Alfonso suo Padre.*

Celebratesi adunque da Ferdinando con somma pompa e magnificenza l'esequie a un tanto suo Padre e Re, nel dì seguente 28. del mese di Giugno dell'anno 1458. alle due ore cavalcò, seguitato da tutto il Baronaggio, e da tutta la Nobiltà; e passando per gli Sedili di Nido, e di Montagna, giunse alla Chiesa Cattedrale, ove fu ricevuto dal Cardinal Rinaldo Piscicelli, Arcivescovo di questa Città; indi inginoccahitosi avanti l' Altare maggiore, 2. *Ferdinando cavalca per la Città.* 3. *Rinaldo Piscicelli Cardinale, e Arcivescovo di Napoli.*

 men-

mentre dal Clero si cantava l'Inno del *Te Deum Laudamus*, questo terminato, fu dal detto Arcivescovo benedetto, e chiamato Re di Napoli; al che tosto si alzò al suono di sonore trombe una festevole voce di tutti, che ivi erano, dicendo: *viva il Re Ferrante*. Dopo di ciò, rimontato esso a cavallo con l'istesso numeroso, e cospicuo seguito, passò per lo Sedile di Capuano, indi calando per la strada della Chiesa di S. Agostino della Zecca, ne andò all'altro di Portanova, e dipoi a quello di Porto, e al fine ritornò nel Castel nuovo, di cui ne gli diede solenne il possesso il Castellano Arnaldo Sazz tra le reiterate acclamazioni del Popolo nella maniera, che in tali atti si costuma.

4. *Arnaldo Sazz Castellano del Castello nuovo.*

Ma sebbene Ferrante per questi comuni fausti accoglimenti avesse dovuto viver sicuro da ogni torbido; nulla però di manco ben egli era inteso del mal animo, che contro di lui nudrivano alcuni principali del Regno, e tra gli altri Giannantonio Orsini del Balzo, Principe di Taranto, con tuttochè fosse suo stretto parente, e D. Antonio Centiglio, Ventimiglia, che fu Marchese di Cotrone, e che era stato due volte da Alfonso per la sua ribalderia incarcerato, e de' suoi fondi privato; ma maggior timore arrecava nel di lui animo il ritrovarsi, siccome di sopra dicemmo, in questa Città il Principe di Diana, suo fratello cugino, figliuolo di Giovanni di Aragona, fratello di Alfonso; poichè, oltre di esser quello di buona presenza, e di amabili costumi, e perciò da tutti amato e venerato; nudriva tuttavia il fermo pensiero, per cui in sentir la malattia di Alfonso, era quì da Roma ritornato, di essere acclamato per Re in questo Regno, nel pretendere, che non dovea Ferdinando possederlo; non potendogli giovare il testamento di Alfonso, nell' averlo fatto da tutti i Popoli riconoscere per suo successore; poichè avendolo quegli acquistato con le genti; e col danajo degli altri suoi Regni; siccome a' medesimi era succeduto Giovanni, tanto in esecuzione del

di

di lui teſtamento, come ancora per eſſere il ſuo legittimo erede; perciò per la ſteſſa ragione la ſucceſſione a queſto Regno per giuſtizia a lui, e a ſuo Padre ſi foſſe appartenuta.

Ma non averebbono tali penſieri del Principe di Diana apportato ſommo timore nell'animo di Ferdinando, ſe non foſſe ſtato queſti in eſſi ſegretamente con tutto il vigore confermato dal detto Principe di Taranto, e dal Marcheſe di Cotrone, che non tralaſciavano di animarlo, e dichiararſi ſvelatamente, che lo averebbono eſſi, e tutti gli altri Baroni del Regno ſoſtenuto, con diſcacciarne Ferdinando, il quale avviſato di queſta fiera congiura, che ſe gli tramava contro, per poterla diſſipare, e confermarſi nel pieno dominio di queſto Regno pensò prima di ogni altra coſa di ricorrere al Pontefice Calliſto, giuſtamente credendo, che doveſſe ajutarlo e ſoſtenerlo, sì per eſſere ſtato ſuo Maeſtro, con averlo dalla ſua tenera età educato; come pure, perchè in buona parte dovea riconoſcere prima il Cardinalato, indi il Pontificato dalla protezione, e dall' ajuto di Alfonſo ſuo Padre, avendolo ſempre tanto favorito e protetto; laonde, ſebbene ſubito l'aveſſe con ſua lettera dato l'avviſo della morte di coſtui, non mancò di ſcrivergliene un'altra molto obbligante, che viene rapportata dal Coſtanzo (a), e dal Summonte (b), che vogliamo noi ancora riferirla, perchè maggiormente ivi ſi avviſi la ſomma ingratitudine uſata dal detto Pontefice verſo di Ferdinando; e ſi confeſſi pur troppo vera quella maſſima, che le ſomme obbligazioni vengono dagli uomini ſpeſſo compenzate con ſomma ingratitudine; La lettera adunque fu del ſeguente tenore. = *Molto S. Padre: Queſti dì nella maggior turbolenza, e forſe del grave dolore, e riſentimento ſcriſſi a V. Santità, dandoli avviſo della morte della glorioſa*

5. *Congiura tramata contro il Re Ferdinando.*

6. *Ferdinando ricorre a Papa Calliſto per ajuto.*

7. *Lettera di Ferdinando ſcritta a Papa Calliſto.*

(a) *Coſt. Iſt. di Napoli lib. 19. p. 429.*
(b) *Sum. t. 3. lib. 5.*

sa memoria del Re mio Padre, tanto brevemente, come in carta, che se scrisse tra l' istesse lagrime. Adesso rivolto un poco in me, lasciando da parte il pianto, avviso a V. Santità, che un dì avante passasse da questa vita, mi ordinò, che prima di tutte l'altre cose preferissi la gratia e stima di V. Santità, e de la Santa Madre Chiesa, e che con quella in nissun modo contendessi, affirmando, che sempre saria successo danno a quelli, che la contrastassero e risistessero, lasciando da parte, che per il comandamento del Re, e per contemplazione dell' autorità di V. Santità, e della Santa Madre Chiesa così lo deggio eseguire. Particolarmente m' induce, & obbliga a quello, che non mi posso dismenticare, che dalla mia fanciullezza, V. Santità mi fu dato, come dal Cielo, per mia guida, e che giontamente ne diedemo a la vela da Spagna, e come per fatto (ch' è la volontà divina) mi fu concesso, ch' una nave ne portasse noi due in Italia; V. Santità, che dovea esser Sommo Pontefice & io Re. E così per disposizione, e comandamento di mio Padre, e per la volontà di Dio fui consignato a V. Santità, e voglio esser suo sino alla morte. Perciò supplico molto umilmente V. Santità, che corrispondendo a questo amore, mi riceva per suo figlio; e per meglio dire havendome già ricevuto tanto tempo avante, me confirma, e tenga in sua grazia, perch'io da quà avante oprarò di modo, che non possa V. Beatitudine desiderar da me nè maggior ubbidienza, nè più inclinata divozione: da Napoli il primo di Giugna.

Quando credeva Ferdinando di ricevere dal Pontefice a questa sua obbligante lettera una benigna risposta, e che lo avesse assicurato della sua protezione, e assistenza, intese, che quegli sopraffatto dall' ambizione di rendere più ricco di Stati Pier Luigi Borgia suo nipote, a cui avea di già conceduto il Ducato di Spoleti, meditava investire altro Principe di questo Regno, per obbligarlo di concederne altri a colui; perciò pubblicamente avea

3. *Papa Callisto dichiara di non voler confermare l' investitura del Regno di Napoli a Ferdinando.*

avea dichiarato, che non volea egli confermar l'investitura a Ferdinando di questo Regno, giacchè non avea potuto Alfonso, avendolo acquistato con la gente, e con il danajo degli altri suoi, lasciarlo dopo la sua morte a colui, che non l'era nè figliuolo legittimo, nè naturale, in pregiudizio di Giovanni Re di Navarra suo fratello, che già l'era per leggittima successione agli altri Regni succeduto.

Avendo dunque Ferdinando inteso questi contrarj, e barbari sentimenti del Pontefice; e siccome avvisammo, veggendo, che gli stessi sentimenti si nudrivano da molti potenti Baroni, che trattavano segretamente col Principe di Diana, e D. Carlo di darli il Regno, pensò saviamente di allontanar subito questi da Napoli; onde nel mentre, che finse, ignaro di tali trattati, continuò con essi la più tenera amicizia, e a confermar loro l'assignamento di dodici mila ducati l'anno, che avea loro Alfonso suo Padre conceduti; proccurò destramente di far penetrare all'orecchio, per mezzo di alcuni suoi confidenti Baroni, che fingeano a quelli amici di esso, che eransi già penetrati dal Re i sentimenti, e trattati, che aveva coi Baroni rubelli; e che perciò non era sicura la sua dimora in questa Città, ove potea rimaner prigioniero. Il Principe adunque di tale avviso intimorito; e temendo di non poterli riuscir felice la intrapresa, che meditava, subito s'imbarcò su di una nave, e ritornossene in Sicilia; nondimeno per comun consentimento de' nostri Istorici si scrive, che se egli non si fusse partito, certamente per lo appoggio, che avea de' principali Baroni, avrebbe con facilità scacciato da questo Regno Ferdinando.

Morì in questo tempo Raimondo Orsino Principe di Salerno, e Conte di Nola, Gran Giustiziere; e in virtù del privilegio già da Alfonso accordatoli, di dividere gli Stati a tre suoi figliuoli naturali, lasciò Felice, Principe di Salerno, e Conte di Nola; Daniele Conte di Sarno; e Giordano Conte dell'Atripalda; e il Re Ferdinando per

9. *Morte di D. Raimondo Orsini, Principe di Salerno, e Conte di Nola.*

per avere amico il primo di loro, li promise in moglie Maria, sua figliuola naturale; ma dipoi non seguì tal matrimonio per la ribellione di colui, siccome appresso diremo.

Però non fu bastevole a Ferdinando di viver quieto, la partenza del Principe di Diana; poicchè il Pontefice Callisto sempreppiù ostinato ne' suoi ambiziosi pensieri, non contento di averli negato l'Investitura di questo Regno, e di pubblicamente divulgare, che egli non potea esser Re, perchè non era nè figliuolo legittimo, nè naturale di Alfonso, il quale non avea avuto la facoltà d'investirlo, quando quello si apparteneva al Re Giovanni suo fratello; addì 12. del mese di Luglio del detto anno pubblicò una Bolla (*a*), in cui rivocando quella

10. *Papa Callisto promulga una Bolla, con cui dichiara affatto inabile a poter succedere nel Regno.*

già emanata dal Pontefice Eugenio, già di sopra rapportata, dichiarò Ferdinando affatto inabile a succedere a questo Regno, come figliuolo non vero di Alfonso; e che perciò essendo il medesimo devoluto alla Chiesa Romana, assolvè dal giuramento quei, che l'aveano a colui dato, con ordinare a' Prelati, e ad altre Persone ecclesiastiche, e a' Baroni, Città, e Popoli di esso Regno, sotto la pena della scomunica, e dell'interdetto, che qual Re non lo riconoscessero. E non contento il Pontefice di avere tal Bolla pubblicata, ne fece affiggere varj cartelli per diversi luoghi del Regno, che quello appalesavano, avendovi fatti notare i motivi, che lo avevano spinto a pubblicarla; e saviamente avvisa su di questo strepitoso avvenimento il Costanzo (*b*): *Questa cosa non solo nel Regno, ma per tutta Italia diede gran meraviglia, vedendosi, che il Papa, ch' era stato tanto tempo tra gl' intimi servitori, e Consiglieri del Re Alfonso, e che col favore di lui era stato fatto Cardinale, e poi Papa; e dava indizio, che quello, che diceva, era verissimo, e che mosso da buon zelo*

(a) *Chiocc. m. s. giur. t. 1.*
(b) *Cost. Ist. del Reg. di Nap. lib. 19. p. 431.*

lo, volesse fare pervenire il Regno in mano di Re Giovanni come li parea giusto; e senza dubbio questi cartelli furono gran cagione di confimare nell' opinione quelli, che si voleano ribellare, ed invitare alcuni, che ancora non ci avevano pensato.

Ma pubblicò tale Bolla, dapoichè avea tentato Callisto di ordire machinazioni co' principali Baroni del Regno, per muover quelli a imprendere le armi contro di Ferdinando; e che per mezzo del Vescovo di Modena, Nunzio al Duca di Milano, avea tentato questi di confederarsi seco contro colui, con prometterli molti Stati nel Regno: ma questo Principe non solamente non volle aderire a tali insinuazioni; ma gli mandò i suoi Ambasciatori a rappresentarli, che si fusse arrestato di perseguitar Ferdinando, poichè era egli obbligato di ajutarlo e per ragione di stretta parentela, e per la legge, che con esso avea.

11. *Papa Callisto tenta di ordir machinazioni co' Principali Baroni del Regno, affinchè prendessero le armi contro Ferdinando.*

Avvegnacchè fusse stato avvisato Ferdinando di queste cotanto barbare operazioni del Pontefice, fingendo egli di non saperle, gli mandò Ambasciatori per placarlo; ma perchè questi nulla operarono, e tuttavia quello accingeasi per invadere questo Regno, avendo creato Pier Luigi suo nipote Capitan generale della gente d'armi della Chiesa, con ordine che unisse un potente esercito; perciò subito pensò il prudente Principe, per opporsi a tale intrapresa, di unirne un'altro nella Città di Capua, ove egli portossi, perchè questa di Napoli era travagliata dalla peste; e in essa ricevè egli il giuramento di fedeltà da tutti i Baroni, e Sindici del Regno, nel qual atto essendovisi ritrovati presenti gli Ambasciatori del Duca di Milano, con somma eloquenzia assicurarono quei di esser fedeli al loro Re, se volevano mantenere nel Regno quella pace, che da molti anni si godeva; con assicurar loro, che il padrone gli averebbe con tutte le sue forze assistito.

12. *Ferdinando manda Ambasciatori a Callisto, per placarlo.*

13. *Ferdinando si porta nella Città di Capua, e in quella riceve il giuramento di fedeltà.*

14. *Napoli travagliato dalla peste.*

E contuttocchè fussero accorsi tutti i Baroni a

15. *Tutti i Baroni danno il giuramento a Ferdinando, fuorchè il Principe di Taranto, il Marchese di Cotrone, e gli altri del di loro seguito.*

dare un tal giuramento a Ferdinando, tra questi il Principe di Taranto, e 'l Marchese di Cotrone, e gli altri del di lor seguito ciò così non fecero con l' animo di esserli fedeli; ma perchè avean veduto, che non erano loro riuscite le pratiche, che avevano tramate contro di colui, e non avendo potuto indurre il Principe di Diana a intraprendere la già detta impresa, però non si arrestarono d' inviare messi segreti al Re Giovanni di costui Padre, a persuaderli, che fosse venuto a prendersi questo Regno, che a lui per ogni diritto si apparteneva; però questo savio Principe ricusò tale invito, riputando ingiusto di toglierlo a Ferdinando suo Nipote; tanto maggiormente, che ritrovavasi egli di averlo assicurato della sua protezione, allorchè l' avea dato parte della morte del di lui Padre Alfonso, e suo fratello.

Dimorando Ferdinando tuttavia in Capua, avendo inteso, che avea il Pontefice la sopraddetta Bolla pubblicata, subito dinanzi al di lui Nunzio ne portò l' appellazione, dichiarando, ch' egli era Re di questo Regno per la grazia del Signore Iddio, e per favore del Re suo Padre, e per le concessioni degli antepassati sommi Pontefici.

Nè tralasciò di scrivere forte lettera al Collegio de'
16. *Ferdinando scrive al Sacro Collegio de' Cardinali.*
Cardinali, in cui disse, che non poteva mai persuadersi, che col di lor consenso si fusse una tal Bolla da quello pubblicata; poichè sapeva bene, quanto essi amavano la pace, e la pubblica quiete; e che rifletteano, quanto fusse permesso a un Principe di animo vigoroso, di lasciare un Regno, se non unito con la vita. Rappresentò eziandio loro, che egli questo possedeva pacificamente coll' universal consenso di tutti, e ch' egli era figliuolo devoto della S. Madre Chiesa; laonde loro pregava di placare il Pontefice, con rappresentarli, che solamente la guerra la dovesse egli tramare contro del Turco, e non contro de' Cristiani.

Nel

Nel tempo ſteſſo il prudente e accorto Principe, per dare maggior peſo a tal lettera, perſuaſe a' Baroni e a' Sindici della Città e del Regno, che ancora ritrovavanſi in detta Città uniti, per cagion del giuramento, di cui di ſopra ragionammo, che aveſſero in di loro nome eziandio deſtinati Ambaſciatori al Pontefice, acciò l'aveſſero preſentata altra appellazione in nome del Regno contro di tal Bolla; perlocchè non ſolamente quei eleſſero per loro Ambaſciatore il Conte di S. Angelo Caracciolo, e 'l Conte Carlo di Campobaſſo della famiglia di Monforte; ma di comun conſenſo, in preſenza del Nunzio, pubblicamente diſſero, che intendeano eſſere le di loro perſone, e gli Stati in difeſa del di loro Re contro qualſiſia Principe, o altra perſona di qualunque condizione ſi fuſſe, che loro voleſſe muover guerra.

Ferdinando adunque unitamente a detti due Ambaſciatori del Regno, deſtinò altri in ſuo nome, che furono, Franceſco del Balzo, Duca d'Andria, e 'l Dottor Cecco Antonio Guindazzo, i quali unitamente eſſendo andati in Roma, ritrovarono che il Pontefice era gravemente infermo; laonde ſebbene non fuſſero ſtati ammeſſi alla di lui Udienza, nulla però di manco con atti pubblici e ſolenni fecero le di loro proteſte, dichiarando, al riferir del Summonte (a), *per ſoſpetta la perſona del Papa, la quale dal Re, e dal Regno per molta ragione era avuta per tale, e non la ſua dignità, allegando eſſere di neſſuno effetto, e vigore, quelche ſi era dichiarato per ſua Bolla, reclamando, ed appellando di quella; e dichiarando in nome del Regno, che così come teneano il Re Ferrante per loro Re, e Signore; così ſupplicavano il Papa, che l'inveſtiſſe del Regno, come feudatario, e legittimo Re.*

Nondimeno con tutte queſte proteſte, ſe fuſſe più lungo tempo vivuto Calliſto, egli è certo, che queſti ſi

 ſa.

(a) *Summonte Iſtoria di Napoli tomo 3. libro 5. pagina. 245. prima edizione.*

sarebbe tanto cooperato; che forse averebbe discacciato Ferdinando dal Regno; ma perchè il Signore Iddio avea determinato di mantenerlo, sebbene tra continui travagli; perciò per decreto della sua alta provvidenza tolse a colui la vita, essendo morto addì 6. del mese di Agosto di detto anno; e con la sua morre terminò ancora la persecuzione, che egli faceva contro di detto Principe, la somma ambizione, che avea di semprepiù innalzare Pier Luigi Borgia, suo nipote.

17. *Morte di Papa Callisto III.*

Avutasi intanto la novella da Ferdinando della grave infermità di Callisto, sospese di fare altro movimento, attendendo di quella l'esito, ma uditane dipoi la morte, non mancò di far trattare per mezzo de' suoi Ambasciatori, e di quelli del Regno, che tuttavia ritrovavansi in Roma, co i Cardinali, che eransi racchiusi nel conclave, che avessero eletto un Pontefice suo amico; ed ebbe egli la sorte, chè addì 19. dello stesso mese avessero quei eletto a tal suprema carica Enea Silvio Piccolomini di Siena, che prese il nome di Pio II.

18. *Enea Silvio Piccolomini succede a Callisto, che piglia il nome di Pio II.*

Di sommo giubilo riuscì a Ferdinando la novella di tale elezione, poicchè ben'avvisò, che il novello Pontefice, come era stato buono amico di suo Padre, allorchè venne in Napoli con Federigo III. Imperatore, di cui fu Segretario, così averebbe lo stesso affetto, ed amore per esso continuato; nè andò egli ingannato da tal pensiere poicchè furono i suoi Ambasciatori da quello con somma benevolenza ricevuti, il quale non solamente dimostrò a coloro un grande zelo, che egli aveva per la pace generale d'Italia, e perchè tutti i Principi volgessero le di loro arme contro al Turco; ma rammentando loro i beneficj, che aveva ricevuto da Alfonso, espressamente dichiarò, che riceveva Ferdinando, come figlio ubbidiente della S. Chiesa.

19. *Antonio di Alessandro Ambasciatore di Ferdinando a Pio II.*

Intesa da Ferdinando la buona volontà dimostrata dal Pontefice verso di lui, per renderlo maggiormente a se benevolo, gli mandò per nuovo suo Ambasciatore Antonio

tonio di Aleſſandro, celebre Giureconſulto, il quale fu da quello, come ancora dal Collegio de' Cardinali con ſomma gioja, e ſtima ricevuto, ammirando la di lui gran dottrina ed eloquenza; e ſi adoperò queſto celebre uomo con tanta ſaviezza e forza col Pontefice, e con i Cardinali, che ſi convenne tra loro di accordare a Ferdinando la deſiderata nuova inveſtitura del Regno, con alcune condizioni, e fra le altre, che da eſſo ſi pagaſsero alla Chieſa di Roma i cenſi non pagati, ſi daſſe pronto ajuto al Pontefice, qualora lo richiedeſſe, e che fuſſe obbligato di reſtituire alla Chieſa la Città di Benevento, e di Terracina: e dopo di eſſerſi un tale accordo conchiuſo, fu il medeſimo nel dì 2. del meſe di Novembre del detto anno confermato dal Pontefice con ſua Bolla, il quale addì 10. dipoi dello ſteſſo meſe ne ſpedì altra, in cui concedè al detto Principe l'inveſtitura di queſto Regno, e indi due altre, in una gli diede parte, che averebbe mandato il Cardinale Latino Legato Appoſtolico per coronarlo del Regno, a cui eſſo aveſſe dovuto dare il giuramento di Ligio omagio; e nell'altra rivocò la riferita Bolla di Calliſto, con cui aveva dichiarato quello alla Santa Sede devoluto, e leggeſi tutta queſta Bolla nel Chioccarello traſcritta (*a*). 10.

Pio II. dà l'inveſtitura al Re Ferdinando.

Tra queſto tempo, che corſe tra l' infermità di Calliſto, e gli avviſati trattati col di lui ſucceſſore, Ferdinando per maggiormente aſſodare alla ſua divozione il Regno, paſsò negli Apruzzi, e ſi fermò nella Città di Chieti; ma indi avvicinandoſi l'inverno, portoſſi nella Puglia, per eſſere ivi l'aria più temperata; onde ne andò a dimorare nella Città di Barletta.

Entrato di poi il nuovo annno 1459. addì 4. del meſe 11.

Coronazione del Re Ferdinando.

(a) *Chioc. m. ſ. giur. t. 11*

se di Febbrajo, fu in essa, e non già in quella di Bari, come scrive il Zorita, riprovato dall' Autore della Storia Civile (a), con somma pompa coronato in nome del Pontefice dal Cardinal Latino Legato, a cui egli diede giuramento di fedeltà. Riuscì di somma magnificenza una tal funzione; essendo in essa ancora venuti tutti i principali Baroni del Regno, e i Sindici di quasi tutte le Città, a' quali non tralasciò Ferdinando di dimostrarsi benigno e liberale; poichè non vi fu persona di qualche merito, che non fusse stata da esso rimunerata, avendo trattato amichevolmente con i Baroni, donando a' Nobili uffizj e dignità, creando i Sindici della Città quasi tutti Cavalieri, avendone ancora fatti molti vassalli di detti Baroni, nel che avvisa saviamente il Costanzo (b); *Si conobbe poi che il fe per astuzia, per ottenere spie, ed aver notizia per mezzo di quelli della vita, e delle azioni de' Baroni.*

12. *Ferdinando fa coniare alcune monete.*

Per maggiormente Ferdinando render viva la memoria di questa sua coronazione, fe coniare alcune monete; che perciò posero il nome di *Coronati*, essendosi egli intitolato in esse, come dipoi ne' diplomi, *Ferdinandus Dei Gratia, Rex Siciliæ, Hyerusalem, & Ungbariæ:* perchè i Regni di Gerusalemme, e di Ungaria andavano uniti a questo di Napoli.

Dopo di tal coronazione, sebbene si fusse Ferdinando lusingato di poter vivere quieto nel Regno, veggendosi stretto amico e del Pontefice, e del Duca di Milano, e assicurato dal Re Giovanni di Aragona; nondimeno tra breve si vidde da nuove intestine guerre agitato, che l' esposero all' orlo del suo precipizio: Ebbero queste la di loro origine, perchè li Principi di Taranto e di Rossano, e gli altri Baroni di costoro seguaci, al ri-

(a) *Autor. della Stor. Civ. t. 3. lib. 27. p. 412.*
(b) *Cost. Ist. di Nap. lib. 19. p. 431.*

ferire del Costanzo (*a*), sapendo la di lui natura finta, e possedendo essi grandi Stati nel Regno, incominciarono maggiormente a dubitare, che un giorno quegli non proccurasse di privar loro di quei; e il Principe di Taranto più degli altri di ciò dubitando, per aversi fin dal principio dimostrato di colui poco amico, siccome osservammo; perciò andò egli pensando il modo, come potesse assicurarsi nel possesso de' suoi feudi; e nel tempo istesso estenuare le forze del Re, con accrescere la sua potenza con nuovi amici e parenti; perlocchè affin di potere maggiormente ponere in esecuzione questi suoi pensieri, mandò due persone chiedendo a Ferdinando, che avesse restituito i Feudi al Marchese di Cotrone, de' quali n' era stato privato da Alfonso; e che eziandio ritornasse lo Stato a Giosia Aquaviva, Duca d' Atri ch'era Padre di Giuliantonio Conte, di Conversano suo Genero.

A tale importuna richiesta, avendo convocato il suo consiglio Ferdinando, avvegnacchè molti l' avessero insinuato, che non era di suo onore, nè di sua sicurezza il concedere tanti Feudi a' suoi nemici; nondimeno si appigliò egli al parere de' più Prudenti, i quali gli rappresentarono, che essendo esso nuovo Re nel Regno, dovea togliere le occasioni, che vi nascessero guerre intestine; tantoppiù, che allor tuttavia trovavasi in Genova Giovanni di Angiò, Figliuolo di Renato, che a quello aspirava; laonde gli conveniva di contentare il Principe di Taranto, il quale, essendo vecchio, poco potea vivere.

Ponendo adunque in esecuzione Ferdinando un tal savio consiglio, e chiamati a se i messi da quello mandatigli, disse loro, che sebbene non avesse dovuto restituire tanti feudi al Duca Giosia, o al Marchese di Cotrone, per essere questi stati sempre asserti nemici della casa di Aragona; nondimeno per compiacere al Principe, volentieri li restituiva loro, sperando, che i medesimi,

(b) *Cost. l. c. p. 432.*

mi, come di loro parenti, l'averebbe mantenuti nella sua ubbidienza; e nel tempo istesso spedì egli due commissarij, per dare il possesso di detti feudi, e al Marchese di Cotrone e all' Acquaviva.

23. *Il Princip. di Taranto procura di discacciare Ferdinando dal Regno.*

Ma sebbene il Principe di Taranto, che in quel tempo ritrovavasi in Lecce, si fosse dimostrato molto contento di Ferdinando, avendoli scritta una lettera, in cui ringraziollo di tanta sua bontà, e indi vicendevole si fosse mantenuto tra di loro il carteggio; nondimeno conoscendo di averlo troppo offeso; perciò non poteva mai esser sicuro della sua vita, e della sua roba, se non veniva a scoverta guerra con esso, proccurando di discacciarlo dal Regno; perlocchè segretamente unitosi con detto Marchese di Cotrone, Principe di Rossano, e Duca d'Atri, mandarono di nuovo Ambasciatori a Giovanni di Aragona in Ispagna a sollecitarlo, che fosse venuto a prendersi questo Regno, che per ogni ragione a lui si apparteneva: ma trovandosi quegli in guerra, e specialmente con i Catalani, e con quei di Navarra suoi sudditi, non potè accettare l'invito; onde facendo, come si suol dire, della necessità virtù, rispose a detti Ambasciatori, che egli non curava le ragioni, che su di esso aveva, desiderando, che i Baroni di lor principali osservassero la fede a Ferdinando, essendo contento, che da questo si possedesse.

Essendo pervenuto all' orecchio di Ferdinando un tale trattato, mandò subito in Ispagna dal Re Giovanni Turco Cicinello, e Antonio di Alessandro, di cui abbiamo ragionato, per mantenerlo fermo a suo favore; ma questi Ambasciatori, sebbene lo avessero rinvenuto lontano dal volere invadere questo Regno; non però ebbero a durare fatica per accettarlo per le pretensioni, che aveva, per essere stato istituito erede dalla Regina Maria, già moglie di Alfonso, in quattrocentomila ducati delle sue doti, dicendo, che doveano essere pagati da Ferdinando; tantocchè fu questi astretto di obbligarsi a pagarglieli in diece anni.

Il Principe di Taranto, sebbene avesse veduto svanita

nita la ſperanza, che il Re Giovanni foſſe venuto alla conquiſta di queſto Regno, riſoluto per tutte le vie di toglierlo a Ferdinando, ſapendo, ch' era divolgata la fama, di aver queſti commeſſo inceſto con la Principeſſa di Roſſano ſua ſorella carnale; e che per tal cagione il Principe di coſtei Marito era di lui capitaliſſimo nemico; perciò gli mandò Marco della Ratta a dirgli, che giacchè non avea il Re Giovanni accettato il di loro invito, ſi doveſſe chiamare Giovanni di Angiò figliuolo di Renato, che intitolavaſi Duca di Calabria, che allora, tuttavia dimorava in Genova. Subito nell' animo alterato del Principe di Roſſano ebbe luogo un tale progetto; laonde da entrambi fu deſtinato lo ſteſſo Marco, di andare ſegretamente in detta Città a trattare con Giovanni, perchè accettaſſe un tale invito; e giuſtamente crederono eſſi, che quel di loro Inviato averebbe il tutto conchiuſo, poicchè preſſo di Giovanni vi era Giovanni Coſſa ſuo ſuocero, il quale averebbe deſiderato con tale occaſione di ritornare in Napoli dopo un'eſilio di diecennove anni, eſſendoſi da quì partito con Renato.

Non durò fatica Marco della Ratta, per indurre il Duca Giovanni a tale intrapreſa, il quale ſubito mandò da Renato ſuo Padre in Marſiglia, per fare un' apparecchio proprio per potervi riuſcire; e intanto eſſendo ſtato il Principe di Taranto avviſato, di avere Giovanni accettato l' invito, ſi andò egli eziandio apparecchiando ſegretamente per potere unito a quello diſcacciar Ferdinando dal Regno; il quale eſſendo ſtato di ciò ragguagliato, per premunirſi, ricorſe ſubito dal Pontefice Pio ſuo amico per ajuto; onde per maggiormente obbligarſelo, diede in moglie Maria di Aragona, ſua figliuola naturale, che avea già promeſſa a Felice Principe di Salerno, ad Antonio Piccolomini di lui Nipote, e gli diede per dote il Ducato di Amalfi con l'uffizio ſupremo di gran Giuſtiziere del Regno.

Ma ſebbene Ferdinando foſſe appieno informato di

ciò, che contro di lui operavasi, e che il Principe di Taranto, il quale perchè ritrovavasi gran Contestabile del Regno, e comandava le genti d' arme, vi aveva capi suoi dipendenti, per poterne meglio disponere; nondimeno fingendosi del tutto ignorante, non tralasciava di mandarli continue ambasciate, e di scriverli lettere piene di confidenza, con chiamarlo anche suo Padre: Ma tra poco si avvide egli, che nulla li giovarono tali dissimulazioni, avendo inteso, che quegli volea occupare la Città di Venosa, che possedeasi da Pirro del Balzo; e per impedirlo, convocò subito alcuni Baroni suoi confidenti; e con un corpo di gente si accampò quattro miglia lungi da detta Città; ma i di lui Cittadini affezionati al Principe, v' introdussero di notte alcune compagnie di cavalli di costui.

Non tanto giunse tal fatto all' orecchio di Ferdinando, ch' entrò con la spada alla mano in detta Città; e scacciando quelle compagnie, le fece dare il sacco: ma tosto il Principe, perchè ancor volea continuare a tener tuttavia amicizia con esso, li fece rappresentare, che tali passi eransi da quella gente dati senza alcun suo ordine; non per questo si acchetò l' animo di Ferdinando, sebbene avesse finto di accettare la scusa; laonde per prevenire le altre novità, che potean tentare il Marchese di Cotrone, collegato con il Principe di Taranto nelle Calabrie, vi mandò con molti Soldati Carlo di Campobasso, Conte di Termoli, e Alfonso di Avalos; e negli Apruzzi, per tenere in freno Giosia di Acquaviva, vi destinò Matteo di Capua; e intanto egli si trattenne tre mesi in Bari, affine d'indurre il Principe di Taranto, che fusse venuto a ritrovarlo; ma questi, siccome avvisa il il Costanzo (a), essendo vecchio astutissimo, non volle accettare tale invito, temendo, di non essere sicuro della sua persona.

Fu-

(a) *Cost. Ist. di Nap. lib. 19.*

Furono però bastevoli tali prevenzioni a Ferdinando; imperciocchè nelle Calabrie, per opra del Marchese di Cotrone, erano usciti in Campagna più di ventimila Villani; e sebbene avessero proccurato opporvisi i Capitani da esso mandati; nondimeno tuttogiorno maggiormente il di lor numero si accresceva; perciò pensò egli di andarvi per estinguere cotanto fuoco ivi acceso; e lasciando la Città di Venosa ben premunita, perchè non fosse stata di bel nuovo sorpresa dal Principe di Rossano, ivi subito accorse; e con la sola fama della sua venuta, quella gente tumultuante dissipossi; e quantunque il di lor Capo Cola Tosto si fusse ritirato nella Terra di Castiglione, gli riuscì di espugnarla, benchè quello si salvò, con buttarsi dalle mura. Nè tardò subito Ferdinando di girar tutta quella Provincia, riponendo nella sua ubbidienza tutte le di lei Terre, e specialmente la Città di Catanzaro; e incontratosi in Campagna col Marchese di Cotrone, contuttochè sapesse, di esser questi il Protettore di quei ribelli; non però avendoli rammentato la generosità usatali, per averli restituiti i suoi Stati, non solamente l'insinuò per avvenire di viver quieto; ma eziandio per renderlo amico, o per ingannarlo, siccome alcuni Scrittori vollero, per averlo sicuramente nelle mani, conchiuse il matrimonio tra Arrigo suo figliuol naturale, e la di lui figliuola; anzicchè li donò la Terra di Santaseverina: ma tra brieve dipoi lo fece per tradimento imprigionare, e condurlo in Napoli, siccome riferisce il Summonte.

24. *Giovanni Duca di Angiò chiamato alla conquista di questo Regno, giunse alla veduta di Napoli con ventidue galee.*

Nel mentre Ferdinando tanto si adoperava per ponere in quiete le Calabrie, ecco, che il Duca Giovanni di Angiò, chiamato da' Baroni alla conquista di questo Regno, giunse con ventidue galee, ed alcune navi alla veduta di questa Città (a), credendo di muovere in essa tumulto, e d'impossessarsene; ma la Regina Isabella, mo-

25. *La Regina Isabella moglie di Ferdinando cavalca per la Città di Napoli.*

(a) *Gior. Neap. Anonim. p. 1133. penes Murator.*

moglie di Ferdinando, donna prudentissima, subito con molti Cavalieri cavalcò pur essa, con andar fortificando le di lei mura, e con rammemorare a Cittadini la fedeltà, che dovean dimostrare al di loro Regnante. Veggendo adunque il Duca Giovanni, che non potea quì nulla sperare, se ne andò con l'armata alla marina di Sessa; e disbarcato nel Castel Vulturno con le sue genti, ivi fu accolto così dal Principe di Rossano, che era uno de' Baroni, che lo avea chiamato, come ancora da' Cittadini della Città di Sessa, i quali gli giurarono subito omaggio: Indi presa Calvi, e molte altre Terre, ne passò presso la Città di Capua, ma non gli riuscì di espugnarla; poichè la savia Regina l'avea premunita, come ancora la Città di Aversa.

26. *Molti Baroni innalzano le bandiere del Duca di Angiò.*

Non però intesasi da molti Baroni la venuta del Duca Giovanni, alzarono subito le bandiere di Angiò, dichiarandosi di lui seguaci; e tra di questi si furono Gio: Paolo Cantelmo Duca di Sora, Cola di Gambatesa, Conte di Campobasso, Giovanni di Sanframondo, Conte di Cerreto, e Antonio Caldora.

Avuta Ferdinando, che tuttavia dimorava in Calabria, l'infausta novella della venuta del Duca Giovanni, e dell' accoglimento, che aveva ricevuto da molti Baroni, subito per opporsi loro, accorse a gran giornate in questa Città, ove tuttavia vi era la peste; nondimeno egli fermatosi nella Chiesa di S. Antonio Abbate, ivi chiamò a parlamento molti Baroni, col consiglio de' quali si risolvè di andare incontro al suo inimico, per combatterlo; nè tardò punto di ponere ciò in esecuzione, poicchè subito portossi all' assedio di Calvi, che non li potè riuscire di espugnarlo; laonde essendo sovraggiunto l'inverno, ponendo il suo esercito a quartieri, ritornossene in questa Città di Napoli; ma tra questo mentre tuttavia il Duca Giovanni cavalcando per la Puglia, per andare a ritrovare il Principe di Taranto, quasi tutta la Città e Baroni di quella volontariamente alla sua ubbidien-

27. *Peste in Napoli.*

28. *Ferdinando si porta all' assedio di Calvi.*

bidienza si sottoposero, venendo minutamente tal guerra descritta dal celebre nostro Pontano nella sua Storia, e dal Costanzo, e dagli altri Scrittori.

19. *Ferdinando concede molte grazie, e privilegj alla Città di Napoli.*

Ferdinando nondimeno, siccome dicemmo, per esser sovraggiunto l'inverno, diviso il suo esercito a quartieri ritirossi in questa Città, ove per maggiormente rendere a se benevoli gli animi de' di lei Cittadini, addì 27. del mese di Novembre dell'anno 1459. in veduta di una supplica con molti capi da questi presentata, concedè loro molte grazie, che tutte furon registrate in un privilegio, che per di loro sicurezza egli formò, che leggesi nella raccolta de' privilegj e capitoli, fatta ad istanza di Niccolò de Bottis (a), che anderemo divisamente rapportando, per essere materia principale di questa nostra Opera.

Dopo di essersi in tal privilegio da Ferdinando esagerato, che se gli era dalla Città di Napoli, con tutti i più chiari argomenti dimostrata *inauditam benevolentiam, incredibilemque charitatem*, si passano a registrare una per una le grazie domandate da questa Città con la risposta da esso date.

Alla prima domanda, che dovesse egli concedere una general perdonanza, e remissione per ciò, che si appartenesse alla Regia Corte, di tutti i delitti ed eccessi, sì per cause civili, come criminali e fiscali; tanto dedotti in giudizio, quanto se non si ritrovassero dedotti a questa Città in corpo, quanto a' di lei particolari abitanti; e a coloro del di lei distretto, con eccettuarsene solamente i delitti di lesa Maestà in primo capo, di falsificazion di moneta, di omicidio volontario fino a quel giorno commesso. Si accordò una tal grazia da Ferdinando, con eccettuarne le azioni promosse dal Fisco intorno l'amministrazione, e reddizione de' conti, che dovessero dare quei che avessero amministrate le rendite reali,

Al-

(a) *Privileg. e Capit. tom. 1. p. 10.*

Alla ſeconda, che ſi doveſſero realmente reſtituire tanto a queſta Città, quando a' ſuoi abitanti tutti i beni burgenſatici e feudali, Contadi, Baronie, e altre dignità nella ſteſſa maniera, che quei le poſſedeano a' tempi del Re Ladislao, e della Regina Giovanna II. qualora in giudizio così petitorio, come poſſeſſorio foſſe coſtato loro apartenerſi; e ſpecialmente doveſſe ciò aver luogo per quei beni, ch' erano dell' Arciveſcovato di queſta Città, ſenza che poteſſe tal reſtituzione eſſere ritardata per qualunque pretenzione vi ſi fuſſe ſu di eſſi, o dalla Corte, o dal Fiſco promoſſa, o che ſi ritrovaſſero ad altri venduti, o donati: Si riſponde dal Re, che averebbe egli fatto amminiſtrar giuſtizia a coloro, che tal reſtituzione li richiedeſsero.

Alla terza, che doveſſe egli reſtituire a queſta Città la gabella del buon danajo, che avea ella impoſta per impiegarſene il frutto al riparo delle ſtrade, ed altre opere pie: Si riſponde da Ferdinando, che egli li concedeva la proprietà di tal dazio; ma che ſe ne averebbe continuato a prendere il frutto, ſino a tantochè non ſi fuſſe pacificato il Regno; intanto di quello ſi contentava, purchè ſi fuſſero impiegati in ogni anno docati mille per riparare le di lei mura, Torri, e Strade.

Alla quarta, che doveſſe Ferdinando confirmare a queſta Città tutte le grazie, ed eſenzioni, che l'erano ſtate accordate da' Re anteceſſori, e ſpecialmente dalla Regina Giovanna II. nell' anno 1420. che noi l' abbiamo rapportate nella ſpoſizione de' Riti che leggonſi tutte racchiuſe in un privilegio da quella ſpedito: Si riſponde, che egli confermava le grazie da tal Regina accordate; ma che riguardo all' altre più antiche, dopo di aver oſſervato i privilegj, averebbe riſoluto, ſe potea confirmarle.

Alla quinta, che a riguardo della fedeltà, e lealtà dimoſtratali dalla Città di Napoli, e da' ſuoi Cittadini, doveſſe eſentar loro da qualunque graveme o colletta,

o al-

o altra ſovvenzione, che in ogni tempo ſtimaſſe d'imporre nel Regno: Si riſponde, che accordava loro tal grazia.

Alla ſeſta, che in eſecuzione di dette Grazie della Regina Giovanna II. ſi poteſſero da' Cittadini Napoletani coſtrignere gli abitanti del Regno, tanto nelle cauſe civili, quanto nelle criminali a comparire nella Gran Corte della Vicaria: Si riſponde, che volentieri averebbe acconſentito a tal domanda, da cui ne naſceva una maggiore autorità, e preminenza di quel Tribunale; ma per la contingenza de' tempi, non poteva per allora confermare la detta Grazia; e con ragione, poichè eſſendo allora ſconvolto il Regno per la ribellione de' Baroni, non potea Ferdinando, per compiacer tanto a queſta Città, diſguſtarſi gli altri abitanti di quella.

Alla ſettima, che il Capitano di Napoli, e la ſua Corte, (dal che ſi avviſa, che ancora in quei tempi queſto Tribunale era diviſo dall' altro della Gran Corte della Vicaria) non doveſſe intrometterſi nelle cauſe civili, e in quelle delle liquidazioni degl' iſtromenti: Si riſponde con accordarſi una tal grazia da Ferdinando; eſſendo per altro una conferma di quella conceduta dalla Regina Giovanna II.

All'ottava, che in eſecuzione di altro capo di dette Grazie di tal Regina, tanto il Reggente della Gran Corte della Vicaria, come i di lui Giudici, e'l Capitano di di Napoli e ſuoi Giudici, e quelli ancora del Tribunale del grande Almirante, ſi doveſſero in ogni anno mutare, con eſſere obbligati di dar Sindicato, in cui vi doveſſero intervenire due Cittadini Napoletani: Si accorda dal Re una tal domanda.

Alla nona, che tutti gli uffiziali di dette Corti doveſſero eſſere Italiani, e non già Cittadini Napoletani: Si riſponde dal Re con accordarſi tal grazia, la quale ſembra ſtrana, volendoſi allora da' Napoletani privare i proprj Cittadini di eſſere traſcelti a tali cariche; ma de-

devesi credere, che ciò facessero, per evitare, che avendo questi attacchi di parenti nella Città, non amministrassero con indifferenza la giustizia; qual costume si osserva in Firenze, in Genova, e in altri luoghi d'Italia, ove i Giudici, che amministrano la giustizia, sono tutti forestieri.

Alla decima, che si dovessero mutare tanto il Capitano, come ancora tutti i Giudici della sua Corte, e di quella della Vicaria; poicchè da molto tempo in essa erano: Si risponde, accordandosi dal Re una tal domanda.

All'undecima, che tanto il Reggente della Gran Corte della Vicaria e Capitano, quanto ogni altro uffiziale non potesse procedere, nè eseguire cosa alcuna nelle cause civili e criminali, senza il consiglio di tutti, o di parte de' Giudici de' suoi Tribunali; con imponersi pena arbitraria a coloro, che a ciò trasgredissero, oltre all'essere obbligati di rifare l'interesse, che ne provenisse alle Parti: Si risponde dal Re, facendo una tal grazia.

Alla duodicesima, che si dovesse dal Re togliere quel Giudice di appellazione, che allora vi era, con crearne altro Italiano: Si risponde, che averebbe egli su di tal domanda provveduto. Non sappiam noi quale si fusse questo Giudice, detto di appellazione, non veggendosene fatta menzione da' nostri Autori del foro di quei tempi.

Alla tredicesima, che niuno Contestabile (Uffiziale, di cui abbiam noi ragionato nella sposizione del Rito secondo, che aveva la guardia, e invigilava a ciò, che bisognava alla Gran Corte) ovvero Sergente della Vicaria (intendendosi di quell' Uffiziale da noi or detto Capo di Giustizia) Capitano di Napoli, Tribunale dell'Ammiragliato, e tutte le altre Corti, potessero incarcerare, comandare, ovvero citare Cittadino di questa Città, di lei abitante, senza di aver ordine o citazione in iscritto; e quei che altrimenti facessero, fussero puniti; e che all'incontro i detti Cittadini, o abitanti non fossero in tal ca-

ſo tenuti loro ubbidire: Si riſponde dal Re, che acconſentiva a tal domanda, purchè queſti Ufficiali non carceraſſero tali perſone nell'atto, che commetteſſero delitti.

Alla quattordiceſima; che ſi doveſſero togliere tutti gli Ufficiali, cioè del danajo, ſubordinazione che or non ſappiam noi, qual foſſe la di loro autorità, e di altre ſimili cariche, creati dopo l' entrata in Napoli di Alfonſo; e che non vi fuſſero altri Tribunali e Corti, ſe non ſe quelle, che vi erano ſotto il dominio del Re Ladislao, e della Regina Giovanna II.: Si riſponde dal Re con accordarſi tal grazia.

Alla quindiceſima, che queſta Città in generale, e in particolare doveſſe eſſer governata da Regj Ufficiali, giuſta le Leggi, Coſtituzioni, e Capitoli di queſto Regno, e non altrimenti: Si riſponde dal Re, con accordarſi tal grazia.

Alla ſediceſima, che non poteſſero la Corte della Vicaria, nè il Capitano di Napoli, nè altro Ufficiale ammettere a compoſizione i Rei, ſe prima da queſti non foſſe ſtata accordata la Parte offeſa, giuſta l' antica Conſuetudine: Si acconſentiſce dal Re.

Alla dieceſſetteſima, che tanto i Cittadini Napoletani del ſuo diſtretto, come ancora quei, che ſi ritrovaſſero aggregati a tal Cittadinanza, o che in appreſſo vi ſi aſcriveſsero, fuſsero eſenti e franchi da ogni Dogana, Gabella, o Dazio, ſenzacchè vi ſi poteſse ammettere interpretazione alcuna: Si riſponde dal Re accordandoſi tal grazia con la clauſola, purchè non vi foſse frode, o dolo.

Alla diciotteſima, che ſi toglieſse la franchigia, che prima godevano i Buccieri, Bottegaj, Fruttaroli, Panettieri, Peſcivendoli, e ogni altro, di vendere le loro merci a maggior prezzo, ſenza eſser ſottopoſti ad aſſiſa; locchè poteſsero eſſi praticare ſolamente, qualora quelli vendeſsero per la tavola reale; e che d' allora innanzi foſsero quei obbligati, come ogn' altro venditore, vendendole a' Cittadini o a' Foraſtieri, di eſser tenuti all' aſſiſa,

fu di esse stabilita dal Catapano. Questa parola sebbene all' avviso di Dufresne (a) fosse di origine greca, e propriamente dinoti un Prefetto di Provincia, o di Città; nondimeno egli stesso dice: *Hodie Neapoli Catapanus vocatur publicus minister annonæ, ponderibus, mensurisque Præfectus*: Si risponde dal Re, che si sarebbono tolti tali abusi, con osservarsi ciò, che si praticava ne' tempi de' Re predecessori.

Alla diecennovesima, che si dovessero togliere le gabelle, che eransi nuovamente imposte in questa Città, e tra le altre quella de' tornesi cinque per ogni carlino da' Sensali del vino, come ancora per lo tomolo della terra, e di altre misure; con che fusse in avvenire nessuno tenuto a tali gravezze, secondo si osservava ne' tempi del Re Ladislao, e della Regina Giovanna II.: Vi si acconsentisce da Ferdinando.

Alla ventesima, che dovesse la Città di Napoli essere restituita e reintegrata nella facoltà di poter eleggere suoi Cittadini per Maestri Razionali del di lei Archivio, siccome godeva tal prerogativa sotto i predetti Re: Si risponde, accordandosi tal grazia con la clausola, purchè quei si portassero bene nell' amministrazione di tali uffizj.

Alla ventunesima, che siccome molte Università di questo Regno non voleano ammettere per loro ufficiali, Cittadini di questa Città; così per contrario questa non fosse obbligata di ricevere per ufficiali nessuno di loro Cittadino, o abitante, il quale non potesse nè principalmente, nè per mezzo di altri esercitare in essa, nè nel suo distretto alcun ufficio; nè godere di alcun benefizio: Vi si acconsentisce dal Re, con la clausola non però, che dovesse aver luogo per gli Ufficj proprj di questa Città.

Alla ventiduesima, che nelle cose da mangiare, e da bere si dovessero osservare i Capitoli, e le ordinazioni, anche

(a) *Duf. in gl. lat. in verb. Catapan.*

anche riguardo a' tempi, luoghi, e prezzi: Si risponde dal Re con accordarsi tal grazia.

Alla ventitreesima, che tutti i Giudici a contratti Cittadini Napoletani, potessero da allora innanzi esercitare il di loro uffizio, senza venir sottoposti al pagamento, che si era nuovamente loro ingiunto; e senza essere obligati a ricevere nuova lettera di permissione: Vi si acconsentisce dal Re.

Alla ventiquattresima, che tutte le femmine, che vivessero disonoratamente in questa Città, dovessero abitare in luogo separato: Si risponde dal Re, accordandosi tal grazia; dando egli la facoltà alla Gran Corte della Vicaria di conoscere della disonestà di tali donne sommariamente, e senza processo.

Alla venticinquesima, che si dovessero pagare solamente quelle somme stabilite a' tempi della Regina Giovanna II. per privilegj, cedole, o altre scritture reali, come ancora per lo di lor suggello: Si risponde dal Re, accordandosi tal grazia.

Alla ventiseesima si richiede, che si dovesse pagare un grano per lo suggello, che dovea ponersi in ogni esecutorio, o decreto per l'apprezzo, o per l'assistenza domandata de' Creditori de' beni posti in questa Città, e suo distretto, come ancora per la presentata de' processi di appellazione: Si risponde dal Re, accordandola, con la clausola, per quello che importasse l'interesse del suo Erario; ma riguardo all'altrui, si dovesse osservare lo stabilito della Regina Giovanna II.

Alla ventisettesima, che tutti i Mastrodatti, Sottoattuarj, e Scrivani Fiscali, e quei, che conservavano le contumacie della Vicaria, e delle altre Corti, che fussero Cittadini Napoletani, dovessero esser confermati, senzacchè avessero bisogno di nuove lettere; e che dovessero esiger per le copie de' processi, esami, e scritture delle sentenze, quei diritti stabiliti a' tempi del Re Ladislao, e della Regina Giovanna II. con che nissuno Mastrodatti

della G. C. della Vicaria poteſſe eſſere in quelle dell'appellazione: Si acconſentiſce dal Re a una tal domanda, apponendoviſi una clauſola alla prima parte di eſſa, purchè quei fuſſero abili ad eſercitare tali ufficj.

Alla ventotteſima, che ſebbene dal Re Alfonſo ſi foſſe ordinato, che non poteſſero entrare carri in queſta Città (ſiccome nella di lui vita oſſervammo) per mantenere le ſtrade piane; ſi doveſſe tal ordine rivocare, con permetterſi, che quelli vi entraſſero per utile de' Cittadini; con che ſubito, che aveſſero ſcaricate le robe, doveſſero uſcirne, ſotto la pena del fuoco: Vi ſi acconſentiſce dal Re, con riſervarſi la facoltà, di rivocarla a ſuo piacere.

Alla ventinoveſima, che ſi doveſſero caſſare e annullare tutte le moratorie, ſopraſſeſſorie, guidatici o altre dilazioni, che ſi ritrovaſſero concedute contro a' Cittadini Napoletani, e a ogni ſpecie di perſone; ancorchè eſſe fuſſero Principi, Conti, Baroni e Univerſità; con doverſi eziandio riputar nulle quelle, che in appreſſo ſi concedeſſero: Si riſponde dal Re, con accordarſi tal grazia, riſpetto a queſt'ultima parte; dichiarando, che per quelle concedute, era eſpediente, di altrimenti provvedere per lo bene della ſua Repubblica, e della ſua Regal Maeſtà.

Alla trenteſima, che doveſſero eſſere oſſervate tutte le conceſſioni fatte a' Baroni Cittadini Napoletani del mero, e miſto imperio, tanto da' Re paſſati, quanto da eſſo Ferdinando; con che non poteſſero quei venir pregiudicati da lettere, o altri ordini, che aveſſe egli emanato: Si riſponde dal Re, accordando tal grazia, con la clauſola; *quatenus* quei *in eorum poſſeſſione, ſeu quaſi fuerunt, & ſunt*.

Alla trentuneſima, che ſi doveſſero dal Re confermare a' Cittadini Napoletani tutti i privilegj, lettere, uffizj, grazie ed eſenzioni, e qualſivogliano promeſſe loro fatte e concedute, o confirmate dal Re Alfonſo, e da

eſſo

esso di nuovo ratificate: Risponde egli con accordare tal domanda.

Alla trentaduesima, che tutti i beni feudali, che si erano ridotti a burgensatici dal Re Ladislao, e dalla Regina Giovanna II. i quali si appartenessero a questa Città generalmente, o in particolare a' suoi Cittadini, dovessero esser i medesimi restituiti, costando della di lor ragione, tanto in giudizio petitorio, quanto in possessorio; avvegnacchè dipoi fussero stati quei di nuovo ridotti a feudali: Non si risponde dal Re a tal domanda.

Alla trentatreesima, che tutti i Maestri degli atti, Sottoattuarj, e tutti gli altri ufficiali dovessero in ogni anno essere sottoposti al Sindicato, siccome erano tenuti i Giudici, e gli altri ufficiali: Si accordò dal Re tal domanda.

Alla trentaquattresima, che volendo la Città di Napoli, o suoi Cittadini aver copia autentica di tutte le dette grazie, o di alcuna di esse, ordinasse il Re a' suoi Segretarj di concederla loro senza nuovo suo ordine reale: Si risponde, accordandosi una tal grazia.

Alla trentacinquesima e ultima, che le dette grazie si dovessero intendere, e interpetrare in senso ampio e favorevole a pro de' Cittadini Napoletani, e di ognuno di essi: Si risponde dal Re, con accordarsi una tal domanda; conchiudendo il suo privilegio, con dichiarazione, che intendeva egli, che si dovessero osservare puntualmente le dette grazie in esso racchiuse; e dichiarando espressamente di volerne in appresso altre concedere a questa Città e suoi Cittadini: ordinò ad Alfonso II. di Aragona Duca di Calabria suo figliuolo primogenito, e suo Luogotenente generale nel Regno, e agli altri ufficiali, che dovessero quelle esattamente osservare, da incorrere quei, che contravenissero, alla pena del suo reale sdegno, e al pagamento di ducati ventimila.

Avendo già noi rapportate le grazie concedute da Ferdinando coll'avvisato privilegio a questa Città, per mantenere maggiormente nella sua fede i di lei Cittadini; ripren-

prendiamo di bel nuovo il filo della nostra Storia.

30. *Giovanni di Angiò in Bari.* Entrato l' anno 1460. nel mentre quegli preparavasi per andar incontro al Duca Giovanni suo nimico; questi giunto nella Città di Bari con i Baroni del suo seguito, ivi si abboccò col Principe di Taranto, col quale unitamente concertarono del modo che dovean tenere nella Primavera prossima, per riprender la guerra. Ferdinando all' incontro avendo avuto avviso, che il Duca di Milano gli mandava in ajuto molta gente sotto il comando di Alessandro Sforza, Signore di Pesaro; e che eziandio il Pontefice Pio le inviava Simonetto di Castel di Piero, suo Generale con altre truppe, perchè non fusse a costoro impedita l' entrata nel Regno dal Principe di Rossano, si mosse col suo esercito per incontrarli; e nel mentre era giunto nella Città di Calvi, quegli per averlo per mezzo d' inganno francamente nelle mani, fece sentirli, che gli avesse mandato persona fedele, perchè voleva venire a concordia seco; mentre non potea soffrire, ch' essendo suo stretto parente, di vederlo discacciato dal Regno: subito Ferdinando, che avea tutto il desiderio di pacificarsi col Principe, tanto potente Barone, gli mandò Tiano Mossancoreglia Catalano, il quale fu da quello ricevuto con contrasegni di molta stima, sempreppiù dimostrando la volontà di pace; laonde dopo varie proposte e risposte, che per mezzo di detto Tiano passarono tra l' uno e l' altro, convennero essi di abboccarsi nella Torricella da solo a solo, per poter più facilmente tra di loro convenire de' Capitoli dell' accordo.

Giunto adunque il giorno, in cui erasi un tale abboccamento destinato, Ferdinando accorto, sebbene avesse dovuto tutto fidare alle replicate espressioni del Principe, nondimeno dispose il suo esercito in guisa di non poter essere attaccato nè da dietro nè da i fianchi; e indi ne andò nel luogo destinato con due soli compagni, il Conte Giovanni Ventimiglia, il quale, sebben fusse Capitano sperimentato, era però vecchio ed inabile a combatte-

battere, e 'l detto Tiano Moffancoreglia, che teneva offeso il braccio destro, ove subito giunse il Principe accompagnato da Giacomo Montagano, e da Eusebbo d'Anguillara, uomini entrambi robusti: Indi allontanati da' Compagni, Ferdinando e 'l Principe cominciarono tra di loro a ragionare; ma questi perchè nudriva nell' animo pensieri scellerati, di volerlo, siccome avvisammo, con tale occasione, o ucciderlo o imprigionarlo, gli faceva proposizioni, da non potersi da quello giustamente accettare; perciò il medesimo temendo di poter essere allora sorpreso, senza più ascoltarlo, rivoltò il cavallo per ritornarsene; allora Eusebbo rivolto agli altri tre compagni, disse, al riferir del Costanzo, che tali fatti minutamente descrive (a), *Or che credo, che il Principe ha ben racconcio le cose sue col Re, non voglio tardare io a supplicarlo delle cose mie*; laonde si avvicinò a Ferdinando, il quale veggendolo venire col pugnale alla mano, e già chiaramente ravvisando la di lui intenzione, si avventò contro lui, e al Principe, che ancor volea alla scoverta ucciderlo, o prenderlo, senzachè i due suoi Compagni avessero potuto ajutarlo, l'uno per la vecchaja, e l'altro per avere il braccio offeso; laonde a gran fatica si ridusse alle sue genti. Questo avvenimento il fece dopo molti anni dipingere Alfonso II. Duca di Calabria in una camera del Palazzo, che edificò in Poggioreale, siccome riferisce il detto Costanzo.

Dopo tal fatto, si ritirò il Principe, e i suoi Compagni in Tiano, per essersi senza frutto scoverto il di loro tradimento: e Ferdinando all'incontro si portò in Mugnano, per incontrare l'esercito, che in suo ajuto l'aveva mandato il Pontefice; perlocchè unitosi dipoi con questo, il giorno seguente giunse a Tesola, allorchè il Duca Giovanni, il quale il giorno avanti era arrivato con la sua

31. *Ferdinando si porta in Mugnano.*

(a) *Costanz. Ist. del Reg. di Nap. lib. 19 p. 441*

sua gente nella Città di Nola, udendo, che l' esercito di quello era superiore al suo, si ritirò nella Città di Sarno, ove lo pose in buona ordinanza.

Saputosi ciò da Ferdinando, subito ivi andò, per combatterlo, situandosi dall' altra parte del fiume, che prende il nome di Sarno da detta Città; e sebbene fusse stato consigliato da' suoi esperti Capitani, di non cimentar la battaglia, poichè tra brieve averebbe obbligato il suo nimico a morirsi della fame, per tenerlo ivi come assediato; nondimeno temendo, che il Pontefice non richiamasse la gente, che gli aveva mandato in soccorso; e sperando di vincerlo, come Superiore di forze, risolvè di attaccarlo; e benchè in sul principio gli fusse riuscito quasi di vincerlo; non però perchè nelle battaglie prevale alle volte più la fortuna, che il valore, essendo stati uccisi i suoi principali Capitani, ecco, che il suo esercito in un momento incominciò a fuggire, dissipandosi; contuttocchè avesse egli proccurato con la spada alla mano incoraggirlo e ridurlo in ordine; laonde veggendo che nulla più poteva sperare, appena ebbe tempo con venti cavalli di ritirarsi in questa Città di Napoli.

32. *Giovannello Grimaldi in ajuto del Re Ferdinando.*

Nè quì dobbiamo ommettere di non rapportare una per troppo distinta memoria di Giovannello Grimaldi nostro antenato, il quale ritrovandosi nella Città della Cava, ove i suoi predecessori aveano avuto il di lei Castello di S. Adjutore, venne con altri Cittadini in ajuto del Re; e tanto valorosamente in tal battaglia si contradistinsero, che quegli non solamente scrisse lettere obbliganti a detta Città, la quale si dimostrò a lui fedele, ma le concedè un privilegio in bianco di sua mano firmato, in cui potesse questa porvi quella grazia, che stimasse più vantaggiosa; quali documenti dalla medesima Città si conservano.

33. *Lettera del Re Ferdinando a Giovannello Grimaldi.*

Volle eziandio nel tempo stesso Ferdinando dimostrare altri segni di gratitudine a' di lei Cittadini, a molti de' quali scrisse altre lettere, e tra gli altri ne scrisse una

una al detto Giovannello Grimaldi addì 4. del mese di Settembre di detto anno 1460. che originalmente per nostra sorte nella nostra casa si conserva, di cui ne vogliamo rapportare il tenore: *Nobilis vir fidelis noster dilecte: De lo nobile diletto nostro Messer Alfonso Scannapieco, Sindico de la fidelissima Città nostra de la Cava mandato da la medesima a la Maestà nostra, havimo plenamente intiso quanto vui fra li altri valorusi nostri fidelissimi subditi havite operato con l' opportuno soccurso, che nce dastivo, assaltando all' improviso li nostri inimici a Sarno, che fo de tante importantia, senza la quale sariamo stati perdituri de la salute, & de lo stato nostro, essendo jà posto in fuga lo nostro exercito, & da li nimici persequitato, & rutto; & considerando che vui havite in tale occasione mostrato la vostra fedeltà, & valore, imitando li vestigii del vostro Padre Aloysio, & del vostro Avo Rafaele de Grimaldo, che con fedeltà servite tanto a lo Serenissimo Re Alfonzo nostro genitore colennissimo, quanto a li Serenissimi Re Ladislao, & Joanna Seconda, che imitorno pure li vestigii de loro nobili antenati, che da Genova passarono in questo Regno in ajuto della Casa Reale con loro galere, come ne stamo a pieno informati. Perciò vi certificamo, che nui siamo satisfatti de la vostra fedeltà, & integrità, con la quale nce havite servito in tale actione, & lo tenimo sempre a core. Et sperando, che le cose nostre succederanno al meglio, conoscirite quanto ve sarà grato il vostro Re Ferdinando. Datum in Castello novo Civitatis nostræ. Neap. die 4. Septembris 1460. Rex Ferdinandus. Thomas Cirifalcus.*

Indi lo stesso Re, per ricompensare maggormente il detto Giovannello della sua fedeltà, e affezione dimostratali, addì 24. del mese di Aprile 1462. gli spedi prvilegio che ancor da nostro Padre originale si conserva, in cui il dichiarò suo famigliare e domestico e del Reale suo Ospizio; volendo, che perciò goder dovesse di tutti gli onori, esenzioni e privilegj, che godeano i suoi fami-

gliari concedendoli ancora di potere con due ſuoi ſervitori portare armi proibite per ſua difeſa.

Giunto, ſiccome dicemmo, Ferdinando in Napoli, in tal maniera disfatto, il Duca Giovanni all'incontro chiamò a conſiglio il Principe di Taranto, e gli altri ſuoi principali Ufiziali per riſolvere ciocchè dopo di tal vittoria dovea operare, per ricavarne il frutto: e ſebbene alcuni l'aveſſero giuſtamente conſigliato di porre l'aſſedio a queſta Città; non dimeno egli ſeguì il parere del Principe, che l'inſinuò che dovea procurar prima di conquiſtare tutto il Regno, perchè di poi li ſarebbe ſtato facile ſenza fatica di ſottometterla, e ſi moſſe quegli a diſſuadere il Duca da tale riſchio; poicchè non avea nell'animo di diſcacciare Ferdinando dal Regno, ma ſolo di anguſtiarlo, tanto maggiormente ciò creder ſi deve, poicchè riferiſce il Pontano, che a minuto ſcrive una tal guerra, e 'l Coſtanzo, e l'Autore Anonimo del giornale napoletano, che la Reina Iſabella moglie di Ferdinando fuſſe andata con conſenſo di coſtui traveſtita in abito di zoccolante aſſieme col ſuo Confeſſore a ritrovare il Principe di Taranto ſuo Zio; e proſtrata a' ſuoi piedi, l'aveſſe pregato, che avendola fatta Reina con farla ſpoſare a Ferdinando, l'aveſſe ancor tale fatta morire; laonde quello moſſo a pietà da tali parole, ne la rimandò, con incoraggiarla a ſtar di buon' animo; e conchiudono tali Scrittori ciò, che noi già avvertimmo, che per cagione aveſſe egli ſconſigliato al Duca Giovanni l'aſſedio di queſta Città, per dar campo al Re di poterſi porre in iſtato di poterlo indi diſcacciare dal Regno.

34. *La Regina Iſabella moglie del Re Ferdinando ſi traveſte con l'abito di zoccolante, e ſi porta dal Principe di Taranto ſuo Zio.*

Seguendo adunque il detto Duca il conſiglio del Principe, unitamente con queſto rivoltò il ſuo eſercito verſo la Terra di Sanſeverino, ove ſubito il di lei Conte Roberto Sanſeverino gli preſtò l'omaggio; ma non ſolamente queſti, ma tutti i Baroni, e le Città delle Provincie di Baſilicata, e Calabria alzarono le ſue bandiere. Indi ſeguendo il Duca ſempre il conſiglio del Principe, ritornò nella Puglia, ove

ove ancora le di lui Città sotto la sua ubidienza viveano.

35. *Giacomo Piccinino con molta gente si avanza per entrare negli Apruzzi.*

Tra questo mentre Giacomo Piccinino Capitan di ventura Italiano che si era a favore del Duca impegnato, si avvanzò colla sua gente per entrare negli Apruzzi; ma giunto al fiume Celano, ivi ritrovò che si era accampato Alessandro Sforza, Signore di Pesaro, e Federigo di Urbino col di loro esercito, quali aveano il Duca di Melano e 'l Pontefice Pio inviato in ajuto di Ferdinando, con cui erano strettamente collegati; ma riuscì a colui a fronte de' nimici di passare il fiume, e di entrare nel Tronto, ove subito se gli si unirono, e Giosia Acquaviva, e molti Baroni della Casa Caldora; perlochè unitamente con questi passarono all' assedio della Città di Chieti, dalla di cui difesa per Ferdinando vi era Matteo di Capua, uno de' più valorosi suoi Capitani. Intanto i detti Alessandro Sforza e Federigo di Urbino, avendo accresciuto il di loro esercito di maggior gente, ne vennero a fronte del Piccinino per batterlo, con accamparsi alla ripa del fiume Tordino; ma questi coraggioso, non tralasciò di venire con loro a battaglia; e ciò viene minutamente descritto dal Costanzo, e dal Summonte; e sebbene fosse stata per più tempo dubbia la sorte, gli riuscì d' intieramente disfarli, e indi ritornò all' assedio di detta Città di Chieti.

36. *Il Duca di Melano manda gente in aiuto al Re Ferdinando.*

Il Duca di Melano all' incontro, che non istava neppure quieto nel suo Stato per le pretenzioni del Duca d' Orleans, avendo inteso la rotta, che avea avuto prima Ferdinando nelle Città di Sarno, e l' altra sofferta da Alessandro Sforza suo fratello, non solamente mandò in ajuto di costui Donato del Conte con gente a cavallo, e a piedi, e indi Roberto Sanseverino Conte di Cajazza con altro soccorso a Ferdinando; ma gli scrisse una forte lettera, riprendendolo della temerità usata nella battaglia di Sarno, e dell' animo che avea, crudele e simulato, per cui erasi reso odioso a' suoi Popoli; e non tralasciò il prudente Duca di Melano di mandar dipoi una procura al

detto Roberto Sanſeverino, perchè aveſſe potuto ſotto della ſua fede aſſicurare i Baroni, che voleſſero ritornare all' ubbidienza del Re, che non verrebbero ſottopoſti ad alcun danno.

Giovò ſommamente a coſtui e la venuta di detto Roberto Conte di Cajazzo, e l'avere queſti avuto una tal Provincia; poichè entrato già l' anno 1461. il medeſimo ſubito ſi adoperò in maniera, che il Conte di Marſico, e di S. Severino, e Principe di Salerno fuſſe ritornato all' ubbidienza del Re, che non ſolo gli diede il paſſaggio per lo ſuo Stato per andare nella Calabria a riportare alla ſua ubbidienza la Città di queſta Provincia, che eranſi quaſi tutte al Duca Giovanni ſottomeſſe; anzichè volle ſeco con numero grande di gente accompagnarſi; tantochè ſi adoperò di molto, che quelle foſſero ritornate nel di lui dominio; deſcrivendoſi a minuto tali azioni dal Coſtanzo, e dal Summonte.

Uditoſi dal Principe di Taranto, che il Conte di Marſico era ritornato all' ubbidienza del Re, e li progreſſi, che queſti facea nella Calabria per divertirlo, ſcriſſe al Piccinino, che fuſſe venuto a rovinare le Terre del Conte, il quale avendo ciò inteſo, ſi riſolvè, affin di diſtorglierlo da ciò, di paſſare eſſo, e porre a ſacco la ſua; tantocchè fu obbligato il Principe di richiamare in ſuo ajuto il Piccinino, il quale vi accorſe, menando ſeco, al riferir del Coſtanzo, Lucrezia di Alagno, già rinomata per l'amore, che l'aveva ardentemente portato il Re Alfonſo, la quale per timore di non eſſere privata da Ferdinando delle immenſe ricchezze, che godeva, volle andarſene con il detto Capitano.

37. *Il Pontefice Pio manda gente in ajuto al Re Ferdinando.*

Tra queſto mentre il Pontefice Pio mandò eziandio in ajuto del Re, Antonio Piccolomini ſuo nipote con mille cavalli; e cinquecento fanti. Un tal ſoccorſo riuſcì molto giovevole a colui, poicchè per mezzo di queſto ripreſe Caſtello a mare del Volturno, che teneaſi occupato dal Principe di Roſſano, e indi la Terra di Scafata, che in pre-

premio la concedè al detto Piccolomini, che tuttavia si possiede da i di lui discendenti.

Nel tempo medesimo vennero in soccorso di Ferdinando due altri Capitani con molta gente inviati dal Duca di Melano, i quali passando per gli Apruzzi, non solo liberarono dall'assedio la Città di Chieti, che da tanto tempo ritrovavasi da questo stretta; ma sottoposta all'ubbidienza di colui molte altre Città: indi ne passarono in Terra di Lavoro, e si unirono a Ferdinando, ove allora ritrovavasi; tantocchè veggendosi questi con tal soccorso, e con quello ricevuto dal Pontefice, in istato di andare all'incontro al Duca Giovanni, non tardò di ponere in esecuzione tal suo pensiere; laonde essendo sopravvenuta la primavera dell'anno 1641. per la via di Crepacuore ne passò con tutto l'esercito nella Puglia, e si accampò nella Città di Troja, dando il guasto a tutto il paese convicino: Dipoi avvicinossi nella Città di Lucera, ove stava il Duca Giovanni con buon numero di genti, aspettando, che si fusse seco unito il Principe di Taranto, e'l Piccinino; mà non riputando egli tempo proprio di combattere il suo nimico, prese la via della Terra di S. Severo, e indi giunse appiè di monte S. Angelo, ove avendo inteso, che in quella Città, particolarmente nella di lei sagra grotte, tanto venerata per l'apparizione del glorioso S. Michele Arcangelo, vi stavano riposti tutti gli argenti, e le cose più preziose delle Terre della Puglia, lusingandosi i di lor Padroni di tenerle in luogo sicuro, non tardò dopo molto contrasto a forza d'armi di sottometterla; perlocchè, nel mentre le davano il sacco i suoi soldati, calò egli in detta sagra grotte, ove non solo si prese tutti gli argenti, e gioje, che erano stati donati per divozione al glorioso S. Michele; ma tuttociò, che ci avean riposto, siccome dicemmo, i Popoli di dette Terre, come in luogo sicuro: E sebbene avesse fatto egli annotare ogni cosa, promettendone la restituzione, dopochè avesse vinto l'inimico, tal restituzione giammai seguì; non-

38. *Il Re Ferdinando si accampa col suo esercito nella Città di Troja.*

39. *Il Re Ferdinando si piglia tutti gli argenti e gioje, che stavano nella grotta di Monte gargano, donati al glorioso S. Michele.*

nondimeno fece egli subito coniare l' argento, con porre nella moneta da una la sua effigie con la descrizione, *Ferdinandus &c.*; e dall' altra con quella di S. Michele, con le parole: *justa tuenda*; laonde si chiamano tali monete *Coronati dell' Angiolo*.

Avendo intanto inteso Ferdinando, che già veniva in ajuto del Duca Giovanni il Piccinino, e 'l Principe di Taranto, entrato nel dubbio di non esser posto in mezzo, calò dal detto Monte, ricco di preda; e accampandosi prima a Siponto, poi ne passò alla Città di Canosa, ove essendo stato avvisato da alcuni soldati a cavallo, che avean veduto un gran pulverio; e temendo, che i nimici fussero vicini, si ritirò nel Borgo della Città di Barletta; ma restò di molto scornato, allorchè intese, che avean mosso quel pulverio una gran quantità di cervi, di cui n' era abdondante la detta Provincia; però neppure sarebbe stato egli ivi sicuro dall' esser circondato da' suoi nimici, se non fosse accorso dall' Albania opportunamente in suo ajuto il famoso Giorgio Castrioto Scandeberch, menando seco buon numero di navi con 600. cavalli e mille fanti. Questo tanto valoroso, quanto grato Capitano, ricordevole dell' ajuto, che gli aveva dato il Re Alfonso, per cui potè difendersi da' Turchi, avendo inteso, che Ferdinando di lui figliuolo stava da tanti nimici oppresso, venne con sì potente soccorso a sollevarlo.

40. *Il Re Ferdinando si ritira nel Borgo della Città di Barletta.*

Fu in vero al Re questo di sommo sollievo, poicchè nè il Duca Giovanni, nè il Piccinino, nè gli altri si fidarono per tal cagione di presentarli battaglia; onde lasciando egli il Castrioto con porzione dell' esercito in Bari, gli riuscì di partirsi da detta Città di Barletta; e unitosi per via ad Alessandro Sforza, che avea menato seco altra gente, mandato dal Duca di Melano, ritornossene in Terra di Lavoro, avendo ripreso per la strada molte Terre; ed essendo indi sovraggiunto un' orrido inverno, fu obbligato di porre a quartiere l' esercito; nondimeno

ebbe

ebbe egli la sorte, che per opera del Cardinale Novarella, Legato appostolico, che dimorava in Benevento, fusse venuto alla sua ubbidienza Orso Orsini, Conte di Nola, il quale con le scorrerie delle sue genti di continuo infestava la Città dell' Acerra, e di Aversa, anzicchè le Campagne di questa di Napoli; ed ebbe pur egli perciò dal Re in premio la Città di Nola, e la Terra dell' Atripalda, e altri feudi.

Ma sebbene si fusse fatta gran festa in Napoli, per essersi veduta libera da tali scorrerie; nondimeno veniva ella ancora infestata dalle altre, che tuttogiorno nelle di lei marine faceva Giovanni Toreglia Catalano, il quale sebbene ad istanza di Lucrezia di Alagno avesse avuto dal Re Alfonso il governo del Castello d' Ischia, nondimeno dimenticossi della fedeltà, che dovea usare al figliuolo del suo Benefattore, avendo alzato le bandiere del Duca Giovanni, facea correr per quelle alcune galee di Carlo Toreglia suo fratello; che molto danno arrecavano a' di lei Cittadini; onde Ferdinando per liberarla da questo travaglio, mandò Alessandro Sforza in detta Isola; che gli riuscì di sottometterla alla di lui ubbidienza; anzi fece innalzare un forte sul monte, che domina la Città, per mantener questa in istrettezza.

41. *Ferdinando manda Alessandro Sforza nell' Isola d' Ischia.*

Tra questo mentre entrato l' anno 1462., ed essendosi dalle Calabrie partiti Roberto Sanseverino, e l' altro Orsini, che aveano ivi, siccome dicemmo, sottomesse a Ferdinando quasi tutte le Città e Terre, riuscì a Battista Grimaldi, Genovese, che ivi era Vicerè per lo Duca Giovanni, di farne ritornar molte alla ubbidienza di costui; anzi giunta la primavera, quegli accampò il suo esercito nel vallo di Crati, ove stavano in contrario situati i Baroni, che sostenevano le veci di Ferdinando; e gli riuscì con una industria usata di rompergli, locchè da questo intesosi, subito mandò in di loro ajuto Mase Barrese con molta gente; tantochè il Marchese di Cotrone, e altri Baroni da ciò intimoriti, ritornarono tosto alla

alla sua ubbidienza; ma indi ritiratosi il Grimaldi in Acri, ivi fu subito assalito dal Barrese, e disfatto, il quale non tardò di andar contro di Alfonso Santeglia, ch'eziandio militava per lo Duca Giovanni, che pure il disfece, e dipoi cominciò a ridurre tutta quella Provincia all' ubbidienza del Re; giunto poi in S. Agata, essendoli venuto incontro il Grimaldi con gli altri Baroni del suo partito, avendo riunito il suo esercito, non mancò di attaccarli di nuovo; ma non gli fu questa volta favorevole la fortuna, perchè dopo di una ostinata battaglia, fu da quelli disfatto, tantocchè appena con dieci cavalli si salvò in Seminara.

Intesosi da Ferdinando con dispiacere un tale infausto successo, dopo del quale di bel nuovo molte Città di quella Provincia rialzarono le bandiere Angioine, subito pensò di mandarvi Alfonso, Duca di Calabria suo figliuolo, benchè avesse quattordici anni: e non tardò questi assieme sotto la guida del Duca di Sanseverino di portarsi colà, avendo dovuto a passo a passo avanzarsi, per aver trovato forte resistenza nel Grimaldi, descrivendosi a minuto una tal guerra da' nostri Istorici; nè gli sarebbe riuscito di riporre per mezzo di lunga e sanguinosa guerra; avvegnacchè quella Provincia all' ubbidienza di suo Padre, se dopo di aver questi, siccome in appresso diremo, obbligato il Duca Giovanni di abbandonare il Regno, non avesse il medesimo scritto da Marsiglia al Grimaldi, che si fusse ritirato, con ringraziare in suo nome quei Popoli, che gli aveano cotanto amore, e fede dimostrato.

42. *Ferdinando accorda altre grazie alle Città di Napoli.* Ma tra questo tempo, che in tutto il Regno ardeva la guerra, dimorando Ferdinando in Napoli, addì 20. del mese di Marzo dell' anno 1462. per maggiormente rendersi affezionati gli animi de' Nobili, e de' Cittadini di questa Città, gli accordò altre grazie in veduta di un memoriale con Capi distinti da quei presentatoli, che leggonsi

gonsi tutte racchiuse in un privilegio, che per loro sicurezza egli spedì (a).

Nel primo capo di detta supplica si dimandò da quei, che dovesse il Re concedere una generale, e piena remissione di ogni eccesso, o delitto di qualunque specie, che fino a quel giorno si fusse commesso, o dalla Città generalmente, o da' di lei particolari Cittadini, ancorchè si ritrovassero su di essi formati i processi da' Giudici; come ancora di tutte le pene tanto corporali, quanto pecuniarie, o di confiscazione de' beni, che si appartenessero al Fisco: Si accordò dal Re Ferdinando una tal domanda, con eccettuarne i delitti di lesa Maestà, e di omicidio, per cui non ne avesse avuto il Reo la remissione della Parte offesa; come ancora gli Uffiziali, che avessero commesso frodi nell'amministrazione de' loro uffizj.

Nel secondo si domandò, che dovesse il Re di bel nuovo confermare tutte le grazie, privilegj, e franchigie da esso concedute alla Città, e a quei Cittadini: e si accordò da quello tal grazia.

Nel terzo si chiese, che ordinasse egli a tutti i suoi Uffiziali, che dovessero puntualmente osservare le dette grazie, e Capitoli, senzacchè potessero opponere, di averne ricevuto da esso a voce, o in iscritto ordini in contrario, con essere obbligati quei, che ogni volta a ciò contravenissero, alla pena di mille ducati, e a quella della privazione de' loro uffizj: Si accordò dal Re una tal grazia.

Nel quarto si domandò, che non potessero i Cittadini di questa Città esser tenuti a niun pagamento, che dal Re si ordinasse, ancorchè fosse per cagion d'impronto: Si accordò ancor da questo una tal domanda.

Nel quinto si fece la domanda, che durante la *detta gabella* (non facendosi di questa menzione ne' capi precedenti, deesi perciò a nostro credere sentirsi di quella

(a) *Privileg. e Capit. della Città di Nap. tom. 1. pag. 12. & a t.*

del buon danajo, che tuttavia si riteneva da Ferdinando; avvegnacchè ne avesse la Città nel predetto memoriale datoli, richiesta la reintegrazione) non potesse questo ordinare, che quei, che gli prestassero danajo, fossero preferiti agli altri su di essa; che vi si ritrovassero Creditori; che tutti venissero ugualmente pagati, senzacchè dovessero aver vigore tali ordini: Si accordò dal Re tal grazia.

Nel sesto si domandò, che dovesse quegli ordinare al Doganiere di questa Città, che alla medesima pagasse mille ducati l'anno, mese per mese, ch'essa su di quella tenea, per potere con tali somme accomodare le strade che erano rovinate. Si accordò dal Re tal grazia.

Nel settimo si fece la domanda, che dovesse egli ordinare, che i Cittadini, che comprassero mercatanzie in Dogana, dovessero esser franchi di diritto, siccome erano a tempi della Reina Giovanna II., e che quelli, che ivi dette mercatanzie portassero, non fossero tenuti a pagamento di diritto prima di venderle; e se mai ciò non si volesse generalmente accordare a tutti, dovessero solamente godere di tal grazia i Cittadini Napoletani: Si accordò questa dal Re.

Nell'ottavo si dimandò, che i casci, le tonnine, le carni salate, e l'altre cose, per cui si pagava la gabella per un grano di ogni rotolo di esse, portandosi per mare a Pozzuoli, e vendendosi a forestieri, da i di loro Padroni si dovesse tal dazio pagare nella detta Città: Si accordò dal Re detta grazia.

Nel nono si domandò che gli Uomini, e abitanti nel distretto e Casali di questa Città, non potessero esser comandati ad andar personalmente a servire, o a portare i di loro animali, poicchè contribuivano, e soffrivano i di lei pesi: Si accordò dal Re tal grazia, purchè non servissero per lo trasporto dell'arteglieria per utile del Regno.

Nel decimo si fece la domanda, che dovendo egli con-

considerare le novità, e gli eccessi, che aveano commesso, e commetteano in questa Città gli Uomini delle galee, con insultare e ferire, anzi uccidere gli Uffiziali della G. C. della Vicaria, come ancora gli altri Cittadini, con prenderli a forza, portandoli su di quelle; perciò dovesse rimediare con tutta attenzione a un tanto eccesso, con far liberare quei, ch'erano stati ivi a forza portati: Si accordò dal Re tal grazia.

Nell'undicesimo, dopo di essersi esagerato, che portandosi il Reggente della Vicaria con tutto rigore in perseguitare i malfattori; e perchè da' proventi fiscali non potea ricever quello un proporzionato salario, per esercitare con decoro e autorità una tanto suprema carica, perciò si domandò, che avesse il Re a ciò provveduto, con aumentarli il Salario: Si accordò da quegli tal grazia.

Nel duodecesimo si domandò, che si dovessero dal Re dichiarare cassati e annullati tutti li bandi, e proibizioni, che si ritrovassero pubblicate dal tempo del Re Alfonso fino a quella giornata, e che volendone esso alcuni confermare, lo dovesse di nuovo con espresso suo ordine fare, ordinando, che si bandissero per gli luoghi della Città; e che questi da tal giorno incominciassero ad aver vigore: Si accordò dal Re tal grazia.

Nel tredicesimo, e ultimo si domandò, che non impedivano che si fossero dal Re confermati i privilegj tanto da esso, quanto da suo Padre Alfonso conceduti a varj, e diversi Signori del Regno, e a' di loro Cittadini, con cui era stato loro conceduto, che nelle prime cause tanto civili, quanto criminali non potessero essi esser forzati a piatire fuori di dette loro Terre innanzi ad altri Giudici; ma che si dovesse da esso spiegare, e dichiarare, che tali privilegj non comprendessero i Cittadini Napoletani, a' quali fosse lecito per le cause tanto civili, quanto criminali e miste di chiamare generalmente in giudizio gli abitanti del Regno, ancorchè godessero di detti privilegj, nel S. R. C., nella G. C. del-

la Vicaria, e negli altri Regj Tribunali di questa Città; e che non si potesse allegare da persona alcun privilegio per cagion di piggione delle Case contro a' Cittadini Napoletani: Si accordò dal Re quest' ultima domanda, dal quale poi s' incaricò nel fine del privilegio con parole espresse l' esatta osservanza di tutte le grazie in esso racchiuse.

43. *Alfonso figliuolo di Ferdinando combatte nelle Calabrie.*

44. *Il Principe di Taranto assedia la Città di Andria.*

Dopo di aver noi queste rapportate, da Ferdinando alla nostra Città concedute, riprendiamo l' intralasciato cammino della Storia. Nel mentre con tanto calore da Alfonso di lui figliuolo si combattea nelle Calabrie, il Principe di Taranto all' incontro portossi ad assediare con buono esercito la Città d' Andria, alla di cui difesa si racchiuse Francesco del Balzo, che n' era Padrone, il quale sostenne con sommo valore un fiero, e lungo assedio, che minutamente si descrive dal Costanzo; ma indi fu obbligato a rendersi al Principe, che non ebbe il coraggio di maltrattarlo: Indi portatosi questi all' assedio della Terra di Minervino, la quale avendola espugnata, andò per sottomettere la Città di Canosa.

45. *Ferdinando con un esercito si porta in Benevento, indi passa ad assediare Acquidia Terra del Principe di Taranto.*

Tra questo tempo Ferdinando, che mal soffriva tali progressi del suo nimico, avendo unito un potente esercito, prese la via di Benevento, e indi ricuperando molte Terre tra via, giunse nella Puglia, e si pose all' assedio di Acquidia, Terra di detto Principe, il quale ciò inteso, subito vi accorse per soccorrerla, e si accampò in sito cotanto vantaggioso, che aveva quasi affamato l' esercito del Re; anzicchè lo averebbe disfatto, se avesse inteso il parere del Piccinino, che a ciò fare il consigliava; ma essendosi intanto quegli rinforzato di vettovaglie, e di artiglieria, calò subito in ordinanza di battaglia col suo esercito; e sebbene si fusse ancora unito il Duca Giovanni con le sue truppe al Principe, e al Piccinino; non istimarono questi dipoi tempo proporzionato di combattere; laonde risolvè il Duca col consiglio del Piccinino, di portarsi con l' esercito alla radice della Città di Troja, ove con tutta l' arte militare si trincerò.

In-

Intanto Ferdinando, dopo di aver preso a forza di armi la detta Terra, ne venne ivi con tutto il suo esercito, con animo risoluto di venire a giornata campale con i suoi nimici, poichè mancandoli il danajo, non potea quello lungamente mantenere: Si attaccò adunque fiera la pugna nell' ultimo dell' estate dell' anno, che correa 1462. e riuscì al fine a Ferdinando di disfare intieramente il Duca Giovanni, e il Piccinino; ed egli dopo di cotanto segnalata vittoria, vide in un punto mutata la sua fortuna, poichè il Principe di Taranto subito gli mandò Ambasciatori, pregandolo di volersi seco pacificare; e sebbene i suoi Capitani lo avessero dissuaso da tal pace, certamente credendo di poterlo affatto distruggere, e impossessarsi dell' immense ricchezze, che quegli aveva; nondimeno il prudente Re, perchè molto desiderava di vedere acchetato il Regno, volentieri accettò l' offerta; laonde per mezzo di Antonello di Petruccio suo Segretario, si trattò col Principe una tal pace, di cui ne fu mallevadore il Cardinal Novarella legato del Pontefice, e l' Ambasciadore del Duca di Melano; e si convenne in essa, che si avessero a porre in obblio tutte le cose tra di loro passate, e i danni ad entrambi seguiti: che dovesse il Principe esser mantenuto ne' suoi Stati con gl' istessi privilegj, che avea goduti in vita del Re Alfonso, come ancora nell' uffizio di Gran Contestabile, coll' assegnamento di centomila ducati d' oro l' anno pel pagamento de' soldati; con esser esso obbligato tra lo spazio di quaranta giorni di cacciar dalla Puglia, e dalle sue Terre il Duca Giovanni, e il Piccinino, senza dar loro alcuno ajuto nè in pubblico, nè in segreto; con prometterli all' incontro Ferdinando di dare a costoro libero il passo, per andare, ove fosse ad essi piaciuto, con rimanergli libera la facoltà di continuar la guerra a suo piacere.

46. *Ferdinando disfece intieramente il Duca Giovanni, e il Piccinino.*

Conchiusa adunque questa pace tra il Re col Principe di Taranto, pensò egli subito di ritornare col suo esercito vittorioso in questa Città di Napoli; ma non tralasciò

47. *Ferdinando conchiude la pace col Principe di Taranto.*

sciò nel cammino di sottomettere altre Terre di Baroni suoi nimici; indi avendo distribuito la sua gente intorno alla Città di Capua, entrò in essa, qual vincitore, essendo stato con somma gioja da i di lei Cittadini ricevuto.

43. *Ferdinando promulga una Prammatica, che ordinando, che si dovesse da' Giudici, e dalle Corti procedere ne' delitti, giusta il diritto romano, Costituzioni, e Capitoli del Regno.*

Ritornato adunque, siccome dicemmo, Ferdinando in Napoli, addì 9. del mese di Ottobre dell'anno 1462. pubblicò una Prammatica, che nell'antica edizione dell' 1566. leggesi sotto della Rubrica: *Quod Officiales possint procedere contra delinquentes, etiam Parte offensa desistente, aut minime deferente*: E nell'altra edizione di Altomari si legge sotto della Rubrica *de Privilegiis Universitatibus concessis*, racchiusa in una Prammatica del dì 15. del mese di Maggio dell'anno 1568. emanata dal Vicerè D. Parafan de Rivera, in cui da questo detta Prammatica si conferma, e si rinnova. In tal Prammatica Ferdinando, dopo di aver detto, che a preghiere di alcune Università avea loro conceduto, che ne' delitti, che in esse succedessero, non si potesse procedere da' Giudici delle Corti contro de' Rei *ex officio*, cioè da per loro, se non qualora vi precedesse istanza della Parte offesa; e che se questa vi rinunciasse, con retrocedere dal giudizio, il medesimo non si avesse più a proseguire; e avendo egli conosciuto, che spesso le Parti offese o per timore, o per danajo, o per preghiere rinunciavano alle querele proposte; e veniva da ciò la giustizia impedita, cresceano i maleficj, le scelleragini, e i delitti, giustamente per la ragione; *quia impunitas criminum incentivum præbet delinquenti*; perciò soggiunse saviamente; *cum igitur intersit Reipublicæ, ne maleficia remaneant impunita, quia non tantum utilitas privatorum, qui offenduntur; verum etiam rigor publicæ disciplinæ postulat maleficia puniri, congruitque bono, & gravi Præsidi curare, ut placata, atque quieta Provincia sit, quam regit; quod non tam difficillimè obtinebit, si sollicitè agat, ut malis hominibus Provincia careat, eosque conquirat*: E perciò volen-

lendo egli a tal grave ſconcerto provvedere; eſpreſſamente annulla tutte le conceſſioni e i privilegj, e le altre lettere, che fino a quel tempo avea a dette Univerſità concedute, eſpreſſamente dichiarando, che ſi doveſſe da' Giudici, e dalle Corti procedere ne' delitti, giuſta il diritto romano, Coſtituzioni, e Capitoli del Regno; e ordinò al gran Giuſtiziere, e ſuo Luogotenente, e Reggente della G. C. della Vicaria, e a' Giuſtizieri delle Provincie, e a Governatori delle Città e Terre, che doveſſero eſattamente queſta ſua Prammatica oſſervare, ſenza tenere neſſun conto di ſimili privilegj e conceſſioni, come ſe mai non le aveſſe egli accordate.

Queſta Prammatica ha tutto il vigore nel Regno, e giuſtamente Ferdinando la pubblicò, giacchè per le graviſſime guerre, che ſtava ſofferendo, cedendo egli al tempo, avea dovuto accordare tali privilegj, avvegnacchè contrarj alla giuſtizia, e alla pubblica quiete, a quelle Univerſità, che glie l' aveano chieſti, proccurando allora al poſſibile di mantenerle alla ſua ubbidienza affezionate.

Avendo adunque noi eſpoſto una tal Prammatica, ritorniamo alla noſtra Iſtoria: Il Duca Giovanni col Piccinino, dopo di aver ricevuta sì fiera disfatta, veggendo ancora, che il Principe di Taranto eraſi pacificato con Ferdinando, ſi ritirò negli Apruzzi, ove incominciò a rifare il ſuo eſercito; e vivea con la ſperanza di potere di bel nuovo ripigliare ciò, che avea perduto; poicchè tuttavia le Città e Terre di detta Provincia erano ſotto la ſua ubbidienza; come pure il Principe di Roſſano, che ancora ſeguitava il ſuo partito, poſſedeva la maggior parte della Provincia di Terra di Lavoro di là dal Volturno.

49. *Il Duca Giovanni col Piccinino aſſediano la Città di Sulmona.*

Nè tralaſciò il Duca Giovanni anco col Piccinino di aſſediare la Città di Sulmona, i di cui Cittadini per lo ſpazio di ſette meſi con ſommo valore nel fiero inverno ſi difeſero; ma non avendo eſſi potuto ricevere ſoccorſo da Matteo di Capua, ch' era Vicerè per Ferdinando in detta Provincia di Apruzzo; furono alla perfine obbligati di

di arrenderſi. E rapporta quì il Summontè, appoggiandoſi al Pontano, che il Duca Giovanni, e i ſuoi ſeguaci non laſciarono tra queſto mentre d' indurre il Pontefice Pio, affinchè voleſſe far condiſcendere Ferdinando a una triegua, per comporre eſſo dipoi una tal guerra; ma non volle quegli acconſentirvi, poicchè era ſtrettamente con quello collegato.

50. *Ferdinando s' incammina per debellare il Principe di Roſſano.*

Giunta di poi la Primavera, ſubito avendo unito Ferdinando il ſuo eſercito, nel mazzone delle roſe preſſo di Capua, s' incamminò per debellare il Principe di Roſſano, che non avea tralaſciato il Duca Giovanni, che ſeco era unito, ponerſi nello ſtato di una valida difeſa; e giunto egli nel fiume Savone, ivi fermoſſi, poicchè avea avuto notizia, che Napolione Orſinò, e Ferdinando di Urbino erano nella Città di Sora con le genti del Pontefice, credendo, che queſti foſſero venuto in ſuo ajuto; laonde ſperava, che attaccandoſi i ſuoi nimìci a' fianchi, ed egli a fronte, con maggior facilità avrebbe quelli disfatti; bensì ſi avvide, che l' idea del Pontefice ſi era, che il Ducato di Sora, il Contado di Arpino, e quello di Celano ſi apparteneſſero alla Chieſa; e perciò avea mandato quei Capitani con molta gente, per impadronirſene; perlocchè egli, affine di diſtorglierlo da tali pretenzioni, diede in dote il contado di Celano alla ſua figliuola, moglie di Antonio Piccolomini; Indi ſenza perder tempo, ſi moſſe col ſuo eſercito; e penetrato nel piano di Seſſa, andò a porre l' aſsedio alla Rocca di Mondragone, ch' è un Caſtello, poſto alla cima del Monte Marſico; e benchè l' aveſse per molto tempo ſtretto, non potè riuſcirli di eſpugnarlo; e racconta il Pontano, riferito dal Coſtanzo (a), che gli abitanti di quel Caſtello, eſsendo loro mancata l' acqua, per conſiglio di taluni, fecero un empia magìa, poicchè buttarono la Croce di Criſto nel mare con infinite beſtemmie nel medeſimo tempo, che uno ſcellerato,

(a) *Coſtanz. iſtor. di Nap. lib. 20. pag. 468.*

rato, dopo di aver posto nella bocca di un'asino una santissima ostia consagrata, lo seppellì vivo innanzi la Porta della Chiesa: Ciò fatto, venne subito una fiera tempesta con dirottissima pioggia, con cui furono riempite tutte le cisterne. Il Principe di Rossano dubitando intanto, che i suoi Vassalli non si ribellassero, e veggendo la Città di Sessa, che non potea difendersi, cercò di pacificarsi con Ferdinando, il quale essendo desideroso di acchetarsi nel possesso del Regno, volentieri accettò l' offerta: questa pace fu conchiusa per mezzo di Alessandro Sforza, e del Cardinal Legato; e tra le condizioni vi furono, che dovesse il Re dare in moglie a Giambattista Marzano, figliuolo del Principe, Beatrice sua figliuola, che fu mandata subito a Sessa a Lionora, Principessa di Marzano; e che dasse il passo libero al Duca Giovanni, di andare ove li fusse piaciuto. Avendo adunque questa tal pace intesa; e veggendo di aver perduto ogni appoggio nel Regno, disperando di poterlo più conquistare, si ritirò nell' Isola d' Ischia, donde finalmente se ne ritornò in Marseglia, siccome a suo luogo diremo.

51. Il Principe di Rossano cerca di pacificarsi con Ferdinando.

Non tralasciò Ferdinando, dopo di essersi col Principe di Rossano pacificato, di andare nel finir dell' estate nella Puglia, per ridurre alla sua ubbidienza alcune Città, che tuttavia si mantenevano per lo Duca Giovanni; e tra queste essendovi quella di Lucera, subito di astretto assedio la circondò: ma ritrovandovi forte resistenza, partissene col suo esercito, con andare in Manfredonia, che per tradimento la prese, e la sottopose al sacco; indi andando verso Barletta, vennero a trovarlo Antonio d' Ajello, e Antonio Guidano, che andavano al Pontefice, come Ambasciatori del Principe di Taranto, ma egli loro persuase con molte offerte, e grandi espressioni di ritornare da questo, il quale due giorni dopo il di loro ritorno, morì nel Castello di Altamura di notte; e al riferir del Costanzo (a),

(a) *Costanz. Istor. lib. 20. pag. 469.*

Con sospezione, che fosse stato affogato, perchè si seppe, che l' uno, e l' altro Antonio erano venuti in sospetto di aver trattato col Re contra di lui; e che uno Paggio, che solea stare avanti la camera, intese, che il Principe mormorando tra se stesso solo, avea minacciato, com' erano arrivati in Taranto fargli neppure il capo, e quelli, che l' intesero dal Paggio, si dice, che intrando di notte alla camera del Principe, come gli avessero a dire cosa di grande importanza, lo strangolaro; e mandato subito al Re l'avviso della morte, e già la mattina si conobbero molti segni di morte violenta.

Intesa da Ferdinando la morte del Principe, subito mandò Marino Tomacello in Altamura per impossessarsene, ove questi ritrovò dodici mila ducati d'oro, oltre di molto argento, e gioje; indi ne passò nella Città di Trani coll' esercito; ed essendosi alla sua ubbidienza ancor sottomesso Accocciavino, Genero del Principe, che nel principio dimostrava di volersi impadronire degli Stati di costui, con sommo affetto il ricevè, avendolo in istima dipoi tenuto: Ed ecco, che senza guerra, e fastidio in un momento tutta quella Provincia tornò all' ubbidienza di Ferdinando, avendolo tutta la di lei Città riconosciuto.

Nè quì deesi tralasciare di rapportare ciò che si scrive dal Summonte, che la rinomata Lucrezia di Alagni, che erasi ritirata nella Puglia col Piccinino, dimorando nella Terra di S. Severo, allorchè vide, che i Cittadini di costei si sottoposero al Re vincitore, dubitando di venire nelle di lui mani, fuggissene col figliuolo di Giovanni Cossa nella Dalmazia, menando seco i suoi tesori, ove dipoi morì di vecchiaja.

521 *Lucrezia di Alagni fugge nella Dalmazia col figliuolo di Giovanni Cossa.*

Avendo adunque Ferdinando tutta quell' ampia Provincia acchetata, e il Regno quasi tutto alla sua ubbidienza essendo rimesso, ritornò lieto in Napoli, rimanendoli, solo di sottomettere molte Terre degli Apruzzi, che si tenevano tuttavia dal Piccinino, e dal Caldora, e che seguivano le parti, benchè depresse del Duca Giovanni.

Giunto Ferdinando in questa Città, fu con somma fe-

festa da i di lei Cittadini ricevuto, nè tralasciò subito di sottomettere il Castello dell'Ovo, che si teneva da Giovanni Torella, Castellano d'Ischia pe 'l Duca Giovanni; ma perchè in essa cominciò a far delle stragge la peste, si ritirò egli per alcun tempo dell'Inverno nella Città di Capua, e in quella di Aversa; e nell'Inverno, che sovraggiunse, nel tempo istesso, che divertivasi alla caccia, si apparecchiò per andare nella Primavera del nuovo anno 1464. negli Apruzzi, per sottoponere al suo dominio le Terre, che, siccome dicemmo, teneansi occupate dal Piccinino, e dal Caldora. Nè tardando Ferdinando di unire il suo esercito in quell' istesso, luogo, ove altre volte l'avea unito, mandò ad ordinare al Principe di Rossano, che sotto pena di essere dichiarato rubelle, venisse a ritrovarlo; ma questi con tuttocchè si fusse seco pacificato, sotto la parola del Pontefice, e del Duca di Milano, e gli fosse di doppio vincolo di parentado stretto; nondimeno conoscendo il di lui animo vindicativo, e maggiormente insospettitosi dell' aspra maniera di tal chiamata, trattenne al possibile di andare; però non potendo più differire, nascondendo nel suo animo il sospetto, e il timore, portossi dal Re, il quale avendo indi inteso, che un dì questi passeggiando per lo campo di mattina a cavallo, andava molto turbato sospirando, ben'avvisando ciocchè avesse in mente, mandò molta gente ad occupare i passi, per ove potesse fuggire. Nè s'ingannò Ferdinando dal suo pensiero, poichè il Principe dando di sprone al cavallo, si pose a fuggire verso Carinola; ma ivi fu preso nel passaggio del fiume da' Soldati, che glie lo condussero innanzi; laonde lo mandò ligato prigioniero in Napoli; e dopo di aver sottomesso tutto il di lui Stato, fece trasportare ancora in questa Città la Principessa con i di lui figliuoli, come anco la sua figliuola, che avea promessa, siccome narrammo, già in moglie al primo di loro: E sebbene avesse egli avuta giusta cagione di farlo morire, nondimeno non volle ciò eseguire, per essere quello suo cognato; perlocchè riferisce

51. *Ferdinando sottomette il Castello dell'Ovo, che si teneva da Giovanni Torella Castellano d'Ischia.*

Ggg 2 il

il Giovio rapportato dal Summonte (*a*), che avesse egli figurato l'Impresa dell'Armellino circondato dal fango, col motto: *Malo mori, quam fœdari*, avendola indi posta nel rovescio di una moneta di argento di valuta di quattro grana, che prese il nome di *Armellina*; acciò fusse noto a ciascheduno l'ingratitudine del Princi-

54. *Ferdinando istituisce un nuovo ordine di Cavalleria, chiamato dell'Armellino.*

pe di Rossano, e la generosità dell'animo suo; indi egli istituì per tal cagione un nuovo ordine di Cavalleria, chiamato dell'Armellino, portando una collana ornata di gemme, e d'oro, con un armellino pendente, col detto motto, avendo molti Cavalieri di esso decorati. Ciò fece egli, per opporlo all'altro, che aveva il Duca Giovanni istituito, detto de *Crescenti*, poichè appiè di tal collana vi era una mezza luna, che stava nel crescere (*b*).

Non tanto Ferdinando prese il possesso di tutto lo Stato di Colui, che portossi col suo esercito negli Apruzzi, per debellare il Caldora; onde pose l'assedio alla Terra del Vasto di Amone: nondimeno Antonio Caldora ciò prevedendo, l'avea ben provveduta de' suoi Soldati, suoi fedeli e veterani, con destinarvi per di loro capo Rinieri Lagnì fratello carnale della sua seconda moglie, Cavaliere valoroso, e inteso dell'arte della guerra: essendosi egli ritirato in un Castello, chiamato Riparella, incontrò Ferdinando per tal cagione tanta resistenza in tale assedio, che disperando di espugnarla per tanta forza, ritornossene in Napoli, con dare il carico a Giacomo Caraffa, che la tenesse in maniera stretta, acciocchè per mezzo della fame fusse obbligata a rendersi.

Uditasi da Antonio Caldora la partenza del Re, si andò esso a chiudersi dentro del Vasto, per maggiormente mantenerlo nella sua ubbidienza, nel tempo istesso, che mandò da questo Restanio suo figliuolo per trattare per mezzo del

(a) *Summont. loc. cit. pag. 379.*
(b) *Autor. della Stor. Civil. tom. 3. lib. 27. cap. 3. pag. 428.*

del Legato del Pontefice, e di Alessandro Sforza di arrenderseli con partiti onorati; ma nel mentre il Restanio aveva ottenuto dal Re ciocchè desiderava suo Padre; Pietro, Tommaso, e Francesco de' Santi, Uomini potenti nel Vasto, fecero in esso entrare i Soldati di Colui, che imprigionarono Antonio Caldora, e glie lo condussero ligato nella Città di Aversa; nondimeno questi a persuasione, siccome scrisse il Costanzo, del Duca di Milano, gli diede la libertà, permettendo, che potesse con sua moglie, e figliuoli vivere privatamente in questa Città; ma tra poco temendo il Caldora, di non viver quì sicuro, andò in Baja, col pretesto di prendere i bagni per una sua infermità; e di là passato in Roma, si ridusse alla fine nella Città di Jesi nella Marca, dove dopo alcuni anni poveramente se ne morì in casa di un Soldato, che era stato a' servizj di Giacomo suo Padre; e il Costanzo saviamente rapporta (a) la considerazione del Pontano: *che se avesse avuto tanto de' beni dell' anima, quanto avea avuto del corpo, saria stato uno de' rari buomini, che fossero nati in Italia; ma per male contrapesare le cose sue, e per la speranza di essere quelche non potea essere, si ridusse a tale, che non fu niente, con rovina della famiglia sua, la quale nell' esercizio dell' arme era famosa per tutta Europa.* Ecco, che quasi nel tempo istesso ebbero infelice fine la famiglia Marzano, e la Caldora, che erano state le più illustri del Regno, e per l'amicizia degli Stati, e per lo valore dell'armi, dimostrato da' suoi illustri Personaggi.

Dopo di aversi Ferdinando tolto d'innanzi il Caldora, tutte le Città, e Terre degli Apruzzi vennero alla sua ubbidienza, e tra le altre quella dell'Àquila principale del Regno, per mezzo di Alessandro Sforza eziandio se gli sottomise; ma non perciò vedeasi egli intieramente acchetato; imperciocchè Carlo Toreglia, che tuttavia tenea la Città d'Ischia, siccome

(a) *Costanz. Istor. del Regn. di Nap. lib. 5. pag. 461.*

come dicemmo, non solamente avea ivi accolto il Duca Giovanni, ma con otto galee di suo fratello, ancor Giovanni chiamato, infestava le marine di Napoli, non potendo impedirlo i Soldati, che avea egli mandato, per restrignerlo, e tenerlo a freno; laonde fu obbligato di scrivere in Catalogna al Re Giovanni suo zio, che l'avesse mandato un'armata navale, per togliersi da tale impaccio; perlocchè avendo questi mandato una buona quantità di galee sotto il comando di Gallerano Dicchisens, all' arrivo di costui il Duca Giovanni veggendosi disperato di potersi più mantenere nel Regno, e temendo di venire nelle mani del Re, imbarcatosi su di due galee del Toreglia, ritornossene in Provenza; e scrive il Pontano, riferito dal Costanzo (a), *che questo Principe lasciò nel Regno, e massime appresso la Nobiltà un grandissimo desiderio di se, perchè era di gentilissimo costume, di fede, e lealtà singolare, di grandissima continenzia, e fermezza, buonissimo Cristiano, liberalissimo e gratissimo, e amatore di giustizia, e sopra la natura de' francesi, grave, severo, e circospetto. Per tante virtù di questo Principe, si mossero molti Cavalieri del Regno, a seguire la fortuna sua, e andare con lui in Francia; tra i quali, e i più illustri furo il Conte Nicola di Campobasso, Giacomo Galeota, e Rafaello del Giodice: ma questi due saliro in tanta ripuzione di guerra, che il Galeota fu Generale del Re di Francia a la battaglia di Santo Albino, dove ebbe una gran vittoria; e Rafaello in la guerra del Conte di Rossiglione fu Generale del medesimo Re in quella frontiera contro il Re di Aragona, dove fece molte honorate fattioni, e il Re li diede titolo di Conte Castrense.*

55. *Il Duca Giovanni s' imbarca su di due galee, e se ne ritorna in Provenza.*

Partitosi adunque il Duca Giovanni dal Regno, il General Dicchisens diede una battaglia navale a Carlo Toreglia, e lo ruppe, e l' imprigionò; Laonde subito dopo di ciò Giovanni di costui fratello rese la Città, e l' Isola d' Ischia

(a) *Costanz. loc. cit. lib. 20. pag. 472.*

d' Ifchia a Ferdinando, il quale non folamente liberò Carlo, ma gli diede due galee prefe con cinquantamila docati, con le quali fe ne andò; ma indi fece celebrare in quefta Città molte fefte di gioja, per avere alla perfine avuta la forte, di vedere il fuo Regno in pace, avendo Ifabella fua moglie, fanta donna con i piccioli fuoi figliuoli vifitate le Chiefe, dando grazie al Signore Iddio, e alla beatiffima Vergine, che l' avea fatta grazia di veder terminata una tanto fanguinofa, e dubbia guerra.

56. *Giacomo Piccinino fi accorda con Ferdinando.*

Nel tempo ifteffo il Conte Giacomo Piccinino, che ficcome avvifammo, avea con tanto valore guereggiato per lo Duca Giovanni, veggendo, che quefti era fi partito dal Regno per mezzo del Duca di Milano, fi accordò con Ferdinando, il quale gli diede la facoltà, di ritenerfi la Città di Sulmona con molte altre Terre; nondimeno tra poco, avendolo fatto venire in quefta Città, con farlo afficurare dal Duca, che non gli averebbe fatto alcun male, lo fece imprigionare con Francefco fuo figliuolo, e tra pochi giorni quegli morì nel Caftel nuovo di Napoli.

57. *Morte di Giacomo Piccinino.*

Intefa dal Duca di Milano una tal morte, dimoftrò di averne gran difpiacere, perchè fotto la fua parola era il Piccinino venuto quì in Napoli; onde per dimoftrare un giufto rifentimento, ordinò a coloro, che conducevano Ippolita Maria fua figliuola, che avea dato in moglie ad Alfonfo Duca di Calabria, figliuolo primogenito di Ferdinando, che fi fuffero fermati nella Città di Siena; non però quefti fubito fcriffe al Duca, e agli altri Principi d' Italia, con giuftificarfi, che avea fatto incarcerare il Piccinino, perchè avea fcoverto, che tuttavia tramava machine contro di lui; e che era morto, cadendo da una fineftra. Accettò il Duca di Milano una tale fcufa, e ordinò alla fua figliuola, che aveffe feguitato il cammino; e il Coftanzo riferifce il fentimento di alcuni, *che penfaro, e differo, che il Re l' avea fatto pigliare, e morire*

rire con volontà del Duca di Milano, il quale conoscendo il grandissimo valore del Piccinino, dubitava, che potesse occupare il Ducato di Milano, lasciando egli i figli piccoli. Ed essendo appresso de' Milanesi in gran reverentia la memoria di Niccolò Piccinino suo Padre, e la virtù di esso Giacomo, che avea militato per gli Milanesi avanti, che si rendessero al Duca.

Il Duca Giovanni tra questo tempo, sebbene, come rapportammo, si fusse ritirato in Provenza, nondimeno subito andò nella Catalogna, chiamato da quei Popoli, che eransi ribellati al Re Giovanni di Aragona; perlocchè ciò venne ad assicurare maggiormente Ferdinando, poichè saviamente avvisano gli Storici, che nel tempo istesso che vide in guerra cotanto sanguinosa impiegati due suoi Emoli, che aspiravano a questo Regno; non tralasciò egli d' inviare soccorso a suo zio il Re Giovanni, ch' era in quella molto impegnato, la quale durò per molti anni.

58. *Morte del Pontefice Pio II.* Ferdinando intanto, avvegnacchè fusse di somma gioja ripieno, perchè dopo tante guerre, vedesse il suo Regno acchetato; nulla di manco fu amareggiato di molto, allora quando gli pervenne all' orecchio la morte, che addì 19 del mese di Agosto di quell' anno 1464. era seguita in Roma del dotto, e santo Pontefice Pio II., poichè avea fatto perdita di un tanto suo caro, e sincero amico: ma maggiore fu il cordoglio, che intese ancoallora, quando era stato innalzato a' 30. dello stesso mese

59. *Paolo II. Sommo Pontefice.* alla Cattreda di S. Pietro, Paolo II. di un naturale tutto diverso dal suo predecessore; E ben subito ne provò egli gli effetti, poicchè gli domandò, che avesse pagato alla Chiesa tutte le annate decorse de' censi, che a questa dovea; ed abbenchè gli avesse risposto, che non potea tal debito soddisfare per le tante guerre sofferte; nulla però di manco non si sarebbe quegli acchetato, se non avesse avuto bisogno di lui, che gli mandò un corpo di truppe per deprimere l' orgoglio de' figliuoli del Conte

dell'

dell' Anguillara, che se gli erano rivoltati contro: ma dopo di ciò rinovò il Pontefice tal domanda; nondimeno di bel nuovo se gli rispose da Ferdinando con varie ragioni, di non dovere tali annate pagare; e perciò tra di loro insorsero nuove contese, che dall' Autore dell' Istoria civile minutamente si rapportano (*a*).

60. *Morte d' Isabella di Chiaromonte, moglie del Re Ferdinando.*

Indi entrato l' anno 1465. passò da questa a miglior vita addì 30. del mese di Marzo la savia Regina Isabella di Chiaromonte, moglie di Ferdinando, che la fece questi con sontuosissime esequie seppellire nella Chiesa di S. Pietro Martire; Principessa, di cui ancor viva è a noi la memoria della sua pietà, e della somma prudenza, di cui veniva ornata.

61. *Ferdinando introduce in Napoli la nobil arte della Seta.*

Correndo il mese di Maggio dell' istesso anno, Ferdinando per maggiormente illustrare questa Città, volle in essa introdurre la nobilissima arte della Seta; e rapporta il Summonte (*b*), che avesse egli addì 11. di tal mese convenuto Capitoli con Marino di Cataponte Veneziano, espertissimo maestro di quella, a cui in primo luogo improntò ducati mille per lo spazio di tre anni; *a ciò* (parole del Summonte, che vogliamo rapportare, perchè racchiudono tutti i privilegj a tal'arte da questo Principe conceduti) *quella lavorare, e tessere facesse in Napoli drappi di seta d' oro, concedendoli, che le sete, oro filato, cremisi, e ogn' altra cosa per servizio di dett' arte; tanto per tengere, quando per il tessere, e far li broccati, e tele di oro, ed il tutto libero, e franco fusse, e dalla regia Dogana senza gabella, nè pagamento alcuno cavar si potesse; anzichè gli esercitanti quella in tutte le cose, come Napolitani, Cittadini fussero, e dovessero esser trattati; nè che nelle cause tanto civili, quanto criminali da niuno ufficiale, nè Tribunale, eccetto che dalli suoi Consoli fussero conosciuti; E più, che tutti quegli, che in* que-

Origine del Tribunale dell' arte delle Sete.

(a) *Autor. Istor. civil. tom. 3. lib. 27. cap. 11.*
(b) *Summont. istor. di Nap. tom. 3. lib. 5. pag. 410. prim. ediz.*

questa Città s' introducessero ad esercitar quella di qualsivoglia nazione, sieno in quella guidati, e assicurati, e franchi, e liberi da ogni commesso delitto, nè sia da altro conosciuto, se non da' suoi Consoli: Dippiù, che tutti coloro, quali esercitar vorranno, o fare esercitare detta arte, grandi, piccioli, maestri, e mercadanti, si debbiano far scrivere nel libro dell' arte, i quali scritti, godono tutti i privilegj, e Capitoli concessi, e concedendi da Sua Maestà, e suoi successori Re; e più che ogni anno nel dì di S. Giorgio per li huomini dell' arte eligger si dovessero tre Consoli per il reggimento, e governo di quella, i quali ogni Sabato dovessero tener ragione, e ministrar giustizia a quelli. Molti altri privilegj concesse questo Re al sudetto Conduttor dell' Arte, & a Francesco di Nerone Fiorentino, al quale promette pagarli di provisione ogn' anno ducati trecento, acciò assista, & eserciti detta arte: altri concesse a Pietro de Conversi Genovese, & altri a Geronimo di Goriante Fiorentino, che lungo sarebbe il notarlo, i quali con altri concessi da molti altri Re successori, per li Consoli di essa arte si conservano. E si soggiugne dall' istesso Autore, che per questa nuova arte introdotta a questa Città si venne di molto ad accrescere di abitanti.

Essendo intanto giunta in Roma Ippolita Maria Sforza, figliuola del Duca di Milano destinata Sposa, siccome avvisammo, di Alfonso figliuolo primogenito di Ferdinando, accompagnata da Federigo figliuolo terzogenito di costui, fu con somme carezze dal Pontefice Paolo ricevuta: indi addì 14. del mese di Settembre, arrivata in questa Città, fu con molta pompa accolta e dal Re, e dal suo Sposo, che fecero sontuose giostre, e feste, per solennizare questo reale sposalizio.

62. *Morte del Duca di Milano.*

Ma indi a poco si convertì una tal gioja in lutto; poichè nel principio dell' anno 1466. morì il detto Duca di Milano; e giunta una tale infausta novella a Ferdinando, fu sorpreso da sommo dolore, per aver fatto perdita di un tanto suo stretto amico, e confederato; e tra brie-

63. *Morte di Giorgio Castrioto Scanderberch.*

brieve ebbe ancora il dispiacere di sentir la morte del valoroso Giorgio Castrioto, dal quale avea tanto soccorso ricevuto; quindi si fu che in poco spazio di tempo videsi egli privo di tre suoi più grandi amici; del Pontefice Pio, del Duca di Milano, e del detto Giorgio Castriota.

Correndo di poi il mese di Maggio di tal anno, addì 26. di esso, dimostrando sempreppiù Ferdinando affetto a questa Città, e a' suoi Cittadini, a lor beneficio spedì un' altro privilegio, che leggesi registrato nella raccolta di Nicolò de Bottis (a), in cui dopo di aver egli esagerato i meriti di quella, e le immense spese, e servigj ricevuti, ne passa a dire, che egli addì 16. del mese di Gennajo dell' anno 1463. avea con suo alberano giurato, e promesso su la sua parola regale, che non averebbe conceduto nuove Grazie, o privilegj a qualunque Università, o altre particolari persone, ancorchè di eminente dignità fossero rivestite, con le quali venissero derogati, o diminuiti quei, che si ritrovavano da' Re suoi antecessori, e specialmente dalla Regina Giovanna II., e da Alfonso suo Padre conceduti, tanto a questa Città di Napoli, quanto a' di lei Cittadini, tra' quali vi era in primo luogo, che non potessero e quelle, e questi chiamare in giudizio ne' Tribunali, che in essa risiedono tutti gli Uomini del Regno, a' quali non potesse perciò giovare qualunque privilegio, che si ritrovassero avere.

64. Ferdinando concede altro privilegio alla Città di Napoli.

In secondo luogo, che tutti gli Uffiziali di essa Città, come il Reggente della Gran Corte della Vicaria, il Capitano, e 'l Giudice del grande Ammirante, come tutti gli altri, che esercitassero pesi, si dovessero in ogni anno mutare, con dare il Sindicato, giusta lo stabilimento delle Costituzioni, e Capitoli del Regno, da noi già esposti; in cui assistessero per Sindicatori due nobili Cittadini di essa Città, in esecuzione del privilegio di detta Regina, da noi ancora rapportato: Indi si soggiugne da Ferdinan-

(a) *Privilegj, e Capitol. della Città, e Reg. di Nap. tom. 1. pag. 14.*

nando, che essendoli stati portati richiami in di lui nome, e de' suoi particolari Cittadini, in cui gli avevano esposto, che alcuni Magnati, Conti, e Baroni, e Università del Regno da quei chiamati in giudizio in questi Tribunali, ricusavano di comparirvi, con vantar privilegj, di dover essere convenuti nelle prime istanze innanzi a' Giudici de' loro luoghi; perciò volendo egli, che con questi non venissero pregiudicati i detti Cittadini Napolitani; e perciò desiderando di mandare in esecuzione ciò, che aveva nel mentovato albarano loro promesso, ordinò ad Alfonso, Duca di Calabria, Luogotenente del Regno, e a' Tribunali, e a' loro Capi, che non potesse giovare nessun privilegio a' Magnati, a' Baroni, e alle Università del Regno, per non comparire in questi Tribunali, venendo ne' medesimi chiamati in giudizio da' Cittadini Napolitani; e che con effetto si dovesse mantenere a questi, e alle di loro Città l' altro di sopra mentovato, che i Ministri, e gli Uffiziali in ogni anno si mutassero, con essere sottoposti al Sindicato, in cui vi dovessero intervenire due Nobili di quelle.

65. *Ferdinando promulga una Prammatica, con cui ordina, che fosse in libertà di ciascuno di poter vendere vettovaglie, animali, e altre robe.*

Ma non solamente Ferdinando volle con tal privilegio sempreppiù rendersi benevoli i Cittadini di questa Città, ma indi tra poco gli abitanti del Regno, e specialmente i vassalli de' Baroni, che venivano da questi angariati ed oppressi; e a tale oggetto pubblicò egli in questo istesso anno 1466. due Prammatiche, che leggonsi in detta antica edizione, indirizzate ad Aloisio Coppolo, Mastro Portolano della Provincia di Otranto, e di Basilicata; l' una a' 23. del mese di Giugno, che leggesi registrata nella compilazione di Altimari sotto il titolo *de Baronibus, & eorum officio*, e nell' antica già mentovata di loro edizione dell' anno 1566. leggesi sotto della più distinta Rubrica: *Quod Ecclesiarum Prælati Domini Barones non petant a vassallis eorum subsidia, nisi in casibus a jure permissis, & quod sinat eorum vassallos victualia, & alias res vendere pro eorum libito voluntatis*: In essa do-

dopo di avere egli saviamente esagerato, *Officii nostri debitum remediis invigilat subditorum, quia eorum excutimus onera, dum scandala removemus, in eorum quiete quiescimus, & fovemur in pace, & cum ipsorum subditorum commodis sollicitudinis studio intendimus, in eorum prosperitate prosperamur*; ne passa a dire, che sebbene per le antiche Costituzioni del Regno, intendendo egli di una Costituzione di Guglielmo I. il Malo (a) da noi già esposta, si fusse posto freno a' Prelati delle Chiese, Conti, e Baroni, di chiedere solamente in determinati necessarj casi da' vassalli, danajo per loro ajuto (che nel nostro foro si chiama *ajutorio*); e indi con altre disposizioni si fusse confermata una tal legge, con essere ingiunta loro la pena di dover pagare il doppio di quello, che avessero ingiustamente fuor di detti casi quella esatto: ma perchè tra i rumori delle passate guerre molti di detti Conti, e Baroni, senza punto osservare una tal legge, aveano da' loro vassalli ad arbitrio riscosso grosse somme di danajo, con imponere loro collette e pesi; e che aveano eziandio proibito per loro capriccio di poter questi vendere i frutti, che nasceano ne' di loro poderi, con vietarne a' compratori il trasporto fuora de' loro feudi; anzicchè se gli comperavano tutti essi a quel prezzo minore, che gli davano, con rivenderli dipoi agli stessi vassalli, che ne aveano di bisogno, ad un valore molto eccedente; e che se mai questi contravenivano a tali divieti, sottoponevano loro a pene pecuniarie, e personali; perlocchè volendo egli ponere riparo a sì grande abuso, da cui ne proveniva, che la povera gente, ravvisando di non potere cavar frutto dalle loro fatiche, per venirle ciò da' Baroni tolti; lasciavano inculti i poderi, piantando solamente in essi, quanto era necessario per lo proprio loro sostentamento; dal che ne nascea la di loro povertà, e il divenire essi impotenti a pagare i pesi del Regno; laonde vo-

(a) *Istor. delle legg. e Magistr. tom. 1. lib. 6. num. 54.*

volendo egli, per avvalerci delle parole espressive di tal Prammatica, che dovrebbonsi avere innanzi agli occhi da ogni giusto, e savio Principe; *Quod belli calamitas introduxit, pacis lenitas sopiat; & quia nec pax potest sine justitia subsistere, quia pax, & justitia sic complexæ sunt, ut una sine altera plene haberi non possit*; per riparare egli a ciò, che molto offendea lo stato del Regno, con questa legge ordinò, che a ciascuno fosse libero di poter vendere le vettovaglie, gli animali, ed altre specie di robe, delle quali dalle leggi non gli venisse loro proibita l'alienazione; e con essere ancora a quelli permesso, di poterle trasportare a lor piacere in altri luoghi, affin di eseguire tali vendite; senzacchè potessero essere più impediti da'loro Baroni, a'quali espressamente proibì di potere tassare i prezzi a tali robe; e che dovessero i medesimi invigilare, che i di loro Ufficiali, e altri uomini praticassero tali proibizioni, e apportassero impedimento alla vendita di quelli; sottoponendo quei, che a tal legge contravenissero, alla pena di ducati mille; ed acciocchè non si potesse quella defraudare, espressamente ingiunse a' Commessarj, Tesorieri, e Maestri Portolani delle Provincie del Regno, che dovessero inquirere contro di coloro, che alla medesima controvenissero, ancorchè per mezzo di altri; con che fussero quei obbligati di dover subito a esso, e alla sua Corte dinunciare tali rei; e che se mai dovesse provvedere in qualche Città, o Terra di danajo, per compera delle vettovaglie, le quali da essa si estraessero, fussero obbligati di parteciparglielo, per potervi dare la dovuta provvidenza; acciocchè sotto tal pretesto non si commettessero le enunciate frodi, d'impedirsi da' Baroni, o dalla di lor gente a' vassalli la libertà di poter vendere, e contrattare i proprj frutti de' loro poderi.

66. *Altra Prammatica del Re Ferdinando, con*

La seconda Prammatica dipoi la pubblicò Ferdinando addì 15. del mese di Agosto dello stesso anno, veggendosi nella detta antica edizione, di averla esso indiriz-

rizzata a' Principi, Duchi, Marchesi, Conti, e Baroni, come ancora a' Governatori, Camerarj, e Mastri Giurati delle Terre del Regno; e in essa dopo di avere enunciata l'altra qui di sopra rapportata, espressamente ordinò, che si dovesse inviolabilmente, e con ogni esattezza osservare, dichiarando espressamente di nuovo, che non si potesse da niuno di loro impedire per qualunque pretesto la libera compera, e vendita di qualunque specie di vettovaglia, che si ritrovasse fatta da'di lei Padroni, o che in appresso si facesse; e che si dovessero riputare nulle le proibizioni, che si ritrovassero di avere a coloro ingiunta di non potere quelle contrattare; con sottoponere quei, che a tal legge contravenissero, oltre della sua regale indignazione, alla già ingiunta pena di ducati mille.

cui conferma l' antecedente, e ordina, che non s' impedisca la compera, e vendita di qualunque specie di vettovaglia.

Queste due Prammatiche sono in osservanza nel nostro Regno, essendo espressamente vietato tuttavia a' Baroni d'ingiugnere simili proibizioni a' Vassalli; non potendo essi inserirsi d'imponere loro i prezzi: ma volesse pure il Cielo, che non ci fussero di quei nelle Provincie lontane, che simili angarie non praticassero!

Restrinse è vero il Re Ferdinando con queste due Prammatiche l'arbitrio smoderato de' Baroni su i di loro Vassalli, e le di loro robe; ma all'incontro proccurò il detto Re di rendere a se benevoli molti di loro, che lo aveano fedelmente servito, poichè tra le molte concessioni a essi fatte, addì 19. del mese di Gennajo dell' anno 1467. creò Matteo di Capua Conte di Palena, Scipione Pandone, Conte di Venafro, e Scipione Uguara, Conte di Belcastro.

In questo istesso anno la Duchessa di Calabria Ippolita Maria, avendo il desiderio di vedere sua madre, e i fratelli, la fece Ferdinando trasportare con alcune galee, con essere accompagnata da D. Innico d' Avalos Camerlengo del Regno, e da sua moglie; laonde sbarcata ella in Pisa, passò in detta Città, ove per lo spazio di sette mesi si trattenne.

In

67.
Altra Prammatica del Re Ferdinando, riguardo agli apprezzi, che debbon farsi delle robe degli abitanti delle Università del Regno.

In quest'anno 1467. Ferdinando nella pace, che godeva, era tuttavia intento a riordinare il Regno sconvolto per le passate guerre; perlocchè addì 19. del mese di Novembre pubblicò un'altra Prammatica, che nell'antica di loro edizione leggesi sotto della Rubrica: *Fiat appretium, & per illud taxentur, & tollantur jura fiscalia*; e nell' altra dell'Altimari viene registrata sotto il titolo: *De Appretio, seu bonorum æstimatione*: In essa adunque il detto Principe, dichiarando, che avea a cuore di togliere i gravami, che s' inferivano a' suoi Vassalli; e perciò, sebbene si ritrovasse già ordinato dal Re Carlo II. di Angiò in alcuni Capitoli, da noi già esposti (*a*), che in ogni anno si dovesse in tutti i luoghi del Regno fare l'apprezzo generale di tutti i beni, che dagli abitanti si possedessero, per potere ugualmente esser questi tassati a' pesi, che dovean pagare alla Regia Corte; nondimeno tuttogiorno gli pervenivano querele, che molti di dette Città, e Terre, o per potenza, o per favore proccuravano, che tali apprezzi non seguissero; laonde su gli omeri de' poveri venivano ad essere caricati tali pagamenti fiscali; perciò per evitare un tal grande abuso, ingiunse a Renzio d'Afflitto, che avea destinato per Commessario di Principato Ultra, e di Capitanata, da i cui abitanti l'erano specialmente tali richiami pervenuti, che ordinasse a tutte le Terre, Castella e luoghi, tanto del suo regal demanio, quanto sottoposte a' Baroni, ancorche Ecclesiastici, che sotto la pena di ducati mille tra lo spazio di tre mesi, da decorrere dal giorno dell'intimazione, il Governatore di ciascuna Città, Castello, o Terra, unitamente con sei uomini di essa, probi e fedeli, ovvero de' migliori, e più nobili, o ricchi, e con altrettanti de'mediocri con simil numero degl' infimi, con altro uguale dagli abitanti de' Casali di quella, i quali tutti, dopo di avere giurato, in-

(*a*) *Istor. delle legg. e Magistr. tom. 2. lib. 12. num. 129.*

innanzi a lui, che con prudenza, senza attendere nè a preghiere, nè a danajo, nè a odio, nè a timore, grazia, o amore, o a riguardo del sangue, dovessero procedere all' apprezzo un per uno distintamente di tutti i beni, che nel distretto di tal luogo fossero; ancorchè molti de' di loro possessori altrove abitassero; e indi procedessero a formar la tassa di ciò, che dovesse ognuno de' Cittadini di quel luogo contribuire per gli pagamenti fiscali, de' quali già abbiamo ragionato nella vita di Alfonso, nel parlamento, che tenne in questa Città, in cui si stabilì, che dovessero corrispondere al Re i fuochi del Regno diece carlini l'anno, in vece delle antiche collette; espressamente loro ingiugnendo, che dovendo formare tali tasse, avessero special riguardo con tutta la dovuta attenzione alle famiglie, a i poderi, e a' pesi, che su di essi vi fussero, e al frutto, che ne provenisse, e alle spese moderate, e congrue de' di loro possessori; come ancora alla qualità di essi, senzacchè fusse loro permesso di esimere da tal obbligo persona, se non qualora con particolar privilegio, o per altra legittima cagione fusse immune. E nel fine incaricò a detti Governatori, e uomini da loro eletti, che dovessero formare due esemplari di tali apprezzi e tasse, in cui fusse tutto distintamente registrato; l'uno de' quali dovesse rimanere presso l'Università di detti luoghi, e l' altro mandassero al Tribunale della Regia Camera; espressamente dichiarando, che frattanto col pretesto di questo nuovo apprezzo, non si dovessero ritardare dalle Università i pagamenti da esse dovuti per tali fiscali. E nel fine il prudente Principe, per evitare le frodi, che soleansi commettere nelle rivele, che faceansi da' possessori de' beni, con occultarsi questi a detti Governatori, e uomini da essi eletti per tale apprezzo e tassa, espressamente incaricò al detto Commessario, a cui indirizzò una tal legge, che dopo di quella, dovesse diligentemente inquirere, se mai vi fussero da detti possessori i di loro beni nelle rivele occultati; e rin-

venendo quelli di ciò Rèi, dovessero questi alla Regia Corte incorporare.

Questa Prammatica non ha uso generale nel Regno, poicchè molte Università, per pagare tali pesi fiscali, si hanno imposti dazj particolari; benchè alcune tuttavia con tasse i pesi fiscali soddisfano; ma nella di lor formazione puntualmente non si osserva il disposto di quella; laonde sempre i di loro Cittadini più potenti vengono sgravati, portandosi il carico da' poveri.

Si possano su di questa legge osservare gli spositori, i quali molte limitazioni fanno nel vedere quali beni, e quali persone non debbano venire a tali pesi sottoposti.

68\. *Ferdinando promulga un'altra Prammatica, con cui ordina, che nessun Barone, Città, o Università potesse accogliere le persone intinte di delitto.*

Dopo di aver noi una tal Prammatica esposta, ripigliamo della nostra Istoria il cammino: Entrato dunque il nuovo anno 1468. Ferdinando per maggiormente assicurarsi il quieto dominio di questo Regno; e desiderando di vedere terminata la guerra, che tuttavia ardeva nell'Italia tra i Veneziani, e i Principi d'Italia con Galeazzo Sforza, Duca di Milano, per cui era egli impegnato contro di coloro, si vide oltremodo contento, allorchè il Pontefice conchiuse tra essi la pace; laonde ne fece celebrare sontuose le feste in questa Città: indi semprepiù badando egli a riponere la giustizia nel suo luogo, e a reprimere i delitti, addì 2. del mese di Novembre del detto anno, dimorando nella Città di Aversa, pubblicò altra Prammatica, che nell'antica edizione leggesi sotto della Rubrica: *Delinquentes mittantur ad Judicem competentem, & quod non recipiantur, vel alantur*, e in quella dell'Altimari viene posta sotto il titolo: *Ubi de delicto quis conveniri debeat*. Nel principio di essa egli esagera, che *Licet ut universalis Italiæ pax tueatur, conservetúrque, omni studio laborandum sit, ne quis calliditate, aut fraudibus eam violet; & disturbet*; intendea egli per l'appunto della pace allora conchiusa, di cui ragionammo: soggiugne; che dovea per suo obbligo badare, che quella dovesse essere mantenuta tra' Popoli del suo Regno per mezzo della pron-

pronta amministrazione della giustizia, con riflettere saviamente; *nam a justitia pax, a pace justitia abesse non potest*: passa poi a dire, che era pervenuto alle sue orecchie, che alcuni scellerati Uomini, dopo di aver commesso in un luogo, o Terra de' Baroni, o in una Provincia scelleragini, omicidj, ladronecci, falsità, e altri empj delitti, fuggivano in altri luoghi, ove riputavansi sicuri di sfuggire la dovuta pena; poicchè erano ricevuti, alimentati, e protetti specialmente in quei a' Baroni sottoposti, i quali col pretesto de' Privilegj, che aveano di conoscere nelle prime cause, e del mero e misto Imperio, ricusavano di rimetter quelli a' Giudici de' luoghi, ove aveano tali scelleragini commesse, allorchè questi loro li richiedevano; e all'incontro essi con varie scuse non gli punivano; e da ciò ne nasceva, che davasi più largo il campo all'empia gente di commettere nuovi delitti, allegandone giusta la ragione: *cum impunitas delictorum incentivum praebeat delinquenti*; perciò considerando egli, che un tale abuso apportava un sommo pregiudizio al suo regal decoro, poicchè avea egli destinato in ciascuna Provincia, e Città i Vicarj, Luogotenenti, i Viceré (oggidì chiamati Presidi) i Governatori, e altri Ufficiali, con dar loro ampla potestà di purgare il Regno da' malfattori, senza distinguere di qual luogo essi fussero; oltredicchè sempre incaricato avea anco alla Gran Corte della Vicaria, come Tribunale supremo, che dovesse invigilare su di tutte le Provincie del Regno, acciocchè fussero in esse i delitti puniti; come ancora quei, che ricettassero i Rei; perciò per dar riparo a un tanto grave scandalo e sconcerto, seguendo le vestigia de' Principi suoi antecessori, intendendo del Re Roberto (*a*), e di Carlo Duca di Calabria di costui figliuolo (*b*), severamente ordinò, che sotto la stessa pena, a cui venissero sottoposti gli stessi Rei, e all'altra

Iii 2 di

(a) *Istor. delle legg. e magistr. tom. 3. lib. 15. num. 37.*
(b) *Idem tom. 3. lib. 15. num. 52.*

di duecento once di oro, da applicarsi al Regio Fisco; nessuno Barone, Città, Università, o luogo, ancorchè demaniale, o altra persona di qualunque dignità, o privilegio rivestita, espressamente di certa sua scienza, a questo derogando, ardisse da allora innanzi di accogliere, o alimentare, o principalmente, o per mezzo di altri tali scellerati uomini, che da essi si rifuggiassero, avendo commessi in altre Terre delitti: espressamente ordinando, che subito gli dovessero con sicura custodia rimettere a i Giudici, e agli Ufficiali de' luoghi, ove avessero tali delitti commessi, o pure al Tribunale della G. C., o al di lei Reggente, o a' Giudici; e che dovessero ciò puntualmente eseguire, subito che pervenisse alla di loro notizia di essersi quei nelle di loro Terre rifuggiati, o che ne fossero avvisati da detti Giudici, o altri Ufficiali, che gli richiedessero, per essere trasportati ne' loro Tribunali, per poter quelli, giusta la gravità de' delitti commessi punire.

Questa Prammatica fu poi confermata con altre, e dallo stesso Ferdinando, e dall' Imperator Carlo V., quali anderemo sponendo, osservando lo stesso ordine de' tempi, in cui furono quelle pubblicate: Varie quistioni non però, e limitazioni si sono su di esse da' nostri Autori promosse, che presso di loro possono osservarsi, specialmente intorno la giuridizione de' Baroni, che da noi si ommettono di rapportare, per non dilungarci in materie, che da essi appieno sono state trattate.

69\. *Ferdinando promulga altra Prammatica, con cui dà varie provvidenze riguardo all' ufficio de' mastrodatti, attuarj, e scrivani.*

Entrato di poi il nuovo anno 1469. pubblicò Ferdinando altre Prammatiche, la prima addì 27. del mese di Marzo, che nell' antica loro edizione leggesi sotto la Rubrica, *De modo servando in M. C. Vicariæ per actorum magistros*: e in quelle dell' Altimari sotto al titolo, *De Actuariis, Scribis, & eorum salario*: ponendosi in quarto luogo, benchè fusse stata da detto Principe emanata prima delle tre altre, che innanzi si registrano, che a suo luogo sporremo: In essa adunque dopo di avere esagerato, che dovea essere cura del Principe, che le leggi, e le regali riso-

soluzioni dovessero avere un continuato, e stabile uso; che perciò essendo pervenuto alle sue orecchie, che i Maestri degli atti della G. C. della Vicaria non esercitavano con buon ordine il di loro ufficio, non dividendo giustamente tra di loro i negozj, poicchè gli uni si prendevano quei degli altri sotto varj pretesti, e colori; e perchè era necessario, che vi fusse una giusta uguaglianza tra essi; ordinò, che da allora innanzi per evitarsi tali sconcerti, non potessero quei tenere presso di loro i suggelli di quel Tribunale, nè esigere i diritti; e che compilati i processi per l' atto della *Conchiusione* fussero scritti da' sottoattuarj, e gli dovessero questi consegnare a' Giudici, che in quella settimana assistessero in detto Tribunale, detti *Eddomadarj*, i quali ugualmente tra i Mastrodatti gli dividessero: Ordinò ancora Ferdinando, che la stessa divisione si dovesse osservare per tutte le scritture, che si presentassero nella Ruota di essa G. C., o che da questa si spedissero, che una per una le dichiarò, con sottoponere quei Mastrodatti, che si prendessero quelle, o processi dalle Parti, o da di loro Proccuratori, alla pena delle sospensione degli uffici, e all' altre, che riservossi egli d' imponere a suo arbitrio, a cui venissero sottoposte le stesse Parti, e i Proccuratori, che loro quei consignassero. Ordinò di vantaggio, che tanto i libri, in cui registravansi quei sottoposti a' bandi, come le obbliganze, e gli altri atti di essa G. C. si dovessero in luogo comune riponere e conservare, da cui ognuno de' Mastrodatti ne potessero prendere, e trascrivere ciò che loro bisognasse. Di vantaggio ordinò che si dovesse fare da' Maestri degli atti in ogni tre mesi un inventario di tutti detti processi, e scritture che stassero nell' Archivio di essa Gran Corte con riponerlo in esso; e che qualora bisognassero per la causa alcuni di detti processi, o scritture, tal diligenza dovesse praticarsi da quei mastrodatti, che in quel tempo conservasse le chiavi di tale Archivio, con che ugualmente il guadagno, che da ciò ne provenisse tra tutti loro si dividesse. Ordinò ancora

ra, che in ogni giorno i detti maestri degli atti dovessero fare una nota di tutti gli atti, che toccassero l' interesse della Regia Corte, con portarla la sera al Reggente di detto Tribunale, o all' Avvocato Fiscale, acciocchè i negozj del Fisco non si dilungassero; e che in ogni mese uno di detto maestri degli atti, a cui fusse dato l' ordine di ricevere i processi di appellazione, dovessero i medesimi ugualmente agli altri distribuire. E nel fine incaricò egli espressamente l' osservanza di tal sua legge ad Alfonso Duca di Calabria, e al suo gran Giustiziere, e Giudici di detto Tribunale, e specialmente al di lui Avvocato Fiscale, acciocchè avesse invigilato in esigger le pene da coloro, che a tal sua disposizione contravenissero.

In questa Prammatica Ferdinando confermò in buona parte molte somiglianti disposizioni de' Riti; non però replichiamo ciò, che su di esse avvertimmo, che in oggi non sono quelle in osservanza per essersi tutto mutato un tale ordine in detto Tribunale.

70. *Altra Prammatica del Re Ferdinando, con cui ordina, che i Chierici conjugati dovessero contribuire per la di loro rata a i pesi delle Università.*

Addì 24. dipoi del mese di Maggio dello stesso anno pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che nell' antica edizione leggesi nella Rubrica. *Quod Clerici conjugati contribuant in fiscalibus functionibus*, e in quella di Altimari la prima sotto al titolo *de Clericis, seu Diaconis selvaticis*. La dirigè a Garzia De Vera suo Commissario nella Provincia di Terra di Lavoro e di Contado di Molise; In essa dopo di avere egli detto, ch' erano a lui pervenuti i richiami di molte Università del Regno, che gli avevano rappresentato, perchè in esse molti, che si asserivano esser Chierici, viveano colle di loro mogli, e con tal pretesto non voleano, come gli altri Cittadini contribuire al pagamento per la rata, che loro si apparteneva de' fiscali, e delle gabelle, quando vi eran tenuti per le leggi del Regno, intendendo egli di un Capitolo del Re Roberto da noi già esposto (a); laonde per rimediare a un

(a) *Istor. delle legg. e Magistrat. tom. 3. lib. 15. num. 78.*

un tale abuſo, ordinò, che doveſsero quei, come gli altri a' peſi univerſali delle di loro Terre contribuire per la rata, che loro ſi appartene ſse; e che ſolamente poteſsero del privilegio del chiericato godere, portando l'abito, e la tonſura, qualora aveſsero commeſso delitti, per gli quali al di loro Giudice eccleſiaſtico ſi aveſsero a rimettere, per non incorrere i Magiſtrati laici nelle cenſure eccleſiaſtiche. Queſta Prammatica è oſservata eſattamente.

71. *Altra Prammatica dell'iſteſſo Re, riguardo a i ſalarj de' ſubalterni de' Tribunali.*

Addì 25. dello ſteſso meſe Ferdinando pubblicò altra Prammatica, che nella antica edizione leggeſi ſotto della Rubrica: *Pragmatica contra Officiales, & etiam exigenda a magiſtris actorum*; e in quelle dell'Altimari la quinta ſotto al titolo: *de Actuariis, ſcribis, & eorum ſalario*: comincia ſaviamente a dire: *Suſcepti a Deo regiminis nos cura ſollicitat, ut utilitatibus ſubjectorum, nunc novorum editione jurium, nunc antiquorum innovatione ſollicite providere curemus; quia dum eorum excutimus onera, dum ſcandala removemus, nos in eorum quiete quieſcimus*: Indi ſoggiugne, che eſsendo per le antiche leggi vietato a' Giudici, e agli altri Ufficiali, nel girare la di loro Provincia per lo eſercizio del di loro impiego di Città in Città, di apportare agli abitanti di queſte ſpeſe, o gravami, dovendo eſſi farle dal ſalario loro dato dal Principe; e perchè alcuni antichi Giudici aveano introdotte molte ingiuſte conſuetudini in di loro vantaggio, perciò per riſecarle, eraſi da' Re ſuoi predeceſsori ſtabilito (intendendoſi delle Coſtituzioni, e Capitoli da noi eſpoſti *(b)*), che li Giuſtizieri, i Giudici, i Maſtrodatti, e gli altri Ufficiali loro Subalterni, non poteſsero dalle Univerſità nulla prendere in danajo, o in ogni altra ſpecie di roba; tantocchè il Re Alfonſo nel ſuo general parlamento tenuto in queſta Città di Napoli, avea ancora vietato l'altro abuſo, che ritrovavaſi introdotto, che i Giuſti-

(a) *Iſtcr. delle legg. e Magiſtr. tom. 2. lib. 11. num. 54.*

ſtizieri, e gli altri Ufficiali ſi prendevano i pranſi dalle Univerſità, ove andavano, come per diritto loro dovuto (non veggiamo ciò da Alfonſo in tal parlamento ordinato, ſe non ſi voglia intendere compreſo nel general divieto, che in eſſo fece al gran Giuſtiziere, e Giudici della G. C. della Vicaria di non prender coſa alcuna dalle Parti) ſiegue di poi a dire Ferdinando, che eſſendo ſtato eziandio da dette leggi de' Principi vietato (intendendoſi di una Coſtituzione dell' Imperator Federigo II. confermata da più Capitoli di Carlo I., e II. di Angiò, da noi già eſpoſta)(*a*), a' Giudici delle Provincie con gli altri Ufficiali, andando da un luogo all' altro, di obbligare i di loro abitanti a ſervirli, o con le proprie perſone, o con gli animali; per traſportar le robe (che con le parole *angariis gravare*, giuſtamente lo ſpiega) eſſendo eſſi obbligati di pagare a coloro la conſueta mercede (che con la parola barbara *logherio conſueto* ſpiegaſi) qualora aveſſero biſogno de' di loro animali per tali traſporti. Repiloga indi Ferdinando l' altro Capitolo di Carlo II. di Angiò (*b*), da cui venne ancora a detti Ufficiali proibito di ricevere qualunque ſomma di danajo, qualora doveſſero ſuggellare tutte le lettere, intendendoſi del ſuggello regale, cioè gli ordini; che ſpediſſero ad iſtanza delle Parti; e allorchè ſi dirigeſſero loro ordini regali, doveſſero quelli eſeguire, ſenza neppure ricever per eſſi nulla da quelli, che ne domandaſſero l' eſecuzione; e ſe a ciò contraveniſſero, fuſſero obbligati non ſolamente di rifare a coſtoro il danno, che da ciò ne proveniſſe; ma doveſſero pagare alla Regia Corte in pena quadruplicata la ſomma, che ne aveſſero ricevuta; e che per evitarſi tali frodi, doveſſero i Giuſtizieri, e gli altri Ufficiali conſervare preſſo di loro i ſuggelli. Indi paſſa Ferdinando a rapportare un' altro Capitolo

(a) *Iſtor. delle legg. e Magiſtr. tom. 2. lib. 8. num. 89. & lib. 17. num. 52.*
(b) *Idem tom. 2. lib. 11. num. 82.*

tolo di Carlo II. di Angiò, da noi ancora esposto *(a)*, in cui da questo fu vietato a' Giustizieri, e a' Sindici di ricevere da' litiganti somme di danajo, nè per cagion di composizione, o per le sentenze, che riputassero favorevoli; dovendo essere essi contenti del Salario, che dalla Regia Corte loro si pagava.

Dopo di avere tali leggi Ferdinando repilogate, espressamente passa in questa Prammatica a confermarle; con ordinare, che contro ai di loro trasgressori le istesse pene senza alcuna equità si eseguissero, in quelle stabilite; dipoi di bel nuovo ordina, che i Giudici, gli Assessori, e gli altri Ufficiali non potessero nulla esigere dalle Parti per le Scritture, e per gli decreti, che dovessero soscrivere, dovendo essere contenti del di loro salario; e sottopose quei, che a ciò controvenissero, alla pena di calunniatori: E dopo di aver detto, che spesso i Notaj, cioè i Mastrodatti della Corte del Regno esigevano dalle Parti per loro diritti eccedenti somme di denajo; perciò ordinò, che quei non potessero eccedere la somma, che erano per essi stabiliti nella G. C. della Vicaria, dovendosi i medesimi puntualmente praticare in tutte le Corti del Regno, che le va distintamente descrivendo, che noi l'ommettiamo di rapportare, essendo in oggi mutate tali tariffe; tantoche nè Rovito, nè gli altri Comentatori delle Prammatiche su di esse si formano a fare alcun comento.

Nello stesso anno, e nell'istesso giorno de' 25. Maggio pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che la dirigè ad Errico di Aragona suo figliuolo, ch'era suo Luogotenente nelle Calabrie, che nell'antica di loro edizione leggesi sotto della Rubrica. *Quibus immunitatibus debent gaudere Clerici, & in quibus tenentur*; e nell'altra di Altimari viene rapportata sotto il titolo: *De Clericis, & Diaconis salvaticis*. In essa egli va dicendo, che essendosi

72. *Con altra Prammatica del Re Ferdinãdo si ordina a' Chierici di contribuire a i pesi universali per quei beni comperati, o donati da' Laici.*

(a) *Istor. delle Legg. e Magistr. tom. 2. lib. 12. n. 35.*

dosi da Carlo II. di Angiò, Principe di Salerno nel piano di S. Martino, allorchè era Vicario di Carlo I. suo Padre, stabiliti alcuni Capitoli, tra' quali ve n'erano alcuni, che riguardavano l'immunità delle Chiese, e degli Ecclesiastici; e che tra questi, in uno era stabilito, che i Chierici, quali *Clericaliter vivunt.*, cioè, che portino l'abito, e la tonsura, con osservare gli statuti de' Concilj, non venissero obbligati a contribuire con gli altri Cittadini nelle Collette, e in ogni altro pagamento per gli beni Ecclesiastici, e per gli altri loro patrimoniali, che legittimamente gli si appartenessero; e dopo di aver soggiunto, che per confermar quelli era seguita una Bolla del Pontefice Onorio, che intieramente la inserisce, avendola questi pubblicata addì 17. del mese di Settembre dell' anno 1285., di cui è stata fatta da noi distinta menzione (a), ove si racchiusero da esso tutti i detti Capitoli, con confermarli, e noi a suo luogo sponemmo: Passa Ferdinando a dire, che molti di detta Provincia di Calabria, i quali si asserivano esser Chierici, ma da tali non viveano; e piuttosto a' negozj e guadagni secolareschi, che divini s'impiegavano, senza andare in abito, e tonsura; e quei, che l'uno, e l'altra portavano, applicavansi a' secolareschi uffizj, e molte volte a men che onesti, anzi proibiti, esercitandone molti vili, con impiegare le loro persone per danajo nell'arare, o zappare, e in altri sordidi esercizj; e che alcun'altri di loro, sebbene vivessero da Chierici, non erano però contenti dell' esenzioni giustamente loro concedute da' pagamenti universali, per gli loro beni Ecclesiastici e patrimoniali, giusta il disposto in detto Capitolo; ma voleano di quelle godere per gli altri, che altronde acquistavano, pe' quali erano obbligati a contribuire con i loro Concittadini: e dopo di avere saviamente soggiunto, che noi le proprie parole rapporteremo, per essere molto espressive, e ne-

(a) *Istor. delle Legg. e Magistr. tom. 2. lib. 12. n. 59.*

e necessarie ad aversi innanzi agli occhi : *Nos igitur attendentes, quod Christus tributa Cæsari monet reddi, quia propter bella necessaria militi stipendia præbentur, quadam enim providentia stipendia militibus constituta sunt: nedum sumptus quæritur, prædo crastetur, & quod nisi nostris in his fidelibus justis provideatur remediis ad tributa nobis præstanda, sive Fiscales functiones nobis debitas insufficientes redduntur, præsertim dum sub prætextu Clericalis muneris, quod quidem minime impleverint, ab his se muneribus conantur subtrahere, quorum fraudibus merito censemus obviandum, ne quis sub specie muneris, quod minime exequitur alterius muneris oneribus relevetur*, passa a ordinare per dare rimedio a tali abusi.

Dicimus, & mandamus, quatenus receptis præsentibus, singulos Prælatos Ducatus prædicti moneri, requiri, & exhortari mandetis, & faciatis, quod suarum Civitatum, & Diæcesum Clericos nominatim, semel, bis, & tertio moneant, quod clericaliter viventes, habitum & tonsuram clericalem deferant divinis officiis (ut tenentur) intendant, & à negotiationibus, quæ Clericis sunt prohibita, & aliis, quæ Clericos non decent, se abstineant; nec ad ea redeant, sive alia reassumat; de quibus quidem monitionibus sic inde per eos factis, vos literis inde reddant certiores, & qui contrafecerint, & qui hactenus minime clericaliter vixerunt, quominus cum aliis, non contribuant in fiscalibus functionibus pro eorum bonis quibuscumque, minime defendant: quinimo eosdem cogant ad contributionem hujusmodi cum aliis nostris fidelibus pro bonis eisdem: Nec non alios Clericos quoscumque, qui etiam clericaliter vixerunt ad contribuendum cum aliis in eisdem fiscalibus Nobis debitis, & debendis pro bonis aliis, quam Ecclesiasticis, & patrimonialibus de portionibus, eis legitime contingentibus, efficaciter compellantur, ut inde nostrorum fidelium omnis cesset querela: scituri quod nisi in his celeriter, & debite provideatur, cum hoc contra quietem publicam tendere videatur, Nos opportunis

nis debitis pro revelatione, & quiete nostrorum fidelium providere curabimus. De quibus quidem inde sequutis monitionibus, requisitionibus, & exhortationibus, Nos vestris literis informare curetis, & quitquid per singulos eorum inde factum fuerit, Majestati nostræ fideliter referre, ut inde per nos, quid expedire videbitur, valeat debite provideri; questa Prammatica ha ella tutta l' esecuzione nel nostro Regno; anzichè sono indi nate molte generali decisioni nella Regia Camera, detti *Arresti*, con cui si sono dati da tempo in tempo varj provvedimenti intorno di tal materia, e tra gli altri, che i Chierici debbono contribuire a' pesi universali cogli altri Cittadini pe' beni, che comperano da' Laici, o li vengano da questi donati.

73. *Ordina il Re Ferdinando con altro Prammatica, che per le mercanzie, che s' introducono in questa Città, pagandosi il dazio alla Regia Dogana, e il dritto* del buon danajo, *non si dovesse di nuovo pagare a Doganieri, qualora dette mercanzie si vendessero, o pure si estraessero fuora.*

Addì 14. del mese di Giugno dello stesso anno 1469. leggesi altra Prammatica di Ferdinando nell'antica di loro edizione sotto della Rubrica: *Quod non exigatur aliquid per Dohanerios Neapolitanos ab extrahentibus res emptas in apothecis dictæ Civitatis*, che nell'edizione dell' Altimari leggesi sotto al titolo: *De vectigalibus, & gabellis earum regimine*, ove per errore si pone la data de' 4. di detto mese, che la dirigè egli al Doganiero, e Credenzieri della Dogana grande di questa Città. In essa adunque, dopo di aver egli detto, che tra gli altri diritti antichi del suo Reale Erario, vi era quello di doversi pagare grana 28. per oncia sul valore delle mercatanzie, che si contrattavano, ogni qualvolta di esse si stipulassero contratti di vendita, o di alienazione, e che in questa Città vi era l' altra imposizione detta del *buon danajo*, cioè di grana venti, che si pagavano al detto regale erario per ogni oncia eziandio di roba, che in essa vendeasi; avvegnacchè più volte per tali vendite della stessa mercatanzia, e per consuetudine ne' tempi passati introdotta, erano in parte moderate tali esazioni, essendo rimaste solamente per quelle robe, ma non di tutte generalmente, che in questa Città si vendeano, che indi fuora di essa si trasportavano; dal che ne avveniva, che i compratori altrove andavano a comprarle, per non es-

essere sottoposti di pagare alla Dogana un tal diritto, dopo di averle comperate nelle botteghe di questa Città; locchè ridondava in gran danno, e pregiudizio de' Padroni di quelle; anzi di tutti i di lei Cittadini; perciò volle egli a un tal danno rimediare, poichè maggiore sarebbe stata, *frequentiam hominum*, parole espressive di tal legge; *concurrentium ad hujusmodi rerum mercium emptionem in ipsa Civitate Neapolitana, tanto major erit concurrentia venditorum, & negotiantium de rebus, & mercibus ipsis in ipsa Civitate, & magis inde Civitas ipsa liberis replebitur hominibus; indeque Civitas haec, quae caput est Regni hujus nostri Siciliae, magis efficitur Populo populosa, turbis diversorum hominum in suas Provincias, & Civitates relinquentium ad habitandum hanc nostram inde concurrentium Civitatem; unde nec juribus nostris parcere decrevimus, nec jus in his rebus, & mercibus, inde nobis competens exercere; sed quod communiter omnibus prodest, & presertim Civitati nostrae praedictae, hoc privatae nostrae utilitati praeferendum esse censemus; nostrum esse proprium subjectorum commodum legaliter existimantes*: Ragione, che a quel tempo era giusta, per accrescere questa Città di abitanti; ma che in oggi il contrario dovrebbe proccurarsi, per essere oltremodo ella divenuta mostruosa; perciò ordinò, che d' allora innanzi ogni qualvolta si fusse delle mercatanzie, che s' introducevano in questa Città, pagato il dazio nella Regia Dogana, e l' altro detto del *buon danajo*, non si dovessero di nuovo questi pagare a Doganieri, qualora quelle si vendessero, e fuora di essa si trasportassero; dando libera la facoltà a' di loro compratori di poterla in qualunque parte mandare, e trasferire. Conchiude una tal legge il detto Principe con gl' istessi sentimenti di sopra espressati, con ordinare, che si dovesse ella pubblicare per tutta questa Città, con affiggersene copia in carta pergamena nella Porta grande di detta Regia Dogana. Questa Prammatica ha ella tutta l' osservanza.

Addì 20. poi del mese di Giugno dello stesso anno 1469.

pub-

74. *Con altra Prammatica dell' istesso Re Ferdinando viene ordinato, che i mercanti di qualunque nazione si fussero, immettendo mercanzie in questa Città o per mare, o per terra, e di qualunque valore quelle si fussero, venissero solamente obbligati a pagare il diritto della gabella nuova di sei grana a oncia, senza esser tenuti all' altro del Fondaco, volendole riportare indietro.*

pubblicò eziandio Ferdinando altra Prammatica intorno la stessa materia, che nell' antica di loro edizione leggesi nella Rubrica; *Quod deferentes mercantias, solutis granis sex per unciam, extrahere possint dictas mercantias ad eorum libitum per mare tantum*. E nell' altra di Altimari vedesi registrata la seconda sotto al titolo dell' altra sopra sposta. Diriggè Ferdinando questa allo stesso Doganiere. Dopo di avere egli rapportato gli antichi stabilimenti de' Re suoi antecessori, con cui veniva ordinato, che i mercatanti per le mercatanzie, che portavano, e immettevano in questa Città, dovessero pagare grana sei per ogni oncia di qualunque valore quelle si fussero, qual dazio veniva chiamato la *gabella nuova*, e altre grana sedici per ogni oncia per lo diritto del Fondaco, qualora le vendeano, o da essa di nuovo le riportavan fuori; e volendo egli accrescere il commercio in tal Città, con dar maggior comodo a mercatanti, e più libertà di portarvi le merci, ordinò, che qualora questi, di qualunque nazione si fussero, che quelle in essa immettessero di ogni più gran valore che fussero, o per mare o per terra, venissero solamente obbligati a pagare il solo diritto della gabella nuova di sei grana a oncia, o dell' uno per cento per tale immissione, senza di esser tenuti all' altro del Fondaco, qualora le volessero indietro riportare senza venderle, con essere in di loro libertà trasportarle in qualunque altro luogo del Regno o fuori di esso; con che fussero solamente essi obbligati di pagare un tal diritto di Fondaco, qualora in questa Città quelle vendessero, o in altra maniera le contrattassero. E conchiuse una tal legge con incaricare al Doganiere l' esatta di lei osservanza, e che si dovesse la medesima nella stessa maniera dell' altra di sopra sposta pubblicare.

75. *Il Re Ferdinando promulga altra Prammatica circa l' esazione, che do-*

Entrato il nuovo anno 1470. pubblicò Ferdinando addì 22. del mese di Marzo altra Prammatica in lingua italiana che leggesi nell' antica edizione sotto della Rubrica: *Super Fiscalibus juribus de cætero exigendis*; e in quella dell' Al-

vean farsi dalle Università del Regno riguardo a' diritti fiscali.

Altimari sotto al titolo ; *De juribus, & exactionibus Fiscalibus*, che la indirizzò a un suo Commissario : In essa adunque va dicendo ; che essendosi nel parlamento generale tenuto da Alfonso suo Padre in questa Città di Napoli, conchiuse, di doversegli dalle Università, e Terre del Regno in ogni anno pagare carlini diece per ogni di loro fuoco (da noi altrove spiegato, che intender si dovesse della famiglia, che in una stessa casa, e alla medesima mensa vivesse) in tempi stabiliti, con sottoporre a pene quelli, che a tali pagamenti mancassero ; e che in ogni tre anni si avessero dovuto tali fuochi numerare ; ma perchè non erasi indi da dette Università tali pagamenti puntualmente fatti, con essere le medesime incorse nell' avvisate pene, e che nella numerazione fatta nel fine di detti primi tre anni di detti fuochi, erano insorte varie difficoltà ; laonde per toglier queste, e per render più sicuro tal pagamento, era suo Padre condisceso a ridurlo generalmente a docati ducento trentamila l'anno, che dal Reggente Moles *(a)* dicesi ducento mila per errore, da ripartirsi dalle stesse Università tra di loro, a proporzione de' fuochi di ognuna di esse ; con che dovessero le medesime negli stessi termini prima stabiliti ripartitamente pagarli ; e che indi scorsi diece giorni, mancando esse da tal pagamento, incorressero nella pena di dover pagare il doppio del di loro debito, e un ducato il giorno a lo *Mazziero* (ch' era la persona destinata dal Percettore, per esigere tali somme) : si soggiugne dipoi da Ferdinando, ch' erasi ancora stabilito, intendendo da suo Padre Alfonso, nell' anno 1449. al riferire del citato Moles *(b)*, che dovesse la Regia Corte dare in ogni anno un tomolo di sale ad ogni fuoco dell' Università ; da quali si dovesse all' incontro pagare carlini cinque, e grana due di quei Coniati dal Re Roberto della lega, e peso degl' Incoronati ; intendendo egli della moneta, che

(a) *Moles decis. tom. 1. de regiis Fiscalibus num. 45.*
(b) *Idem loc. cit. num. 48.*

che aveva fatto egli coniare, allorchè fu coronato nella Città di Bari: siegue indi a dire, che sebbene dopo di ciò neppure avevano puntualmente le dette Università adempiuto a tali pagamenti ne' tempi stabiliti, nondimeno egli avendo avuto compassione de' suoi Vassalli, si era contentato di esigere molto meno di tali somme, intendendo, che avea sospeso il detto obbligo a fuochi, di prendersi il mentovato mezzo tomolo di sale, a ragione di carlini cinque; e di conceder loro maggiori dilazioni ne' tempi stabiliti a pagarle: ma che di poi per le guerre seguite, non potendo egli con quelle supplire a' bisogni del suo regal patrimonio per le spese gravissime, che aveva dovuto fare; perciò era stato necessitato d' imporre loro altri carichi estraordinarj, con avere ordinato nel mese di Febbrajo scorso, che si fusse distribuito mezzo tomolo di sale per ogni fuoco, da pagarsene il prezzo da questi alla ragione che allor correa; laonde era venuto di nuovo a ponere in piedi ciò, che aveva suo Padre di già stabilito; nondimeno essendo tal necessità di poi mancata, rivocò in questa legge questa nuova imposizione, con ordinare, che dovessero le dette nuove Università, per maggiore di lor comodo in sei paghe soddisfare le dette somme, che in ogni anno dovessero, tra le quali avessero potuto ancor pagare quello, di cui risultavano per ragion di attrasso debitrici; con potersi esse non però ritenere eziandio la somma, che fossero restate in debito per lo valore di detto mezzo tomolo di sale; e quelle, che si ritrovassero di aver pagato per tal cagione, se l'avessero potuto escomputare dalla rata da detti ducati ducentotrentamila, che dovean nelle feste della prossima Pasqua; e che per poter in avvenire esser quelle puntuali in tali ordinarj pagamenti ne' mentovati termini loro stabiliti, incarica egli, che da' Cittadini di ognuna di esse in pubblico parlamento uniti, si dovessero eleggere tre persone, una ricca, una mediocre, e un altra più scarsa di averi, le quali indi, dopo di aver giurato su de' sacrosanti Vangelj, di non ope-

operare nè per odio, nè per amore, procedessero alla Tassa della somma, che dovessero pagare, con istabilire la rata, a cui venisse ogni di lor Cittadino obbligato, giusta le facoltà, che si possedessero; con che affatto dovessero da questo peso esentare la povera gente, dovendo principalmente badare, che con tal Tassa venissero con puntualità pagate le somme dalle di loro Università al suo regal patrimonio dovute in ognuno di detti sei termini stabiliti.

Siegue indi Ferdinando a rinovar ciò, che avea egli con altre sue lettere ordinato a' Baroni, e agli altri suoi Ufficiali, che non potessero dalle Università riscuotere somma alcuna, ancorchè loro fosse da queste dovuta, se prima dalle medesime non venissero puntualmente pagate quelle di sopra stabilite per ragione de' di loro fuochi in detti sei termini; e che da esse mancandosi questo puntual pagamento per di loro cagione, fossero essi al medesimo tenuti, con rifarle ancora di tutti i danni e spese, che da ciò fussero loro accagionate; soggiugnendo, che per potersi con esattezza eseguire quanto aveva in tal legge ordinato, e specialmente la maniera di formarsi tali tasse, fusse ogni Università obbligata, dopo di essersi quella fatta da' mentovati tre Uomini da essa eletti, farne cinque copie, una delle quali dovessero consignare al Commissario per potersi da quegli sapere quei Cittadini, che nel fine degli stabiliti termini avesser pagate la di loro rata, e quei, che non fussero rimasti debitori, per poter' esso contro di loro procedere all' esazione; la seconda dovesse rimanere presso di quelle persone, che si fussero da esso elette per tale esazione; la terza si consignasse a un Cittadino, il quale fusse obbligato di dimostrarla senza alcun pagamento a coloro, che volessero quella osservare, per vedere se giustamente fussero stati tassati; la quarta rimanesse alla sua Regal Camera della Sommaria; e la quinta si mandasse nelle mani del general Tesoriere, in quel tempo messer Pasquale, chiamato, acciocchè si potesse chiaramente da questo sapere, se puntualmente venisse da ogni fuoco del Re-

gno nel tempo stabilito la sua rata soddisfatta; e incarica Ferdinando a i Baroni, Ufficiali, e Giudici delle Università la puntuale osservanza di questo suo ordine: siegue poi ad ordinare, che di ciò, che si doveva fino allora dalle Università del Regno per residui di tali pagamenti, se ne dovessero da questa formare due libri con chiarezza distinti, e che uno si consignasse ad esso Commissario, a cui diriggè (siccome avvisammo) una tal Prammatica, e l'altro agli Esattori destinati per riscuoterli, a quali dovessero i Baroni dare ogni ajuto, per adempiere esattamente questo di lor carico, per tutto il fine del mese di Aprile; il quale scorso, fussero essi tenuti a pagare quelle somme, che non avessero riscosse; e nel fine di questa Prammatica saviamente considerando Ferdinando, che molti passati Sindici, e Amministratori di dette Università, appropriandosi in di lor vantaggio ciocchè da i di lor Cittadini erasi contribuito, per pagarsi le dette rate da essi dovute, e da ciò erano rimaste quelle debitrici; perciò ordina, che si dovessero in pubblico parlamento dalle medesime eleggere Uomini probi, innanzi a quali fussero obbligati tali Sindici di rendere stretto conto di tutte le somme, che avessero riscosse, con dimostrar loro di averle puntualmente pagate agli Ufficiali per l' esazione di quelle destinati; e che indi fussero le Università obbligate per tutto il detto mese di Aprile di trasmettere copie di detti conti esaminati, l'una delle quali la ritenesse presso di se il detto Commissario, e l'altra la dovessero mandare nella Regia Camera della sommaria; e conchiude una tal Prammatica Ferdinando col dire, che l' avea egli ordinata, perchè da allora innanzi le Università del Regno venendo ben regolate in tali pagamenti, non rimanessero debitrici; e all' incontro riscuotendo egli puntualmente, non fusse più obbligato a imponere nuovi gravami a' suoi sudditi.

Riguardo a questa Prammatica ci rimettiamo a quel tanto riflettemmo nell' altra già esposta da detto Principe intorno all' istessa materia.

Alli

76 *Prammatica del Re Ferdinando, con cui ordina, che nessuna persona potesse improntare alle meretrici, o fian donne pubbliche più di un'oncia &c.*

Alli 25. di Aprile dello stesso anno pubblicò Ferdinando un' altra Prammatica eziandio in lingua italiana, che nell' antica di loro edizione leggesi sotto della Rubrica: *Bando, e comandamento da parte de la Majestà del Signor Re Ferdinando per la grazia di Dio, Re de Sicilia, de Hierusalem, Hungaria &c. che Dio lo salve, e mantenga in longo, e prospero stato, amen*. E in quelle dell' Altimari sotto al titolo *de Meretricibus* è posta.

In essa egli riferisce, che fin da' tempi di suo Padre, per ovviare questi alle baratterie, e alle crudeltà, che usavansi da i Ruffiani con le donne di partito, che presso di loro ritenevano per impegnarle, e venderle per somme eccessive di danajo agli Osti, e ad altre persone, che tenevano alberghi, col pretesto d' impronto di danajo, che a costoro da quelle doveansi; tantocchè le medesime divenivano di essi schiave, e serve per tutto il tempo della di lor vita, prima, che avessero potuto quello restituire; e che alle volte le dette povere donne non volendosi obbligare alle somme, che chiedevano tali Ruffiani da detti Osti, venivano da essi caricate di bastonate, anzi ferite; perciò aveva ordinato con sua legge, che non potessero questi, o altra persona, che tenesse locanda, improntare a dette donne più di un' oncia (che intende di trenta carlini di nostra moneta) per lo mangiare, e bere, e vestire sì di esse, come de' loro Ruffiani, e che nulla si dovessero riputare tutte le obbliganze maggiori di detta somma, che sotto di qualunque pretesto tali donne a istanza di costoro facessero; con essere in tal caso, tanto i medesimi, quanto gli stessi Osti sottoposti alla pena arbitraria della G. C.

Dopo di avere Ferdinando repilogata tal legge di suo Padre, soggiugne, che volendo questa rinovare, ordinò, che con effetto niuna persona potesse improntare a dette donne più di un' oncia, che dovesse servire per le di loro malattie, mangiare, e vestire, da incorrere nel caso di controvenzione nella stessa pena arbitraria di essa

G. C. da suo Padre stabilita; e che nel farsi tale impronto, vi dovesse intervenire la licenza in iscritto di quelli.

Questa Prammatica, o sia Legge nel fine della di loro antica compilazione vedesi addì 20. del mese di Dicembre dell'anno 1490. confermata, e rinovata con decreto della G. C. della Vicaria; nondimeno questo non si legge trascritto nell' altra dell' Altomari, poicchè a' suoi tempi erasi di già sradicato un così grande, e scellerato abuso; laonde era venuta eziandio a mancare una tal Legge.

77 *Il Re Ferdinando con altra sua Prammatica ordina, che le Università, e Terre del Regno non potessero esigere i dazj, che a' loro Cittadini si trovassero imposti da' Forastieri, che in esse portassero vettovaglie, e mercanzie a vendere, o che ivi le comperassero, per trasportarle altrove.*

Nel penultimo giorno del mese di Ottobre dello stesso anno 1470. pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che nell'antica edizione leggesi nella Rubrica; *Quod datia Universitatibus locorum a forensibus non exigantur*; e in quella dell' Altimari la terza sotto al titolo: *De vectigalibus, & Gabellis*; La indirizzò egli al Gran Camerario, e al suo Luogotenente, a i Presidenti della Regia Camera, e a' Secretarj, e a' Mastri Portolani del Regno: Nel principio di essa, dopo di aver Ferdinando detto, che ritrovavansi dalle Università del Regno stabilite alcune particolari Gabelle tra loro Cittadini, con il permesso de' Re suoi antecessori, per potere in tal guisa esse soddisfare, e le collette, e gli altri pesi universali, a' quali erano obbligate; e che dal Re Roberto si erano loro imposte le pene di dover esse pagare il doppio della somma, che avessero da' loro Cittadini esatto per tali dazj, più di quello era loro permesso; ma che questa licenza aveano le Università da' Re avuto, rivocabile a di lor piacere; con espressa dichiarazione, che per tali dazj non si dovesse arrecare pregiudizio alcuno alla Regal Corte, e che venissero da' medesimi esenti i Chierici, e lo stesso Re, e la sua Corte, come ancor la Reina, e' suoi figliuoli, e quei, che possedessero nelle Terre, ove s' imponessero, e nel di lor Territorio e distretto, feudi dalla Regia Corte loro conceduti, pe' quali non dovessero pagare cosa alcuna; come ancora i Nunzj de' Principi, e degli altri insigni Signori; e che espres-

espressamente ancora era stato da' Re a dette Università ingiunto in tali concessioni l'obbligo di dover esse per mezzo del di loro Sindico dar la sicurtà al Giustiziere della Provincia, ove fussero, di non avvalersi di simili dazj in pregiudizio del regal Patrimonio, e di dover questo rifare del danno, che li venisse per quei accagionato: Indi soggiugne, che essendo stato solo il fine, per cui si avevano le Università tali dazj imposti, per potere per mezzo di essi i di loro Cittadini pagare le Collette, e gli altri pesi universali; laonde con giusta ragione non doveano esservi sottoposti i Forastieri, che in esse andassero, per la giusta ragione, *Cum unusquisque*, parole di tal Legge, *suum onus portare debeat; & pro alienis debitis, sive oneribus, alius non debeat prægravari*: Ma perchè era pervenuto a sua notizia, che in alcune Terre tali dazj non solo esigevansi da' Cittadini; ma eziandio da' Forastieri per le robe e mercatanzie, che in esse conducevano, e specialmente per gli grani, e per le merci, per le quali si dovea pagare il diritto dell'estrazione, e altri alla Regia Corte; dal che si accagionava grave danno a Costei; poichè i Mercatanti, e gli altri si astenevano comperare quelle robe in tali Città e Terre, per non soggiacere a' doppj pagamenti di dazj, che andavano in altri Regni, ove a minor prezzo le comperavano, e l'estraevano; e perciò arrecavasi ancora un notabil pregiudizio al commercio di questo Regno; perlocchè non volendo egli più tollerare un cotanto eccessivo abuso introdotto per cagione delle gravi calamità accagionate dalle guerre scorse, perciò espressamente vieta alle Università e Terre del Regno, di potere d'allora innanzi esigere i dazj, che a' loro Cittadini si ritrovassero imposti da' Forastieri, che in esse portassero vettovaglie e mercatanzie a vendere, o che ivi le comperassero per trasportarle altrove; rivocando qualunque consuetudine, benchè antica, che contraria a ciò si ritrovasse in esse introdotta, con sottoporre quei, che a tal suo divieto controvenissero, alle istesse

pe-

pene, a cui venivano dalle Leggi sottoposti coloro, che senza licenza del Principe i dazj imponessero.

Questa Prammatica ha tutta l'osservanza nel Regno; poicchè i Forestieri non sono obbligati a' dazj particolari delle Città e Terre, qualora in esse vengono per negoziare.

78 Nell'anno appresso 1471. addì 22. del mese di Gennajo, pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che nell'antica edizione leggesi sotto della Rubrica: *Quod Judices quicumque a litigantibus trigesimas, sive sportulas non exigant; & non exigantur jura passuum exiturae*; e nell'edizione dall' Altimari leggasi la prima sotto al titolo, *De Trigesimis, & Salario Officialium*: in cui vi si legge la data del dì 20. di Giugno dello stesso anno, forse per errore di stampa: Pubblicò egli tal Prammatica, nel mentre stava in Foggia, in cui diede diverse provvidenze; poicchè nel principio di essa, dopo di aver detto, che desiderava, che i Giudici di tutti i suoi Tribunali dovessero esser contenti del Salario, che loro si corrispondea, e che non potessero nulla esigere dalle Parti per la giustizia, che alle medesime amministravano; perciò ordina, che tutti essi in qualunque Tribunale, o della Città, o nel Regno risiedessero, ancorchè nel S. C. o nella Regia Camera della Sommaria, non esigessero dalle Parti le trigesime, ovvero le sportule (termini del foro) per la cognizione, relazione, o decisione, che delle di lor cause facessero, o nelle prime istanze, o ne' ricorsi, o querele, o in qualunque altra specie, esenta da tali corrisponsioni i litiganti, con rivocare qualunque consuetudine, che in contrario si ritrovasse; dichiara, che questa sua legge dovesse aver luogo non solamente ne' litigj futuri, ma eziandio pendenti; eccettua nondimeno da questo divieto le Corti delle Baglive del Regno, alle quali fusse permesso di esigere da i litiganti le somme dalle Costituzioni del Regno loro accordate; intendendo egli della Costituzione di Federico II (a). Indi

Ordina Ferdinando con altra Prammatica, che nessun Giudice di qualunque tribunale si fosse, non potesse esigere dalle Parti litiganti le trigesime, o siano sportule &c.

(a) *Istor. delle Leggi, e Magistr. tom. 2. lib. 3. num. 631*

di passa a dar la provvidenza alle stravaganti esazioni, e angarie, che commettevansi dagli esattori de' passi stabiliti ne' confini del Regno, qualora per ivi trasportavansi vettovaglie, o altre robe da' Mercatanti fuora di esso. Va egli dicendo, che sebbene fussero stati fin da' tempi antichi stabiliti alcuni diritti, che doveano tali esattori riscuoter da coloro, che per detti passi trasportavano fuora de' confini del Regno alcune specie di vettovaglie, o di robe, dalle quali n'era proibita l'estrazione senza licenza della Corte, con venir sottoposte a tali pagamenti; nondimeno essi generalmente per tutti, ancorchè esenti, strabocchevolmente quelli esigevano; e gli stessi abitanti del Regno, e forastieri per ivi passando, venivano da coloro angariati, che andavano, con inudito rigore riconoscendo tutte le robe, che conducevano, ancorchè non soggette a tali licenze, e pagamenti; con obbligarseli eziandio a spogliarsi degli abiti, e fino della camiscia, per vedere, se sotto di questa avessero qualche cosa ascosa; oltredicchè da' Forastieri, che non erano informati di detti statuti, e particolari proibizioni, si prendevano generalmente tutte quelle robe, che per ivi trasportavano, ancorchè non venissero a tali licenze, e pagamenti sottoposti; e che se alle volte quelli ricorreano, per essere rifatti di tal danno, alla Regia Corte, maggiore era quello, a cui venivano sottoposti per le gravi spese, che dovean fare; e da tale inconveniente avveniva, che non si estraevano dal Regno le robe, di cui questo ne abbonadava, per non venir sottoposti quei, che doveano fuora trasportarle a tali barbare violenze ed oppressioni; laonde gravissimo danno arrecavasi al commercio, e alla ricchezza di quello: Per rimediare egli adunque a un tanto gran male, e per togliere da mezzo tali angarie, pesi, e incomodi, a cui erano sottoposti, e i suoi Vassalli e i Forestieri, generalmente con questa Legge rivoca, cassa, ed annulla tutte le antiche costituzioni e statuti, tanto da' suoi predecessori, quanto da esso stabiliti intorno alle mento-

tovate proibizioni, ed esazione di diritti di estrazione, ancorchè ad altri si appartenessero, di qualunque dignità fossero rivestiti; con dare ampia licenza a qualunque persona, di potere (parole della Prammatica) *libere, & absque solutione juris hactenus pro hujusmodi exactione extrabere possint, & valeant quævis victualia, legumina, erma, mulos, equos cujusvis staturæ, boves, vaccas, porcos, oves, castratos, arietes, jumenta, seu quæque alia animalia, & res alias ad grassiam pertinentes, ut potè carnes salatas, casum, recotam, oleum, & hujusmodi pinguia, pisces, & quævis alia animalia, quorum etiam hactenus prohibita erat extractio, ut potè aurum, argentum laboratum, sivè non laboratum, sivè in virgis aut plactis, sivè in pecuniis, & monetis quibuslibet cujusvis generis, speciei, sivè cunei; ita ut de cætero, & in perpetuum hujusmodi extractio liberè, licitè, & impune procedat; volentes, & jubentes expressè, ut si quicquam pro hujusmodi extractione induxerit exigendum; aut exigi proindè fecerit, sivè permiserit, ipso facto pœnas incurrat, quæ nova, & illicita vectigalia imponentes, de jure incurrunt*: E commette nel fine l'osservanza di tal legge al Gran Camerario, e al suo Luogotenente, e a' Presidenti della Regia Camera.

Avvegnacchè Ferdinando avesse generalmente permesso a tutti con questa Prammatica, di potere estraere dal Regno qualunque delle mentovate cose; nondimeno egli stesso in appresso avvisando, che per l'abuso, che faceasi da tale indefinita libera facoltà, ne proveniva un maggior danno; perciò con due Prammatiche, che a suo luogo sporremo, alloracchè saremo a ragionare degli anni, in cui le pubblicò, le andò restrignendo; la qual restrizione maggiormente praticarono i Principi suoi successori, con altre savie loro leggi, che da noi si rapporteranno, ragionando de' tempi, in cui essi regnarono.

Nell' anno in appresso 1472. addì 13. del mese di Settembre pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che nell'

nell' antica edizione leggesi nella Rubrica, *Contra usurarios*, e in quella dell' Altimari sotto il titolo *De usurariis*; ma vi si legge un manifesto errore nell' anno, e nel mese della pubblicazione di quella, poicchè dicesi da esso nel Castel nuovo pubblicata *die* 16. *Septembris* 1462: quando il medesimo in tal' anno ritrovavasi nel maggior calore della guerra con il Duca Giovanni col suo esercito nella Puglia; oltredicchè nel principio di tal Prammatica si ravvisa il detto abbaglio, poicchè diriggendola egli a Bernardo Striverio, suo Avvocato Fiscale, in tal guisa saviamente ragiona: *Cum satis, superque satis in hujusmodi nostri Regni pacationem invigilaverimus, maximisque, & corporis, & animi defatigati laboribus, Deo auctore, ipsum quieti, & paci stabiliverimus, curæ nostræ S.R.Majestatis fuit cunctis rebus, & maxime justitiæ cultui modum imponere: & non minori diligentia, crebrioribusque vigiliis insuadere disposuimus: ut ne quod belli calamitas aliquando introduxerat liberioribus laxata frænis illud in tantis laboribus condonata quies, & pax multis adinventis abuteretur coloribus: sed tantum increvisse malorum infrænatam cupiditatem, perversitatem, atque malitiam cognovimus, ut nec tantis impositis curis, adhibitisque remediis metam bene vivendi imposuisse dignoscamur*. Dal che chiaramente si scorge, che avesse Ferdinando questa Prammatica in detto anno 1472. pubblicata, che vivea quieto nel Regno. Dopo di aver' egli tutto ciò espresso, soggiugne, che avea preinteso varj richiami di coloro, che erano oltremodo oppressi e vessati da' Magnati del Regno, e dagli Uffiziali, come di altri, che gemèvano sotto l' insopportabil peso dell' usure; e di molti Cittadini delle Università, in cui i di lor capi, sotto al colore dell'amministrazione delle di loro rendite quelli opprimevano, e rubavano, con appropriarsele a di lor proprio uso; e avendo ancora preinteso, con gran rammarico del suo animo, i furti, e gli spessi adulterj, gli omicidj, le violazioni delle vergini, le ruberie delle pubbli-

79. *Ferdinando promulga la prammatica contra degli Usuraj.*

che ſtrade, le falſificazioni delle monete, e le di loro adulterazioni, che tuttogiorno commetteanſi nel Regno; perciò, affine di poner freno e riparo a tanti eccessivi diſordini, e ſcelleraggini, ordina al detto Fiſcale, che ſubito di perſona andaſſe girando le Provincie tutte del Regno, e ſpecialmente quelle di Otranto, di Baſilicata, e di Bari, con fermarſi in ciaſcuna Città, Terra, e Luogo, tanto del ſuo regal demanio, come a' Magnati, e Baroni ſottopoſte; e che proccuraſſe di ſollevar quei, che veniſſero ingiuſtamente oppreſſi; e d' inquirere generalmente contro gli uomini ſcellerati e facinoroſi, che vi fuſſero; contro de'quali poteſſe procedere a formare i proceſſi ſommariamente, e ſemplicemente, avendo ſoltanto ſotto gli occhi la verità, che ſpiegaſi co' termini del noſtro foro; *ſummarie, ſimpliciter, & de plano, & ſola facti veritate inſpecta*; e rinvenendogli rei, puniſſe e caſtigaſſe quelli con le pene a' loro delitti dalle leggi ſtabilite, e con altre, che più giuſte le riputaſſe; e nella ſteſſa maniera ſtraordinaria a ſemplice querela, e denuncia delle Parti, o da per ſe (che diceſi *ex officio*) procedeſſe contro degli Uſuraj, che direttamente, o pure indirettamente, o ſotto qualunque ricercato colore aveſſero commeſſo uſure, rivocando egli tutte le Coſtituzioni, e Capitoli del Regno, che il contrario diſponeſſero, intendendoſi delle Coſtituzioni, Capitoli, e Riti da noi già eſpoſti (*a*).

Indi ſoggiugne, che il detto ſuo Avvocato Fiſcale ſi fermaſſe in ogni Città, Terra, o Luogo, con chiamarſi i Sindici, Maſtrigiurati, e altri Uffiziali, i quali aveſſero amminiſtrate le rendite univerſali; e dopo di aver quelli aſtretti a dare un lucido e chiaro conto di tutto ciò, che aveano amminiſtrato, aveſſe loro aſtretto eziandio a reſtituire in beneficio delle Univerſità queltanto ſi avea-

(a) *Iſtor. delle Legg. e Magiſtr. tom. 2. lib. 8. n. 7.*

aveano usurpato, e indebitamente esatto; e avesse castigato, e punito gli usurpatori con le dovute pene; affinchè perlavvenire nè essi, nè altri avessero avuto ardire di commettere tali eccessi.

Impose ed ordinò, che se si fossero rinvenuti processi fabbricati contro detti delinquenti, o altri malfattori presso qualsivogliano Uffiziali o maggiori o minori, che si fossero le cause avocate, affin di terminarsi e decidersi; dando a detto Avvocato Fiscale Bernardo Striverio tutta la facoltà, ed autorità d' inquirere, condennare, punire, liberare, ed assolvere; e anco di componere, e assicurare qualsivogliano persone facinorose di qualunque delitto, di ogni genere e specie, che fosse, anco di lesa Maestà *in primo capite*: E ciò non solamente a semplice querela delle Parti, ma ancora *ex officio*, non ostantino qualsivogliano Costituzioni del Regno, Riti, Capitoli, e Prammatiche, o altri ordini, che dettassero il contrario, a' quali esso Principe liberamente volle derogare; avendo anco per fermo, e costante ciocchè si sarebbe determinato, e deciso da esso Bernardo, non ostantecchè facesse cosa contraria a' Privilegj, Capitoli, e Grazie di ciascuna Università. Impose ancora detto Principe, che ciascun' Uffiziale maggiore o minore che fosse, dovesse somministrare il suo ajuto, e il suo consiglio in ogni opportunità, per quanto era a essi cara la sua grazia, e se desideravano evitare il suo regale sdegno; imponendo la pena di docati diecemila a coloro, che avessero a un tal' ordine controvenuto.

La facoltà, che diede il Re Ferdinando a Bernardo Striverio suo Avvocato Fiscale ad inquirere contro i malviventi per le Provincie del Regno, oggi questa viene comunicata alle Regie Udienze Provinciali, e a' suoi Ministri: Riguardo poi al conto, che debbono dare gli Amministratori di ciascuna Università, questa legge sta nel suo vigore, perchè in ogni anno debbono darsi i conti da coloro, che hanno amministrato il peculio universale, e

con grande avvedutezza ciò si vede praticato, essendo state da tempo in tempo molte Prammatiche promulgate circa l'esatta amministrazione delle rendite delle Università, siccome possono osservarsi.

10\. *Altra Prammatica promulgata dal Re Ferdinando circa i beni degli Ecclesiastici.*

Pubblicò il Re Ferdinando altra Prammatica, a' 3. Marzo dell'anno 1473. che dal Consigliero Altimari viene registrata la terza sotto il titolo *de Clericis, seu Diaconis selvaticis*: Si considera da esso Principe, che avea avuto molte querele da'suoi sudditi, che li beni delle Università ascritti nelli Catasti, e tassati per gli pagamenti de' secolari, che in ciascun' anno doveano alla Regia Corte gli uomini del Regno, giusta la convenzione passata tra la Maestà del Re Alfonso suo padre, e le Università, e uomini del Regno sino alla somma di docati duecentotrentamila per ciascun'anno, sotto diversi contratti eransi alienati, e passati ne' Chierici, e nelle persone Ecclesiastiche, e che tuttavia si andavano alienando da quelle persone, che contribuivano al pagamento da farsi per le Terre, e Università, nel territorio delle quali erano detti beni siti, e posti; al quale inconveniente se non davasi una determinata provvidenza, non poteano i suoi sudditi soffrire il carico del pagamento; onde ordinò, che per tali beni alienati, come per quelli, che per l'avvenire alienar si voleano nelle persone de' Chierici, e degli Ecclesiastici, contribuito si fosse al pagamento suddetto dal possessore di essi, o Chierico o Ecclesiastico, che fosse, siccome prima contribuivasi da' Laici, che detti beni aveano alienato; e che essendo detti possessori renitenti ad una tal contribuzione, si fosse pigliato tanto da' detti beni, e frutti da essi pervenuti, quanto ne avesse potuto esser soddisfatto ciocchè sarà dovuto per una tal contribuzione; insinuando a' Vescovi, e agli Ordinarj de' luoghi, che non avessero dato veruno impedimento a coloro, che astrignevano i renitenti Ecclesiastici per una tal contribuzione.

Su di questo punto possono osservarsi l'ultime istruzioni

zioni formate dal Tribunale della Regia Camera, e il Concordato passato tra la S.Sede Appostolica con il nostro Regnante Carlo di Borbone, ove si parla dell'immunità reale, e personale.

31. *Prammatica del Re Ferdinando riguardo alle citazioni, che si fanno a costoro dagli Officiali, o Giudici di aliena giuridizione.*

In detto anno 1473. a' 24. Aprile il Re Ferdinando pubblicò altra Prammatica, che nell'edizione dell'Altimari è la prima sotto il titolo *De Citationibus, edictis aliisque rescriptis, tam in Regno, quam extra Regnum*. Dice egli, che a nessuno è lecito di citare o con parole, o con lettera chicchessia per qualsivoglia causa nell'altrui territorio; ma debbia scrivere lettera al Giudice di quel luogo, ove si ritrovi Colui, che debba esser citato, affinchè detto Giudice possi notificare al Citando le lettere della citazione, o pure mandi a citare colui, che dovrà esser citato: Dice, di aver egli inteso, che molti siano stati citati, e che le lettere della citazione, e degli ordini siano state presentate da molti per parte di diversi Officiali, e Giudici di aliena giuridizione e dominio; quandochè in questa Città di Napoli dimoravano quei, che doveano essere citati; pretendendo, che avanti di questi si presentassero, o comparissero fra quei termini stabiliti e prefissi; senzacchè domandato avessero, o ottenuto il permesso da lui: Volendo egli su di queste cose dar la dovuta provvidenza, affinchè niuno perlavvenire ardisca di far simili attentati, stabilisce, ordina e comanda, che nessuno, nè in questa Città di Napoli, nè in qualsivoglia parte, o luogo del Regno di Sicilia con parole, o con lettere per qualsivoglia causa quelle persone, che ivi abitino, o dimorino, e per parte di qualsivoglia Officiale, Giudice, o altro Superiore, e Padrone di ogni altro dominio, che sia, fuorchè di esso Re, ardisca di citare, comandare, o dimostrar lettere di qualsivoglia citazione, o per se, o per altro in qualunque maniera, o fare ogn'altra cosa; E se taluno forse controverrà in questo, o lo tenterà di fare, debbia incorrere *ipso facto* alla pena della confiscazione di tutti i suoi beni, e altre ad arbitrio di

esso

esso Re riservate: comandando, e ordinando finalmente, che una tal legge si affiggesse nelle foglie del Castel nuovo, della Regia Dogana, e della G. C. della Vicaria; acciò fosse alla notizia di tutti.

Questa Prammatica è stata sempre nella sua osservanza.

82. *Prammatica del Re Ferdinando per le Represaglie.*

A' 21. Marzo dell'anno 1474. fu pubblicata dal Re Ferdinando altra Prammatica, trattenendosi egli nella Città di Aversa, che dall' Altomari viene registrata la prima sotto il titolo *De Repræsaliis*, *seu Retentionibus*: In essa il savio Principe va esagerando di avere inteso le doglianze di molti, perchè da taluni Officiali, Baroni, e Università del Regno, catturando uno per un' altro, ed esigendo ingiustamente ciocchè non debbono, e facendo delle represaglie sotto pretesto, che l' Università, il Popolo, o il Barone non abbia fatto conto, e abbia negato di far la giustizia a coloro, che l' han richiesta; circa di che avvisando esso Ferdinando, essersi commesso delle represaglie, con essersi proceduto alla cattura de' pegni, e talvolta delle persone, per gli quali eccessi è stato uno per un' altro aggravato; ed essendo tutto ciò contrario all' equità naturale, e vietato per le civili Costituzioni; poichè il figlio non può pagare il fio per lo delitto del Padre; ma colui, che ha commesso de' falli, è necessario, che soggiaccia alle pene ed al castigo; sovratutto, perchè erano tempi allora, in cui per tutte le parti del suo Regno si godeva la tranquillità della pace, la quale non doveva essere discompagnata dalla giustizia; ed egli con gran suo rammarico ascoltava i ricorsi, che si facevano così a lui, come a' suoi Luogotenenti, e Vicarj; onde volendo egli dare un opportuno riparo a tali gravezze; e perchè la giustizia amministrar si dovea senza alcun riflesso, o eccezione di persone, con la presente legge volendo che perpetuamente, e inviolabilmente si osservasse, seguendo egli le vestigia de' suoi predecessori, precedente ancora la deliberazione del suo Sacro Consiglio, stabi-

ſtabilì e ordinò, che a niuno foſſe lecito perlavvenire di propria autorità far la giuſtizia, nè fare le repreſaglie contra qualunque perſona o beni, o catturare uno per un altro, o eſigere o aggravare, ſotto preteſto, che dalle Univerſità, o da i Baroni poco conto ſi faceſſe della giuſtizia, o quella ſi denegaſſe, o per qualunque altra cauſa, o conſuetudine; ma che coſtoro, ſentendoſi gravati, ricorrano alli Giuſtizieri delle Provincie (oggi detti Preſidi) a i Vicerè, alla G. C. della Vicaria, al S. C. e alla M. S. perchè ritroveranno giuſtizia; e colui, il quale controvenirà a ciò, verrà condennato alla metà della pubblicazione de' ſuoi beni, e ad altre pene a ſuo arbitrio riſervate.

Oggi, che viviamo ſotto i fortunati auſpicj del noſtro invittiſſimo Monarca, in cui la giuſtizia, e la clemenza ha fiſſato il ſuo Trono, neſſuno ardiſce di uſar ſimili violenze.

Nè tralaſciar dobbiamo di paſſar ſotto ſilenzio, che in queſto ſecolo appunto da Gutimergo Germano fu inventato l'uſo della ſtampa; cominciò quella ad introdurre nella Città d'Erlem in Olanda; ma divulgataſi poi l'arte nella Germania, e nella Francia, due fratelli Alemanni, al dire del Volterrano, la portarono nell'anno 1458. nell'Italia; l'uno venne in Venezia, e l'altro in Roma, e i primi libri, che ivi ſi ſtamparono, furono S. Agoſtino *De Civitate Dei*, e le *Divine iſtituzioni* di Lattanzio Firmiano; ma non guari dopo fu introdotta in Napoli per opera di Ferdinando; e ſecondo il Paſſaro, narra che fuſſe il primo quà venuto nell'anno 1453. Arnaldo di Bruſſel Fiamengo; però ſecondo altri, che un Sacerdote di Argentina, chiamato Siſto Ruſingero, nell' anno 1471. l'aveſſe in queſta Città introdotta, che fu con grande onore da Ferdinando ricevuto; e i primi libri, che quì s'impreſſero, fu il Comento su del Codice, e indi di mano in mano altri libri.

31. *Arte della Stampa introdotta in Napoli a tempo di Ferdinando.*

Eſſendo ancora il detto Principe molto delle lettere ami-

amico, invitò fin da Melano Costantino Lascari, che fusse venuto a leggere nella nostra Università la lingua Greca (*a*); e in tal guisa in appresso chiamò altri uomini illustri per leggere in quella le altre scienze.

84.

Ferdinando dà nuove norme a' Tribunali di Napoli.

Oltre delle buone arti, non mancò questo Principe di maggiormente riordinare i Tribunali di questa Città, e Regno; onde egli diede nuovi istituti, e Ministri a' Tribunali del S. R. C., della Regia Camera, e della G. C. della Vicaria, aggiugnendo a i Riti varj altri regolamenti intorno all'istituire le azioni, le accuse, e in miglior forma prescrivere l'ordine giudiziario, e i compromessi; tali regolamenti vengono chiamati *Editti*, che si veggono impressi dopo i Riti della G. C. della Vicaria sotto il titolo *De modo procedendi in causs. civilib.* E perchè questi pubblicati furono dal Re Ferdinando nell'anno 1477. in questo luogo appunto debbonsi da noi rapportare, seguitando il giusto metodo della Cronologia del tempo; e siccome si dividono in quarantacinque Capitoli, in altrettanti si divideranno da noi, ponendo a ciascheduno di essi il proprio titolo, quale appunto leggesi nel testo.

85.

Ferdinando, per evitare i dispendj, ordina, che nelle cause civili, e miste si proceda senza strepito giudiziario, sed sola facti veritate inspecta.

Il primo Capitolo vien registrato sotto della Rubrica *De procedendi modo in caussis civilibus*: si determina in esso dal Re Ferdinando; che per evitarsi i tanti dispendj, che recar sogliono le liti, così nelle cause civili, come miste, trattandosi avanti qualsivoglia Giudice, anco Delegato, debbia procedersi senza strepito giudiziario, riguardandosi solamente la verità del fatto; purchè la domanda, che si fa dall'Attore nel libello sia formata in guisa tale, che possa da quello deliberare il Reo, se voglia cedere al litigio, o pure contendere coll'Attore; dichiarando, che con la presente legge, non intendea egli di punto derogare al Capitolo *Detestantes* circa le pruove necessarie, nè alle disposizioni delle Costituzioni, e Capitoli del Regno.

Stareb.

(a) *Topp. tom. 3. de Orig. Tribun.*

Starebbe nella sua osservanza questo Capitolo, se non persistessero i litiganti nelle di loro ostinazioni; ma perchè veggiamo, che l'istessa verità oggiddì si contrasta, difficilmente si vede, che taluno cede al litigio, ancorchè chiaramente conosca, che nessuna ragione l'assista.

Il secondo Capitolo va sotto della Rubrica: *De forma citandi Reum, & aliarum quarumcumque citationum*. Ordina in esso il Re Ferdinando, che volendo taluno intentare l'azione (precedendovi la commessa del Giudice) debbia far citare il suo Avversario personalmente, o pure nella casa della sua solita abitazione con la scrittura, che contiene la cagione per cui sia stato quello citato; della qual citazione seguita debbia starsi a fede del Nuncio, che oggiddì chiamiamo Portiero, con la sottoscrizione di due testimonj, che siano stati presenti all'atto della citazione, quante volte questa si facci in luogo, ove possa aversi la copia di quelli: ma seguendo in altro luogo, basti avanti due testimonj, senza la di loro soscrizione, purchè dal Portiero nella relata si facci menzione de' di loro nomi, sotto pena di tarì diece da esigersi dal detto Portiero; e fatta altrimenti la citazione, vien riputata di nissun momento, non comparendo il Reo; ma comparendo questi, si ha, come se fosse solennemente citato. Nelle citazioni però, che chiamiamo *per edictum*, o pure *per proclama* non si ammette un tal requisito, o sia solennità.

16. *Si ordina dal Re Ferdinando, che dall'Attore debbia citarsi il Reo, o personalmente, o nel luogo della sua solita abitazione; e del tutto debbia starsi a fede del Nuncio, cioè del* Portiere.

Questo Capitolo sta in osservanza.

Il Capitolo terzo si legge sotto della Rubrica: *De forma procedendi in caussis prædictis post citationem*: Dicesi in esso, che seguita la relazione della citazione, se il Reo convenuto sia stato negligente in comparire nel termine, e l'Attore all'incontro abbia accusato tra il detto termine la di lui contumacia, debbia quello per contumace riputarsi tre giorni dopo la detta accusa, e debbia procedersi all'interposizione del primo decreto, o pure al termine per le pruove, ad elezione dell'Attore, il

17. *Si determina, che non comparendo il Reo citato, si debbia riputar contumace.*

quale, se èleggerà la via del primo decreto, senza aver bisogno di altra citazione, debbia esser posto nel possesso de' beni del Reo convenuto a proporzione del debito, che dovrà dichiararsi dal Giudice, e che dovrà liquidarsi dalla Parte, che ne farà la domanda, prima, che sarà interposto il decreto: Però ben potrà il contumace purgar la sua contumacia fra lo spazio di tre mesi continui, da computarsi da quel giorno, che sarà interposto il decreto, mercè la restituzione delle spese, e con dare idonea pleggieria, giusto il Rito della G. C. Soggiugnendo, che da una tal contumacia debbia essere scusato colui, il quale dimostrerà di essere legittimamente impedito; e in tal caso il Giudice dovrà restituirlo per quel tempo, che sia stato impedito giustamente.

Questo Capitolo si osserva tuttavia ne' nostri Tribunali.

55. *Si parla in questo Capitolo dell' incusa della seconda contumacia.*

Il quarto Capitolo si registra sotto della Rubrica: *De interpositione secundi decreti*. Si stabilisce in esso, che perseverando il Reo per lo spazio di detti tre mesi nella sua contumacia, sia di bel nuovo a petizione dell' Attore citato per contumace, perchè vegga l' interposizione del secondo decreto, il quale dee moderarsi fra quel termine, che stimerà l' arbitrio del Giudice; nel qual términe, se non comparirà, incusata dall' Attore la di lui contumacia, si procederà semplicemente all'interposizione del detto secondo decreto; ma se egli comparirà nel termine, e fra tre giorni utili, debbia essere inteso, come se appunto fosse da principio comparso, e se gli debbiano restituire le spese. Ma dapoichè siasi proceduto all'interposizione del secondo decreto, se il Reo fra un mese continuo sia comparso, e fra lo spazio di detto mese abbia restituito all'Attore non solamente il debito, ma tutte le spese da questo fatte nella causa, ben possa ricuperare il possesso della sua roba aggiudicata all'Attore in virtù del secondo decreto. Scorso però, che sarà il detto mese, non dee più essere inteso, purchè non dimostrerà con legit-

gittimi documenti di essere stato da giusta causa impedito, ed in questo caso debbia essere restituito dal Giudice: Soggiugnendo, che nell' aggiudicazione della roba da farsi in virtù del secondo decreto a benefizio dell' Attore, questa dovrà apprezzarsi da i Tavolarj, e procedersi indi all' aggiudicazione per la concorrente quantità del debito: Quale aggiudicazione seguita, debbia intendersi l' Attore divenuto vero, e legittimo padrone.

Anche questo Capitolo sta nella sua osservanza.

89. *Si stabilisce, che comparendo il Reo, gli si debbia dare la copia della citazione.*

Il quinto Capitolo si ravvisa sotto della Rubrica: *De modo procedendi contra Reum non contumacem, vel qui contumaciam purgaverit*: Viene determinato, che comparendo il Reo fra il termine della citazione, o pure dopo la contumacia, che averà purgata, si darà a quello la copia della domanda fatta dall' Attore a spese del medesimo, a cui dovrà rispondere fra lo spazio di tre giorni, dapoicchè gli sarà stata consegnata detta copia; con dover proponere, mediante il giuramento, tutte quelle eccezioni, che impediscono l'ingresso della lite, se pure egli vorrà; quali eccezioni dovrà provare fra lo spazio di giorni quindici *immediate*, altrimenti s'intendono quelle riservate a i meriti della causa principale. Fatte dette pruove, deve il Giudice fra altri cinque giorni *immediate* pronunciare il suo parere, siccome gli sembrerà di giustizia.

Lo stabilimento di questo Capitolo lo veggiamo osservato nel nostro Foro.

90. *Si stabilisce, che non opponendosi dal Reo l'eccezioni, si proceda a rispondere alla domanda dell'Attore.*

Il sesto Capitolo si registra sotto della Rubrica: *De modo procedendi, quando exceptiones impedientes litis ingressum, non fuerint opposita, vel fuerint reservatæ ad tempus*: Si determina da Ferdinando, che se il Reo non vorrà opponere l'eccezioni, che impediscono l'ingresso della lite, o pure opponendole, saranno quelle riservate a i meriti della causa principale, o pure rigettate; in tal caso immediatamente si proceda a rispondere alla domanda dell' istesso Attore, e al giuramento di calunnia, e ad altre ri-

risposte, se tiene o possiede, quando si tratta di roba; e ad altre interrogazioni giustamente fatte, per esempio, se sia erede; e di simil guisa: Che se il Reo ricuserà di ciò fare, si dee procedere innanzi, come se legittimamente avesse giurato, e risposto; e in quanto a dette interrogazioni, debbia riputarsi il Reo, come confesso, o come negativo, ***prout deterius erit ipsi contumaci***, proprie parole della Prammatica.

Questo Capitolo, giusta la pratica del nostro Foro, sta nella sua osservanza.

91.

Si stabilisce quando deesi procedere alla dazione del termine, e farsi la nomina de' testimonj, che debbono esaminarsi.

Il settimo Capitolo si ravvisa sotto della Rubrica: ***De dilationibus in caussis dandis***: Si determina in esso dal Re Ferdinando, che dopo le suddette risposte, ***o realiter***, ***o per contumaciam***, senza alcun ministero di Giudice, ma ***ipso jure***, s' intenda stabilito alle Parti il termine, per far le pruove nell'infrascritto modo, cioè, che dette Parti rispondendo, debbiano manifestare, o almeno una delle Parti, in quai luoghi intendono di far l' esame de' testimonj, se sia meno delli venti miglia, si stabiliscono quindeci giorni continui; se più, debbia moltiplicarsi il numero col termine di cinque giorni per qualsivoglia dieta, intendendo ciascuna dieta ventimila passi, di sortecchè non possa sormontare il termine di tre mesi, ancorchè se le pruove dovessero farsi nelle più rimote e lontane parti del Regno; ma movendo una giusta causa l'animo del Giudice, può ben concedere una maggior dilazione, e in questo caso, giusto il suo arbitrio può accrescerle; purchè dovendosi far l' esame in Regno, non oltrepassi il termine di tre mesi; che se le Parti litiganti, o almeno una di esse, nel rispondere, non additasse il luogo in cui intende di esaminare i testimonj, ***ipso jure*** s' intende stabilito il termine di venti giorni a far le pruove: Nè possono detti termini, senza giusta e legittima causa, o senza espresso consenso di ambe le Parti prorogarsi, con incorrere il Giudice, che darà una tal proroga alla pena di due oncie. Che se poi, affin di ottenere

re calunniosamente maggior dilazione, farà la nomina di alcuni luoghi distanti, in cui non farà esaminare i testimonj, soggiaccia ad una somiglievol pena di due oncie, da esigersi da costoro senza cognizion di causa; E finalmente volle, che la nomina de'luoghi, ove dovesse farsi l'esame de' testimonj, potesse farsi anco per replica dell'istesse Parti, o con posizioni, o con capitoli.

Tuttociò si osserva oggiddì esattamente, eccetto alle pene, che in detto Capitolo si minacciono, ciò affatto non è in osservanza.

92. *Si determina fra quanto tempo debbansi produrre gli articoli, o pure le posizioni, e che mai queste debban contenere.*

L'ottavo Capitolo si vede registrato sotto della Rubrica, *de Positionibus, articulis, & responsionibus super eis*. Va dicendo in esso il Re Ferdinando, che tra lo spazio di cinque giorni sia tenuta l'una e l'altra Parte di produrre le posizioni, o sieno gli articoli, quali posizioni debbiano essere semplici, e non captiose, e che contengano il fatto, e non già la legge; a quali fra lo spazio di tre giorni, senza la presenza dell'Avvocato, o del Proccuratore debbiano le Parti vicendevolmente rispondere senza intervallo di tempo *per verbum credo, & non credo*; delle quali posizioni, e risposte fra due giorni continui debbia darsi la copia, perchè possa ravvisarsi in quai cose l'istesse Parti, o una di esse siano state rilevate dal peso di far la prova. Si soggiugne, che possino l'istesse Parti, o una di esse fra altri tre giorni dopo la consegna di detta copia, perentoriamente produrre altre posizioni, e altri articoli, a cui nel quarto giorno, dopo prodotte dette posizioni, debbia rispondersi: Delle quali seconde risposte, e posizioni fra due giorni debbia consegnarsi copia alle Parti: Ordinando il savio Principe, che quella Parte, che calunniosamente negarà il proprio fatto, come per esempio, il matrimonio, la filiazione, la consanguinità, l'affinità, o pure il Notariato, di cui verisimilmente possa aversi notizia; se di tuttociò costasse per pruova, debbia esser condennato per qualsivoglia posizione negata, e provata a quella pena, che stimerà il Giudice,

at-

attenta la qualità delle perſone: qual pena dovrà ſpiegare il detto Giudice in tempo, che profferirà la ſentenza: Per le quali pene poſſono le Parti avere il regreſſo contro i di loro Avvocati, e Proccuratori, ſe faranno coſtare di aver fatta una tal negativa, mercè il di loro conſiglio: S' intende queſto di lor conſiglio, ſe eſſi ſiano ſtati preſenti alla negativa fatta dalle Parti, mentre ciò viene vietato dalla preſente Coſtituzione. Inoltre diceſi, che *ipſo jure* ſi dà per confeſſata ogni qualunque poſizione, a cui ſemplicemente non ſarà riſpoſto con la parola, *credo*, *o non credo*. Conchiude finalmente, che potranno bensì le Parti evitare la ſopraddetta pena delle poſizioni negate, ſe fra lo ſpazio di tre giorni, dopo detta negativa, ſi richiameranno, e purgheranno la di loro confeſſione.

Si oſſerva il contenuto in detto Capitolo; ma circa le pene, affatto non ſi vede praticarſi.

92. *Si ſtabiliſce la maniera circa l' elezione degli Eſaminatori, e del diritto, che debbia eſigere per l'eſame.*

Il nono Capitolo ſi contiene ſotto della Rubrica; *De examinationibus Teſtium, & eorum Examinatoribus*; diceſi dal Re Ferdinando, che fatte vicendevolmente dalle Parti litiganti le riſpoſte, debbia procederſi all' eſame de' teſtimonj; e dopo eſſerſi riſpoſto alle poſizioni, debbia farſi l' elezione dell' eſaminatore, e nominarſi quello, che non ſia ſtato dato per ſoſpetto dalle Parti; che ſe ſi traſcuraſſe di farſi detta nomina, o ſia elezione, può bene il Giudice elegger quello *ex officio*; Per mercede di tale Eſaminatore, e del Maſtrodatti, debbanſi riſcuotere nel luogo, ove ſi agita la cauſa, diece grana per qualſivoglia teſtimonio; da pagarſi due porzioni al detto Eſaminatore, e una al detto Maſtrodatti, ſe pure altrimenti non ſia ſtato tra di loro convenuto. Fuora della Città però, ove ſtaſſe il luogo del litigio, e ſe le Parti non potranno convenirſi, che dal ſolo Maſtrodatti ſi facci l' eſame, e che l' Eſaminatore aſſieme col Maſtrodatti riceva i teſtimonj; debbiaſi intendere per l' eſaminatore l' Ordinario di quel luogo, e in ſua aſſenza, o pure ancorchè foſſe preſente, ma reſo ſoſpetto, ſia il Veſcovo, o pure il di

lui

lui Vicario; ſimilmente il Rettore della Chieſa maggiore, ove non vi foſſe il Vicario; e ſe coſtoro ſimilmente foſſero ſoſpetti; in tal caſo in un ſubito doveſſe eleggerſi dalle Parti un'altro non ſoſpetto; nondimeno in queſto caſo, dovendo il Maſtrodatti ſoffrir l'incomodo di andar fuora per tale eſame, poteſſe riſcuotere due parti delle dette grana diece per ogni teſtimonio, e l'altra andaſſe in beneficio dell'eſaminatore; purchè maggior ſomma non ſi voleſſe da' litiganti loro dare, la quale non poteſſe ſormontare carlini otto per ogni giorno, che a tale eſame eſſi impiegaſſero, oltre delle ſpeſe del vitto, a quali fuſſero quei obbligati loro eziandio ſomminiſtrare.

Altrimenti ſi oſſerva oggiddì, e perciò queſto Capitolo non lo veggiamo in oſſervanza.

94. *Si ſtabiliſce, che non eſaminandoſi i teſtimonj nel termine per colpa dell' eſaminatore, e del Maſtrodatti, a qual pena debbiano i medeſimi ſoggiacere.*

Il decimo Capo viene regiſtrato ſotto della rubrica: *De pœna examinatoris, vel Magiſtri actorum, eorum negligentia non examinantium in termino*. In eſſo determinaſi, che ſe mai per colpa dello Eſaminatore, e del Maeſtro degli atti, o di uno di loro non ſi eſaminino i Teſtimonj nel termine ſtabilito, debbia il Giudice della cauſa ſottoponere entrambi, o quegli, che a ciò abbia mancato, alla pena che a ſuo arbitrio giuſta riputaſſe, con dar quella dilazione di tempo alle Parti, che per colpa di coloro foſſe corſo dal termine ſtabilito.

95. *Si determina, che ſopra ciaſcuno articolo ſi doveſſero eſaminare ſette teſtimonj, e trattandoſi di cauſa di confini, o di fatti antichi, fino al numero di diece.*

Queſto Capo neppure è in oſſervanza riguardo alla pena ingiunta all'Eſaminatore, o al Maeſtro degli Atti.

L'undecimo Capo leggeſi ſotto della rubrica: *De refrænatione Teſtium*; e in eſſo determinaſi, che su di ogni articolo, che ſi produce da' litiganti, ſi doveſſer ſolamente ſette Teſtimonj eſaminare, e fino al numero di dieci, qualora ſi trattaſſe di controverſia di confini, o pure di fatti antichi, de' quali ſi pretendeſſe di non eſſervi memoria di uomo. Indi ſi paſſa a ordinare, che le depoſizioni di coloro a diſteſo ſi ſcriveſſero; e che non poteſſero i teſtimonj ſemplici generali parole deponere di eſſer vero ciò, che ſi fuſſe negli articoli dedotto, nè che foſſe loro permeſſo di

ri-

rimetterſi a ciò, che aveſsero gli altri prima di loro eſaminati, depoſto; con eſsere obbligati gli eſaminatori d'interrogarli, ſe per certa ſcienza ſapeſsero il fatto, che doveſsero deponere, come ancora del luogo, del tempo, e in preſenza di quali perſone fuſse quello accaduto; e nel fine ſi ſottopongono gli eſaminatori alla pena di diece oncie, ſe il maggior numero di teſtimonj di ſopra deſcritto eſaminaſsero, laſciando in arbitrio del Giudice di poterlo aumentare, venendo da giuſta ragion moſso, purchè tale accreſcimento non eccedeſse quello di ſopra ſtabilito di diece.

Queſto Capo è in oſservanza riguardo alla prima parte, in cui ſi dà la norma come debbiano i Teſtimonj deponere; ma non già per le pene, che in eſso ſi fulminano contro degli eſaminatori.

96. *Si ſtabiliſce, che ſpirato l'ultimo giorno del termine, o ſieno, o non ſieno eſaminati i teſtimonj, ſubito ſi debbia procedere all'atto della pubblicazione.*

Nel dodiceſimo Capo, che leggeſi ſotto della Rubrica: *De publicatione proceſſus*, che incomincia: *Curſu dilationum*. Si ſtabiliſce in eſso, che ſpirato l'ultimo giorno del termine, o ſieno, o non ſieno tra queſto eſaminati i Teſtimonj, ſi doveſse intendere ſubito, che ſia fatto l'atto della pubblicazione dell'eſame, che atto *ad publicandum* nel Foro diceſi, purchè tra quattro giorni dopo di ciò le Parti non portaſsero innanzi a' Giudici le ragioni, per le quali poteſsero giuſtificare di non doverſi il termine per finito riputare; e ſpecialmente ſe mai allegaſſero, che il Maeſtro degli atti non fuſſe ancor ritornato dal luogo, in cui ſi ritrovaſſe per eſaminare i teſtimonj, potendoſi in tal caſo da' detti Giudici a loro arbitrio ritardare un tal'atto di pubblicazione, la quale indi ſeguita, tra lo ſpazio di otto giorni ſi doveſſero dare i proceſſi alle Parti, che tra altro ugual tempo li poteſſero fare oſſervare da'di loro Proccuratori, e Avvocati; ma ſcorſi indi i detti ſedici giorni, ſubito da una delle Parti domandandoſi la ripulſa de' teſtimonj ad iſtanza della contraria eſaminati, s'intendeſſe queſta nello ſteſſo iſtante a lei accordata, con correre dallo ſteſſo giorno, la mettà

dal

dal primo termine già dato nella causa, tra il quale le fosse permesso il nuovo esame della repulsa fare; ma quello finito, s' intendesse subito per fatto il nuovo atto di pubblicazione, con darsi solamente per otto giorni il processo all' Avvocato, e Proccuratore per osservare un tal nuovo esame; quali scorsi, domandandosi da una di queste nel giorno appresso nuovo termine alla repulsa, s' intenda subito a lei accordato per la metà di quello già prima nell' altro della repulsa stabilito; quali scorsi, s'intenda incontanente fatto il nuovo atto di pubblicazione nel caso, che in esso siensi esaminati testimonj: dopodichè essendo le Parti presenti al giudizio, si stabilisce tra 'l termine di altri quattro giorni produrre gl'istromenti, cautele, e altre scritture, per le quali credessero stabilire la loro azione; ma se mai contro di esse da una di loro si volesse qualche cosa opporre (che *termine ad impugnandum* nel nostro Foro dicesi) se li dovesse dal Giudice accordare a suo giusto arbitrio, con determinato spazio di tempo; ma che il detto termine di quattro giorni per presentarsi tali scritture, dovesse correre dal primo atto della pubblicazione; qualora da niuna delle Parti si fusse domandata la prima e seconda repulsa; e che quello terminato, s'intendesse già fatto l' atto della conchiusione del giudizio (che atto *ad concludendum* nel nostro Foro chiamasi) ed espressamente nel fine di tal Capo dichiarasi, che nelle cause de' pupilli, de' minori, delle Chiese, delle vedove, e dell' altre miserabili persone, oltre a' detti termini, rimanessero loro salvi gli altri beneficj, e dal diritto Romano, e dalle Costituzioni, e Capitoli del Regno concedutoli.

Quest' ordine de' giudizj, stabilito nel mentovato Capo, da tempo in tempo è stato variato per le altre Prammatiche indi pubblicate; e in oggi per l' ultima Costituzione del Re nostro Signore dell' anno 1738. nel *num.25.* al §. I. Si è tolta la facoltà a' litiganti di dimandare la repulsa della repulsa: e nel *num.* 27. si è abolito il termine *ad impugnandum*; come ancora nel *num.* 28. gli

atti *ad concludendum*, *& conclusio*.

97. *Si stabilisce che nessuno possa nel giudizio di appellazione o nella repulsa da esso domandata, proporre articolo, o posizione manifestamente contraria a ciò, che fu dedotto nel primo termine della causa principale.*

Nel tredicesimo Capo, che leggesi sotto della Rubrica: *De Capitulis, & positionibus impertinentibus in repulsa non ponendis*, che incomincia: *Contingit sæpe post processus publicationem*: In esso si determina, che niuno possa nel giudizio di appellazione, o nella repulsa da esso domandata proporre articolo, o posizione manifestamente contradittoria a quelle già da esso dedotte nel primo termine della causa principale, innanzichè si fusse fatto l'atto della pubblicazione; potendosi ciò solo praticare da coloro, che godessero i detti benefizj dalle leggi loro accordati, ed espressamente si sottoposero quelli litiganti, che tali articoli impertinenti proponessero, di dover essere per ognuno di essi condennati da'Giudici nel tempo, che profferissero la sentenza a tarì cinque, e al doppio di essi i di loro Proccuratori.

Queste disposizioni vennero con altre Prammatiche, altre rinovate, e altre mutate, che secondo l' ordine de' tempi sporremo; ma il Re nostro Monarca nella di sopra citata Costituzione al *num.* 25. del §. *I.* di nuovo confermò quella intorno gli articoli, che si presentano dalle Parti nel termine della repulsa.

98. *Si determina, che terminato l'atto della Conchiusione del termine, tra lo spazio di otto giorni debbia il Mastro datti portare il processo al Giudice.*

Nel Capitolo quattordicesimo, che siegue sotto della Rubrica: *De processibus ordinandis per Magistros actorum, & Judici præsentandis*, che incomincia: *Conclusione facta*: Stabilisce in esso, che terminato l'atto della *Conchiusione* del termine, tra lo spazio di otto giorni debbia il Maestro degli atti portare al Giudice della causa il processo ordinatamente cucito in un volume, con numerarvi le carte di quello, con esservi in esso poste ordinatamente tutte le scritture, e gli altri atti secondo sieno stati fatti, incominciandosi dalla prima istanza del giudizio dall' attore promosso fino al detto atto di *conchiusione*, colla distinzione del millesimo, dell' indizione, del mese, del giorno, e del luogo in cui sien quelli seguiti, e colla designazione delle persone, che abbiano le scritture prodotte; e con dover essi

si eziandio apponere nel margine di ciascun atto il ristretto di ciò, che si contenesse: S'ingiugne di poi loro, che dovessero presso di se perpetuamente conservare un consimile processo, in cui vi fussero tutte le scritture, e atti originali (giacchè la copia di questi dovean dare a' Giudici) e che incorressero alla pena contro a' falsarj stabilita, se mai il consignassero, o agli stessi Giudici, o alle Parti. Indi si stabilisce, che i Maestri degli atti dovessero di lor propria mano le dette copie scrivere; ma non avendo così buon carattere, fusse loro permesso di farle da loro Sottattuarj formare, senzacchè vi fusse nulla cassato, o luogo vuoto; ma che in facendole essi da questi copiare, sieno obbligati nel fine della copia del processo attestare, che quella concordi col suo originale, dovendo essi un tale attestato soscrivere di propria lor mano, con apponervi il segno usato; proibendosi tanto a' Maestri degli atti, quanto a quelli, che avessero sostituito, per tali copie di poter nulla dalle Parti riscuotere. Indi sieguesi a stabilire, che il Giudice dopo di aver nelle sue mani un tal processo avuto, dovesse spedir la causa ne' termini a lui ingiunti dalla Prammatica di sopra ordinata intorno a tal punto (intendendo egli nel Capo della Prammatica di Alfonso suo Padre, ove ciò si determina) e che terminatasi da esso la causa con la final sentenza, dovesse subito un tal processo consignare al Maestro degli atti, per riporlo questi perpetuamente nell' Archivio della Città, ove si conservavano le pubbliche scritture; e si sottoposero i Maestri degli atti alla privazione del di loro Uffizio, se nell'adempimento di una di tali cose mancassero; e che solo potessero essi, ovvero i detti loro Sostituti scrivere le citazioni, e altri atti de' giudizj, sottoponendo gli altri, che a ciò fare ardissero, alla pena di un oncia per ognuno di quei, che scrivessero.

Questo Capo riguardo al doversi da' Maestri degli atti far le copie de' processi, con ritenere presso di loro gli originali, è stato rinovato dal Re nostro Monarca nel-

la mentovata sua Costituzione al §. 1. *num.*31. dandosi non però altra norma, come ciò dovesse praticarsi.

99. *Viene ordinato, che opponendosi l'eccezione del pagamento seguito, della transazione, o della convenzione, e non dimostrandosi almeno con semipiena pruova, sia tenuto alla pena.*

Nel Capo quindicesimo, che leggesi sotto della Rubrica: *De pœna opponentium exceptiones, quas non probaverint*, ed incomincia: *Quicumque exceptionem*, giustamente stabiliscesi, che se taluno opponendo al suo Contradittore l'eccezioni del pagamento, di transazione, di giuramento, o di convenzione, che questi avesse seco fatta di non chiedere il suo credito, che *pactum de non petendo* colla lingua del Foro dicesi; indi non gli riesce almeno con semipiena pruova di dimostrarle vere, sia tenuto per ognuna di esse alla pena di tarì diece, a' quali venghi obbligato il Giudice, se mai sia negligente di condennarlo nel tempo, che profferisce su di esse la sentenza; ma che se nel corso del processo si oppongano tali eccezioni da Rei, che indi non la provano, sieno questi obbligati, oltre alla detta pena, di rifare alla Parte loro contraria le spese, nel giudizio da essa fatte. Questo Capo non è in osservanza riguardo alle pene in esso ingiunte; ma bensì rispetto alla rifazion delle spese.

100. *Si determina, che coloro, che allegbino infamia di delitto, o difetti a' testimonj contrarj, non provandolo, sieno tenuti alla pena.*

Il Capitolo sedicesimo leggesi sotto della Rubrica: *De pœna opponentium contra personas testium crimina, si ea non probaverint*, che *Crimina, & defectus* incomincia: In esso stabiliscesi, che quei, i quali allegano infamia di delitti, e difetti a' testimonj contrarj, che apportino a loro ingiuria, qualora almeno con semipiena pruova, o per fama pubblica non lo provino, venghino puniti colla pena di dieci tarì, la quale debbia pagarla il Giudice della causa nel fine del suo Uffizio, quantevolte apparisse, che nel tempo di profferir la sentenza non gli avesse a quella condennati.

In oggi tal pena è andata in disuso.

101. *Si stabilisce, che per evitarsi, acciò non vengano i testi-*

Il Capitolo diecisettesimo leggesi sotto della Rubrica: *De Testibus qui de novo supervenisse allegantur*. In esso si determina, che per evitarsi, che non vengano dalle Parti i testimonj subornati, non possano queste produr-

ne

ne altri nuovi per fargli deponere ſu gli articoli già da eſſe prodotti nel termine, qualora già ritrovaſi fatto l'atto della Pubblicazione di coloro già in eſſo eſaminati; tantocchè nemmeno ſi poſſano quei ricevere fuori del giudizio, che ſpiegaſi colla parola *extra proceſſum*, per poterſene avere di eſſi qualche ragione da' Giudici nell' atto di profferir la ſentenza; e che ſolo poſſano le Parti fare que' teſtimonj eſaminare dopo di detto atto di Pubblicazione, che avendogli prodotti prima di queſto, faceſſero apparire, che per giuſto impedimento non aveſſero potuto venire prima a deponere.

menj ſubornati dalle Parti, non poſſano queſte produrne altri nuovi, qualora ritrovaſi già fatto l' atto della Pubblicazione.

Queſto Capo venne a confermare una Coſtituzione dell' Imperador Federigo II. da noi già ſpoſta (a) ed è in oſſervanza; bensì ha ricevuto varie limitazioni, che poſſono oſſervarſi preſſo di *Filippo Maradei* (b) e altri noſtri Autori.

102.

Si ſtabiliſce dal Re Ferdinando, che non ſi poteſſero eſcludere alcune eccezioni, che ſi allegaſſero da taluni, di eſſere ſtati lontani, o per la guerra, o per la peſte, o per altra conſimil cauſa.

Il Capitolo dieciotteſimo leggeſi ſotto della Rubrica: *De præſcriptionibus calumnioſe non excludendis*, che *Juris utriuſque cenſuram*, incomincia: E in eſſo ſi ſtabiliſce da Ferdinando, che volendo egli mantenere in piedi le leggi, che per la pubblica utilità aveano ſtabilite le giuſte preſcrizioni (intendendoſi delle Romane, e delle Coſtituzioni dell' Imperador Federigo II. da noi già ſpoſte (c) acciocchè, *ne rerum dominia*, parole del Capitolo, *in occulto eſſent, & obligationes perpetuo remanerent*; perciò ſtabiliſce, che non ſi poteſſero quelle eſcludere da colui, che allegaſſe l'eccezion della peſte o della guerra, ſe non faceſſe queſte chiaramente apparire, che o fuſſe ſtato lontano dal luogo, ove tali malori erano avvenuti, per la giuſta ragione: *agere non valenti propter non tutum acceſſum, convenit præſcriptionem non currere*; O che ſebbene in eſſo aveſſe dimorato, faceſſe coſtare dagli atti, che aveſ-

(a) *Iſtor. delle Leggi, e Magiſtrati: Tom. 2. lib. 9. num. 1.*
(b) *Marad. ſuper Prammat. pag. 372.*
(c) *Iſtor. delle Legg. e Magiſtr. tom. 2. lib. 9. num. 82. & 83.*

avesse accudito dal Giudice per la sua azione ; ma che da quello per tal motivo non li fusse stata amministrata giustizia, per non reggersi in quei tempi i Tribunali. Sieguesi in appresso a stabilire , che per abbolirsi le frodi , che commetteansi da alcuni per escludere tali leggi ; poichè faceansi da un di loro amico dare innanzi a un Notajo , e testimonj l' istromento, da cui nascea la di loro azione, per dimostrare, che n' erano ignari ; laonde non avesse potuto correre per essi la prescrizione, si stabilisce, che volendo taluno consignare un tale istromento ad altri, dovesse ciò eseguire innanzi al Giudice competente del luogo in presenza della Parte contraria , oppure in di lei contumacia, se non comparisse, con dare il giuramento, che presso di se fosse quello sempre stato, senzacchè ne avesse avuto notizia quegli, al quale il consegnasse ; e che con buona fede, e lungi da ogni dolo , frode , o collusione una tal consegna facesse ; che se mai queste dal contrario si facessero costare, tanto quello, che un tale istromento consignava, quando l' altro, che il ricevesse, fossero per ogn' uno istromento tenuti alla pena di oncie venticinque.

Questo Capo oggi non è in osservanza.

103. *Si determina la maniera di domandare i compromessi , o sieno arbitramenti.*

Il Capo diecinovesimo leggesi sotto della Rubrica : *De Compromissis inter conjunctas personas* , e incomincia: *Odia quæ inter conjunctos*: E in esso per estinguersi i rancori, qualora litigj tra' congiunti insorgessero, si stabilisce, che o fussero questi civili o misti, nascendo tra persone tra di loro congiunte dal primo fino al quarto grado di consanguinità o di affinità , da computarsi giusto il diritto civile, si potesse da una di loro, prima di darsi su di essi il termine, domandare il Compromesso, con essere l' altra contraria obbligata di accettarlo ; con che si dovesse questo fare a due altri loro congiunti , o comuni amici , i quali procedessero *de jure* , *& de facto*, cioè giusta i dittami della legge, e delle circostanze de' fatti. Ma che nel profferire il di loro arbitramento, giusta il diritto profferissero

ro la di loro ſentenza, purchè altrimenti le Parti litiganti non fuſſero tra di loro convenute, in dar loro la facoltà di potere *etiam de facto in ſententiando*, cioè di poterſi appartare nel di lor laudo dalle determinazioni del diritto. Ed eſpreſſamente s' ingiugne a tali arbitri, di dover dare il giuramento di procedere alla cognizione, e diſcuſſione della cauſa loro compromeſſa, con avere innanzi agli occhi, e Iddio e la verità; e con eſſer obbligati tra lo ſpazio di due meſi di profferire il di loro arbitramento; ma che ſe fuſſero nell' ultimo giorno di detto tempo tra di loro diſcordi, veniſſero obbligati di eleggere un terzo a' litiganti non ſoſpetto, il quale foſſe in ciò inteſo, con avere ognun di loro la facoltà di prontamente allegare quei, che per tali riputaſſero; tantocchè ſe uno di eſſi non allegaſſe tal ſoſpezione, l'arbitro eletto dall'altro il detto terzo eleggeſſe: ma ſe entrambi ommetteſſero di addurla, fuſſe in facoltà de' due arbitri ſotto lo ſteſſo giuramento di eleggerlo; e che queſto terzo tra lo ſpazio di un meſe unitamente con eſſi, e con un di loro fuſſe obbligato di pubblicare l'arbitramento; e che tutti e tre uniti, o quei che queſto profferiſſero, doveſſero da' litiganti riſcuotere pe 'l di lor ſalario la quinta parte della trigeſima, che prima pagavaſi a'Giudici, da dividerſela ugualmente tra di loro; ma ſe all' incontro accettando eſſi il compromeſſo, e non terminando il litigio tra 'l detto tempo loro ſtabilito, foſſero obbligati a ogni ſemplice richieſta di uno de'congiunti litiganti pagare in pena il doppiò di quello, che importaſse la detta trigeſima, al qual pagamento fuſſero tenuti *in ſolidum*, cioè, che ognun di loro poteſse da' mentovati litiganti eſsere aſtretto a farlo interamente. E nel fine di tal Capitolo ſi dichiara, che non poteſse eſser forzato quel congiunto attore a compromettere la ſua azione, la quale naſceſse da pubblico iſtromento o da obbliganze liquide, come neppure, ſe ſi trattaſse di cauſe feudali.

In oggi queſto Capo ha luogo in molte ſue parti; poi-

poichè un congiunto ne' gradi in eſso mentovati, può coſtrignere l'altro a compromettere l'azione, che contro di lui abbia queſti dedotta; purchè non ſia dato ſu di eſsa il termine, e che non ſia liquida ed eſecutiva; ma non è egli neceſsario, che tal compromeſso ſi faccia a due altri congiunti; nè più è in oſservanza riguardo alla elezione del terzo; ma riſpetto alla pena in eſso ingiunta.

104. *Si parla del gravame, che ſi porta avverſo gli arbitramenti.*

Nel Capitolo venteſimo ſotto della Rubrica: *De reclamatione laudi, ſive ſententiæ arbitrorum*, che incomincia: *Et ſi aliqua Partium*: Si determina, che volendo uno de' litiganti gravarſi degli arbitramenti pronunciati dagli Arbitri, doveſse proponere tal gravame innanzi al Giudice del luogo, ove abiti, dal quale inteſi gli Arbitri, doveſse pur ſapere i motivi, su di cui ſi foſsero queſti appoggiati a profferire il di loro arbitramento, tra lo ſpazio di un meſe per conoſcere, e vedere ſe vi ſia intervenuto dolo appenſato dagli Arbitri; e che in tal cognizione non foſse obbligato ſerbare ordine giudiziario; ma ſolamente avendo innanzi gli occhi la verità de' fatti dedotti nel compromeſso, e ſe all' incontro ſi allegaſsero da' litiganti contro dell' arbitramento altre leſioni, che ſi doveſsero con pruova giuſtificare, foſsero obbligate di farle tra lo ſteſso ſpazio di un meſe, al più di due; dopo del quale il detto Giudice doveſse o approvare, o pur moderare con ſua ſentenza un tale arbitramento; e che non poteſse eſſere inteſo quegli, che voleſse gravarſene, ſe prima non fuſse quella eſeguita, con darſi non però dal litigante, a di cui beneficio tale eſecuzione ſeguiſse, *la ſicurtà* di reſtituire la roba al ſuo contrario, della quale ſi poneſse in poſseſso, nel caſo, che foſſe tal ſentenza rivocata; e dopo di ciò o il Tribunale del Sacro Conſiglio, o altro Giudice da queſto deſtinato, o la Gran Corte della Vicaria, doveſse di tal gravame conoſcere. E nel fine di queſto Capitolo ſi determina, che le medeſime diſpoſizioni doveſsero aver luogo ne' compromeſſi volontarj,

rj, che tra' litiganti trà di loro estranj si facessero, qualora fossero dagli arbitri da essi eletti accettati.

Questo Capo neppure in oggi rigorosamente osservasi; poichè non vien prescritto alcun termine a' Giudici di riconoscere i gravami, che si portano da' litiganti congiunti contro degli arbitramenti.

L'altro Capitolo ventunesimo, leggesi sotto la Rubrica: *De dilationibus per calumniam non petendis*, che incomincia, *Si quis petierit*: In esso si stabilisce, che dovesse esser tenuto alla pena di un oncia quegli, il quale avendo domandato *dilationem ultra marinam*, (cioè il tempo di poter fare le pruove in luoghi, in cui vi fusse di bisogno di andarvi per mare); o pure, la repulsa, o altro beneficio, e indi non si fosse di tali dilazioni servito; e che il di lui Proccuratore fosse tenuto alla pena di due oncie, se avesse dimandato per tali dilazioni special procura dal suo Principale, o pure l'avesse consigliato a domandare; ed espressamente dichiara Ferdinando, che non intendea derogare alle Prammatiche già da esso pubblicate *super dilatione ultra marinam*, *vel extra Regnum*.

105. *Si stabilisce, che sia sottoposto alla pena colui, che domanda la dilazione per far le pruove ne' luoghi, per cui fosse di bisogno di andar per mare, e di tal dilazione non si avvale.*

Queste Prammatiche non ritrovansi registrate in niuna delle compilazioni, che abbiamo avuto sotto gli occhi; nondimeno avvegnachè dipoi con altre, che a' suoi luoghi sporremo, siensi tali pene accresciute, e contro a' Principali e a' Proccuratori, che tali dilazioni per dilatare proponessero, non sono esse osservate.

Nel Capitolo ventiduesimo, che siegue sotto la Rubrica: *De temporibus appellationum*, che incomincia, *Appellationum tempora*. Da Ferdinando espressamente dichiarasi, che si dovessero da tutti i Giudici, come ancora dal Tribunale del Sacro Consiglio esattamente osservare le Costituzioni del Regno intorno al tempo, tra 'l quale si potessero dalle Parti produrre le appellazioni: e intese egli della Costituzione di Federigo II. da noi già sposta (a).

106. *Si determina dal Re Ferdinando, che da tutti i Giudici, e da tutti i Tribunali si dovessero osservare le Costituzioni del Regno intorno al*

(a) *Istor. delle Leggi e Magistr. to. 2. lib. 9. num. 47.*

tempo, tra il quale si potessero dalle Parti produrre le appellazioni.

Su di tal Capitolo ci rimettiamo a ciò, che osservammo su di queste.

107. *Si determina, che in ciascuna sentenza debbia condennarsi il vinto a pagar le spese al vincitore.*

Nel Capitolo ventitreesimo, che leggesi sotto della Rubrica: *De expensarum condemnatione non reservanda*, approvandosi da Ferdinando le leggi, dalle quali vien proibita la temerità de' litiganti, ordina, che si dovessero da' Giudici condennare nella stessa sentenza il vinto a pagar le spese al vincitore, o pure ad assolverlo da queste, qualora giusto il riputassero, proibendo loro di potere in esse tralasciare tal condanna.

Questo Capo venne con altre Prammatiche, che secondo l' ordine de' tempi sporremo, indi rinovato; ma perchè neppure queste osservavansi, ne ha ordinata la puntuale esecuzione il Re nostro Signore nel *num.* 33. del §. I. della sua Real Costituzione dell'anno 1738.

108. *Si determina dal Re Ferdinando la maniera della dilazione, che deve darsi al Reo convenuto chiamato in autore, essendo questi assente, o presente nel giudizio.*

Il Capitolo ventiquattresimo, che leggesi sotto della Rubrica: *De termino citandi actorem in causa reali*, il quale incomincia: *Dubitationem circa dilationem*: Determinasi in esso, che per risecarsi la controversia, che era nata ne' Tribunali per le dilazioni, che chiedevansi da coloro, che venivan convenuti da taluni in giudizio con azione reale, o ipotecaria, di non potersi innanzi procedere, fino a tanto che questa non si notificasse a colui, che avesse lor venduta, o data la roba, o altro, su di cui quella venisse promossa, con avergliene promesso l' evizione, qualora li venisse controvertita o tolta, che nel nostro Foro chiamasi *laudare in autore*; perciò dichiara Ferdinando, che se mai fusse presente nel luogo del giudizio la persona, che volesse il reo convenuto chiamare in autore, perchè venisse a difenderlo, non si concedesse a costui dilazione alcuna, poichè ben tra 'l tempo, che venivali dato a rispondere alla domanda dell'attore, potea egli chiamarla e istruirla dell'azione da questo promessa; ma se lontana dal detto luogo quella si ritrovasse, potesse in tal caso concedersi al detto reo un giusto corso di tempo, per ciò eseguire; acciocchè potes-

se

se aſtrignerla a difenderlo nel litigio, e a ſomminiſtrarli le ſpeſe, che foſse pur eſso obbligato di fare in eſecuzione de' patti convenuti tra di loro nell'iſtromento; in cui in darli la detta perſona quel corpo, su del quale ſi ritrovaſse il litigio promoſso, gliene aveſse promeſsa l'evizione. E nel fine dichiaraſi, che poſsa il detto reo eſecutivamente, e ſenz'ordine di giudizio aſtrignere tal perſona alla rifezion de' danni e delle ſpeſe, e che la ſentenza, che contraria a lui ſi profferiſſe, ſi doveſse ſenza nuovo proceſso, e nel tempo medeſimo contro di eſsa eſeguire.

Inoggi tal Capo è in oſservanza.

Nel Capitolo venticinqueſimo, che ſiegue ſotto della Rubrica: *Qui in cauſa de expenſis ſolvendis per appallantes, qui nihil in cauſa principali probaverint*: dopo di eſserſi detto, che ſpeſso ſoleano quei, che nel giudizio principale niente provavano; laonde nel tempo ſteſso, che profferivaſi da' Giudici contro di loro la ſentenza, venivano condennati a rifar le ſpeſe a' di lor Contraddittori per differire il dilor pagamento, portavano l'appellazione di quella; avvegnacchè non ne aveſsero giuſta cagione: perciò per riſecarſi tali dilazioni, ſi ordina da Ferdinando, che non ſi poteſſe da niuno produrre appellazione dalla ſentenza, ſe prima non aveſse pagato le ſpeſe legittimamente taſsate, a cui fuſse ſtato per quelle condennato al ſuo Contraddittore, il quale all'incontro doveſse dare idonea ſicurtà di reſtituirle, qualora da' Giudici indi ſi rivocaſse tal ſentenza: Ma che doveſse eſsere da tal pagamento eſentato quegli che prontamente provaſse nel tempo, che porta l'appellazione della ſentenza, che per giuſto impedimento non aveſse potuto far le pruove nel corpo del giudizio, su di cui fuſse quella nata; e che tale diſpoſizione doveſse aver luogo nelle cauſe delle Chieſe, de' pupilli, delle Vedove, e de' minori, pe' quali ſi doveſse oſſervare il diritto Romano.

109. *Si ordina, che non ſi poteſſe produrre appellazione dalle ſentenze, ſe prima non ſi foſſero pagate le ſpeſe legittimamente taſſate; dando però la Parte vincitrice idonea pleggieria di quelle reſtituire in caſo di retrattazione della ſentenza.*

Queſto Capo non è oſservato.

110. *Si ragiona in questo Capitolo del giudizio di assistenza, che deve intentare il Creditore sopra la roba al suo credito ipotecata, e che sia passata in mano di terzi possessori.*

Nel Capitolo ventisettesimo, che siegue sotto della Rubrica: *De assistentia sine discussione bonorum praestanda*, che incomincia: *Assistentiam, & appretium*: Determinasi, che debbasi da' Giudici senza discutere il patrimonio, del debitore, concedere l'assistenza al creditore, che s' indirizza con tal giudizio sulla roba da quello ad altri venduta, dopochè nell' istrumento del suo debito gliel' avesse detto creditore obbligata colle solite clausole, che si appongano nel patto *de capiendo*, e del costituto, *e precario*; ma che si dovesse serbar da' Giudici tutto quello, che dalle leggi ricercasi in tal giudizio di assistenza, e di azione ipotecaria.

Questo Capo è in osservanza nel nostro Foro; ma riceve la sola limitazione, nel caso che il creditore non abbia liquido il suo credito; e perchè essendo questo di vendite di annue entrate, allora deve prima rescinderlo col debitore, e indi indirizzarsi con tal giudizio di assistenza contro del terzo possessore della roba di costui al suo credito obbligata.

111. *Si determina, che le appellazioni, che si producono contro i decreti de' giudizj di assistenza, non impediscono l'esecuzione di quelli.*

Nel Capitolo ventottesimo, che siegue sotto della Rubrica: *De appellatione in causa assistentiae*, che incomincia: *Magnae Curiae Vicariae Ritum*: Si conferma il Rito della Gran Corte della Vicaria ducentocinquanta novesimo da noi già sposto (a), con cui fu stabilito, che le appellazioni, che dalle Parti si producessero contro de' decreti, co' quali fosse interposto l' assistenza, non potessero ritardare la diloro esecuzione; nondimeno questa seguita, si potesse da' Giudici della giustizia di esse conoscere; ma che se mai dalle Parti si producessero le nullità di tali sentenze, queste dagli stessi atti si conoscessero, e giudicassero ancora se potessero sospendere la diloro esecuzione.

Questo Capo è in osservanza; bensì alcune limitazioni

(a) *Istor. delle Legg. e Magistr. tom. presente lib. 18. n. 268.*

zioni vi si fanno da'Dottori, e tra gli altri dal Consiglier Altomari (*a*).

112. Nel Capo ventinovesimo sotto della Rubrica: *De instantia non restituenda, sine restitutione expensarum*, che incomincia: *Instantia causæ*: Si determina, che se mai il tempo dalle leggi prefisso a proseguirsi da taluno il giudizio, che abbia promosso, sia già scorso per sua colpa, non debba restituirsi l'istanza, con cui l'abbia dedotto, se prima non rifaccia delle spese quegli, contro di cui l'avesse intentato; ma venghi da tale obbligo liberato, se mai ciò sia avvenuto per colpa del Giudice, che non l'avesse deciso; e che questa chiara si avvisi, qualora due mesi prima, che fosse il termine spirato, fosse venuto nelle dilui mani il processo compiuto, a che l'attore con istanza, e con protesta l'avesse richiesto per la decisione della causa: e nel fine dichiarasi, che tal disposizione non dovesse aver luogo per le persone, le quali godessero del beneficio della restituzione *in integrum* dalle leggi, e dalle Costituzioni del Regno loro accordate.

Si stabilisce dal Re Ferdinando, che scorso il tempo prefisso dalle leggi a proseguire da taluno il giudizio, non debbiasi a questo restituire l'istanza, in cui abbia detto giudizio dedotto, se prima non rifaccia la Parte delle spese.

Questo Capo è in osservanza; tantovero, che nel Tribunale del Sacro Consiglio, qualora dall'attore si domanda l'insufflazione dello spirito alla supplica della sua azione, che sia perenta, cioè estinta, si concede questa dal Presidente, ma vi si appone la clausola, *refectis expensis* al Reo.

113. Nel Capitolo trentesimo, che leggesi sotto della Rubrica: *De falsis testibus non producendis, & de pœna producentium, & utentium*, che incomincia: *Testem falsum*. Disponesi, che quegli, che produce con sua scienza in giudizio, o testimonj, o scritture false con avvalersene, subito perder debbia la causa; ma oltre a tal pena, venghi eziandio a soggiacere all'altra dalle leggi fulminata contro a'falsarj, se pure tra lo spazio di otto giorni

Si stabilisce; che colui, che con sua scienza produce in giudizio, o scritture, o testimonj falsi, e di quelli si avvale, non solamente perder dee la causa, ma soggiaccia alle pene fulminate contro de' falsarj.

(a) *Altomari super Pragmat. singul. 27.*

ni continui, dopo che si è fatto l'atto della pubblicazione dell'esame, che *actum ad publicandum* dicesi, non rinuncii espressamente, e specificatamente innanzi al Giudice della causa alle deposizioni di tali testimonj, non essendoli bastevoli per esentarlo le generali rinuncie, che soglion farsi da' litiganti ne' giudizj, nel rinunziare a' testimonj, che forse il falso avesser deposto.

Indi si passa a stabilire, che quei testimonj, che avessero il falso deposto, si dovessero da' Giudici severamente punire colle pene contro a' falsarj stabilite, senza formarsi contro di loro nuovo processo, essendo sufficiente, che si citassero, *ad dicendum causam, quare de falso testimonio per eum præstito in tali causa cum insertione depositionis per eum factæ, condemnari non debeat*; e che se venendo essi in tal guisa citati di persona o nelle dilor case o non comparissero di persona, o altri in allegare la legittima scusa della di loro assenza, si dovessero come contumaci riputare; essendo bastevole una tal contumacia a condennarli, come falsarj; ma comparendo essi avanti di tal condanna, dovessero essere incarcerati, e dalle carceri produrre le diloro difese, dalle quali se si facessero apparire a' Giudici di non aver commesso dolo nelle dilor posizioni, dovessero essere assoluti: Ma se tuttavia le di lor falsità a quei costasse, non solamente dovessero da' medesimi esser condennati alle dette pene, ma nel tempo istesso quei ancora, che avessero le diloro deposizioni prodotte in giudizio, e se ne fussero avvaluti: con che però da dette pene venissero esentate le Chiese, i pupilli, i minori, le donne, e l'altre miserabili persone, dovendovi in vece di esse soggiacere i diloro Proccuratori, Tutori, e Curatori.

Questo Capo è in osservanza, anzi da' nostri Autori varie osservazioni su di esso fannosi, e si può su di esso osservare il Consiglier Altimari (*a*).

Il Ca-

(a) *Altim. super Pragmat. sing.* 150.

114. *Si determina che dopo compiuto il primo esame, non si possano produrre nuovi testimonj.*

Nel Capitolo trentunesimo, che leggesi sotto della Rubrica: *De testibus post causam conclusam nullo modo admittendis*, che incomincia: *Conclusionem causæ*: Dopo di essersi da Ferdinando detto, che da' Legislatori erasi chiaramente avuto innanzi agli occhi, che spesse volte con ammettersi nuove deposizioni di testimonj, e dopo di esser seguita la compilazione del termine, con essersi fatto l'atto, che dicesi nel Foro *ad publicandum*, in vece di maggiormente schiarirsi la verità, questa veniva adombrata; poichè quei facilmente eran sospetti di falso; perciò si ordina, che neppure nel Sacro Regio Consiglio si potessero ammettere i litiganti a produrre nuovi testimonj, dopochè si fosse compiuto il primo esame fatto nel termine lor dato; con essersi spedito non solamente l'atto, che dicesi nel Foro *ad concludendum*; ma eziandio quello *ad publicandum*; e che da detto Supremo Tribunale si dovesse con suo decreto ordinare, che tali nuove deposizioni di testimonj, si dovesser porre fuori de' processi.

Su di questo Capo ci rimettiamo alla Prammatica del Re Alfonso intorno al Tribunale del Sacro Consiglio.

115. *Si ordina dal Re Ferdinando, che si eseguisca la Costituzione del Regno, promulgata da Guglielmo il Malo, contro a coloro, che negano di aver promesso, di avere stipulato &c.*

Nel Capitolo trentaduesimo siegue sotto della Rubrica: *De pœna negantium mutuum, depositum, commodatum per aliam provisionem*, che incomincia: *Constitutionem contra negantes*: Dopo di aver Ferdinando detto, che essendo andata in discuso la Costituzione del Regno (intendendo di quella di Guglielmo I. il Malo Normanno da poi già sposta,) *(a)* per cui venivano imposte giustamente le pene contro a coloro, che tali cose negassero; perciò espressamente ordina, che dovesse quella aver tutto il suo vigore contro di ogni persona, che convenuta in giudizio, negando di aver promesso, o pure stipulato istromento di dare, o di fare qualche cosa, fusse dal suo Con-

(a) Istor. delle Legg. e Magistr. tom. 1. lib. 6. n. 49.

Contraddittore per legittime pruove convinto di aver detto la bugia.

Intorno a questo Capo ci rimettiamo a quello, che osservammo, sponendo tal Costituzione, non essendo questa in osservanza.

116. Si dà dal Re Ferdinando un giusto metodo per coloro, che esercitano l'Uffizio di Notaj.

Nell' altro Capitolo trentatreesimo, che siegue sotto della Rubrica: *De Notariis matriculandis*, che incomincia: *Officium Notariatus*: Dopo di aver Ferdinando detto, che l'Uffizio de' Notaj, essendo stato istituito per render perpetue le azioni degli uomini, e per fare osservare la fede da costoro promessa; nondimeno ciò ch'erasi introdotto pe 'l vantaggio della gente, veniva a cadere in di lor danno; poichè non vi era tra' Notaj niun' ordine, nè alcun giusto modo da vivere; perchè prendendosi essi una temeraria licenza, senza far conto delle pene delle Costituzioni da' Serenissimi Re contro di loro stabilite, commetteano diverse falsità, per le quali non solamente i contraenti venivano defraudati ne' contratti, ma ancora ritrovavansi obbligati a quello, che giammai avean pensato di promettere; perciò volendo egli a un tanto gran malore dar pronto riparo, ordina, che tanto in questa Città di Napoli, che Capo del Regno giustamente chiama, quanto nell' altre di esso, ove il numero di Notaj ascendesse a cinque, dovessero conservare nello Archivio di questa, ove le pubbliche scritture serbavansi, e nell' altre in quegli, ove ancora le medesime riponevansi, un libro delle Matricole, in cui fussero registrati un per uno tutti i di loro nomi; e che venissero eziandio obbligati in tempo di tal registrazione di giurare su de' santi Vangelj di esercitare con fedeltà il di loro uffizio; e che siccome in tal libro ordinatamente si dovessero descriver quei, che fussero creati Notaj, con registrarsi il giorno, mese, ed anno di tal di loro elezione, così ancora dovesse osservarsi nel registrare ivi in di lor morte; ed espressamente dichiarasi, che quei Notaj, i quali non si rinvenissero in tal libro registrati, per sempre il di loro

di loro uffizio perdessero. Si stabilisce di poi, che ne'luoghi ove quei non ascendessero al numero di cinque, dovessero far registare i di lor nomi in quello loro più vicino, ove si conservasse tal libro, ch' eziandio Matricola chiamasi. Si ordina in appresso, che dovessero i Notaj da tre in tre mesi in ogni luogo eleggersi tra di loro un Capo, il quale potesse ad ogni suo ordine congregarli per trattare di ciò, che si appartenesse all' onore, e al comodo del di loro uffizio; e che in questa Città di Napoli, almeno una volta tra detti tre mesi si dovessero essi unire innanzi a uno de' Giudici della Gran Corte della Vicaria, e negli altri luoghi del Regno avanti il Governatore di essi, o del di lui Assessore; e che fussero obbligati ivi di proporre ciò, che si appartenesse all' onestà del di loro impiego; e se avessero preinteso, che alcuno di loro fosse caduto in qualche mancanza contro all' onore, e al debito del suo uffizio, potessero correggerlo ed ammendarlo, ed eziandio da questo sospenderlo, se mai lo riputassero di tal pena meritevole: e nel fine in tal Capitolo si determina, che la morte del Notajo dovesse parteciparsi dal suo erede; e questi non essendovi, dal Sindaco del luogo, ove quegli fusse morto.

In oggi è andato in disuso tal Capitolo; poichè è bastevole, che i Notaj abbiano il privilegio speditoli dal Viceprotonotario, per potere giustamente esercitare il di loro uffizio siccome fu stabilito dalla Prammatica quinta, e sesta sotto allo stesso titolo, che a suo luogo sporremo.

117. *Si determina la maniera, con cui debbiano i Notai formare i loro Protocolli.*

Nel Capitolo trentaquattresimo, che leggesi sotto della Rubrica: *De ordine in protocollis per Notarios servando*, che incomincia: *Singulis ex dictis Notariis*: Determinasi, che ogni Notajo dovesse nel principio di ciascun anno comparire innanzi al Priore (intendendosi di quello di lor capo, che doveano essi da tre, in tre mesi eleggere giusta il Capitolo precedente) nel luogo ove fusse la detta Matricola, e presentarli un libro ligato, le di cui

 carte

carte fussero signate nel di loro fronte col suggello della Città o del luogo, ov'esso dimorasse; e nel principio di tal libro dovesse il medesimo scrivere di sua mano il seguente titolo: *Hic est liber mei talis Notarii confectus sub tali millesimo, indictione, anno Regni Illustrissimi Regis, in quo describentur omnes contractus; testamenta, & rogationes. De quibus anno prædicto contingerit me fore rogatum. Ad quorum infra scribendorum perpetuam fidem: præsentem titulum scripsi manu propria: Signo quo in meis instrumentis uti consuevi, signavi*. Con apporvi successivamente il segno suo particolare, il quale di poi dovesse; e indi fosse obbligato di giorno in giorno in tal libro ordinatamente notare tutti gl' istromenti, e altre pubbliche scritture, che formasse in quell'anno, senza che vi fussero tra di esse linee vuote, o parole cassate, con esser sottoposti alla pena di diece oncie in ogni volta quei Notaj, che a tali disposizioni controvenissero, da incorrervi il di loro Capo (giacchè in ogni tre mesi doveano eleggerne uno tra loro) se mai in detta Matricola non descrivesse di essere nel mentovato principio dell'anno i Notaj innanzi a esso comparsi, e di aver presentati i detti libri. Indi si stabilisce, che quel Notajo, che non si ritrovasse registrato in tal Matricola, di avere nel principio dell' anno presentato il suo libro, avvegnacchè tra il corso di quello ciò eseguisse, fusse alla detta pena sottoposto, purchè non facesse costare, che per cagione d'infermità, o di lontananza o per altro giusto motivo non avesse potuto nel tempo determinato a tal suo obbligo adempire; ma che si dovesse dichiarare esser giusto tale impedimento dal Capo, e dal Collegio de' Notaj col consiglio di uno de' Giudici della G. C. della Vicaria in questa Città, e negli altri luoghi del Regno con quello del Governatore, o del suo Assessore.

Questo Capo è in osservanza riguardo all'obbligo a' Notaj di formare tal libro, da noi detto *Protocollo*; ma inoggi essendo andato in disuso tal Collegio de' Notaj,

sono

sono essi obligati di portarli nel fine dell' anno al Viceprotonotaro, che suol essere il Presidente del Sacro Consiglio, dal quale si osserva, se sia formato nella maniera in tal Capo stabilita; e indi con suo decreto dichiara di essere puntualmente adempiuti, con sosseguirvi la firma del Maestro degli atti de' Notaj.

Il Capitolo trentacinquesimo va sotto la Rubrica *De Instrumentis infra octo dies, a die rogationis scribendis per Notarios, & subscribendis*, che incomincia, *Constitutionis Divi Friderici*: Ferdinando dopo di aver detto di esser pervenuto a sua notizia, che era andata in disuso la Costituzione dell' Imperador Federigo II. da noi già sposta (a), in cui questi avea ordinato, che i Notaj, e' Giudici (intendendosi di quei, che assistono agli stromenti, detti Giudici a contratto), dovessero tra la stessa settimana, che avessero rogato un contratto, il medesimo interamente scrivere e soscrivere; perciò stabilisce, che tutti i Notaj dovessero con ordine, e chiarezza, e non per segni, interamente, e con tutte le clausole principali e necessarie, scrivere nel mentovato libro tra lo spazio di otto giorni gl' istromenti, che rogassero, da correre da quello, che fusse seguito un tale atto, con avere essi il peso di farli eziandio soscrivere da' Giudici a contratti; con che fusse loro permesso nel tempo, che stipulassero gl' istromenti de' fitti, di proccure, o di altre cose di picciol momento per la di lor registrazione riscuoter da' Contraenti mezzo tarì; ma ascendendo i contratti alla somma di diece oncie, un tarì e mezzo; e che dovessero tali pagamenti notargli in altro libro separato, da formarsi da essi in ogni tre mesi nella stessa maniera, e colle medesime solennità nell' altro Capo stabilite per quei, in cui venivano obbligati di trascrivere i principali contratti, e che si dovesse porre il seguente titolo a detti libri: *Liber primi tri-*

115. Si ordina a' Notai, che fra lo spazio di otto giorni dovessero passare i contratti da essi stipulati ne' protocolli.

Qqq 2 *mestri*

(a) *Istor. delle Legg. e Magistr. to. 2. lib. 8. n. 69.*

mestri talis anni; con essere ancora obbligati con distinzione notare tutti i contratti, che avessero tra detto tempo stipulati; laonde concordasse questo libro coll' altro principale, quali registri dovessero eziandio soscriversi da' Giudici a contratti; e che nell' ultimo giorno di ogni sei mesi, dovessero consignare tali libri all' Archivario dell' Archivio di questa Città in presenza del dilor Capo, il quale fusse anco obbligato di registrare nel libro generale della Matricola, di essersi con distinzione del giorno, e dell' anno i detti libri da' Notaj nell' Archivio presentati: Si ordina dipoi in appresso, che non potesse il Conservatore di tale Archivio dare ad altri copia degl' istromenti, che si contenessero in detti libri da' Notaj a lui consignati; e che solo qualora non si potessero le di lor copie autentiche da questi avere, perchè o forse si fussero quei dispersi, o bruciati, o per altra giusta cagione si potesse da coloro, che ne avessero bisogno, ricorrere a detti libri nell' Archivio presentati, come a pubblici registri per averne le copie, le quali dovessero ricevere tutta la piena fede. E nel fine di tal Capitolo si determina la pena di cento oncie a quel Notajo e Archivario, che a tali stabilimenti contravenisse; con dichiararsi, che negli altri luoghi del Regno, dovessero i Notaj consignare tali libri a coloro, che avessero il pensiero di conservare le pubbliche scritture.

Le disposizioni contenute in questo Capo sono andate in disuso; poichè è bastevole, che nel fine dell' anno da' Notaj si registrino nel protocollo gl' istromenti, che hanno nel corso di quello stipulati, nè già son tenuti a formare tali libri di ciò, che per essi esiggono, essendosi oltremodo accresciuti i pagamenti ch' essi riscuotono da' contraenti, nè più sono obbligati a portarli nel pubblico Archivio.

119. *Si determina la mercede, che deve pagarsi a' Notaj per le stipulazioni de' contratti.*

Nell' altro Capitolo trentatreesimo, leggesi sotto della Rubrica: *De instrumentis a principalibus revolvendis, & eorum mercede*, che incomincia, *Eandem Constitutionem*: Fer-

Ferdinando volendo ampliare l'altra parte della Costituzione dell'Imperator Federigo, in cui eransi da questi stabilite le mercedi, che si dovessero da' Contraenti pagare a' Notaj per la stipula degl' istromenti: in primo luogo ordina a tutti gli Uffiziali, che a semplice istanza di costoro, senza processo, dovessero costrignere a soddisfarli della dovuta mercede quei, che fussero nominati negl' istromenti, o pure i di loro eredi, con esser bastevol pruova per procedere essi a tal condanna, che da detti Notaj si esibisse loro il libro, ove si leggesse il contratto registrato. E ingiugne egli a' Giudici, che fussero negligenti a costrignere tali contraenti contumaci a soggiacere alla pena di diece oncie da applicarsi al Fisco, ed a pagare di lor proprio danajo al Notajo la mercede da coloro dovutale. Indi passa Ferdinando a stabilire, che per la stipula degl'istromenti, che ascendessero alla somma di oncie venticinque, dovessero i Notaj esigere da' Contraenti due tarì e mezzo; e sormontando dipoi a cinquanta, tarì cinque, e da questa a settanta, tarì sette e mezzo, e giugnendo a cento, tarì diece; e se indi a qualunque maggior somma quella ascendesse, tarì quindeci; con esser sottoposti quei Notaj, che maggiori somme di queste esigessero, di dover pagare in pena il doppio di quello, che avessero da' contraenti chiesto, o riscosso; dichiarando espressamente, che non dovessero esservi in tali mercedi comprese le somme nel precedente Capitolo stabilite da darsi a'Notaj per scrivere, e soscrivere gli stromenti ne' mentovati libri; e che una tal sua legge non dovesse aver luogo, riguardo agli stabilimenti da esso ne' precedenti Capitoli fatti di ciò, che dovessero quei esigere per le stipule de' semplici fitti, e delle proccure.

In oggi è a maggiori somme avanzata la mercede dovuta a' Notaj per la stipula degl' istromenti, e per le copie autentiche, che di queste chieggono loro i Contraenti; laonde tal Capo è andato in disuso.

Il Capitolo trentasettesimo leggesi sotto della Rubrica:

120. *Si ordini, che qualunque Giudice, compito l'anno, dovesse desistere, e dar Sindicato.*

brica : *De Sindicatu Officialium* : In esso dopo di aver Ferdinando esaggerato, che niuna cosa era propria più della real dignità, quanto lo invigilare, che i Popoli fussero con giustizia continuamente governati ; e perchè gli era pervenuto all'orecchie, che molti de' suoi Uffiziali trasgredivano i termini loro prefissi dalle leggi, e dalle Costituzioni del Regno, dal che ne proveniva un gran danno, e sconcerto all'amministrazione della giustizia ; perciò per rimediare a un cotanto grave abuso, ordina, che tutti i Giudici ordinarj, maggiori e minori, di qualunque dignità, ed uffizj rivestiti, Giustiziarj, Governatori, e altri, compiuto l'anno de' diloro impieghi, dovessero da essi desistere, con sottoporsi al Sindicato, pubblicamente esponendosi a render ragione della diloro amministrazione, con esser pronti a rispondere a tutte le querele, che contro di loro si proponessero da quei, che si sentissero gravati per cause civili, o criminali, o per commissione, o per ommissione da loro commesse nell'esercizio della di lor carica. Indi eziandio Ferdinando dà la facoltà di procedere contro di loro per inquisizione generale, e particolare a' Sindicatori eletti dalle Università de' luoghi, ov' essi avessero gli uffizj esercitati tra' termini dalle Costituzioni, e Capitoli del Regno descritti, intendendo di una Costituzione dell' Imperator Federigo II. (a), e di un Capitolo di Carlo II. di Angiò (b) da noi sposti. Siegue poi Ferdinando a ordinare, che su delle querele contro gli Uffiziali querelanti proposte, o colle inquisizioni contro di essi prese, ritrovandosi da' Sindicatori formato il processo, da cui apparisse, che ne risultasse cosa degna di riflessione, dovessero essi eleggere un Consultore Giureconsulto de' luoghi convicini a quello, in cui tal giudizio di Sindicato esercitassero, da darseli la mercede dalla di lui Università, che la dovesse indi ricuperare dallo

(a) *Istor. delle Legg. e Magistr. to. 2. lib. 2. n. 93.*
(b) *Idem tom. 2. lib. 11. n. 45.*

dall' istesso Uffiziale, qualora venisse condennato a rifare le spese; e che indi tal Consultore fosse obbligato di maturamente esaminare il mentovato processo, con determinare, e decidere ciò, che stimasse, di giustizia, con sottoporre quegli, che perdesse, a rifare le spese all'altro, intendendosi, che assolvendo l' Uffiziale, questi dovesse esser rifatto delle spese da quei, che lo avessero querelato, e così per contrario riputandosi giuste le querele da costoro proposte. Indi ingiunse Ferdinando il peso al Consultore di dover difendere la sua sentenza, producendosi richiamo da una delle Parti innanzi al Giudice, che avrebbe egli tra lo spazio di due mesi deputato; nondimeno che intanto si dovesse, pendente tal richiamo, la di lui sentenza eseguire, con darsi la sicurtà da quello, a di cui favore fusse stata interposta, di restituire tutto ciò, che per essa conseguisse, qualor fosse la medesima rivocata; e acciocchè agli Uffiziali con più cautela, e attenzione esercitassero il di loro uffizio. Ordina in appresso Ferdinando, che non potessero essi riscuotere l'ultima terza parte del di lor salario, se non dopo, che avesser dato il Sindicato, con essere assoluti delle querele contro di loro proposte; e che quella intanto dovesse rimaner depositata presso del Camerario del luogo, avessero esercitato l'uffizio (Uffiziale destinato in ogni Università per tenere in deposito le pubbliche rendite), di doverla questi, o a loro consignarla, venendo assoluti, o pure a beneficio de' Querelanti, nel caso che giuste fussero dichiarate le di lor querele: ed ingiunge pure Ferdinando la pena della perdita dell' intiera annata del salario a questi Uffiziali, che a tal sua determinazione contravenissero, espressamente dichiarando, che venendo questi assoluti in tal giudizio, che fosse stato formato in maniera diversa dalla di sopra stabilita, si riputasse come nulla una tale assoluzione. E nel fine determina, che quell' Uffiziale, che fusse confermato nell' uffizio, non dovesse

vesse venir sottoposto al Sindicato, qualora il medesimo terminasse.

Questo Capo è in osservanza riguardo all' obbligo degli Uffiziali di dovere dare il Sindicato terminato il diloro impiego, e di dovere i Sindicatori eleggere il loro Consultore, col dicui voto debbiano profferire il di lor decreto; ma non si osserva riguardo ad altre parti, siccome avviseremo noi, sponendo le altre Prammatiche, indi intorno la stessa materie pubblicata.

121.
Si prescrive, che non si possa procedere ne' giudizj introdotti di rimedj de' Capitoli del Regno, senza sentirsi il Reo, che dovesse assistere a vedere il giuramento de' Testimonj.

Nel Capitolo trentottesimo, siegue sotto della Rubrica: *De Conservatoriis non concedendis, nisi Parte citata*, che incomincia: *Conservatoria quorum originem*: Dopo di essersi detto da Ferdinando, che per l' abuso che faceasi de' *Conservatorj*, (intendendo de' celebri Capitoli stabiliti dal Re Roberto da noi già sposti (*a*)), introdotti per una giusta prudenza di legge; poichè per essi vien posto il freno a quei, che per violenza spogliassero altri della propria roba; laonde spesso ridondavano essi in danno de' veri e giusti possessori; poichè alcuni ingiustamente pretendendo di essere stati spogliati di qualche podere, introducendo un giudizio tanto privilegiato in quei stabilito, con fare esaminare due o tre testimonj, che a lor voglia il falso deponevano, e sotto al pretesto di esser mantenuti nel possesso di tal podere lo toglievano al vero padrone; perciò per rimediare a tanto inconveniente, stabilisce, che non si potesse d'allora innanzi procedere da' Giudici ad istanza di colui, che introducesse un tal giudizio privilegiato controdi altri, senza intimar questi a dire: *quare Conservatorium impetrare volens, in possessione conservari non debeat*, cioè ad addurre per qual ragione non dovesse essere quegli mantenuto nel possesso della sua roba, come ancora a potere assistere al giuramento, che dassero i testimonj, che dal medesimo per fondare la sua azione si pro-

(a) *Istor. delle Legg. e Magistr. to. 3. lib. 15. n. 92.*

duceſſero. Tantochè in altra maniera praticandoſi, ſi doveſſe riputare come nullo tal giudizio, e di niun vigore le depoſizioni di coloro. Stabiliſce nel fine di tal Capitolo Ferdinando, che ſi doveſſe da' Giudici in tali cauſe procedere con via eſecutiva e ſommaria, ſenza attender l' ordine giudiziario, con aver ſolo la verità innanzi agli occhi.

Queſto Capo è in oſſervanza, rimettendoci a ciò, che a diſteſo oſſervammo nella ſpoſizione di detti Capitoli di Roberto (*a*).

Nel Capitolo trentanoveſimo, che ſiegue ſotto della Rubrica: *De Magiſtris Actorum, & Subactuariis in Magna Curia moderandis*, che incomincia: *Numerum Magiſtrorum Actorum*, e vien dall' Altomari regiſtrato per Prammatica prima ſotto il titolo: *De Actuariis*: Dopo di aver detto Ferdinando, che nel Tribunale della Gran Corte eraſi oltremodo aumentato il numero de' Maeſtri degli atti, e Sottoattuarj più di quello già anticamente ſtabilito, del che ne proveniva una gran confuſione e ſconcerto; perciò per porvi riparo, ordina, che ſolamente in eſſa doveſſero eſſere otto de' primi, e de' ſecondi ſedici, i quali foſſero probi, e inteſi del di lor meſtiere, con venire da eſſo approvati, o pure dal ſuo Supremo Tribunale del Sacro Conſiglio, o che fuſſero i medeſimi obbligati a ſervire di perſona, e non per ſoſtituti, con eſſere tenuti di puntualmente nella formazione de' proceſſi oſservare ciò, che egli avea ſtabilito ne' precedenti Capi di tal legge; da ſoggiacere alle pene quei, che vi controveniſſero.

122. *Si ſtabiliſce il numero degli Attuarj, e Sottoattuarj della G. Corte.*

Queſto Capo dalle ſuſſeguenti Prammatiche è ſtato mutato; laonde nella ſpoſizione di eſſe avviſeremo qual ſia lo ſtato preſente della G. C. della Vicaria.

Nel Capitolo quaranteſimo, che leggeſi ſotto della Rubrica: *De ſolutionibus indebitis a carcerariis non reci-*

123. *Si ordina l' oſſeroanza delle antiche Leggi per le ſomme, che doveſſero i Carcerieri da' carcerati riſcuotere.*

(a) *Iſtor. delle Legg. e Magiſtr. to. 3. lib. 15. & ſeq. n. 41.*

piendis, che *Constitutionem moderantem* principia: Intendendo Ferdinando di una Costituzione di Guglielmo II. Normanno da noi già sposta (*a*), in cui eransi da questi stabilite le somme, che i Carcerieri dovessero dagl' incarcerati riscuotere, e forse di altre leggi, che i Principi di lui successori intorno a ciò stabilirono. Determina che fusse inviolabilmente la medesima osservata, la quale era andata in disuso, con sottoporre quei, che a essa contravenissero alla pena di venticinque once, da applicarsi al Regio Fisco; e che dovesse pagarla il Reggente della G.C. della Vicaria, qualora non curasse di riscuoterla da'Carcerieri, ritrovando di esser questi in essa incorsi; e acciocchè non si potesse commetter frode in avvenire a una tal legge, fusse quegli obbligato nel liberare i carcerati, di sapere da essi con giuramento le somme, che avessero a' Carcerieri pagate.

Questo Capo non è in osservanza, poichè dalle Prammatiche susseguenti sono stati aumentati, e stabiliti i diritti, che debbono i Carcerieri da' carcerati riscuotere: ma volesse pure il Cielo, che da quei tali tasse si osservassero.

124\. *Si stabilisce la somma, che debbiano i Portieri esigere per l' esecuzioni, che per ordine de' Giudici fanno.*

Nel Capitolo quarantunesimo, che siegue sotto della Rubrica: *De solutionibus immoderatis ab Alguzeriis, & executoribus non recipiendis*, che incomincia: *Statuimus, quod nullus Alguzerius*, che non ritrovasi dall' Altomari nella sua compilazione registrato: Ferdinando dispone, che niuno Algozino (da noi chiamato Portiere) ovvero Esecutore potesse esiger per suo salario più di un carlino per ogni esecuzione reale, o personale, che facesse in questa Città (cioè qualora a istanza del creditore per ordine del Giudice sequestrasse la roba del debitore, o pure questi incarcerasse, e fuori di essa un tarì in ogni giorno, e andando per ordine del Giudice a cavallo un tarì, e mezzo,

(a) *Istor. delle Legg. e Magistr. to. 1. lib. 6. n. 50.*

zo, e quei, che a tal legge contravenissero, dovessero in pena perdere il di loro uffizio, e pagare un oncia, da doversi questa dal Fisco ritenere eziandio dal salario del Reggente della Gran Corte, se mai apparisse che fosse stato negligente in punir loro con tali pene.

Indi dalle seguenti Prammatiche sono seguite altre tasse per le somme, che debbano i Portieri in tali casi esigere, che nella di loro sposizione rapporteremo.

Il Capitolo quarantaduesimo sotto al Titolo: *De Scribis super criminalibus deputandis*, che incomincia: *Volumus in criminalibus*: Leggesi rapportato dall'Altimari per Prammatica seconda sotto al Titolo *de Actuariis &c.* Stabilisce, che due soli Scrivani fossero destinati dal Tribunale del Sacro Consiglio, precedente esame, per le cause criminali, i quali dovessero giurare di fedelmente adempiere al di loro uffizio, e che venissero sottoposti alle pene di dieci once quei, che senza di tale esame, e approvazione quello esercitassero; e a somigliante somma dovesse soggiacere il Reggente della Gran Corte della Vicaria, se mai loro in tal maniera ne avesse permesso l' esercizio. Indi siegues a ordinare, che niuno Maestro degli atti sotto alla pena della perdita del suo uffizio, potesse intervenire nelle cause, che venissero difese da Avvocato, o Proccuratore, che fosse di lui congiunto per consanguinità, o affinità sino al quarto grado per legge civile.

125. Si determina, che due soli Scrivani dovessero essere nel S. C. per le cause criminali.

In oggi oltremodo è aumentato il numero degli Scrivani, laonde lo stabilimento di detto Capitolo è andato in disuso.

Nel Capitolo quarantatreesimo, che leggesi sotto della Rubrica: *Ut nullus de persona detineatur contra formam juris, Constitutionum, & Capitulorum*, che incomincia: *Inolevit, & fida*: Che dall' Altimari vien rapportato per Prammatica prima sotto al Titolo: *De custodia reorum*: Ferdinando per togliere l' abuso, ch' erasi introdotto, che gli uffiziali, senza serbare alcun giusto ordine, e senza aver riguardo alla qualità delle persone, procede-

126. Si proibisce agli Uffiziali d' incarcerare persone contro al disposto dalle Costituzioni, Capitoli, e Riti.

 vano

vano ad incarcerarle; perciò stabilisce, che si dovessero su di ciò osservar le Costituzioni, e Capitoli del Regno (intendendo di una Costituzione di Federigo II. (a) e de' Capitoli di Carlo II. (b) e del Rito della Gran Corte quarantunesimo; laonde non potesse tenersi incarcerata persona, che dasse la sicurtà di presentarsi a ogn' ordine del Giudice, prima, che non costasse del suo debito; e che dovesse quell' Uffiziale non solamente pagare in pena diece once, ogni volta, che a tal legge controvenisse, da doversi questa somma ritenere dal di lui salario; ma eziandio venisse sottoposto nel tempo del Sindicato, a rifare alla persona offesa l' ingiuria per tale ingiusta carcerazione arrecatali.

Il disposto in questo Capo è in osservanza, ma non riguardo alle pene in esso stabilite.

127. *Si proibisce agli Uffiziali di usurparsi tra di loro la giuridizione.*

Nel Capitolo quarantaquattresimo, che leggesi sotto della Rubrica: *De jurisdictionibus officialium invicem non turbandis*, che incomincia: *Discordias inter Officiales*: e dall' Altimari vien registrato per Prammatica prima sotto al medesimo Titolo. Volendo Ferdinando dar riparo alle dissensioni, che tra gli Uffiziali nasceano, nel volere gl' uni ponere le mani nella giuridizione degli altri, determina, che niuno di loro potesse senza espresso ordine tramischiarsi in ciò, che si appartenesse alla giuridizione dell' altro; e se per errore ciò praticasse, fosse obbligato di arrestarsi a ogni semplice avviso di colui, al quale venisse la giuridizione turbata, con rimetterli l' affare, in cui si fosse intromesso; e che quei, i quali a tale stabilimento controvenissero, dovessero in pena pagare once venti da ritenersi dal Fisco dal di loro salario.

Questo Capo è in osservanza, ma non già riguardo alle pene in esso stabilite.

Nell' ultimo Capo di tal Legge, il quale vien registrato

(a) *Istor. delle Leggi, e Magistrati; tom. 2. lib. 9. num. 10.*
(b) *Idem lib. 12. n. 102.*

ſtrato ſotto alla Rubrica: *De officio Bajuli*, il quale incomincia: *Statuimus*, *quod in damnis datis*, che dall'Altomari rapportaſi per Prammatica prima ſotto al medeſimo Titolo. Si proibiſce da Ferdinando a'Baglivi di condennare niuno pe' danni, che aveſſe perſonalmente, e cogli animali arrecati ne' poderi altrui, tanto procedendo eſſi (che *ex officio* diceſi,) quanto a querela della perſona danneggiata, ſe prima non aveſſero provato i danni per mezzo della depoſizione di un teſtimonio, e di quella di colei, che gli aveſſe ſofferti, e che con giuramento l'atteſtaſſe; ma che poteſſero eſſi procedere a tal condanna colla ſola depoſizione della perſona, che aveſſe il danno ſofferto, qualora a coſtei foſſe riuſcito di arreſtare gli animali, nel mentre danneggiavano il ſuo podere, o pure gli ſteſſi Baglivi co'ſuoi occhi gli aveſſero veduti; e ſottopoſe Ferdinando alla pena di venti once coloro, che altrimente procedeſſero. Indi ſiegue a dichiarare, che ſi doveſſe intendere di avere arrecato danno agli altrui poderi quegli, che in eſſi portaſſe i ſuoi animali a paſcere, contravenendo a' bandi, co' quali veniſſe ciò vietato; o che pure permetteſſe, che queſti ſenza di lui ivi andaſſero, e che doveſſero i Baglivi far prima eſeguire la refezion de' danni a' padroni de' poderi danneggati, e indi ſottoporre quei che aveſſero tali danni arrecati alle dovute pene, le quali non poteſſero eccedere la quantità, a cui quei aſcendeſsero, purchè non ſormontaſse la ſomma dell'auguſtale; e ſe la medeſima ſovravvanzaſse, non doveſſero a queſta maggiore quei ſoggiacere. D'indi Ferdinando dà facoltà a quello, che aveſse il danno ricevuto, di accuſare quegli, che glie lo aveſse arrecato, a ſoggiacere a minor pena delle di ſopra ſtabilite, giuſto l'antico coſtume: Indi ſottopone i Baglivi, intendendo in ciò di quei della Città di Napoli, che a tal ſua diſpoſizione controveniſſero, alla pena di cinque once, e all'altra di venticinque, ſe tralaſciaſsero nell'entrare all'eſercizio del di loro uffizio, di comparire nella Regia Camera della Sommaria,

121. *Si dà la norma da ſerbarſi da' Baglivi nell' eſercizio della di lor carica.*

maria, e di dare in essa il giuramento di fedelmente, e legalmente amministrarlo lungi da ogni dolo, e frode; e che dovessero indi quei in essa presentare un libro ligato colle carte numerate, in ognuna delle quali vi dovesse essere scolpito il suggello di questa Città di Napoli, e nel di lui principio vi fossero scritte le seguenti parole: *Hic est liber mei talis Bajuli, talis anni præsentatus in eadem Camera in numero tot chartarum, in quo describentur omnia, & singula agenda, durante tempore dicti anni per me, & Officiales meos*. Nel qual libro ordina Ferdinando, che dovessero detti Baglivi, e suoi Ufficiali ordinatamente in ogni giorno scrivere tutte le domande, denuncie, accuse, citazioni, giuramenti, deposizioni de' testimonj, sentenze, condanne, e tutti gli altri atti, che facessero in occasione del di loro uffizio, con dover soggiacere quei, che ogni qual volta a ciò controvenissero, alla detta pena di venticinque once. Indi stabilisce, che i Baglivi solamente un anno la di lor carica potessero esercitare, il quale scorso, fussero obbligati per quaranta giorni dare il Sindicato in questa Città di Napoli a' Sindicatori trascelti da' di lei Eletti (cioè quei, che si eleggono dalle Piazze nobili, e del Popolo per governare in Città) e negli altri luoghi a quei destinati dalle Università, i quali dovessero procedere col consiglio di un Giureconsulto.

Indi Ferdinando nello stesso Capitolo, dopo di aver detto, che avea preinteso, che per antico costume in questa Città di Napoli e Nobili, e Giudici ricusavano di sedere secondo l'antico costume unitamente co' Baglivi, perchè si eleggevano a tali cariche persone di vili natali; perciò ordina, che vi si dovessero trascegliere persone distinte, ed egregie, colle quali quei non ricusassero di unitamente sedere. Di poi passa appresso a stabilire, che si dovessero osservare i Riti della Gran Corte della Vicaria (intendendo di quei da noi già sposti intorno alle cause delle contumacie innanzi a' Baglivi, e al dichiarare quei;

che

che in esse incorressero) e che fossero sottoposti quei, che altrimenti praticassero, alla pena di cinque once; e acciocchè non si commettesse in avvenire alcuna frode da' Baglivi, o da' di loro Uffiziali, o da qualunque altra persona, tanto in questa Città di Napoli, quanto in ogn'altro luogo del Regno nel prendersi i pegni da coloro, che commettessero i sopraddetti danni, giusta il disposto delle leggi; perciò ordina, che tanto i detti Baglivi, come gli esecutori, e gli altri Uffiziali dovessero distintamente registrare in due quinterni in ogni giorno la qualità de' pegni, per cui gli avessero presi, e in qual tempo e luogo, de' quali quinterni in ogni tre mesi ne dovessero uno riporre *in communi* (dovendosi intendere nell'Archivio pubblico della Città, o luogo ove fossero) e che non fosse lor permesso di vender tali pegni, se non precedente la citazione de' di lor Padroni, e le legittime subastazioni, cioè di doverli esporre venali pubblicamente a guisa delle robe fiscali. In questo Capo termina una cotanto lunga Prammatica di Ferdinando; e siccome altri vogliono, molte da esso unite in una, che volle, che si fusse pubblicata, come nel di lei principio avvisammo, nel Supremo Tribunale del S. C. e nella G. C. della Vicaria, e per gli Sedili di questa Città.

E in questo luogo appunto abbiamo stimato di allogare la Prammatica per lo buon regolamento del Supremo Tribunale del S. R. C. la quale per errore porta in fronte il nome di Ferdinando, per essere stata senza alcun dubbio dal Re Alfonso suo Padre pubblicata: Ella nell' antica edizione delle Prammatiche dell'anno 1566. leggesi separatamente per ogni suo Capo, come distinta, rapportata, giusta le diverse disposizioni, che in ciascuno di loro si contiene, con esservi dopo di ognuno di esse registrate le altre Prammatiche, che pubblicarono i Principi, che indi al dominio di questo Regno seguirono, o per confermarli, o per maggiormente spiegarli; le quali tutte addì 22. del mese di Settembre dell'anno 1559. D. Parafan

129. *Si espone la Prammatica, che fu pubblicata per lo buon regolamento del S.R.C.*

rafan de Rivera Duca di Alcalà, Vicerè allora di questo Regno pe 'l Re Filippo III. le fece unitamente raccogliere in una sola Prammatica, e pubblicarle; con aggiugnere alcune altre dichiarazioni, e additamento, tantocchè in detta antica edizione leggesi quella posta sotto alla Rubrica: *Institutiones, reformationes, & novæ provisiones super iis, quæ in S. R. C. Capuanæ servanda sunt, per Illustrissimum Ducem de Alcalà novissimè editæ*; e dall' Altomari viene situata, come prima sotto il titolo: *De officio S. R. C.*

1130. *Cap. 1. di detta Prammatica, in cui dopo di uno erudito Proemio, si stabilisce un Presidente, e nove Consiglieri in detto Tribunale, dichiarando di qual condizione dovessero questi essere, ed il giuramento, che fussero tenuti a dare.*

In detta antica edizione, dopo essersi registrata la detta Prammata del Duca di Alcalà, in cui questi saviamente allega la ragione, per cui erasi mosso a unire tutte quelle fino allora emanate intorno al regolamento di un tal Supremo Tribunale, s'incomincia a inserire la mentovata Prammatica sotto della Rubrica: *Rex Ferdinandus I.* (credendosi allora, che di questo quella fusse) *sequentes institutiones primum in S. R. C. Neapolitano observanda condidit*; che incomincia, *Veteres illi sapientes*, ma dall' edizione dell' Altomari, come Prammatica II. sotto all' istesso titolo *de officio S. R. C.* registrasi.

Incomincia adunque in questa sua legge saviamente a dirsi: *Veteres illi sapientes, qui primitus homines per montes, Silvasque vagos, ac ferarum more viventes intra urbes vivere docuerunt: existimantes, hominum conjunctionem durare diu nequaquam posse, si pro animi libidine vivere cuique, & communes ad se rapere utilitates, liceret; leges condiderunt, quibus pœnæ metu ab iniuria inferenda scelesti homines cobiberentur, & boni tuto calle iter facientes, tranquille vivere, atque suis uti rebus libere possent, unde maxima hominum generi utilitas illata est, quorum antea vita sine legibus belluarum vitæ esset similis; quamobrem bene instituti Reges, qui non ad suamet compendia, sed ad populorum, quos sub sceptro haberent, utilitatem genitos esse opinati sunt, præcipuam omni tempore justitiæ legumque, curam habuere. Idque vel in primis ab in-*

inclytis Aragonum Regibus prædecessoribus nostris factitatum est, qui quamvis multum ab armis ornamenti retulerit; plus tamen decoris, & veræ gloriæ a legum observatione, justitiæque cultu assecuti sunt.

Indi siegue il savio Principe a rapportare, ch' egli per rendersi meritevole del Trono, avea sempre invigilato, che nelle Città a lui sottoposte *Justitia servetur, vigeat, & colatur, sine qua neque Civitates stare longo tempore, neque sceptra diuturna, stabiliaque esse possunt.*

Laonde avendo questo Regno acquistato per diritto legittimo ed ereditario, perchè in esso un tal giusto fine venisse adempiuto, avea stabilite molte ordinazioni, che come suoi Editti e Decreti immutabili si dovessero osservare; ma prima di venire alla di loro dichiarazione, stimava egli di dare un' idea dell'origine della Sede, della autorità, e della giuridizione, preminenza, e potestà del Supremo Tribunale del Sacro Consiglio, (poichè pochi anni prima erasi creato, siccome di sopra avvisammo,) che si era stabilito in questa Città di Napoli, Capo e Metropoli di tutte le altre del Regno.

Ordina adunque, che in esso vi fosse un primo Ministro, detto Presidente, che dovesse amministrare la giustizia con nove Consiglieri, i quali fossero: *Viri juris insignibus decorati, docti, graves, severi, insontes, mites, justi, faciles, levesque, qui in judiciis exercendis, non precibus, non pretio, non amicitia, non odio, non denique ulla re corrumpantur, aut ab æqui, rectique deiiciantur Sede, justitiam amplectentes, divina formidantes judicia.* E che dovessero essi dare il giuramento nelle mani del detto Presidente di non avere, nè per loro stessi, nè per mezzo di altri pagata, nè promessa, per conseguire tal carica, somma di danajo, o altra cosa a questa equivalente; e che rinvenendosi in alcun di loro in qualche parte falso un tal giuramento, non vi fossero ammessi; e ritrovandosi ammessi nel di lei esercizio, ne fussero di subito rimossi e discacciati, con venir sottoposti ad altre pe-

ne, che a ſuo arbitrio egli riſervoſſi.

Capo II. Si ordina, che doveſſero i Conſiglieri, ſecondo l'anzianità dell'uffizio ſedere nel Tribunale, dichiarandoſi l'autorità ſuprema, che queſto avea.

111\. Nell'altro Capo, che nella detta antica edizione leggeſi ſotto della Rubrica pur per errore *Ferdinando I. Inſtitutio ſequitur*. E incomincia: *Deficente aliquo*, che nella edizione di Altomari viene per Prammatica III. regiſtrata: Si determina, che o mancando uno de' Conſiglieri, o perchè fuſſe aſſente dal Conſiglio, doveſſe quegli, che li ſoſſeguiſſe nel ſuo luogo ſubentrare, e che il più novello, che fuſſe creato, nell'ultimo luogo ſedeſſe. Indi ſi dichiara l'autorità, che avea sì ſupremo Tribunale, potendo queſto convalidare la nullità degli atti, e de' proceſſi, concedere le reſtituzioni *in integrum*, prorogare il tempo alle iſtanze, qualor foſſe queſto ſcorſo, che *inſufflazione di ſpirito* nel Foro chiamaſi, conoſcere di qualunque cauſa grave e difficile, come ancora di quelle de' Contadi, Marcheſati, Ducati, e di qualunque altro nobil Feudo, come ancora di tutte le altre, delle quali prima ſolea ne' tempi antepaſſati conoſcere la Gran Corte della Vicaria; ma che quelle, che fuſſero da venticinque once a baſſo, doveſſero eſſere rimeſſe alle Corti inferiori, alla di cui giuridizione veniſsero i litiganti ſottopoſti, i quali ſe ſi richiamaſsero de' decreti da queſte profferite, fuſſero obbligati di produrne le appellazioni nella Gran Corte della Vicaria, indi dalla determinazione di queſta al Sacro Conſiglio; ma che ſe mai in ſomiglianti cauſe ſi ritrovaſsero profferite due ſentenze uniformi, o in tutto o in parte, o pure un laudo, eſsendoſi a gli arbitri prima compromeſse, e dipoi una ſentenza a quello conforme; non ſi poteſse da' litiganti produrſene appellazione al S. C., ſe prima non ſi fuſse ella eſeguita, con eſserſi data la ſicurtà dall' altro contrario, che veniſse poſto in poſseſso in eſecuzione di eſsa, della roba, di reſtituirla al ſuo Contradittore nel caſo, che veniſse dal detto Supremo Tribunale tal ſentenza rivocata.

L'autorità in tal Capo deſcritta, queſto Supremo Tribunale la mantiene; anzi ſempre più ſe gli è accreſciuta

con

con altre Prammatiche indi emanate; e perchè in esso si trattavano cause di picciol momento, per le quali le cause gravi venivano ritardate; perciò il Re nostro Signore, che Iddio feliciti, nel §. *III.* al *nu.* 6. della sua Real Costituzione dell'anno 1738. ordina, che non si potessero ivi introdurre le cause, che non ascendessero la somma di ducati 400.

132. *Capo III. Si dà la norma, come si dovessero produrre da' litiganti le appellazioni al S. C.*

L'altro Capo di tal legge, che nell'antica edizione è posto sotto della Rubrica ancor per lo stesso errore: *Regis Ferdinandi Primi: Subsequitur institutio*, che incomincia: *Sed subditorum nostrorum*: venendo, come Prammatica quarta sotto al medesimo titolo dall'Altomari registrata: E in esso per evitare le spese, e le fatiche, e lunghi viaggi a' suoi Vassalli, qualora volessero produrre i gravami, e le appellazioni dalle sentenze profferite da' Tribunali del Regno al Superiore del Sacro Consiglio; stabilisce, che non fusse per tal cagione lor necessario di ricorrere a quello; ma che ben potessero portarle nel S. C. con rimanere ancor loro libera la facoltà di produrle, e nella G. C. della Vicaria, o ad altra del Regno, alla quale e per legge, e per antica consuetudine prima si appellava, con rimaner fermo ciò, che di sopra avea stabilito per le cause, che non sormontassero la somma di once venticinque.

133. *Capo IV. Si determina, che dalle sentenze del S. C. non si possa produrre da' litiganti appellazione; ma bensì la reclamazione, la quale si dovesse loro accordare, dopo che fossero eseguite; e si dà la norma, come si dovesse quella chiedere, e 'l tempo, tra il quale si avesse a decidere.*

In oggi tale stabilimento osservasi.

Nel Capo, che siegue nell'antica edizione sotto della Rubrica: *Sequitur de excusatione sententiarum, & reclamatione*, che principia: *Sententia autem*, che come Prammatica quinta dall'Altomari è sotto allo stesso titolo registrata: Si determina, che dalle sentenze, e da' decreti, e da tutto ciò, che venisse ordinato dal Supremo Tribunale del S. C. non si potesse da' Litiganti produrre appellazione, nè dir di nullità; ma che fosse solamente loro permesso di domandarne tra lo spazio di dieci giorni la rivisione, la quale si dovesse concedere dopo di essersi tali sentenze, o decreti eseguiti, datasi la sicurtà di

ſopra mentovata da quello, che per di loro eſecuzione fuſſe poſto in poſſeſſo della roba, di reſtituirla in caſo, che veniſſero rivocati. Indi s' incarica al Luogotenente del Regno, a tutti i Capitani di armi, a' Soldati, a' Magiſtrati, che doveſſero aſſiſtere con tutta la di lor forza all'eſecuzione delle ſentenze di tal Supremo Magiſtrato.

Sieguesi dipoi a ſtabilire, che quegli, il quale veniſse da tal Supremo Tribunale condennato, poteſſe tra 'l termine ſtabilito produrre al medeſimo la ſupplica, domandando la reviſione della ſentenza, o pure alla ſua Cancellaria, avendo prima a quella ubbidito, da cui ottenendo l' ordine di tal reviſione, il doveſſe in detto Supremo Conſiglio eſibire, il quale tra lo ſpazio di un' anno foſſe obbligato di rivedere il proceſſo; e indi di nuovo su di eſſo proceſſo giudicare; dandoli ancor la facoltà di non farvi intervenire quei Conſiglieri, i quali ſtimaſſe giuſtamente di eſſere ſoſpetti a' litiganti, qualor queſti ne promoveſſero le iſtanze. E nel fine ſi conchiude, qualora dal detto Supremo Tribunale ſienſi due ſentenze uniformi in una cauſa profferite, ſi doveſſe a' litiganti imporre un perpetuo ſilenzio, intendendoſi, che non fuſſe lor permeſſo di domandare altra nuova riviſione.

In oggi contro delle ſentenze del Tribunale del S.C. ſi poſſano dalle Parti portare tra lo ſpazio di dieci giorni le nullità, che ne ſoſpendono l' eſecuzione; e producendone eſſe la reclamazione, queſta non ſi accorda loro, ſe prima non ſieno quelle eſeguite; purchè altrimente non iſtimaſſe di ordinare il Preſidente del S. C. con averla prima eſaminate co' Conſiglieri.

134. *Cap. V. Si ſtabiliſce, che in tre giorni della ſettimana ſi doveſſe il detto Supremo Tribunale di mattina unire.*

Nell' altro Capo, che nell' antica Edizione leggeſi ſotto della Rubrica ancor per errore: *Ferdinando I. De loco, & tempore Concilii eligendi*, che *Sacrum præterea Concilium* incomincia, che dall' Altomari per Prammatica ſeſta ſotto lo ſteſſo titolo vien ſituata: Si determina il luogo, e le ore, in cui ſi doveſſe queſto Supremo Tribunale unire per trattare le cauſe, e proporſi in eſſo le ſuppli-

ſuppliche, che ſi doveſſero leggere da' Maeſtri degli atti, per ſentire gli Avvocati, nel caſo che lo ſtimaſſe neceſſario, per indi promulgare le ſentenze, le quali ſi doveſſero pronunciare nel real nome dal Maeſtro degli atti delle cauſe; laonde ſi ſtabiliſce, che in tre giorni della ſettimana ſi doveſſe quello di mattina congregare: cioè il Martedì, il Giovedì, e 'l Sabbato, rimettendo in arbitrio de' di lui Conſiglieri di ritornare il dopo pranzo, o in altri giorni della ſettimana, qualora lo ſtimaſſero neceſſario.

In oggi il Tribunale del Sacro Conſiglio ſi uniſce in tutti i giorni della ſettimana, fuor di quelli feriali, nè in eſſo ſi leggono le ſuppliche, che ſi danno da' litiganti, poichè queſte ſi decretano dal di lui Preſidente.

135. *Cap. VI. Si dà la facoltà a' Litiganti di poter ſi richiamare de' decreti delle Corti inferiori, e delle Regie Audienze al Sacro Conſiglio, ed alla Gran Corte della Vicaria.*

L' altro Capo di tal Prammatica, che nell' antica edizione leggeſi ſotto della Rubrica, ancor per errore: *Ferdinandi Primi, De proviſione Gubernatorum, & Auditorum Provincialium, & de appellatione ab eorum ſententiis*, che incomincia, *Pro minori noſtrorum*: E vien dall' Altomari per ſettima Prammatica ſotto al medeſimo titolo regiſtrata: In eſso ſi ſtabiliſce, che in ciaſcuna Provincia del Regno vi doveſse eſsere un Preſide con uno, o due Uditori, che l' aſſiſteſsero, ſiccome ſino allora eraſi praticato, i quali aveſsero la facoltà di conoſcere delle appellazioni, che loro ſi produceſsero da' litiganti de' primi decreti fatti nelle cauſe da' Governatori de' luoghi della di lor Provincia, rimanendo in facoltà di coloro di poter tali richiami produrre nella G. C. della Vicaria, o nel Sacro Conſiglio; ma che con ciò non rimaneſſero pregiudicati i Baroni ne' privilegj loro accordati, cioè, che doveſſero neceſſariamente i loro vaſſalli produrre le appellazioni da' decreti de' Governatori delle di lor Terre innanzi a' Giudici, o alla Regia Udienza, o alla Gran Corte, o al Sacro Conſiglio; ſe pure non foſſero ſottopoſti a' Baroni, che godeſſero eziandio il privilegio delle ſeconde cauſe, cioè di eleggere altri Giudici,

ci, innanzi a' quali veniſſero eſſi dipoi obbligati di produrre i gravami da' decreti, che ſi profferiſſero da' primi; poteſſero non però indi da quei, che ſi emanaſſero da queſti ſecondi, richiamarſene alle Regie Udienze, o ne' Tribunali de' Maſtrodatti.

Il diſpoſto in queſto Capo è in oſſervanza.

136. *Cap. VII. Si dà la facoltà al Preſidente del Tribunale di proporre a' Conſiglieri le conſulte, e di ordinar loro di proporre le cauſe.*

L'altro Capo di tal Prammatica leggeſi nell'antica edizione ſotto della Rubrica ancor per errore: *Ferdinandi Primi: Conſiliariorum in Concilio ordinationes ſervandæ*, che *Sedentibus in Concilio* incomincia, e vien dall'Altomari come Prammatica ottava ſotto al medeſimo titolo regiſtrata: E in eſſo ſi ordina, che ſolamente fuſſe al Preſidente permeſſo, dimorando unito co' Conſiglieri nel Tribunale, di proporre le conſulte, che ſi doveſſero fare, e di riſpondere; come ancora d'ingiugnere qual di loro aveſſe a parlare, o ſtaſſero colla Ruota aperta, o chiuſa; e che quel Conſigliere, che a ciò contraveniſſe, fuſſe punito con pena, che a ſuo arbitrio riſervoſſi.

In oggi ancora il Preſidente dimorando in una delle Ruote del detto Tribunale, giacchè può andare ov'egli vuole, può ordinare a' Conſiglieri, che proponghino quelle cauſe, che ſtima più proprie.

137. *Cap. VIII. Si ſtabiliſcono due giorni a ogni Conſigliere per decidere le cauſe.*

L'altro Capo di tal Prammatica nell'antica edizione leggeſi ſotto della Rubrica ancor per errore: *Ferdinandi Primi*, e incomincia: *Ex Conſiliariis*, e vien dall'Altomari per Prammatica nona regiſtrata: In eſſo ſi concederono a ogni Conſigliere di detto Supremo Tribunale due diete, cioè due giorni, così dovendoſi ſpiegare tal parola, poichè ella denota propriamente lo ſpazio di venti miglia italiane, che ſi dà dalle leggi agli Uffiziali per ogni giorno di lor cammino, all'avviſo di Dufreſne (a), ſiccome in oggi ancor coſtumaſi; l'un giorno per decider le cauſe con ſentenza diffinitiva, e l'al-

tro

(a) *Dufreſn. Gloſs. latin. in verbo* diete.

tro per determinare i di loro incidenti, con dovere i Consiglieri badare a terminar prima quella, che fusse la più antica; e lo stesso metodo si avesse a serbare tra di loro, dovendo il più vecchio del Ministero prima avere assignati i detti due giorni, e così di grado in grado, purchè altrimenti il Presidente non istimasse di ordinare.

In oggi non si osserva tal disposizione rigorosamente, poichè i Consiglieri dividonsi tra loro i giorni, tra quali voglion proporre le cause; e benchè fossero obbligati a terminare le più antiche, non osservano però questo stabilimento; giacchè alle volte quelle più nuove han di bisogno di più pronta decisione.

138. *Cap. IX. Si determina, che le cause Fiscali de' carcerati, e di altre persone privilegiate si dovessero prima terminare come quelle, i di cui processi furono prima compiuti.*

L'altro Capo di tal Prammatica, che leggesi sotto della Rubrica, ancor per errore: *Ferdinandi Primi, De ordine in causarum expeditionum servando*, che incomincia: *Fiscales*, & *Carceratorum*, che per Prammatica decima vien dall'Altomari sotto allo stesso titolo registrata. Giustamente si determina, che si dovessero in primo luogo nel Sacro Consiglio terminare le cause Fiscali de' carcerati, delle Chiese, delle vedove, de' pupilli, degli orfani, de' poveri, e delle persone miserabili, e quelle, i di cui processi fussero prima compiuti; laonde esattamente si dovesse da' Regj Consiglieri osservare la Costituzione del Regno, *Justi Cultoris* dell' Imperator Federigo II. da noi già sposta (a), i quali in ogni primo giorno dell'atto della conchiusione, e la qualità delle persone colitiganti, e indi dovessero leggere tali note nel S. C. per determinarsi da questo, quali di dette cause si avessero prima a proporre in quel mese; e che quelle, che fussero trascelte, in un foglio si annotassero, il quale affigger si dovesse nella porta di tal Supremo Tribunale, acciocchè a ognuno si facesse noto.

Lo stabilimento di questo Capo è in parte osservato,

(a) *Istor. delle Legg. e Magistr. to. 2. lib. 8. n. 33.*

to, poichè sempre i Regj Consiglieri sogliono preferire le cause di dette persone privilegiate all'altre; e suole ognun di loro nel principio del mese porre nella porta della Ruota quelle, che vuole in essa proporre.

139. *Cap. X. Si ordina, che proponendo un Consigliero una causa, gli altri dovessero tacere con ascoltarlo.*

Nel Capitolo, che siegue di tal Prammatica; che nell'antica edizione leggesi sotto della Rubrica, ancor per errore: *Regis Ferdinandi I. De silentio inter Consiliarios observando*; che incomincia, *Quoties per aliquem*, che viene dall'Altomari per Prammatica undicesima sotto al medesimo titolo rapportata: Si determina, che facendosi da un Consigliere la relazione di una causa, gli altri suoi Colleghi dovessero tacere, con star continuamente intenti a sentirla.

Questa attenzione tuttavia si pratica da' Regj Consiglieri nel riferirsi da' di loro compagni le cause.

140. *Cap. XI. Si determina, che proposta da un Consigliere una causa non possa altra trattarsi, se primo non sia quella decisa.*

Nel Capo, che siegue, che vien posto nell'antica edizione, ancor per errore: *Ferdinandi Primi provisio*, che incomincia: *Si processus*, e vien dall'Altomari registrata per Prammatica sedicesima nel medesimo titolo: determinasi, che ogni qual volta siesi una causa proposta dal Commissario nella Ruota, se prima questa non venghi determinata, non si possa altra nuova proporre; ed espressamente dichiara, che dovesse osservarsi la Costituzione del Regno da noi già sposta, che incomincia: *Praesenti lege*, in cui fu lo stesso dall'Imperator Federigo II. stabilito (a).

Più volte con altre Prammatiche; anzi dal Re nostro Signore con suoi reali dispacci è stata la medesima cosa ordinata.

141. *Cap. XII. Si dà la norma a' Consiglieri come dovessero proporre e decidere le cause, ostendersi indi le sentenze che su di esse profferissero.*

Nell'altro Capo in appresso, ch'eziandio nell'antica edizione leggesi per errore: *Ferdinandi Primi De ordine in explicandis per Consiliarios votis causarum expediendarum*, che principia: *Post causae relationem*, che dall'Altomari per

(a) *Istor. delle Legg. e Magistr. to. 2, lib. 8. n. 35.*

per Prammatica tredicesima registrasi: si prosiegue a determinare, che dopo di essersi proposta la causa dal Consigliere Commessario, essendosi la medesima bene esaminata, con essersi intesi i litiganti, fusse loro lecito di potersi opporre alla relazione da quello fatta; indi dal Presidente del Tribunale si dovesse ordinare a' Consiglieri, che profferissero i di loro voti, avendo innanzi agli occhi Iddio, e la Giustizia; con che dovesse incominciare prima a votare il Commessario, e gli altri un dopo l'altro seguitare; dichiarando con chiarezza, e libertà il di lor sentimento, senza che potessero replicare ciò, che si fusse detto dagli altri antecedentemente; purchè non avessero nuove ragioni da addurre, o pure che volessero opporsi a'voti antecedenti; nel qual caso fusse ad essi permesso di fondare il di lor sentimento con ragioni, e con leggi; ed espressamente proibisce a'Consiglieri, anche all'istesso Commessario di potere interrompere quello, che votasse, purchè non prendesse qualche abbaglio nel fatto, venendo in questo caso solamente loro permesso di avvertirlo. Di poi permette a' Consiglieri di potere nel votare leggere i libri, qualora da questi maggiormente la giustizia della causa si rendesse chiara, e che il Presidente del detto supremo Tribunale, dovesse dalla pluralità de' voti conchiudere la sentenza; e che nel mentre si votasse la causa, dovesse assistervi il solo Segretario di quello, il quale fusse obbligato in un registro notare tutt' i voti, e la conchiusione, che dalla di loro pluralità nascesse, con distinguerne il giorno, i Consiglieri che fussero intervenuti, la causa da questi votata, e la decisione, che ne fusse seguita. Siegue indi a ciocchè nell'antica edizione, come Capo separato, leggesi sotto della Rubrica: *Sequitur Ferdinandi Primi provisio*, che dall' Altomari come seguela dell' antecedente Prammatica rapportasi, che dopo di essersi dal Presidente conchiusa la decisione della causa, giusta la pluralità de' voti de' Consiglieri, e questa pal Segretario registrata in detto foglio, si dovesse la me-

desima pubblicamente leggere dal Commessario, acciocchè si potesse correggere ed emendare, se mai vi fusse seguita qualche alterazione o abbaglio in formarla: ma convenendo in essa tutti i Votanti, o dopo di essersi corretta, si avesse a soscrivere, e dal Commissario e dal Presidente, e indi darsi di nuovo al Segretario, il quale dopoi dovesse formalmente stenderla, con pubblicarla a' litiganti, con ritenersene presso di se l'originale.

In oggi il Segretario del S.C. non assiste nelle Ruote, laonde il Consigliere più nuovo è obbligato in un libro registrare le sentenze, che si profferiscono da due suoi compagni, e indi tal notamento si manda a quello, che lo registra in altro separato; e dipoi dal Maestro degli atti si stendono colle solite formole, e si soscrivono dal Commessario, in cui si pone per formalità di essersi pubblicata nella Ruota.

142. *Cap. XIII. Si determina, che i Consiglieri per tre ore dovessero dimorare nel Tribunale, e due ore del giorno dare Udienza nelle di lor case.*

Nel Capo, che siegue, che nell'antica edizione leggesi pure per errore: *Regis Ferdinandi Primi Provisio*, che incomincia: *Sacri nostri Consilii*, che per Prammatica quattordicesima sotto lo stesso titolo viene dall'Altomari rapportata: Si determina, che i Consiglieri, qualora per legittima causa non fussero impediti, dovessero nell' ora determinata venire nel Tribunale la mattina, ed ivi dimorare per lo spazio di tre ore continue, con sottoporre alla perdita della rata del di lor salario quei, che per quel tempo a ciò mancassero, ingiugnendo al Segretario di dovere giorno per giorno il tutto annotare. Indi soggiugne, che dovessero i detti Consiglieri ne' giorni giuridici dopo del pranzo nella di lor casa per due ore con pazienza, e decente gravità dare udienza a' litiganti, a' di loro Avvocati, e a' Proccuratori.

In oggi ancora i Consiglieri per tre ore debbano dimorare nel Tribunale, ma il giorno sogliono per maggiore spazio di tempo dare udienza a' litiganti; avvegnacchè il di loro obbligo sarebbe per le due ore in detto Capo stabilite, che fu da altra Prammatica indi confermato.

Nel

143. *Cap. XIV. Si ordina a' Consiglieri, che dovessero essi esaminare i Testimonj, e qualora fossero questi lontani, fosse lor permesso commetterne l'esame.*

Nel Capo, che siegue, che nell'antica edizione viene ancor per errore rapportato sotto della Rubrica: *Ferdinandi Primi: De testium examinatione*, che incomincia: *De testium examinatione*, che per Prammatica quindicesima viene dall'Altomari nello stesso titolo riferita: Per evitarsi la falsità, e la subornazione de' testimonj, ordina a' Consiglieri nelle cause, di cui fossero Commessarj, che dovessero in lor presenza esaminarli, con assistervi il Maestro degli atti; ma se mai quei fusser lontani, pose in di lor arbitrio, di commetterne l'esame a' Giudici de' luoghi, ov' essi dimorassero, o destinare per esaminarli, il Maestro degli atti della causa, o altra persona pratica, che non fusse sospetta a' litiganti, dovendo essi avere innanzi agli occhi in ciò la qualità del litigio, le persone litiganti, e la distanza de' luoghi, ove tali testimonj fussero.

In oggi non serbasi il disposto in questo Capo, poichè i Consiglieri assistono all'esame de' testimonj, qualora ciò da' litiganti loro con istanza si domanda.

144. *Cap. XV. Si dà la facoltà a' Consiglieri di decider soli nelle di lor case gl'incidenti, che nelle cause nascessero.*

Nel Capo, che siegue, che nell'antica edizione leggesi ancor per errore: *Ferdinandi Primi: Institutio*, che incomincia: *Ex Sacri nostri Concilii*, il quale vien dall'Altomari per Prammatica sedicesima registrata: Si dà la facoltà a' Consiglieri di potere nelle di lor case decider soli su gl'incidenti, che nascessero nelle cause, lasciando in di loro libertà di poterle proporre nel Sacro Consiglio, qualora da giusta cagione fussero spinti.

E' in osservanza tal disposizione.

145. *Cap. XVI. Si vieta a' Consiglieri il pubblicare i di lor voti ancor dopo profferita la sentenza.*

Nel Capo, che siegue, che nell'antica edizione leggesi pure per errore sotto della Rubrica: *Ferdinandi Primi: De votis non publicandis*, che incomincia: *Consiliariorum vota*, che dall'Altomari per Prammatica diecessettesima registrasi, saviamente si determina, che i Consiglieri nè prima, nè dopo di aver profferita la sentenza, potessero pubblicare i lor voti, e sottopose alla pe-

na delle privazione de' di loro uffizj , e di altre , che a ſuo arbitrio riſervoſſi , tanto quei , quanto il Segretario di detto Tribunale , o il Maeſtro degli atti , o il Portiere , qualora alcun di loro gli pubblicaſſe .

Serbaſi eziandio in oggi tal rigore ; tantochè i Conſiglieri , qualora prendono il poſſeſſo della di lor carica , giurano su de' ſanti Vangeli innanzi al Preſidente , tra le altre coſe di ſerbare il ſecreto , qual giuramento rinovano eſſi nel principio di ogni anno .

146\. *Cap. XVII. Si determina la giornata di Mercoledì per riferirſi dalla G.C. della Vicaria le cauſe nel S. C.*

Nel Capo , che ſiegue , che nell'antica edizione leggeſi ſotto della Rubrica , ancor per errore : *Ferdinandi Primi : De relationibus incidentium Sacro Concilio faciendis relationes de incidentibus* , che per Prammatica dieciotteſima ſi regiſtra dall' Altomari : Da eſſo ſi deſtina la giornata del Mercoledì in ogni ſettimana , in cui ſi doveſſe dalla G. C. della Vicaria , e degli altri Tribunali inferiori , riferire nel S. C. le cauſe , di cui foſſero da' litiganti a queſto prodotti i gravami de' decreti da eſſi profferiti , acciocchè negli altri giorni poteſſe queſto Supremo Tribunale liberamente attendere all' altre cauſe , che fuſſero ſue proprie ; laonde nell' avvenire ſi doveſſero avere per notificati ad aſſiſtervi in detta giornata quei , che aveſſero cauſe da riferirſi in eſſo ſupremo Tribunale dalla detta G. C. , o dagli altri Tribunali inferiori .

In oggi la giornata di Giovedì è ſtabilita per riferirſi dalla G. C. della Vicaria le cauſe nel S. C. , qualora è quello feriale , dal Preſidente ſi deſtina un altra della ſettimana .

147\. *Cap. XVIII. Si ordina , che i litiganti , gli Avvocati , e' Proccuratori debbano entrare nel Tribunale del S. C. col capo nudo .*

Nel Capitolo , che ſiegue , che nell' antica edizione vien regiſtrato nella Rubrica ancora erroneamente : *Ferdinandi Primi : De ordinationibus , quos Advocatos , Procuratoreſve , ac litigantes ſervare oportet* , che incomincia : *Quoniam Venerabilem* , che per Prammatica diecinoveſima dall' Altomari ſi rapporta . Riputandoſi giuſto , che doveſſe a tutti apparire venerabile , e maeſtoſo il ſupremo Tribunale del S. C. e 'l di lui Preſidente , e Conſiglie-

glieri, ordina agli Avvocati, a' Proccuratori, e a' litiganti, che entrando in eſso per difender le cauſe, doveſſero col capo nudo inchinarſi a parlare con modeſtia, a voce baſsa, e intelligibile, nè poteſsero covrirſi ſenza eſpreſsa licenza del Preſidente.

In oggi ſerbaſi tal riſpetto: ma eſsendoſi introdotte le pilucche, gli Avvocati più non ſi covrano il capo col cappello.

Nel Capo in appreſso, che nell' antica edizione vien poſto ſotto della Rubrica ancora erronea: *Ferdinandi Primi: Inſtitutio*, che incomincia: *Advocatos*, che dall' Altomari per Prammatica venteſima vien rapportata: Si determina, che gli Avvocati, e' Proccuratori parlando privatamente, o in pubblico in tal ſupremo Tribunale, durante il di lor ragionamento, doveſsero ſtare in piedi, e con pazienza aſcoltare i di lor Contradittori ſenza diſturbargli; e ſe mai più Avvocati, e Proccuratori difendeſſero lo ſteſso Cliente, a un ſolo di eſso fuſse permeſso di ragionare.

143. *Cap. XIX. Si determina il modo, che debbano gli Avvocati, e' Proccuratori ſerbare nel parlare le cauſe in detto Tribunale.*

Indi ſiegue il detto Principe a ſtabilire, che ſempre in pubblico doveſsero eſſi parlare, purchè altrimenti non ſtimaſse loro di ordinare quel ſupremo Tribunale.

Paſsa indi a ordinare, che una ſola volta, che ſieſi in una cauſa dagli Avvocati ragionato, non poſsano queſti ritornare a parlare, purchè altrimenti per giuſta cagione loro il permetteſse il Preſidente. Di poi ſiegue egli a determinare, trattandoſi in eſso d' incidenti delle cauſe, ſolamente foſse permeſso una ſola volta agli Avvocati de' litigati vicendevolmente di proporre, e di riſpondere: Ma qualora ſe ne doveſse procedere alla deciſione principale, poteſse ognun di loro vicendevolmente riſpondere a ciò, che dal ſuo Contrario fuſse propoſto; e rimette egli eziandio in arbitrio del Preſidente il permetter loro di poter di nuovo la ſeconda volta replicare. E nel fine ordina agli Avvocati, a' Proccuratori, a' Segretarj, e a' Maeſtri degli atti, che non eſsendo da legittima cagione

gione impediti, dovessero continuamente assistere nel S.C. ne' giorni stabiliti, ne' quali in esso si unissero i Consiglieri, senza potersene partire in tutto il tempo, che ivi questi dimorassero: e lo stesso obbligo ingiunse a' Portieri, che fussero in quella settimana in esso destinati, i quali la prima volta, che mancassero, dovessero esser sospesi dal di loro uffizio; ma se indi seguitassero in una tal mancanza, venissero da quello privati.

149. *Cap. XX. Si stabilisce, che parlando gli Avvocati in Ruota, debbano gli Proccuratori tacere, e parlan solo avvertirli in materia di fatto, e che con modestia dovessero portarsi ne' Contradittorj innanzi a' Consiglieri Commessarj.*

Nell' altro Capo, che siegue sotto della Rubrica, eziandio per errore: *Ferdinandi Primi*, che incomincia: *Præsente Advocato*, che dall' Altomari vien registrata sotto allo stesso titolo per Prammatica ventunesima: Si stabilisce giustamente, che ragionando di una causa l' Avvocato, debba tacere il Proccuratore, il quale possa solamente con modestia avvertirlo, qualora quegli prendesse qualche abbaglio nel fatto: Siegue indi a ordinare agli Avvocati, a' Proccuratori, a' causidici, e a' litiganti di moderar la lingua, e di parlar con modestia innanzi a' Commessarj delle cause, nè di prorompere con ingiurie contro de' loro Avversarj, qualora fussero con questi in Contradittorio; ma che solo fusse permesso agli Avvocati, qualor la difesa della causa il richiedesse, di dire, ma modestamente, ciò che apportasse ingiuria all' altro litigante suo contrario, sottoponendo quei, che altrimenti operassero, alle pene, che stimasse ingiugner loro, o il Consigliere Commessario, o l' intiero supremo Tribunale. Indi dopo di avere interamente trascritte due Costituzioni dell' Imperator Federigo II. intorno al medesimo punto, da noi già sposto (a), con dire, ch' erano in disuso, espressamente ordina, che si dovessero dall' ora innanzi con ogni esattezza osservare.

Eziandio serbansi tali stabilimenti con tutto il rigore. Nel Capitolo appresso, che ancor per errore leggesi sotto

(a) *Istor. delle Leggi e Magistr. to. 2. num. 32.*

sotto della Rubrica: ***Ferdinandi Primi: De Advocatis , & Procuratoribus , qui in S. C. postulare possunt***, che incomincia: ***Qui in omnibus***, leggesi dall' Altomari per Prammatica ventiduesima rapportato: giustamente si determina, che non a tutti sia permesso di potere nel S. C. patrocinare le cause, ma solo a quei, che venissero prima dal medesimo rigorosamente esaminati e approvati, come idonei, ed abili a tal carica, dovendosi in tale esame aver riguardo alla di lor buona vita, costumi, e dottrina, e che lo stesso si dovesse con i Proccuratori praticare. 160.

Cap. XXI. Si determina, che non potesse nel supremo Consiglio patrocinar le cause quello, che non fosse prima stato da' medesimi esaminato, e approvato.

Questo stabilimento non serbasi: e pur volesse Iddio fosse in osservanza, poichè non si vederebbono comparire ne' nostri Tribunali persone, che avviliscono, e pongono in discredito l' onoratissimo impiego di Avvocato.

Nel Capo, che siegue, e per errore ancor leggesi nell' antica edizione sotto della Rubrica: ***Ferdinandi Primi: De causis, in quibus Advocati , Procuratores , Actorumque Magistri interesse nequeunt***, che incomincia: ***Ad tollendas petitiones***, che vien dall' Altomari registrata per Prammatica ventitreesima sotto al medesimo titolo: Si determina, che per evitarsi le sospezioni de' Giudici, non possano quei, che sieno a costoro congiunti fino al terzo grado patrocinare, nè in pubblico, nè privatamente le cause, delle quali ne sieno i medesimi Commessarj, sottoponendo quei, che controvenissero a tal disposizione alla pena della privazione del di loro uffizio; e ch' eziandio niun Maestro degli atti in avvenire potesse attitare quella causa, di cui ne fusse Proccuratore un suo congiunto fino allo stesso terzo grado. 161.

Cap. XXII. Si vieta a quei, che son congionti a' Giudici fino al terzo grado, di patrocinare innanzi a loro le cause.

Questo Capo è in osservanza, anzicchè da molte Prammatiche, che a suo luogo sporremo, si sono dati altri provvedimenti intorno a tal materia.

Nell' altro Capo in appresso, che nell' antica edizione eziandio leggesi sotto dell' erronea Rubrica: ***Ferdinandi Primi: De ordinationibus actuariorum***, che incomincia: 162.

Cap. XXIII. Si ordina, che senza procedere l'

Magi-

approvazione del Tribunale del S.C. e della G.Corte, niuno potesse in essi esercitare l'uffizio di Maestro degli atti.

Magistros actorum, e dall' Altomari vien portato per Prammatica ventiquattresima sotto lo stesso titolo. Si stabilisce saviamente, che niuno potesse essere ammesso nel Tribunale del S. C. ad esercitare l'uffizio di Maestro degli atti, ancorchè ne avesse avuta la concessione da esso, e da' suoi antecessori, se prima non venisse da quello esaminato, ed approvato, come idoneo, e capace, e che lo stesso dovesse aver luogo nella G. C. della Vicaria, ove tale esame, e approvazione si dovesse fare dal Reggente, o Giudice di quella. Indi siegue a ordinare, che non potessero i Maestri degli atti servire per sostituti, rivocando qualunque permesso, o licenza si trovasse loro accordata.

Questo Capo è in osservanza.

153. *Cap. XXIV. Si conferma il Rito della Gran Corte, con cui era proibito agli Attuarj di ricevere da' litiganti somma di danajo per la pubblicazione delle sentenze.*

Nel Capo in appresso, che per errore ancora nell' antica edizione leggesi sotto della Rubrica: *Ferdinandi Primi Dispositio*, che incomincia: *Magnæ Ritum Curiæ*. E vien dall' Altomari rapportato per Prammatica venticinquesima: Si conferma il Rito della G. C. della Vicaria, da noi già sposto, e 'l capitolo del Regno, ne' quali era stato vietato a' Maestri degli atti di ricevere da' litiganti danajo, e per la lettura, e pubblicazione delle sentenze, con sottoporre quei, che a ciò contravenissero, e di pagarne il doppio al Regio Fisco.

Intorno a questo ci rimettiamo a quello, che ne dicemmo, sponendo tali litigj:

Nel Capitolo in appresso, che ancor per errore nell' antica edizione leggesi: *Ferdinandi Primi institutiones sequuntur*, che incomincia: *Ne a juris tramite*: E dall'Altomari vien registrato per Prammatica ventiseesima: Determina giustamente, che presentandosi da' litiganti copie di scritture degli atti, si debbano queste riscontrare co' di loro originali in in presenza dell'altro contrario, o del di lui Procuratore, o del Sindaco, Tutore, Curatore, o Amministratore, essendo i Litiganti, Università, o pupilli; e che altrimenti praticandosi, un tal confronto si dovesse di niun vigo-

154. *Cap. XXV. Si ordina a' Maestri degli atti, e in presenza de' Litiganti si dovessero confrontare le copie coll'originali delle scritture, che da un di loro si pre-*

vigore riputare, con esser sottoposti i Maestri degli atti, che in diversa maniera facessero, alla pena di esser sospesi per lo spazio di quattro mesi da' di loro uffizj, e di rifare a colui tutti i danni, che da ciò ne provenissero.

sentassero, e si tassano le somme, che debban riscuotere per l'esame de' Testimonj, e altre pruove.

Siegue in appresso a ordinare, che i detti Maestri degli atti per ogni testimonio, che esaminassero in detta Città, dovessero riscuotere grana dieci; e andando fuori di essa, solamente le spese del vitto, e carlini otto, siccome fino allora erasi praticato, purchè il S. C. non istimasse di aumentar loro una tal corrisponsione.

Ordina dipoi il detto Principe, che le suppliche, e i libelli, che si presentassero in detto supremo Tribunale, si dovessero dagli Avvocati della causa nell' ultima di lor carta soscrivere; e che i Maestri degli atti senza di tal soscrizione ricevendoli, fussero puniti colle pene, che quella stimasse loro imporre.

Nel fine si ordina, che compiuto il processo per l'atto della conchiusione, dovesse il Maestro degli atti tra lo spazio di otto giorni, dopo che sia quello seguito, portarlo al Commessario della causa ordinatamente compiuto, con porvisi tutte le scritture, e gli atti consecutivi alla prima supplica, in cui si fusse dall' Attore dedotta l'azione fino alla conchiusione del termine, con notarsi in ognun di loro il giorno, il mese, e l'anno, in cui si fossero da' litiganti le scritture prodotte; e con notarsi ancora al margine il ristretto di ciò, ch' esse contenessero; espressamente ordinando a detti Maestri degli atti, che di loro carattere dovessero soscrivere tutte le citazioni, e gli atti. E sottopose alla pena di ducati sei quei, che ciò non praticassero.

Questo Capo oggi non si osserva riguardo alle pene ingiunte a' Maestri degli atti, che non osservassero gli ordini stabiliti per lo confronto da farsi delle scritture, che da' litiganti si presentano, nè le somme lor tassate per l'esame de' testimonj, e neppure rispetto all' obbligo loro in-

giunto di dovere tra lo ſpazio di otto giorni, dopo con chiuſo il termine, ordinare i proceſſi.

155\. *Cap. XXVI. Si dà la norma, che debbano i Portieri ſerbare in detto Tribunale.*

Nel Capo in appreſso, che leggeſi eziandio ſotto l'erronea Rubrica: ***Ferdinandi Primi*: *De ordinationibus, quæ ab Hoſtiariis ſervandæ ſunt***, che incomincia: *Hoſtiarios qui in Concilio*, che dall'Altomari vien rapportato per Prammatica ventiſetteſima: Si determina, che i Portieri del S. C. doveſsero in giro per la loro ſettimana in eſso aſſiſtere, con eſsere obbligati di dare i lor nomi al Segretario; e ſi proibiſce loro ſeveramente di entrare nelle Ruote, qualora in eſse ſegretamente i Conſiglieri trattaſſero le cauſe, ſemprecchè non veniſser da queſti chiamati; e che dovendo portar ſcritture, o mandati al Preſidente, o a' Conſiglieri, buſsaſsero col di lor baſtone la porta; e venendo da queſti chiamati, entraſsero; e che fuſſero eziandio obbligati nel giorno, che ſi reggeſse il Tribunale andarvi di mattina prima della venuta de' Miniſtri per preparare e pulire la Ruota; e ſottopoſe quei, che a tali ſtabilimenti controveniſsero, alla privazione del di loro uffizio, e ad altre pene, che ſtimaſse il detto Tribunale loro imporre. Indi ſi ſtabiliſce, che doveſse il Preſidente del detto ſupremo Tribunale dividere a ſuo arbitrio a detti Portieri le lettere eſecutoriali delle ſentenze, che ſpediſsero, come ancora gli ordini per eſecuzione de' decreti, acciocchè ognun di loro poteſse avere la ſua parte al guadagno.

Queſto Capo non è tutto oſservato, poichè in oggi due Portieri ſono aſsegnati a ogni Ruota, nè più loro ſi commettono dal Preſidente tali eſecuzioni, eſsendovi gli altri a ciò deſtinati, come per intimare le ſcritture, e decreti, e gli altri atti, a' litiganti.

156\. *Cap. XXVII. Si ſtabiliſce la taſſa a' Portieri, che debbano andare fuori della Città per eſeguire gli ordini del Tribunale.*

Nel Capo ſeguente, che in dett'antica edizione leggeſi per errore ***Ferdinandi Primi***, che incomincia: *Hoſtiarii Sacri Concilii*, che per Prammatica ventotteſima dall'Altomari nello ſteſso titolo regiſtraſi: Si determina per ogni giorno quattro carlini colle ſpeſe del mangiare a' Por-

Portieri, che dovessero andar fuori della Città per eseguire qualche ordine di detto supremo Tribunale.

In oggi è aumentata tal tassa.

157. *Cap. XXVIII. Stabilisce la pena a coloro, che producono à S. C. appellazioni ingiuste de' decreti delle Corti inferiori.*

Nel Capo in appresso, che ancora nell' antica edizione leggesi per errore: *Ferdinandi Primi: De pœna temerè appellantium*, che incomincia: *Si post interlocutorias*, che per Prammatica ventinovesima dall' Altomari registrasi: Si determina, che se mai taluno produca gravami ingiusti nel Tribunale del S. C. dalle sentenze, o decreti, che contrarj avesse avuti da' Tribunali inferiori, fusse punito da quello con pena arbitraria, la quale essendo in danajo, dovesse andare in beneficio del Fisco; ma che fusse a colui permesso di esserne rifatto dal suo Proccuratore, Avvocato, Tutore, Curatore, e Amministratore, i quali malamente lo avesser consigliato a produrre tal gravame; e che apparendo dagli stessi atti, o in altra maniera la colpa, e 'l dolo di costoro, dovessero i medesimi soggiacere alla pena del doppio di ciò, che avesse dovuto il di lor Principale pagare, la quale si dovesse riscuotere a dirittura dal Fisco, per evitarsi il circuito inutile.

Questo Capo non si osserva; e pur volesse il Cielo, che fusse in osservanza; poichè non si vederebbon tanti richiami calunniosi, che tutto giorno si producono da decreti, per trapazzare i poveri litiganti.

158. *Cap. XXIX. Si determina la pena a coloro, che nel giudizio di reclamazio. e producessero articoli, e posizioni contrarie a quelle prodotte nel primo.*

Nel seguente Capo, che ancor nell' antica edizione leggesi per errore: *Ferdinandi Primi: Depositiones impertinentes facientibus*, che incomincia: *Quisquis contra*, che dall'Altomari per Prammatica trentesima registrasi: Si determina, che quegli, il quale o prima, o dopo che siesi fatto l' atto della pubblicazione dell' esame, o dopo che siesi profferita la sentenza, domandandone la revisione, produca nuovi articoli e posizioni, o direttamente contrarie a quelle, che abbia nel primo termine prodotti, o pure che le stesse cose contengano, debbia per ciaschedun di loro pagar dieci carlini in pena, oltre all'altre,

che stimasse il S.C. imporsi, avendosi da questo riguardo alla qualità delle persone, e delle Cause; ma che potesse quegli all'incontro, che cadesse in tale errore, esserne di tal pena rifatto dal suo Avvocato, Proccuratore, Tutore, o Amministratore, qualora glie lo avesser consigliato, e che questi fossero tenuti a pagare a dirittura il doppio di essa, se con manifesta colpa, e dolo vi avessero il di loro Principale indotto.

Questo Capo neppure si osserva; e per la ragione quì sopradetta sarebbe molto utile al Pubblico, se fusse in osservanza.

159. *Cap. XXX. Si stabiliscono le pene contro di coloro, che maliziosamente domandassero le dilazioni a la maniera senza poi fare alcuna pruova.*

Nel Capo in appresso, che leggesi nell'antica edizione sotto della Rubrica: *De petentibus dilationem per calumniam*, che *Quoniam in termino* incomincia, che dall' Altomari per Prammatica trentunesima si registra: Si determina, che dovessero esser puniti a pagar ducati sei a beneficio del Fisco, e soggiacere ad altre pene, che stimasse loro imporre a suo arbitrio il Tribunale del S.C. avendo riguardo alla qualità delle persone, e delle cause, quei, che maliziosamente tanto nel primo termine, quanto nell'altro, che loro si dasse per comprovare, o impugnare le scritture, come in quello della ripulsa, o nell'altro del primo, e secondo beneficio, se per dilatare giudizio, e trapazzare i dilor Contratj, domandano la dilazione oltramarina, per aver maggior corso di tempo, per esaminare i testimonj, e far le pruove in luoghi lontani, a' quali si dovesse andare per mare; indi nè tale esame, nè dette pruove facessero; e che eziandio si dovesse liberare a beneficio del Fisco il deposito, ch'essi facessero, giusta la consuetudine, e 'l Rito per detto esame, qualora calunniosa se ne avvisasse la domanda; come ancora dovessero esser puniti a doppia pena i Proccuratori, che senza special proccura de' loro Clienti tali dilazioni calunniose domandassero, alla quale fussero ancor tenuti gli Avvocati, che in ciò avesser questi consigliato, dovendone i medesimi in tal caso essere assoluti;

Que-

Queſto Capo neppure ſi oſſerva, e pur ſarebbe vantaggioſo a' litiganti, che non verrebbono con ſomiglianti dilazioni trapazzati da' loro contrarj.

160. *Cap. XXXI. Si ſtabiliſcono eziandio le pene contro di coloro, che ſi richiamaſſero maliziosamente al S.C. di due ſentenze, o decreti affirmativi fatti dalle Corti inferiori.*

Nel Capo, che ſiegue, che nell'antica edizione ancor leggeſi per errore: *Ferdinandi Primi*: *De calumnioſa nullitatis allegatione*, che *Poſt ſententias* incomincia, che per Prammatica trentaduesima dall' Altomari regiſtraſi: Si determina in eſſo, che ſe mai delle cauſe, in cui foſſer nate due ſentenze, o decreti affirmativi conformi, che aveſſer dovuto eſeguirſi, o per riguardo della dilor qualità, o di privilegio delle Corti, o de' Giudici, che quelli aveſſero profferiti, o perchè così veniſſe ſtabilito per Riti, o Conſuetudini di tali Corti; ſi produceſſero all' incontro da' litiganti, per differirne l' eſecuzione, maliziosamente le nullità, o altro richiamo, doveſſero i medeſimi in pena pagare ducati ſei al Regio Fiſco, oltre di altra maggiore, che ſtimaſſe loro imporre il Tribunale del S. C., dalla quale fuſſero eſentati, ſe mai appariſſe, che per colpa del di loro Avvocato, o Proccuratore aveſſero tal richiamo prodotto, dovendo queſti a duplicata pena eſſere condennati.

Queſto Capo neppure ſi oſserva con danno de' litiganti per la ragione di ſopra negli altri conſiderati.

161. *Cap. XXXII Si ſtabiliſcono le pene contro di coloro, che maliziosamente opponeſſero a' loro contrarj eccezioni, che impediſſero l' incominciamento del litigio.*

Nel Capo, che ſiegue, che ancor leggeſi nell'antica edizione per errore ſotto della Rubrica: *Ferdinandi Primi*: *De exceptionibus ad litis ingreſſum impediendum calumnioſe oppoſitis*, che *Cum quis doloſe* principia, che per Prammatica trentatreeſima dall' Altomari regiſtraſi: Si determina, che quegli, il quale doloſamente proponeſſe eccezioni dilatorie, che impediſſero al Contradittore l'incominciamento del litigio, doveſſe per ognuna di loro pagare ducati due in pena al Fiſco, oltre di altra maggiore, che ſtimaſſe d' imporli il S. C. con poterle però ripetere dal ſuo Avvocato, o Proccuratore, che lo aveſſe conſigliato; con eſſer queſti tenuto ancora a ſoggiacere all' altre pene nel precedente Capo ſtabilite.

Lo

Lo stesso, che abbiam detto degli altri Capi replichiamo in questo, che neppure si osserva.

162.

Cap. XXXIII. Si determina la pena a coloro, che con calunnia propongono querele di falsità contro a' Testimonj, o a' loro contradittori.

Nell'altro Capo, che nell'antica edizione leggesi sotto della Rubrica: *De proponente querela falsi calumniose contra Testes, & principalem, seu eorum alterum*, che principia: *Querelam falsi*, che per Prammatica trentaquattresima dall'Altomari registrasi. Si stabilisce la pena di sei ducati a beneficio del Fisco, e di altre maggiori ad arbitrio del S. C. contra di coloro, che maliziosamente, e con calunnia proponessero querela di falsità contro de' testimonj, o de' di loro principali Contradittori per dilatare il corso de' giudizj; e che i di loro Avvocati, e Proccuratori fusser tenuti all'altre pene contro di loro fulminate ne' precedenti Capi.

Questo Capo neppure si osserva con danno de' litiganti.

163.

Cap. XXXIV. Si stabilisce la pena a colui, che deponendo sulle posizioni del suo contrario prodotte, neghi il fatto proprio.

Nel Capo in appresso, che nell'antica edizione leggesi sotto della Rubrica: *De principali per calumniam negante positiones, super quibus interrogatus extitit*, che per Prammatica trentacinquesima dall'Altomari registrasi: Si ordina, che quel litigante, il quale deponendo sulle posizioni dal suo Contradittore prodotte, nega il fatto proprio, o altra cosa, di cui possa aver notizia, qualora dipoi da questo con testimonj si provi nel termine di esser vere, venghi esso sottoposto alle pene, che stimerà imporli il S. C. per tal maliziosa negativa; sottoponendo il dilui Avvocato, e Proccuratore a quelle ne' precedenti Capi determinati.

Neppure questo Capo si osserva.

164.

Cap. XXXV. Si dichiarano nulle le sentenze, che da' Tribunali si profferissero contro del Fisco senza sentirsi il di lui

Nel Capo, che siegue, che nell'antica edizione leggesi sotto della Rubrica: *Ne in Fiscalibus causis quicquam in præjudicium Fisci, ejus Advocato, Procuratoreque inauditis decernatur*, che incomincia: *Sententia de rebus*, che vien dell'Altomari per Prammatica trentaseesima registrato: Si stabilisce, che nulle si dovessero riputare le sentenze, che dal Tribunale del S. C. e della Regia Camera si prof-

si profferissero contro del Fisco, senza sentirsi il dilui Avvocato, e Proccuratore; e che in avvenire niun Giudice di qualunque Tribunale si fusse, senza sentir questi, ardisse di profferir sentenze nelle cause o fusser civili o criminali o miste, che direttamente o indirettamente, o in qualunque maniera toccassero l'interesse fiscale: e dichiarando nulle tali sentenze, sottopose quei Giudici, che le profferissero a quelle pene, ch'esso stimasse loro imporre; e che alle medesime, e ad altre arbitrarie del Tribunale del S. C. venissero eziandio tenuti gli Avvocati, e Proccuratori fiscali, qualora in esso con tutto vigore non promovessero le ragioni del Fisco, con comunicarsi queste prima tra di loro; ed espressamente ordinò, che nulla potesse l'uno sperare senza il commercio dell'altro.

Avvocato, e Proccurator Fiscale.

Questo Capo si osserva riguardo alla prima parte, non per le pene in esso fulminate contro degli Avvocati, e Proccuratori Fiscali.

Nel Capo in appresso, che leggesi in detta antica edizione sotto della Rubrica: *De causis ad S. C. Cameram-ve Summariæ, & Magnæ Curiæ Vicariæ cognitionem spectantibus*, che incomincia: *Quoniam juris ordo*, che per Prammatica trentasettesima dall'Altomari registrasi: essendosi creato il supremo Tribunale del S. C. si dichiara quali cause a questo si appartenessero, e quali alla Regia Camera della Sommaria, e quali alla G. C. della Vicaria. Si ordina adunque, che nel primo si dovessero trattare privativamente quelle, che tra' litiganti solamente si agitassero, per le quali non potessero questi esser tratti nel Tribunale della Regia Camera a piatire; neppure per suo ordine, nè del suo Vicerè, dimorando il Principe lontano del Regno; e che all'incontro in questo si dovesser trattare quelle cause, che si agitassero tra 'l Regio Fisco, e i Privati, ancorchè si ritrovassero introdotte nel S.C. o in altri Tribunali, in qualunque stato fussero, sebbene si rinvenisse in questi compilato il termine per l'atto della Conchiusione; e lo stesso dovesse all'incontro osservarsi

1565. Cap. XXXVI. Si distinguon le cause, che si appartengono al Tribunale del S.C. della Regia Camera, e della G.C. della Vicaria.

per

per quelle, che tra soli Privati si rinvenissero introdotte nella Regia Camera, dovendosi da questa cogli originali processi trasmettere nel S. C. purchè alla medesima privativamente non si appartenessero per particolar suo privilegio, o di alcuno de' litiganti; e che tal suo stabilimento dovesse aver luogo tanto nelle cause future, quanto nelle pendenti, ancorchè se ne ritrovasser compiuti i processi; e che se altrimenti da detti Tribunali si praticasse, si dovessero come nulli riputare i processi e le sentenze, che su di esse da loro si profferissero: Si stabilisce indi, che nella G. C. della Vicaria privativamente si dovessero trattare le cause criminali, e specialmente quelle, per cui si dovesse imporre a' rei la pena della vita, o di troncamento di membra; dichiarando, che il S. C. dovesse conoscer delle cause civili, e non delle criminali, purchè non si trattasse di delitto di lesa Maestà, o che per altra cagione non si stimasse da quello di tirare alla sua cognizione le cause criminali.

La divisione delle cause in questo Capo stabilite, è in osservanza, benchè abbia ricevute molte alterazioni, e limitazioni dalle Prammatiche indi seguite, che le sporremo secondo l'ordine de' tempi, in cui sono state pubblicate.

166. *Cap. XXXVII. Si determina, che le stesse pene ne' Capi precedenti stabilite contro degli Avvocati, e Proccuratori si serbassero contro di coloro, che difendessero il Regio Fisco.*

Nel seguente Capo, che per errore ancora nell'antica edizione leggesi: *Ferdinandi Primi*, che *Pœnis omnibus* incomincia, e dall' Altomari per Prammatica trentottesima vien registrato: Si determina, che le pene da esso fulminate ne' sopraddetti Capi contro degli Avvocati, e Proccuratori, che fraudolentemente consigliassero i di loro Principali, eziandio dovessero eseguirsi contro di loro, che difendessero il Fisco, e contro de' Tutori, e de' Curatori nelle cause de' di loro Pupilli.

Questo Capo non si osserva, siccome negli altri avvisammo, che della stessa materia trattano.

167. *Cap. XXXVIII. Si ordina, che*

Nel Capo in appresso, che nell' antica edizione leggesi sotto della Rubrica: *De intimationibus contumacibus non*

non faciendis, che *Quia nobis innotuit* principia, e per Prammatica trentanovesima dall'Altomari registrasi: Da esso, dopo di essersi esagerato l'abuso, ch'erasi introdotto, che qualora si dovea procedere a qualche atto contro de' contumaci, soleasi da' Commessarj delle cause ordinare, che a costoro s'intimasse; lo che non potendo facilmente seguire, il proseguimento di quelle prolungavasi in grave danno della giustizia; perciò si ordina, che d'allora innanzi non si dovessero a coloro più intimare tutti quegli atti, che nel corso del giudizio indi si facessero, purchè altrimenti per giusta cagione non istimassero i Commessarj delle cause ordinare.

non si dovesse niun atto intimare a' contumaci, che indi si facesse ne' giudizj.

Questo Capo tuttavia è in osservanza.

168. *Cap. XXXIX. Si ragiona intorno alle sospezioni de' Consiglieri.*

Nell'ultimo Capo di tal celebre Prammatica, che leggesi nell'antica edizione sotto della Rubrica: *De Consiliariorum relatorum recusatione*, che dall'Altomari per Prammatica quarantesima si registra; Incomincia: *Allegantibus Consiliarios*: Si determina, che si dovesse dal Tribunale del S. C. stabilire certo termine a coloro, i quali allegassero per sospetti o i Consiglieri, o i Relatori; (giacchè allora in quello vi erano alcuni Avvocati destinati per riferire le cause, qualora doveansi da esso decidere, locchè in oggi praticasi da' Consiglieri Commessarj) per provare la giustizia di tali sospezioni, le quali dimostrandosi da coloro giuste e non vane, si dovessero dal detto Tribunale sorrogare altri Consiglieri in vece di quei dichiarati sospetti; ma se all'incontro a esso apparisse, che per prolungare il litigio da taluno, una vana sospezione si allegasse, dovesse sottoporre questi assieme col dilui Avvocato, e Proccuratore a soggiacere a quelle pene, che stimasse d'imporre loro: allegandone giusta la ragione di tale stabilimento: *Ne quod a juris latoribus in litigantium remedium excogitatum est, per malitiam innoxiam vertatur*. E si ordina nel fine a'Consiglieri, e a' Relatori, i quali maliziosamente fussero stati da' litiganti allegati per sospetti, di non doversi per tal cagione astenere dal pro-

ſeguire i giudizj, dovendo in eſſi procedere fino a proſferire la ſentenza.

In oggi tal Capo non è in oſſervanza, poichè eſſendoſi dipoi da' Re ſucceſsori ordinato con Prammatiche, le quali a ſuo luogo ſporremo, che volendoſi da' litiganti allegar per ſoſpetti i Conſiglieri, firmandoſi da eſſi le ſoſpezioni, doveſsero depoſitare, ducati 120.; e qualora le ſoſcriveſsero i di loro Avvocati ducati 60. laonde ributtandoſi quelle dal S. C., tali depoſiti ſi liberano, metà in beneficio del Regio Fiſco, e l'altra del Conſigliere allegato ſoſpetto; ſebbene qualora ſi ravviſa dal ſuddetto ſupremo Tribunale calunnioſa una ſoſpezione, ſuole eziandio procedere alla carcerazione del Principale, e dell'Avvocato, che l'aveſse propoſta.

Molte altre Prammatiche furon pubblicate da Ferdinando fino al tempo della ſua morte, che abbiamo ſtimato di regiſtrarle nel fine della ſua vita col giuſto metodo della dilor pubblicazione, ſiccome abbiamo nel corſo della noſtra Opera più volte praticato, ſponendo le altre leggi de' Principi anteceſsori, per non interrompere a ogni paſso il corſo della Storia, locchè ſarebbe riuſcito di poco piacere de' Leggitori.

Correva adunque l'anno 1467. in cui la Ducheſsa di Calabria D. Ippolita Maria avendo il deſiderio di veder la ſua Madre, e i ſuoi fratelli, la fece Ferdinando traſportare con alcune galee, venendo accompagnata da D. Innico d'Avolos Camerlengo del Regno, e dalla di lui moglie; laonde sbarcata nella Città di Piſa, d'indi ſi portò in Melano, in cui eſsendo dimorata per lo ſpazio di ſette meſi, in quello di Agoſto dell'anno 1469. ritornoſsene in Napoli; e addì 20. del meſe di Ottobre morì la detta ſua Madre; quindi ſi fu, che la Ducheſsa di Calabria, avutone l'avviſo, ne inteſe un graviſſimo cordoglio, il quale in brieve le fu in gioja tramutato; imperciocchè a' 26. del meſe di Luglio del ſeguente anno 1470. partorì un figliuolo, al quale ſi diede il nome di Ferrante Principe di Capua.

In quest'anno nell'ultimo di tal mese i Veneziani perderono la Città di Negroponte, antichissima nella Grecia, prima dell'Euboa, che fu presa da lungo assedio da Maometto II. Imperatore de' Turchi. 169. *Maometto II. Imperatore de' Turchi prende la Città di Negroponte, che era de' Veneziani.*

Nel seguente anno 1471. a' 18. del mese di Luglio passò da questa all'altra vita in Roma il Pontefice Paolo II. e a' 19. del mese di Agosto fu eletto in suo luogo dal Collegio de' Cardinali Francesco della Rovere, Frate dell'Ordine di S. Francesco, che prese il nome di Sisto IV. 170. *Morte del Pontefice Paolo II. e in suo luogo è eletto Sisto IV.* E in questo istesso anno appunto addì primo del mese di Novembre fu pubblicata in questa Città la pace, e la lega, ch'era già conchiusa tra 'l Re Ferdinando, quello d'Inghilterra, il Duca di Borgogna, i Veneziani, e il Re di Aragona.

Nell'anno dipoi 1473. il detto Re Ferdinando conchiuse nuovo parentado tra Ercole d'Este Duca di Ferrara con Lionora sua figliuola; laonde venuto in Napoli Sigismondo di colui fratello, addì 24. del mese di Maggio menò seco la Sposa.

Essendo morto addì 12. Dicembre dell'anno 1474. Roberto Sanseverino Principe di Salerno, gli succedè Antonello suo figliuolo primogenito, al quale sebbene il Re avesse negato di conferire l'uffizio di Grande Ammirante, che dal di lui Padre si tenea; nondimeno poi nell'anno 1477. glielo concedè; ma non per questo, siccome tra poco vedremo, fu quegli il principal capo della fiera congiura de' Baroni contro di Ferdinando tramata.

Entrato l'anno 1475. avendo il Pontefice Sisto IV. aperto il giubileo dell'anno Santo, ridotto da Paolo II. suo Predecessore ad anni 25. Ferdinando volle andare in Roma per guadagnare il tesoro delle Indulgenze; ove giunto addì 28. del mese di Gennajo, con grande accompagnamento de' Baroni, fu dal Pontefice con sommo onore ricevuto, che gli rimise il censo di ducati ventimila, che gli doveva per lo Regno di Napoli, in vece del quale 171. *Ferdinando va in Roma per occasione del Giubileo; indi ritiratosi in Napoli, viene aggravato da pericolosa infermità, dalla quale è liberato per intercessione di S. Jacopo della Marca.*

contentossi, che gli avesse in ogn' anno mandato un bel cavallo guernito.

Indi a' 5. del mese di Maggio, ritornato Ferdinando in Napoli, ed avendo conchiuso il matrimonio di Beatrice sua figliuola con Mattia Corvino Re di Ungheria, vennero addì 8. del mese di Giugno gli Ambasciatori di costui, per eseguire lo sposalizio.

Ma nel mese di Novembre, ritrovandosi Ferdinando nella Terra di Carinola, si ammalò di una infermità pericolosissima; nondimeno, al riferir del Summonte (a), ne fu liberato dalla misericordia, e bontà di Dio, e per intercessione di S. Jacopo della Marca, che in detta Città ritrovavasi nel Monistero detto la Trinità: E ristoratosi da sì gravissima infermità, addì 21. del mese di Dicembre si ritirò in questa Città, ove ordinò, che si fabbricasse nella Piazza dell' Olmo una nuova Dogana, che terminatasi addì 26. del mese di Agosto del seguente anno 1476. vi vennero gli Uffiziali a risedere.

171. *Ferdinando fa edificare una nuova Dogana nella Piazza dell' Olmo.*

E in quest' anno ancora addì 15. del mese di Settembre Ferdinando fece con gran pompa coronare dal Cardinale Oliviero Arcivescovo di Napoli, Beatrice sua figliuola la Regina di Ungheria, che indi a' 20. del mese di Ottobre colà si portò a ritrovare lo Sposo.

Morì in quest' anno a' 26. del mese di Dicembre ucciso di pugnalate in Melano Galeazzo Visconti di lei Duca, da tre nobili Milanesi, perchè furono offesi dalle ingiurie, che avea quello fatte alle di lor Donne; gli succedè Giovanni Galeazzo suo primogenito in età di otto anni; laonde avutane la notizia la Duchessa di Calabria sua figliuola, ne intese un eccessivo dolore.

173. *Galeazzo Visconti Duca di Milano è ucciso, e gli succede Giovanni Galeazzo suo figliuolo primogenito.*

Fu pubblicato a' 11. del mese di Giugno dell' anno 1477. il nuovo matrimonio, che avea conchiuso Ferdinando con la figliuola di Giovanni di Aragona per mez-

174. *Ferdinando si sposa con la figliuola di Giovanni Re di Aragona, e fa sontuose Feste per la di lei venuta.*

20

(a) *Summont. Istor. tom. III. prima ediz.*

zo del celebre Giureconsulto Antonio di Alessandro Patrizio Napoletano; perciò addì 13. dello stesso mese si partì da Napoli con diece galee, ed altre navi il Duca di Calabria con l'accompagnamento di molti principali Baroni, per andare in Ispagna a prender la Sposa; la quale essendo dipoi giunta addì 9. del mese di Settembre, fu ella con somma pompa ricevuta; e addì 16. dello stesso mese fu solennemente coronata nella strada detta dell'*Incoronata*, descrivendosi dal Summonte (a) a minuto tutte le sontuose feste, che per tal fausta occasione si fecero.

175. *Giovanni d'Aragona figliuolo di Ferdinando è creato Cardinale.*

Addì 4. del mese di Dicembre dello stesso anno fu dal Pontefice Sisto IV. creato Cardinale Giovanni di Aragona figliuolo di Ferdinando; e nel giorno dell'Epifania dell'anno seguente gli fu posto il Cappello nella Cattedrale da Francesco Scannasorece, Commessario della Sede Appostolica.

176. *Ferdinando unitamente col Pontefice muove guerra a' Fiorentini, e fa partire contro di essi Federigo suo figliuolo con numeroso esercito.*

Correndo indi il mese di Maggio, il Re Ferdinando unitamente col Pontefice ruppero la guerra a' Fiorentini, per le cagioni, che si riferiscono dal Coiro; fece adunque subito partir contro di coloro con numeroso esercito Federigo suo figliuolo, che indi lo fece seguitare con altre genti da Alfonso suo primogenito Duca di Calabria; e addì 12. dello stesso mese fece ancor partire da Napoli il Conte Giulio Acquaviva con due galee, e molte altre navi, cariche di artiglierie, e di munizioni.

177. *Morte di Giovanni Re di Aragona, e gli succede il suo figliuolo primogenito.*

Entrato dipoi l'anno 1479. morì in Ispagna Giovanni Re di Aragona, che, siccome dicemmo, era zio, e suocero del Re Ferdinando, e li succedè ancora il suo figliuol primogenito del nome ancora di Ferdinando: morì eziandio addì 5. del mese di Luglio in Viterbo il Duca Orsini, con lasciare due figliuoli naturali, Raimondo di anni sei, e Roberto di cinque, a' quali Ferdinando, pri-

ma

(a) *Summ. tom. III. prim. ediz.*

ma che quegli fusse da Napoli partito, gli avea conceduto il Contado di Nola, e di Atripalda.

175. *Maometto Imperator de' Turchi per mezzo del Bascià Acmet, prende a forza d'armi la Città d'Otranto, ove infinite crudeltà si praticarono da' Turchi.*

Ma ecco che dopo pochi anni di tranquillità, incominciò di bel nuovo questo Regno a vedersi prima esposto alle guerre de' Turchi, e indi alle proprie intestine, che per molto tempo lo dilaniarono; e ciò avvenne nell' entrare dell' anno 1480. Avea Maometto Imperatore de' Turchi con numerosa armata di mare, e di terra, cinto di stretto assedio l' Isola di Rodi, posseduta da' Cavalieri Gerosolimitani; laonde Ferdinando mandò a costoro gente in ajuto, dal che quegli con esso sdegnato, e veggendo di non poter soggiogare la detta Isola, risolvè d' invadere questo Regno; e siccome scrive il Sansovino, Antonio Galeoto, e altri Scrittori, fu egli a tale impresa istigato da' Veneziani, per favorire i Fiorentini lor collegati, affin di distogliere in cotal guisa Ferdinando dalla fortunata guerra, che per loro facea; poichè temean questi di rimanere oppressi e soggiogati, giacchè Alfonso, e Federigo d' Aragona di lui figliuoli sempre più distendeano su di loro le conquiste.

Maometto adunque essendosi addì 23. Maggio di detto anno partito dall' Isola di Rodi senza frutto, mandò nella Puglia Acmet suo Bascià con numeroso esercito di mare e di terra, il quale avendo disbarcato ducentomila persone presso della Città di Otranto, di stretto assedio la cinse; ma perchè in essa non vi eran altri, che 1400. soldati, in brievissimo tempo addì 21. del mese di Agosto a forza d' armi la soggiogò: e non vogliam tralasciare di rapportar col Summonte (a) le crudeli tirannie, che in essa quegli vi praticò, e la invitta costanza de' di lei Cittadini nel sostener colla morte, benchè barbara, la sacrosanta fede cristiana: *Entrati quei Barbari furiosamente nella maggior Chiesa, e ritrovato Stefano Pendi-*

(a) *Summ. loc. cit.*

Pendinello Arcivescovo di quella, che allora parte del Popolo comunicava, gli tagliarono la testa; ammazzando ancora i suoi Canonici: il simile ferono all' altre Chiese, e Monasteri, che tutti li spogliorono, ammazzando anche i Preti, Monaci, e Frati; violavano le Vergini, e quelle anche consecrate al Signore; e dopo, che ogni cosa fu depredata, e posta in ruina, furono scelti 800. *di quei Cittadini di maggiore età da* 15. *anni in su, e fattili condur legati a due a due sopra un poggio, ov' era una gran pianura, fu lor fatto un lungo sermone da Talsiman Prete Turco, che tra essi avea quella maggioranza, che ha un Vescovo fra noi, col quale gli sforzò a lasciar la Cristiana Fede, e abbracciar la Maomettana, promettendoli, che dal suo Signore sarebbero molto onorati, altrimenti in quel luogo arrebbono patito la morte. Fu a quel barbaro da loro risposto con gran prontezza di animo, che erano risoluti soffrire ogni specie di morte, prima, che acconsentire alla sacrilega risposta. Sdegnato adunque il barbaro, facendoli passare ad uno ad uno avanti di se, fe a tutti troncar la testa. Il primo di tutti a morire fu Antonio Primaldo (credo forsi per tale effetto aver sortito tal cognome) Cittadino de i principali, il quale avendo coraggiosamente esortati gli altri a star costanti nella Fede; essendoli stato reciso il capo: miracolosamente rimase ritto per insino, che tutti gli altri indugiarono a morire, che non bastarono le forze de' Turchi a farlo cascare; e morti tutti, cascò esso ancora come gli altri, il che fu veduto con gran stupore da' Turchi. Inteso dal Gran Turco la presa di Otranto, molto si rallegrò; ma quando udì la morte di quei* 800. *Cittadini, molto li dispiacque, onde tosto mandò, che Acmet, lasciato buon presidio in quella, in Costantinopoli si conferisse, il cui avviso diede non picciolo spavento al cuore di Acmet, il quale ubbedendo al suo Padrone, lasciò in suo luogo Ariadesso Baglivo di Negroponte con settemila Turchi, e* 500. *cavalli, ed egli con* 12. *galee, e con le prede prese nella Città con gli schiavi figliuo-*

figliuoli, e donne, se ne andò alla volta di Costantinopoli. Morirono in questa guerra Giulio d' Acquaviva Conte di Conversano, Diego Cabaniglia, e Marino Caracciolo.

179. *Ferdinando per mezzo di Alfonso suo figliuolo riprende Otranto dalle mani de' Turchi.*

Veggendo Ferdinando i Turchi padroni di Otranto, e che già minacciavano l' assedio di Brindisi, e d' insignorirsi del Regno tutto, subito per discacciar loro, richiamò Alfonso Duca di Calabria dalla Toscana; laonde i Fiorentini conseguirono l' intento di vedersi da questo liberati.

Giunto adunque in Napoli il Duca, subito portossi con potente esercito per mare e per terra, per riprender la Città d' Otranto da'. Turchi, i quali sebbene si fussero in essa valorosamente difesi, nondimeno essendo stati avvisati, che addì 3. del mese di Maggio era morto Maometto lor Signore, e ch' era stato alli dilui figliuoli tolto l' Impero; laonde temendo di non potere aver nuovi ajuti, addì 10. del mese di Agosto dell' anno seguente 1481. con patti onorati consignarono la Città al Duca, e se ne ritornarono ne' lor paesi; e dopo aver fatto quegli seppellire con sommo onore le osse di coloro, che avean con tanta gloria sofferto il martirio, e di avere splendidamente regalati i Capitani, e' soldati, che erano da Spagna venuti in ajuto, trionfante ritornossene in questa Città, menando seco alcune compagnie di Turchi a cavallo, che vollero rimanere al suo servigio.

180. *Alfonso figliuolo di Ferdinando ritornato in Napoli vittorioso per la ricuperazione d' Otranto, edifica il palagio di Poggio Reale, che per errore credesi della Reina Giovanna, e indi un altro, che dicesi della Duchesca.*

Fece indi il detto Duca edificare un bellissimo palazzo con molte fontane di acque abbondantissime nel luogo chiamato Poggio Reale, che in oggi per falsa volgare tradizione comunemente dicesi della Regina Giovanna II. credendosi per errore, che l' avesse questa edificato; tantocchè dalla gente del volgo vi si dimostra il luogo, ove la medesima bagnavasi, e altro, ove dopo di aversi ella preso sollazzo de' giovani, li facea buttare per non iscovrire la sua libidine. Egli è proprio d' avvertire questo abbaglio per esser falsa tal tradizione divulgata al sommo nell'animo del Popolo, che la crede come una vera Istoria. Edifi-

Edificò nel tempo istesso il Duca presso al Castel Capuano altro sontuoso palazzo con giardini e fontane, ove per la continua abitazione, che ivi facea la moglie, prese il nome di *Duchesca*, che in oggi così viene tal contrada chiamata.

181. *Ferdinando accorda nuove grazie alla Città di Napoli.*

Ma prima di passare innanzi, egli è necessario, che noi per poco ritorniamo nel fine dell' anno precedente 1480. poichè addì 23. del mese di Novembre di detto anno il Re Ferdinando, avvegnacchè si ritrovasse nelle maggiori angustie e agitazioni per la detta guerra, che avea co' Turchi, non tralasciò di accordare alcune nuove grazie alla Città di Napoli in vista di un memoriale per capi da questa presentatoli, dichiarandosi alla medesima al sommo obbligato per la fedeltà e ajuto, che li somministrava in tal guerra, espressamente ciò nel fine di esse dichiarando colle seguenti parole: *Nos enim, ut qui ipsos fidelissimos nostros Neapolitanos amamus, atque diligimus, & carissimos habemus ob maximum erga nos, & statutum nostrum amorem, & liberalitatem, qua in præsentia usi fuerunt pro expellendis immanissimis Turchis gentibus, quæ Provinciam Hidruntinam hujus Regni nostri invaserunt; merito inducimur non solum infrascriptas gratias, quæ nobis ob maxima Neapolitanorum servitia Majestati nostræ præstita, parvæ quodammodo esse videntur; immo in dies multo majores, ac maximas quidem eisdem motu proprio sine cujusdam precibus, aut supplicationibus fore concessuros.*

Queste grazie veggonsi registrate tra le altre da Nicolò de Bottis (*a*) sotto della Rubrica: *Capitula gratiarum concessionum Universitati Civitatis Neapolis per Serenissimum Dominum Regem Ferdinandum Primum*, colla data erronea *anno* 1466. e giustamente tale la diciamo, poichè in questo non pensavano affatto i Turchi d' invadere il Regno.

(a) *Privil. e Cap. della Città di Napoli to.1.pag.14.a t.*

tendendosi delle grazie) come anche le altre fatte da esso a favore di questa Città.

ne piane di poterle a lor piacere coltivare.

Nella festa accordò Ferdinando, che dovesse la Regia Dogana ritornare nel luogo, ove prima era, senza che fusse tenuta la Città a sofferire alcuna spesa.

186.
Cap. V. Si ordina la puntuale osservanza delle grazie.

Si domandò ciò da questa, poichè siccome ragionammo, nell'anno 1476. avea il detto Principe tal Dogana trasportata nella piazza dell'Olmo.

187.
Cap. VI. Si accorda, che la Dogana ritornasse ove prima era.

Ma indi nel fine dell'anno 1481. Ferdinando sempre più avendo innanzi agli occhi il benificare questa Città, che sempre se gli era dimostrata nella fedeltà costante, le concedè altro privilegio, che leggesi registrato tra gli altri nella compilazione del citato Nicolò de Bottis (a) sotto della Rubrica: *Privilegium concessum Civitati Neapolis per Serenissimum Dominum Regem Ferdinandum Primum*. L'indirizza egli a suo Figliuolo Alfonso Duca di Calabria: In esso dopo di aver detto, che in un Parlamento del Regno tenuto nella Città di Napoli nel passato mese di Novembre del detto anno, erasi stabilito, che i tributi e le funzioni fiscali, e 'l pagamento del sale, che prima corrispondevansi da ogni fuoco delle Università di quello (già stabilito dal Re Alfonso, siccome altrove rapportammo), si dovessero commutare in gabelle sopra de' frutti de' diloro poderi, affatto abbolendosi la detta prima maniera di corrispondenza per la ragione in tal privilegio allegata: *Cum per eam ipsa nobis debita tributa, & fiscales functiones difficillime exigerentur, & tenuiores, & pauperes opprimerentur, eum ferendis impositis oneribus*: Passa egli a stabilire, anzichè a confermare il privilegio a' Napoletani già prima conceduto, e a tutti coloro, che nel distretto di questa Città abitassero (parole di tal privilegio): *Tenore præsentium de certa nostra scientia deliberate, & consulto declaramus, notum facimus, & pro-*

188.
Ferdinando conferma il privilegio, che già aveano i Napoletani di non soggiacere a' pesi, che s'imponessero dal Regno, ma dal pagamento de' Fiscali.

(a) *Privil. e Capit. della Città di Nap. to. 1. pag. 1. a t.*

promulgamus, ipsos Cives Neapolitanos, ipsiusque Civitatis habitatores, & incolas, ac in toto ejusdem agro, sive territorio districtu commorantes, non includi, nec comprehendi in ipsa nova gabellarum, & vectigalium institutione, & impositione; sed ab ipsa prorsus, & immunes, ac exemptos esse, & fore prout erant ante ipsarum gabellarum, & vectigalium impositionem, per quam non intelligimus, nec ullo modo volumus ipsorum Neapolitanorum Civium, Incolarumque, & habitatorum supradictorum immunitatibus, & exemptionibus esse aliqua ex parte derogatum, quas in suo statu, robore, & efficacia permanere declarantes, ipsam novam gabellarum impositionem ad ipsos Neapolitanos Cives, incolasque habitatores, & commorantes prædictos se non extendere, nec ipsos aliquo modo includere, itaut ipsis eorum immunitatibus, & exemptionibus, quibus uti soliti sunt, & in quorum possessione, seu quasi fuerunt, & erant, & in præsentiarum, & in singulis hujus Regni locis, in quibus exempti, & immunes fuerunt, & erant, libere frui, uti, & gaudere de cætero possint, & debent.

In oggi tuttavia godono di tal privilegio i Napoletani in tutto il Regno.

189. *Ferdinando manda dal Duca di Ferrara suo genero Alfonso con esercito, che vien rotto da quello de' Veneziani, e del Pontefice, benchè indi lo ristabilisce.*

Ritornando noi dopo di aver rapportate tali grazie, della nostra Istoria al cammino, e tralasciando di ragionare dell' anno 1482. in cui nulla di rimarchevole, nè in questa Città, nè nel Regno accadde, incomincieremo dal seguente 1487. in cui avvennero de' grand' isconvolgimenti, e delle guerre forastiere ed intestine, che poser quello in confusione ed in iscompiglio.

Questo Principe adunque nel mentre, che credea di viver quieto, ecco ch' ebbe l' avviso, che il Duca di Ferrara suo genero veniva stretto, e dal Pontefice Sisto e da' Veneziani, che si eran collegati per discacciarlo dal suo Stato; laonde sebbene avesse egli tutto l' impegno di soccorrerlo, nondimeno venivano a mancarli i mezzi; imperciocchè per la guerra, che avea sofferta co' Turchi, ritro-

ritrovavasi molto scarso di danajo: nondimeno avendo proposto sì importante affare ad Alfonso Duca di Calabria suo figliuolo, e a' suoi Consiglieri, questi tutti lo animarono a intraprender la guerra per ajutare il suo genero, poichè il Pontefice e i Veneziani, dopo di avere quello depresso, avrebbero rivolto il pensiero su di questo Regno.

Da tali consigli persuaso Ferdinando, e avvisando; ch'eziandio i Firentini, e Lodovico Sforza Governatore di Melano per Giovanni Galeazzo suo nipote minore, ajutavano il Duca suo genero, non tardò di mandare egli il Duca di Calabria Alfonso con quell'esercito, che potè raccogliere nelle Campagne di Roma per muover la guerra al Pontefice, e in tal maniera soccorrere il suo genero. Ma sebbene Alfonso si fosse unito co' Colonnesi, e co' Savelli; nondimeno essendoli venuto all'incontro Roberto Malatesta colla gente Veneta assieme cogli Orsini, che sosteneano le parti del Pontefice, fu da questi disfatto in battaglia, da cui appena si salvò, ajutato dalla Cavalleria Turca, che siccome dicemmo, dopo della liberazione di Otranto, sotto di lui militava; ma quando ognun credea, che dopo di ciò dovea esser discacciato dal suo Stato il Duca di Ferrara da' Veneziani e dal Pontefice, questi non però ingelositosi della troppo potenza di coloro, non solo dalla lega si separò; ma permise ad Alfonso Duca di Calabria, che avea riposto in piedi nuovo esercito, che fusse andato in ajuto del Duca di Ferrara, dandoli il passaggio per la Campagna di Roma; laonde quegli unitosi con Lodovico Sforza, con gran vigore incominciò a strignere i Veneziani.

190.

I Veneziani per divertir Ferdinando dalla guerra, che contro di loro facea, prendono la Città di Gallipoli nel

Questi abbenchè fussero soli, nondimeno per divertire il Duca di Calabria, pensarono di portar la guerra in questo Regno. Quindi si fu, che con armata navale presero la Città di Gallipoli con grandissima stragge de' Cittadini; laonde per tal cagione s'indusse Alfonso, anzicchè Ferdinando suo Padre di pacificarsi con essi, i quali all'in-

con-

Regno; laonde per tal cagione quegli si pacifica con questi.

contro lasciarono il Duca di Ferrara nel possesso del suo Stato.

191.
Sisto IV. Si muore, ed è in suo luogo eletto Innocenz. VIII.

Addì 13. dipoi del mese di Agosto dello stesso anno essendo morto il Pontefice Sisto IV., addì 29. del medesimo mese fu in sua vece eletto Gio: Battista Cibo Genovese, che si fè chiamare Innocenzo VIII.

192.
Ferdinando allarga le mura della Città.

Ma dapoichè ebbe Ferdinando illustrata la Città per le tante arti, che v'introdusse, e accresciutala di tanti uomini per lettere, e per dottrina eccellenti e degni, e datole un sistema per leggi così savie, che da tempo in tempo stimò di promulgare, volle anco accrescer quella di numero ancora straordinario di abitatori; onde fu costretto di allargar le mura della Città, buttandovi la prima pietra a' 15. Giugno dell'anno 1484. dietro al Monistero del Carmelo, ove vi è una Torre in piedi, nominata *Torre Spinella*, così chiamata, per essere stato Sovrastante alla detta opera un Cavaliere di Casa Spinelli, destinatovi da Ferdinando; perlocchè venne racchiuso per queste nuove mura dentro la Città il detto Monistero del Carmelo, tirando quelle sino a Porta Capuana accanto la Chiesa di S. Catterina a Formello; ma quì terminò la fabbrica il detto Principe, che poi la seguitò in appresso l'Imperator Carlo V. come altrove diremo. Fece ancora innanzi alle porte della Città fare i ponti di pietra, quando prima eran di tavole.

193.
Ferdinando stabilisce le Sedi de' Presidi in ciascuna delle Città principali delle Provincie.

Il detto Principe per evitare, che non già tutto il Regno si riducesse in questa sola Città, stabilì in ciascuna delle Città principali delle Provincie le Sedi de' Presidi, che prima chiamavansi *Giustizieri*, da lui furon poi Vicerè chiamati. Ma sopratutto l'altre Provincie, innalzò quella di Otranto, e particolarmente la Città di Lecce; poichè essendo stata già questa sempre Sede de' Principi di Taranto, che la possedeano con assoluto dominio, ne aveano un particolar Tribunale formato, che *Concistorio del Principe* chiamavasi, e che composto era di quattro Giudici, un Avvocato, e un Proccurator Fiscale,

ſcale, che rappreſentava il Fiſco privato di detto Principe; ma eſſendo poi la detta Città con detto Principe venuta nelle mani di Ferdinando, queſto non ſolamente le concedè privilegj ampliſſimi; ma le confirmò il detto Conciſtorio con i Giudici, che doveſſe ſempre in detta Città riſedere; e lo coſtituì Tribunale di appellazione ſopra tutte le altre Città, e Terre della Provincia, e delle cauſe de' Baroni, e demaniali; e che poteſſe ancora delle cauſe feudali conoſcere, dandole l'autorità di poter dare i balj a' pupilli feudatarj, e di concedere l'inſufflazione dello ſpirito alle iſtanze; e che le ſentenze ſi doveſſero in nome del Re profferire ed eſeguirſi, non oſtante l'appellazione; e vi coſtituì per capo di detto Tribunale D. Federigo ſuo figliuolo ſecondogenito; e volle ancora, a guiſa del S. C. di S. Chiara, che Sacro Conſiglio provinciale ſi appellaſſe; d'onde n'è poi avvenuto, che eſſendoſi la detta Provincia in due Provincie diviſa, oggi le loro Udienze il titolo di *Sacre* conſervano; benchè quaſi tutti quei privilegj abbiano eſſe perduto.

194. *Congiura de' Baroni del Regno.*

Tuttociò ben diſpoſtoſi da Ferdinando, non mancarono poi de' nuovi ſconvolgimenti per ponere in agitazione il ſuo regal animo: Memorandi, e ſtrepitoſi furon gli avvenimenti, che inſurſero per la formidabil congiura de' Baroni del Regno, i dicui capi furono il Conte di Sarno, e Antonello Petrucci Segretario del Re Ferdinando, amendue cotanto dal medeſimo beneficati: ma perchè da molti rinomati Scrittori, diſtintamente di un tal fatto ragionarono, ad eſſi perciò ci rimettiamo; non tralaſciando però di dire, per non mancare menoma parte della ſtoria, che ben ſeppe il Re Ferdinando, e il Duca di Calabria ſuo figliuolo primogenito reſtar glorioſo, e vincitore de' congiurati; e giuſtamente di un delitto così eſecrando il Conte di Sarno, ed il Segretario Petrucci pagarono il fio; poichè ad amendue a viſta di tutto il Popolo su di un alto palco, che fece innalzare il Re nel piano dentro la porta del Caſtel nuovo, fu reciſa la teſta: Ciò avvenne a' 15. di Maggio

195. *Il Conte di Sarno, e il Segretario Antonello Petrucci Capi della congiura.*

196. *Il Conte di Sarno, e il Segretario Petrucci ſono giuſtiziati.*

gio dell'anno 1487. Restarono i loro corpi per tutta quella giornata insepolti; indi permise Ferdinando, che fussero alle di lor sepolture trasportati.

197. *Ferdinando concede nuove grazie alla Città di Napoli.* Tempo è oramai prima di seguitare innanzi il cammino della Storia, che da noi si rapportino le nuove grazie, che nell'anno 1485. nel penultimo giorno del mese di Febbrajo, concedè Ferdinando a questa Città di Napoli, che nel primo tomo di Niccolò de Bottis vengono registrate sotto della Rubrica: *Capitula gratiarum concessarum Universitati Civitatis Neapolitanæ per Serenissimum Dominum Regem Ferdinandum Primum*, che per error di stampa leggesi in abaco Romano MCCCCLXXVI. quando dovea dire, MCCCCLXXXVI.

198. *Cap. I. Che i Cittadini Napoletani non potessero essere astretti a litigare fuori di questa Città.* Nel primo Capo di dette grazie si conferma a' Cittadini Napoletani l'altra lor conceduta dagli Antecessori Re, che non potessero nè criminalmente, nè civilmente essere chiamati a piatire fuori di questa Città ancor per delegazione del Principe; solamente eccettuandone, se per ragion di contratto di qualche cosa, fatto in altro luogo, o per delitto ivi commesso fussero citati.

Questa grazia è in osservanza.

199. *Cap. II. Si ordina, che la Corte del Capitano non potesse conoscere delle cause civili.* Nel secondo Capo si conferma altra grazia lor conceduta, che la Corte del Capitano (dal che si vede, che questa era ancor divisa dalle altre) non potesse conoscere delle cause civili, nè delle liquidazioni degl'istromenti; ma solamente delle criminali, giusta l'antico solito.

In oggi essendo estinta questa Corte, essendosi unita a quella della Vicaria, perciò non istà più in uso questa grazia.

200. *Cap. III. Che i Carcerieri nulla esigessero da' Carcerati non pernottando nelle carceri.* Nel terzo di nuovo si confermò il disposto nel Capitolo del Regno da noi altrove sposto, che i Carcerieri non potessero nulla esigere da' Carcerati, qualor nelle carceri non pernottassero, qualora ciò fusse, un sol tarì di Amalfi dovessero da questi riscuotere.

Sopra di ciò vi è Prammatica del Re nostro Signore, che a suo luogo esporremo.

Nel

Nel quarto si conferma di nuovo ciò, ch'erasi con altro Capitolo conceduto, che le Donne Napoletane per cagion di onestà, citate per testimonie nelle cause civili per qualsivoglia causa da qualunque Giudice delegato, non potessero essere sforzate di colà andare per dare il giuramento a deporre; ma che si dovesse mandar da quei nelle di lor case, o in altro onesto luogo uno Scrivano per ricever da loro un tal giuramento, ed esaminarsi; e che lo stesso si dovesse praticare, qualora quelle litigando in qualche Corte, fussero citate come Principali a deporre con giuramento su gli articoli, che dalla Parte contraria si proponessero. 201. *Cap. IV. Che le Donne Napoletane non potessero essere astrette nelle cause civili di andare in casa de' Giudici a dare il giuramento, dovendo deporre o da' Testimonj, o da' Principali.*

Nel Capitolo quinto si conferma uno antico ordine, e osservanza della Gran Corte, che si dovesse dalle Parti pagare un sol tornese per l'accusa delle contumacie, e per lo suggello, che si apponeva agli ordini delle citazioni. 202. *Cap. V. Si conferma l'antico Rito della G. C. intorno al pagamento dell'accusa della contumacia, e del suggello.*

In oggi per altre Disposizioni, e per le nuove tariffe si è avanzato tal pagamento.

Nel Capo sesto si conferma eziandio l'altra antica osservanza della G. Corte, che qualunque Cittadino, o Cittadina Napoletani, venendo citati civilmente, o criminalmente in qualunque Corte, e indi dalla medesima condennati e banditi, come contumaci, si presentassero nello stesso dì, che fusse seguita tal sentenza, nel mentre stasse quella unita, o pure subito dopo, che fusse sciolta, non dovesse pagar cosa alcuna per tal presentata. 203. *Cap. VI. Si conferma altro Rito della G. C. che i Cittadini Napoletani, presentandosi ne' Tribunali nello stesso dì, che da questi fossero stati dichiarati contumaci, non dovessero pagar nulla per tal cagione.*

Nel settimo si stabilisce, che non dovesse niente esigersi dalle Parti per la presentata degl'istromenti, e per la prima citazione, che si facesse a di loro istanza a' debitori; ma solamente fussero quelle obbligate a pagare grana dieci per la interlocutoria, che su di quei s'interponesse. 203. *Cap. VII. Che non dovessero pagar nulla le Parti per la presentata degl' istro-*

In oggi è mutato questo stabilimento; poichè colle nuove disposizioni indi seguite, i creditori pagano i diritti agli Attuarj per ogni scrittura e istanza, che presentano nel domandare la consecuzione de' diloro crediti.

menti, e per la prima citazione, che facessero fare a' loro debitori.

Nel Capitolo ottavo si confermò l'altro privilegio a' Cittadini conceduto, che in tutte le Sindicature degli Ufficiali di questa Città, oltre a' Commissarj destinati dal Re, vi dovessero intervenire due Sindicatori eligendi da quella.

205. *Cap. VIII. Che nel Sindicato, che dassero gli Ufficiali di questa Città, vi dovessero intervenire due diletti Cittadini.*

In oggi è ciò in osservanza; anzi ne' Sindicati non v' intervengono Ministri del Re.

Nel nono, che si dovesse proibire a' Mastrodatti, e agli Scrivani della G. Corte di servire per sostituti, contuttochè per privilegio, o lettera reale tal facoltà fosse stata lor conceduta.

206. *Cap. IX. Che i Maestri degli atti, e Scrivani non potessero servire per Sostituti.*

In oggi ciò è ancora loro proibito.

Nel decimo si conferma l'altra antica grazia, che tanto i Giudici della G. Corte, come dell'altre, nel tempo istesso, che profferissero le sentenze, dovessero tassare, e condennare i Rei a pagar le spese, qualora giusto il riputassero, senzacchè fosse lor permesso di riservare in appresso tale tassa.

207. *Cap. X. Che i Giudici di tutti i Tribunali lle stesse sen. dovesse. condennare i Rei alle spese dagli Attori fatte.*

In oggi ciò non osservasi.

Nell'undicesimo si ordina, che i Mastrodatti non dovessero nulla esigere per iscrivere le sentenze, siccome già era stato ordinato.

In oggi per le nuove tariffe altrimenti si osserva.

208. *Cap. XI. Che i Maestri degli atti non dovessero nulla esigere per scriver le sentenze.*

Nel dodicesimo si determina, che da coloro, che richiedessero copie di processi, o di scritture prodotte negli atti, si dovesse pagare un tarì per ogni otto carte, e che ogni dilor facciata dovesse contenere venticinque versi, e ognun di questi diece parti, cioè parole.

Nella Costituzione dell'anno 1738. ciò viene con più chiarezza stabilito.

209. *Cap. XII. Si stabilisce il pagamento da farsi dalle Parti per le copie de' processi.*

Nel tredicesimo si stabilisce, che niuna Corte di questa Città, o fusse la G. Corte, o quella del Capitano, niuno Uffiziale, che avesse la potestà del mero e misto Imperio ne' delitti di omicidio, o di danno clandestino, potesse procedere contro a detta Città, o a' particolari Cittadini, ad esiger pene, ovvero alla soddisfazione del dan-

210. *Cap. XIII. Che niuna Corte potesse procedere con esiger pene*

danno patito non ritrovato il reo, e che questo rinvenuto, dovesse contro di esso procedere giusta le disposizioni del diritto Romano, Costituzioni e Capitoli del Regno.

o alla rifazione de' danni contro alla Città di Napoli, o a' di lei Cittadini, non ritrovandosi in essa i rei di omicidj, o di danni clandestini.

In oggi questa disposizione è in osservanza, essendosi abolito in tutto il Regno il detto stabilimento, che fu introdotto da' Capitoli del Regno.

Nel quattordicesimo si determina, che niun Cittadino di questa Città e suo distretto, o che in essa dimorasse, potesse esser citato *ad informationem Curiæ*, senza esservi espressa la cagione nella citazione, eccettuandone solo il caso di delitto di lesa Maestà.

211.
Cap. XIV. Che niuno Cittadino Napoletano potesse esser citato ad informandum *senza esservi espressa nella citazione il motivo di essa.*

Osservasi tal grazia.

Nel quindicesimo di nuovo si conferma ciò, ch'erasi a questa Città conceduto, che i dilei Cittadini dovessero essere esenti da tutte le gabelle, collette e altre imposizioni, che s'imponessero nel Regno.

212.
Cap. XV. Che questa Città, e dilei Cittadini dovessero essere esenti da tutte le gabelle, e dazj, che s'imponessero nel Regno.

Oggidì tal grazia è osservata.

Nel sedicesimo, benchè si fosse chiesto al Re da questa Città, che tanto il Reggente della G. Corte, e i dilei Giudici, come il Capitano, e quei della sua Corte, si dovessero in ogni anno mutare, con sottoporsi al Sindicato, in cui vi dovessero intervenire due Sindicatori di questa Città; che lo stesso si dovesse praticare col Giudice del Grande Ammirante. Si risponde dal Re: *Placet Regiæ Majestati, prout melius provisum fuerit, & quod singulis annis sindicentur, ut supplicatur.*

213.
Cap. XVI. Benchè si fusse domandato al Re, che in ogni anno il Reggente della G.Corte, e' Giudici della medesima, contro gli altri de' dilei Tribunali bassi si dovessero mutare, con esser sottoposti al Sindicato; si risponde da quello, che verrebbe provveduto.

In oggi il Reggente della G. Corte si suole in ogni due anni mutare; ma i Giudici della medesima, benchè per due si eleggono dal Re; nondimeno seguitano in tal carica a suo piacere.

Nel diecesettesimo si domanda, che tanto il Reggente della G. Corte, quanto il Capitano, e ogn' altro regio Ufficiale in questa Città, dovessero dar sicurtà de' diloro Algozini e famigli, cioè di coloro, che servissero in detti Tribunali, di dovere esser sottoposti al Sindicato, e di fedelmente esercitare il diloro uffizio, con dover dar

to, siccome meglio riputerebbe ragionevole.

nota di coloro, ch' essi tenessero, venendo obbligati di soddisfare quei, che in detto Sindicato si riputassero gravati da detta gente. Si risponde dal Re: *Placet Regiæ Majestati, & statuti, quod ex nunc in antea Curia Vicariæ tantummodo octo servientes, seu Alguzerios habeat. Curia vero Capitanei quatuor, adjectis tempore eorum officiorum.*

214. *Cap. XVII. Alla domanda, che il Reggente della G. C. il Capitano, e ogni altro Uffiziale dovessero dar sicurtà di risare tutti danni, che s'inferissero da' loro algozini, e famigli, si risponde dal Re, che la G. C. dovesse avere otto famigli, e quella del Capitano quattro.*

Oggidì è avanzato il numero di tali famigli della G. C. poichè quella del Capitano è estinta.

Nel dieciottesimo si domanda, che gli Algozini, detti da noi Portieri, tanto nella G.C. della Vicaria, del Capitano, Ammiraglio, e di ogn' altra, dovessero esigere un grano per uomo, che ad istanza di qualche Parte citassero in questa Città, o per esecuzione, che facessero grana cinque, e nel dilei distretto grana diece, e fuori del dilei territorio quella somma, che potessero colle Parti convenire, le quali fussero tenute a tali pagamenti.

215. *Cap. XVIII. Si stabilisce la somma, che dovessero esigere i Portieri dalle Parti.*

In oggi è mutato tal modo di pagamento.

Nel diecenovesimo si proibisce a detti Algozini di poter nulla esigere, qualora fusser mandati per ordine della G. Corte; e che nelle cause criminali, in cui vi entrasse la pena del sangue, potessero esigere grana cinque per ognuno, che intimassero in questa Città, e fuori di essa diece.

216. *Cap. XIX. Si vieta a' Portieri di esiger nulla, qualora fossero mandati per ordine della G.C.*

Eziandio in oggi è altrimenti osservato tal Capo.

Nel ventesimo, benchè si fosse domandato, che il Reggente, Capitano, e ogni altro Uffiziale, tanto nelle cause civili, che nelle criminali, non dovessero senza il consiglio de' loro Giudici procedere, o fare atto alcuno, il quale venisse in tal caso come nullo riputato, con esser privati de' diloro uffizj ad arbitrio del Re. Si risponde da questi: *Placet Regiæ Majestati, nisi expresse per eandem pro suo servitio aliter fuerit injunctum.*

217. *Cap. XX. Si vieta al Reggente della G.C. Capitano, e ad ogni altro Uffiziale di procedere a qualche atto nelle cause criminali senza consiglio di uno de' Giudici.*

Nel ventunesimo si determina, che niun Contestabile (intendendosi, siccome altrove dicemmo, del Carcerie-

re, o

re, o Sargente della Vicaria, o del Capitano di Napoli, o dell' Ammiragliato, o di qualunque altra Corte) potesse prendere, comandare, o citare qualunque persona di questa Città, o che in essa dimorasse, senza aver ordine in iscritto, sottoponendo i contravenienti ad esser castigati, e che non sieno obbligate le dette persone loro ubbidire; ma che solamente fosse permesso senz' ordine in iscritto ciò eseguire, qualora ritrovassero alcuno nell' atto di commettere il delitto, o qualche bandito o forgiudicato.

218. *Cap. XXI. Si vieta a' Carcerieri di poter prendere, comandare persona senza ordine in iscritto de' loro superiori.*

Eziandio in oggi è in osservanza un tal Capo.

Nel ventiduesimo si stabilisce, che l' Università di questa Città dovesse essere in specie, e in genere governata da' Regj Uffiziali, giusta i Capitoli e Costituzioni del Regno.

219. *Cap. XXII. Si stabilisce, che questa Città dovesse esser governata da' Regj Uffiziali.*

Nel ventitreesimo si rinova ciò, che già era stabilito, che tanto la G. C. della Vicaria, quanto quella del Capitano, e ogni altro Uffiziale, non potessero ammettere a composizione i delinquenti, se non prima avesser concordate le Parti offese per lo diloro interesse.

220. *Cap. XXIII. Che non si potessero ammettere a transazione i delinquenti, se non concordate le Parti offese.*

Questo stabilimento, ch' è appoggiato al diritto commune e municipale, tuttavia è osservato.

Nel ventiquattresimo si determina, che il Reggente, e Capitano di Napoli, qualora un reo ratificasse la sua deposizione, dovesse farvi assistere per la dilui difesa l'Avvocato de' Poveri, e lo stesso dovesse praticarsi in ogni altro atto, trattandosi de' delitti di pena di morte, o di troncamento di membra.

221. *Cap. XXIV. Che dovesse assistere l' Avvocato a' Rei nella ratifica, che facessero delle diloro deposizioni, trattandosi di pena di morte, o di troncamento di membra.*

Questo Capo è eziandio in osservanza.

Nel venticinquesimo si stabilisce, che tanto i Cittadini Napoletani quanto quei, benchè forastieri, che in avvenire si ammettessero per privilegio alla dilei cittadinanza, o che comperassero in questa Città case, con istabilirvi perpetuo domicilio, dovessero godere degl' istessi privilegj, e franchigie di Dogana, e di ogni altro vettigale giusta l' antica osservanza, intendendosi delle grazie

222. *Cap. XXV. Che tanto i Cittadini Napoletani, quanto quei, che fossero alla dilei cittadinanza ammessi, dovessero godere di tutte le franchigie alla Città concesse.*

zie già concedute a queſta Città.

Si oſſerva il diſpoſto in queſto Capitolo.

Cap. XXVI. Che tutti i venditori di robe per la graſcia, doveſſero vendere giuſta l'aſſiſa.

223\. Nel ventiſeeſimo ſi ordina, che affatto ſi doveſſero togliere le franchigie, che prima aveano alcuni Buccieri, Fruttaroli, Bottegaj, Panettieri, Peſcivendoli, ed altri, di poter vendere a di lor piacere; ed eſpreſſamente ſi ordina, che tutti doveſſero eſſer ſottopoſti all'aſſiſa, intendendoſi del prezzo ſtabilito a ogni coſa dalla Città, ſenz'altro eſiger di vantaggio.

In oggi ſebbene ſia in vigore tal diſpoſizione; nondimeno non è puntualmente da tal gente oſſervata.

Cap. XXVII. Si ordina, che i Cittadini Napoletani poteſſero aver beneficj, e uffizj in tutte le Città del Regno, e così i Cittadini di queſta Città di Napoli.

224\. Nel ventiſetteſimo, ſebbene ſi vegga dalla Città chieſto, che niuno Cittadino, o altro di quelle Terre, che aveſſero privilegio di non aver Cittadino Napoletano per loro Uffiziale, poteſſe avere beneficio, o uffizio in queſta Città, e ſuo diſtretto. Si riſponde dal Re: *Regia Majeſtas intendit, quod in toto Regno, & quavis Civitate, & loco ipſius, Neapolitani officia, & beneficia habere poſſint, & eodem modo omnes Regnicolæ, officia, & beneficia in Civitate Neapolis.*

In oggi eziandio un tal Capo ha la ſua oſſervanza.

Cap. XXVIII. Si determina, che ſi doveſſero oſſervare gli antichi ordini, e Capitolazioni in tutte le coſe da mangiare, e bere.

225\. Nel ventotteſimo ſi ſtabiliſce, che in tutte le coſe di mangiare, e di bere ſi doveſſero oſſervare gli antichi ordini e capitoli intorno a'tempi, luoghi, e prezzi della di lor vendita.

Voleſſelo pure il Cielo, che puntualmente ſi oſſervaſſe tal diſpoſizione ſanta e giuſta, locchè avviene per tutte le leggi, che ſono in queſto Regno.

Cap. XXIX. Che le donne diſoneſte doveſſero abitare in luogo diſtinto.

226\. Nel ventinoveſimo ſi determina, che tutte le donne, che viveſſero ſenza oneſtà in queſta Città, ſi doveſſero mandare ad abitare in luogo determinato, ove pubblicamente ſi faceſſe il chiaſſo.

Pure in oggi oſſervaſi tal diſpoſizione; ma non interamente; perchè pure in ogni parte della Città ve ne ſono.

Nel trenteſimo ſi determina, che un ſolo grano ſi doveſ-

dovesse pagare per lo suggello, che si apponesse in ogni esecuzione di decreto negli apprezzi de'beni in questa Città, e suo distretto.

227. *Cap. XXX. Che un grano si dovesse pagare per lo suggello ne' decreti degli apprezzi de' beni in questa Città.*

In oggi non si osserva tal disposizione; poichè in tali decreti non vi si appone suggello, trattandosi di litigj che sono in questa Città e suo distretto.

Nel trentunesimo si stabilisce, che rimanessero cassate e annullate tutte le dilatorie, supersessorie (così dette le dilazioni, che a' creditori si concedono a pagare), guidatici, o altre dilazioni, sotto qualunque specie di parole concepite, concedute da qualunque Principe, Barone, Conte, e da qualunque Università, e che quelle che in appresso si facessero, non avesser vigore contro i Cittadini Napoletani.

228. *Cap. XXXI. Si aboliscono tutte le dilazioni, e soprassessorie, che si concedessero contro a' Cittadini Napoletani.*

In oggi sono quelle abolite.

Nel trentaduesimo si determina, che ad istanza de' Cittadini Napoletani, si potessero ne' Tribunali di questa Città costrignere tutti i Principi, Duchi, Conti, Baroni, e Università e altre persone; e che parimente esercitando quei uffizj in essa, dovessero in ogni anno mutarsi, con esser sottoposti al Sindicato, in esecuzione dell' albarano promesso da Sua Maestà, e del privilegio già da noi di sopra rapportato.

229. *Cap. XXXII. Che ad istanza de' Cittadini Napoletani si potessero costringere ne' Tribunali di questa Città tutt' i Baroni, ancorchè titolati, e le Università del Regno.*

Ha tal Capo la sua osservanza.

Nel trentatreesimo si determina, che non si possa allegare alcun privilegio da chiunque si fusse contro a' Cittadini Napoletani per le domande delle case.

330. *Cap. XXXIII. Che non si potesse da qualunque persona allegar privilegio contro a' Cittadini Napoletani per la domanda delle case.*

Ha tal Capo la sua osservanza, essendo ciò solo permesso alla Regia Corte, qualora le case servano per suo servizio; dovendone non però pagare la piggione.

Nel trentaquattresimo si determina, e quasi si ripete ciò, ch' erasi stabilito nel Capo ventiseesimo, che tutti i Pescivendoli, Bottegaj, Beccari e altri, che vendono robe di grascia, debbano star sottoposti al Giustiziere, Catapano, o alli sei della Città (intendendosi de' sei Cavalieri, che da ogni Piazza si eliggono per trattare degli

231. *Cap. XXXV. Che tutti quei, che vendono ro-*

be di grascia, debbano star sottoposti al Giustiziere, e ad altri Uffiziali della Città.

gli affari di quella), con che fussero obbligati a vendere tali robe per lo prezzo, che sarebbe loro da detti ordinato, con abbolirsi oggi lettera di franchigia, che per lo passato fusse stata lor conceduta.

E' tal Capo in osservanza.

232\. *Cap. XXXV. Si conferma il di sopra disposto; ma si ordina, che le pene, che si esigessero da tali venditori, rinvenendosi mancanti, si dovessero dare all'Ospedale della SS. Nunziata.*

Nel trentacinquesimo, sebbene si fusse domandato; che i detti sei della Città potessero costrignere, comandare, e far comandare sotto quella pena, che loro parerà, a detti venditori, di vendere le robe giusta il prezzo loro stabilito, con esigere quella da coloro, che contrevenissero: Si risponde dal Re: *Placet Regiæ Majestati, & pœnes per ipsos Electos juste exigendas, dicta Majestas concedit Hospitali Annunciatæ ipsius Civitatis*, dovendosi intendere, che concedeva egli tali pene al detto Ospedale.

233\. *Cap. XXXVI. Si conferma lo stesso.*

Nel trentaseesimo si ritorna a stabilire, che niuno possa vender robe, che si appartenga alla grascia contro al prezzo vero e stabilito.

E' in osservanza tal Capo:

234\. *Cap. XXXVII. Si dà la facoltà agli Eletti di potere imporre le pene, e carcerare in quelle carceri lor piacesse, i venditori di robe di grascia, che fraudassero le assise; ma per l'applicazion delle dette pene, si rimette a quello che di sopra avea stabilito.*

Nel trentasettesimo, benchè si domandasse; che gli Eletti della Città dovessero emanare i bandi su di ciò con imporvi quelle pene, che loro sembrassero giuste, con esigerle tanto su de' beni, quanto dalle persone, che v' incorressero; e nel caso, che gl' incarcerassero, potessero a lor piacere rimetterli alla G. C. della Vicaria, o del Capitano di Napoli, o ad altri Uffiziali della Città, da' quali si dovessero guardare, assolvere, o liberare a dilor richiesta, che le pene, che da quei i detti Eletti esigessero, le potessero controvertire, per riparare questa Città, o per altre cose, che riguardassero il di lei utile: Si risponde dal Re: *Placet Regiæ Majestati: verum de pœnis respondetur, ut in trigesimo quinto, nisi aliter per S. M. fuerit provisum*; poichè già in detto Capitolo avea questi tali pene concedute all' Ospedale della SS. Nunziata.

Nel trentottesimo si stabilisce, che il Gran Giustiziere,

ziere, Reggente, Capitano, altri Uffiziali della stessa Città, e altri Luogotenenti, dovessero assistere a favorire i detti Eletti, generalmente e specialmente nell'esecuzione di tutto ciò di sopra stabilito.

Viene osservato il disposto in questo Capitolo.

Nel trentanovesimo si stabilisce, che tutta la roba, che si appartiene alla grascia di questa Città, dovesse esser franca da ogni gabella, fuorchè da quella del buon danajo, o che si appartenesse al Re nel dilei distretto: Si risponde dal Re: *Servetur, quod hactenus consuetum est.*

Sta nella sua osservanza un tal Capo.

Nel quarantesimo si determina, che niun Doganiere, o Gabelloto dovesse dare impedimento a ciò, che secondo il solito venisse stabilito dagli Eletti di questa Città riguardo della dilei grascia.

Questo Capo è nella sua osservanza.

Nel quarantunesimo si stabilisce, che niuno Uffiziale potesse impedire, nè ingerirsi nel mantenersi questa Città netta e pulita, locchè fusse riservato solamente a' dilei Eletti.

Ciò è oggi in osservanza.

Nel quarantaduesimo si stabilisce, che tutti gli Uffiziali di questa Città nell'entrare nel diloro uffizio, fussero tenuti di giurare nelle mani de' dilei Eletti nel Campanile di S. Lorenzo, ove quelli si raunano, di osservare tutte le franchigie ed altro, giusta i privilegj a quella conceduti; e di osservare l'antico solito e consueto; e ch'indi dovessero lo stesso giuramento dare nella Regia Camera della Sommaria, con dare essi la sicurtà di dovere tutto ciò puntualmente eseguire.

Il disposto di questo Capitolo si osserva.

Nel quarantatreesimo si stabilisce, che i Napoletani dovessero esser franchi in tutte quelle Terre demaniali, e de' Baroni delle stesse franchigie, di cui i dilor Cittadini godessero.

235. *Cap. XXXVIII. Si ordina a tutt'i supremi Uffiziali di giustizia di assistere agli Eletti nell'esecuzione di tal facoltà lor conceduta.*

236. *Cap. XXXIX. Si dichiara franca da ogni dazio la roba di grascia di questa Città fuori da quella de buon danajo, e di altra, che fosse del Re nel dilei distretto.*

237. *Cap. XL. Che niun Doganiere, o Gabelloto potesse impedire ciò, che fosse ordinato dagli Eletti per la grascia.*

238. *Cap. XLI. Che solamente gli Eletti dovessero attendere alla pulizia di questa Città.*

239. *Cap. XLII. Che tutti gli Uffiziali di questa Città nel prender possesso de' diloro uffizj dovessero giurare nelle mani de' dilei Eletti di serbare tutte le*

franchigie e privilegj a lei conceduti.

Questo Capo è in osservanza.

Nel quarantaquattresimo si determina, che gli Uffiziali della G. C. della Vicaria, dovessero tenere l'antica solita famiglia armata, che fosse bastevole all'esercizio del diloro impiego, con pagarli la giusta corrispondenza; e che dovessero in ogni mese fare alla detta famiglia passar la mostra innanzi agli Eletti della Città, per vedersi da questi se fosse giusta il solito.

240\. *Cap. XLIII. Che i Napoletani debbano esser franchi in tutte le Terre, ancorchè Baronali, come i di lor Cittadini.*

Oggidì si passa la mostra in ogni mese coll'intervento del Segretario della G. C. e del Percettore delle pene fiscali.

241\. *Cap. XLIV. Che gli Uffiziali della G. C. dovessero tenere la solita famiglia armata, la quale avesse a passare in ogni mese la mostra innanzi a loro, e agli Eletti.*

Nel quarantacinquesimo si stabilisce, che tutti quei, i quali volessero far cessione de' beni, la dovessero eseguire con ignominia secondo permette la ragione, ed era l'antico costume di questa Città.

In oggi ancora si pratica, che qualora taluno vuol fare la cession di beni, devesi esporre su di una colonnetta posta innanzi alla porta de' nostri Tribunali nel tempo, che questi si reggono.

242\. *Cap. XLV. Che dovessero i debitori con ignominia far la cessione de' beni.*

Nel quarantaseesimo si stabilisce, che tutti i Notaj forestieri, che stipulano contratti in questa Città, debbiano dare idonea sicurtà nella Regia Camera della Sommaria, di tenere in essa tutt'i loro protocolli e atti, senza poterli altrove trasportare. E quei generalmente tanto Cittadini, che forastieri, che nella medesima morissero senza lasciar figliuoli Notaj, che potessero formare i detti protocolli con registrare tutti gl'istromenti e atti, che avessero essi stipulati, li dovessero questi portare nella casa della Regia Zecca, e che nell'avvenire di tutti quegli atti, che fossero ridotti in forma pubblica da altro Notajo, se ne dovesse dare una copia all'erede di quello, che gli avesse stipulati. E nel caso, ch' essi non fussero della istessa professione, e volessero vendere tali atti ad altro Notajo, potessero ciò fare, ma che fosse a costui permesso di ridurgli in forma pubblica.

243\. *Cap. XLVI. Che i Notaj forastieri dovessero dar sicurtà alla Regia Camera di tenere in questa Città i protocolli degl' istromenti, che in essa stipulassero, e si danno altri provvedimenti pe' Notaj Napoletani.*

Oggidì si osserva, che i protocolli o si vendono ad

altro

altro Notajo, o altro Notajo amministra quelli per gli eredi del defunto.

244. *Cap. XLVII. Che ogni Proccuratore fosse sottoposto alla pena di un'oncia, e della privazione del suo uffizio, se allegasse, o proponesse cosa contro a tali capitoli.*

Nel quarantasettesimo si determina, che ogni Proccuratore venisse sottoposto alla pena di un'oncia, da applicarsi al Regio Fisco, e di esser per un mese privato dal suo uffizio ogni volta, che nel Tribunal del S. C. o in quello della G. C. o nell'altro del Capitano, o del Grand' Ammirante allegasse o proponesse cosa contro a questi Capitoli.

In oggi ciò non si osserva.

245. *Cap. XLVIII. Che niuno Uffiziale si dovesse intromettere nelle contese, che nascessero tra' Nobili di Sedili, purchè non vi fusse spargimento di sangue.*

Nel quarantottesimo si stabilisce, che niuno Uffiziale si dovesse intromettere nelle controversie, che insorgessero tra' Nobili de' Sedili, semprecchè non ne fusse nato spargimento di sangue, le quali dovessero conoscere i Cavalieri sei di quel Sedile, in cui fussero insorte.

Si osserva il disposto in tal Capitolo.

246. *Cap. XLIX. Che niuna Corte di questa Città procedesse, se non precedente querela in iscritto ne' delitti di parole ingiuriose; e negli altri gravi, potessero procedere da per loro; ma giusta il diritto Romano, e municipale.*

Nel quarantanovesimo si determina, che niuna Corte di questa Città potesse procedere, se non per denuncia della Parte offesa, e per querela in iscritto da questa proposta giusta la Costituzione del Regno (intendendosi di quella dell' Imperator Federigo II. da noi già sposta) ne' delitti di parole ingiuriose; e che ezlandio in tutti gli altri dovessero procedere a denuncia delle Parti fuor di quei, in cui dovesse imporsi la pena di morte civile, o naturale, o di troncamento di membra, ne' quali dovessero quelle procedere giusta il disposto del diritto Romano, e delle dette Costituzioni del Regno, intendendosi di altra del detto Imperatore ancor da noi già sposta.

Sta nella sua osservanza la disposizione di questo Capitolo.

247. *Cap. L. Che tutti gli Uffiziali del Re dovessero puntualmente fare osservare la detta grazia.*

Nel cinquantesimo si determina; che tutti gli Uffiziali del Re dovessero osservare, e fare osservare senza alcuna eccezione tutti i Capitoli e grazie concedute a questa Città, e a' suoi Cavalieri.

Si osserva.

Nel cinquantunesimo si stabilisce; che tutti gli uomini

248.

Cap. LI. Che tutti gli uomini de' Casali e distretto di questa Città non potessero essere astretti a servire senza mercede.

mini de' Casali e distretti di questa Città, sieno esenti da ogni comando per qualunque occasione di dover servire di persona, o di poter portare i dilor bovi; e venendo comandati, dovessero avere il salario.

Si osserva.

249.

Cap. LII. Sebbene si fosse domandato, che nelle feste di precetto niuno potesse far venire nella Città animali con some: Si rispose dal Re, che averebbe su di ciò dati gli ordini a' di ei Eletti.

Nel cinquantaduesimo, ed ultimo sebbene si fusse domandato, che niuna persona di questa Città di Napoli, e suo distretto nelle feste di precetto potesse far venire in essa animali con some, con esser sottoposti i contravegnenti alla dilor perdita, con doversi dare alla Chiesa della SS. Annunziata: Si risponde dal Re: *Placet Regiæ Majestati, prout per suam Majestatem Electis Civitatis Neapolis ordinabitur.*

Queste sono l'ultime grazie, che concedè Ferdinando a questa Città, che si dimostrò sempre verso di quella amorevole e fedele.

250.

1466 Ferdinando avendo posto il Regno in quiete, e debellati i Baroni fortifica la Città e prende a suo soldo i migliori Capitani d'Italia.

Ripigliando, or noi della nostra Istoria il cammino; dopo di aver Ferdinando affatto debellati i Baroni, e ridotto in quiete il Regno, ne' pochi anni, che gli sovravanzarono di vita, visse in somma pace; e per mantenersi più sicuro, prese a' suoi soldi i migliori Capitani di quei tempi: Virginio, e Gio: Giacomo Triulzio, Prospero, e Fabrizio Colonna Conti di Pitigliano, e altri; e tutto applicossi nel tempo istesso a premunire le fortezze di questa Città e del Regno; e benchè fusse stato stimulato dal Duca di Calabria suo figliuolo di animo guerriero, di togliere dall' oppressione Giovanni Galeazzo Sforza Duca di Melano, il quale benchè fusse già di venti anni, ritenendo il solo nome di Duca, veniva depresso da Lodovico Sforza suo zio, il quale abbenchè da dieci anni avesse esercitato la dilui tutela, non volea lasciarla, avendosi posto nelle mani le fortezze, i soldati, e'l tesoro dello Stato; nondimeno non volle prendere tale impegno; poichè, siccome avvisò Francesco Guicciardini (a), avendo

(a) *Guicciar. Istor. d'Ital. lib. 1.*

do egli provato gravissimo pericolo nelle guerre avute co' Baroni, e avvisando l'amore di questi, e de' Popoli per la casa di Francia, dubitava, che con muovere una tal guerra, non vedesse di nuovo esposto a nuovi insulti questo Reame.

Correndo indi l'anno 1488. essendo sovravvenuta in questo Regno una grandissima carestia, tantocchè si vedean le genti morir della fame, con somma attenzione e vigilanza Ferdinando fe venire da diverse parti con grandissimo suo interesse molte sorti di vettovaglie, che furono ripartite per le Provincie del Regno; anzicchè dimostrando l'animo maggiormente generoso con questa Città, fece distribuire due tomola di grano per ogni dilei Cittadino, del che sommamente godè, perchè ravvisava il Popolo allegro, onde spesso in conversazione dicea il detto di Aureliano Imperatore: *nihil esse lætius Romano Populo saturo*; e perciò i Napoletani per ricognizione di tanto beneficio, ferono alcune medaglie in dilui onore, nelle quali da una parte si vedea scolpta la dilui effigie, con lettere intorno: ***Ferdinandus D. G. Hierusalem, Siciliæ Rex***, e dall'altra una donna, nella dicui destra tenea tre spiche di grano, e dalla sinistra un cofano pieno di spiche di biade, che versava a Partenope, che presso li stava, con queste parole intorno: ***Frug. ac ordo, & Pop. Neap. Optim. Princip.***

251.
1488. Ferdinando proccura a sue spese da fuori a far venire grano nel Regno, ov'era una somma carestia, e fa dispensarne due tomola per ogni Cittadino di questa Città, che per gratitudine fa coniare alcune medaglie in dilui onore.

Nell'anno appresso 1489. per cagion di tal carestia, videsi in un tratto il Regno ripieno di ladri, e di fuorusciti, che commetteano in ogni giorno ladronecci e composizioni, assassinamenti e straggi; tantocchè si videro non solamente le strade, ma le Terre mal sicure; laonde dopochè avvisò Ferdinando di non poterli estinguere per mezzo de' soldati, che mandò contro di loro sotto al comando del Conte di Sinopoli, seguendo il consiglio di Covello Barnaba, uomo di gran mente; pubblicò bando, in cui ordinò, che si dassero venticinque scudi a ognuno, che uccidesse un bandito; e se un di costoro uccidesse l'altro,

252.
1489. Ferdinando estirpa i banditi, che inquietavan il Regno con promettere venticinque scudi a colui, che ne uccidesse un di loro.

l'altro, avesse l'indulto della vita. Da tal bando adunque ne nacque la quiete del Regno, poichè avendo Ferdinando adempiuto a ciò, che avea promesso, si vide in brieve tempo una tale scellerata gente estinta.

253\. *1492. Innocenzo VIII. si muore, a cui succede Alessandro VI. come ancora Lorenzo de' Medici, a cui sussiegue Piero, e perciò questi muove guerra a Lodovico Sforza, e vi prende parte Ferdinando, come collegato col Medici.*

Da detto anno fino al 1492. non accadde cosa di rimarchevole in questo Regno, in cui seguitò Ferdinando a godere una tranquilla vita; nondimeno nel mese di Aprile essendo seguita in Firenze la morte di Lorenzo de' Medici, la qual poco mesi dopo fu seguitata da quella d'Innocenzo VIII. Pontefice, da ciò s'incominciò a mutare lo Stato delle cose, e si diè principio alle nuove calamità d'Italia, e di questo Regno; poichè essendo succeduto ad Innocenzo Roderigo Borgia, che prese il nome di Alessandro VI. ed a Lorenzo, Pier de' Medici, il quale avendo mossa guerra a Lodovico Sforza, ecco che videsi Ferdinando malvolentieri in essa impegnato per essere stato sempre collegato col dilui Padre.

254\. *1493. Ferdinando avendo inteso che Carlo VIII. Re di Francia preparavasi a venire all'impresa del Regno, si studia di prepararsi alla difesa.*

Ma avvisando egli nell'anno appresso 1493. che Carlo VIII. Re di Francia, uomo bellicoso nell' essere da' Baroni suoi nemici, che presso di lui erano, e maggiormente da Lodovico Sforza animato a venire all' acquisto di questo Reame per le ragioni, che su di esso avea, già un grosso esercito ponea in ordine, con invitarvi quasi tutta la Nobiltà Francese; perciò incominciò molto a temere; laonde diede ordine a preparare un altro per terra e per mare per poterli far fronte.

255\. *1494. 25. Gennajo Ferdinando in età di anni 70. si muore, e vien seppellito in S. Domenico maggiore.*

Essendosi adunque Ferdinando molto agitato per tale apparecchio, riscaldandosi e raffreddandosi, e avendo l'animo da nuove pressanti passioni sovraffatto, nel mese di Gennajo dell' anno seguente 1494. sovraggiunto da gran freddore, pericoloso a' vecchi, e indi dalla febbre, addì 25. di detto mese a ore 16. passò da questa all'altra vita in età di anni 70. diece mesi, e 28. giorni, avendo regnato anni 35. mesi cinque, e giorni 25. Morì egli quando men se 'l credea; poichè avendosi fatto accomodare i capelli, e nel mentre parlava con D. Fede-

rigo

rigo suo figliuolo degli affari della Città, sentendosi venir meno, tremante disse le seguenti parole: *Figliuoli siate benedetti*: e indi rivolto a un Crocifisso, soggiunse: *Deus propitius esto mihi peccatori*, e subito si partì di vita.

Dopo che fu morto Ferdinando, stiede il suo corpo per sette giorni imbalsamato, esposto al pubblico; e indi addì 2. del mese di Febbrajo fu con somma pompa trasportato nella Chiesa di S. Domenico Maggiore, e ivi seppellito, ove tuttavia si vede, leggendosi su lo scrigno, che 'l racchiude, la seguente iscrizione.

Ferrandus senior, qui condidit aurea secla;
Hic Felix Italûm vivit in ore Virûm.

Il carattere di questo Principe non possiam meglio dipingerlo, che colle proprie parole del Summonte (a): *Fu il Re Ferrante di mediocre statura, con testa grande, con bella, e lunga zazzera di color di castagno, buono di faccia, e pieno; di bel fronte, e proporzionata vita, fu assai robusto; per il che si scrive, che volendosi un giorno conferire nella Chiesa di S. Maria del Carmine sua devotissima per sentir la messa, incontratosi nel Mercato con un Toro, che fuggiva, afferratogli un corno, lo fermò; anzi si nota, che solea sovente fermar un veloce corso di cavallo, benchè gran corridore. Fu di sublime, ed esquisito ingegno, e di molte scienze adorno, oltre la legale, la quale dicea esser molto necessaria a chi avea da governar Popoli e Reami. Fu molto grazioso nel ragionare, modesto e paziente a soffrir cose contro il suo volere, pronto e grato nel dare udienza, e risoluto ne' negozj; il che fu causa, che da tutti fusse amato: fu destrissimo dissimulatore, che nè anco ne facea alcuno accorgere; i Buf-* 256. *Carattere di Ferdinando descritto dal Summonte.*

(a) *Summ. Istor. Napol. to. 3. lib. 5. prim. ediz.*

i Buffoni gli eran gratissimi, facendogli molte grazie nelle occasioni. Talmente si dilettava di caccia, che ragionando della crudeltà di ufficiali, e de' Principi, Agostino di Sessa, che il Re Ferrante Primo, di quelli, che ammazzavano un cervo, o un porco selvaggio, ovvero una capra in pubblico o in segreto, altri ne mandava in galera, ed altri facea tagliar le mani, altri se impiccare; e proibì raccoglier le ghiande, e li pomi, li quali volea fosser conservati per lo cibo alle fiere per uso della sua caccia; e chi facea altrimente, se l'incrudeliva come fusser rubelli. Era anco molto cortese e liberale, onde scrivono, che in un dì donò trecento cavalli, e ad un suo amico Genovese nominato Olietto de Tiesco una gran nave: facea molti maritaggi di povere donzelle. Ebbe una ricchissima tapezzaria, la quale fu della Regina Giovanna II. Dopo la morte del Re la comprò il Duca di Ferrara, la quale vedendola l'Imperador Carlo V. a Reggio, nel palazzo di Alfonso da Este, ove alloggiò, restò molto maraviglioso.

257. *Ferdinando come amante de' Letterati, ne accoglie molti, che dall'Oriente vennero in questa Città per non esser ivi schiavi de' Turchi, che avean sottomesso quell'Impero.*

Sotto di Ferdinando si videro maggiormente accresciute in questa Città e le scienze, e le lettere umane; e incominciò ad illustrarsi la giurisprudenza Romana. Di ciò ne fu la principal cagione l'aver Maometto II. Imperator de' Turchi presa la Città di Costantinopoli, anzicchè tutto l'Impero d'Oriente; laonde molti Letterati, che nella Grecia dimoravano, per non rimanere in ischiavitù, ritiraronsi co' loro libri in Italia, e buona parte di essi in questo Regno, oltre di tanti, il dicui nome in ora è oscuro. Vi vennero Emanuele Crisolora, Bessarione, Costantino Lascari, che fu invitato da Ferdinando a legger la lingua Greca nella Università di Napoli (a), Trapesunzio, Gazza, Arciropolo, Fletonte, e Filelfo.

Furon questi Letterati bene accolti da Ferdinando, per esser egli amante delle lettere, anzicchè dotto, avendolo Alfon-

(a) Topp. to. 3. orig. Tribun.

Alfonſo ſuo Padre uomo dottiſſimo, fatto ammaeſtrare da' migliori uomini del ſuo ſecolo. Ancor ſi leggono di Ferdinando alcune Epiſtole, e Orazioni elegantiſſime, che furono impreſſe nell'anno 1586. portando un tal libro il ſeguente titolo: *Regis Ferdinandi, & aliorum Epiſtolæ, ac Orationes* (a), e pensò egli ancora, che uguali a lui diveniſſero i ſuoi figliuoli. E ſebbene Alfonſo il primo, che tutto applicato alla guerra, nulla aveſſe curato degli ſtudj; nulladimeno Federigo ſecondogenito, e D. Giovanni, che da Siſto IV. fu promoſſo al Cardinalato, di molto nelle ſcienze ſi diſtinſero.

Si avvalſe Ferdinando per ſuoi Miniſtri de' primi uomini ſcienziati, de' quali già abbiam noi teſſuto il carattere; di Antonello Petrucci ſuo primo Segretario, ma molto di coſtui più dotto fu il ſecondo, Gioviano Pontano celebre Poeta, Iſtorico, Oratore, e Filoſofo, eſſendo a noi pervenute le ſue dotte, ed eleganti opere; ma ciò che gli acquiſtò maggior gloria, ſi fu l' Accademia degli Scienziati, che in queſta Città queſti ereſſe, a cui ſi aſcriſſero molti Signori nobili de' Sedili, ed altri, come ancora un gran numero de' foreſtieri, de' quali tutti ne teſſe un diſtinto catalogo l' Autore dell' Iſtoria Civile (b). Si dichiarò Principe di tale Accademia il Pontano, e ad imitazion di Roma egli, e gli altri, che in eſſa erano aſcritti, ſi mutarono il nome, e in vece di Pontano chiamoſſi *Jovianus*, e Sannazzaro, che ivi ancor era, *Actius Sincerus*.

Non fia dunque meraviglia, che ſotto cotanto dotto Principe fioriſſero in queſta Città molti inſigni Letterati, e Giureconſulti, oltre del Panormita, che già ſi era fatto ben conoſcere a' tempi di Alfonſo ſuo Padre. Fiorì Gabriele Ardilio di Capitanata, celebre Poeta, e verſatiſſimo nella lingua latina; Antonio Campano nato in Ca- 258. *Uomini inſigni nelle ſcienze, e ſpecialmente nelle leggi, che ſotto di detto Principe fiorirono.*

(a) *Toppi Bibliot. lit. F.*
(b) *Autor. dell' Iſt. Civil. to. 3. lib. 28. pag. 23.*

velli, Terra presso la Città di Capua, insigne Oratore, Istorico, e Poeta; Angiolo Catone della Terra di Supino, famoso Filosofo, e Medico dello stesso Re; Michele Riccio originario della Città di Castello a mare, che fu ancor gentiluomo del Sedile di Nido, non men celebre Giureconsulto che Istorico; Il rinomato Poeta Giacomo Sannazzaro; Francesco Poderigo del Sedile di Portanova, e tra molti altri, che leggonsi rapportati dal detto Autore dell' Istoria Civile nel luogo di sopracitato. Non vogliam ommettere di rapportare Andrea Matteo Acquaviva Duca d' Atri, e di Teramo, celebre non men nelle armi, che nelle lettere, e gran Mecenate de' Letterati, che ha tramandato ne' suoi illustri Posteri per continuata successione l' istesso raro pregio. Di sì insigne uomo scrisse giustamente il Pontano (a): *Principem virum, & in mediis philosophorum belli ardoribus, & philosophorum inter libros naturaeque, ratiocinationes tractantem Ducum artes, muneraque Imperatoria, utrumque cum dignitate, neutrum sine suo, & decore, & laude.*

Gio: Antonio Acquaviva suo figliuolo, Gio: Girolamo suo nipote, furono non men dotti di lui; tantocchè al secondo dedicò le sue poesie Berardino Rota: e per intralasciare gli altri, Giosia Acquaviva decimoquinto Duca d' Atri, celebratissimo non men nelle armi, che nelle lettere ci ha lasciati due pegni, che in Ispagna per la sua virtù militare è stato giustamente decorato dal Gran Monarca Filippo V. de' primi onori.

Fiorirono, siccome dicemmo, sotto al Regno di sì gran Principe molti insigni Giureconsulti, Paris de Puteo, nato in Piedimonte nel Ducato d' Amalfi, due miglia lontano dalla Città di Castello a mare; Antonio d' Alessandro Cavalier Napoletano; Giannantonio Caraffa, non men famoso legista, che Canonista; Luca Tozzolo, benchè Romano,

(a) *Pontan. de magnim.*

mano, nondimeno esule dalla sua Patria, e qui terminò i suoi giorni; Andrea Mariconda del Sedile di Capuana; Niccolantonio de Montibus della Città di Capua; Antonio della Matrice Napoletano; Antonio di Gennaro del Sedile di Porto: ma sovratutti si contradistinse il rinomato Matteo degli Afflitti della Città di Scala, benchè aggregato al Sedile di Nido: Delle insigni opere di tali Giureconsulti, tesse lungo catalogo Niccolò Toppi nella sua Biblioteca; e più a minuto vengono trascritte dall'Autore della Storia Civile.

Egli è d'uopo, per adempiere alla nostra promessa, di esponere tutte le altre Prammatiche, che furon pubblicate da Ferdinando dall'anno 1479. fino agli ultimi giorni di sua vita; giacchè di sopra giustamente dicemmo, che per non interrompere il corso della Storia, ci riserbavamo di rapportarle in questo luogo, siccome abbiam praticato nelle vite degli altri Principi suoi Antecessori.

259. *Prammatica di Ferdinando, in cui ordina, che i Chierici per godere il privilegio del Chiericato, dovessero andare in abito e tonsura, ed astenersi dagli uffizj secolareschi.*

Nell'anno 1479. addì 23. del mese di Aprile pubblicò Ferdinando una Prammatica, che nell'antica edizione leggesi sotto della Rubrica: *Quod Diaconi vulgo dicti salvatici, vadant in habitu, & tonsura*, che incomincia: *Quemadmodum Canonicis*, che vien dall'Altomari registrata per Prammatica quarta sotto al titolo: *De Clericis, seu Diaconis selvaticis*. In essa saggiamente il detto Principe esagera, che siccome era giusto, e per le Canoniche, e per le Civili leggi, che quei, che servissero la Chiesa, dovessero godere de' privilegj e dell'esenzioni loro concedute; ma che all'incontro quei, che con falsità e dolo per Chierici si vantassero, quando che veri Laici fussero, venissero sottoposti a' Giudici, e alle leggi civili, saggiamente dicendo: *Nec impunitate, & veluti quadam licentia peccandi detur occasio, & hujusmodi fraudum, & circonventionum fructum percipere glorientur*. Ma perchè molti in questo Regno, tanto maritati, quanto sciolti da tal ligame, rendeano il carattere della

prima tonsura del Chiericato, per poterne avere più largo il campo di commettere de' delitti e degli eccessi, e indi evitare il foro secolare; come ancora per non soggiacere al pagamento de' pesi laicali, de' fiscali, e degli altri, a cui venivan sottoposti i laici; laonde da ciò ne preveniva, *ut per eosdem*, espressive parole di tal legge: *falsos Clericos, qui se vulgo Diaconos selvaticos appellant, plurima enormissima contra jus, & fas patrentur in Dei optimi, maximique contemptum regalis fastigii dedecus, statusque pacifici evidentissimam læsionem*: perciò volendo egli rimediare a un tal malore, che tanto danno al suo Popolo arrecava, inerendo alle leggi, e Costituzioni da' Principi antecessori stabilite, intendendo de' Capitoli di Carlo II. di Angiò *(a)*, e di altro del Re Roberto *(b)* da noi già sposti; determina, che tutti e qualsivogliano Diaconi, volgarmente chiamati *selvatici*, presenti e futuri, potessero godere de' privilegj del Chiericato per quel tempo, che andassero in abito e tonsura, e intervenissero nelle ore stabilite a' divini uffizj, e assistessero personalmente nelle Chiese, giusta le disposizioni de' Sacri Canoni, con astenersi dagli affari pubblici, per non essere conforme alla ragione e all'onestà, che i Chierici nelle faccende temporali e laicali, e negli uffizj pubblici e reali si trasmischiassero. Indi ordina, che quei, parole di tal legge molto giuste, *nomine solum Clericos, & Diaconos de cætero voluerint profiteri, cum moribus, habitu, officiis, & exercitiis sint mere laici, cum id in fraudem facere dignoscatur, eos veluti vere laicos censemus, atque decernimus foro sæculari esse suppositos, & coram Judicibus sæcularibus civiliter & criminaliter posse, & debere conveniri munera oneraque civilia subire constituimus solutiones functionesque fiscales non evadere*. E nel fine incarica Ferdinando l'osservanza di tal legge ad Alfonso suo figliuolo, Duca

(a) *Ist. r. delle Legg. e Magistr. to. 2. lib. 12. n. 10. & 11.*
(b) *Idem to. 3. lib. 15. n. 29.*

ca di Calabria, e a D. Federigo, e a D. Giovanni altri suoi figliuoli, come ancora a tutti i suoi Ufficiali maggiori e minori.

160. *Prammatica di Ferdinando, in cui stabilisce, che i Forestieri comperando in questa Città beni stabili, prendendo moglie Napoletana, godessero de' privilegj de' Cittadini Napoletani.*

Nell' anno istesso 1479. addì 4. del mese di Giugno pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che nell' antica edizione leggesi sotto della Rubrica: *Super immunitatibus exterorum uxorem ducentium Neapolitanorum, & domum ædificantium*, che incomincia: *Pateat universis*, e dall' Altomari vien rapportata, come Prammatica prima sotto al titolo: *De Immunitate Neapolitanorum*: In essa il detto Principe, dopo di aver detto, che sebbene fusse ordinato da' predecessori Re, che niuna persona, o che fusse del Regno, o di altra nazione forestiera, senza espresso privilegio reale, avesse potuto godere de' privilegj, franchigie e immunità concedute a' Cittadini Napoletani, ancorchè in questa Città avesse con buona fede, e senza frode il suo domicilio stabilito, comperandovi beni stabili, e prendendo moglie dilei Cittadina; e avvegnacchè tale stabilimento fusse fin d' allora inviolabilmente osservato; nondimeno volendo egli accrescere di abitanti questa Città per esser capo del Regno; e acciocchè in essa i Forastieri concorressero a fermar la dilor dimora (idea, che non l'avrebbe egli avuta in oggi che oltremodo è accresciuta di abitanti), perciò dichiara, che in avvenire chiunque si fermasse ad abitarvi, comperandovi beni stabili, e prendendo moglie dilei Cittadina, senza aver di bisogno di espresso privilegio reale, dovesse godere di tutte le grazie, franchigie e immunità, che gli altri Cittadini Napoletani godessero; espressamente dichiarando, che tutti quei, che si ritrovassero di avere da esso ottenuti particolari privilegj e grazie di tal cittadinanza, dovessero alle dette condizioni adempiere, altrimenti per nulli, e rivocati quelli si riputassero. E nel fine incarica l'osservanza di tal Prammatica ad Alfonso suo figliuolo, al Gran Camerario suo Luogotenente, Presidenti e Razionali della Regia Camera, e agli altri Ufficiali.

In

In oggi tal Prammatica ha la sua osservanza.

261. *Prammatica di Ferdinando, in cui incarica a' Fondachieri de' Fondachi del sale, di comperarsi dalle Università il sale, che loro consignavano, qualora voleano venderlo, e non distribuirlo a' loro fuochi.*

Addì 4. dipoi del mese di Luglio dello stesso anno pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che nell' antica edizione leggesi sotto della Rubrica: *Super sale vendendo per Universitates in Fundacis*, che incomincia: *Magnificis Nobilibus*, e dall' Altomari vien rapportata per prima sotto al titolo: *De sale vendendo*. La dirigè egli a' Fondachieri, e agli Amministratori de' fondachi del sale di questa Città, di quello di Gaeta, di Salerno, di Policastro, e di Castello a mare: e dopo di aver egli detto, che non senza perturbazione della sua mente avea inteso, che molte Università, dopo di aversi preso il sale da detti Fondachi per distribuirlo a' diloro fuochi, non lo trasportavano, ma ivi stesso lo rivendeano a particolari persone a minor prezzo di quello, che importava alla stessa Regia Corte in detti fondachi; dal che non solamente ne avveniva danno alle Università, ma eziandio di colui; onde per dar riparo a questo inconveniente, ordina a detti suoi Uffiziali, che volendo vendere le Università il detto sale, il dovessero essi comperare a quello stesso prezzo, che lo avesse la Regia Corte comperato, con ritenerlo ne' loro fondachi per uso di costei, con dover da' loro Credenzieri (Uffiziali destinati a tenere i conti ne' Fondachi delle compere, e vendite de' sali) far registrare i nomi delle Università, che tal sale vendessero, la dilui quantità, e 'l prezzo, e 'l giorno, in cui fossero tali vendite seguite; indi dovessero essi tuttociò distintamente con lettere partecipare a' Percettori delle sue reali rendite fiscali, i quali informati della quantità di tal sale da loro comperato dalle mentovate Università, dovessero escomputare da' pagamenti fiscali, a cui fossero queste obbligate, il prezzo del sale, che dovea lor dare la Regia Corte per riguardo di tali pagamenti (cioè il tomolo ad ogni dilor fuoco); e che fossero eziandio essi obbligati di partecipare tuttociò alla Regia Camera della Sommaria, acciocchè questa potesse

se

se maturamente provvedere alla quantità del sale necessaria in detti Fondachi, e sottopose quei, che a tal sua disposizione contravenissero, alla perdita della sua real grazia, e alla pena di ducati mille.

262. *Ferdinando pubblica Prammatica contro a' Ruffiani, che prostituiscono le donne sottoponendoli a pena di morte.*

Nell'anno dipoi 1480. senza esservi data di mese; pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che leggesi indi rinovata da Ferdinando il Cattolico. Ella è posta nell' antica edizione sotto alla Rubrica: *Contra lenones*, e dall' Altomari sotto al titolo: *De lenonibus*, che *Satis odibile* principia, e la dirigè il detto Principe a Berardino de Gerardinis de Amelia Reggente della G. C. della Vicaria, e a' suoi successori. Dopo di avere egli esagerato, che vogliam colle sue proprie parole espressive rapportarlo: *Nobis videtur, atque invisum esse pestiferum genus, nefandumque nomen lenonum, qui miserandas puellas a castitate, quæ Deo cum fiducia sola possibilis est hominum animas præsentare, ad luxuriosam vitam deducunt, attrahunt, & impellunt; omnem turpissimum quæstum ex corpore earum proficiscentem, ac provenientem, modo blandiciis, modo nimis decipienter extorquent; inde flagitiosis lasciviis depravati tabernas frequentant, inebriantur, luxuriantur, ludunt, blasphemant, armati vicos discurrunt, furta faciunt, homicidia committunt, & a nullis denique pessimis sceleribus, & delictis se abstinent*. E dopo di aver soggiunto, che dovea esser sua particolar cura di mondare il suo Regno da sì scellerata gente; ordina, che debbono esser sottoposti alla pena della morte quei Ruffiani, i quali prostituiscono le donne, che van chiedendo la limosina, e indi presso di loro le ritengono per farle menar una vita lussuriosa, e che debbano eziandio esser puniti, avendosi considerazione alla qualità delle dilor persone quei, i quali le ricettassero, senza di qual ricetto non potessero i scellerati tale infame mestiere esercitare, cioè se tali ricettatori fossero Baroni, o Università, dovessero in ogni volta pagare ducento once di carlini d'argento; se Cittadino nobile cento, se plèbeo o villano cinquanta, da appli-

carsi

carſi tali pene al Regio Fiſco; e ſe non fuſſero quei abili a pagarle, doveſſero in iſcambio dimorare incarcerati. Indi paſſa Ferdinando a dare ampla e general facoltà a tutti i ſuoi Preſidi, Giuſtizieri, ed altri Uffiziali, a'Baroni, e alle Univerſità, Governatori delle Città, Terre, e Caſtella ſotto la pena di once cento, e di altre, che a ſuo arbitrio riſervoſſi di dovere diligentemente inquirere di tempo in tempo contro di sì ſcellerata gente, e rinvenendola tale, d'incercerarla, mandandola ben cuſtodita al Tribunale della G. C. della Vicaria, ordinando a' Giudici di queſta, che doveſſero ſeveramente punire quei, che detti Ruffiani ricettaſſero. E nel fine ingiugne al mentovato Reggente, che doveſſe far pubblicare una tal legge non ſolo in queſta Città di Napoli, ma eziandio di mandarla in ogni Città e luogo del Regno, con farla ivi eziandio emanare, acciocchè ſi rendeſſe a tutti nota; con inſinuare gli Uffiziali, Baroni, e Univerſità del Regno, che doveſſero tenacemente oſſervarla. In oggi eſſendoſi diradicato cotanto grave abuſo, non è più ella in oſſervanza.

263. *Ferdinando pubblica Prammatica contro a' biaſtemmatori, ſottoponendoli alla perdita della lingua, e alla perdita della terza parte de' loro beni.*

Addì 21. dipoi del meſe di Aprile dell'anno 1481. pubblicò Ferdinando, dimorando nella Città di Matera, altra Prammatica, che nell'antica edizione leggeſi regiſtrata dopo di una, che ſtabilì Ferdinando il Cattolico per riporla in oſſervanza, leggeſi ella ſotto della Rubrica: *Pragmatica Regis Catbolici Ferdinandi de blaſphemia*; ma più ordinatamente dall'Altomari vien regiſtrata, come prima ſotto al titolo: *De blaſphemantibus*, rapportando egli per ſeconda quella del Re Cattolico. Incomincia adunque tal legge: *Futura lege*, e in eſſa ſaviamente ſtabiliſce Ferdinando, che quei, i quali biaſtemmaſſero l'immortale Iddio, e la ſua Santa Madre, gli Appoſtoli, o altri Santi dalla Chieſa dichiarati, doveſſero ſoggiacere alla perdita della lingua, e alla confiſcazione della terza parte de' diloro beni; e ordina a' Giudici, che poteſſero procedere a tal condanna,

ſenza

senza formalità di processo colla semplice deposizione di due testimonj, con ingiugner loro la pena della sua disgrazia, se altrimente procedessero.

Ci rimettiamo su di questa Prammatica a quel tanto a disteso ragionammo, sponendo la Costituzione dell' Imperator Federigo II. intorno alla stessa materia (a).

264. *Ferdinando pubblica altra Prammatica intorno al regolamento della G. C. della Vicaria in più capi distinta.*

Nel medesimo anno 1481. pubblicò Ferdinando una Prammatica in più Capi divisa intorno al regolamento della G. C. della Vicaria, a guisa dell' altra da noi già sposta, che stabilì suo Padre per lo Tribunale del S. C. di S. Chiara, che fu indi eziandio da D. Parafan de Rivera Duca d' Alcalà addì 18. del mese di Settembre dell' anno 1559. con molte altre de' Principi successori, che da tempo in tempo pubblicarono intorno lo stesso soggetto, in parte raccolta e compilata, e ne ordinò l' osservanza, siccome avea egli praticato coll' altra di sopra mentovata del Re Alfonso. Nell' antica edizione delle Prammatiche di Prospero Caravita leggesi questa legge di Ferdinando separatamente registrata dal detto Vicerè in Capi distinti, sotto ciascun de' quali vi si soggiungono le altre Prammatiche de' Principi successori, che aumentarono, o limitarono ciò, ch' era stato da Ferdinando stabilito. Tal raccolta di Prammatiche leggesi ivi sotto della Rubrica: *Reformationes, ordinationesque nuper ab Illustre Duce de Alcalà Viceregе super his, quæ in Magna Curia Vicariæ servari oporteat modo, ordineque debitis distinctæ*. E dall' Altomari nella sua edizione nella stessa maniera si avvisa trascritta sotto al titolo: *De officio Magistri Justitiarii*.

In detta antica edizione sotto della general Rubrica: *De Regente, & Judicibus Magnæ Curiæ*, e della particolare: *Regis Ferdinandi Primi super prædictis provisio in anno* 1481. *Hæc fuit*, leggesi un Capo di tal

(a) *Istor. delle Legg. e Magistr. to. 2. lib. 6. n. 109.*

Prammatica, che incomincia: *Item, che li predetti Giudici*. Dal che si avvisa, che vi erano altri prima stabiliti dal detto Principe, de' quali non ne abbiam notizia per non ritrovarsi una tal Prammatica intiera in niuno degli antichi Scrittori, rapportata almeno in quei, che sono sotto a' nostri occhi venuti nella detta edizione dell' Altomari come terzo §. della Prammatica seconda sotto dello detto titolo registrasi.

165. *Cap. I. Si dà la norma a' Giudici dell' ora, di venire nel Tribunale, e del modo di soscrivere le provisioni, e quanto dovessero ivi essi dimorare.*

Stabiliscesi adunque in tal Capo da Ferdinando, che i Giudici della G. Corte dovessero in essa venire la mattina a buon ora, e parimenti il dopo pranzo. E dopo di avere la medesima tenuta, vi si avessero a trattenere per negoziare, cioè per sentire i litiganti, e' diloro Avvocati, e che dovessero ivi venire la mattina dopo un ora di giorno, siccome praticavasi dal Tribunale del S. C. e che le provisioni (così chiamati gli ordini, che nel nostro Foro si spediscono da' Giudici fuor di questa Città) avessero essi a segnarle col proprio suggello per potersi conoscere qual di loro le spedisse, e fusse obbligato il Percettore (Uffiziale, siccome nelle sposizioni de' Riti annotammo, destinato in detto Tribunale per esigere i proventi Fiscali) annotare in ogni giorno fedelmente, se i Giudici adempissero realmente a tali stabilimenti, e per quante ore ivi assistessero, e che per la maggior spedizione de' litiganti, e della giustizia fusse di continuo obbligato uno di loro di assistere di continuo in esso Tribunale, e specialmente l' Eddomadario (così chiamato quegli, che per giro in ogni settimana era a ciò destinato), e che gli altri potessero star nelle Camere per negoziare co' litiganti.

Questo Capo fin da' tempi del Duca d' Alcalà era andato in disuso; poichè soscrivendosi da' Giudici le provisioni, si tolse loro l' obbligo di porvi il suggello; oltredicchè essendosi indi separati i Giudici civili da' criminali, e potendosi avere da' litiganti di continuo l' adito da loro per trattare gli affari, fu eziandio abolita l' altra

parte

parte di detto Capo di dovere uno di essi in giro continuamente assistere nel Tribunale.

Nella stessa antica edizione sotto della general Rubrica: *De Testium examine*, e della particolare: *Regis Ferdinandi Primi in anno* 1481. leggesi altro Capo di tal Prammatica, diviso in più §§. e il primo di essi incomincia: *Item quoniam de jure*, che dall' Altomari qual Prammatica quinta nel medesimo titolo registrasi. In esso Ferdinando, dopo di aver detto, che dal diritto, e dalle Prammatiche essendo proibito a' Regj Consiglieri, e a' Giudici di potere esercitare l' uffizio di Avvocati, ordina, che d' allora innanzi niun Consigliere del Consiglio di S. Chiara, Presidente della Regia Camera della Sommaria, Giudice della G. C. della Vicaria, Uditore di Provincia, o altro Uffiziale del Regno potesse sotto di qualunque colore esercitare tale impiego, o quello di Consultore, o di Giudice, o di Personaggio di qualunque condizione, o stato che fusse, ancorchè dello stesso Re, o Regina; e che a un tal divieto solamente fosse in facoltà del Principe di dispensare: e ingiunse a quei, che al medesimo contravenissero, d' incorrere alla perdita del diloro uffizio, e a pagare ducati duemila in beneficio del Regio Fisco.

266. Cap. II Si vieta a' Consiglieri, e a' Giudici l' esercitare l' uffizio di Avvocato.

In oggi questo §. ha tutta l' osservanza, essendo stato con altre Prammatiche indi confermato.

Nel §. secondo di tal Capo, che *Item quod omnes Officiales* incomincia. Si ritorna da Ferdinando a determinare, che tutti gli Uffiziali del Tribunale della G. C. dovessero nell' ore stabilite in essa congregarsi, e che i Giudici fussero obbligati prima ivi unirsi, per trattare gli affari, e conferire tra di loro i processi, e specialmente ove vi fusse interesse del Fisco.

267. §. II. Si ordina a Giudici, che debbano essere prima dell' ora stabilita andare nel Tribunale per conferire tra di loro i processi.

In oggi tanto i Giudici, quanto gli altri Uffiziali del detto Tribunale, sono obbligati di andare nelle ore, che quello incomincia a reggersi.

Nel §. terzo di detto Capo sotto della stessa Rubri-

268. *§.III. Si dà la norma come debbansi far le tasse delle spese.*

ca, che *Item avendosi da fare* incomincia: si determina, dovendosi in detto Tribunale procedere alla tassa delle spese fatte da' litiganti nelle cause, la medesima si avesse a far da uno de' Giudici, senza riceverne alcuna mercede, e non da altri, siccome prima praticavasi.

Questo altro §. neppure osservasi, giacchè in oggi tali tasse si commetton da' Giudici al Secretario del Tribunale.

269. *§.IV. Si ordina, che i Giudici dovessero assignar determinato tempo al Fisco di far le pruove nelle cause criminali.*

Nell' altro §. dello stesso Capo, che incomincia: *Item acciocchè le cause*. Si determina da Ferdinando, che per non ritardarsi le cause criminali, acciocchè i poveri carcerati non si marcissero nelle carceri, si dovesse da' Giudici assignar determinato tempo al Fisco per far le pruove, il quale scorso, avessero essi a procedere alla dilor decisione; e che il Reggente fusse obbligato subito di eseguirla, purchè trattandosi di cause difficili, non istimasse di consultarne il Principe.

Questo Capo si osserva, ma non rigorosamente.

270. *§.V. Si ordina, che il Reggente, e' Giudici non potessero altro esiger dalle Parti, senonchè le spese, qualora andasser per lo Regno a prendere l' informazioni.*

Nel seguente §. di tal Capo, che incomincia: *Item che lo Reggente*. Si ordina da Ferdinando, che avendo il Reggente, e' Giudici di detto Tribunale il salario dalla Regia Corte, dovessero solo esigere le semplici spese, che fussero obbligati di fare, dovendo andare pe 'l Regno ad inquirere, o processare i rei; ma che ciò essi facendo, e dimorando in qualche luogo, ad istanza di costoro per le difese, che i medesimi ivi dovesser fare, potessero da essi ricevere le giuste somme di danajo già anticamente loro stabilite in tali casi.

Questo §. in oggi non si osserva, poichè andando i Giudici in qualche parte del Regno a prendere informazione di qualche reo ad istanza del Fisco, hanno per ogni dieta dalla Regia Corte pagati ducati quattro, di cui n'è questa rimborzata dal detto reo, qualora indi vien condennato; e se ciò eseguiscono a istanza o degli accusatori, o per ricevere le difese de' rei, hanno ducati sei per ogni giorno.

Nell'

271. *§. VI. Si vieta a' Giudici di carcerar persone senza che prima ne abbian veduta l'informazione contro di esse presa.*

Nell'ultimo §. di detto Capo, che incómincia: *Item che nessuno Giudice*. Si proibisce a costoro di potere ordinare, che sia persona incarcerata, se prima non abbiano veduta l'informazione presa contro di lei, non essendo lor permesso di stare a relazione altrui..

In oggi eziandio tal Capo si osserva.

272. *Cap. III. Della stessa Prammatica diviso in più paragrafi. E nel primo si ordina a' Scrivani Fiscali di registrare con distinzione in un libro la presentazione degl' istromenti.*

Nella medesima antica edizione leggesi sotto della Rubrica generale: *De præsentationibus instrumentorum*, e della particolare: *Regis Ferdinandi I. in anno* 1481. altro Capo di detta Prammatica di questo Principe, diviso ancora in più §§. che dall'Altomari vien registrato sotto della Prammatica settima nel medesimo titolo. Incomincia il primo di essi: *In primis ordinantur Fiscalis Scribis*, e si stabilisce, che dagli Scrivani si dovessero in un libro distinto registrare le presentazioni degl' istromenti, di cui se ne domandasse la liquidazione, con esprimersi il giorno, che ciò seguisse, il nome del debitore, e del creditore, e la quantità della somma, per la dicui consecuzione un tale istromento da questo si presentasse.

Questo ora si osserva.

273. *§. II. Si vieta a detti Scrivani di restituire gl' istromenti a coloro, che gli avessero presentati per liquidarli, senza prima riceverne ordine dal Reggente, o da' Giudici.*

Nel §. secondo di tal Capo, che *Item quod ipsi Scribæ* principia. Sieguesi in esso a determinare, che non possano i detti Scrivani, senza precedente licenza del Reggente, e de' Giudici, Avvocato, e Proccurator Fiscale della G. C. della Vicaria restituire gl' istromenti a coloro, che gli avessero per tal liquidazione presentati, locchè in tal guisa essi facendo, fossero obbligati di notare nello stesso libro il giorno o il mese, e per ordine di chi fusse seguita tal restituzione.

Questo §. eziandio è in osservanza.

274. *§. III. Si ordina a detti Scrivani di partecipare all'Avvocato, e Proccurator Fiscale gl' istromenti, che si presentassero per liquidarsi.*

Nell'ultimo §. dipoi, che principia: *Item ordiniamo*, parimenti si ordina, che i mentovati Scrivani Fiscali subito, che fusse loro da taluno presentato un' istromento per liquidarlo giusta il Rito, dovessero dar la notizia all'Avvocato e Proccurator Fiscale per l'interesse della Regia Corte, giacchè questa esige la pena dal debitore,

tore, liquidandosi quello contro di costui.

Questo §. non è in oggi rigorosamente osservato.

275\. *Cap. IV. Si ordina a' Giudici Eddomadarj di andare nel S.C. a riferire ciò, che stimassero necessario, con prevenirne l' Avvocato, e Proccurator Fiscale.*

Indi sotto della Rubrica generale: *Extant etiam Capitula Regis Ferdinandi I. in anno* 1481. che nella Prammatica ottava dall' Altomari registrasi, si legge altra parte di detta legge di Ferdinando, che incomincia: *Item quod Judex Hebdomadarius*, che vien seguitata da altre disposizioni intorno alla stessa materia del Viceré D. Raimondo de Cardona. Si stabilisce in essa, che il Giudice Eddomadario (giacchè come di sopra avvisammo un de' Giudici per giro dovea di continuo in ogni settimana assistere nel Tribunale della G. C.) riputandolo necessario, dovesse andare in quello del S. C. a riferire ciò, che dovesse al medesimo proporre con cerziorarne l' Avvocato e Proccurator Fiscale, acciocchè questi potessero con diligenza difendere le ragioni del Fisco, qualora di queste si dovesse ivi trattare.

In oggi, siccome altrove avvisammo, non vi è più questo Giudice Eddomadario; nondimeno qualora deve un di loro nel S. C. riferir cause Fiscali, è obbligato prima avvisarlo al detto Avvocato, e Proccurator Fiscale.

276\. *Cap. V Si vieta a' Giudici della G.C. a' Presidi, e a' Governatori di ammettere i rei di delitto capitale a composizione, senza averne prima il permesso del Principe.*

Nella medesima antica edizione sotto della general Rubrica: *De compositionibus*, e della particolare: *Regis Ferdinandi in anno* 1481. leggesi altra parte di detta Prammatica di tal Principe, che dall' Altomari sotto del medesimo titolo, e nella Prammatica nona registrasi. Incomincia egli: *Item quia nihil*: e dopo di avere in esso Ferdinando esagerato, che non vi è cosa, che più somministri a' scellerati l' audacia, la confidenza a commettere i delitti, quanta la facilità di evitarne la pena, e specialmente quando essi si possan lusingare per mezzo di danajo di ciò conseguire; e perchè alla quiete de' buoni si appartiene, che sieno i delitti puniti; perciò severamente vieta al Reggente, e a' Giudici della G. C. della Vicaria, e a' Presidi delle Provincie, e a' Governatori delle Città, e Terre del Regno, e a tutti gli Uffiziali del medesi-

desimo di potere, senza che prima ne avessero consultato il Principe, e ottenuto il suo real permesso, ammettere i rei a composizione in danajo per le pene corporali lor dovute ne' delitti, per cui venisser sottoposti alla morte, o a troncamento di membra; e sottopone quei, che a tal ordine contravenissero, alla perdita del diloro uffizio; e che nulla si dovesse riputare una tal composizione fatta senza suo real permesso.

Nell' antica edizione sotto della Rubrica generale: *De remissionibus causarum*, e della particolare: *Regis Ferdinandi I. in anno* 1481. leggesi altra parte di tal Prammatica di detto Principe, che incomincia: *Item quum remittitur*, che dall' Altomari sotto della Prammatica dodicesima registrasi. In esso si determina, che qualora dalla G. Corte si rimetta qualche reo al suo Giudice competente, debbia nel tempo istesso avvertirlo, che tra un mese termini di giustizia una tal causa, giusta le disposizioni delle leggi; e che quello scorso, gli Scrivani Fiscali sieno attenti, qualora essendo stato quegli negligente a terminarla, di spedire le citazioni al reo, per procedersi contro di esso nella G. C. *pro justitia in causa remissa retardata*. Indi siegue a racchiudere un bando, che avea già lo stesso Principe addì 22. del mese di Maggio dell' anno 1469. intorno la stessa materia pubblicato, che incomincia: *Item considerato*. In esso saviamente va dicendo, ch' essendo in questa Città molti Tribunali, ciascun de' quali ha sotto alla sua giuridizione particolari persone sottoposte; laonde molte di costoro facilmente commetteano de' delitti colla fiducia, che dovendo essere rimessi dalla G. C. a' Giudici di detti Tribunali, da questi facilmente venissero liberati dalle pene lor dovute: E perchè da tale speranza ne proveniva danno alla pubblica quiete, perciò ordina, che d' allora innanzi, qualora dal Tribunale della G. C. fosse rimesso qualche delinquente al sue Giudice proprio, da cui questo non venisse giustamente punito, non dovesse in appres-

277. *Cap. VI. Si ordina alla G. C. che rimettendo qualche reo al Giudice proprio, se il medesimo tra un mese non spedisce la causa, possa di nuovo questa a se ripigliarlo.*

presso in somigliante caso quella rimetterli altro reo, abbenchè fusse alla dilui giuridizione sottoposto; potendo essa liberamente procedere contro del medesimo.

Tanto il Capo di detta Prammatica, quanto questo bando non è in oggi in osservanza con danno della giustizia, poichè badarebbono in tal caso da senno i Giudici de' Tribunali particolari di punire i rei alla dilor giuridizione sottoposti, per non essere di questa privati.

278.

Cap.VII.§.I.e II. nel prim si vieta agli Scrivani, e a' Sottoattuarj di ricevere da' Proccuratori fuori dalla Banca libelli, istanze, e citazioni, ma nel secondo ciò si permette.

Nella medesima antica edizione sotto della general Rubrica: *De receptione scripturarum, & petitionum per Actuarios facienda, & distributione causarum inter eos*, e della particolare, come di sopra leggesi altra parte di tal Prammatica divisa in tre §§. che per Prammatica sedicesima registrasi: nel primo di essi, che incomincia: *Item omnibus Subactuariis*. Si vieta a costoro, che fuori della dilor Banca non potessero ricevere da' Proccuratori, o da altri, i libelli, le istanze, o le citazioni; nondimeno nel secondo dipoi, che principia: *Hoc ob multitudinem*, si rivoca tal divieto, dichiarandosi, che per la moltitudine delle cause, non veniva osservato; poichè apportava impedimento alla pronta amministrazione della giustizia.

279.

§.III. Si vieta a coloro di ricever fuori della Banca scritture nelle cause criminali, ove il reo dovesse di persona comparire.

Nel terzo §. non però, che: *Item ordinatur* principia, si ordina a' Maestri degli atti, che nelle cause criminali, in cui dovesse il reo citato comparire in essa G.C. unita, non potessero ricevere fuori della Banca nelle citazioni, nè lettere, nè altre scritture.

280.

Cap.VIII.Si vieta agli Uffiziali della G.C. di esercitare l' uffizio di Proccuratore, fuorchè nelle cause proprie, o de' lor congiunti.

Nella medesima antica edizione sotto della general Rubrica: *Quod Actuarii non se intromittant in Procuratoribus causarum*, e della particolare: *Regis Ferdinandi I. in anno* 1481. leggesi altra parte di detta Prammatica, che incomincia: *Item omnibus Officialibus*, che dall'Altomari nella sedicesima registrasi, dal detto Principe si vieta sotto alla pena della privazione de' diloro uffizj a tutti gli Uffiziali della G.C. della Vicaria, e specialmente a' Maestri degli atti, e Sottoattuarj, di potere esercitare le altrui

altrui proccure, fenonchè qualora fi trattaffe di caufe proprie, o de' diloro Congiunti.

Quefto Capo tuttavia è in offervanza.

Nella medefima edizione fotto della general Rubrica: *Quod Actuarii utantur diligentia in actis, & elapso triduo, accufent contumacias, & vocari faciant reos citatos*, e della fteffa particolare di fopra più volte detta, leggefi altra parte di tal Prammatica divifa in due §§. che dall'Altomari nella diecifettefima regiftrafi. E nel primo fi ordina, che gli Scrivani Fifcali, e' Maeftri degli atti della G. C. della Vicaria, fcorfi i tre giorni conceduti da' Riti a' Rei intimati a comparire, doveffero fargli chiamare nella Banca, cioè incufar loro le contumacie, per poterfi indi procedere su di effe.

281.
Cap. IX. §. I. Si ordina agli Scrivani Fifcali, che fcorfi i tre giorni, non comparendo i rei citati, doveffero contro di coftoro fare incufar le contumacie.

Quefto §. fta nella fua offervanza.

Nel §. feguente, che: *Item quod Magiftri actorum* principia, fi ordina a' Maeftri degli atti, che nello fteffo giorno, che fuffero i rei banditi e condennati, doveffero tuttociò annotare ne' libri della G. C.; ma qualora per la moltitudine degli affari no'l poteffero efeguire, doveffero nel giorno feguente farlo fenza altra dimora.

282.
§. II. Si ordina a' Maeftri degli atti, che doveffero annotare in un libro i rei banditi, e condennati nello fteffo giorno, e nel feguente a tal condanna.

Anco quefto fi offerva.

Nella Rubrica generale della fteffa antica edizione: *De comparentibus poft rectam Curiam*, e della particolare, come di fopra, leggefi altra parte di tal Prammatica di Ferdinando, che principia: *Item quod Magiftri actorum*, che dall'Altomari per diciottefima regiftrafi: fi determina, che i Maeftri degli atti della G. C. fieno obbligati ne' diloro libri regiftrare i rei citati, che compariffero, come ancora negli altri delle condanne de' contumaci, quei, che fuffero prefentati dopo di efferfi il detto Tribunale difciolto.

283.
Cap. X. Si ordina a detti di annotare nel libro i rei citati, che compariffero dopo di effere ftata unita la G.C.

Si offerva una tal difpofizione.

Nella fteffa antica edizione fotto della general Rubrica: *De diligentia Actuariorum in actis, citationibus, querelis, informationibus, & proceffibus caufarum*, e nella

284.
Cap. X. Si ordina agli fteffi, che doveffero ne' loro libri anno-

tare il nome di coloro, contr. quali si commettessero esecuzioni.

la particolare, come di sopra leggesi altra parte di detta Prammatica, che incomincia: *Item quod ipsi Actorum magistri*, che per diecinnovesima vien dall' Altomari rapportata. Si determina da Ferdinando, che dovessero quei annotare ne' loro libri il nome di coloro, contro de' quali si commettessero dal Tribunale esecuzioni, nè prima di ciò potessero i diloro esecutori andare a eseguirle.

Questa parte di Prammatica non si osserva.

285.

Cap. XII. §. I. Si ordina a' Maestri degli atti, che dovessero in ogni mese in tempo stabilito spedire le lettere esecutoriali contro de' banditi e contumaci.

Nella general Rubrica dipoi: *De diligentia Actuariorum, quam debent tenere circa pœnas contumaciorum &c.* e della stessa particolare di sopra: siegue altra parte di tal Prammatica in tre §§. distinta, che dall' Altomari come ventesima registrasi. Il primo di essi incomincia: *Item ordinatur*, e si stabilisce, che i Maestri degli atti di detto Tribunale in ogni mese in tempo stabilito debbano tra di loro spedire le lettere esecutoriali (così detti gli ordini de' Giudici) tanto in questa, che fuori di essa contro de' banditi, e condennati per cagion di contumacie, quanto contro a coloro, a' quali fussero incusate le pene; e che tali lettere spedite le dovessero subito consignare al Reggente del Tribunale, o all' Avvocato e Proccurator Fiscale.

286.

§. II. e III. Si ordina a' detti di notificare all Avvocato, e Proccurator Fiscale le cause criminali, in cui vi fusse interesse del Fisco, e di registrare ciò, che da quelli su di esse si fusse detto, e protestato.

Nel §. seguente, che: *Item quod causas omnes* principia. Si determina, che i Maestri degli atti di detto Tribunale, dovessero notificare al Proccuratore, e Avvocato Fiscale tutte le cause criminali in qualunque maniera vi fusse interesse del Fisco per ragion di pene, che a questo si appartenessero: e sottopone quei, che in ogni volta a ciò controvenissero, a pagare a costui un oncia: e nell' ultimo §. che: *Item quod sub eadem pœna* incomincia, si sottopongono i detti Maestri degli atti a pagare la stessa somma, ogni qual volta subito ne' libelli, e nelle citazioni non scrivesseio ciò che si fusse dal Proccuratore, o Avvocato Fiscale chiesto e protestato.

Queste disposizioni non sono in osservanza.

In appresso nella medesima antica edizione sotto della

la ſteſsa general Rubrica: *De Scriptore contumaciorum*, e della particolare, come di ſopra leggonſi due altri §§. di tal Prammatica, che nella ventiſeeſima vengono dall' Altomari regiſtrati, nel primo de' quali, che incomincia: *Item ordinatur*: ſi determina, che quei, che doveſſero regiſtrare le contumacie, fuſſero obbligati di annotare in un libro a ciò deſtinato tutte le citazioni criminali delle cauſe, in cui vi fuſſe intereſſe del Fiſco, acciocchè per dimenticanza, non veniſſe queſti pregiudicato.

287. *Cap. XIV. §. I. Si ordina agli Scrittori delle contumacie di annotare in libro particolare le citazioni criminali, in cui vi foſſe intereſſe del Fiſco.*

Nel §. ſeguente: *Item Scriptor*, s' ingiugne al detto Scrittore, che doveſſe tra 'l termine ſtabilito accuſare le contumacie; e che tutte le citazioni, che ſi appartene-ſſero al Fiſco, l' ultimo giorno che ſpiraſſero, doveſſe conſignarli agli Scrivani Fiſcali, per poter queſti chiamare i rei nella Banca per incuſare le contumacie.

288. *§. II. Si ordina a coloro, di accuſar ſubito le contumacie, e di conſignare agli Scrivani Fiſcali le citazioni, toſtochè ſpiraſſero.*

Queſte diſpoſizioni oggi ricevono varia oſſervanza, ſiccome diremo in appreſſo, allorchè verremo ad eſporre l' altre Prammatiche.

Nella Rubrica generale dell' antica edizione: *De Scribis*, e nella particolare, come di ſopra, leggonſi due altri §§. di tal Prammatica, che dall' Altomari nella ventiſetteſima regiſtranſi. Nel primo di eſſi, che incomincia: *Item quod omnes citationes*, determinaſi, che dagli Scrivani Fiſcali ſi debbano ſubito nel libro ſolito annotare tutte le querele fiſcali, che ſi propongono nella G. C. coll' obbligo de' diloro autori di ſoggiacere alle pene ingiuntali dal Rito della G. C. qualora non lo provaſſero.

289. *§. III. Si ordina agli Scrivani Fiſcali di annotare tutte le querele, che ſi proponeſſero da quei, che foſſero tenuti alle pene non pronunciate.*

Intorno a queſto §. ci rimettiamo a ciocchè oſſervammo su di tal Rito.

Nell' altro in appreſſo, che principia: *Item quod die ſequenti*, s' ingiugne a detti Scrivani Fiſcali l' obbligo di dovere nel giorno, che ſiegue a dette denuncie e querele, ſpedire le citazioni contro de' denuncianti e accuſati, con conſignare a' Portieri Fiſcali, perchè ſubito a coſtoro le notificaſſero.

290. *§. IV. Si ordina a' detti nel giorno ſeguente alla preſentata delle denuncie, di ſpedir le citazioni contro i denunciati, e querelati.*

Queſto Capitolo non è in oſſervanza.

 Nel-

291. *§.V. Si vieta a tutti di poter fare esecuzione alcuna, in cui vi sia interesse del Fisc, senza licenza del Regio Avvocato, e Proccurator Fiscale.*

Nella Rubrica generale in appresso della stessa antica edizione: *De executoriis, & Commissariis*, e nella particolare, come di sopra, leggonsi due altri §§. di tal Prammatica, che nella ventottesima dall' Altomari registransi. Nel primo, che incomincia: *Item quod nullus executor*: si determina, che sotto la pena di once quattro, niuno Esecutore, Scrivano, Algozino, o altra persona possa fare esecuzione alcuna per causa, in cui vi sia interesse del Regio Fisco, senza espressa licenza del Reggente, e dell' Avvocato e Proccurator Fiscale.

Tale disposizione oggi si osserva.

Nel §. seguente, che incomincia: *Item ordinatur*, s'ingiugne l' obbligo a detti Commessarj, ed Essecutori, che qualora vanno ad eseguire qualche persona, debbiano farsi dare da questa le polize della somma, e delle robe, che ne avessero riscosse; e che nel dilor ritorno ne debban render conto innanzi all' Avvocato e Proccurator del Fisco, e del Percettore de' proventi fiscali, e della G.C.

Anco questa disposizione sta nella sua osservanza.

292. *Cap. XV. Si vieta a' Proccuratori di comparire, e rispondere in giudizio pe' rei di capital delitto accusati, purchè questi non fossero infermi, e legittimamente impediti.*

Nella Rubrica poi generale della stessa antica edizione: *De Procuratoribus*, e nella particolare, come di sopra, leggesi altra parte di tal Prammatica, che incomincia: *Item quod in causis criminalibus*, e vien dall' Altomari sotto della Prammatica ventinovesima registrata. Si conferma il Rito della G. C. della Vicaria da noi già sposto; vietandosi a' Proccuratori, e ad altri sotto la pena di esser privati del diloro uffizio, di potere in qualunque maniera rispondere in giudizio pe' rei de' delitti, che fussero sottoposti alla pena della morte, o di troncamento di membra; lo che venisse solo lor permesso, qualora quei si ritrovassero infermi, o fussero legittimamente impediti.

Su di ciò ci rimettiamo a quello, che sponemmo in tal Rito.

Nella Rubrica generale di tale antica edizione: *De Custodibus carcerum*, e nella particolare, come di sopra, leggesi altra Prammatica, che nella trentunesima dall'Altomari

tomari registrasi. E incomincia. *Item quod Custos carceris*. Si stabilisce, che il Carceriere dovesse diligentemente custodire i carcerati, e che non permettesse a niuno, senza licenza del Reggente, dell'Avvocato e Proccurator Fiscale di poter parlare a coloro, che fussero ne'criminali ristretti.

293. *Cap. XVI. Si ordina a' Carcerieri, che non permettono a quei, che sono ne'criminali ristretti di parlare a persona veruna.*

In oggi tale stabilimento è in osservanza.

Nella Rubrica dipoi generale della stessa edizione: *De Alguzeriis*, e nella stessa particolare leggesi altra parte di tal Prammatica, che incomincia: *Item quod Alguzeriis*, che nella trentaquattresima registrasi dall'Altomari. S'ingiugne agli Algozini, da noi detti Capitani di giustizia, che di notte e di giorno dovessero esser sempre vigilanti all'esercizio del diloro uffizio; e se di notte incontrassero gente colpevoli e sospette, le conducessero nelle carceri, con darne subito la mattina notizia al Reggente e Giudici della G.C.

294. *Cap. XVII. S'incarica a' Capitani di Giustizia la vigilanza del loro impiego.*

Ciò è in osservanza.

Nell'altra general Rubrica di detta antica edizione: *De Tubicta, & serventibus Magnæ Curiæ*, leggonsi due altre parti di detta Prammatica, che registransi dall'Altomari nella trentacinquesima, la prima di esse incomincia: *Item ordinatur*: E s'ingiugne al Trombetta della G. C. che tra due giorni dopo che abbia pubblicati i bandi, li debba consegnare a' Maestri degli atti, che l'avessero sottoscritti, i quali li avessero a riporre in uno scrigno a tal fine destinato per conservarli, per lo interesse del Regio Fisco.

295. *Cap. XVII. S'incarica al Trombetta della G. C. che pubblicati i bandi, dopo due giorni li debba consignare a' Maestri degli atti, che gli avessero soscritti.*

L'altra parte vien divisa in tre §§. il primo de'quali incomincia: *In primis si contingerit*: e determinasi, che qualora alcun de' Portieri salariati dal Regio Fisco fusse lontano dalla Città, dovessero gli altri i dilui negozj eseguire sotto la pena della perdita de' diloro uffizj.

296. *§. I. Ch'essendo fuori della Città un Portiere, possano gli altri eseguire li negozj a lui commessi.*

Nel §. secondo: *Item quod servientes*, s'ingiugne a tutti loro di assistere solamente a' negozj fiscali, e che subito, che avesser eseguita qualche citazione, fussero obbli-

297. *§. II. S'ingiugne a detti Portieri Fiscali, di assi-*

ſtare ſolamente a' negozj del Fiſco.

bligati di conſignarla a colui deſtinato a ſcrivere le contumacie, per poterſi le medeſime incuſare contro di coloro citati.

298. *§ III. Si ordina, che ſempre un di coloro doveſſe dimorare in Città.*

Nell' ultimo §. in cui termina tal Prammatica di Ferdinando, giacchè l' altra parte non ſi vede, nè in detta compilazione è regiſtrata: Si determina, che un de' detti ſervienti, o ſien Portieri ſalariati dal Fiſco, non poſſa giammai partirſi da queſta Città, acciocchè tutti quei, che ivi dimorano, poſſano ſubito eſſere intimati.

Avendo noi finora ſpoſta la Prammatica intiera, o quelle dilei parti, che ritrovanſi in ambedue le compilazioni diviſamente rapportate, che pubblicò Ferdinando per regolamento del Tribunale della G. C. della Vicaria; ne paſſiamo ora a rapportare le altre leggi, che quegli negli anni ſeguenti pubblicò.

299. *Ferdinando pubblica Prammatica, in cui vieta far foſſi o tagliate in molti luoghi in eſſa deſcritti.*

Addì 6. del meſe di Dicembre dello ſteſſo meſe ed anno 1481. Ferdinando emanò altra Prammatica, che non ritrovaſi nell' antica edizione regiſtrata, poichè fu particolare per alcuni luoghi in eſſa deſcritti; oltredicchè non avea tratto ſucceſſivo; bensì dall' Altomari rapportaſi come unica ſotto al titolo: *De paſcuis*. In eſſa il detto Principe ſtabilì, che nelle Città, e Terre dell' Acerra, Scafati, Somma, Valentino, Satriano, Sarno, Ottajano, Nola, Marigliano, Maddaloni, S. Pietro di Scarfati, S. Marzano, Palma, S. Anaſtaſio, la Torre del Greco, e la Torre dell' Annunziata, ſotto la pena di once cinquanta da applicarſi al Regio Fiſco, a niuno veniſſe permeſſo, avvegnacchè Cittadino, o foraſtiere di qualunque ſtato e condizione ſi foſſe, di far foſſi e tagliate tanto ne' diloro luoghi piani e montuoſi; e quella perſona, che lo denunciaſſe a Notar Giovanni Galluccio allora Proccurator Fiſcale, doveſſe aver un ducato ogni volta per regalo.

Su di queſta Prammatica non c' intratteniamo per la ragione poc' anzi detta; tantocchè dagli Spoſitori neppure ſe ne fa parola, poichè forſe la pubblicò Ferdinando per

man-

mantener tali luoghi piani, affin di potervi più agevolmente cacceggiare.

300. *Ferdinando pubblica altra Prammatica divisa in più Capi, per regolamento del Tribunale della Regia Camera.*

Indi addì 12. del mese di Febbrajo dell' anno 1482. pubblicò Ferdinando altra Prammatica divisa in più capi, che non ritrovasi nella detta antica edizione registrata; nondimeno dall' Altomari si rapporta racchiusa nella Prammatica 87. *De officio Procuratoris Cæsaris* del Re Federigo d' Aragona, il quale dopo di averla interamente trascritta, ordinandone l' esatta osservanza, vi aggiunse altri regolamenti intorno al Tribunale della Regia Camera.

301. *Cap. I. d. Prammatica si stabilisce, che le significatorie, e decreti del detto Tribunale si dovessero subito eseguire.*

Nel primo Capo adunque di tal legge, Ferdinando dopo di aver detto, che dagli antichi Re di questo Regno, riguardandosi alla dignità e prerogativa del Tribunale della Regia Camera, erasi stabilito, che tutte le significatorie (così detti i decreti, che da questo proffërisconsi, co' quali vengono condennati i debitori del Fisco a pagare), come ancora le sentenze, si dovessero irremissibilmente eseguire, avvegnacchè contro di esse se ne producessero i gravami da quei, che se ne sentissero gravati. Me perchè da non molto tempo erano incominciati ad andare in disuso tali giusti stabilimenti in grave danno e pregiudizio dello stesso Tribunale, e della Regia Corte, e di coloro, che avesser quelle ottenute favorevoli; perciò avvisando egli, che nella Regia Camera gli affari con maturezza e giustizia trattavansi, perciò ordina all' esattore delle significatorie, che dovesse subito fare eseguire, senza aver riguardo a persona quelle, le quali fino allora non si ritrovassero eseguite, e che lo stesso in avvenire si praticasse.

302. *Cap. II. Si determina, che dandosi la sicurtà da quello, che riporta la sentenza favorevole, di restituir la roba, o 'l danajo al reo con-*

Nel seguente Capo di tal legge si stabilisce, che dandosi la sicurtà da colui, che riporta favorevole una sentenza di detto Tribunale, nel caso che fosse la medesima rivocata, di restituire la roba, o 'l danajo, a cui fosse il suo contraddittore condennato; debbia esser posto in possesso, e indi si abbia a concedere a costui il rimedio

dannato, nel caſo, che dal detto Tribunale ſia quella rivocata, poſſa eſſer poſto in poſſeſſo o dell'una, o dell'altra.

medio, detto da noi reclamazione.

In oggi tale ſtabilimento è in oſſervanza:

303.

Cap. III. Si ordina, che eſeguite contro di alcuno le ſignificatorie, poſſa indi queſte produrne la reclamazione.

Nell'altro Capo in appreſſo, ritornando Ferdinando a ragionare delle ſignificatorie, ordina, che dopo di eſſerſi eſeguite, ſi ammetteſſe quello, contro al quale fuſſero ſtate ſpedite, a poterſene richiamare; e che il medeſimo Tribunale doveſſe la giuſtizia di tal richiamo riconoſcere.

Queſta diſpoſizione è tuttavia in oſſervanza.

304.

Cap. IV. Si ſtabiliſce, che conoſcendoſi giuſto dal Tribunale tal richiamo, debba far reſtituire la ſomma, che ſi aveſſe l'Eſattore di dette ſignificatorie preſo.

Nell'altro Capo in appreſſo ſiegue il detto Principe a ſtabilire, che riputandoſi dal detto Tribunale giuſto il richiamo, doveſſe l'eſattore di dette ſignificatorie, o il ſuo Luogotenente reſtituire a quegli, che ſi fuſſe richiamato, il danajo che ſe ne aveſſe preſo.

Queſta diſpoſizione eziandio è in oſſervanza.

305.

Cap. V. Si ordina, che gli Eſattori delle rendite reali per tutto il meſe di Settembre in ogni anno doveſſero mandare i conti nella Regia Camera delle rendite da loro eſatte.

Nel Capo in appreſſo ordina il detto Principe, che in ogni anno per tutto il meſe di Settembre tutti gli eſattori delle rendite reali del Regno fuſſero obbligati di mandare nella Regia Camera i conti della diloro eſazione, co' documenti neceſſarj, i quali ſi doveſſero per tutto il meſe di Ottobre in eſſa diſcutere; e ſe per tal tempo tali documenti non ſi eſibiſſero, ſi doveſſe dal detto Tribunale procedere alla diſcuſſione di detti conti, con iſpedirſi le ſignificatorie contro di tali eſattori per le ſomme, che rimaneſſero in debito.

306.

Cap. VI. S'ingiugne a' fittajuoli delle rendite reali di dovere ne' tempi ſtabi-

Nell'altro Capo in appreſſo ſtabiliſce Ferdinando; che tutti i fittajuoli delle rendite reali (da noi detti arrendamenti) doveſſero nel tempo loro ſtabilito nella Regia Camera pagare le quantità da loro per tal cagione dovute; tantocchè in fine di ogni quattro meſi non rimaneſſero in nulla debitori; e che tali rinvenendoſi, ſi doveſſe ſubito contro di loro, o contro di quelli, che aveſſer per eſſi data la ſicurtà, ſpedire dal detto Tribunale le ſignificatorie per le ſomme, di cui appariſſero debitori.

In oggi tal Capo è in oſſervanza, ma non riguardo al

al tempo in esso stabilito, ma giusta quello, tra cui ne' contratti de' fitti si obbligano i fittajuoli degli arrendamenti a pagare.

liti puntualmente pagare le quantità da lor dovute per tal cagione.

307.
Cap. VII. Si determina, che non si potessero accordar dilazioni a' debitori del Fisco senza consenso del Principe.

Nell'altro Capo in appresso ordina Ferdinando, che tutte le dilazioni, che per pagare, si fussero a'debitori del Fisco accordate, si dovessero come nulle riputare, proibendo a' suoi Uffiziali, che senza espresso suo ordine non potessero in avvenire concederle.

In oggi dal Tribunale della Regia Camera col consenso dell'Avvocato Fiscale, qualora giusta cagione vi sia, senza espresso consenso del Principe tali dilazioni si accordano.

308.
Cap. VIII. Si permette il richiamo de' decreti interlocutorj, che si profferiscono dal Tribunale della Regia Camera.

Nell'altro Capo dipoi, quasi Ferdinando conferma ciocchè nel precedente avea stabilito; poichè ordina, che di tutt'i decreti interlocutorj, quali riguardano il corso del giudizio, che si profferiscono dal Tribunale della Regia Camera nelle cause, che a esso si appartengono, fosse permesso produrne i richiami da coloro, che se ne sentissero gravati.

Eziandio tal Capo si osserva.

309.
Cap. IX. Si ritorna ad ordinare, che dalle sentenze del detto Tribunale non si potesse produrre richiamo, se prima non siano quelle eseguite.

Nel Capo, che siegue, con più chiarezza si ritorna a ordinare ciò, che avea di sopra Ferdinando stabilito, che prima si dovessero interamente eseguire le sentenze dal detto Tribunale profferite, e indi concedere il richiamo a coloro, che se ne sentissero gravati, il quale si avesse da quello a decidere, e che solamente con espresso suo ordine si potessero tali sentenze sospendere.

310.
Cap. X. S'ingiugne a' Ministri del detto Tribunale l'osservanza di ciò, ch'era stato in tal legge stabilito.

Nell'ultimo Capo di tal legge Ferdinando espressamente ingiunse al Luogotenente, e Presidenti della Regia Camera, e a tutti gli altri la puntuale dilei esecuzione, sottoponendo quei, che vi contravenissero, alla pena di ducati mille, e alla privazione de' diloro uffizj.

311.
Ferdinando pubblica altra Prammatica contro a' bestem-

Nell'anno dipoi 1483. addì 10. del mese di Aprile pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che nella antica edizione non leggesi sotto alcuna Rubrica registrata; ma dall' Altomari per terza rapportasi sotto al titolo: *De*

miatori fulminando contro di loro pene gravissime.

De blasphemantibus, che incomincia: *Maxima nobis ingratitudo*. E sebbene avesse egli altra prima pubblicata intorno la stessa materia addì 21. dello stesso mese dell'anno 1481. da noi già di sopra rapportata, nondimeno riputando giustamente di sommo orrore, e gravissimo il peccato della bestemmia, e specialmente del sacrosanto nome di Dio, di quello della Beatissima Vergine, e de' Santi Appostoli, per diradicarlo dalla bocca de' suoi vassalli, questa nuova legge di nuovo pubblicar volle, in cui dopo di avere esaggerato (verità pur troppo incontrastabile), che dovendo noi tutto il culto e la venerazione al Signore Iddio, che ci ha creati, e dipendendo da questo tutto il nostro bene; perciò gravissima scelleraggine era lo smaldirlo; come ancora dovendo noi avere tutto il rispetto alla Beatissima Vergine, e a tutti i Santi del Cielo, i quali per noi continuamente quello pregano; ordina, che se taluno bestemmiasse il sacrosanto nome, o del Signore Iddio, o de' Santi, e Sante del Paradiso, dovesse essere irremisibilmente, e con tutta severità, senza aversi alcun riguardo alla qualità delle persone, punito giusta le Costituzioni, e Capitoli del Regno: ingiugnendo a tutti gli Uffiziali, e a' Baroni, che dovessero una tal legge inviolabilmente osservare, con sottoponere quelli alla perdita de' diloro uffizj, e a maggiori pene, che a suo arbitrio riservossi, se mai fossero in eseguirlo negligenti: ed espressamente ordina, che dovessero essi in tale occasione prostergare eziandio gli affari, che a esso, e al suo vantaggio appartenessero.

Intorno a questa Prammatica ci rimettiamo a quello, che ne dicemmo, sponendo l' altra dello stesso Principe.

312. *Altra Prammatica di Ferdinando, in cui ordina a' suoi Uffiziali di dar la dovuta mercede a quei, che*

Addì 14. dipoi dello stesso mese pubblicò Prammatica divisa in più Capi, che nell' antica edizione leggesi sotto della Rubrica: *Pragmatica super salario praestando pro servitiis Curiae*, che dall' Altomari registrasi come prima sotto al titolo quasi somigliante: *De salario eorum*,

rum, qui mittuntur &c. che incomincia: *Ad perpetuam rei memoriam*. Nel principio egli dice, che avendo dopo lo ſtrepito della guerra (intendendo della fiera congiura da' Baroni moſsali, di cui abbiam diſtintamente nella dilui vita ragionato) riposto il Regno in una perfetta pace; perciò eſſendogli pervenuto all' orecchie i graviſſimi abuſi e ſconcerti, e la inoſſervanza delle antiche leggi, ch' eraſi in eſſo per quella introdotta; affin di porvi il dovuto riparo; in primo luogo ordina, che ſi doveſſero con tutta eſattezza oſſervare gli antichi Capitoli, e Coſtituzioni del Regno; avvegnacchè ſi allegaſſe contro di loro conſuetudine contraria.

ſi mandaſſero per ſervigio dalla Regia Corte; e ſtabiliſce la taſſa di quella, e di altri ſavj provvedimenti per lo bene de' ſuoi vaſſalli.

In ſecondo luogo, dopo di aver detto, che per cagione di detta guerra ſoleanſi da' ſuoi Uffiziali mandare i vaſſalli del Regno per ſervizio della Corte, e alle volte co' diloro animali, ſenza dargli giuſta mercede, ſtabiliſce, che d' allora innanzi non poteſſe ciò più da coloro praticarſi, ſenza che queſta non fuſſe ad eſſi puntualmente ſoddisfatta, derogando a qualunque conſuetudine, che ſi fuſſe contraria inſorta.

Queſto Capo è in oſſervanza, e conferma Ferdinando ciò, ch' eraſi ſtabilito dalle Coſtituzioni (*a*), e Capitoli del Regno da noi già ſpoſti (*b*).

In terzo luogo taſſa giuſta mercede, poichè ordina, che ſi doveſſero pagare quattro danaj per ogni miglio da colui, che da qualche Uffiziale ſi mandaſſe ſolo, e ſei ſe col dilui animale, e grana cinque, qualora doveſſe andare col carro, e bovi proprj; e che commettendoſi a taluno qualche ſervigio nel luogo proprio, ove dimoraſſe, ſe li doveſſe dare la mercede propria ſolita.

In oggi non ſi oſserva tal rigoroſa taſſa; oltredichè eſſendo aumentato il valore del danajo, ſi regola una tal mer-

Eeee 2

(a) *Iſtor. delle Legg. e Magiſtr. to. 2. lib. 8. n. 89.*
(b) *Idem lib. 11. n. 52.*

mercede, riguardo al luogo, e al tempo, che deve impiegare quegli, al quale un tal servigio si commette.

Nello stesso luogo ordina il detto Principe, che si dovesse questa mercede puntualmente pagare, o dall'Uffiziale, o da colui, che un tal servizio commettesse, espressamente dichiarando, che non volea sentir più querele di gravami, che per tal cagione s'inferissero a' suoi vassalli; ma se quegli, che commettesse tal servigio, non si ritrovasse di tener danajo della Regia Corte, fusse obbligato di dare a colui, che il commettesse un foglio di sua mano sottoscritto, in cui attestasse la somma, che per questi dovesse avere, dalle quali ne fusse il medesimo subito soddisfatto dalle Università alla semplice esibizione di tal foglio: e ordina Ferdinando al Tesoriero, e al Commissario, o Percettore delle sue rendite reali di quella Provincia, ove un tal servizio fusse stato ingiunto, di bonificare all'Università della Terra, o luogo, ove tal persona dimorasse, la detta somma dalla maggiore, che dovesse ella pagare alla Regia Corte; e minaccia la sua reale indignazione a quei Uffiziali, che altrimenti operassero, oltre alle pene loro ingiunte dalle Costituzioni e Capitoli del Regno, intendendo di quei già di sopra mentovati.

In quinto luogo passa Ferdinando a ordinare a' suoi vassalli, che dovessero prontamente eseguire i servigj, che se gl'imponessero da' suoi Uffiziali, qualora fusser convenevoli alla dilor condizione, e che non potesse giovar loro il pretesto di voler prima per quei la mercede, la quale dovesse dopo esser subito loro pagata, o dall'Uffiziale, o dall'Università; lo che da costoro non eseguendosi, potessero essi subito richiamarsene a esso, che gli farebbe soddisfare: severamente castigando quei, che gli avesser tardato un tal pagamento.

In oggi tal Capo sì rigorosamente non si osserva.

Nel sesto indi Ferdinando ordina, che fusse lecito a tutti gli uomini del Regno co' loro animali liberamente pasce-

pascere ne' pascoli e ne' boschi, e abbeverarli nell'acque, siccome erasi anticamente nel Regno praticato, rivocando le proibizioni, che intorno a ciò avea Alfonso suo Padre promulgate (giacchè questi, siccome nella dilui vita avvisammo, essendo molto innammorato della cacciagione, avea tal proibizione generalmente ingiunta per tutti i boschi del Regno), ma solamente eccettuò da tal libera facoltà quei luoghi destinati per dilui sollazzo, e per le proprie razze.

In settimo luogo poi stabilisce Ferdinando, che da' suoi Uffiziali non si potesse esigere cosa alcuna dalle Università, e Terre, e da' diloro Cittadini per la reparazione delle Castella, e de' pubblici reali edifizj, ma solamente fusser tenuti a tal contribuzione per lo solo riparo delle Castella quelle Università, che per legge vi venissero obbligate, le quali niente dovessero pagare, qualora nuovi edifizj si dovessero costruire, giusta le Costituzioni e Capitoli del Regno da noi già sposti.

In oggi tal Capo tuttavia è in osservanza.

In nono luogo ordina Ferdinando, che solamente si dovessero in ogni anno da' suoi Uffiziali esigere le rendite da coloro, a' quali si dassero a coltivare: *Demania*, cioè luoghi, de' quali fusse il Re Padrone, *morticia* (luoghi sterili e inculti) *excadentia* quei, che per mancanza de' legittimi successori al Fisco cadono; e che non potessero quei riscuotere alcuni diritti, che eransi prima intorno a tali esazioni introdotti.

Questo Capo non si osserva.

Stabilisce nel decimo luogo Ferdinando, che potesse ognuno, a cui non fusse per particolar proibizione vietato in ogni tempo liberamente vendere e alienare in qualunque parte del Regno, come ancora comperare qualunque specie di vettovaglie specialmente vino, oglio, galle, e salnitro; rivocando ogni proibizione, che si ritrovasse da esso, e dagli Uffiziali della sua G. C. su di ciò fatta; e proibendo, che in appresso si potesse imporne, espres-

preſſamente ordinando a' Baroni delle Città, Terre e luoghi, che doveſſero eziandio la ſteſſa libertà a' loro vaſſalli concedere; non eſsendo giuſto, che doveſsero proibir loro quello, che avea egli permeſſo.

Indi dopo di aver detto, che i Conti e' Baroni, di qualunque condizione fuſſero, non potendo ſenza real conceſſione ſtabilir ne' loro feudi le foreſte, e le difeſe (cioè chiedere e proibire certi luoghi a' vaſſalli di potervi andare), perciò aboliſce tutte quelle, che nuove aveſſero eſſi fatte, con rimaner ſolo ferme le antiche.

In appreſſo di nuovo rinovando Ferdinando ciò, che avea in altra ſua Prammatica ſtabilito (*a*); ordina a' detti Conti e Baroni, che doveſsero eſigere da' loro vaſsalli giuſti e moderati ajutorj ne' caſi ſoli nelle Coſtituzioni e Capitoli del Regno compreſi, intendendo della Coſtituzione dell' Imperator Federigo II. già da noi ſpoſta; e che doveſse il Giuſtiziere della Provincia giudicare de' litigj, che inſorgeſsero intorno alla domanda di tali ajutorj, e circa la quantità maggiore eſatta da' Baroni, i quali doveſser da quei eſser puniti, giuſta le Coſtituzioni e Capitoli del Regno (*b*). Soggiugne indi Ferdinando, che i Baroni per fittare le loro proprie oſterie a ſomma ſtrabbocchevole, aveano introdotto ne' loro feudi un graviſſimo abuſo di forzare i paſsaggieri a fermarſi in eſse, e ivi comperarſi ciò, che loro biſognaſse per lo vitto e bere, con proibire all' incontro a' vaſsalli di potere nelle dilor caſe quei ricevere, o di tenere tali oſterie; perciò per rimediare a un sì grave abuſo, vieta a detti Baroni di potere pubblicamente, o di ſoppiatto ciò praticare; onde fuſse libero a' paſsaggieri di andare ove le piaceſse, e a' vaſsalli quella ricevere nelle dilor caſe; anzicchè di edificare le proprie oſterie, e di

(a) *Iſtor. delle Legg. e Magiſtr. tom. 2. n. 100.*
(b) *Idem to. 2. lib. 12. n. 25.*

di efercitarvi il meftiere di Ofte. E finifce tal legge Ferdinando faviamente dicendo, ch'era fuo principal obbligo d' invigilare al bene de' fuoi vaffalli, acciocchè poteffero liberamente pagare i tributi, e non venire da altri oppreffi; e ne incarica l' offervanza a tutti gli Uffiziali, Conti, e Baroni, i quali fe mai alla medefima contravenifsero, fufsero fubito privati da ogni diritto, e giuridizione su de' loro vafsalli: ed efpresfamente ingiugne ad Alfonfo di Aragona dilui figliuolo Duca di Calabria, fuo Vicario Generale nel Regno, e al Gran Giuftiziere, e agli Uffiziali maggiori e minori, che volefsero inviolabilmente e attentamente invigilare, che venifse ella ofservata.

Nell' anno dipoi 1484. addì 27. del mefe di Gennajo pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che nell' antica edizione leggefi fotto della Rubrica: *Pragmaticas fuper obfervatione guidaticorum*; e dall' Altomari vien riferita la prima fotto il titolo: *De guidaticis*, e incomincia: *Ad tollendam omnem dubitationem*. In efsa per toglierfi tutti i dubbj, che nafceano intorno all' ofservanza de' guidatici, che da lui in avvenire fi concedefsero (intendendofi per tal parola per quella afficurazione, che fi fa dal Principe al reo di qualche delitto, di non farlo moleftare, qualora fe gli offerifce di preftare importante fervigio alla Corte), efprefsamente ordina a' Giudici, e a' fuoi Uffiziali, che dovefsero tuttavia continuare a procedere contro a' rei, tanto del Regno, quanto foraftieri, che li godefsero, fe mai fi fofse da loro arrecato danno o ingiuria ad altri, o in mare o in terra, o fi ritrovafsero effi a' medefimi obbligati per qualche contratto, e ne allega di ciò giufta la ragione: *Abfurdum enim effet, & ab officio boni Principis alienum, fi jurifdictione noftra guidaremus eos, & afficuraremus, qui fidelibus noftris obligati effent, aut eos, feu ipforum quempiam damno aliquo affeciffent, quorum quidem, & fidelium noftrorum commodis, & utilitati, fi rectè imperare volumus, vigi-*

3331 *Ferdinando pubblica Prammatica intorno a' guidatici.*

portata dal Maradei, come prima sotto al titolo: *De exactione, seu exportatione victualium*, che incomincia: *Si comanda a ogni persona*. In essa si proibisce a qualunque persona, che non potesse estrarre niuna specie di animali fuori del Regno, e specialmente dalla Provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise; sottoponendo quei, che a ciò contravenissero, al regio sdegno e alla perdita degli animali, come ancora a pagare ducati mille al Regio Fisco.

nando, in cui proibisce l'estrazione degli animali fuori del Regno, e specialmente quei di Terra di Lavoro, e Contado di Molise.

Altre Prammatiche sono state emanate intorno a tal materia, che a suo luogo sporremo; nondimeno tuttavia tal divieto è in osservanza. 116.

Ferdinando con altra sua Prammatica dà varie provvidenze per gli furti, e altri delitti.

Nell'anno appresso 1487. addì 18. del mese di Luglio pubblicò Ferdinando altra Prammatica divisa in più §§. che sola dall' Altomari registrasi sotto al titolo: *De armis*, che incomincia: *Intese per la prefata Maestà*. E nel primo di essi, dopo di essersi detto, che avendo egli preinteso i diversi furti e violenze, che di giorno e di notte commetteansi dagli scellerati, con portare armi; perciò per porre riparo a tanto disordine, e per proccurare la quiete de' suoi sudditi, espressamente proibisce a ogni persona, tanto cittadina che forestiera, ancorchè privilegiata, tanto armiggero di terra che di mare, di poter portare nè di giorno nè di notte armi, nè di farle ad altri portare, sotto la pena di oncie quattro di carlini, che corrispondono a dodeci ducati della nostra moneta, ovvero di quattro tratti di corda, o di altra ad arbitrio del Reggente della Gran Corte della Vicaria.

Su di questo §. si sono da tempo in tempo altre Prammatiche pubblicate, che secondo l' ordine de' tempi rapporteremo.

Nel secondo si ordina, che sonate le due ore di notte, qualunque persona dovesse andare per la Città con lume; e se senza di questo camminasse, avvegnacchè non

portasse armi, fusse subito sottoposto a quattro tratti di corda, oltre alla pena pecuniaria ad arbitrio del Reggente della G. C. della Vicaria.

Questo §. avvegnacchè fusse stato confermato con altre Prammatiche, non è in osservanza.

Nel terzo §. si stabilisce, che dovessero esser sottoposte alla detta pena di oncie quattro di argento, e di quattro tratti di corda ad arbitrio del Reggente quelle persone, che portassero armi, ancorchè non fussero carcerati con esse sopra di loro.

Questo stabilimento non è osservato.

Nel quarto si ordina, che dovesse esser sottoposte alla detta pena di quattro tratti di corda, o di oncie otto ad arbitrio del Re quegli, contro di cui si provasso di avere avventato contro di altri le armi, avvegnacchè non ne fusse questi rimasto ferito, e non si ritrovasse egli averle di sopra.

Questo stabilimento è in osservanza.

Nel quinto e ultimo si rinova da Ferdinando a ripetere ciò, che nel primo avea detto, che da questa intera sua legge non venisse eccettuata persona alcuna di qualunque dignità fornita.

317. *Altra Prammatica del Re Ferdinando, dando in essa varie provvidenze, acciò la Città fusse nettata dalle sporcizie.*

Addì 10. del mese di Agosto dello stesso anno pubblicò Ferdinando altra Prammatica, divisa eziandio in più §§. che leggesi dall' Altomari rapportata sotto al titolo: *De salubritate aeris*, e nel dilei Proemio il detto Principe volendo seguitare le vestigia degli antichi Re suoi antecessori, i quali avean sempre invigilato alla politezza di di questa Città, perchè fusse in essa l' aere perfetta; perciò rinova la commissione, che avea data a Cola Pagliaminuta, essendo stata questa per le passate guerre sospesa, di dovere invigilare all' esecuzione de' seguenti stabilimenti.

Nel primo adunque di essi ordina, che in ogni giorno di Sabato tutti i Cittadini dovessero far nettare le spor-

ſporcizie innanzi le dilor caſe, con farle traſportare fuori della Città da perſone a ciò deſtinate (da noi volgarmente detti monnezzaj).

Queſto §. non è affatto in oſservanza.

Nel ſecondo ſi ſtabiliſce, che tutte l'acque lorde della cucina e delle bucate, doveſſer correr ſotterra nelle antiche chiaviche; e non eſſendovi queſte in alcuni luoghi, doveſſero quei, che ivi abitaſſero farſi fare i corſi per dette acque fra lo ſpazio di due meſi, da computarſi dal dì della pubblicazione di tal legge, altrimenti veniſſero ſottopoſti alla pena di un oncia di carlini di argento, che vuol dire tre ducati di noſtra moneta.

Queſto ſtabilimento neppure ſi oſſerva.

Nel terzo ſi determina, che qualſivoglia perſona ſia di notte o di giorno, ogni volta, che con avvedutezza, o malizioſamente faceſſe buttare nelle ſtrade, ove corre l'acqua quando piove, terra, ſporcizia, paglia, fieno o letame, doveſſe ſoggiacere irremiſibilmente alla pena di diece tarì.

Neppure queſto ſtabilimento ſi oſſerva.

Nel quarto ſi determina, che ſotto la pena di un tarì per ogni volta, niuna perſona nè di giorno nè di notte poſſa buttar nelle ſtrade vaſi pieni di ſterco o di altre ſporcizie.

Neppure queſto Capo ſi oſſerva.

Nel quinto ſi determina, che ogni perſona, che abita in queſta Città, tanto ſecolare, quanto eccleſiaſtica, tra lo ſpazio di ſei meſi, da numerarſi dal dì della promulgazione di tal Prammatica, debbia ſotto la pena di oncie quattro, che corriſpondono a ducati dodici, di fare inſelciare, accomodare e riparare le ſtrade rotte, per quanto corre il diſtretto della ſua caſa, intendendoſi però di quelle, che prima fuſſero ſtate accomodate.

In oggi nella noſtra Città vi è un fondo ſtabili-

to per accomodare le ſtrade, perciò da queſto ciò ſi pratica.

Nel ſeſto ſi ſtabiliſce, che tra 'l termine di un meſe ciaſcuno doveſse far traſportare da detti monnezzaj deſtinati tutte le ſporcizie, e altre immonnezze, che ſi ritrovaſſero ammonticchiate nelle ſtrade e vicoli di queſta Città, deſcrivendoſi i luoghi, ove ſi aveſſero a condurle.

Nel ſettimo ſi determina, che nel tempo di eſtà, incominciando dal meſe di Maggio, niuno, ſotto la pena di un tarì per ogni volta, poſſa bruciare, o dentro o fuori di queſta Cità, paglia, fieno o letame, da eſigerſi tal pena irremiſſibilmente da' laici, e dal Vicario dell' Arciveſcovato, e dagli Eccleſiaſtici, con eſſer obbligati al pagamento del doppio quei, che ripugnaſſero di prontamente pagarla.

Queſto ſavio ſtabilimento non ſi oſſerva; laonde tutto giorno per le ſtrade principali di Napoli ſi brucia a lor piacere la paglia ſporca dalla vil plebe con grandiſſimo incomodo degli oneſti Cittadini, e ſi veggono improviſamente affumicate le dilor caſe.

Nell' ottavo ſi ſtabiliſce, che niun carro poteſſe entrare inſino alla piazza del mercato ſotto la pena di tarì due per ogni volta, dal qual divieto fuſſero eccettuati quelli deſtinati per le fabbriche delle nuove mura della Città.

Queſto ſtabilimento neppure in oggi ſi oſſerva, benchè con altre Prammatiche ſi fuſſer dati altri ſavj provvedimenti, e con iſtabilirſi la qualità di detti caſi, e con proibirſi, che poteſſero andare eſſi per alcune principali dilei ſtrade.

Nel nono ſi determina, che ſi doveſſe dare dal Commeſſario la metà di dette pene a coloro, che accuſaſſero quei, che nelle medeſime incorreſſero, e che fuſſero tenuti ſecreti.

Nep-

Neppure in oggi tale ſtabilimento ſi oſſerva.

Nell' ultimo §. di tal Prammatica ſi dichiara, che tutte le ſomme, che provveniſſero da dette pene, ſoddisfatta la mercede ſtabilita al detto Commeſſario, s'impiegaſſero nell'accomodo delle ſtrade di queſta Città.

Nell' anno ſeguente 1488. pubblicò altra Prammatica Ferdinando, che nell' antica edizione leggeſi ſotto della Rubrica: *Pragmatica ſuper primis cauſis, quod non abſtrahantur extra diſtrictum proprii incolatus; & pro ſecundis cauſis extra provinciam*, e dall'Altomari vien rapportata per prima ſotto al titolo: *Ubi de delicto quis conveniri debeat*, che incomincia: *Querela expoſitione*. In eſſa dopo avere rapportate il detto Principe le querele, che avea ricevute da molti ſuoi vaſſalli, i quali *pro primis cauſis*, cioè per le prime iſtanze, che proponeanſi contro di loro da altri, venivano da queſti aſtretti a comparire innanzi a' Giudici, che non erano del proprio di lor domicilio; laonde veniva a ſofferire graviſſimi danni e ſpeſe; perciò ſtabiliſce, che d'allora innanzi niuno poteſſe eſſer forzato a comparire nella prima iſtanza fuori del Giudice proprio della Terra o luogo ove abitaſse; avvegnacchè fuſse di qualunque privilegio fornito; dovendo queſti avanti a quello promuovere contro di colui il giudizio; ma che le cauſe di appellazioni, di gravami, o di nullità, che ſi produceſsero contro de' decreti da detti Giudici profferiti, ſi doveſsero trattare innanzi a' Luogotenenti, Governatori o Uditori da eſso Principe deſtinati nella ſteſsa Provincia, ove le dette Terre o luoghi foſſero. E commiſe la inviolabile oſservanza di tal legge ad Alfonſo d'Aragona ſuo figliuolo Duca di Calabria, Vicario Generale del Regno; eſpreſsamente dichiarando, che i ſuoi Tribunali, Uffiziali e Baroni, che gli controveniſsero, fuſsero ſottopoſti, oltre alla perdita della ſua real grazia, a pagare ancora in ogni volta in pena ducati duemila.

318. *Si ſtabiliſce da Ferdinando, che nella prima iſtanza debbia comparirſi davanti a quel Giudice proprio della Terra, o del luogo.*

Su

Su della intelligenza e oſservanza di queſta Prammatica ſi poſsano oſservare tutti gli Autori, che delle materie criminali hanno ſcritto, e le più volte citato Filippo Maradei.

319. *Si ordina, che gli Uffiziali, o Governatori de' luoghi ſiano contenti del ſolo ſalario ad eſſi ſtabilito.*

Addì 3. del meſe di Agoſto dell'anno 1490. pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che nell'antica edizione leggeſi ſotto della Rubrica: *Pragmatica, quod Officiales ad juſtitiam ordinati, non recipiant donativa*, e dall' Altomari vien poſta come prima ſotto al titolo: *De muneribus Officialium*, che incomincia: *Cum multa ſint*. In eſsa, dopo di aver Ferdinando detto, che li era pervenuto a notizia, che molti Uffiziali e Governatori de' luoghi da eſſo ſtabiliti ad amminiſtrar la giuſtizia, non contenti del giuſto ſalario, ſotto varie ſcuſe, eſtorqueano da' ſuoi ſudditi danajo; e alle volte queſti per proccurarſi il diloro affetto, lo prendeano dal danajo pubblico delle diloro Univerſità; perciò per evitarſi tanto grave ſcandalo, eſpreſſamente ordina, che ſolamente doveſsero i detti Uffiziali e Governatori eſſer contenti del ſalario ad eſſo loro ſtabilito, vietando di poter ricevere niun regalo da qualunque perſona, e ſpecialmente dalle Univerſità del Regno: e ſe mai alcun di eſsi ciò praticaſſe, oltre alla perdita del ſuo uffizio, fuſſe ſottopoſto irremiſibilmente a pagare al Fiſco cinquanta oncie, cioè ducati centocinquanta: all'incontro quelle Univerſità, Città, Terre e Caſtella, o private perſone, che daſſero loro qualche ſomma di danajo, o altro regalo, fuſſer ſottopoſti alla pena di oncie cento, d'applicarſi al Regio Fiſco, oltre le maggiori, che a ſuo arbitrio riſervoſſi.

Queſta Prammatica, benchè venne con altre in appreſſo confirmata, non iſtà con eſattezza nella ſua oſſervanza.

320. *Si proibiſce portarſi fuori Regno i ferri, o armi proibite ec.*

Nell' anno 1492. addì 10. del meſe di Novembre pubblicò Ferdinando altra Prammatica, che viene dall' Altomari rapportata per ſeconda ſotto al titolo: *De extractione*,

ne, seu exportatione animalium, auri, argenti, & aliorum prohibita, che incomincia: *Avendo inteso la prefata Maestà*, e siccome nell'altra sotto lo stesso titolo da noi già sposta, che pubblicò il detto Principe nell'anno 1486. avea proibito di potersi da qualunque persona trasportare fuori del Regno gli animali, così in questa Città considerando l'abuso, che faceasi, con vendersi e mandarsi ancora ferri e armi proibite in luoghi degl'infedeli, o pure a cui li vendeano; che indi portandosele ne' dilor paesi, servivansene contro de' Cristiani: perciò espressamente ordina sotto la pena della vita a qualunque persona, o del Regno o forestiera, che in esso dimorasse, di portar fuori del medesimo agli infedeli i ferri e armi proibite, o pure di vendergli o permettere, che rivendessero; avvegnacchè venissero nel medesimo a comperarle; e che quegli, che avesse notizia, che di fuori o dentro del Regno altri avesse tali vendite praticate, fusse obbligato tra 'l termine di 15. giorni di denunciarlo, altrimente venisse eziandio alla pena di morte sottoposto. Indi soggiugne, che nella medesima pena incorresse quegli, che ancor fuori del Regno, argento tanto in massa, come lavorato trasportasse, purchè non fusse per uso proprio.

Molte Prammatiche sono state emanate su di questa materia; laonde nella sposizione di quelle anderemo rapportando ciocchè in esse si dispone, essendo state imposte varie pene, giusta la qualità delle robe, che si estraggono.

Queste sono adunque tutte le Prammatiche, che nel corso di sua vita, avvegnacchè agitata e piena di torbolenze, pubblicò Ferdinando, che abbiam potuto con diligenza ritrovar registrate, e nell'antica edizione di Prospero Caravita, e nell'altra dall'Altomari: che sebbene il detto Principe l'avesse pubblicate in varj anni nel lungo corso di sua vita; nondimeno abbiamo stimato di rapportarle

nel

nel fine di essa, siccome già prima avvertimmo, per non interrompere il corso della nostra Istoria.

Avendo adunque noi in brieve rapportato lo stato di questo Regno nella morte di Ferdinando, diam fine al presente libro, mentre passeremo nel seguente a ragionare di Alfonso II. suo figliuolo, sotto di cui videsi quello tutto giorno agitato dalle guerre, e sconvolto.

F I N E.

TAVO.

TAVOLA

Delle cose più notabili contenute in questo quarto Tomo.

Il primo numero dinota la pagina, il secondo il libro, il terzo il numero marginale.

A.

Con

Don-

Pao-

Pram-



